



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SALERNO

FONDO CUOMO

XV

2

PER

7

VOL.

LA BRIGLIA

V. FRANCIESE

LIBRERIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SINDACATO DEI LIBRAI

COMUNE DI ...



1890

BIBLIOTECA
GIOVANNI CUCCHI
1890

LIBRERIA
SINDACATO DEI LIBRAI
1890





CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO
PER LE BIBLIOTECHE
FONDO CUOMO

1962

N. INGRESSO

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

diretto dai signori

AVV. CAV. ANDREA DE LEO E F. A. ACCONCIA

editore - proprietario

CAV. RAFFAELLO MIGLIACCIO

ANNO III. — 1885

BIBLIOTECA
"GIOVANNI CUOMO"
SALERNO

SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO MIGLIACCIO

1885.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

diretto dai signori

AVV. CAV. ANDREA DE PEO e P. A. AGONCIA

editore-proprietario

CAV. RAFFAELLO MIGLIACCIO

ANNO III. - 1885

BIBLIOTECA
GIOVANNI CUOMO
SALERNO



SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO MIGLIACCIO

1885

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

PROGRAMMA

Il **GIURISTA** entra nel suo terzo anno di vita. Di programmi non c'è bisogno: nei due anni ora scorsi abbiamo cercato di non fallire al modestissimo scopo che ci eravamo proposti; lo stesso faremo nel presente anno. Mirammo e mireremo a mettere a conoscenza gli uomini d'affari, con un dispendio lievissimo, delle principali massime stabilite dai collegi giudiziarii, amministrativi e finanziarii sulle più gravi ed importanti questioni ventilate in Italia. Preferiremo però in questo anno, per cedere al voto di non pochi associati, alle nostre modeste osservazioni quelle delle sentenze che rendano più chiare e più precise le massime riportate.

In tutto il resto il **GIURISTA** si atterrà scrupolosamente alle promesse già fatte e tenute negli anni scorsi: pubblicherà le leggi, i decreti e regolamenti principali promulgati nell'anno, notizie bibliografiche dei libri inviati alla Direzione, risposte ai varii dubbii che verranno mossi, non ometterà insomma mezzo alcuno per meritarsi sempre più la benevolenza dei suoi abbonati. Nel corso dell'anno 1885 presenterà inoltre diversi lavori di pratica amministrativa, a cui il pubblico ha fatto sempre buon viso.

Con la pubblicazione del presente periodico non agognammo a plauso di sorta; vorremmo solo rendere un utile alle classi intelligenti ed istruite della società e procurare ai nostri associati grande economia di tempo e di spese. Meritammo il compatimento di molti, e questo ci è premio sufficiente dell'opera nostra.

Daremo in supplemento l'indice analitico -- alfabetico delle materie pubblicate nello scorso anno.

GIURISPRUDENZA DELLE PENSIONI

Sulla misura della pensione privilegiata, o di favore, degli impiegati civili dello Stato (Legge 14 aprile 1864; n. 1731, art. 21).

SOMMARIO

1. Inabilità — pensione privilegiata — due misure. — 2. Arbitrio lasciato dalla legge al magistrato. — 3. Infermità di cui all'art. 21 della legge 14 aprile 1864. — 4. Pensione massima — malore alle mani ed ai piedi. — 5. Perdita delle mani e dei piedi. — 6. Amputazione — frammento osseo. — 7. Cecità — Occhio solo. — 8. Malattie cerebrali — equivalenza — militari. — 9. Militari — ferite di 1.^a categoria — equivalenza. — 10. Alienazione mentale — equivalenza. — 11. Alienazione mentale — Prova. — 12. Leggi austriache — pensione privilegiata — cecità.

1. — La inabilità al pubblico servizio non implica assoluta inabilità a qualsivoglia servizio in genere.

La prima acchiude un concetto relativo alle funzioni dell'impiegato; ma non esclude la possibilità di altri servizi estranei all'impiego: l'altra riguarda l'impossibilità di qualunque servizio.

Codeste ragioni indussero il legislatore a stabilire due ordini diversi di pensionalità privilegiata. Nel primo contemplò la inabilità relativa al solo servizio pubblico, commisurò la pensione sullo stipen-

dio goduto dall'impiegato e sulla durata del servizio. Nel secondo caso contemplò la inabilità assoluta, non solo per il servizio pubblico ma eziandio per qualunque servizio. All'impiegato reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ma capace di dedicarsi a qualche altro servizio estraneo all'impiego, o nella possibilità di farlo, la legge accordò la pensione non minore del terzo dell'ultimo stipendio goduto se la durata dei servizi fu minore di 20 anni; e della metà se superò i 20 anni. All'impiegato che divenne cieco o perdè l'uso delle mani o dei piedi e quindi si rese inabile a qualunque servizio il legislatore accordò la pensione uguale ai $\frac{4}{5}$ della media degli stipendi goduti.

L'impiegato che abbia perduto l'uso degli arti inferiori, delle braccia e in parte della vista si trova nelle condizioni previste dal secondo caso.

(C. Conti, 19 giugno 1875, Zaccarelli — *Riv. Amm.* XXVI, 22).

2. — L'art. 21 della legge 14 aprile 1864 lascia al prudente arbitrio dell'autorità chiamata a liquidare la pensione privilegiata l'oltrepassare la misura del terzo o della metà dello stipendio in esso fissata, ma non crea un diritto nello impiegato di conseguire una pensione superiore a quella misura che nei soli casi eccezionali di cui all'art. 2.^o di detta legge, cioè quando le infermità avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso

delle mani e dei piedi. — (C. Conti, 11 gennaio 1866, Resta — *Racc.* XVIII, 3, I; *Legge*, VI, II, 70).

3. — L'infermità derivanti da cagioni di servizio indicate nell'articolo 2° della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni, debbono intendersi in modo assoluto, e così la cecità, a senso dell'art. 21 della stessa legge, è quella che ha privato dell'uso totale della vista; amputazione quella che ha privato l'individuo dell'uso delle due mani e dei due piedi, e non di altro membro. Il predetto art. 21 non conferisce però all'impiegato positivo diritto ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi, tranne quando si verificano le condizioni tassativamente designate nella seconda parte dell'art. stesso, la quale non può ricevere interpretazione estensiva. (C. Conti, 3 maggio 1867, Palmas — *Legge*, VII, II, 316 *Riv. Amministrativa* XVII, 883).

4. — Onde possa ottenersi una pensione uguale ai 4/5 della media triennale, è necessario che dalle infermità contratte per ragione di servizio sia derivata la cecità o l'amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o di piedi; perciò non potrebbe dirsi di aver diritto a conseguire la pensione misurata nel modo detto di sopra un impiegato che, sebbene attaccato da grave ed incurabile male alle mani o ai piedi, non ne avesse totalmente perduto l'uso. (C. Conti, 6 maggio 1870, Arrio — *Legge*, X, II, 159 e XIII, II, 191).

5. — Perchè la perdita dell'uso delle mani o dei piedi possa dare luogo alla pensione privilegiata è necessaria che siasi verificata per ambedue le mani o i piedi, e non per una solo mano od un solo piede, perchè la infermità di cui all'art. 21 della legge 14 aprile 1864 vanno intese in modo assoluto — (C. Conti, 11 gennaio 1866, Resta — *Racc.* XVIII, 3, I; *Legge*, VI, II, 70; XII, II, 143; XIII, II, 272).

6. — La parola amputazione, di che nell'art. 21 della legge 14 aprile 1864, si riferisce alle mani ed ai piedi, e non ad altro membro, e molto meno alla estrazione di un osso o frammento osseo — (C. Conti, 11 gennaio 1866, Resta — *Legge*, XIII, II, 272).

7. — La cecità presa in senso assoluto non si verifica in chi ha perduto un solo occhio — (C. Conti, 11 gennaio 1866, Resta — *Legge*, XIII, II, 282).

8. — Le infermità indicate nello art. 21 della legge 14 aprile 1864 sono ivi indicate in modo tassativo, e non può quindi il disposto estendersi per ragione di equivalenza. E dalla equivalenza delle malattie cerebrali alla perdita di un arto sancito con espressa disposizione per i militari, nonchè trarre argomento a favore, devesi per argomento *a contrario sensu* inferire la necessità della interpretazione letterale per i civili. — (C. Conti, 27 febbraio 1875, Carli — *Racc.* XXVII, 2, 71).

9. — Essendo rispetto ai militari esclusa per le ferite di prima categoria ogni interpretazione estensiva per titolo di equivalenza, rimane del pari esclusa la interpretazione estensiva riguardo alle corrispondenti ferite designate per gl'impiegati civili dalla seconda parte dell'art. 21 della legge 14 aprile 1864.

(C. Conti, 26 febbraio 1875, Carli — *inedita*).

10. — L'alienazione mentale in seguito a una lesione riportata per ragione di servizio, è uguale o maggiore della mutilazione di una mano o di un piede. Un tale principio ammesso nei militari nel decreto 15 agosto 1852 è estensibile anche agli impiegati civili. — (C. Conti, 15 marzo 1867, Fizzarotti — *Legge*, XIII, II, 272).

11. — Riesce oziosa ogni sottile argomentazione deducibile dalla perturbata facoltà mentale quando gli atti della causa escludono il concetto della alienazione mentale (imbecillità, mania, demenza, ecc.) (C. Conti, 29 febbraio 1875, Carli — *inedita*).

12. — Per l'applicazione di una base di pensione

più elevata della normale, occorre, a senso dell'art. 10 delle direttive austriache e del declarativo dispaccio aulico 24 giugno 1836, che la vista sia perduta del tutto e che tale perdita sia avvenuta in attualità ed in conseguenza delle funzioni di ufficio, quando mancava poco tempo all'impiegato per avere regolare dritto a pensione più elevata. — (C. Conti, 23 febbraio 1869, Peregalli — *Legge*, XIII, II, 272).

Sul diritto degli impiegati civili dello Stato alla pensione privilegiata o di favore (Legge 14 aprile 1864, n. 1731, art. 2°).

SOMMARIO

1. Pubblico servizio — esercizio delle funzioni — 2. Causa immediata ed esclusiva di servizio — 3. Esercizio delle funzioni — certificato medico. — 4. Guardiano carcerario — sforzi cirsocele. — 5. Infermità — estremi. — 6. Condizione d'impiegato. — 7. Certificati medici — attestazioni private — valore. — 8. Nesso — certificato medico causa presumibile. — 9. Decreto di riposo — dicitura — competenza della Corte dei conti. — 10. Decreto di riposo — termini — efficacia. — 11. Dimanda tardiva — giudizio di reclamo. — 12. Malattia preesistente — aggravamento. — 13. Alienazione mentale — violenze. — Cecità — cause di servizio. — 14. Cecità — vicende atmosferiche. — 15. Cecità — lavori di scritturazione. — 16. Cecità — funzioni — causa del male. — 17. Cecità — causa dell'infermità. — 18. Febbri intermittenti — residenza. — 19. Infermità preesistente — pensione militare.

1. — Coll'art. 2° della legge 14 aprile 1864 il legislatore ebbe in mira di provvedere soltanto per quell'impiegato che perdetto l'uso ed il libero esercizio delle sue facoltà e delle sue forze per causa di pubblico servizio durante l'esercizio delle sue funzioni. I due estremi del pubblico servizio e dell'esercizio delle funzioni sono inseparabili, se si pon mente allo spirito della legge.

Non basta contrarre una infermità che renda inabile al servizio nello esercizio delle funzioni; perchè qualunque impiegato, mentre è rivestito dell'esercizio delle sue funzioni, per indeclinabile destino dell'umana natura può contrarre una malattia da renderlo inabile al servizio. Ma non è per costoro che il legislatore volle esser largo di considerazioni benefiche. Invece ebbe di mira il solo impiegato che, esercitando le sue funzioni, per causa del pubblico servizio contrasse l'infermità che lo rese inabile a qualunque lavoro. Il pubblico servizio deve essere perciò la causa certa, immediata e diretta della infermità; e questa deve contrarsi durante l'esercizio delle funzioni le quali si riferiscono alla qualità d'impiegato nel senso definito dalla legge. L'art. suddetto è applicabile perciò quando il pubblico servizio fu la causa immediata e diretta della infermità dell'impiegato. (C. Conti, 19 giugno 1874, Zaccarelli — *Racc.* XXVI, 2, 80.)

2. Perchè le infermità possano dare titolo alla pensione privilegiata, è necessario che sia provato, che esse abbiano avuto, non semplice occasione, ma causa immediata e esclusiva dall'esercizio dell'impiego — (C. Conti 26 marzo 1866, Ventrelli; — *Racc.*, XVIII, 3, 79; *Legge*, VI, II 235; *Riv. Amm.* XVIII, 36; — 24 aprile 1866, Carpina — *Legge* XIII, 11, 272; — 25 maggio 1866, Boeris ved. Gerbaldi — *Legge*, XII, 11, 143 e XIII, 11, 272; — 12 giugno 1866, Piana ved. Penco — *Legge*, VI, 11 315; — 21 dicembre 1866, Vassetti — *Legge*, XIII, 11, 272).

3. Per aver diritto alla pensione privilegiata deve provarsi che la malattia dell'impiegato fu contratta a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, al che non giova un certificato medico in cui si riconosce che la malattia poté derivare anche da altre cause. — (C. Conti, 4 giugno 1867, Bonenti — *Legge*, XIII, 11, 272).

4. — Concorrono gli estremi per il conseguimento della pensione privilegiata in favore di un guar-

diano carcerario che, opponendo efficace resistenza ad un detenuto in difesa di un suo superiore, dovè fare nel lodevole intento sforzi straordinari, pei quali, dopo il fatto, gli si manifestò un dolore all'inguine e fu successivamente constatato essersi formato il cirsocele in grado non lieve, malattia che è quasi sempre incurabile (C. Conti, 26 febbraio 1875, gennaio — *inedita*).

5. Le infermità dell'impiegato che possono farsi valere come titolo a pensione privilegiata devono avere gli estremi voluti dalla legge 14 aprile 1864 — (C. Conti, 3 maggio 1867, Palmas — *Riv. Amm.* XVIII, 881; *Legge* VII, 11, 316).

6. Perchè si faccia luogo alla pensione privilegiata non solo è necessario che l'impotenza nell'impiegato sia derivata da causa immediata del servizio, ma occorre anche provare che la sventura, cagione della impotenza stessa, fu incontrata dal postulante per effetto della sua condizione d'impiegato. — (C. Conti, 7 aprile 1868, Diatto — *Racc.* XX, 3, 40; *Legge* VIII, 11, 377).

7. Le infermità devono di regola essere provate con certificato di persone dell'arte. — (C. Conti, 7 aprile 1868, Diatto — *Racc.* XX, 3, 40, *Legge* VIII, 11, 443).

8. All'oggetto di conseguire la pensione privilegiata è necessario che i fatti con i quali si vuole stabilire che un'infermità venne cagionata per causa del servizio siano comprovati con certificati ufficiali ed autentici, nè si desumano da semplici attestazioni private — (C. Conti, 12 gennaio 1869, Bollea — *Legge*, XII, 11, 285).

9. Non basta sempre a provare il nesso tra l'esercizio dell'impiego e l'infermità un certificato medico che in mancanza di altre ragioni speciali assegna come causa presumibile della cecità il lavoro di ufficio. — (C. Conti, 10 dicembre 1867, Calvano — *Legge*, VIII, 11, 17; *Riv. Amm.* XIX, 704).

10. I termini usati nel decreto di collocamento a riposo non vincolano la Corte nella liquidazione della pensione, e perciò l'espressione che un impiegato è collocato a riposo per infermità contratte in servizio, non impedisce la corte dei conti di riconoscere in sede di liquidazione se ciò veramente sussista. (C. Conti, 17 luglio 1868, Vitelli — *Legge* XIII, 11, 172).

11. — La menzione fatta nel decreto di collocamento a riposo, che l'impiegato venne collocato a riposo per infermità, senza specificare che tale infermità venne contratta in servizio, non può nuocere allo impiegato, il quale è sempre in facoltà di dimostrare che realmente l'infermità dipende da fatti di servizio.

Una dichiarazione in questo senso che si riscontrasse nel decreto di collocamento a riposo non potrebbe avere altro valore che quello di un autorevole attestazione, che potrebbe concorrere a provare il fatto, fondamento del diritto alla pensione privilegiata che si vuole dichiarare. (C. Conti, 7 giugno 1878, Caronna — *Foro It.* v. 111, 14).

12. È tardivamente proposta e quindi inammissibile la domanda della pensione privilegiata se fatta solo al tempo del giudizio di reclamo contro la fatta liquidazione, e se durante il periodo di liquidazione non se ne fece cenno (C. Conti, 3 maggio 1871, Tranquilli Foschi — *Racc.* XXIII, 3, 18).

13. Le malattie e le infermità preesistenti al servizio non possono mai dirsi conseguenza del servizio stesso, anche se aggravate in modo da rendere inabile l'impiegato a qualsiasi lavoro. — (C. Conti, 18 giugno 1869, Politti — *Legge*, XIII, 11, 272).

14. L'alienazione mentale cagionata da minacce

e mali trattamenti ricevuti per cagione di servizio pone l'impiegato nel caso dell'art. 2 della legge 14 aprile 1864 — (C. Conti 24 dicembre 1868, Quattrini — *Legge*, XIII, 11 272).

15. L'impiegato ha diritto alla pensione privilegiata solo quando abbia contratto un'infermità nell'esercizio delle sue funzioni. Ma perchè le violenze e le minacce da esso sofferte possano ritenersi, in certe date circostanze, come causa diretta della sua alienazione mentale, è necessario che siano provate, non presumendosi avvenute per ciò solo che l'impiegato abbia compiuto il proprio dovere — (C. Conti, 6 luglio 1877, Langheron ved. Vacca — *Legge* XVIII, 11, 204, *Racc.* XXX, 11, 1; *Foro it.*, III, 111, 42).

16. La cecità non contratta per causa di servizio non dà luogo alla pensione privilegiata. (C. Conti 10 dicembre 1867, Calvano — *Racc.* XIX, 3, 111; *Legge* VIII, 11, 117 e XIII, 11, 272; *Riv. amm.* XIX, 704).

17. La cecità contratta per le vicende atmosferiche del clima della località ove l'impiegato prestava servizio, non è causa per ottenere la pensione privilegiata, anche se ad aggravare la malattia possono aver concorso le operazioni ordinarie e straordinarie dell'ufficio. — (C. Conti, 17 luglio 1868, Vitelli — *Legge*, XIII, 11, 272).

18. Ha diritto alla pensione privilegiata quell'impiegato che, per le esplicite e reiterate dichiarazioni del ministero al quale apparteneva e dei medici curanti, risulta che ebbe a perdere intieramente la vista per causa immediata di una malattia oftalmica alla quale andò soggetto nei lavori di scritturazione ad esso affidati e che richiedevano la sua occupazione protratta a molte ore oltre quelle di ufficio. — (C. Conti, 12 dicembre 1884, Vicari — *inedita*).

19. Niun necessario rapporto di causa ed effetto esiste fra le funzioni di scrittore e la progressiva perdita della vista. Se la causa del male non è preesistente ed insita, la facoltà visiva rimane sana, come avviene comunemente a tutti gli impiegati, che esercitano tali funzioni, (C. Conti, 20 ottobre 1871, Trapasso — *inedita*).

20. Il diritto alla pensione privilegiata sorge quando l'esercizio delle funzioni fu la causa della infermità; ma non quando questa si è sviluppata in dipendenza delle condizioni organiche dell'impiegato o di fatti estranei all'esercizio dell'impiego, quantunque questi fatti forse non si sarebbero verificati se la persona non fosse stato un impiegato. Quando da fatti concludenti e da mediche attestazioni risulti provato che la cecità dell'impiegato è dovuta ai lunghi e protratti lavori di tavolino fatti con luce di gaz-olio, lavori a cui l'impiegato si dovette necessariamente esporre per lavori di ufficio, può bene ritenersi che la infermità dipenda dall'esercizio delle funzioni d'impiegato, e non può negargli la pensione privilegiata. (C. Conti, 7 giugno 1878, Caronna — *Foro It.* v. 111, 14).

21. Le febbri intermittenti, contratte da un individuo dell'ordine giudiziario residente nel luogo ove esse regnano, non possono ritenersi come malattia contratta per ragione di servizio — (C. Conti, 15 febbraio 1867, Todde Saconi *Legge*, XIII, 11, 272).

22. L'infermità contratta in conseguenza del servizio militare e già ricompensata con una pensione di favore, non dà diritto al conseguimento della pensione privilegiata di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1864. — (C. Conti, 18 giugno 1869, Zampa — *Legge*, XII, 11, 286).

(*Continua*)

A. ARMELISSO

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Elezioni comunali — Suocero e genero — Incompatibilità — Tardiva rinuncia di colui che stava in carica — Effetti.

Ai termini dell'art. 27 della legge com. e prov. non possono contemporaneamente far parte del consiglio dello stesso comune il suocero ed il genero; epperò, venendo quest'ultimo eletto, mentre il primo trovasi consigliere, dev'essere immediatamente surrogato. giusta l'art. 72 di detta legge. (a)

La tardiva rinuncia del suocero cioè dopo l'elezione ed il possesso della carica preso dall'eletto non può convalidare l'elezione del genero (b) (App. Aquila, 18 novembre 1884 — Piaramuzzi C. Carlandrea).

Nota — (a) Siamo lieti di constatare che il nostro modesto avviso sulla competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dei ricorsi in siffatta materia viene accolto dalla corte d'app. di Aquila conformemente all'app. Milano; 13 agosto 1883 — *Giurista*, 1883, p. 177 e 193.

In quanto alla surrogazione immediata v. il conforme nostro articolo dottrinale — *Giurista*, 1883, p. 177.

(b) *Quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convallescere nequit.* Questa è la massima che ha seguito la giurisprudenza, avendo ritenuto che la capacità all'eleggibilità deve vagliarsi al momento dell'elezione — App. Napoli, 31 ott. 1884 — *Giurista*, 1884, giacchè, come disse la corte d'app. di Roma (24 nov. 1871), non può ammettersi che l'ostacolo venisse a mancare ad atto compiuto, cioè quando *rei non est amplius integro.*

Liste elettorali amministrative — Il padre analfabeta non può delegare il censo elettorale al figlio.

Il padre analfabeta non può delegare l'esercizio del suo diritto elettorale al figlio, perchè *nemo dat quod non habet.* (App. Napoli, 16 ottobre 1884. — Comune di Santomenna e De Luca).

Nota — La Corte d'app. di Napoli conferma la sua precedente giurisprudenza (27 luglio 1883 — *Giurista*, 1883, p. 193); ma quella prevalente delle altre corti del regno è contraria.

Consulta la sentenza della Corte d'app. Lucca, 13 settembre 1883 — *Giurista*, 1885, p. 36 con la nota ivi.

Liste elettorali amministrative — Condannati per truffa o appropriazione indebita — Incapacità.

Colui che fu condannato per truffa o appropriazione indebita non può essere iscritto nelle liste elettorali amministrative (App. Napoli, 16 ottobre 1884 — Comune di Santomenna e de Luca).

Nota. — La incapacità si estende pel reato di frode sia che attacchi la proprietà privata sia la pubblica amministrazione, come la falsificazione di documenti, la *sottrazione fraudolenta* di atti pubblici, la *truffa* ed ogni altra azione delittuosa in cui ricorre la frode (App. Torino, 24 agosto 1875).

Il condannato per reato di truffa è colpito dall'esclusione, di cui all'art. 26 della legge (app. Milano, 9 nov. 1875).

È costante la giurisprudenza nel ritenere incapace ad essere elettore ed eleggibile il condannato per appropriazione indebita. (V. da ultimo app. Napoli 18 agosto 1882 — Pannone e Mayel c. deput. prov. di Napoli); perchè l'appropriazione indebita va equiparata alla frode. (Cons. — Stato, 11 novembre 1874 e 11 febb. 1881; app. Catanzaro, 4 agosto 1879).

Liste elettorali amministrative — Documenti estratti da pubbliche amministrazioni — Modo d'impugnarli.

La minaccia di falsità che si promuove contro i documenti esibiti, rilasciati da pubbliche amministrazioni, non seguita da formale querela, non può arrestare il giudizio, nè togliere agli atti stessi il loro valore giuridico. (App. Napoli, 16 ottobre 1884. Comune di Santomenna e de Luca).

Consigliere comunale — Pena correzionale — Espiazione — Decadenza.

Il consigliere comunale, che abbia subita e scontata una pena correzionale, mentre era in carica, deve ritenersi decaduto; e quindi la sua decadenza può pronunziarsi anche dopo l'espiazione della pena (App. Napoli, 29 settembre 1884. — P. M. e comune di Santomenna).

Consiglieri comunali — Suocero e genero — Dimissione — Istanza di decadenza — Questioni d'ineleggibilità.

Quando l'incompatibilità sancita dell'art. 27 della legge com. e prov. viene a cessare per la dimissione del suocero, è inammissibile l'istanza per la decadenza del genero dalla carica di consigliere comunale. (1)

Quando i nuovi eletti sono stati insediati non può tramutarsi una questione di decadenza, in questione d'ineleggibilità. (App. Napoli, 11 luglio 1884 — Fontano e deput. prov. di Napoli).

Liste elettorali politiche — Art. 100 della legge — Iscrizioni pel 1884.

L'applicazione dell'art. 100 dalla legge non è rimasta esaurita colla formazione delle liste elettorali del 1882 e 1883, ma si estende necessariamente alla intera durata astronomica di due anni dalla promulgazione della legge (Cass. Roma, 6 dicembre 1884. — P. M. c. Lanti ed altri).

Nota — La Corte suprema sostiene che la disposizione dell'art. 100, non essendo singolare, eccezionale e derogatoria, ma invece, come disposizione transitoria, del tutto normale e di diritto, comune così pel carattere come pel suo contenuto, non va interpretata restrittivamente.

La cass. romana con questa sentenza si apparta dalla giurisprudenza delle corti del regno. Ed in fatti han deciso che l'art. 100 è applicabile per le sole liste formate nel 1882 e 1883: app. Parma 2 agosto 1884: Torino 28 luglio 1884. (*Giurista*, 1884, p. 157); Venezia, 20 giugno 1884 (*Id.*, p. 124); Milano, 1 settembre 1884; Casale, 5 detto: Palermo, 4 ottobre 1884.

Confermamente aveva opinato il Ministero dell'interno col circolare 10 gennaio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 27.

Diritti di segreteria — Esazione — Metodo

Nella esazione dei diritti di segreteria negli uffici comunali non si può tenere un diverso sistema da quello espressamente determinato dalla tabella n. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865; e però quando l'ammontare del deliberamento su pera le lire 500, ma non raggiunge le lire 2000, l'emolumento dovuto al segretario o al comune non può eccedere le lire tre (Cons. Stato, 11 luglio 1884. — Comune di Campli).

Segretario comunale — Qualità di ufficiale pubblico — Appalto del dazio consumo stipulato del segretario — Ipoteca — Validità.

Il segretario comunale è ufficiale pubblico agli effetti amministrativi ed agli effetti legali in determinati casi e per determinati negozi; quindi egli

(1) V. la sentenza della corte d'app. d'Aquila riportata.

è autorizzato a ricevere gli atti d'appalto, a darvi forza e valore di titolo autentico ed a ricevere atti d'iscrizione d'ipoteca in conseguenza dell'appalto, (app. Roma, 23 gennaio 1884 — Comune di Frosinone e Riva Andreotti).

Nota — Giurisp. oramai costante, giacchè è stato ritenuto che i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, appalti, di case ed opere dei comuni, ricevuti dai segretarii comunali, con l'intervento del sindaco, devono considerarsi atti pubblici aventi la forza di titoli esecutivi.

E qualora per la esecuzione di questi contratti sia concessa analoga ipoteca, la esecuzione alla base dell'atto ricevuto dal segretario comunale è pienamente efficace (App. Trani 21 maggio 1881, Spadavecchia e Gioia c. Comune di Giovinazzo; Perugia 7 giugno 1880; cons. stato 8 aprile 1879;

Min. Grazia e giustizia 23 dicembre 1879); imperocchè i segretarii comunali possono, al pari dei notari, rogare gli atti e contratti del comune tranne però quelli per gli acquisti che il comune faccia dai privati (Min. Int. 13 novembre 1879, n. 15700).

Alienazione di piante di alto fusto — Autorizzazione della Deputazione provinciale.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 137 della legge com. per l'atterramento e per la vendita di piante di alto fusto occorre l'autorizzazione della Deputazione provinciale (Cons. Stato, 30 gennaio 1884, adottato. Comune di Ferrero Erbognone).

Nota — La quistione si basa sull'art. 410 del codice civile ed è stata costantemente risolta in tale senso; poichè — dice la giurisprudenza — gli alberi sono da considerarsi immobili finchè non vengano atterrati (cons. stato, 11 dicembre 1862 e 6 aprile 1883).

Qui cade in proposito ricordare che anche quando la vendita sia stata autorizzata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, occorre l'autorizzazione della Deputazione provinciale, perchè questa riguarda l'interesse materiale del comune, mentre quello del ministro solo l'interesse del buon regime dei boschi (circ. min. agr. ind. e comm., 9 gennaio 1871).

Lascito a scopo di beneficenza — Erogazione a pro della generalità degli abitanti — Inammissibilità.

È inammissibile la proposta di erogare nella condotta di acqua potabile nell'ingrandimento della scuola comunale, in premi agli alunni e nello stipendio alla levatrice, il capitale di un legato a scopo di beneficenza, perchè si contravviene alla volontà del testatore, che intende farne usufruire i soli poveri e non già la generalità degli abitanti (Cons. = Stato, 30 agosto 1884, adottato — Eredità Carones.)

Deliberazioni consiliari — Annullamento parziale — Ordine del giorno — Revoca.

Quando il consiglio comunale viene convocato per avere comunicazione del R. Decreto, che ha annullata in parte una deliberazione consiliare, e per le relative deliberazioni, non può revocare la detta deliberazione nella parte in cui non era stata annullata, perchè tale proposta non va virtualmente compresa in siffatto ordine del giorno. (Cons. — Stato, 19 luglio 1884, adottato. — Comune di Argenta).

Bilanci comunali — Maestri nominati d'ufficio — Stipendio — Stanziamento.

È obbligatorio lo stanziamento dello stipendio nel bilancio comunale per il maestro nominato d'ufficio quando tale nomina è diventata definitiva, perchè

respinto il ricorso del comune (1) (Cons., Stato, 4 luglio 1884, adottato — comene di Bronte).

Opere pie — Impiegati — Condanna per frode — Pensioni — Revoca.

Una pensione di riposo, concessa da un'opera pia ad un suo impiegato fuori dei casi consentiti dal proprio regolamento, non genera obbligazione per l'opera, la quale può sempre revocarla sopprimendone lo stanziamento del bilancio.

Tanto più se si tratta di un impiegato contabile che ha dovuto abbandonare il servizio in seguito a condanna penale per reato di frode, quantunque commesso fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

In tali condizioni l'assegno di pensioni non diviene obbligatorio ed irrevocabile neppure coll'approvazione della deputazione provinciale. (Cass. — Torino. 21 giugno 1884. — Nasi c. opera pia di S. Luigi — *La Giuris.*, 1884, n. 34).

Deliberazioni consiliari — Seduta straordinaria del consiglio — Fissazione del giorno.

Giusta la costante giurisprudenza è nulla la deliberazione consiliare presa in seduta straordinaria, il cui giorno venne fissato dal solo sindaco, senza che la giunta abbia deliberato a termini degli art. 93 e 95 della legge com. (2) (Cons. — Stato, 2 maggio 1884, adottato — Comune di Fasano).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Competenza — Dritti civili — P. Amministrazione — Collegio dei Cinesi.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione proposta per l'obbietto di far dichiarare gli attori come i soli investiti della proprietà ed amministrazione dei beni del Collegio dei Cinesi, malgrado che possono appartenere al Ministro della Pubblica Istruzione delle facoltà in ordine a modificazioni. (Cass. Roma, 24 aprile 1884 — *Gazz. del proc.*, XIX, p. 429).

Notaio — Capitoli matrimoniali — Iscrizione dotale — Responsabilità — Mancata designazione degli immobili.

La responsabilità del notaio per i danni interessi giusta gli art. 1982 e 1984 cod. civ. si verifica sia nel caso non iscriva l'ipoteca per la dote nel termine di venti giorni, sia anche quando la iscriva nel termine, ma senza la specificazione dei beni secondo le norme indicate dall'articolo 1979 detto codice. (Cass. Napoli, 12 agosto 1884 — *Gazz. del proc.* XIX, p. 410).

Obbligazioni commerciali — Validità o nullità — Competenza —

È competente il giudice commerciale a giudicare sulle azioni per nullità di obbligazioni commerciali quale che sia la specie di tale nullità. (*Id.*, 18 nov. 1884 — *Id.* id. p. 412).

Locazione — Commerciale — Vasto stabilimento — Atti di commercio — Pegnoramento presso terzi — Dispute tra il sequestrante e il terzo — Materia e competenza commerciale.

La locazione di un vasto stabilimento di mulini tenuta da un commerciante è atto di commercio.

(1) *Giuris. costante.*

(2) V. il nostro articolo — *H Sindaco italiano* §§. 1 n. 1. — *Giurista*, 1884, p. 153.

La cognizione del giudizio che sorga tra il creditore pignorante ed il terzo presso cui è fatto il sequestro deve essere portata al giudice di commercio, se offra materia commerciale ed il pagamento sia base di giudicati commerciali e non è di competenza del tribunale civile. (Id., 2 dic. 1884 — *Id.*, id. p. 413).

Passaggio necessario — Carri — Limitazione ad una sola stagione dell'anno.

Si può acquistare mediante la prescrizione di trenta anni un passaggio necessario anche con carri per una sola stagione dell'anno. (Id., 26 ag. 1884 — *Id.* id. p. 414).

Contratto — Appalto — Rate — Scadenze — Mancanza di pagamento — Patto di risoluzione ipso iure — Efficacia.

Stabilito patto in un contratto di appalto di decadenza da esso *ipso iure*, laddove non si paghi una determinata rata, bene opera il sindaco che dichiara incorso in cotesta decadenza l'appaltatore e gli fa ordine di non più ingerirsi nell'appalto. (Cass. Roma, 7 giugno 1884 — *Gazz. del Proc.* XIX., p. 414).

Tassa di registro — Pene pecuniarie — Riduzione della metà — Intimazione della ingiunzione — Avviso di pagamento — Istruzioni ministeriali.

Il beneficio di cui allo art. 98 della legge sul registro, pel quale le pene pecuniarie contro il ritardo della registrazione sono ridotte della metà quando il pagamento della penale si esegua prima che sia intimata la ingiunzione, non può invocarsi dal contribuente dopo che la ingiunzione siagli stata nei modi di legge intimata, sol perchè non preceduta dallo avviso di pagamento, di cui nelle istruzioni ministeriali ai ricevitori del registro.

Queste istruzioni ministeriali non sono che norme direttive agli ufficiali esecutori, le quali, volontariamente inosservate, potrebbero dar luogo a reclami in via gerarchica; ma, come non varrebbero a costituire obblighi dalla legge non ammessi, così non potrebbero attenuare e diminuire gli obblighi che la legge effettivamente impone nei rispetti del pubblico erario. (Cass. Roma, 4 sett. 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 38).

Competenza — Esattore comunale — Azione d' indebito contro il ricevitore provinciale — Competenza giudiziaria.

Rientra nella competenza ordinaria dell'autorità giudiziaria, ad esclusione di quella speciale della corte dei conti, l'azione promossa dall'esattore comunale contro il ricevitore provinciale per ottenere la restituzione di maggiori pagamenti fatti al ricevitore stesso a titolo di multa o caposoldo. (Id., 17 giugno 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 42).

Precetto — Rinnovazione — Efficacia — Contestazione della lite — Estremi — Quasi-contratto giudiziale — (Cod. proc. civ., art. 58).

Quando la legge non stabilisce alcun termine perentorio per la esecuzione di un atto (nella specie un precetto immobiliare), se questo venga dichiarato nullo, la rinnovazione di esso è pienamente efficace.

Nel nostro rito procedurale la contestazione della lite ha vita dopo che le parti contendenti, comuni-

catesi a vicenda le eccezioni e le repliche, le riassumono nella comparsa conclusionale.

Quindi non viola il quasi-contratto giudiziale la rinnovazione del precetto operata appena i debitori ne abbiano opposto la nullità; tanto più se il creditore nel manifestare l'intenzione di rinnovare il precetto dichiara che debba restar ferma la contestazione. (Cass. Firenze, 17 nov. 1884 — *Legge*, 1885, I p. 44).

Decreti del Pretore — Denuncia di nuova opera — Citazione delle parti — Mancanza — Inappellabilità — (Codice di proc. civ., art. 50 e 481).

Il decreto del pretore in materia di denuncia di nuova opera che abbia ordinato solo la sospensione dei lavori non è nullo per ciò che sia stato pronunciato senza la precedente citazione alla parte contro cui la denuncia era diretta.

Tale provvedimento, d'indole affatto provvisorio, non è soggetto ad appello, quantunque si fondi sulla perizia eseguita in presenza di ambe le parti. (Cass. Napoli, 7 ott. 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 51).

Cosa giudicata — Legittimazione di domanda — Sentenze interlocutorie — Filiazione — Ricerca di paternità naturale — Prova testimoniale — Giudicato che la respinge — Querela di falso — Quistioni di stato — Prova per interrogatorio.

La sentenza intervenuta sulla quistione di stato forma giudicato anche quando quella quistione sia stata proposta come legittimazione della domanda di petizione di eredità.

Anche le sentenze interlocutorie possono costituire giudicato.

Il possesso di stato di figlio legittimo non osta alla ricerca della paternità naturale nei casi e nel concorso delle condizioni di che all'art. 174 del codice civile.

Il giudicato che respinge la prova testimoniale chiesta per dimostrare la filiazione naturale di chi ha possesso di stato conforme all'atto di nascita di figlio legittimo, osta alla proponibilità della querela di falso contro l'atto di nascita.

Non può darsi querela di falso solo perchè i fatti affermati dall'ufficiale dello stato civile, o dal parroco che ne faceva le veci, non per scienza propria, ma per le dichiarazioni dei comparenti, si pretendono non conformi al vero.

Nelle quistioni di stato è inammissibile la prova per interrogatorio. (App. Bologna, 5 dic. 1884 — *Legge*, 1885, I p. 51).

Società in nome collettivo — Difetto di pubblicazione — Socio in mala fede — Domanda di scioglimento — Ammissibilità — Estremi — (Cod. comm., art. 97-99).

Il nuovo codice di commercio col dare a ciascun socio, in mancanza della pubblicazione della società, il diritto di domandare lo scioglimento, diede anche all'autorità giudiziaria, in caso di contestazione, l'obbligo di conoscere se la domanda sia fondata, se il socio che invoca lo scioglimento ne abbia la colpa, o se aveva un obbligo di pubblicazione comune cogli altri (1).

Per la pubblicazione dell'atto costitutivo non si esige punto uno speciale mandato scritto.

Dal momento della firma del contratto le persone dei soci restano obbligate fra loro ad eseguirle in

(1) Questa massima trova una ulteriore giustificazione in questo riflesso; che, mentre il codice cessato (art. 164) dava facoltà a ciascun socio di recedere dalla società, mediante dichiarazione notificata per atto di usciere, effetto della quale era di sciogliere la società dal giorno della notificazione; invece il codice attuale prescrive che chi vuole far dichiarare lo scioglimento della società deve pro-

muovere la relativa azione davanti all'autorità giudiziaria competente. Non si ha dunque più la risoluzione di pien diritto, ma è necessario invece che sulla proposta domanda intervenga la decisione dell'autorità giudiziaria, sentita e debitamente citata l'altra parte: il tutto giusta gli art. 35 e 39 cod. proc. civ. — Confr. VIDARI, *Nuovo cod. comm.*, 99 — OTTOLENCI, *Cod. comm.*, vol. II, p. 267.

buona fede, ponendo in essere gli atti necessari perchè la società possa cominciare le proprie operazioni.

Perde il diritto a domandare lo scioglimento della società quel socio il quale, colle sue insinuazioni, o con ritardati riscontri, insomma colla sua mala fede, abbia impedito ad altro socio di promuovere la pubblicazione dell'atto costitutivo.

Per lo scioglimento di una società che si dice impossibile a continuare per diversità di vedute o incompatibilità di carattere, deve essere dimostrato un serio motivo. (App. Venezia, 27 aprile 1884 — *Id.*, id. p. 56).

Nave — *Pignoramento durante il viaggio* — *Approdo* — *Rilascio forzato* — *Operazioni di scarico* — *Cambiamento dell'equipaggio* — *Pendenza del viaggio* — *Prove* — (Cod. comm., art. 881).

Il pignoramento della nave non può farsi durante il viaggio, come non può eseguirsi allorchè la nave è pronta a partire, tuttochè il capitano differisca la partenza per attendere il tempo favorevole, per fornirsi di carbone, o per altra causa.

Il viaggio non si interrompe e non può dirsi cambiata la rotta, per effetto del rilascio forzoso o volontario, o dell'approdo in un porto, quand'anche si facciamo operazioni di carico e scarico e si faccia il ruolo di equipaggio.

La pendenza del viaggio si dimostra a sufficienza producendo il contratto di noleggio, la polizza di carico e copia del manifesto di bordo rilasciato alla dogana. (App. Catania, 7 luglio 1884 — *Id.*, id. p. 59).

Appalti stradali — *Obbietto a norma della legge sulle opere pubbliche.*

Nei contratti di appalto, che le pubbliche amministrazioni fanno per la costruzione di tronchi stradali, l'obbietto a mente dell'art. 326 della legge sulle opere pubbliche non va riguardato di essere solo nei lavori ed opere significate ed estimate nel progetto di arte, ma comprende altresì nell'interesse di ambo i contraenti l'intera opera, ov'essa sia stata nel progetto medesimo contemplata, ed i lavori designati alla stessa si riferiscano.

L'art. 328 della legge medesima non va inteso nel senso, che, esaurita la spesa, sia pure per parte e non per tutte le opere specificate, s'abbia a ritenere finita la materia del contratto nell'interesse della pubblica amministrazione. (Cass. Napoli, 29 nov. 1884 — *Gazz. del proc.*, XIX, p. 422).

Insequestrabilità — *Ricevitore del Registro* — *Aggio*

Non è sequestrabile l'aggio spettante al Ricevitore del Registro. (*Id.*, 26 agosto 1884 — *Id.*, id. p. 425).

Nota — La corte ha osservato che, giusta l'art. 6 della legge 14 aprile 1864 sono considerati come impiegati civili il ricevitore del registro e bollo sebbene retribuiti solamente con aggio. È certo dunque che l'aggio corrisponde allo stipendio ed è come questo insequestrabile senza distinzione o limitazione alcuna, perchè la legge non distingue, e se pel decreto del 13 maggio 1862 e per la legge posteriore del 1877 si assicura ai detti ricevitori un provento di lire 1500, siffatta disposizione intende a non far mancare una somma strettamente necessaria al loro sostentamento, ma non importa una distinzione per gli aggi, cioè che si debba ritenere per stipendio solo la somma assicurata e non dippiù. Le lire 1500 sono pure aggio, il quale sta in esse e nel dippiù, e l'una somma e le altre sono sempre stipendio, quando la legge ha considerato come impiegati civili i detti ricevitori tuttochè retribuiti con l'aggio, e lo stipendio di essi sta nell'aggio parte assicurato e parte eventuale.

Ha osservato che tanto l'aggio e stipendio, che su tutto l'aggio si liquida la pensione, e se mettonsi a

calcolo i due terzi o i quattro quinti non è perchè l'altro terzo e l'altro quinto non sia aggio e quindi stipendio, ma dipende dall'eventualità dell'ammontare degli aggi che si liquida: quindi per la pensione che rimane fissa in una somma minore, e tale riduzione si fa maggiore o minore secondo che gli aggi superino o siano inferiori alle lire 300), nè sta l'argomento che la insequestrabilità degli impiegati civili, a' quali sono assimilati i ricevitori, è soltanto per gli stipendi dovuti dallo stato e non per tutti gli altri assegnamenti, perchè l'aggio non è un assegno, ma stipendio; si paga tutto dallo Stato, e non può dirsi stipendio per una parte ed assegno per l'altra, quando per le ragioni dette innanzi la legge non ha distinto. E del pari non varrebbe ricorrere alla legge del 17 giugno 1864 che dichiarò insequestrabili anche gli assegni ai militari oltre gli stipendi, perchè tali assegni non rientrano nel compenso dell'ufficio, ma hanno diversa causa e ragione, mentre l'aggio è tutto compenso equiparato allo stipendio, e per questo non c'è stato bisogno di altra speciale dichiarazione per l'insequestrabilità.

Ha osservato che, in quanto all'altra distinzione dell'aggio corrente e dell'arretrato, a parte che non sarebbe neppure fondata, perchè l'arretrato serve sempre a soddisfare i bisogni passati per i quali siensi potuto contrarre delle obbligazioni, non può questo supremo collegio versarsi in tale esame perchè manca ogni mezzo di ricorso al riguardo.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Azione civile nascente da reato — *Incompetenza del magistrato penale.*

Il magistrato penale non ha giurisdizione per l'azione civile derivante da reato, ancorchè esercitata nel giudizio penale, quando dichiarò che il fatto pel quale si procede non costituisce reato. (Cass. Napoli, 30 giugno 1884 — *Filangieri*, IX, 484).

Nota. — I rapporti fra l'azione penale e la civile hanno offerto sempre argomento a dispute scientifiche e a pronunziati giudiziarii divergenti; nè il tema delicato può dirsi non meriti di essere tuttora studiato. Ma che si potesse giungere sino alle conclusioni consacrate nella sentenza del tribunale di Reggio, ci pare in verità un po' troppo, e non abbastanza severa nel censurarle la sentenza della cassazione di Napoli.

Dinanzi al magistrato penale l'esercizio di un'azione civile qualsiasi non è concepibile senza la esistenza di un reato: questo svanito, il magistrato penale *desinit esse iudex*. Checchè egli faccia al di là, si risolve in arbitrio, eccesso di potere, in errore manifesto; e opportunamente la corte di cassazione rammenta la nota massima, pur troppo sovente dimenticata, *nullus maior defectus quam defectus potestatis*. E tanto appunto ebbe a verificarsi nella specie; imperocchè, assoluto il Fortunio per *inesistenza di reato*, venne nondimeno condannato alla restituzione della somma una agli interessi legali su di essa dal dì dell'avvenimento insino alla soddisfazione. Per tal modo il tribunale si trasformò senz'altro in magistrato civile, laddove ogni suo ufficio non poteva non esser cessato, stante la dichiarata inesistenza di reato. Gli argomenti addotti al tribunale a sostegno della erronea tesi sono agevolmente e inconfutabilmente chiariti insussistenti dal supremo collegio. Così quello desunto dall'ar-

titolo 370 della p. p. Dall'art. 571 poi il tribunale potette trarre conferma all'erronea teoria, sol non essendosi data la pena di rileggere un momento gli art. 569 e 570. Se tutti e tre questi articoli avesse raffrontati e messi in armonia, certo, vogliamo augurarci, avrebbe evitato l'errore gravissimo. Due le ipotesi dell'art. 571, e manifesto, come osserva la corte di cassazione, che l'una era riferibile al disposto nell'art. 569 e l'altra a quanto prescrive l'art. 570. E solo in tal guisa scomparisce ogni parvenza di antinomia e possibilità di diversa intelligenza.

La norma poi della economia dei giudizi e loro speditezza è davvero puerile; quasicchè anche in materia civile essa non si applichi che gelosamente e sotto determinate condizioni, come nel caso della compensazione e della riconvenzionale, e quasicchè essa potesse supplire il difetto di potestà e compensare i danni derivanti dalla confusione delle giurisdizioni.

AVV. ENRICO GILIBERTI

Dazio consumo — Pane — Farina — Comune aperto — Dazio sul pane — Contravvenzione — Elementi costitutivi.

Colui che nel comune aperto introduca farina per farne pane, che poi venda al minuto, è obbligato di pagar la tassa sul pane, non sulla farina introdotta.

Il semplice fatto materiale, purchè volontario, in onta alle prescrizioni della legge, basta a costituire le contravvenzione. (Cass. Roma, 26 maggio 1884 — *Gazz. del proc.*, XIX, p. 414).

Nota — La Corte osserva che la riscossione del dazio consumo ha luogo nel comune chiuso all'introduzione del genere nel recinto daziario di esso, e nel comune aperto sulla vendita a minuto (articoli 6 e 7 legge 3 luglio 1864). Ora, essendo comune aperto quello di Montoro, il dazio imposto da quel municipio sul pane, paste, farine, ecc. è evidentemente quello stabilito per ciascuno di codesti generi posti in vendita; e quindi, vendendosi pane, il dazio non può essere che quello stabilito per esso. Egli è vero che l'articolo 1 del regolamento municipale soggetta a dazio l'introduzione di codesti generi, in guisa che introducendosi farina parrebbe non potersi esigere che il dazio sulla stessa a qualunque uso fosse destinata; ma non è questa che dizione impropria, che non muta il concetto che voleva rendersi in conformità della legge, la quale richiede il pagamento della tassa sulla vendita del genere, non sulla introduzione di esso nel comune. Conseguo da ciò come il giudicabile, che introduceva farina per farne pane che vendevasi a minuto, era obbligato a pagare la tassa sul pane, pagandosi in ogni caso quella men gravosa imposta sulla farina.

Ond' è che non può giovare al ricorrente, per esimersi dalla pena, la fatta dichiarazione agli agenti daziari della farina che intendeva introdurre e l'offerta pagamento del dazio sulla stessa, una volta che la farina erasi trasformata in pane, che vendevasi a minuto nel suo esercizio. E sebbene sia

(1) Conf. stessa corte, 18 dicembre 1880; 2 marzo 1881 (*Riv. Pen.*, XIV, 600); 4 luglio 1883 — La contravvenzione sussiste anche se non si tratti di vendita abituale (stessa corte, 23 luglio 1883); come pure se siasene chiesta ed ottenuta la

poi vero che il pane e le farine sono soggetti pel detto regolamento alla medesima tassa, ed è questa offerta per la farina, ciò nulla toglie ai caratteri anco la buona fede, se pur sussistessero non potrebbero migliorare la condizione giuridica dell'imputato, essendo noto a tutti che il semplice fatto materiale, purchè volontario, in onta alle prescrizioni della legge, basta a costituire la contravvenzione.

Violazione di domicilio — Estremi.

Non si hanno gli estremi del reato di violazione di domicilio quando il locale, in cui entrò il funzionario od agente pubblico, sia un luogo di ritrovo e non casa abitata o destinata ad abitazione.

(Cass. Firenze, 25 giug. 1884 — *Riv. Pen.*, XX; 391.)

Privative erariali — Polvere pirica — Multa fissa.

La multa fissa di lire 500 stabilita dalla legge per la vendita di polvere pirica senza licenza non può mai essere diminuita dal magistrato (1) (Cass. Roma, 14 maggio 1884 — *Riv. Pen.*, XX, 403.)

Frode commerciale — Estremi — Pesi e misure.

L'inganno sulla qualità della cosa venduta non costituisce frode al commercio, senza l'uso di falsi pesi o di false misure (2).

(Cass. Napoli, 23 maggio 1884 — *Riv. Pen.*, XX, 409.)

Appropriazione di cosa smarrita — Furto qualificato — Appropriazione indebita.

Commette appropriazione di cosa smarrita, e non già appropriazione indebita o furto qualificato per la persona, l'oste che si appropria un mantello dimenticato nella sua taverna.

(Cass. Napoli, 18 aprile 1884 — *Riv. Pen.*, XX 434.)

Nota — Commette appropriazione indebita il garzone, che, a nome del principale, riscuote i conti dai clienti e se ne appropria l'importare (cass. Roma, 7 febbraio 1883); anche se si tratti di una esazione non dipendente dall'abituale e quotidiano servizio (stessa corte, 2 aprile 1883); — commette furto qualificato per la persona il facchino salariato di un'impresa trasporti, che converta in proprio oggetti statigli consegnati in tal qualità (cass. Torino, 15 maggio 1884): = l'una e l'altro la persona, che, incaricata dal proprietario di certo vino, che tiene prezzo un terzo, di trovare un compratore, si appropria una parte del vino e consegna un minor prezzo per l'altra parte venduta (stessa corte, 9 gennaio 1884) — Eppoi, perchè vi sia furto, occorre che sia chiara l'intenzione nell'agente di togliere le cose altrui (stessa corte, 7 novembre 1883), la quale intenzione, insieme alla rimozione della cosa altrui dal luogo che occupa, vale ad integrare il reato in parola (stessa corte, 2 aprile 1884). Circa alla qualifica della persona, se ne può avere un esempio nel furto del figlio del boaro a danno del padrone, quando padre e figlio siano al servizio di costui (stessa corte, 17 luglio 1884).

licenza, ma non pagata la relativa tassa (stessa corte, 23 aprile 1884). La proibizione si estende pure alla vendita di fuochi artificiali (stessa corte, 23 aprile 1884).

(2) V. cass. Torino, 6 giugno 1883 (*Riv. Pen.* XVIII 575); cass. Firenze, 22 novembre 1883 (*Id.* XIX, 375.)

AVV. CAV. Andrea De Leo — F. A. Acconcia — Direttori

LUIGI PACE gerente responsabile

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

GIURISPRUDENZA DELLE PENSIONI

(Cont. e fine — Vedi num. prec.)

Della pensione privilegiata o di favore alle vedove ed agli orfani degli impiegati civili dello Stato (leggi 14 aprile 1864, num. 1731, art. 23, e 24; e 21 agosto 1870, num. 5831).

1. Causa di servizio — elementi sufficienti. — 2. Servizio comandato — causa immediata. — 3. Conseguenza immediata del servizio — nesso. — 4. Malattia in servizio — causa. — 5. Esercizio dell'impiego — infermità — prove. — 6. Cause preesistenti — trasloco. — 7. Cause morbose preesistenti — difetti organici. — 8. Impiegato postale — piena del Lago maggiore — disagi. — 9. Impiegato ferroviario — sgombro della neve. — 10. Stagione invernale — malattie comuni. — 11. Emottisi seguita da pneumonite. — 12. Malattie contagiose ed endemiche — consoli all'estero. — 13. Patema d'animo. — 14. Ragione di servizio — certificati medici. — 15. Prove — condizioni. — 16. Malattie — diritto a pensione del marito — esercizio. — 17. Retroattività dello art. 24 — Legge 21 agosto 1870. — 18. Leggi pontificie — inapplicabilità dell'art. 24.

1. = Spetta la pensione privilegiata alla vedova di un impiegato quando dal complesso dei documenti esibiti si desumono sufficienti elementi onde poter ritenere che la malattia per la quale il marito di essa sia morto abbia avuto veramente origine dal servizio, sia stata quindi questa la causa diretta ed immediata della morte di lui. — C. Conti, 5 dicembre 1884, Frati vedova Bonetti — *inedita*.

2. = Non spetta pensione privilegiata alla vedova quando non prova che la morte del marito avvenne in servizio comandato o per causa immediata di esso — C. Conti, 22 gennaio 1875, Faiella vedova Capuano — *inedita*.

3. = L'art. 24 della legge 14 aprile 1864 disponendo che la morte dell'impiegato debba essere avvenuta in conseguenza immediata del servizio perchè la vedova possa ottenere la pensione privilegiata, esprime un concetto non di tempo ma di nesso. E se per tanto l'impiegato per straordinarie eventualità di servizio contrae una malattia dalla quale non si risani mai completamente, e che anzi, per successive esigenze di servizio, sempre più si aggrava, sicchè dopo un tempo più o meno lungo ne muore, compete alla vedova di lui la pensione privilegiata — C. Conti, 20 aprile 1883, Zanzi vedova Ravaglia — *Foro It.* 1883, III, 127.

4. = La vedova di un impiegato morto in attività di servizio non ha diritto alla pensione privilegiata a meno che non resti provato che la morte avvenne in conseguenza di malattia contratta per causa esclusivamente dipendente del servizio. C. Conti, 6 aprile 1869, Ascari vedova Guidotti, — *Legge*, XIII, II, 64.

5. = La vedova dell'impiegato che pretende avere diritto alla pensione privilegiata deve provare che le ferite o le infermità del marito non possono attribuirsi ad altra causa, che all'esercizio dell'impiego. — C. Conti, 25 maggio 1856; Boeris vedova Garibaldi; — *Legge*, XII, II, 143.

6. = Perchè in favore della vedova di un impiegato si faccia luogo alla pensione privilegiata è necessario che a morte del marito sia avvenuta in servizio comandato od in conseguenza immediata

del pubblico servizio. Se dunque il servizio fu causa occasionale, ma non costitutiva della morte dell'impiegato, la sua vedova non ha diritto a pensione di privilegio. Il viaggio fatto per ragione di servizio (trasloco) non può ritenersi mortale, e molto meno che ne fosse stata l'unica causa, quando risultò che l'impiegato era di gracile complessione, e come il viaggio, appunto per questo, e per lo stato di convalescenza di precedente malattia, avesse contribuito allo sviluppo della infermità che sopravvenne. Il viaggio fu dunque motivo ed occasione che pose in moto la causa o le cause preesistenti, e queste non avevano relazione col servizio. Potè anche sembrare cagione immediata; ma tale non sarebbe stata senza la preesistenza di altre cause, le quali non son punto escluse che per sé medesime, tolta anche l'accidentale ed occasionale concomitanza del viaggio, avrebbero pur sempre partoriti i medesimi e naturali effetti. — C. Conti, 25 gennaio 1871, Scolari vedova Civai — *Racc.* XXIII, 3, 3.

7. = La morte avvenuta per cause morbose o difetti organici inerenti all'individuo non dà alla vedova diritto a pensione privilegiata — C. Conti, 10 marzo 1868, Malvicini vedova Bugnone — *Legge*, XII, II, 142.

8. = La vedova di un impiegato postale, morto in seguito ai disagi e strapazzi sostenuti per causa di servizio nelle piene del Lago Maggiore degli anni 1868 e 1872, ha diritto ad una pensione di favore. — C. Conti, 5 aprile 1878, Trevisoni vedova Benedetti *Foro It.*, III, III, 151.

9. = La vedova di un impiegato ferroviario, colpito da morte a causa di pneumonite contratta per un lavoro ostinato onde tenere sgombro il binario dalle nevi, lottando contro tutte le intemperie tra le nevi cadute e quelle che cadevano, ha diritto ad una pensione di favore dovendo rilevarsi che la morte del marito sia stata incontrata in servizio per evitare inconvenienti nello stesso. — C. Conti, 15 luglio 1876, Cavotto vedova Brunod — *Foro It.* II, III, 3; *Racc.* XXIX, II, 32.

10. = Non può dirsi morto per ragione immediata di servizio un impiegato che per disimpegnare le sue funzioni ha dovuto esporsi alle vicende ordinarie della stagione invernale, ed in seguito a ciò contratto una malattia ben comune e nei casi generali non seguita da esito fatale, che dopo molto tempo l'ha condotto alla morte; essendovi così connessione troppo lontana ed incerta tra le cause che apparentemente occasionarono la prima malattia e la morte stessa — C. Conti, 2 luglio 1867, Greco vedova Arcieri, — *Legge*, XIII, II, 126.

11. = L'emottisi contratta da un impiegato per causa dell'esercizio delle sue funzioni, e susseguita da pneumonite che lo condusse a morte, dà alla vedova il diritto d'invocare la pensione privilegiata — C. Conti, 22 dicembre 1863, Scarpetta vedova Folinea; — *Legge*, XII, II, 142.

12. = Perchè possa farsi luogo alla pensione privilegiata a favore di una vedova il cui marito morì di malattia contagiosa, è necessario provare: 1° che al tempo della morte esistesse la malattia conta-

giosa nel paese; — 2.° che l'impiegato sia morto vittima di tale malattia; — 3.° che egli si assoggettò all'influenza di questa malattia per causa del servizio. — C. Conti, 28 luglio 1870, Corona vedova Miceli; — *Legge*, XII, II, 142.

13. — Se un impiegato è colpito da colera nel luogo di sua residenza e soccombe, la vedova non ha diritto a pensione privilegiata. — C. Conti, 2 luglio 1868, Parisi vedova Interdonato, — *Legge*, II, 127.

14. — Si ritiene morto per ragioni di servizio un impiegato che, assalito dal colera, si recò all'ufficio dietro ordine del suo superiore, per cui preso da nuovo e più gagliardo assalto del morbo dovè soccombere. La vedova di lui ha perciò diritto alla pensione privilegiata. — C. Conti, 18 febbraio 1870, Alberti vedova Avitabile, — *Legge*, XII, II, 142.

15. — Quando la morte di un pubblico ufficiale, quale è un regio console, avvenga in paese estero, per causa di malattie endemiche o contagiose, che vi dominano permanentemente, la morte stessa deve considerarsi avvenuta per fatto della destinazione colà, e quindi come causa diretta ed immediata del servizio, che dà diritto a pensione privilegiata in favore della moglie e della prole. — C. Conti, 16 giugno 1877, Manetti vedova Pilastrì — *Foro It.* II, III, 99.

16. — La morte avvenuta in seguito a forte dolore morale o patema d'animo, cui ha dato immediata origine il servizio dell'impiegato, si ha come accaduta per ragion di servizio, e dà luogo a pensione privilegiata per la vedova e per gli orfani. — C. Conti, 16 novembre 1867, Carbone vedova Danco, — *Racc.* XIX, 3, 86.

17. — Per giudicare se la morte di un impiegato si è verificata o no per ragione di servizio, si deve stare ai certificati medici e non ad altre dichiarazioni. — C. Conti, 24 gennaio 1868, Doppieri vedova Massi, — *Legge*, XIII, II, 127.

18. — Non è il caso di addivenire alla concessione della pensione di favore per quelle vedove il cui marito sia morto in servizio, quando: a) non si possa provare che se altro impiegato di normali condizioni fisiche e morali avesse dovuto sostenere le fatiche, anche straordinarie, sostenute dal defunto, ne avrebbe egli riportata verosimilmente la morte; b) non si possa dimostrare che se il defunto avesse potuto limitare il suo lavoro alle ordinarie esigenze del servizio od estenderlo tutto al più a quelle maggiori prestazioni, che non di rado occorrono per supplire a qualche impiegato mancante, o per cumulo di affari arrestati, avrebbe egli verosimilmente evitata la morte. — C. Conti, 7 luglio 1871, Sala — *inedita*.

19. — Non si può contestare alla vedova di un impiegato ammalato e poscia morto per cagione di servizio, il diritto a pensione privilegiata, per la ragione che il marito non esercitò il diritto che gli spettava per l'art. 2° della legge 14 aprile 1864. — C. Conti, 22 dicembre 1868, Scarpetta vedova Folinea; — *Legge*, XII, II, 413.

20. — L'art. 24 della legge 14 aprile 1884 per l'art. 1° di quella 21 agosto 1870 è applicabile alle vedove degli impiegati morti prima della sua promulgazione purchè dopo ch'era già avvenuta l'instituzione del Regno d'Italia. — C. Conti, 22 gennaio 1875, Faiella vedova Capuano *inedita*.

21. — Quando si domanda la liquidazione della pensione a tenore delle leggi pontificie non può più avere alcun valore ed efficacia l'art. 24 della legge 14 aprile 1864 relativo alla liquidazione della pensione alla vedova ed ai figli dell'impiegato morto nello esercizio del suo ufficio. — C. Conti, 17 maggio 1873, Fernandes — *Legge*, XV, II, 128.

A. ARMELISSO

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Liste elettorali amministrative — Donazione del padre al figlio — Riserva d'usufrutto — Censo.

Il figlio, che riceve dal padre la donazione con riserva dell'usufrutto, non può per siffatto censo essere iscritto nelle liste (app. Napoli, 25 luglio 1884 — Blasio c. deput. prov. di Benevento).

Nota. — È giusta la massima, giacchè il censo deve invocarsi da chi paga le imposte.

In questo caso è il padre, che per l'art. 506 cod. civ. deve pagare le imposte; epperò con ragione queste non possono invocarsi dal figlio come censo.

Liste elettorali amministrative — Censo — Prestazione d'opera per strade obbligatorie.

La prestazione d'opera per le strade obbligatorie non può valere come censo elettorale (app. Napoli, 25 luglio 1884 — Blasio c. deput. prov. di Benevento). (1)

Liste elettorali amministrative — Ricorso alla corte d'appello — Termini — Pubblicazione delle liste.

Il termine per ricorrere alla corte d'appello dalla decisione della deputazione provinciale decorre dal giorno della pubblicazione della lista nel comune per coloro ai quali non dev'essere personalmente notificata la decisione stessa (app. Napoli, 18 luglio 1884. — De Luca c. deput. prov. di Caserta).

Liste elettorali amministrative — Cause — Perenzione.

Le cause elettorali vanno soggette alla perenzione, giusta il diritto comune.

La perenzione ha luogo dopo elassi tre anni senz'alcun atto di procedimento (app. Napoli, 18 luglio 1884. — Fontana e deput. prov. di Napoli).

Dazio consumo — Prescrizione biennale — Applicazione.

Ai termini dell'art. 12 della legge 3 luglio 1864 è applicabile la prescrizione biennale solo quando si tratta di inesatta applicazione di tariffa; quindi non è applicabile quando si tratta di esatta applicazione di una tariffa illegale (2) (cass. Napoli 6 agosto 1884 — Lodola c. municipio di Procida).

Spese di culto — Art. 237 legge com.

Gli obblighi assunti da un comune in forza di convenzione per spese di culto non perdono efficacia per effetto degli art. 116 e 137 della legge com. e prov. (3) (app. Bologna, 21 luglio 1884 — Capitolo della cattedrale di Cesena c. municipio di Cesena).

Incanti — Offerte condizionate. — Nullità — Inammissibilità di ricorso — Potere discreto del governo.

Ai termini dell'art. 91 del regolamento sulla contabilità generale dello stato, le offerte condizionate sono inammissibili.

Qualora sia stata respinta simile offerta per miglioramento del ventesimo, colui che l'ha fatta non ha alcun interesse diretto, nè diritto di ricorrere avverso gli atti d'asta.

Anche quando gli atti d'asta contengano qualche irregolarità, il governo può non annullarli nel caso

(1) V. In senso conforme app. Messina, 22 genn. 1883 — *Giurista*, 1883, p. 149 e cass. Roma, 22 febb. 1884. — *Giurista*, 1884, p. 85.

(2) Conf. app. Napoli, 8 febb. 1884. — *Giurista*, 1884, p. 46, con la nota.

(3) *Giuris.* ammessa anche dal cons. di Stato.

siano d'incontrastata utilità pel comune. (1) (Cons. Stato, 3 agosto 1884, adottato — comune di Montepagano).

Opere pie — Confraternita — Atti d'asta — Sindaco.

Gli atti l'asta di una confraternita fatti avanti al sindaco, che non ha alcuna ingerenza in essa amministrazione, sono irregolari e nulli.

(Cons. — Stato, 10 ottobre 1884, adottato. — Gesopolena, Confraternita di S. Mario).

Opera pia — Riforma di Statuto per aumentare il saggio degli interessi sui prestiti fatti da un monte di pietà. — Valore del voto del consiglio comunale sulla relativa proposta.

Ove l'amministrazione di un monte di pietà si faccia iniziatrice della riforma del relativo statuto organico in quella parte che concerne la misura stabilita per gli interessi da riscuotere sulle somme date a prestito (elevandola dal 4 al 6 0/0) per sopprimere alle cresciute spese dei compensi al personale dell'istituto, e non intaccare il capitale, si può autorizzare la riforma in base alla proposta dell'amministrazione medesima appoggiata dal voto favorevole dell'autorità tutrice, malgrado quello contrario del consiglio comunale, che avrebbe voluto elevato il saggio al solo 5 0/0.

(Cons. — Stato, 26 luglio 1884, adottato. — Monte di Pietà di Pergola, Pesaro — *Man. degli amm.*, 1884; p. 351).

Nota. — Ai sensi dell'art. 25 della legge sulle opere pie, il voto del consiglio comunale deve ritenersi come una semplice proposta, nè può riputarsi prevalente sulla dimanda della pia amministrazione interessata, quando questa è l'iniziatrice della riforma.

Ed infatti il consiglio di stato considerò:

Che non impugnata dalla rappresentanza municipale la necessità posta innanzi dell'amministrazione, di aumentare le entrate per far fronte alle spese, non si poteva non riconoscere l'altra necessità di elevare la misura degli interessi nel modo dimandato dall'amministrazione stessa, la quale dimostrò che in opposto si sarebbe andato inevitabilmente incontro ad un disavanzo annuale, che in tempo determinato consumerebbe il capitale.

Lo stesso consesso con il parere 2 agosto 1870, quando esaminò il quesito, se si dovesse far conto delle opposizioni del municipio che avrebbe preteso spetare a lui solo l'iniziativa di compilare il nuovo statuto proposto da un'opera pia, decise doversi secondare la domanda della legittima rappresentanza dell'opera pia, sorvolando sulle opposizioni del comune, che avrebbe preteso di esercitare una diretta ingerenza nella proposta di cui si trattava.

Cappelle laicali — Provincie napoletane — Conversione — Criteri.

Per vedere se i beni degli istituti designati in questo reame di Napoli con la denominazione di Cappelle, potessero o meno reputarsi colpiti da conversione, e quindi della tassa del 30 0/0 — secondo i dettami della cassazione di Roma, investita di giurisdizione speciale sull'applicazione delle leggi eversive — bisogna indagare il carattere dell'istituzione in coerenza dello scopo cui fosse preordinata, mercè le tavole di fondazione, o di altri documenti capaci di pruova — cioè se a scopo di beneficenza tutto che gravati di oneri di culto, nel quale caso sarebbe francata da conversione — costituendo una personalità civile governata dalla legge sulle opere pie — ovvero se ad oggetto di culto con l'ob-

bligo annesso da qualche opera di beneficenza, nella quale ipotesi sarebbe colpita dalle leggi eversive — o se infine di natura mista, avente cioè il duplice fine del culto e della beneficenza, e quindi in parte conservata, ai sensi del capoverso n. 6 dell'art. 1 della legge del 1867 in relazione all'articolo 2 di quella sulle opere pie (2).

(App. — Napoli, 3 settembre 1884. — Finanza e Congrega di Paternopoli).

Esattoria — Espropriazioni di beni enfiteutici

Allorchè occorra espropriare fondi enfiteutici per debito di imposte, essi si rendono come liberi, onde all'aggiudicatario passa tanto il dominio utile, quanto quello diretto (decis. min. fin., 24 lug. 1884.)

Nota. — Il ministero ha considerato:

Che se è vero che in forza dell'art. 1158 del cod. civ. le imposte prediali che gravano il fondo sono a carico dell'enfiteuta, non è men vero che tale disposizione vale nei rapporti fra direttario ed utilista, come tra il padrone e l'usufruttuario o l'usuuario; quindi non vale dirimpetto al tributo.

Infatti in *vectigalibus ipsa praedia non personas conveniri*, nè può sulla forma del tributo il patto: *pactis enim privatorum formam juris fiscalis convelli non placuit*.

Che la legge del 20 aprile 1871 non l'ha mai intesa diversamente, siccome appare dall'art. 67 dove, quando risulti dall'elenco censuario che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi si fa obbligo all'esattore di notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso:

Che per questa ragione venne formulato l'art. 44 del regolamento approvato con decreto reale 25 agosto 1876;

Che tale giurisprudenza è oggimai pacifica dopo le sentenze della corte suprema di cassazione in data 23 dicembre 1881 nella causa contro il cardinale Oreglia e 8 febbraio 1882 nella causa contro il pio istituto di S. Ponziano;

Che appunto per togliere di mezzo ogni equivoco in proposito fu modificato con la legge 2 aprile 1882 n. 674 l'art. 57 della legge 20 aprile 1871 ove è detto « il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'art. 67 si preferisce a creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero » modificazione questa che ha il carattere interpretativo, non innovativo;

Che infine, il direttario cui a norma dell'art. 67 non sia notificato l'avviso d'asta, può convenire l'esattore per i danni.

Esattore — Consegna dei ruoli.

La qualità e gli obblighi dell'esattore conseguono dal contratto, non dall'aggiudicazione dell'esattoria, e non dalla nomina del prefetto, tantochè l'esattore a cui siano consegnati i ruoli prima del contratto non diventa solo per effetto di quella consegna debitore della somma risultante (Par. R. avvocato gen. erariale — Relazione pel 1883, p. 76.)

Mandati di pagamento — Somma eccedente le L. 30 — Tassa di bollo — Responsabilità del sindaco e del segretario.

Sono soggetti alla multa il sindaco ed il segretario, e non mai il comune, per avere essi firmato un mandato di pagamento per somma eccedente le lire 30 in carta libera (3) (cass. Roma, 11 luglio 1884. — Zolopi e Brunici ric.)

Contratti comunali — Validità — Autorità giudiziaria — Competenza.

L'autorità giudiziaria è competente a conoscere e a dichiarare se un contratto approvato da un co-

(1) Giuris. assodata.

(2) V. anche Cass. Roma, 20 giugno 1884. — *Giurista*, 1884, p. 150.

(3) La cass. conferma la sentenza 17 aprile 1884 del tribunale correzionale di Palermo.

mune sia o no valido (cass. Roma, 16 settembre 1884 — comune di Campagnano c. Lancia.)

Giunta municipale — Deliberazioni — Rinuncie d'impiegati — Accettazione — Effetti

Se nella impossibilità per il consiglio comunale di deliberare perchè ridotto a meno della metà, la giunta municipale delibera, *in quanto può*, ed astenendosi dalle forme di cui agli art. 94 e 90 della legge com. di accettare la rinuncia alla carica da un insegnante del comune e procede d'urgenza alla nomina di un supplente, tale deliberazione della giunta non si può avere come una propria e vera deliberazione d'urgenza ed in ogni caso non è impedito al consiglio comunale di poi completato di non accettare la data rinuncia e di mantenere in carica il rinunziante. (Cons. Stato, 28 giugno 1884, adottato — comune di Firenzola d'Arda).

Nota. — La *Riv. amm.* giustamente osserva.

« Secondo noi la questione nella fattispecie di cui si occupò il parere che riferiamo, avrebbe dovuto portarsi sul punto di vedere prima d'ogni cosa quali fossero gli effetti della rinuncia spontaneamente data dal Bracciforti da carica d'insegnante delle scuole tecniche nel comune di Firenzole d'Arda.

« Stando alle massime incontrastabilmente ammesse in tale materia, ci pare che una volta presentata la rinuncia, questa fosse immediatamente operativa di effetto, anche indipendentemente dall'accettazione del consiglio o della giunta.

« Nel caso speciale poi inopportuna secondo noi era l'indagine se la deliberazione della giunta con cui quella rinuncia veniva accettata, dovesse ritenersi o non quale deliberazione d'urgenza.

« Dal momento che il consiglio non era in condizione di deliberare perchè ridotto al disotto della metà dei suoi membri, la giunta necessariamente ne esercitava le funzioni e quindi poteva, come fece, accettare la rinuncia, avendone piena competenza. D'altra parte poi la nomina del supplente, a cui procedette la giunta, era necessariamente fatta d'urgenza ed implicava come fatto compiuto, non già che il consiglio dovesse approvare la nomina del supplente, ma che potesse non accettare la rinuncia del Bracciforti (a. 1884, p. 909).

Strade vicinali

Quando ci ha incertezza sull'origine di una strada, questa non può considerarsi quale vicinale soggetta a servitù pubblica, ove, attraversando proprietà private, mette capo a casolari separate dal capoluogo, e ad altre vie pubbliche, a chiese, od a pubblici stabilimenti. Nel caso è a presumere che la strada sia stata costruita mediante un consorzio o concorso dei vari proprietari delle case e beni circostanti, sia col conferimento del terreno, sia con altro tributo; appartiene quindi la strada ai proprietari medesimi *iure condominii*. (Cass. Torino, 21 dicembre 1884 — Levis c. Mosca — *N. Giuris. amm.*, 1884, p. 294.)

Nota. — La via vicinale è privata, se fu costruita sopra suolo contribuito dai privati, *ex collatione privatorum*; altrimenti è pubblica.

La via vicinale costituita originariamente privata, *ex agri privatorum collatis*, diviene pubblica, se non si ha più memoria di tali collazioni (L. 2 § 22, D. 43, 8, L. 3, D. 7.)

In questo caso, ha giudicato la corte di app. di Genova con sent. 28 luglio 1876, sorge una *praesumptio juris*, che la via vicinale sia pubblica, e perciò chi ne sostiene il carattere privato ha l'onere della prova.

Trattandosi di una strada vicinale tra due fondi, la quale e per l'antica incerta data di sua costruzione e per la sua forma ed accessori che la rendono regolare e corrispondente all'uso al quale ap-

pare principalmente destinata, risulta formata per dar luogo al passaggio a prò dei detti fondi, ne consegue che il diritto al passaggio dei proprietari utenti dei fondi medesimi deve presumersi acquistato a titolo di proprietà e non di servitù, merco il loro concorso nella formazione della strada in parola, non potendosi presumere che la sua costruzione, avente per principale apparente scopo il servizio di un fondo, sia avvenuta ad esclusive spese dei proprietari dell'altro fondo (cass. Torino, 5 dicembre 1882 — *N. Giuris. amm.*, 1883, p. 417).

Impiegati comunali — Dimissioni — Presa d'atto — Giunta municipale — Incompetenza.

La giunta municipale non è competente a prendere atto delle dimissioni date dagli stipendiati, spettando ciò al consiglio comunale (app. Napoli, 31 ottobre 1884 — D'Alessio, Cantore e comune di Poggiomarino).

Deliberazioni comunali — Lode o biasimo ai funzionari governativi — Nullità.

Sono di pieno dritto nulle le deliberazioni prese dalle giunte o dai consigli comunali in lode o in biasimo dei funzionari governativi, o circa le disposizioni prese dal governo a riguardo dei medesimi (1) (Min. Int. 10 novembre 1884 num. 15900 135409.)

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Nunciazione d'opera nuova — Dimanda d'inibizione contro colui, che esegue l'opera.

Nella nunciazione d'opera nuova non è necessario che si proceda contro il proprietario, ma può intimarsi la dimanda d'inibizione a colui che esegue la nuova opera, salvo l'intervento o la chiamata in giudizio del proprietario. (Cass. Napoli, 7 luglio 1884 — *Gazz. del proc.*, p. 426).

Compensazione per legge — Credito liquido esigibile — Credito risultante da sentenza munita di clausola.

Ha luogo per legge la compensazione fra un credito liquido ed esigibile in virtù di giudicato ed un credito derivante da sentenza di condanna per somma determinata eseguibile non ostante appello. (Id. 7 nov. 1884 — *Id. id.* p. 426).

Rinnocazione di titolo enfiteutico — Condanna — Dissenso degli utilisti — Procedimento contenzioso.

La esecuzione della condanna alla rinnovazione del titolo enfiteutico non può essere altrimenti raggiunta che nella forma contenziosa, quando gli utilisti non si prestino a farla amichevolmente. (Id., 15 nov. 1884 — *Id. id.* p. 427).

Ricorso — Camera di commercio — Elezione.

In materia di elezione della camera di commercio non è richiesto pel ricorso il deposito di multa.

Agli effetti delle elezioni commerciali per commerciante si dee reputare chi ha la professione abituale del commercio. (Cass. Roma, 20 agosto 1884 — *Gazz. del proc.*, XIX, p. 429).

Dazio consumo — Grani e farine raffinate — Macinazione — Esenzione da dazio — Destinazione ad essere esportate.

La macinazione dei grani a farine raffinate in un molino non può equivalere a consumo locale, quando

(1) Conf. all'altra dello stesso min. in data 24 aprile 1876 n. 15974-306973.

sono destinate ad esportazione fuori comune. (App. Napoli, 5 sett. 1884—*Gazz. del proc.*, XIX, p. 416).

Nota—Osserva la corte che la domanda di Bodmer, dal tribunale accolta per la esenzione del dazio sulle farine di cui sopra, trova innanzi tutto il conforto della letterale parola della legge.

L'art. 1 del decreto 28 giugno 1866 applica la imposta del dazio consumo alle *farine*, senz'alcuna distinzione.

Similmente l'art. 4 parla con voce generica di *farine* macinate — « il dazio si estenderà (dice) anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei comuni chiusi, quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale. »

La tariffa annessa alle legge sul dazio consumo distingue le farine solo per specie, e non per graduazione, cioè « farine di frumento, e farine di ogni altra specie. »

L'art. 33 del regolamento 25 agosto 1870, dopo aver colpito, nell'atto della immissione dei grani, le farine che si ottengono dalla macinazione di essi, stabilisce ad eccezione: « si potranno produrre senza pagamento di dazio, sotto l'osservanza di speciali discipline, le farine destinate alla consumazione in altri comuni. »

E passando alle istruzioni ministeriali 20 ottobre detto anno, mentre l'art. 56 a salvaguardia dell'appaltatore, prescrive « di non potersi nè introdurre, nè ritenere cereali (né molini interni) se non dichiarati, verificati e garentiti da bollette di « sdaziamento », all'art. 57 si occupa della estrazione dei cereali *preparati*, e dispone « le farine che vogliono estrarre dai molini devono dai mutui dichiararsi per quantità e qualità con riferimento ed a scarico della bolletta di sdaziamento » — ed all'art. 58 col titolo « macinazione di cereali da consumarsi fuori del Comune » statuisce così: — « i cereali le cui farine debbono esportarsi dal comune vengono dichiarate all'ufficio daziario, il quale, dietro le verifiche prescritte, li munisce di una licenza su cauzione o deposito del dazio corrispondente..., e compiutasi la macinazione, le farine vengono estratte dal molino, osservandosi le regole dell'articolo 57, e quelle pel « transitio. »

La locuzione della legge, adunque, in tutte queste svariate disposizioni non parla che di farine in genere, distinte solo per specie, se cioè di frumento, ossia grano, ovvero di altri cereali; senz'alcun riferimento al grado di macinazione e di raffinatura che nel congegno molitorio possono ottenere, nè alla miscela che i cereali delle istesse specie siano per incontrare nell'atto della macinazione, sia per regola di produzione delle farine commerciabili, sia pel semplice succedersi nel palmento di una partita ad un'altra.

Intorno a che, ad escludere ogni diversa interpretazione, giova ricordare, che l'art. 33 del regolamento usa la frase di *produzione* e non di macinazione, per le farine destinate alla consumazione in altri comuni — che l'art. 57 contempla le farine o i cereali *preparati* — e che infine la *qualità*, (secondo lo stesso articolo ed il susseguente) da dichiararsi e da verificarsi per le farine che vogliono estrarre, razionalmente si riferisce alla sopraccennata distinzione della tariffa, tra farina di frumento, e farina di ogni altra specie, anzichè a prodotto di cereale della medesima specie.

Osserva che la generica denominazione di farina adoperata dalla legge, in tema di dazio governativo, che colpisce il consumo, non può razionalmente riferirsi che alle farine depurate dalla crusca, ch'è il risultato della pellicola che copre il seme del cereale destinato alla alimentazione; sia perchè la crusca non è atta al consumo delle per-

sone, ma costituisce un foraggio per gli animali; sia perchè tanto la tariffa doganale del regno d'Italia, ch'è fondamento del sistema daziario, ai numeri 241 e 242 distingue l'una dall'altra, quanto lo stesso decreto 20 giugno 1866 all'art. 6 ha colpito separatamente il consumo dei foraggi a beneficio esclusivo dei comuni, e nella specie il n.º 53 della tariffa per S. Giovanni a Teduccio, la quale secondo l'art. 1 del contratto è base dell'appalto di Cappa, contempla *sub verso signanter* la crusca, il farro, le cruscelle o spezzature, e le azzimature in ragione di cent. 25 a quintale.

E ciò a prescindere da quanto nel campo degli esempj la difesa di Bodmer ha riportato circa la intelligenza della voce farine così nel senso filologico che sotto lo aspetto economico — commerciale.

Osserva che alla locuzione letterale della legge, ed alla intelligenza razionale della parola adoperata, si accoppia lo spirito informatore della legge istessa, per non doversi decampare dalla esenzione del dazio in ordine alle farine comunque affiorate, sempre quando destinate alla consumazione in altri comuni. Imperocchè se il dazio colpisce il consumo una volta che le farine come escono burattate dal molino sono trasferite fuori il comune, esse non più rispondono al concetto del consumo locale, ch'è la base della tassa, e se fosse altrimenti la pagherebbero due volte; la prima, nel luogo della produzione; e la 2.ª in quello della consumazione effettiva — locchè è un assurdo — a ribattere il quale è più ingegnoso che solido l'argomento che si desume dalla ipotesi delle contravvenzioni alle regole del transitio: nel quale caso la ritenuta del dazio costituisce una pena della infrazione, come quella che potrebbe larvare il tentativo di una frode deludendo la vigilanza preordinata ad assicurare la uscita effettiva delle merci.

Osserva che, a prescindere dalle ragioni prediscorse, non regge al crogiuolo della logica il voler equiparare a trasformazione e quindi a consumo la segregazione della crusca dalle farine, che, per la speciale struttura del molino di cui trattasi, è opera imprescindibile e contemporaneamente alla immissione dei cereali nei palmenti o cilindri per un sistema di macinazione multipla, che non costituisce un trovato recente della meccanica molitoria, ma precede di circa un secolo, appo altre nazioni, la introduzione presso di noi del dazio di consumo sulle farine; onde avrebbe potuto agevolmente colpire l'asserta trasformazione, se tale realmente potesse considerarsi un'opera di raffinamento, che separando le farine dalla crusca non altera la sostanza del genere macinato, ma ne rende invece il prodotto più atto al consumo.

Osserva che ribadiscono i principj suesposti diverse disposizioni legislative.

Prima di esse è la circolare 15 maggio 1867 numero 3878, in *subiecta materia*, la quale detta la massima « che nell'applicazione del dazio consumo alle farine non deve tenersi conto del diverso « grado di macinazione » — dicendo tra l'altro, che « non avendo la legge stabilito alcuna norma per « determinare quando il genere tolto dalla macina « possa qualificarsi altrimenti che come farina, dovrà aversi per tale in riguardo al dazio di consumo indistintamente, quantunque prodotto della « macinazione » — Locchè autorizza a concludere che come la regola colpisce di dazio qualunque farina senz'avervi alcun riguardo al grado di polverizzazione, del pari la eccezione della esenzione per le farine destinate fuori comune non può soffrire distinzione di sorta, in causa del grado di raffinamento che raggiungono nel congegno molitorio.

L'altra è la legge 11 maggio 1881 relativa alle importazioni ed esportazioni temporanee delle merci estere e nazionali, che in rapporto ai cereali da macinare dice all'art. 85: « La farina e la crusca ricavate dalla molitura possono essere presentate separatamente ». E stabilendo le proporzioni per ciascun genere, ad ogni quintale di frumento assegna il prodotto di 77 chil. di farine, e 21 di crusca. Le quali proporzioni applica, con l'art. 86, anche alla ipotesi che si presentassero commiste la farina e la crusca, ricavate dalla molitura.

L'ultima, infine, è il decreto ministeriale 31 luglio 1882 contenente le istruzioni per l'amministrazione dei dazi consumo nella città di Napoli, in cui sotto il titolo 6 « molini interni » ed all'articolo 57 « introduzioni temporanee dei cereali da macinarsi » dopo aver autorizzato gli uffici daziari « alla introduzione a dazio sospeso dei cereali, i cui prodotti in farina devono riesportarsi dal comune chiuso », applica a tali riesportazioni delle farine provenienti dai grani introdotti temporaneamente « le disposizioni della circolare ministeriale 1 agosto 1866 relative alla importazione dei grani esteri per la molitura » — Senonchè, mentre tale circolare nella riesportazione dei grani ridotti a farine faculta di presentarsi sia separate dalla crusca, sia commiste, stabilendone le proporzioni nella misura come sopra — il detto art. 57 del regolamento per Napoli, in via di modifica, prescrive invece che all'atto della riesportazione « fuori del comune la farina e la crusca dovranno sempre presentarsi separate, altrimenti sarà considerata come tutta crusca il genere macinato, in cui questa si trova in qualsiasi proporzione ». Locchè risponde al concetto innanzi rilevato che per l'art. 6 della legge del 1866 i foraggi e quindi la crusca sono colpiti da dazio escusivamente municipale.

Osserva poi che l'estrazione delle farine depurate non impedisce la constatazione dell'estremo della quantità di cui è parola nell'articolo 57 delle istruzioni, la quale invece può essere agevolmente raggiunta mercè la produzione e presentazione separata della crusca nelle proporzioni previste dalle precitate disposizioni legislative.

Privilegi fiscali — Credito del fondo pel culto — Ruoli esecutivi — Mandati di coazione — Enunciazione del titolo di credito — Decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 — Abrogazione.

I privilegi fiscali per la riscossione dei crediti demaniali o patrimoniali dello Stato, che si effettua per mezzo di ingiunzione o cauzione, consistono, ed hanno questo di proprio, a differenza della riscossione dei crediti dei privati, che cioè allora veramente si espliciti il giudizio di cognizione e s'innesti con quello d'esecuzione, quando per parte degli intimati coi suddetti mezzi ne siegue, sia in rito, sia in merito, la giudiziaria opposizione.

In conseguenza, non prodotta la opposizione, il titolo del credito che si reclama coi detti mezzi non può avere ancora quella forma esecutiva, che nei crediti dei privati si richiede per la loro coattiva riscossione a mezzo del precetto.

L'amministrazione del fondo pel culto, per l'art. 21 della legge 15 agosto 1867, non ha bisogno per la riscossione dei suoi crediti del titolo in forma esecutiva; epperò non ha neppure mestieri della pubblicazione dei ruoli, come per le imposte, nè dei quadri esecutivi riconosciuti solo nelle provincie napoletane (1).

Quando il titolo del credito esiste, e sia richiamato nel mandato di coazione, questo, in forza dell'enunciato titolo, si sorregge malgrado la mancanza del ruolo o quadro esecutivo.

Le disposizioni per la formazione dei ruoli, o quadri esecutivi nelle provincie napoletane, a cominciare dal regio decreto 30 gennaio 1817, vennero a cessare coi nuovi ordinamenti politici (2).

(Cass. Roma, 19 settembre 1884 — *Legge*, 1884, II, 757).

Nota — La corte, ecc.

Attesochè i privilegi fiscali per la riscossione dei crediti demaniali o patrimoniali dello Stato, che si effettua per mezzo d'ingiunzione o coazione, consistono, ed hanno questo di proprio a differenza della riscossione dei crediti dei privati, che cioè allora veramente si espliciti il giudizio di cognizione e s'innesti con quello di esecuzione, quando per parte degli intimati coi suddetti mezzi ne siegue, sia in rito sia in merito, la giudiziaria opposizione.

Attesochè da ciò chiaro risulta, che, non prodotta la opposizione, il titolo del credito che si reclama coi ridetti mezzi, non può avere ancora quella forma esecutiva, che nei crediti dei privati si richiede per la loro coattiva riscossione a mezzo del precetto.

Attesochè quindi volendo la legge 15 agosto 1867 accordare all'amministrazione del fondo per il culto gli stessi privilegi che gode il Fisco nella esazione dei suoi crediti, non senza ragione il legislatore si astenne di parlare di titoli in forma esecutiva, ma semplicemente e genericamente parlò di crediti, disponendo all'art. 21: « La riscossione dei crediti dell'amministrazione del fondo per il culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per l'esazione delle imposte »

Infatti se tale non fosse stata la intelligenza dell'art. 21 di detta legge (che d'altronde è confortata da copiosa, uniforme e costante giurisprudenza di questa corte regolatrice), non si troverebbe differenza tra la ordinaria e privilegiata procedura, nè tampoco vi sarebbe stata ragione di provvedere con speciale articolo di legge a che l'amministrazione del fondo per il culto potesse valersi della procedura privilegiata per la riscossione dei suoi crediti.

Attesochè non è serio replicare, che, come il fisco nello attuare l'esazione delle imposte ha mestieri dei ruoli che prima vengono pubblicati, così l'amministrazione del fondo per il culto volendosi valere dei privilegi fiscali per la riscossione dei suoi crediti debba pubblicare i ruoli, e come letteralmente leggesi nella sentenza denunciata: « o il fondo per il culto vuole i privilegi fiscali, e debbe sottostare alle stesse norme preliminari del fisco, che sono i ruoli, o non ha i ruoli, e stiasi colla legge comune ». E di vero richiedere all'amministrazione del fondo per il culto, che non ha diritto d'imporre, nè richiede imposte nel caso, il mezzo dei ruoli, come fa il fisco per le imposte, sarebbe, oltrechè arbitrario, di una impossibile esigenza, mancando i termini di applicazione al soggetto. Nè sarebbe meno inapplicabile ed impossibile l'uso dei ruoli, se la sentenza denunciata avesse inteso di richiamarsi ai ruoli e quadri esecutivi del Napolitano. Infatti, messo anche a parte, che la ipotesi non sarebbe consentita dalla generalità della legge, che intese provvedere all'interesse del fondo per il culto per tutto il regno, e non per le provincie sole napoletane, dove soltanto quei ruoli sono riconosciuti; è perentorio il riflesso,

(1) Confor. V. da ultimo la decisione della stessa suprema Corte di Roma, 4 marzo 1884, fondo pel culto c. Cordopatri (*Legge*, 1884, vol I, p. 613).

(2) Colla decisione 26 maggio 1882, Di Jorio c. fondo pel

culto (*Legge*, 1882, vol. II, p. 75) fu deciso che i decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 sui ruoli esecutivi non rimasero abrogati nè per espresso nè per implicito colla pubblicazione del codice civile.

che lo scopo, pel quale furono ordinati, e si attuano quì ruoli, era quello di provvedere alla mancanza di titoli, che per avventura fossero o potessero andare perduti, sostituendosi in certo qual modo come equipollenti (da constatarsi entro prefissi termini e con determinate forme, o rendersi anche esecutivi mediante decreti di pubbliche autorità), ai titoli stessi. Che quindi i ruoli per i crediti in essi accertati valessero per titoli, che in base a tali ruoli si potessero o si possano spiccare i mandati di coazione, non è dubbio; ciò però non esclude, che, dove il titolo del credito esiste, e sia richiamato nel mandato di coazione, questo in forza dello enunciato titolo possa sorreggersi malgrado la mancanza del ruolo. L'equipollente non ha, nè può esercitare maggior virtù di quella che avrebbe il titolo cui l'equipollente si surroga. Nel caso il mandato di coazione enunciava il titolo originario del credito, in base del quale l'amministrazione del fondo per il culto reclamava il credito, il testamento, cioè, di Nicola Capobianco del 20 settembre 1858, e questo bastava perchè il mandato stesso in mancanza di ruolo non fosse da condannarsi al nulla. Ma di più il ruolo era anche impossibile ad aversi nel caso. Tutti ormai sanno, che le disposizioni per la formazione dei ruoli, o quadri esecutivi nelle provincie napoletane, a cominciare dal r. decreto 30 gennaio 1817, ebbero alle disposizioni stesse assegnato un termine, che più e più volte prorogato venne certamente a cessare coi nuovi ordinamenti politici. Ora, solo che si avverta che il testamento di Nicola Capobianco scritto nel 20 settembre 1858 non fu aperto nè pubblicato prima del giorno 22 settembre 1860, è chiaro ed evidente, che le disposizioni del decreto 30 gennaio 1817, 2 maggio 1823, ed altri simili circa la formazione dei ruoli, non sarebbero potute far rivivere per applicarsi, ove occorresse, al caso in disputa.

Attesochè, contrariamente alle premesse considerazioni, ritenendo la denunciata sentenza, che il mandato di coazione, di cui si tratta, per la sua validità abbisognasse del titolo in forma esecutiva e della preventiva notifica, anche per mezzo dei ruoli, ha senza meno sconosciuto la letterale disposizione dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, ed ha falsamente applicato al caso privilegiato le sanzioni del procedimento ordinario.

Attesochè, trattandosi della validità o meno per difetto di forma del mandato di coazione, non occorre di esaminare, se e quale valore giuridico, oltre al titolo in detto mandato enunciato, abbia ad accordarsi nel caso al campione, in base al quale il mandato stesso è stato spiccato, ciò appartenendo al giudizio di merito di che qui non si disputò.

Per questi motivi, cassa, rinvia, ecc.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Cassazione — Questione nuova — Ingiuria pubblica — Cartoline postali.

La questione concernente la ingiuria condizionata non può proporsi per la prima volta in cassazione, non potendo sollevarsi nel giudizio straordinario questioni non proposte innanzi al giudice del merito.

È pubblica l'ingiuria contenuta in una cartolina postale. (a). (Cass. Firenze, 23 agosto 1884 — *Legge*, I, p. 62).

Nota (a)—La questione se si abbia una ingiuria pubblica o privata riguardo alle cartoline si è sollevata anche rispetto ai telegrammi: il SERAFINI (*Il telegrafo*, appendice III, § III) è d'avviso che sia pubblica l'ingiuria contenuta in un telegramma; il CARARA, benchè inclini alla stessa opinione, resta però esitante. — Ecco ciò che egli scrive: «... Ora dove pure si ammetta che un solo ufficiale assistesse alla spedizione ed uno solo alla recezione del telegramma, si avrebbe pur sempre questo risultato, che almeno due persone inevitabilmente ebbero conoscenza della imputazione infamante, poi due dovettero leggere il telegramma, e leggerlo con scienza del mittente e per sua volontà, che scelse questo mezzo anzichè trasmettere la ingiuria per lettera. Laonde, se la comunicazione a due persone ebbe luogo, e lo ebbe perchè così volle lo ingiuriante, non saprei come eliminare dal fatto i caratteri della diffamazione. Non manca però chi ne dubiti per la speciale ragione che gli ufficiali del telegrafo sono stretti dal segreto per dovere del ministero loro in virtù di apposita disposizione di legge che li sottopone a punizione se rivelino il contenuto dei telegrammi. E questa osservazione fa nuovamente esitare sulla risoluzione del caso, poichè la difficoltà della divulgazione (la quale non può accadere senza delitto altrui) può nell'animo di taluno prevalere sulla materialità del comunicato a due persone, condurre ad escludere il titolo di diffamazione: laddove nel senso opposto può riflettersi che la partecipazione a due esaurisce la nozione giuridica di questo problema la cui gravità tutta sta nel conflitto che può sorgere fra la lettera del precetto e lo spirito del medesimo. » (*Parte speciale*, volume III, § 1779).

Osserviamo anzitutto che, secondo il nostro codice penale, ci sembra erroneo (come dimostreremo in seguito) il ritenere che basti a costituire un grado di pubblicità sufficiente la cognizione avuta da due sole persone della corrispondenza o del telegramma.

E premessa questa osservazione, domandiamo: lo stato, che garantisce il segreto della corrispondenza, come può ammettere che col solo passaggio negli uffici postali sia essa divenuta pubblica, a sensi di legge, in guisa da aggravare la natura di un reato? — Quelle disposizioni che esso ha prese o prenderà dovranno ritenersi compatibili col segreto che proclama; per cui non crediamo di potere aderire al ragionamento fatto dalla corte suprema, fondandosi sull'art. 16 del regolamento 9 settembre 1873. — Questo articolo dispone: « le cartoline, che recassero epiteti o qualificazioni ingiuriose, non avranno corso e saranno comprese nei rifiuti »; la corte rileva che perchè questa prescrizione non resti lettera morta gli impiegati devono prendere necessariamente cognizione della cartolina: e conchiude che, sia per questo, e sia perchè è possibile che la cartolina cada in altre mani prima di giungere al destinatario, essa acquista una tale pubblicità che l'ingiuria contenutavi non può non considerarsi come pubblica. — Per noi invece è evidente che il detto art. 16 (e, rispetto ai telegrammi, l'art. 15, regol. 10 dicembre 1865) porti a tutt'altra conseguenza. Esso infatti ci dimostra subito che col pervenire la cartolina negli uffici postali non si raggiunge un reato compiuto; perchè non può dirsi compiuto quel reato che può tuttora essere impedito. Ora è precisamente il titolo d'ingiuria pubblica che rappresenta in quel momento un reato perfetto, e non quello d'ingiuria privata, la quale non si consuma che col recapito della corrispondenza al suo destino, come ha deciso la concordante giurisprudenza (Cass. di Firenze, 21 maggio 1884; *Legge*, 1884, vol. II, p. 389; 16 dicembre 1882,

e 17 febbraio 1883; *Legge*, 1883, vol. II, pp. 277 e 642 — Cass. di Torino, 30 marzo 1881; *Legge*, 1881, vol. II, p. 209 — Cass. di Roma, 25 maggio 1881; *Riv. pen.* XV, p. 506). — Inoltre se una misura presa per impedire un reato non riesce, perchè dovrebbe rivolgersi a danno dell'incolpato? Anzi dal fatto che la cartolina o il telegramma hanno avuto corso non è lecito supporre che non siano stati osservati dagli impiegati, oppure che non vennero riconosciuti ingiuriosi?

Se si guardi poi nella sua entità l'ingiuria contenuta in una cartolina o in un telegramma, che vuole considerarsi pubblica, apparirà molto meno grave di altre ingiurie che vanno senza dubbio comprese fra quelle semplicemente private. Costituiscono ingiuria *privata*, secondo la corte di Brescia (sent. 7 luglio 1876; *Monit. dei Trib.* di Milano, 1877, pag. 82) i discorsi offensivi ripetuti a *molte* separatamente, anche in luogo pubblico, in guisa che altri non senta, o espressi alla presenza di *molte persone*, in luogo privato — A questa ingiuria chi vuole paragonare quella conosciuta soltanto da due o tre impiegati postali? Chi vuole paragonare l'ingiuria fatta in luogo privato, sia pure in presenza di poche persone, le quali possono però propalarla e darle quindi una grande diffusione, con quella resa palese a persone che, costrette dal segreto professionale, non possono comunicarla ad altri?

Ed ora fermiamoci ad esaminare se il codice penale permetta che la conoscenza che ne abbiano avuta due persone basti a rendere pubblico lo scritto ingiurioso. L'art. 583 dispone che sono private « tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, *con scritti*, o in altro modo qualunque, che non avranno il carattere di *pubblicità* di cui negli articoli precedenti... » Sicchè la legge non esclude per le ingiurie private una certa pubblicità, e si badi poi alla larga locuzione « *con scritti* »: sarebbe certo molto arduo comprendervi solamente quelli che possono conoscersi da una sola persona; perchè in questo caso non comprenderebbe quasi esclusivamente che le lettere, le quali, protette dalla busta, hanno il vantaggio di sfuggire allo sguardo altrui. — Perciò l'art. 583 è da ritenersi applicabile a quelle ingiurie scritte che hanno avuto un grado di pubblicità, ma che non abbiano raggiunto quella larghissima che contemplano gli articoli 571 e 572, facendo le ipotesi di stampati, manoscritti, ecc. « che siano stati venduti od esposti in vendita od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti. »

Un ulteriore argomento che non è certo da trascurarsi è che l'agente si è valso di un mezzo che generalmente non può condurre al reato. Ciò deve quindi contribuire per attenersi all'opinione più mite.

Molte altre considerazioni potrebbero farsi: ma non vogliamo uscire dai confini di una semplice nota: epperò, senz'altro distenderci, concludiamo: 1.º che il passaggio negli uffici dello stato non vale a rendere pubblici la cartolina o il telegramma, in guisa da mutare la natura di un reato; 2.º che l'ingiuria contenuta in un telegramma, il quale perviene chiuso al destinatario, non possa mai ritenersi pubblica; 3.º che privata debba riguardarsi anche quella contenuta in una cartolina postale, tranne che, dopo il passaggio negli uffici postali e prima di giungere al destinatario, sia caduta in mano di molte altre persone.

(Nota della Legge)

Questioni ai giurati.

— È chiaramente indicato il nesso tra l'omicidio e la premeditazione nella questione, se, nell'affermativa del primo, l'accusato lo abbia commesso con la circostanza di avere prima dell'azione formato il disegno di uccidere colui, che poscia fu effettivamente ucciso (cass. Napoli, 14 luglio 1884).

— Sono incomplete e perciò viziate da nullità le questioni ai giurati relative alla provocazione grave, se in esse esplicitamente non sia tenuto conto dell'indole dei fatti e della qualità delle persone provocanti e provocate; nè suffraga il domandare semplicemente se l'accusato fu provocato con ingiurie atroci (cass. Roma, 4 aprile 1884).

— Non induce complessità l'includere nelle singole questioni relative ai fatti di bancarotta la qualità di commerciante e la condizione di fallito (cass. Firenze, 7 giugno 1874).

— Nell'accusa di bancarotta fraudolenta, l'ipotesi della bancarotta semplice può formare oggetto di questione subalterna, mai di scusa (Id. id.).

— Non contengono denominazioni giuridiche, ma sono regolarmente formulate, le questioni con le quali si chieda se l'accusato tolse altrui la vita, perchè costretto dalla necessaria, attuale e legittima difesa di sé stesso, o per eccesso di essa legittima, necessaria ed attuale difesa (cass. Palermo, 19 maggio 1884).

— Le inerenze di attualità, necessità e legittimità sono comuni tanto all'escludente della legittima difesa che alla diminuzione dell'eccesso nella medesima.

Quindi è bene formulata la questione con cui si chieda se l'accusato tolse altrui la vita per eccesso della legittima, necessaria ed attuale difesa di sé stesso (Id. id.).

Comune — Peso e misura pubblici — Concessione di privativa — Uso di misura propria.

L'art. 118 della legge comunale e provinciale, concedendo ai comuni di dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico dei cereali e del vino, perchè questi diritti non vestano carattere coattivo, lascia libero ad ognuno di valersi di misure e persone proprie per misurare i suoi prodotti.

Non può però essere permesso che taluno mediante mercede misuri con misure proprie i prodotti altrui.

(Cass. Torino, 30 luglio 1884 — *Legge*, XXV, 403.)

Armi — Scatto in rissa — Provocazione.

In caso di sparo di arma da fuoco in rissa per offendere qualcuno si applica la sanzione dell'articolo 548 cod. pen. al colpevole, tanto se egli sia stato provocato, come se fu provocatore.

(Cass. Roma, 7 maggio 1884 — *Riv. Pen.*, XX, 410.)

Competenza — Connessione di causa.

Perchè vi sia connessione di causa non basta un semplice legame storico ed occasionale fra i diversi reati; ma è necessario che tutti siano imputati ad una stessa persona.

(Cass. Torino, 16 luglio 1884 — *Riv. Pen.*, XX, 431.)

Bollo — Bollette di pesi pubblici — Privati.

Sono soggetti alle tasse di bollo le dichiarazioni e bollette di pesi pubblici, ancorchè questi appartengano o sieno eserciti da privati, con o senza autorizzazione.

(Cass. Roma, 21 aprile 1884 — *Riv. Pen.* XX, 436.)

AVV. CAV. Andrea De Leo — F. A. Acconcia — Direttori

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

IL SINDACO ITALIANO

(Continuaz. v. il n. 23 e 24 del 1884)

Alinea 3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta.

VI.

Ordine del giorno

Il sindaco, come presidente del consiglio e della giunta, e come rappresentante il potere esecutivo nel comune, è l'unico chiamato dalla legge a proporre le materie da trattarsi dall'uno e dall'altra, ossia a preparare l'ordine del giorno delle discussioni. Però, avuto riguardo alle attribuzioni della giunta, è naturale ch'egli prepari simile lavoro d'accordo con questa.

Quid juris se il sindaco non adempia quest'obbligo?

Sostengono alcuni, e con ragione, che in tal caso il sindaco dev'essere supplito dalla giunta, come quella che più davvicino conosce gli affari del comune.

L'ordine del giorno è la base delle deliberazioni consiliari, giacchè da esso dipende la validità o meno di queste. Da ciò sorge la necessità che il sindaco ponga massima cura nel formularlo, badando d'essere chiaro ed esplicito.

La giurisprudenza in varii rincontri ha avuto occasione di esaminare se l'ordine del giorno dava dritto al consiglio di prendere una data deliberazione, ed ha sancito diverse massime.

Eccone alcune:

L'indicazione nell'ordine del giorno — *domanda del segretario* — non implica nel consiglio la facoltà di occuparsi di una capitolazione quinquennale (1); nè l'espressione — *gratificazione al segretario* — può autorizzare il consiglio a deliberare sulla conferma in ufficio del segretario stesso (2), nè quella — *definizione di alcune pendenze sull'attivazione dei livelli dei beni comunali* — può comprendere virtualmente la questione di escludere dal riparto dei detti beni alcuni comunisti, e precisamente quando questi vi erano stati anteriormente ammessi. (3)

Il consiglio di stato fino al 1884 aveva stabilito che nell'ordine del giorno — *riordinamento degli uffici municipali* o dei servizi o degli *organici* od altro *equivalente* — poteva includersi il licenziamento di impiegati (4), ma ora ha deciso in senso difforme, purchè però non si tratti — dice il cons. di stato — di vero e proprio riordinamento dei servizi amministrativi, da cui possa derivare qualche conseguenza pel personale addetto ai servizi

stessi (5), nel qual caso il deliberato licenziamento va virtualmente compreso in tale ordine del giorno.

L'illustre consesso, essendo ritornato sulla questione, ha deciso che nell'ordine del giorno — *provvedimenti per la regolare tenuta dei registri dello stato civile dell'ufficio comunale e disimpegno delle funzioni relative* — si comprende anche il licenziamento del segretario, come nella dizione — *provvedimenti pel servizio di segreteria* — si comprende anche il licenziamento degli impiegati. (6)

La discordanza, che a primo aspetto sembra nella giurisprudenza, viene giustificata dallo stesso consiglio, il quale nel parere 27 giugno 1884 dice che alla specie non è applicabile il precedente parere 14 maggio 1884, perchè nell'ordine del giorno contemplato da quest'ultimo parere non si accennò a — *provvedimenti* — ma soltanto a — *riordinamento della segreteria comunale* — e fu solo posto in discussione il licenziamento, poi risoluto, del segretario.

Nella proposta dell'ordine del giorno — *discussione del bilancio* — si intendono naturalmente comprese le questioni sull'ordinamento degli uffizi, sullo stato degli impiegati, sulle loro attribuzioni ed assegnamenti, perchè queste sono vere e proprie questioni di bilancio. (7)

Non può però comprendersi fra questi ultimi la proposta per un provvedimento disciplinare a carico del segretario, la quale perciò dovrebbe esser posta specificatamente all'ordine del giorno a pena di nullità (8), nè quella per la rinnovazione per un quinquennio della convenzione col medico condotto per la cura dei poveri. (9)

Quando l'ordine del giorno reca — *trattazione intorno alle pubbliche scuole* — si può validamente deliberare il licenziamento dei maestri (10); invece quando reca — *provvedimenti per l'impiego di segretario comunale rimasto vacante* — si può non solo nominare il titolare, ma anche determinare lo stipendio in somma maggiore di quella goduta dal segretario anteriore (11).

La sola indicazione nell'ordine del giorno — *Apertura delle tornate ordinarie* — autorizza il consiglio a procedere alle operazioni fatte obbligatorie dalla legge in detta tornata (12); come quella — *relazione della commissione sulla contabilità comunale e relazione del delegato della prefettura sulla contabilità* — autorizza il consiglio a discutere sulle relazioni stesse e necessariamente sui provvedimenti contingibili e convenienti all'andamento dei servizi municipali, e quindi non potrebbe dirsi estranea all'ordine del giorno la deliberazione di sospen-

(1) Cons. — Stato, 25 luglio 1876. — Comune di Montoro Inferiore.

(2) Cons. — Stato, 5 dicembre 1877 — Comune di Montepandone.

(3) Cons. — Stato, 22 dic. 1875. — Comune di Barzio.

(4) Questa giurisprudenza si è formata coi pareri 6 nov. 1874, 5 febb. 1875, 1 marzo 1875 e 8 genn. 1881 — 8 Man. 1881, p. 84 e 1 marzo 1878 — Ric. XXI, 414.

(5) Nella locazione generica dell'ordine del giorno — *provvedimenti circa la segreteria* — si possono comprendere tutti i provvedimenti che il consiglio comunale avesse creduto di prendere a riguardo del personale (Cons. stato 15 febb. 1884 — Comune di Ceva — Man. 1884. 137.)

(5) Cons. — Stato, 16 maggio 1884. — Merla c. comune di Cavour — *Giurista*, 1884, p. 133.

(6) Cons. — Stato, 27 giugno 1884, adottato — Comune di Gramello dei Zanchi. — Man. 1884, p. 330.

(7) Si possono anche fare riduzioni di stipendi e salari. Consiglio stato, 3 lug. 1878; senz'obbligo di far menzione espressa delle anteriori deliberazioni relative a tali assegni. Id. e 30 genn. 1878).

(8) Cons. — Stato, 24 febbraio 1872.

(9) Cons. — Stato, 29 luglio 1874 — Ric. XXV, 858.

(10) Cons. — Stato, 6 nov. 1874.

(11) Cons. — Stato, 30 giugno 1875. —

(12) Cons. stato, 10 magg. 1873.

dere il tesoriere in seguito agli appunti al medesimo fatti colle relazioni e colle discussioni circa gli atti e le omissioni del suo ufficio. (1)

Il consiglio comunale, convocato per deliberare i provvedimenti a prendersi sul conto della maestra di grado superiore, può occuparsi delle dimissioni presentate dalla maestra stessa (2); non può poi, quando all'ordine del giorno trovansi iscritto — *nomina del medico condotto* — occuparsi della riduzione dello stipendio del medico condotto, già nominato per un triennio con l'obbligo di esercitare la chirurgia. (3)

Quando l'ordine del giorno accenna all'allargamento della *Commissione per la chiesa*, non si può intendere se non per un aumento nel numero dei suoi componenti, affinché la rappresentanza del pubblico abbia una più larga base (4); mentre quando contiene la frase — *permesso di assenza al segretario comunale per nomina ottenuta in altro comune* — si può benissimo confermare quel segretario, aumentargli lo stipendio, e concedergli una gratificazione per straordinarii servizi resi. (5); come pure se all'ordine del giorno è compresa la proposta per una comprimaria medica condotta e relativi provvedimenti, si può riformare una delle condotte mediche del comune, attribuendo alla medesima l'obbligo della chirurgia. (6)

Del pari, convocato un consiglio per deliberare — *sul diritto di naturali del paese alla scuola gratuita in un collegio* — tale oggetto implica virtualmente la discussione ed adozione di tutti i mezzi occorrenti ad assicurare quel diritto e conseguentemente quello ancora di convenire in giudizio chi tale diritto contrastasse. (Cons. — stato, 4 aprile 1884 — comune di S. Maria a Vico. — *Man.* 1884, p. 314); come pure convocato per la proposta — *scioglimento e ricostituzione della banda cittadina e provvedimenti relativi* — può, dopo deliberato di ricostituire ed organizzare la banda, nominare per l'oggetto un sovrintendente (Cons. stato, 9 aprile 1884 — Comune di Lecce *Man.*)

Nella dicitura dell'ordine del giorno « esame dei reclami sulla tassa di esercizio e rivendita, ed approvazione del ruolo relativo » sono comprese le proposte della giunta sul ruolo di detta tassa. (Cons. Stato, 23 agosto 1884, adottato — Comune di Rezzato. *Man.*, 1885, p. 23).

Dopo di avere esaminate le principali massime direttive sulle materia, ci corre l'obbligo di richiamare l'attenzione degli uffici comunali sulla formula degli ordini dal giorno. In molti comuni per amor di brevità si formulano in modo non molto chiaro. Questo è un sistema da scartarsi, giacché dà luogo a quistioni; mentre un po' più di precisione, anche a costo di riuscir prolissi, risparmia noie e tempo ai comuni con vantaggio dell'azienda municipale.

Alinea 4. *Esequisce tutte le deliberazioni del consiglio tanto rispetto al bilancio quanto rispetto ad altri oggetti e quelle della giunta e firma gli atti relativi agli interessi del comune.*

VII.

Esecuzione delle deliberazioni

Qui si riscontra il potere esecutivo del sindaco in

(1) Cons. stato, 5 luglio 1879 — *Riv.* XXX, 823.

(2) *Giuris. costante*, v. da ultimo Cons. stato, 11 maggio 1883. — Comune di Tursi.

(3) Cons. — stato, 26 gen. 1883, adottato — *Giurista* 1883, p. 107.

(4) Cons. stato, 10 luglio 1882. Comune di Trinitapoli — *Man.* 1882, 293.

(5) Cons. — stato, 1. aprile 1882 — Comune di Montone *Man.* 1882, p. 152, —

(6) Cons. — stato 8 gen. 1881 — Comune di Potenza Picena — *Man.* 1881, p. 84.

quanto concerne l'amministrazione dei comuni, poiché è egli che deve mettere in esecuzione quanto venne statuito nel bilancio; e quanto, a seconda della rispettiva competenza, hanno deliberato il consiglio e la giunta. Ben vero alcune attribuzioni esecutive debbono esercitarsi dal sindaco in unione colla giunta; ma non è questo il luogo opportuno d'enumerarle.

Il consiglio comunale provvede ai principali oggetti dell'amministrazione e stabilisce le norme che debbono il sindaco e la giunta osservare nell'interesse del comune.

L'ASTENGO (7) dice « il numero presente — 4. dell'art. 102 — doveva precedere tutti gli altri, essendo come la base dell'autorità del sindaco, perchè tratta appunto della funzione e del carattere principale del sindaco, di cui tutte le altre menzionate ai numeri che precedono o che seguono, non sono che la conseguenza più o meno diretta. »

Il potere esecutivo propriamente detto del comune è affidato al solo sindaco, e con ragione, giacché è principio di diritto amministrativo che il potere esecutivo dev'essere di un solo, e l'amministrazione di molti.

Ora il sindaco per effetto di tale potere può da solo curare la riscossione dei capitali delle entrate e dei proventi eventuali che sono esigibili nel corso dell'anno (8); e spedire mandati di pagamento per le spese fisse, per le quali esistono in bilancio speciali e determinati stanziamenti trattandosi di dare esecuzione a concrete deliberazioni consiliari. (9)

Può il sindaco da solo erogare una somma stanziata nel bilancio presuntivo dal consiglio ad uno scopo preciso?

L'art. 93, n. 3 della legge, dà facoltà alla giunta di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese *impreviste*, senza punto parlare dalle spese previste.

Ora se è vero che *inclusio unius est exclusio alterius*, le spese previste in bilancio sono escluse dalla competenza della giunta.

Ed infatti a che pro dev'essere richiesta la deliberazione della giunta per una spesa che già fu destinata dal consiglio comunale?

Il potere esecutivo spetta al solo sindaco, e poiché erogare una somma per lo scopo già destinato dal consiglio comunale nel bilancio è atto d'esecuzione, al solo sindaco compete spedire mandati su tale somma.

Inoltre, come si è avvertito avanti, l'azione esecutiva vuol essere spedita; epperò fu affidata dalla legge ad un solo agente, e diventerebbe lenta ed intralciata, qualora vi si richiedesse il concorso di altri.

La *Riv. amm.* la pensa diversamente; ma lo spirito e la letterale disposizione della legge appoggiano la nostra opinione.

La giurisprudenza ha detto che quando si tratta di disporre di fondi stanziati in via approssimativa ed a calcolo nei bilanci o di prelevare somme sul fondo dei casuali, occorre di volta in volta il giudizio della giunta, a termini dell'art. 93, n. 3, perchè questi stanziamenti non rappresentano altro in sostanza che i limiti entro i quali debbono contenersi le spese medesime. (10)

Ne può il consiglio comunale approvare i man-

(7) Nuove ill. ecc. 1870, p. 406.

(8) Sent. camera dei conti 4 dicembre 1855.

(9) Cons. — stato, 16 ottobre 1875 e circ. Min. Int. 15 dicembre 1875.

(10) Cons. stato, 16 Ott. 1875 e circ. min. Int. 15 dicembre 1875.

Queste deliberazioni sono soggette al visto prefettizio, ai termini degli art. 130 e segg. della legge. La mancanza di tale formalità rende nulla la deliberazione (Cons. — stato, 17 novembre 1875.)

dati di pagamento rilasciati dal sindaco sul fondo delle imprevidite, senza la previa deliberazione della giunta (1), perchè verrebbe ad approvare un atto compiuto in contravvenzione alla legge, ciò che non è ammissibile.

Qualora il consiglio comunale ha deliberato puramente e semplicemente di aprire un concorso per coprire la vacante condotta medica conservando l'attuale stipendio, non viola alcuna prerogativa dalla giunta municipale il sindaco che faccia pubblicare l'avviso di concorso e nel medesimo ponga le condizioni rispondenti al servizio quale era già sistemato nel comune, dal momento che nella legge non si trova una disposizione che affili alla giunta lo stabilire le condizioni dei concorsi per la condotta medica. (2)

Le dichiarazioni che emette il sindaco in corso di causa, nel senso di accettarsi dal comune una determinata garanzia o cautela, non possono vincolare il comune stesso, quando il sindaco non fu autorizzato a ciò dal consiglio comunale (3); come pure la ricognizione di un debito fatta dal sindaco senza una previa deliberazione del consiglio, non solo non obbliga il comune ma quanto non interrompe la prescrizione. (4) Del pari l'atto del sindaco con cui eccede nell'esecuzione delle deliberazioni municipali non obbliga il comune, tranne che ne riceva qualche vantaggio. (5)

Tanto meno può un sindaco pregiudicare i diritti del suo comune, mediante una lettera scritta ad un altro sindaco nella quale si contenga la confessione che quei diritti non sussistono, o non son fondati. (6)

Il sindaco per non impegnare la propria responsabilità deve agire in esecuzione delle deliberazioni della giunta o del consiglio. Nè può giovargli la postuma deliberazione del consiglio, che dichiara di volere assumere la responsabilità dei fatti, in specie se essa manca dell'approvazione della prefettura, perchè tale atto del consiglio è contrario alla legge. (7)

Egli, senza l'analoga autorizzazione del consiglio, non ha veste di ricorrere avverso il decreto prefettizio, che ha annullato una deliberazione comunale (8), per la ragione che il solo consiglio comunale può giudicare delle ragioni dell'annullamento e dell'opportunità d'insistere per l'esecuzione delle sue deliberazioni. (9) e quindi un tale atto del sindaco esce dalla sfera del suo potere esecutivo.

(Continua)

F. A. ACCONCIA

(1) Cons. — stato — luglio 1868. Tale deliberazione è affetta di nullità.

(2) Cons. — stato, 30 agosto 1872 — comune di Pieve di Coriano.

(3) Cass. Napoli, 30 maggio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 136; — app. Torino, 23 ott. 1865 — *Ric. amm.*, 1866, p. 158; cass. Torino, 23 marzo 1875 — *La giur. s.*, 1875, p. 193.

(4) Cass. Torino 3. marzo 1875 — *N. Giurisprudenza amm.*, 1875, p. 107.

(5) Cass. Napoli 11 luglio 1875 — Siciliani c. comune di Camposano. — *Man. degli amm.*, 1877, p. 78.

(6) Cass. Roma, 11 giugno 1877 — Comune di Pescara c. Comune di Lecce. — *Legge*, 1878, n. 5.

(7) App. Casale, 13 luglio 1881 — Bergio c. Cazzani in proprio e quale sindaco di S. Martino in Siccomario.

V. per analogia: app. Torino, 29 dic. 1882 — con la nota. — *Giurista*, 1883, p. 74.

(8) Cons. — stato, 25 ottobre 1879, adottato — comune di Mouterosi.

(9) *Giuris. costante*.

V. *Ric. amm.*, 1875, p. 785.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

QUISTIONI DI ELEGGIBILITÀ

(Cont. v. i n. 18 e 21 del 1884)

19. Maneggiatori di danaro comunale e provinciale.

a) Contabili comunali e provinciali.

Fra le cause che rendono ineleggibile il cittadino all'ufficio di consigliere comunale, di cui all'art. 27 della legge com., va annoverata quella di non avere esso reso conto del maneggio del danaro comunale in dipendenza di precedente amministrazione. Ed il conto reso fino a che non sarà stato esaminato, discusso ad approvato, rende ineleggibile colui che l'ha tenuto.

È vero che le eccezioni debbono interpretarsi restrittivamente, ma questo principio non potrà mai infirmare una regola d'ordine pubblico, quale è quella di cui si parla.

Così hanno deciso le corti d'app. Ancona, 25 ottobre 1867; Venezia 27 giugno 1867 e 17 dicembre 1869.

La corte d'appello però di Napoli, 20 gennaio 1859 e 17 ottobre 1873, e la cass. di Napoli, 10 maggio 1870, sentenziarono in diverso senso, ritenendo che la qualità di consigliere si potrebbe solo perdere, quando, non venendo liquidate le partite di credito del comune, fra questi e quello sorgessero controversie. Così aveva pure deciso la corte d'appello di Venezia, 11 marzo 1867; ma questa s'è corretta con le sentenze surriferite.

b) Colui ch'è esattore in un comune o in un consorzio di comuni è ineleggibile a consigliere non solo del comune o dei comuni in cui esercita il suo ufficio, ma anche della provincia, a cui essi appartengono; e ciò non solo quando l'esattoria sia stata assunta per nomina, ma anche quando sia stata aggiudicata per asta pubblica (app., Calabria, 11 dicembre 1869, 5 febbraio 1882 — cons. stato, 18 marzo 1873; 20 novembre 1874).

Chi si associa all'esattore col patto di dividere gli utili e le perdite dell'esazione è eleggibile a consigliere (app. Venezia, 10 ottobre 1879); mentre colui che abbia per conto dell'esattore riscosso delle somme e rilasciato ricevuta è, in relazione all'art. 123 della legge com., ineleggibile (app. Ancona, 5 marzo 1884 — *Giurista*, 1884, p. 89).

Il fideiussore dell'esattore stesso, ineleggibile. (*Giuris. controversa*, ma prevalente. v. da ultimo app. Ancona 5 marzo 1884 — *Id.*)

c) Il collettore dell'esattore come colui che ha il vero maneggio del danaro comunale non è eleggibile a consigliere (app. Napoli, 26 settembre 1873; Firenze, 9 febbraio 1875; Macerata, 1.º luglio 1879; Milano, 10 settembre 1883; Torino, 20 dicembre 1881.) La corte d'app. Napoli con posteriore sentenza (24 ottobre 1878) ed il consiglio di stato (8 agosto 1877) si pronunziarono per l'ineleggibilità.

d) Anche l'amministratore di un monte frumentario, che percepisce o non un aggio, è ineleggibile come avente il maneggio del danaro comunale (app. Aquila, 23 nov. 1883 — *Giurista*, 1884, p. 36) L'appaltatore o subappaltatore dei dazi governativi è ineleggibile a consigliere, perchè ha il maneggio del danaro comunale (app. Torino, 3 febbraio 1873) e, se eletto, decade dalla carica *ipso jure* (app. Casale 27 maggio 1884; Torino, 12 settembre 1883 — *Giurista*, 1884, p. 42 e 108).

La cass. di Roma però si è pronunziata per l'eleggibilità (24 marzo 1884 — *Giurista*, 1884, p. 89).

Identico avviso ha espresso il *Giurista* in nota alla sentenza 12 sett. 1883 della corte torinese, anno 1884, p. 42.

L'appaltatore comunale, cioè della pubblica illuminazione e delle opere stradali (cass. Roma, 6 marzo e 15 aprile 1883) e del peso pubblico (app. Casale 19 febb.; Napoli, 9 nov. 1883) è eleggibile a consigliere,

Del pari non è ineleggibile a consigliere il fideiussore dell'appaltatore del dazio consumo (app. Roma, 17 giugno 1884. — *Monit. dei trib.*, 1884, numero 45 — *Man.*, 1884, p. 357).

20 Parenti e affini.

a) Contemporaneamente non possono far parte dello stesso consiglio comunale gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero (art. 27 legge com.); epperò dispone l'art. 72 di detta legge, che se la elezione porta nel consiglio di un comune alcuni di tali congiunti, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi n'ebbe maggior numero, il giovane dal provetto.

Qui sorge un dubbio, cioè, se nel caso di scioglimento di matrimonio cessa il vincolo di affinità fra suocero e genero, per cui possano amendue essere consiglieri.

E questo dubbio viene risolto dalla *Riv. amm.*, anno 1860.

Secondo il *gius romano*, il vincolo di parentela, quanto agli effetti civili estranei agl'impedimenti matrimoniali, cessava collo scioglimento del matrimonio. La regola ammessa da Ulpiano era che non si dovevano considerare come affinità o parentele quelle che erano state, ma bensì quelle che esistevano: *affinitas non eus accipere debemus. quae quondam fierunt, sed praesentes* (lib III § 1, *De Postulando*.) Argomenti analoghi somministrano pure la legge 12 § 3, *De ritu nuptiarum* ed il § 9, *Istit. De Nuptiis*; VOET, *commentarius ad Pandectas*, lib. XXIII, tit. 2, n. 34.)

Conforme era la giurisprudenza anteriore al codice civile, come ne fanno fede: RICHIERI, *Jurisp. univ.* lib. 1, tit. 9 § 768; NUTZ *Jus Eccles. univ. de matrimonio*, n. 956; e la sentenza 30 maggio 1831 della corte di Genova, riferita nella *Raccolta* del GERVASONI, anno 1831, p. 239).

Per ultimo, in applicazione dell'art. 119 del cod. civ. (albertino), il quale dichiara estinta l'obbligazione degli alimenti, quando il coniuge, dal quale derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge siano morti; ed in applicazione dell'art. 14 della legge 7 ottobre 1848 (che è ora surrogata dall'art. 24) la corte d'appello decise:

Che il suocero ed il genero potevano esser contemporaneamente membri di un consiglio comunale quando era sciolto per la morte il matrimonio che indusse il vincolo d'affinità e non esisteva prole del matrimonio stesso (sent. 14 settembre 1855 — *Riv. amm.* vol. VI, p. 870) Nell'istesso senso si è pronunziata la giurisprudenza francese.

Sicchè ora puossi affermare che il suocero ed il genero possono contemporaneamente essere consiglieri dello stesso comune, quando la donna che induceva l'affinità è morta senza lasciar figli.

b) La qualità di suocero e di genero rispettivamente è una causa d'incapacità pel meno anziano di essi di essere eletto consigliere comunale, e se già eletto prima dell'impedimento, di rimanere dopo l'impedimento (cass. Roma, 20 agosto 1876 — *Riv. amm.*, XXVIII; 262.)

Nell'elezioni contemporanee chi ottiene maggior numero di voti, ancorchè più giovane, esclude colui che ha ricevuto minor numero di voti, ancorchè maggiore d'età (app. Milano, 13 agosto 1883; cass.

Roma, 14 dicembre 1883 — *Giurista*, 1883, p. 193 e 1884, p. 4.)

Un elettore, genero di un consigliere scaduto, che nella votazione riporti maggiori voti di questo, ha dritto d'essere proclamato invece del suocero (cons. stato, 5 nov. 1883, adottato — *Giurista*, 1884 p. 44.)

Qualora poi venga eletto a consigliere il genero, mentre il suocero trovasi in carica, o viceversa, non potrà essere proclamato. Nè può sanare tale elezione il fatto della dimissione da consigliere presentata del suocero, perchè le incapacità all'eleggibilità debbono vagliarsi al momento dell'elezione (app. Roma, 24 nov. 1871; Aquila 18 nov. 1884.)

c) L'art. 27 della legge comunale esclude il contemporaneo consiliato dell'ascendente e del discendente, del suocero e del genero, ma non esclude dal sedere in consiglio colui che ha in moglie la discendente di un altro consigliere; mentre il marito di una nipote *ex filio* di un consigliere non è discendente, nè genero di costui (app. Milano, 9 novembre 1875 — *Riv.* XX, VIII, p. 254.)

(Continua)

F. A. ACCONCIA

Elezioni comunali — Appaltatore del dazio comunale — Capacità elettorale.

L'appaltatore del dazio di consumo comunale è eleggibile a consigliere del comune stesso (app. Napoli, 19 gennaio 1885. Cavaliere e comune di Fuoro).

Nota. — La giurisprudenza va sempre più raffermandosi in questo senso, ed il *Giurista* è lieto fare osservare che, in nota alla contraria sentenza della corte d'appello di Torino, 12 sett. 1883 (1884, p. 42), sostenne l'eleggibilità dell'appaltatore del dazio consumo comunale, giacchè egli non maneggia danaro del comune. V. *Giurista*, 1884, p. 183 con le note di rimando.

Elezioni comunali — Schede in più dei votanti — Influenza.

Un numero di schede superiore a quello dei votanti non invalida le elezioni, quante volte non resti alterato il risultato della votazione, detraendosi ai candidati che riportarono la maggioranza dei suffragi il numero delle schede eccedenti (cons. Stato, 27 giugno 1884. — Comune di Asti.)

Nota. — In materia di operazioni elettorali per gli effetti della validità o meno di queste, in caso di violazione delle disposizioni legislative, fa mestieri vedere l'influenza che possa avere esercitato sui risultati finali la trasgressione.

E queste la norma certa, avvalorata dalla costante giurisprudenza, cui si deve ricorrere in simili casi. V. il parere 13 ottobre 1883 — *Giurista*, 1884, p. 44 con la nota.

Elezioni comunali — Ricorsi in cassazione — Deposito della multa.

Non è richiesto il deposito della multa pei ricorsi in cassazione in materia elettorale. (Cass. Roma, 12 agosto 1884 — Quinzi c. Sila ed altri di Celenza sul Trigno.)

Nota. — Non v'è più dubbio su tale massima, che la giurisprudenza ha proclamato. In senso conforme v. da ultimo stessa corte sentenza 20 giugno 1882 — Rattimi c. Coi, Fumaioli ed altri.

Elezioni comunali — Resa di conto — Mancata approvazione — Ineleggibilità

Non cessa la causa dell'incapacità a consigliere comunale per il fatto d'essersi presentato il conto di precedente amministrazione, giacchè occorre che il conto stesso sia stato approvato. (Cass. Roma, 12 agosto 1884 — Quinzi c. Silla ed altri di Celenza sul Trigno.)

Nota. — Non costituisce presentazione del conto

la consegna che l'esattore abbia fatto dei mandati, quietanze, titoli di rendita e danaro costituenti il residuo di cassa a mano di quell'altro individuo che l'esattore si sostituisce nel suo ufficio. (Stessa corte 20 giugno 1882 — *Riv. amm.* 1882, p. 599.)

Elezioni comunali — Assegno impersonale in bilancio Capacità elettorale.

L'assegno impersonale fatto nel bilancio del comune allo scopo di assicurare l'esistenza di una farmacia a beneficio dei poveri del comune, non può considerarsi come stipendio; epperò il farmacista assuntore di tale servizio, che lo percepisse, è eleggibile a consigliere comunale (App. Venezia, 20 novembre 1884. — P. M. c. Orsaria).

Comuni—Locali appartenenti a soppresse corporazioni religiose — Condizioni — Adempimento.

Una volta eseguita a pro di comuni la cessione dei locali appartenenti alle soppresse corporazioni religiose, l'amministrazione del fondo pel culto non ha più azione a richiedere la restituzione dei locali medesimi, sia che si adempiano, sia che non si adempiano dai comuni le condizioni per le quali la cessione fu fatta.

L'incarico di provvedere a che le citate condizioni si adempiano spetta alla deputazione provinciale, autorità tutoria dei comuni. (Cass. Roma, 28 giugno 1884.—Comune di Pergola c. fondo pel culto *Riv.*, 1884, p. 821.)

Nota. — Esattissima ci sembra questa decisione, la quale del resto è conforme ad altra precedente della stessa corte suprema in data 3 aprile 1884, *Legge*, 1884, II, p. 257.

Infatti, colla cessione dei fabbricati dei soppressi conventi a favore dei comuni, è chiaro cessare nel fondo pel culto ogni ingerenza rapporto a quei beni (*Riv. cit.*)

Igiene pubblica — Sindaco — Invasione colerica — Procedimenti contingibili ed urgenti.

Le suffumigazioni anticoliche rientrano nei provvedimenti contingibili ed urgenti, che può ordinare il sindaco ai sensi dell'art. 104 della legge com. e prov. (Pret. di Gubbio, 10 ottobre 1884—comune di Gubbio c. Mavarelli.)

Strade comunali obbligatorie — Espropriazione per causa di pubblica utilità — Indennità — Accettazione condizionata — Parte residua del fondo espropriato — Muro di cinta — Ricostruzione — Modo di determinarne l'indennità — Decreto del prefetto — Occupazione — Obbligo del proprietario di cedere il fondo — Condizioni e limiti.

Dalle varie disposizioni speciali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, si scorge che per l'accettazione delle offerte d'indennità dovute dai consorzi costituiti per la costruzione delle strade obbligatorie non sia prescritta alcuna forma speciale, e siasi invece mirato allo scopo di avere un'accettazione risultante da prova scritta, perchè si è voluto rendere certa ed irretrattabile l'accettazione dei proprietari, in maniera da evitare tardive respiscenze e possibili litigi. (a)

L'accettazione delle indennità può essere subordinata agli effetti delle osservazioni presentate nell'atto istesso, perchè non sarebbe nè giusto, nè utile pretendere un'accettazione pura e semplice, rendendo così impossibile al proprietario di esporre le sue ragioni, e di venire ad un ragionevole accordo. (b)

Il proprietario espropriato può chiedere che la parte non espropriata del suo fondo rimanga nelle identiche condizioni, nelle quali si trovava prima dell'espropriazione. (c)

La cifra dell'indennità non può essere determi-

nata che per accordo delle parti, ovvero per effetto di perizia giudiziale.

Quando l'offerta fatta con gli elenchi designati nell'articolo 24 sia stata accettata, ovvero la somma dall'indennità siasi stabilita mercè amichevoli accordi; e quando siasi pagata o depositata, al prefetto non rimane altro compito che quello di autorizzare la immediata occupazione dei fondi. Quando invece siavi difetto dell'accettazione e dell'accordo, è mestieri provocare dal tribunale la nomina di uno o tre periti per la determinazione dell'indennità dovuta e solo in seguito a cotesta determinazione il prefetto può autorizzare l'occupazione dei beni.

Quando vi ha necessità di procedere ad espropriazione per pubblica utilità, s'impone al privato, in vista dell'interesse generale, un sacrificio, poichè lo si costringe ad un'alienazione. Tale sacrificio però non può essere esteso oltre i confini determinati dal vantaggio generale che ne costituisce la causa e la giustificazione insieme. Il proprietario, oltre all'alienazione coatta, non deve, nè può subire alcun detrimento, ed ha diritto a pretendere che, mercè il pagamento dall'indennità, il suo patrimonio rimanga nelle medesime condizioni nelle quali si trova prima dell'espropriazione (App. Napoli, 21 aprile 1888. — Consorzio stradale di Laviano c. Pugliese.)

Nota — (a) Nè la legge sull'espropriazione per pubblica utilità, nè quella sulle strade obbligatorie, prescrive una forma speciale per l'accettazione dell'indennità.

Solo per effetto di quest'ultima legge l'indennità è accettata e pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti all'espropriazione; e, scaduto il termine indicato, il sindaco dovrà trasmettere al prefetto le dichiarazioni di accettazioni delle indennità offerte e gli accordi conclusi fra la giunta e gli espropriati. V. l'art. 21 del relativo regolamento.

La ragione di questa differenza è detta dalla stessa sentenza, che pubblicchiamo.

(b) È tassativa la disposizione dell'art. 25 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

(c) La corte d'appello di Bologna, 4 agosto 1873 (*La legge*, XIV, 2, 181), ha giudicato che:

« Se per riadattare alla coltivazione la porzione dei beni danneggiati dall'espropriazione, l'espropriato è costretto a spese di trasporti di terreno, di ripianamento, di concime e simili, ha diritto d'essere risarcito di queste spese. »

— Nel determinare il deprezzamento della parte del fondo non espropriata è conforme alla legge il prendere in considerazione ogni sorta di danni dalla detta parte risentiti, come nella specie — le opere occorrenti per sistemarla: la perdita rendita per diritto di accesso al fiume; i danni cagionati alle piante, ed in ispecie agli agrumi per la mancanza di riparo derivante dall'atterramento di un bosco già esistente nell'altra parte del fondo: le spese maggiori da sopportarsi per il mantenimento delle mura di cinta; ed infine è conforme alla legge lo stabilire una quota di deprezzamento per il danno generale che viene a risentire, indipendentemente dai danni parziali, la parte del fondo non espropriata (app. Roma, 9 giugno 1880. — *Foro it.*, 1880, I, 958.)

Quando la legge edilizia prescriva che la parte del fondo rimasta inespropriata sia cinta di muro, deve questo essere costruito a spese dell'espropriante (cass. Firenze 12 aprile 1875. — *Annali di giuris. it.*, IX, 1, 318 — *Man.*, XIV, 383.)

Imposte dirette — Multa per ritardato pagamento.

La multa stabilita dall'art. 27 della legge 20 aprile 1871, è dovuta in ragione del ritardo, e non

dipende dalla giuridica esistenza del debito della tassa intimata, per quanto possa poi essere in tutto od in parte riconosciuta non dovuta.

Laonde il contribuente, anche se indebitamente iscritto nei ruoli, non ha dritto al rimborso della multa in cui sia incorso per ritardato pagamento delle rate d'imposta alla scadenza loro (cass. Roma, 2 aprile 1884. — Finanza c. Giacalone — *Boll. giuris. amm. e fin.*, 1884, n. 19.)

Nota. — Con sentenza 11 aprile 1878 (*Bollettino* vol. 208, 322) la stessa corte suprema già aveva proclamato tale principio, ritenendo che la multa incorsa dal contribuente per il ritardato pagamento delle rate d'imposta scadute non può da quello ripetersi, nemmeno quando sia riconosciuto di poi che la iscrizione d'imposta fu indebita: a tanto portando la lettera dell'art. 54 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 aprile 1871.

Mandati di pagamento—Girata - Quietanza — Obbligo del tesoriere comunale

Il tesoriere è in obbligo di soddisfare il mandato girato ad un terzo dal creditore, quando è munito anche della quietanza del cessionario (Cass. Napoli 22 luglio 1884. — Aimore c. Comune di Tricase).

Nota — La corte ha osservato che risultava contenersi nel mandato non meno la quietanza del cessionario che quella del cedente, conciosiacché, non avendo il tesoriere altro interesse se non di pagare a chi abbia diritto ad esigere, non può certo volerne di più del cedente, il quale, mercè la quietanza, ha accreditato presso di lui la qualità ed il diritto del cessionario.

... Non varia la condizione giuridica delle cose per manco di denuncia al debitore, perchè il ricorrente (tesoriere) non dimostra nè afferma di aver già pagato al cedente o d'essere intervenuto alcun impedimento presso di lui in danno del medesimo; fuori di queste due ipotesi affatto straniere alla causa, la eccezione del difetto di denuncia, non potendo essere sostenuta nell'interesse di evitare un pregiudizio, non avrebbe altro scopo che di ritardare l'adempimento della propria obbligazione ».

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Prova testimoniale — Notificazione della lista — Procedimento avanti i Pretori.

Negli esami testimoniali avanti i pretori non è necessaria la notificazione del nome dei testimoni 6 giorni prima di quello fissato con l'esame (1).

(Cass. Roma, 3 dicembre 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 73).

Divisione inter liberos — Donazione — Accollo di passività a titolo oneroso — Tassa di registro.

Secondo il codice civile italiano la divisione *inter liberos* può farsi tanto per atto d'ultima vo-

(1) In senso conforme V. stessa Cass. di Roma, 30 novembre 1876, Provincia di Teramo c. Gabrielli (*Legge*, I, 1877, p. 215) — 15 dicembre 1876, Del Cozzo c. Finanza (*Legge*, I, 1877, p. 191) — 3 maggio 1878, Olivieri c. Di Marco e Giancola (*Mon. dei Trib. di Milano* XIX, p. 1003) — 11 giugno 1878, Federighi c. Bonano (*Legge*, I, 1878, p. 613) — 20 novembre 1882, Maestri c. Celesti (*Legge*, 1883, vol. I, p. 267) Cass. di Napoli, 31 dicembre 1877, Galasso c. Castelli (*Gazz. del Proc.*, XIII, p. 114) — Trib. di Palermo, 20 febbraio 1882, Marciano c. Carnesi (*Circ. giur.* 1882, p. 233).

(2-3) Confr. la sentenza della Corte d'app. di Napoli, 26 gennaio 1876, Finanze c. Salvi (*Gazz. del Proc.*, XI, p. 9) — Sulla divisione *parentum inter liberos* nel diritto romazo consulta MAYNZ, *Cours de droit romain*, vol III, p. 321 — MÜHLENBRUCH, *Doctrina, Pandect.*, §. 688 — V. POLACCO, *Della divisione operata da ascendenti tra discendenti*, Verona, Drukker e Tedeschi, 1885.

lontà quanto per atto fra vivi; ed in questo secondo caso debbono usarsi le formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni (2).

Quindi una divisione *inter liberos* fatta per atto tra vivi deve essere considerata anche per l'effetto della tassa di registro come donazione e valutarsi a titolo oneroso per quella parte che viene assorbita dalle passività accollate al donatario (3).

(Cass. Roma, 29 novembre 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 74).

Erede beneficiato — Decadenza dal beneficio — Vendita di mobili — Atto d'amministrazione — Università di fatto.

La decadenza dal beneficio dell'inventario di cui all'articolo 974 del codice civile non si applica all'erede nel caso in cui la vendita dei beni mobili, fatta da lui nel quinquennio, senza l'autorizzazione giudiziale, rivesta l'indole di un atto di ordinaria amministrazione (4).

Ciò si verifica quando l'alienazione comprende cose, le quali *servando cercari non possunt*, come i prodotti del suolo, o altrimenti cose destinate ad essere vendute, per potersene ottenere un vantaggio economico, con le merci di un fondaco di qualsivoglia specie, vengano esse distratte in massa o in dettaglio.

Ad evitare l'applicabilità di tale principio non può valere l'obbietto di potere l'erede beneficiato continuare nello esercizio, quando, volendo i creditori realizzare il loro avere colla vendita delle merci, vengano a mancare i mezzi per proseguire il negoziato, ossia il danaro per l'acquisto di nuove merci da surrogarsi a quelle che si vanno man mano vendendo.

La necessità dell'autorizzazione giudiziale per la vendita deve desumersi non dalla urgenza, ma dall'intima natura dell'atto.

L'art. 974 del cod. di proc. civ. riguarda l'autorizzazione giudiziale per la vendita, non il modo come effettuarla.

Nella università di fatto, stante l'intervento della surrogazione, si ha sempre un *unum et idem corpus*.

(Cass. Roma, 21 novembre 1884 — *Legge*, 1875, I, p. 75).

Dazio di consumo — Comuni aperti — Proprietario — Vino prodotto con l'uva dei propri fondi — Vendita al minuto — Dichiarazione — Momento della consumazione — Pagamento del dazio.

Nei comuni aperti il proprietario, cui è consentito di poter vendere al minuto il vino prodotto con l'uva dei proprii fondi, deve, al pari che l'esercente la vendita al minuto, pagare il dazio di consumo all'atto della dichiarazione, non al momento della consumazione effettiva (5).

(Cass. Roma, 20 agosto 1884 — *Legge*, 1875, I p. 78).

Affitto verbale — Denuncia al registro — Contratto scritto — Compratore — Scienza della locazione.

La denuncia all'ufficio del registro di un contratto

Sul principio che l'atto a titolo gratuito va considerato oneroso in quella parte in cui per i patti contenuti appare di carattere oneroso V. la decisione della stessa Cass. 23 marzo 1880, Finanze c. Ciccodicola (*Legge*, II, 1880, p. 325). V. inoltre la decisione 2 aprile 1879, Finanze c. Rossano (*Legge*, II, 1880, p. 91).

(4) Nel diritto francese, dove l'art. 705 del codice civile lascia all'erede beneficiato la scelta di vendere i mobili con determinata formalità o di conservarli in natura, si è fatta questione se nella voce mobili fossero o no compresi gli stabilimenti industriali o di commercio. La questione è risolta affermativamente dal DEMOLOMBE, *Traité des successions*, vol. III, n. 261 e seg., e dal LAURENT, *Princ. de droit civil*, vol. X, n. 141 e seg.

(5) Confr. la decisione della stessa cass. 12 aprile 1881, Cazzato c. Rizzuni (*Legge*, 1881, vol I, p. 797).

verbale di affitto, fatta a diligenza di una sola delle parti contraenti, non può valere a convertirlo in contratto scritto.

In mancanza di atto autentico o scrittura privata di data certa, il compratore non è tenuto a rispettare la locazione in corso per la sola scienza che il medesimo abbia potuto avere di essere il fondo acquistato affittato per contratto verbale.

(Cass. Roma, 8 luglio 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 80).

Perizia — Produzione in diversi giudizi — Apprezzamento — Certificati stragiudiziali — Valore di proca.

Una perizia, eseguita nel contraddittorio delle parti contendenti, non può dirsi *res inter alios acta*, se venga prodotta in un successivo giudizio fra le stesse parti; o in ogni modo, una volta che sia regolarmente prodotta e discussa, diventa un documento legalmente acquisito alla causa e soggetto all'apprezzamento del giudice (1).

I certificati stragiudiziali sul peso o valore di una merce, quando siano regolarmente prodotti, ben possono essere valutati dal giudice con gli altri elementi della causa per comprovare la verità dei fatti; specie se si tratti di cause commerciali, e quando sia ammissibile la prova testimoniale (2).

(Cass. Firenze, 20 nov. 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 81).

Debitore espropriato — Non citato — Nullità — Aggiudicazione non impugnata — Danni contro il creditore esistente per mancata notificazione del bando — Inammissibilità.

Nel caso la espropriazione si compia senza che siasi chiamata ad esservi presente l'espropriato, questi ha certo il dritto di proporre un'azione principale per la nullità dello intero giudizio di espropriazione e della seguita aggiudicazione.

Il debitore espropriato, il quale non impugna la validità della sentenza di aggiudicazione, non può pretendere dimanda di danni dal creditore istante a motivo non esserglisi notificato il bando pel nuovo incanto.

(Cass. Napoli, 22 dicembre 1884 — *Gazz. del proc.* XIX, p. 449).

Conto di dare ed avere — Pendenza — Mancanza di acclaramento — Giuramento deferito al debitore — Omessa discussione del conto.

Viola la legge la sentenza che, senza procedere ad un conteggio tra le somme di credito e quelle pagate e senza disaminare come queste doveano imputarsi, deferisce al debitore il giuramento suppletorio sul fatto se con ciò che ha dato in contante ed in generi abbia estinto le sue obbligazioni.

(Cass. Napoli, 20 dicembre 1884 — *Gazz. del proc.* XIX, p. 448).

Effetti cambiari — Indicazione del luogo di emissione — Mancanza — Effetti — Equipollenti.

Quando negli effetti cambiari si legge il giorno, mese ed anno, in cui si rilasciano dagli accettanti ed avallanti, il difetto della indicazione del luogo di emissione non invalida gli effetti stessi, ai sensi del n. 1 dell'art. 251 cod. di commercio (app. Napoli, 31 dicembre 1884 — Tenore ric.)

Nota — La corte ecc. osservato che la precedente sentenza di questa corte ritenne innocuo il difetto nella data del solo luogo di emissione, segnatamente

quando dalle « circostanze di fatto indubbiamente si rileva dove la cambiale è stata emessa ». Però non si dinotano quali fossero quelle circostanze, quindi la corte di cassazione rilevò tale mancanza e censurò la sentenza per mancata motivazione. Ora le circostanze non indicate dalla 1.^a corte di merito sono: che i due accettanti di quegli effetti sono entrambi di Mercato Sanseverino, l'accettazione è a favore della cassa di Risparmio ivi stabilita; a questa cassa dall'art. 8 del suo *statuto organico* è fatto l'assoluto divieto di accettare effetti da chi non domiciliasse nello stesso loro mandamento; era questa una condizione imprescindibile delle accettazioni, tanto suona la frase *purchè domiciliino nel mandamento di S. Severino*; il pagamento degli effetti accettati vi si legge doversi fare al cassiere di detta cassa e nell'ufficio di quella congrega di carità. Ora tutte queste circostanze sono precisamente quelle a cui dovette alludere l'altra sezione di questa corte, quando parlò di equipollenti capaci a supplire il difetto della designazione del luogo nella data, ed effettivamente sono da ritenersi sufficienti a supplire al difetto della indicazione del luogo di omissione. Osservato che lo stesso art. 251, che colloca tra i requisiti essenziali della cambiale al n. 1 la data, colloca pure al n. 6 tra i detti requisiti essenziali la indicazione del luogo del pagamento, requisito certamente di maggiore importanza di quello della indicazione del luogo di emissione, e ciò non pertanto col seguente art. 253 si prevede la ipotesi del difetto d'indicazione del luogo del pagamento e vi si indica il modo di supplirvi, dichiarando cioè efficaci a supplirvi, facendo valere delle presunzioni di legge, senza che perciò venissero meno le qualità e gli effetti speciali della cambiale ai sensi dell'altro art. 254, il quale si riferisce non solo all'art. 251, ma anche agli altri due che lo procedono, tra cui il detto art. 253 che parla degli equipollenti che suppliscono il difetto della indicazione del luogo del pagamento.

Dopo ciò è a ritenere non essere vietato ammettere che gli equipollenti possono supplire al difetto della data della indicazione del luogo di emissione; e quando, come nella specie, quegli equipollenti fanno presumere il luogo surriferito;

Osservato inoltre che nella specie trattasi non di mancanza di data, la quale, ai sensi dell'art. 55 cod. suddetto, deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno, ma invece di omissione di un solo dei detti elementi, quello cioè del luogo, quindi non è da ritenere che a questa semplice omissione possa estendersi la disposizione con la quale l'art. 254 punisce la mancanza assoluta della data. La mancanza della indicazione del luogo di omissione, anche quando fosse assoluta o non supplita, come si verifica nella specie, da presunzioni gravissime, è innocua nelle cambiali, nelle quali l'assistente è egli stesso che si obbliga al pagamento alla scadenza, e per contrario la indicazione del luogo di emissione si rende indispensabile allorchè l'emittente fa ad altri ordine del detto pagamento, giacchè in tal caso, se il terzo accetta e non paga, l'emittente stesso addiviene trattario ed è tenuto al pagamento

Per tali motivi ecc.

Conforme: stessa corte 5 dicembre 1883 e cass. Napoli 11 luglio 1884 fra le stesse parti.

(1) Certo che una perizia, in tal caso, se non vale *quoad ius*, fa prova piena *quoad factum*. V. in questo senso Cass. di Torino, 4 settembre 1879, Comune di Caravaglio c. Comune di Varavallo (*Giorn. dei Trib.*, VIII, p. 1009) — Cass. di Roma, 9 giugno 1876, Giuggiolini c. Moriconi (*Legge*, I, 1876, p. 729) — Conf. anche Cass. di Firenze, 16 dicembre 1872, Cironi c. Martini (*Legge*, I, 1883, p. 170).

(2) Confor. Cass. di Roma, 22 aprile 1882, Di Giampietro c. Rosati (*Legge*, 1883, vel. II, p. 75) e 31 marzo 1881, Piccioni c. Congregazione di carità di Pergola (*Legge*, 1881, vol

II, p. 239) — Vedi in senso contrario, trattandosi però di causa non commerciale, la stessa Cass. di Firenze, 11 luglio 1878, Papadopoli c. Consorzio Tartaro Osellini (*Legge*, I, 1878, p. 731) — Vedi anche la C. d'appello di Genova, 13 dicembre 1876, Migliorati c. Roncallo (*Racc. di giur. ital.*, XXIX, 2, col. 266), la quale negò ogni forza probatoria all'attestazione della qualità di commerciante nell'attore, rilasciata da più individui avanti al Pretore, senza la solennità prescritte per la prova testimoniale.

Giurisprudenza penale

Ricorso — P. M. — Termine di 24 ore — Decorrenza.

Il termine di 24 ore accordato dall'art. 653 cod. proc. pen. al pubblico ministero per ricorrere in cassazione decorre dal momento stesso della pronuncia della sentenza.

È inammissibile il ricorso del pubblico ministero quando la dichiarazione, quantunque fatta nel giorno successivo alla sentenza, non porti alcuna notificazione dell'ora in cui venne avanzata.

(Cass. Torino, 31 luglio 1884 — *Legge XXV*, 135).

Ammonizione — Sospetti e condannati per reati contro le persone e le proprietà — Sorveglianza di polizia — Contravvenzione all'ammonizione.

Quando si tratta di persone semplicemente sospette quali grassatori e simili s'inflette la sola ammonizione: se si tratti d'individui che hanno già subite condanne per reati contro le persone e le proprietà, può aggiungersi la pena della sorveglianza di polizia.

Indistintamente poi a tutte queste persone deve essere applicata la sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso che contravvengano all'ammonizione.

(Cass. Torino, 26 luglio 1884 — *Legge XXV*, 170).

Contravvenzioni forestali — Multa — Determinazione — Frazioni di ettaro.

Per determinare la multa da applicarsi alle singole contravvenzioni alle legge forestale, le frazioni d'ettaro dei terreni diboscati sono da computarsi non come altrettanti ettari interi, ma nella loro cifra naturale.

(Cass. Roma, 12 maggio 1884 — *Riv. Pen.*, XX, 376).

Alterazione di sostanze alimentari — Fabbricatori e rivenditori — Estremi — Scuse.

La legge punisce tanto i fabbricatori che i rivenditori di sostanze alimentari alterate.

La legge punisce l'alterazione di qualunque sostanza alimentare, e quindi anche di pastiglie e tavolette aromatizzate di zucchero e gomma adragante.

Nè vale ad escludere o scusare l'imputabilità la circostanza che l'immissione delle materie nocive alla salute fu fatta per rendere i prodotti più belli e piacevoli all'occhio e non con l'intenzione di nuocere.

(Cass. Torino, 10 luglio 1884 — *Riv. Pen.*, XX, 377).

Parte civile — Costituzione — Notificazione — Decreto di citazione.

Al difetto di notificazione della costituzione in parte civile non suppliscono la semplice indicazione che se ne faccia nel decreto di citazione, e la citazione stessa del danneggiato come parte civile.

Nè il silenzio del coaccusato presente al dibattimento sana cosiffatta nullità rispetto al coaccusato contumace.

(Cass. Palermo, 28 aprile 1884 — *Riv. Pen.* XX, 392.)

Interrogatorio — Limitazione alle generalità — Nullità del dibattimento — Sentenza — Ritiro in camera di consiglio — Pretore — Caccia — Leggi napolitane 18 ottobre 1819 e 21 agosto 1826 — Verbale non giurato fra le 24 ore — Nullità — Equipollenti.

È nullo il dibattimento se l'interrogatorio del-

l'imputato si limiti alle sole generalità, senza estendersi ai fatti costituenti il soggetto della imputazione.

Nessuna disposizione di legge, nè alcuna razionale necessità impone al pretore l'obbligo di ritirarsi in camera di consiglio per deliberare sulla sentenza da pronunciare.

Tale obbligo è prescritto dall'art. 319 proc. pen. per i soli giudicanti collegiali e nemmeno lo è sotto pena di nullità.

Sono tuttora in vigore nelle provincie napolitane le disposizioni contenute nelle leggi napolitane 18 ottobre 1819 e 21 agosto 1826, secondo le quali sono nulli i verbali di contravvenzione alla caccia se non vengono ratificati con giuramento dei compilatori entro le ore ventiquattro.

Tuttavia per l'art. 236 della citata legge del 1826, i processi verbali non ratificati con giuramento possono discutersi con altre prove, e quindi può il giudice fra l'altro sentire come testimoni gli stessi compilatori dei verbali.

(Cass. Napoli, 30 giugno 1884 — *Foro it.*, IX, col. 350).

Competenza — Nuove circostanze emerse al dibattimento — Rinvio all'istruttore — Obbligo di nuova istruzione.

Dichiarata dal pretore procedente per ordinanza di rinvio la propria incompetenza motivata da nuove circostanze, e dispostasi una nuova istruzione, a norma dell'art. 345 proc. pen., il giudice istruttore non può dipartirsi da questa pronunzia, e quindi non può, ritenendo non essere emersa dal dibattimento alcuna nuova circostanza e così arrogandosi il compito di giudice di cognizione, trasandare la nuova istruzione, e ritenendo ferma la prima ordinanza rinviar nuovamente la causa al pretore.

(Cass. Napoli, 11 giugno 1884 — *Foro it.*, IX, col. 352).

Verbale di dibattimento — Giuramento dei testimoni — Menzione incompleta — Iscrizione in falso — Inutilità.

Il dibattimento è nullo se il verbale nel riportare la formola del giuramento prestato dal testimone (di dire tutta la verità) ometta la parola *tutta*.

Tale nullità avrebbe luogo se anche la deposizione fosse stata preceduta da regolare prestazione del giuramento.

In altri termini: o non fu il giuramento prestato regolarmente, ed è nulla la deposizione; o lo fu, ed è nullo il verbale che non lo riportò, e nell'uno e nell'altro caso è nullo il dibattimento.

Epperò la iscrizione in falso che facesse il p. m. contro il verbale, allo scopo di stabilire che i testimoni in realtà giurarono secondo la formola della legge, non potrebbe in nessun caso salvare da nullità il dibattimento, e non può quindi far sospendere il giudizio in merito del ricorso per cassazione.

(Cass. Torino, 29 maggio 1884 — *Foro it.* IX, col. 364.)

Prescrizione — Reato connesso — Sospensione.

La minor prescrizione stabilita per un reato si compie nel termine indicato dalla legge, quantunque sia compreso in un solo procedimento con altro reato connesso da altra persona e soggetto a prescrizione più lunga.

(Cass. Torino, 14 maggio 1884 — *Foro it.*, IX, col. 366).

AVV. CAV. Andrea De Leo — F. A. Acconcia — Direttori

LUGI Pace gerente responsabile

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Giurati — Incapacità — Cancellazione dalle liste — Reclamo alla corte d'appello — Inammissibilità.

La decisione della giunta distrettuale che cancella dalla lista dei giurati un cittadino per incapacità ad esercitare l'ufficio di giurato, ai termini dell'art. 4, n. 18 della legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento giudiziario, non può impugnarsi col reclamo giudiziario avanti la corte d'appello (1) (app. Milano, 17 dicembre 1884 — Isimbardi ric.)

Liste elettorali amministrative — Elettori per titoli — Licenza liceale.

Chi è fornito della licenza liceale non ha dritto ad essere iscritto per qualità nelle liste amministrative (2) (app. Genova, 25 luglio 1884 — Pasano ric.)

Liste elettorali amministrative — Comuni divisi in quartieri — Elettori per censo e per qualità — Luogo d'iscrizione.

Quando un comune è diviso in quartieri con liste distinte, gli elettori per censo debbono essere iscritti nelle liste del quartiere, ove pagano il censo, e quelli per qualità nelle liste del quartiere, ove hanno il domicilio (app. Napoli, 26 luglio 1884. — Pasca c. Deputazione prov. di Napoli).

Nota. — La corte conferma la sua precedente giurisprudenza, come appare dalla sentenza 26 agosto 1880. Del Pezzo ed altri c. deputazione prov. di Napoli — (*Riv. amm.*, 1880, p. 807) ed è uniforme altresì a quella della corte d'appello di Torino, 3 febbraio 1871, Rolondo — Pinondo — Falcioni (*Legge*, XI, 11, 128; *Raccolta giuris. it.*, XXIII, 2, 50; *Giuris. T.* VIII, 261).

Coloro che pagano in più frazioni di un comune il censo necessario all'elettorato, hanno il diritto di scegliere a quale di queste frazioni stesse vogliono essere iscritti (*Id.*)

Quando invece questo censo si formi del cumulo di vari censi che gravano i beni posti in più frazioni, l'iscrizione deve farsi nella frazione in cui è stabilita la residenza, e, se questa è fuori del comune, in qualsiasi frazione a scelta dell'elettore (*Id.*)

Se un elettore ha il censo diviso per giusta metà fra le due frazioni di un comune, in cui esiste riparto di consiglieri, e non ha dimora nè domicilio in alcuna di esse, ha il diritto di opzione per esercitare l'elettorato nell'una o nell'altra frazione, in analogia a quanto dispone l'art. 72 della legge com. (Nota min. int. 24 aprile 1871. — *Legge*, XI, 11, 308; *Riv. amm.*, XXII, 726).

Elezioni politiche — Turbazione della libertà del voto — Artifici e vie di fatto — Pressioni ed ingerenze indebite di pubblici funzionari.

Trattandosi di fatti denunciati per infirmare la validità di una elezione, che costituirebbero i reati previsti dagli art. 9), 91, 92 e 94 della legge elettorale 22 gennaio 1882, ed una parte dei quali si direbbe commessa da funzionari dell'ordine giudiziario, a cui per debito d'ufficio sarebbe invece spettato l'obbligo di promuovere la repressione di siffatte violazioni di disposizioni penali da chiunque commesse, la giunta parlamentare per le elezioni, in cospetto della presunzione legale che copre la magistratura del paese, in mancanza di qualsiasi principio di prova dell'accusa e sulla semplice indicazione di nomi di qualche testimonio, in parte semplicemente de *relatu*, deve essere ritrosa ad accogliere le domande di una inchiesta.

Tanto meno è il caso che questo provvedimento, per sè stesso grave, venga ordinato dalla giunta, quando si aspetta a domandarlo più di tre mesi dopo l'elezione; quando dal verbale degli uffici non risulta che sia stata sollevata alcuna protesta per turbata libertà di voto, in qualsiasi sezione del collegio; quando alla seduta pubblica, dalla giunta fissata per la relazione e discussione sull'elezione contestata, i reclamanti non solo non si valsero del diritto che avrebbero avuto di presentare testimoni o documenti, ma non sono neppure comparsi; quando nella metà delle sezioni, in cui si dicono seguiti i brogli a favore dell'eletto, il suo competitore ebbe un numero maggiore di voti, ed in un'altra sezione i voti furono pressochè uguali, mentre poi poche in tutte queste sezioni furono le schede annullate; infine, l'eletto, col mezzo dei suoi difensori, presenta documenti e dichiarazioni dirette ad escludere od infirmare notevolmente la maggior parte dei capi d'imputazione per turbata libertà di voto, accennati nella protesta (cam. di deput. 15 dicembre 1884, coll. 11 di Brescia — Elez. Pavoni — *Riv. amm.*, 1885, p. 9.)

Elezioni politiche — Operazioni irregolari — Costituzione degli uffici — Chiusura della votazione — Mancato controllo degli elettori — Influenze.

Se è a desiderarsi che nelle votazioni che si fanno per la costituzione dell'ufficio definitivo si adottino le stesse norme fissate per la votazione del deputato, ciò però non essendo dalla legge prescritto, non è lecito nel silenzio suo il dichiararlo, e molto meno a pena di nullità.

Non può quindi ritenersi invalida per la costituzione del seggio elettorale di una sezione a motivo che per la costituzione medesima non siansi usate apposite schede, stampate e fornite dal municipio, nè queste siansi distribuite e riempite come è prescritto per la votazione del deputato.

È nulla la votazione di quella sezione elettorale in cui la votazione stessa siasi chiusa alle 2,30

(1) Uniformemente decise la Corte d'appello di Torino con sentenza 26 dicembre 1883 — *Giurista*, 1884, p. 35.

(2) Conf. app. Casale, 26 agosto 1884 — *Giurista*, 1884, p. 184 — Contra: app. Napoli, 25 agosto 1883 — *Id.*, p. 1883, p. 179 con Nota.

pom., contro il preciso disposto dell'art. 67 della legge elettorale: e perciò i voti dati in essa sezione non si devono computare nè all'uno, nè all'altro candidato.

Ma questa circostanza, come quella che lo spoglio delle schede abbia avuto luogo senza il controllo degli elettori, e tutti gli altri vizi della procedura elettorale che portasse alla nullità dei voti nelle sezioni ove si verificarono, non basterebbe ad infirmare l'elezione del candidato, che in risultato finale abbia avuto nel complesso del collegio un numero di voti maggiore di quelli dati all'avversario, anche computando a favore di questo le schede state a lui annullate (cam. dei Deput., 15 gennaio 1885 — Coll. 11 di Brescia — elez. Pavoni).

Confraternita — Nomina dei membri — Tavole di fondazioni — Consuetudini — Inammissibilità.

Qualora gli statuti di una confraternita laicale prescrivano che la nomina dei membri debba essere fatta a maggioranza dai confratelli, non può aver valore la consuetudine per cui il figlio di un confratello si ritenga ammesso nella confraternita di diritto fin dalla nascita (app. Palermo, 27 settembre 1884 — Compagnia di S. Elena e Costantino c. Pamilla.)

Deliberazioni comunali — Sessioni ordinarie — Casi di seconda convocazione — Proroga.

Il consiglio comunale, dopo la discrezione della prima adunanza, può validamente deliberare nella seconda e nelle ulteriori convocazioni con qualsiasi numero d'intervenuti, quando sono stati spediti gli appositi avvisi ai consiglieri comunali, e quando si aduna nei giorni da esso stesso fissati per ciascuna settimana, per esaurire le materie contenute negli ordini del giorno stabiliti per la prima adunanza.

Qualora il consiglio si proroghi fino a nuov'ordine, non può successivamente deliberare in seconda convocazione.

Non si può dire che si verifichi il caso della seconda convocazione in tutte le adunanze successive alla prima, solo perchè gli oggetti che si dovevano discutere erano iscritti all'ordine del giorno stato iniziato nella prima seduta, e che comprendeva tutti gli oggetti da trattarsi nel corso della sessione, perchè un tale sistema non sarebbe conforme ai principi cui è informata la legge comunale, la quale mentre ha voluto impedire che la trascuranza di alcuni consiglieri potesse incagliare l'amministrazione comunale, ha pure disposto in modo da prevenire il pericolo di una sorpresa.

Quindi allora soltanto può verificarsi il caso di un'adunanza valida in seconda od ulteriore convocazione, quando ai consiglieri non intervenuti alla prima siano stati appositamente notificati gli oggetti da discutersi, con avviso che su di essi si sarebbe deliberato, qualunque fosse il numero degli intervenuti. (Cons. stato, 9 agosto 1884 — adottato. — Comune di Catania.)

Nota. — Il consiglio di stato ha retamente applicato lo spirito e la letterale disposizione della legge, e noi facciamo plauso al suo pronunciato.

Esso però ha sempre sostenuto che non può ritenersi per seduta di seconda convocazione quella a cui venne rinviata volontariamente la trattazione di oggetti, che non ebbe luogo in una seduta precedente, alla quale intervenne il numero legale dei consiglieri per poter deliberare (Pareri 30 giugno 1875, 9 maggio 1876, 15 ottobre e 24 giugno 1882 — *Giurista*, 1883 p. 2.)

È costante la giurisprudenza nel ritenere che la seconda convocazione si verifica quando la prima non si potè costituire per mancanza del numero legale dei consiglieri intervenuti, ed occorre pure che

i consiglieri sieno stati avvertiti della seconda convocazione (V. da ultimo parere cons. stato, 12 agosto 1882. — *Man.*, 1883, p. 94.)

In quanto poi al computo dei consiglieri morti e dimissionarii per formare il numero legale, v. *Giurista*, 1883, p. 27.

Pensioni — Impiegati governativi — Perdita della vista — Lavori eccessivi di ufficio — Art. 2 e 21 della legge 14 aprile 1884.

Quando è dimostrato che un impiegato perdette la vista a causa dei lavori di ufficio a lui affidati, che richiedevano la sua occupazione protratta a molte ore oltre quelle di ufficio e di notte, costui ha diritto a pensione, trovandosi nel caso eccezionale dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1864 (Corte dei conti — Sezioni unite — 12 dicembre 1884 — Vicari ric.)

Consigliere comunale — Decadenza — Mancanza di notificazione della deliberazione del consiglio — Ineccepibilità per parte del consigliere che la impugna — Liste vertente — Indagine sui motivi di esso — Inammissibilità.

Non può eccepirsi la mancanza di notificazione della deliberazione pronunziante la decadenza di un consigliere, se costui ne ebbe cognizione in guida da impugnarla appunto avanti la corte.

La corte in tema di incapacità per lite vertente deve limitarsi a constatare il fatto della vertenza della lite, nè può indagare l'origine e la causa della lite stessa (app. Napoli, 29 agosto 1884 — Maietta c. comune di Cicciano — *Riv.* 1885, p. 27.)

Nota — Questa massima, intesa in senso assoluto, si troverebbe contraria a talune decisioni, secondo le quali (app. Torino 19 ottobre 1861. *Riv. amm.*, p. 834) non vi sarebbe l'ineleggibilità quando risultasse essere il comune stesso quello che suscitò la lite all'unico e malizioso scopo di creare un motivo d'ineleggibilità contro persona che altrimenti sarebbe eleggibile.

Impiegato comunale — Azione per indennizzo di danni — Corte suprema di Roma — Competenza.

L'impiegato comunale che chiede la cassazione di una sentenza che pronunziò in secondo grado sulla quistione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa a conoscere dell'azione proposta per risarcimento di danni contro il comune in seguito al ricevuto licenziamento, deve rivolgere il suo ricorso alla corte suprema di Roma, come unica competente in materia; e quindi quello rivolto alla corte di cassazione territoriale è inammissibile. (Cass. Torino, 29 ottobre 1884 — Rapetti c. comune di La Loggia.)

Nota — La massima è esatta, perchè corrisponde al preciso disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni.

Si noti però che la giurisprudenza della cassazione di Roma ritiene incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione promossa da un impiegato licenziato intempestivamente ed ingiustamente per rifusione di danni — V. Gli indici del *Giurista* 1883 e 1884 — voc. *Impiegati* — *Segretari comunali* — *Competenza*.

Impiegati comunali — Licenziamento — Mancanza di motivazione — Competenza — Risarcimento di danni — Servizio — Stipendio.

L'art. 87 della legge comunale, nel dar facoltà al consiglio comunale di licenziare gli impiegati, non prescrive che le relative deliberazioni sieno motivate; onde dalla semplice mancanza di una motivazione espressa del licenziamento non è lecito argomentare che il licenziamento fosse decretato con manifesto abuso di potere.

Essendo incompetente il potere giudiziario a discutere della giustizia o ingiustizia del licenziamento dato ad un impiegato comunale per ragioni di servizio, è altresì evidentemente incompetente a conoscere della domanda dei danni, perchè subordinata a quella indagine e da essa dipendente. (1)

Onde, ammessa nel comune la piena facoltà di licenziare gli impiegati, quando questa sia esercitata per ragioni di servizio di cui la sola autorità comunale è giudice competente, ne segue la cessazione dello stipendio col cessare dell'impiego (cass. Roma 10 luglio 1884 — Sandulli c. comune di Palmi).

Impiegati comunali — Licenziamento — Ricorso all'autorità amministrativa — Inammissibilità.

Se anche il segretario comunale licenziato potesse giustificare la mancanza di fondamento dei motivi del suo licenziamento, non potrebbe il consiglio di stato pronunciare sul valore dei motivi stessi dinanzi alle disposizioni della legge che affidano al solo consiglio comunale il diritto di esaminare e decidere sul merito degli impiegati municipali.

Quindi se il ricorrente non allega la violazione di alcuna disposizione di legge e di un vincolo giuridico nascente dall'atto di nomina e tuttora obbligatorio pel comune, manca ogni fondamento al ricorso e deve perciò respingersi. (Cons. — stato, 23 agosto, 1884, adottato — comune di Fontana di Liri).

Nota. — L'ottimo *Manuale degli amm.* vi fa seguire le seguenti osservazioni.

Giurisprudenza costante del consiglio di stato nel ritenere l'incompetenza dell'autorità amministrativa di giudicare in merito al licenziamento degli impiegati comunali, essendo limitate le sue attribuzioni ad esaminare se la deliberazione sia e no regolare nella forma.

Intanto, secondo la predetta giurisprudenza, che riteniamo pienamente conforme alla legge, e quella della cassazione di Roma, che pure afferma l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a giudicare i motivi di merito del licenziamento, gli impiegati comunali rimangono in balia delle rappresentanze municipali non sempre, specialmente nei piccoli comuni, ispirate a sentimenti di giustizia e di equità. — Facciamo quindi voti vivissimi perchè sia posto fine ad uno stato così anormale di cose e tutelata convenientemente la posizione di una classe così benemerita del paese, e pur troppo finora negletta. (anno 1885, p. 11).

Frazioni — Liti col capoluogo — Attribuzioni del prefetto e della deputazione provinciale — Nomina di commissari.

Il prefetto non ha alcuna attribuzione di apprezzare il merito ed i titoli giustificativi delle ragioni che una frazione creda far valere contro il comune capoluogo (per pretesa violazione dei suoi diritti di proprietà in seguito ad una transazione stipulata dal comune); dovendo sull'istanza di alcuni abitanti della frazione stessa, ai termini dell'art. 82 della legge com. e prov., nominare i tre commissari, i quali propongono e difendono gli interessi della frazione avanti l'autorità giudiziaria.

Invece tale apprezzamento spetta ai tre commissari che saranno nominati ed alla deputazione provinciale, la quale può concedere o negare alla frazione l'autorizzazione per intentare la lite (cons. stato 6 settembre 1884. — Comune di Bargagli).

Consorzio stradale — Costituzione — Ricorso — Termine.

Il ricorso avverso la costituzione di un consorzio dev'essere presentato nel termine prescritto dell'articolo 46 della legge 20 marzo 1865, all. F. sotto pena d'inammissibilità (decreto reale 17 novembre 1884, e conforme parere del cons. stato — comuni di Cadore con Grazio, Armio, Bregno e Lazzo ric.)

Consigliere comunale — Farmacista sovventore di medicinali — Decadenza.

Il farmacista che somministra i medicinali ai poveri del comune non si rende incompatibile con la qualità di consigliere comunale, ma solo deve astenersi dal voto, quando viene in discussione il suo credito (2). (App. Venezia, 20 novembre 1884 — P. M. c. Orsaria).

Espropriazione per pubblica utilità — Perizia — Indole — Opposizione — Termini — Documenti.

La perizia di cui agli art. 32 e segg. della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità è da considerarsi amministrativa avente natura di perizia giudiziaria.

Per le opposizioni contro le perizie non sono applicabili le norme dei termini stabiliti dall'art. 261 del cod. di proc. civ.: nè quindi è applicabile la decadenza dal diritto di produrre documenti contro esse, elasso detto termine (3). (Cass. Napoli, 31 luglio 1884 — Giannone e Prefetto di Cosenza).

Corpi morali — Accettazione di eredità o lasciti — Autorizzazione — Tassa sulle concessioni governative. — Trasmissione del decreto.

Il r. decreto con cui si autorizza un corpo morale ad accettare un lascito od un'eredità, è sottoposto alla tassa, giusta l'art. 48 della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880 n. 5536 sulle concessioni governative.

Tale decreto dev'essere trasmesso dal prefetto a mezzo dell'intendenza di finanza all'ufficio incaricato, ai termini dell'art. 5 lettera G del regolamento 24 settembre 1874 (Nota Minis. Fin., 10 dicembre 1884 n. 161727).

Opera pia — Amministratore dell'istituto di beneficenza — Vice-prefetto — Incompatibilità. — Nullità della deliberazione di nomina.

La deliberazione del consiglio comunale, con cui fu eletto il vice-prefetto a membro del consiglio di amministrazione del luogo, è nulla, perchè contraria all'art. 14 dell'ordinamento giudiziario (4)

Qualora detta deliberazione non sia stata annullata dal prefetto, e sia decorso il termine dalla legge stabilito a tale uopo, deve provvedere all'annullamento con decreto reale, in virtù dell'art. 227 della legge com. e prov. (5) (Cons. — Stato, 3 ottobre 1874 — Vigevano, Ospedale civile).

Opere pie — Confraternita — Ricorso — Autorizzazione.

È inammissibile il ricorso presentato dal solo priore di una confraternita avverso il decreto del prefetto, che annullò gli atti d'asta, qualora non sia stato autorizzato dalla confraternita. (Cons. — Stato, 10 ottobre 1884, adottato. — Cessapolena, Confraternita di S. Maria).

Nota — Questa massima è appoggiata alla legge, poichè l'art. 18 della legge sulle opere pie dà fa-

(1) V. Gli indici del *Giurista*, 1833 e 1884 — Voc. *Impiegati* — *Segretari Comunali*.

(2) Conf. app. Napoli, 21 dicembre 1883 — *Giurista*, 1884, p. 75 colla nota.

(3) V. *Giurista*, 1884, p. 50 con la nota

(4) Giuris. costante. V. gli indici del *Giurista*, 1833 e 1884 sotto la rubrica — *Incompatibilità amministrative*.

(5) Giuris. fermata.

coltà di ricorrere alle amministrazioni, e non già ai soli capi.

Nella specie si comprende di leggieri che l'amministrazione è la confraternita, giacchè il priore rappresenta il potere esecutivo.

Il reclamo dev'essere indirizzato al re, e non già al ministro.

V. il parere 16 febbraio 1883 — *Giurista*, 1883, pagina 75.

Contratti comunali — Appalti — Regio delegato straordinario — Consiglio comunale — Prefetto — Autorizzazione.

È valido e regolare l'appalto cui abbia proceduto in via d'urgenza il r. delegato straordinario del comune, avendone ottenuto l'approvazione dal prefetto e datone comunicazione al consiglio, nonostante che questo negasse di approvarlo e l'aggiudicazione definitiva fosse fatta per un'offerta di ribasso inferiore a quella richiesta dagli editti ed il r. delegato straordinario procedesse all'appalto senza indicare i mezzi di sopperire alla spesa (cass. Roma, 16 settembre 1884 — comune di Campagnano c. Laucia.)

Nota. — La corte dice... « Il diritto quesito dell'appaltatore in forza del contratto ebbe nel caso di cui si tratta unicamente il presidio della legalità, giacchè non si nega che l'appalto fu approvato dal prefetto e fu da r. delegato comunicato al consiglio comunale. Che se il consiglio negò di approvarlo, un tal fatto nulla poté detrarre al diritto quesito del terzo, essendo ciò condizione delle deliberazioni prese d'urgenza, che altrimenti non potrebbero aver luogo, qualunque sia la responsabilità del r. delegato e della giunta di fronte al consiglio comunale. »

Il consiglio di stato con il parere 25 maggio 1883 ha ritenuto che le deliberazioni del r. delegato prese in via d'urgenza sono soggette a condizione risolutiva in che non vengano approvate dal consiglio; epperò il terzo per l'azione dei danni non può rivolgersi al comune, ma bensì contro il r. delegato, che ha contrattato sotto la propria responsabilità.

V. l'articolo dottrinale — *Deliberazioni d'urgenza di F. A. ACCONCIA — Giurista*, 1884, p. 1.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Perenzione d'istanza — Rinuncia ad appello.

Quando dalla rinuncia all'appello avverso sentenza del pretore sia decorso l'anno fino all'atto, col quale accettandosi la rinuncia si citi pel prosieguo del giudizio in prima istanza, si ha bene il diritto a far valere l'avvenuta perenzione dell'istanza medesima.

La rinuncia all'appello, fatto con atto di parte, ad esser valida non occorre che sia dalla parte sottoscritta. A differenza della rinuncia all'istanza, che si faccia con la comparsa: in tal caso è necessario o la sottoscrizione della parte, ovvero il mandato speciale al procuratore.

Similmente per la rinuncia all'appello non è richiesta l'accettazione della controparte, la quale all'opposto è prescritta per la rinuncia all'istanza.

Non si ha diritto di impedire la rinuncia all'appello principale solo per effetto del diritto a proporre l'appello incidente.

(Cass. Napoli, 22 novembre 1884 — *Gazzetta del Proc.*, XIX, 472).

Azione possessoria — Via vicinale — Sentiero privato.

Le vie vicinali private od agrarie sono distinte da quelle soggette a servitù pubblica, e possono dare luogo ad azione possessoria.

L'azione possessoria per turbativa di una vicinale privata può sperimentarsi anche quando la natura di questa sia messa in controversia: sol che però in tal caso deve aversi riguardo allo stato di fatto durante l'anno di possesso necessario a fondare l'azione, lasciando integro il dritto.

(Cass. Napoli, 28 novembre 1884 — *Gazzetta del Proc.*, XIX, 477).

Rappresentanza giuridica del ministero dei lavori pubblici — Leggi anteriori al 1865 — Giudizio — Atti compiuti.

Sino al 1865 la rappresentanza giuridica dello stato per quanto riguarda l'amministrazione dei lavori pubblici non stava nella persona del direttore del contenzioso finanziario.

Però colui, che deduce in giudizio la nullità di un atto per non essere stato notificato a chi avesse avuto legittimo mandato a rappresentarlo, non può altrimenti invocare la efficacia del giudicato a suo favore renduto nella contraddizione della medesima persona, che si vuole sfornita di qualità a rappresentarlo, se non ratificando e confermando il mandato volontariamente assunto dallo stesso.

Legittimata nello inizio del giudizio la rappresentanza giuridica di una delle parti contendenti, non può la stessa rifiutarla per gli atti o stadii posteriori del giudizio, se non revocandola, non potendo rimanere a libito del rappresentato di scegliere fra gli atti compiuti quelli, che gli giovino, e ritenere per essi di essere stato legittimamente in giudizio, e repudiare gli altri, che gli noccano, negando di avervi fatto parte pel difetto di rappresentanza.

(Cass. Napoli, 16 dicembre 1884 — *Gazzetta del Proc.*, XIX, 486).

Appalti di opere pubbliche a misura — Obbietto del contratto — Determinazione — Opera intera — Lavori da compiersi in economia — Quali siano — Ampliamento del progetto — Obbligo dell'appaltatore — Sua facoltà — Assunzione dell'opera intera — Condizioni — Aumento della spesa — Danni — Giudizio di liquidazione.

Negli appalti di opere pubbliche a misura, l'opera intera essendo il fattore del prezzo, è indivisibile dal prezzo a misura unico ed invariabile; e quindi per determinare l'obbietto del contratto deve aversi riguardo all'opera intiera e non solo al prezzo dei lavori determinati nel progetto e stimati a misura.

Perciò non può ritenersi che coll'esaurimento delle somme stabilite in progetto, in corrispondenza dei lavori misurati, la materia del contratto rimanga affatto esaurita.

I lavori, che, per l'art. 328 della legge sulle opere pubbliche, l'amministrazione pubblica ha il diritto di fare in economia, sono quelli l'entità e il valore dei quali non potevano essere preventivamente stabiliti; ma non quelli che siano stati preveduti e valutati nel primitivo progetto.

Tanto meno quindi potrebbe l'amministrazione concederli ad altri in appalto per completare l'opera già appaltata.

L'esaurimento delle somme previste nel contratto non impedisce che, se l'amministrazione voglia compiere tutte le opere, aumentando la spesa, abbia facoltà di obbligare fino ad un certo limite l'appal-

tatore a proseguirle con le medesime condizioni (1).

Se poi l'appaltato, invece di invocare la limitazione dell'obbligo suo fino al quinto, si offre di fare l'intero, il contratto riacquista la sua efficacia per tutte le condizioni prestabilite, ad eccezione di quella della spesa maggiore che una parte si obbliga di fare e l'altra di sopportare (2).

E ciò tanto più, se ambe le parti abbiano espressamente pattuito la prosecuzione dell'opera anche quando la spesa fosse di gran lunga maggiore di quella portata in progetto (3).

Dichiarato il diritto di una parte ad indennizzo per lucro mancato, l'estensione del danno e le norme per liquidarlo possono stabilirsi in altro giudizio (4).

(Cass. di Napoli, 29 novembre 1884. *Legge*, XXV, 266).

Usi civici — Colonie — Differenza.

Altro sono gli usi civici, pei quali i cittadini avevano il dritto di entrare nelle terre senza permesso dell'ex feudatario, coltivarle senza poter essere espulsi; altro le colonie, a cui acquistavano dritto coloro che per dieci anni avessero coltivate porzioni di terreni feudali, assoggettandosi solo ad un canone o prestazione.

(Cass. Napoli, 27 gennaio 1885 — *Gazz. del proc.* XX, 5).

Fallimento — Data — Retrotrazione — Moglie del fallito — Opposizione — Criterio di fatto.

La moglie del fallito può in via di opposizione pretendere che la data del fallimento si fissi in un giorno piuttosto che in altro.

Sfugge alla censura del supremo collegio il convincimento dei giudici di merito di non essere provata la continuazione dei pagamenti con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati nei sensi dell'art. 705 codice di commercio in vigore.

(Cass. Napoli, 7 gennaio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 7).

Mandato — Validità — Specificazione testimoni.

L'art. 49 della legge sul Notariato prescrive a pena di nullità, non già la specificazione nel corpo dell'atto autentico del nome e delle generalità dei testimoni, bensì la osservanza del disposto dall'art. 40, cioè la dichiarazione d'essersi ricevuto l'atto alla presenza dei testimoni.

(Cass. Napoli, 15 gennaio 1886 — *Gazz. del proc.*, XX, 9).

Superedificazione — Luce — Oscuramento — Criteri assoluti — Criteri di fatto.

Quanto allo scemamento dell'aria e della luce, che senza dubbio s'hanno a reputare elementi — e pur troppo importanti — del valore di un'abitazione, che va costituito da tutto che può renderla più pre-

gevole e ricercata, non può per le superedificazioni statuirsi una norma assoluta, imperocchè potrebbe pervenirsi allo assurdo che un condomino non potesse giammai elevare fabbriche.

La legge con sano criterio non vuole che l'uno rechi danno scemando o distruggendo il valore dell'altrui proprietà, ma non che non usi del suo dritto.

La misura del danno è un *quid facti* che sfugge alla estimazione ed alla censura della corte regolatrice.

Il sistema od ordine di mezzi per pervenire alla scoperta del vero è lasciato del tutto alla mente del giudice del merito, il quale nessuna legge o norma di dritto offende, se pria di giudicare della portata di un titolo creda utile fare altra ricerca.

(Cass. Napoli, 17 gennaio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 9).

Privative industriali — Uso d'insegna

Gli articoli 5 e 12 della legge 30 agosto 1868 vietano in modo generale di apporre al proprio negozio l'insegna altrui, sia nazionale, sia straniera, vi sia o non vi sia danno.

L'insegna, essendo l'accessorio dell'industria o commercio per cui fu adottata, non può incorporarsi all'immobile in cui l'industria o il commercio si esercita; ma invece li segue dovunque.

Il fatto di vendere i prodotti di una fabbrica non autorizza ad usare l'insegna della fabbrica stessa.

(Cass. Roma, 15 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 134).

Nota — La cassazione osserva che l'art. 5 della legge 30 agosto 1868 è scritto con queste parole:

« Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna del negozio e l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di una associazione o di un corpo morale, siano stranieri siano nazionali, e apporli sopra botteghe, oggetti, ecc. ».

E l'art. 12 soggiunge: « che sarà punito con multa estensibile a L. 2000, anche quando non siavi danno del terzo, chi avrà contravenuto al disposto dell'art. 5 ».

I due citati articoli formulano in materia generale il divieto di apporre al proprio negozio l'insegna altrui, sia nazionale, sia straniera, vi sia o non vi sia danno.

L'insegna è considerata come una proprietà che vuol essere garantita contro gli usurpatori. Essa, che corrisponde al *signum tabernae* dei romani per la forma e l'ufficio non è altro che la designazione di uno stabilimento, al pari del marchio e del nome. Il nome anzi del fabbricante può cambiare e cambia effettivamente ad ogni mutazione della proprietà, ma l'insegna, rimanendo invariabile, perpetua la notorietà una volta acquistata.

(1-3) Contrariamente si è ritenuto dalla Cass. di Roma, 3 maggio 1881, Gattai e Budiai c. Ministero della guerra (*Legge*, 1881, vol. II, pag. 253, che coll'art. 344 della legge si è voluto imporre all'appaltatore un obbligo e non mai accordare un diritto; cosicchè l'amministrazione può commettere ad altri le provviste che eccedono il prezzo di appalto, senza essere obbligata a provvedersi dall'appaltatore fino all'importo di un quinto di più. Il BUFALINI (*La pratica dei lavori pubblici*, pag. 173), trae un argomento a conferma di questa opinione dall'art. 16 del decreto 31 agosto 1870 che approva il capitolato.

Concorda in questa opinione il VITALEVI, *Digesto italiano vocabolo Appalto*, nn. 97 e seg. e 248-255, facendo riserva pel caso di un patto espresso come nella specie surriferita; nel qual caso l'appaltatore avrebbe diritto all'esecuzione di tutta l'opera ed accessori se si trattasse di appalti comunali o privati, ma non quando venga in campo l'articolo 344 della legge sulle opere pubbliche; e cita in appoggio la C. d'app. di Venezia, 18 maggio 1881, Padovani c. Co-

mune di Pordenone (*Legge*, 1881, vol. I, p. 814). Nell'ipotesi di eccesso del quinto l'appaltatore di pubblici lavori non ha altro diritto che quello di ritirarsi dall'appalto o di eseguire le opere nei limiti del quinto; semprechè però si tratti (avverte giustamente questo autore), di opere maggiori, ossia di aumento di opere. La legge parla di opere *della stessa natura*, e non impone quindi l'obbligo di eseguire, alle stesse condizioni del contratto, opere di tutt'altra natura di quelle contrattuali.

(4) In ordine al dubbio accennato in quella parte della motivazione che si riferisce a questa massima circa le migliori norme di liquidazione, vedi la stessa Corte suprema, 21 agosto 1883, Ricci c. Prefettura della Provincia di Catanzaro (*Legge*, 1881, vol. I, p. 5), la quale avverte che trattandosi di opere pubbliche l'indennizzo stabilito dall'articolo 245 della legge relativa deve farsi, sia pei lavori eseguiti, in base al prezzo determinato dal contratto e non a prezzo di stima.

La rinomanza di una fabbrica si confida all'insegna come ad una firma; l'insegna sta allo stabilimento come il marchio al prodotto, e può dirsi il marchio dello stabilimento.

Ed essendo essa l'accessorio di quella industria o commercio per cui fu adottata, non può incorporarsi all'immobile in cui quell'industria o commercio si esercita, nè può accompagnare i prodotti, al quale ufficio è designato il marchio; ma invece deve seguire dovunque l'industria o il commercio cui è connessa.

La priorità del possesso è, riguardo all'insegna come riguardo alla marca, la base della proprietà.

Il fatto di vendere i prodotti di una fabbrica non autorizza ad usare l'insegna medesima; non si può spogliare il fabbricante della esclusiva e legittima proprietà del suo nome, della sua ditta, della sua insegna, sotto il pretesto che si spacciano i suoi prodotti; la teoria contraria conduce alla negazione della proprietà dell'insegna. A questi principii si è ispirata la legge del 1868 nella disposizione sopracitata.

Elezioni amministrative — Ricorso contro deliberazioni del consiglio comunale — Notificazione al comune — Corte di rinvio — Decisione conforme ai criterii proposti dalla cassazione — Nuovo ricorso — Inammissibilità.

Nei giudizi promossi contro le deliberazioni dei consigli comunali in materia elettorale il comune non è parte da evocarsi mediante atto di citazione; notificandosi ad esso il ricorso nelle forme giudiziarie al solo scopo di poter trasmettere al ministero pubblico i titoli e documenti opportuni allo schiarimento dei fatti.

Quando la corte di rinvio abbia conformato il suo giudizio ai criteri giuridici che le siano stati proposti dalla cassazione, non può farsi luogo ad ulteriore reclamo per cassazione.

(Cass. Roma, 10 gennaio 1885. *Legge*, XXV, 289)

Competenza — Leva militare — Misura — Competenza amministrativa.

Le sole quistioni rimesse alla decisione dei tribunali ordinari con la disposizione dell'art. 14 della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito sono quelle relative alla cittadinanza, al domicilio ed all'età (1).

La quistione sulla misura non può quindi pel combinato disposto degli articoli 12, 78 e 80 della citata legge essere risolta che dall'autorità amministrativa militare.

(Cass. Roma a sezioni unite, 11 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 293).

Spese — Ordinanza presidenziale — Notificazione — Amministratore d'eredità.

L'amministratore giudiziario della eredità ha per compito di raccogliere le rendite, e di amministrarne i beni, ma non tiene la rappresentanza legale della eredità o delle parti in lite per partecipazione e divisione dell'eredità stessa.

Epperò va alle parti, come a legittimi contraddittori, non all'amministratore soltanto, notificata l'ordinanza presidenziale di liquidazione di spese giudiziali, che, non opposta, viene a costituire titolo verso l'eredità, efficace ed esperibile contro l'amministratore della medesima.

(Cass. Roma, 19 novembre 1884. *Legge*, XXV, 217).

Servitù di passo necessario — Possesso — Turbativa — Manutenzione — Termine

Per la servitù di passo necessario, dimostrata la necessità, il titolo è nella legge; e questo basta ad escludere dal possesso, che n'è esplicitazione, la presunzione del precario, della familiarità o tolleranza.

Pel quasi possesso della servitù di passaggio necessario, epperò per lo esperimento del rimedio della manutenzione di tale diritto, non è punto necessario che sia esso riconosciuto dal proprietario del fondo serviente, o sanzionato con sentenza, ma basta che ne sia durato l'esercizio pacificamente e senza interruzione per oltre un anno.

Le sole modalità del diritto, come il luogo preciso del transitò e l'indennità dovuta al proprietario del fondo serviente, devono stabilirsi d'accordo delle parti o per pronunzia di giudice.

Al possessore, per effetto di mantenersi in possesso, è lecito *vim vi repellere*, purchè *confestim non ex intervallo*.

Si risolve in vera e propria turbativa la provocazione di un giudizio penale inteso a contestare il possesso.

L'anno, entro il quale va sperimentata l'azione di manutenzione, decorre dall'ultima turbativa, se le turbative anteriori, risolvendosi in ricambio d'offese e di difese, vengano le une e le altre a distruggersi e a perdere conseguentemente ogni efficacia giuridica.

(Cass. Roma, 17 novembre 1884. *Legge*, XXV, 218).

Competenza — Vescovo allontanato dalla diocesi per misura d'ordine pubblico — Temporalità — Incompetenza giudiziaria.

È incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare sulle domanda promossa da un vescovo per ottenere le temporalità relative al tempo in cui fu allontanato dalla diocesi, per misura di ordine pubblico, dall'autorità governativa (1).

(Cass. Roma a sezioni unite, 2 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 325).

Tassa di registro — Prescrizione — Reclamo amministrativo — Efficacia interruttiva — Atti successivi.

È inefficace ad interrompere la prescrizione della tassa di registro il reclamo in via amministrativa non prodotto nei modi indicati dallo articolo 128 della legge sul registro.

Se è vero che il reclamo amministrativo, interruttivo della prescrizione, non ne sospende il corso fino alla risoluzione, a differenza di ciò che avviene per l'istanza giudiziale, è pur vero che nel procedimento amministrativo la data della interruzione è protratta dagli atti successivi che intervengono legittimamente (1).

(Cass. Roma, 6 novembre 1884 — *Legge*, XXV, 326).

Asse ecclesiastico — Cappellania — Nullità d'erezione Debitore — Eccezione — Prescrizione novativa del titolo — Fatto negativo dei contraenti.

Al debitore di un capitale verso una soppressa cappellania non compete l'eccezione di nullità dell'atto di fondazione della cappellania stessa, che spetta solo agli eredi dell'istitutore.

Non può ammettersi prescrizione novativa del titolo congetturato dal fatto negativo dei contraenti.

(Cass. Roma. 1 novembre 1884. *Legge*, XXV, 255).

(1) In senso conforme V. la decisione della stessa Cassazione di Roma, 23 maggio 1881, Ministero della guerra e Provincia di Orvieto c. Dragoni (*Legge*, 1884, vol. II, pagina 146).

(2) Sull'incompetenza giudiziaria a conoscere e interpretare i decreti dittatoriali del generale Garibaldi V. la deci-

sione della Cass. di Firenze, 10 settembre 1870. (*Ann.*, IV, 1, p. 233)—Consulta MANTELLINI—*I conflitti d'attribuzione in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877*, pp. 193 e 197.

(3) In senso conforme V. la decisione della stessa Cass. di Roma, 16 settembre 1880. (*Legge*, 1881 vol. I, p. 41).

Tassa di registro — Tassa suppletiva — Carattere

Non è mai suppletiva la tassa che sussegue a dichiarazione, accertamento di valore, e pagamento di tassa tuttavia incerta per necessità intrinsecamente scaturiente dall' indole della stipulata convenzione e non definibile che a sistemazione di conto pedissequo ad esecuzione compiuta dall' intervenuto contratto.

In tal caso, finchè la sistemazione non avvenga, la tassa imposta e pagata tiene per sè stessa inevitabilmente carattere di provvisorietà rispetto così alla finanza come al contribuente.

(Cass. Roma, 27 ottobre 1884. *Legge*, XXV, 257).

Nave — Proprietà — Armatore — Chi sia — Usufrutto di una parte dei carati.

Il dritto che l'usufruttuario ha di dare il suo voto in ordine al godimento della cosa che forma oggetto dell'usufrutto (nella specie di una nave), si limita al solo esercizio dell'usufrutto e non esclude il diritto di voto che, quanto alla nuda proprietà, compete al proprietario.

Armatore di una nave è colui che abbia vera proprietà di un numero di carati superiore alla metà della totalità di essi; ma non colui il quale col numero di carati suoi propri, per superare la metà del numero voluto, cumuli quelli spettanti al proprio figlio, dei quali abbia l'amministrazione essendo il figlio soggetto alla patria potestà.

Per questi carati del figlio egli potrà bensì dare il voto distintamente da quello dei propri carati, ma ciò non vale a costituire in lui il requisito suindicato per essere considerato come armatore della nave.

(Cass. Torino, 7 novembre 1884 — *Legge*, XXV, 334).

Banca popolare — Società cooperativa — Mutazione dell'oggetto a scopo sociale — Art. 158 cod. com.

Una banca popolare costituita nella forma di società anonima sotto l'impero dell'abolito codice di comm. non muta l'oggetto e lo scopo sociale se, ai sensi dell'art. 7 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, delibera di assumere il nome di cooperativa, e non possono in conseguenza in tal caso i soci dissenzienti invocare per recedere dalla società il disposto dell'art. 158 cod. comm.

(Cass. Torino, 5 dicembre 1884 — *Filangieri*, X, 47.)

Fallimento — Curatore — Nomina del procuratore a liti — Nullità — Rigetto dell'appello senza esame.

Per la radicale innovazione introdotta coll'art. 727 del nuovo codice di commercio la nomina del procuratore a liti per le cause del fallimento deve farsi dal giudice delegato, sotto pena di nullità, qualunque sia il genere di affari per cui nell'interesse del fallimento occorra costituzione di procuratore.

È quindi nullo, e non solo irregolare, il mandato *ad lites* rilasciato dal curatore del fallimento in tal qualità, anziché dal giudice delegato sopra di lui proposta.

E il deposito di questo mandato nel giudizio di appello dà luogo al rigetto senza esame.

(Cass. Torino, 31 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 333).

Cambiale — Girata non trascritta nel precetto — Iscrizione in falso.

Per trovare che una cambiale, trascritta nel pre-

chetto di pagamento dall'usciera, contenga una girata nella trascrizione non riprodotta, e che si asserisce apposta posteriormente, non occorre l'iscrizione in falso.

(Cass. Firenze, 1 dic. 1884 — *Filangieri*, X, 49).

Atti del potere esecutivo — Sue attribuzioni — Decreti reali — Decreti ministeriali — Atti di governi assoluti — Cambiamento di governo — Reali dispacci — Regia protezione — Riforme di istituti pii — Istituti diversi — Facoltà del potere esecutivo — Competenza giudiziaria — Lesione di diritti — Azione.

Le facoltà attribuite dallo statuto al potere esecutivo non si restringono al diritto di emettere i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi; ma fino a che una legge non sia emanata, è suo compito di provvedere con atti suoi propri, nelle direzioni particolari o nelle specie singole, ad esigenze di pubblicità.

I decreti reali muniti di forma e solennità proprie hanno ben altra importanza che i decreti ministeriali.

Dopo che le forme di reggimento politico di uno stato assoluto furono cambiate, le attribuzioni si riportano e debbono venire esercitate secondo le forme del nuovo governo, ed il potere esecutivo deve adempiervi gli uffici suoi, quando anche prima spettassero a chi esercitava insieme il potere legislativo e l'esecutivo (1).

Quindi un ente creato nel cessato reame di Napoli mediante reali dispacci (i quali del resto non avevano forza di legge se non quando risolvevano punti generali per modo di regola) può essere riformato per semplici decreti (2).

Gli istituti pii posti sotto la regia protezione erano sottratti ad ogni ingerenza della potestà ecclesiastica e sottratti all'autorità del tribunale misto, stabilito nel concordato del 1741.

Quando non si tratta di opere pie ma di istituti diversi, il potere esecutivo ha facoltà di riformarli senza attenersi alle norme prescritte dall'art. 24 della legge 3 agosto 1862 (3).

Al potere giudiziario non spetta conoscere del merito delle riforme di enti morali, ma solo della legittimità dell'atto amministrativo dal lato della sua forma, ovvero dal lato del difetto, di competenza e di attribuzione (4).

Quando l'atto del governo sia difettivo per una di dette cause si ha lesione di diritto; ma se l'atto è in forma legittima e non eccede i poteri dell'autorità che lo ha emesso, ogni diritto precedente colpito dall'atto diventa inattendibile di fronte all'interesse pubblico.

(Cass. Napoli, 14 dicembre 1884 — *Legge* XXV, 263).

Parte III.**Giurisprudenza penale***Cassazione — Motivi del ricorso — Deposito in cancelleria — Trasmissione per la posta.*

I motivi del ricorso in cassazione debbono depositarsi personalmente in cancelleria, e non trasmettersi per la posta.

anche sotto l'impero del diritto pubblico italiano quando mirano a scopo di utilità generale.

(1-2) Conforme V. Cass. di Torino, 25 maggio 1883, Finanze c. Collegio Maria Luigia di Parma (*Legge*, 1883, vol. II, pagina 732) e le note ivi. *Adde*: Cass. di Roma 14 aprile 1882, Mazzetti ed altri per la Casa del Buon Pastore c. R. Commissariato (*Legge*, 1882, vol. II, p. 649); ivi fu giudicato che gli statuti di pie istituzioni approvati dal Pontefice nella pienezza dei poteri sovrani hanno forza e dignità di legge

(3-4) Confronta: Cass. di Roma 7 febbraio 1881, Occhipinii ed altri c. Sindaco di Ragusa (*Legge*, 1881, vol. II, p. 151) — Cass. di Torino, 23 novembre 1881, Parroco di Sant'Agata di Brescia c. Congregazione di Carità di Brescia (*Legge*, 1882, vol. I, p. 514).

(Cass. Firenze, 24 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 355).

Sicurezza pubblica — Quietè notturna

Costituisce una contravvenzione all'art. 85 della legge di pub. sic. il disturbo che l'esercizio di una fabbrica arreca alla quiete degli abitanti di una casa vicina, anche nel caso in cui la casa sia stata costruita dopo lo impianto della fabbrica stessa.

(Cass. Torino, 20 dicembre 1884. *Legge*, XXV, 283).

Contravvenzioni in ferrovia — Competenza — Ordinanza — Ricorso.

Le contravvenzioni in ferrovia per viaggio senza regolare biglietto sono di competenza del magistrato del luogo dove la contravvenzione è constatata, non di quello del luogo di partenza.

Non si può sul ricorso contro la sentenza definitiva giudicare intorno a ciò cui si è provveduto con ordinanza nel corso del giudizio, quando contro di questa non si muovono lagnanze.

Non è dato ricorrere contro il rifiuto del pretore a leggere alcuni documenti, quando non si sollevò apposito incidente.

(Cass. Torino, 20 dic. 1884 — *Filangieri*, X, 52).

Farmacista — Medicinali mal preparati — Responsabilità penale.

Il farmacista deve rispondere a sensi degli art. 554 e 555 del codice penale dei nocimenti causati da medicinali non preparati con le debite cautele, tanto se furono preparati da lui stesso, quanto se li ebbe da un laboratorio chimico, da cui li acquistò per rivenderli.

(Cass. Torino, 26 novembre 1884 — *Legge*, XXV, 355).

Nota — Avvisata la *culpa* in sé, osservava la corte, in rispetto all'universale degli uomini, ha per suo carattere precipuo la negligenza ingenerata dal difetto della debita attività ed esercizio delle facoltà mentali e volitive, che ciascuno deve porre nelle sue azioni più importanti della vita, acciò non leda il diritto altrui, non rechi detrimento alla persona del concittadino. Chè quando offende l'esistenza o integrità dell'altrui persona, a differenza della cosa che in generale può civilmente rimettersi, l'ordine sociale rimane sempre turbato, e l'elemento politico quindi esige un'adeguata e corrispondente repressione ad una *culpa*, che tanta offesa apportò ad altri. Giacchè è lo stesso ordine sociale e politico, che impone al cittadino, che innanzi di spiegare le sue azioni ponga mente che siano conformi alla giustizia, non ridondino a detrimento degli altri concittadini; sicchè se egli a ciò non attese, e cadde in *culpa* ed offese l'altrui persona, è perspicuo che non volle adoperare la necessaria diligenza nelle sue azioni, e per tal modo trasgredì pure la legge, violò l'ordine giuridico e addusse un danno materiale sovente eguale a quello procedente da *dolo*, offese i diritti più preziosi dell'uomo, quali son quelli dell'esistenza ed integrità personale. Laonde la politica utilità sociale e la giustizia stessa esigono che sia ridestata mercè adeguate repressioni l'attenzione del cittadino, acciò col suo fatto colposo non rechi offesa ad altri, e così renda possibile la civile comunanza.

Ma se ciò sta per ogni cittadino e per qualsiasi azione in genere, vi sta più strettamente per l'esercizio delle professioni, e soprattutto per quelle che, come possono riuscire salutari, così se con *culpa* esercitate adducono di consueto infiniti mali; onde oltre alle richieste cognizioni son circondate di condizioni e cautele, come appare pel farmacista negli art. 415 codice penale e 97 a 112 del regolamento

sulla sanità pubblica del 6 settembre 1874. È la natura e l'essenza della professione stessa, che richiede che il suo esercizio corrisponda coi propri mezzi al suo fine; che il professore cioè vi ponga tutta l'intelligenza e diligenza, di cui è capace, perchè l'opera sua dia i debiti salutari e benefici effetti. Se fosse al sanitario od al farmacista lecito di esercitare la professione con *culpa*, non sarebbero più possibili codeste professioni, comechè non più rispondenti alla loro destinazione, alle condizioni sotto cui la società le conferisce, nè alle giuste esigenze della umanità sofferente; la *culpa* nella professione è la *negazione* della professione stessa.

Ora nella specie si trattava di calomelano, il cui preparato è ben minuto, lungo ed abbastanza difficile, e, qualora non ben riuscito, rimanente sempre inquinato di sublimato corsivo: e quello del corrente ne aveva più del dodici per cento da rovinare se usato esternamente, e più assai se internamente. E se egli lo somministrò da farmacista, se aveva tutto il debito professionale di usare diligenza e vedere se era poi perfettamente apparecchiato, se vi rimaneva o no parte venefica; e ciò non praticare era mancare al suo dovere professionale, era incorrere in quella colpa, che per le cose superiormente ragionate va sempre punita. Se fosse consentito al farmacista acquistare medicinali in commercio, talora non buoni, e rivenderli senza neppur osservarli, importerebbe autorizzarlo a scambiare la sua professione nel mestiere di negoziante; e quel che più monta, che mentre costui risponde anche penalmente di commestibile o bevande alterate, guaste o corrotte, art. 685 n. 9, e più nel caso degli art. 416 e 417 codice penale, egli poi non risponderebbe della vendita di medicinali, non solo imperfetti, ma venefici se non bene preparati. E però il farmacista, che per imperizia della professione non bene apparecchia i medicinali, ossivero questi acquista e non li esamina nè punto riguarda, per quanto ne ha pure il debito, se vi è in lui quello di apparecchiarli esattamente, comechè sieno, li somministra in ricette alla cieca, e trascuratamente li dà ancorchè inquinati di sostanze venefiche, incorre egli indubitatamente in quella colpa, che è il fondamento alla sanzione, di cui agli art. 554 e 555 codice penale, a base dei quali è giustamente punito se produsse morte o lesioni; ed i giudici del merito, che così sentenziarono, rettamente giudicarono.

Fallimento — Libri commerciali.

È colpevole di bancarotta semplice il fallito che omise di tenere i prescritti libri commerciali, o di fare l'annuale inventario, senza riguardo all'esiguità del suo negozio.

(Cass. di Torino, 29 gennaio 1885 — *Giurisprudenza pen.*, 1885, p. 93).

Dibattimento — Ordine della discussione — Interrogatorio dell'imputato.

L'articolo 281 cod. di proc. pen., tracciando l'ordine secondo cui la discussione deve procedere in un giudizio, dà soltanto una norma regolamentare, la cui inosservanza non mena a nullità (1).

Quindi l'interrogatorio dell'imputato, specialmente nel giudizio d'appello, può farsi in qualunque stadio della discussione, ed anche dopo le arringhe dei difensori e del pubblico ministero.

(Cass. di Torino, 3 febbraio 1885 — *Giuris. pen.*, 1885, pag. 94).

(1) Confor. Cass. di Roma, 16 luglio 1883 (*Legge*, 1884, vol. I, p. 752) e i richiami

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

MANDATI DI PAGAMENTO COMUNALI

STUDI TEORICO-PRATICI

CAPITOLO I.

Dei Mandati ordinari

SOMMARIO

1. Che cosa è il mandato di pagamento — 2. Chi lo spedisce — 3. Disposizioni legislative. — Gli art. 102, n. 4 124 e 142 della legge com. e prov. vigente — 4. Parere della *Rivista amministrativa* sul riguardo — 5. Come si conciliano le diverse disposizioni della legge. — Parere del Consiglio di Stato — 6. Attribuzioni della Giunta municipale nella spedizione dei mandati — 7. Deliberazioni della Giunta. — Visto prefettizio. — Quando occorre — 8. Norme da osservarsi nella spedizione dei mandati. — Documenti giustificativi — 9. A chi interessa la documentazione dei mandati — 10. Giurisprudenza della Corte dei Conti — 11. (Seguito) — 12. Caso in cui il Tesoriere può pagare spese senza il relativo mandato. Come deve essere regolarizzato il rimborso — 13. Pagamento di spese eccedenti i fondi del bilancio — 14. Mandati per rimborso di mutui. — Approvazione della Deputazione provinciale 15. Quando si può omettere nel mandato il nome del percipiente — 16. Mandati parziali e collettivi 17. Mandati provvisori. — 18. Metodo di rilasciare i mandati.

1. Il mandato di pagamento è un atto in forza del quale i creditori del comune riscuotono dalla tesoreria comunale le somme loro dovute.

Esso è come la sintesi dell'amministrazione finanziaria, imperocchè suppone il compimento di un complesso di pratiche disparatissime dalla compilazione del bilancio alla riscossione delle entrate ed alla esecuzione dei pubblici servizi.

Di modo che anche il mandato, col quale si chiude la serie degli atti dell'amministrazione, richiede qualche cura, essendo che con esso gli amministratori vengono ad assumere la maggiore responsabilità. (1)

2. La facoltà di spedire i mandati, ossia ordinare i pagamenti, spetta al sindaco. Però questi per le spese fisse, cioè stipendi, salari e per quelle bene specificate nel bilancio, può da solo disporne; mentre per tutte le altre fissate in bilancio in modo complessivo od eventuale deve prima ottenerne l'autorizzazione dalla Giunta Municipale.

Questa facoltà fa parte del potere esecutivo, che la legge attribuisce al sindaco.

3. Art. 102, n. 4 . . . « Il sindaco eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della giunta. . . »

Art. 124. « I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere, ove esiste. »

Art. 142. « Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati ecc. ecc., provvederà la deputazione provinciale. . . »

4. La *Rivista amministrativa* è d'avviso che la spedizione dei mandati compete alla giunta, e si esprime così:

Questa facoltà è conseguenza naturale e necessaria di quella di spedire i mandati; giacchè prima di far luogo al pagamento, uopo è riconoscere l'entità e la misura del debito, facoltà che non può contestarsi alla giunta a fronte degli art. 142 della legge 20 marzo 1865, il quale prevede il caso dell'indebito rifiuto per parte della medesima a far uso di questa sua attribuzione, e 124, il quale richiede per i mandati, come per tutti gli altri atti della giunta, la firma del sindaco, quella di un assessore e da ultimo quella dal segretario, non già per sindacare l'operato dei due primi, ma per l'autentica dell'atto ricevuto. (2)

5. Le attribuzioni della giunta municipale e quelle del sindaco sono determinate dagli art. 93 e 102 della legge comunale; ora coordinando questi con l'art. 142 seguente, chiaro emerge che l'emissione dei mandati è di esclusiva competenza del sindaco. v. i n. 2 e 6.

Ed infatti il consiglio di stato, pronunziandosi in questo senso nell'adunanza del 3 novembre 1869, considerava;

Che la spedizione dei mandati per il pagamento di spese deliberate dai consigli comunali, e per le quali vi è apposto stanziamento nel bilancio, è un atto di mera esecuzione delle deliberazioni comunali; che di conseguenza spetta al sindaco, come incaricato del potere esecutivo, ordinare il pagamento delle spese deliberate dai consigli, e nei limiti degli stanziamenti in bilancio senza bisogno di alcuna deliberazione della giunta; . . .

Che coteste osservazioni valgono anche per escludere l'argomento che dalla giunta si vuole dedurre dall'art. 142, che anche quest'articolo conforta l'intelligenza data alla parola *giunta* nell'art. 96, perchè comprende di certo come rifiuto della giunta a spedire i mandati il rifiuto del sindaco o dell'assessore a sottoscriverli. Ed è più evidente nell'art. 142 il concetto di comprendersi sotto la denominazione *giunta* anche il sindaco per gli atti suoi, inquantochè vi si chiama la deputazione provinciale a provvedere, quando la giunta non dia esecuzione alle deliberazioni del consiglio, e non si può mettere in dubbio che l'esecuzione è attribuita esclusivamente al sindaco dall'art. 102, n. 4. Altronde cotesto articolo non riguarda la *determinazione delle attribuzioni della giunta*, oggetto del capo 3.°, ma provvede piuttosto per l'esercizio dell'autorità tutoria;

Che, respinta, come sopra, la pretesa della giunta di una sua precedente deliberazione per la spedizione di questi mandati, è evidente la irregolarità del rifiuto dell'assessore e quindi la giustizia del provvedimento della deputazione provinciale. . . (3)

6. Da quanto si è detto avanti si può con sicurezza affermare che la giunta municipale non ha competenza nella spedizione dei mandati, ma vi partecipa solo con la firma di un assessore,

Benvero per le spese stanziate in bilancio in modo complessivo od eventuale, sulle quali occorre fare

(1) 8. DE MAIO — Trattato di Contabilità comunale, p. 180.

(2) Anno 1869, p. 412.

(3) *Riv. amm.* 1870 p. 135;

una o più prelevazioni, è richiesto l'intervento della giunta, la quale, rappresentando il consiglio nell'intervallo della sue riunioni, è chiamata ad apprezzare se una spesa deve farsi, ed in quali limiti, ed approvare anche le relative note dei creditori da unirsi al mandato di pagamento. (1)

Ma anche in questo caso è sempre il sindaco che deve spedire il mandato, giacchè la giunta non fa altro con la sua deliberazione che approvare la spesa. V. i n. 2 e 5.

7. Queste deliberazioni della giunta, essendo relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati (dal consiglio comunale con l'approvazione del bilancio) sono escluse dal visto prefettizio. Esse quindi debbono mettere in esecuzione immediatamente senz'altra formalità. (2)

Invece le deliberazioni prese in via d'urgenza dalla giunta per il pagamento di una spesa, o per storno di fondi da un articolo all'altro del bilancio, o per prelevare somme dalle casuali, o finalmente quando si fa una parziale prelevazione, o se ne determina in modo specificato l'uso da un fondo stanziato in bilancio per una spesa in via approssimativa, sono soggette al visto del prefetto, ai termini dell'art. 130 della legge. Queste deliberazioni munite del visto vanno alligate al mandato di pagamento. (3)

8. Un mandato non può comprendere spese imputabili a più capitoli del bilancio, nè spese proprie dell'anno che dà luogo all'esercizio con altre relative agli anni precedenti; esso non può tuttavia contenere spese riguardanti più articoli di uno stesso capitolo, quando queste spese siano distinte per ogni articolo.

I mandati hanno un numero progressivo.

Essi inoltre debbono contenere le seguenti indicazioni:

L'esercizio, a cui si riferiscono;

Il numero e la denominazione del titolo e della categoria del bilancio;

Il cognome e nome e la qualità del creditore;

L'oggetto della spesa;

La somma da pagarsi scritta in cifre ed in lettere;

I documenti giustificativi;

La data di spedizione;

La firma del sindaco, dell'assessore, del segretario e del ragioniere, ove esiste;

È necessario che i mandati siano scritti con nitidezza, senza cancellazione ed alterazione di sorta.

Inoltre i mandati debbono avere alligati i documenti giustificativi, che sono:

1. Tutti i mandati per ispesse, il cui ammontare non è invariabilmente determinato in bilancio, od il cui pagamento dipende ad un atto da consumarsi nel corso dell'anno, debbono essere corredati da documenti giustificanti il preciso rilevare del debito o l'accertamento del fatto da cui esso deriva, o tutte due queste circostanze a seconda dei casi.

2. I mandati per le spese riguardanti le piccole provviste e riparazioni dovranno essere corredati dalle note dei provveditori liquidate dalla giunta; (4)

3. Quelli del primo pagamento di stipendi e salari degli impiegati e servienti di prima nomina addetti al comune avranno uniti i relativi atti di no-

mina e la deliberazione quando si tratti di aumento di stipendi o salari; (5)

4. Quelli per impiego di capitali a frutto, od in estinzione di debiti, per acquisti di stabili e simili saranno corredati dalla copia degli atti, cui sono relativi.

Se però lo sborso del capitale dovesse eseguirsi in più di una rata basterà che questa formalità, adempiuta nel primo mandato, sia richiamato nei successivi.

5. Quelli per i pagamenti derivanti da appalto di costruzione o grosse riparazioni, di grosse somministrazioni e simili avranno unito, il primo la copia del contratto e gli intermedi un certificato del direttore dei lavori, o dell'economista o di chi spetta, a seconda dei casi, comprovante che il pagamento fatto è conforme al contratto e non eccedente il valore delle opere, o provviste già eseguite. Al mandato poi di saldo si dovrà unire il deconto finale sottoscritto in segno di accettazione dall'impresario, l'atto di collaudazione ed il certificato di non seguiti richiami dopo la pubblicazione dell'avviso ai creditori verso l'appaltatore indipendentemente dalla impresa di lui. (6)

In quanto poi agli storni di fondi (ben inteso disponibili e non obbligatori) per sopperire alle maggiori spese, sarà mestieri unire al mandato la copia della deliberazione della giunta o del consiglio, debitamente vistata, secondochè trattasi o di storno eseguito da un articolo all'altro della stessa categoria, o di quello fatto da una categoria all'altra. (7)

Quando si tratti di debiti contenziosi, dev'essere unire ai mandati i decreti, le sentenze o le risoluzioni che determinarono quel dato pagamento, o lo resero liquido definitivamente.

9. Al tesoriere spetta, nel proprio interesse, vedere se i mandati di pagamento sono validamente documentati, per la ragione che il consiglio di prefettura mette a suo carico le spese, che non sono giustificate nei modi di legge. Egli quindi, senza punto guardare alla legalità o meno degli atti messi a corredo dei mandati, può, anzi deve, accertarsi se nella erogazione dei fondi del bilancio si siano osservate le formalità di legge.

10. L'esattore od il tesoriere non può pagare i mandati comunali se non sono regolari nella forma e se nel bilancio non si trovano fondi appropriati al pagamento (art. 124 della legge com. e prov.)

Se l'esattore o tesoriere paga i mandati, che non riuniscono le due precedenti condizioni, per rispetto ed ossequio al sindaco od agli assessori, avrà perciò titolo di credito verso di essi, non già verso il comune che segnò alla spesa i confini da non potersi oltrepassare. (8)

La corte ha considerato:

Che mancando l'uno o l'altro dei due requisiti del mandato, uno dei quali può dirsi estrinseco e l'altro intrinseco, l'esattore ha il dovere, nonchè il diritto, di ricusarsi al pagamento, nè a ciò può obbiectarsi che l'art. 124 così inteso rispetto all'esattore o tesoriere crei in lui un'autorità sindacatrice, che la legge non volle; l'esattore o tesoriere non può eccepire al mandato di pagamento nè la mancanza di titolo o di causa, nè la regolarità della liquidazione, nè altra cosa all'infuori di quelle due che sono

(1) Cons. Stato, 16 ottobre 1875.

(2) V. l'art. 130 della legge com. e prov.

(3) Sono proprio queste le norme dettate ripetutamente dal Min. Int. dopo un voto conforme del consiglio di stato in data 10 agosto 1868. V. la Circ. 15 dicembre 1875.

(4) I mandati che riflettono spese per opere pubbliche debbono avere alligato il contratto d'appalto, ed una nota di dettaglio delle opere stesse col collaudo dell'ingegnere d'ufficio.

Per le opere poi fatte a licitazioni private, od in via am-

ministrativa, dovrà unirsi l'autorizzazione prefettizia, ai termini dell'art. 128 della legge com. e prov. — (Circ. Prefettura di Salerno, 27 marzo 1879, n. 3770).

(5) Il mandato per gli aggi dovuti al tesoriere dev'essere corredato della distinta degli aggi stessi e della copia del contratto stipulato tra il Tesoriere ed il Comune.

(6) V. Istruzioni Ministeriali 21 Gennaio 1865 §. 29, n. 3.

(7) Circ. Prefettura di Salerno, 27 marzo 1879, n. 3770.

(8) Corte dei Conti, 14 giugno 1879. — Santangelo La Manna c. Comune di Adernò. — *Riv. Amm.*, 1879, p. 876.

garanzie facili e intuitive poste dalla legge, affinché il mandato abbia legittimi ordinatori, che rispondano della regolarità della spesa, e gli ordinatori stessi non trascendano i limiti ad essi posti dall'autorità del consiglio nell'approvazione del bilancio ».

11. Questa giurisprudenza della corte dei conti è costante, avendo ritenuto che, per la legge comunale e provinciale, la responsabilità dell'esattore cassiere, quanto al pagamento dei mandati, è limitata alla regolarità formale di questi, ed alla capienza della spesa nel relativo capitolo del bilancio, a termini dell'art. 125 di detta legge: che nessun obbligo, ed anzi nemmeno nessun diritto, compete all'esattore di controllare la legittimità e liquidità delle spese, di cui gli fu ordinato il pagamento con regolare mandato, e che per conseguenza egli abbia bene pagato, e debba quindi essere scaricato di ogni pagamento fatto dietro mandato avente i requisiti voluti dal succitato art. 125 della legge 20 marzo 1865 (alleg. A.) ed entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio. (1)

Qui devesi osservare che il ministero dell'interno con circolare in data 15 luglio 1874 (2) ha avvertito che l'esattore cui viene rimessa copia del bilancio, appena reso esecutorio, deve osservarlo nell'estinguere i mandati delle spese, e ricusarne il pagamento se il mandato eccede la somma stanziata in bilancio, a meno che non si producano le deliberazioni di storno a termini degli art. 87 n. 10 e 93 n. 3 della legge comunale munite del visto prefettizio, giusta il disposto degli art. 130 e seguenti della legge stessa,

Si fece osservare inoltre con detta circolare che gli art. 80 ed 81 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette non modificano l'interpettazione data come sopra all'art. 124 della legge comunale, poichè se il comune non eroga le imposte e le entrate di ogni natura secondo gli stanziamenti del bilancio e le successive modificazioni del medesimo operate mediante storni, è desso che si costituisce in colpa violando la legge, e non l'esattore che rifiutandosi di estinguere il mandato richiama invece all'osservanza della medesima. — Si è soggiunto che se si esamini l'art. 80 della legge del 1871, che prescrive all'esattore di tenere a disposizione del comune le imposte e sovrimeposte comunali, si scorge che è correlativo all'art. 5 e mira a stabilire quali e quante sono le somme, di cui l'esattore risponde al comune a suo rischio e pericolo, e quali e quante quelle, di cui risponde quando le abbia realmente riscosse. Ma questa responsabilità dell'esattore non muta le norme, nè modifica i doveri a cui sono vincolati gli amministratori del danaro comunale, e l'esattore non può temere d'incorrere nella multa comminata dall'art. 81, quando ricusi di pagare un mandato irregolare, mentre se lo pagasse si esporrebbe a vederlo respingere dal suo conto nell'atto dell'approvazione prescritta dall'articolo 125 della legge comunale. V. Cap. 7= *Estinzione dei mandati*.

12. Per regola generale il tesoriere non può ottenere il scarico delle somme pagate senza la pro-

duzione dei mandati regolari, debitamente quietanzati.

Havvi caso però in cui si fa eccezione a questa regola, cioè quando si tratti di spese coattive, per es... le imposte dovute dal comune, il cui pagamento, fatto senza il relativo mandato, fu scaricato al tesoriere. (3)

Tali spese devono rimborsare al tesoriere con regolare mandato in conformità dell'art. 124 della legge.

Nè può farsi almeno del mandato col supplirvi con una deliberazione del consiglio comunale, che approva la spesa; giacchè la legge tassativamente richiede il mandato, a cui deve unirsi copia della deliberazione stessa regolarmente vistata. (4)

13. È richiesto che le spese non possano eccedere quelle segnate in bilancio; però in casi eccezionali fu scaricato al tesoriere il pagamento fatto oltre i limiti dei fondi alligati in bilancio, specialmente se trattavasi di spese obbligatorie, e fatte per evitare danni all'amministrazione comunale. (5)

Anzi presso alcuni comuni è invalso l'uso di spiccare mandati di pagamento sopra articoli, i cui fondi sono stati già esauriti; e ciò per risparmiarsi alcune formalità di legge.

Questo sistema, perchè contrario alla legge, merita d'essere bandito; giacchè tale irregolarità può, senza che l'amministrazione lo sappia, arrecare un disquilibrio finanziario alla chiusura del conto; mentre questo pericolo può scongiurarsi quando si osservano le norme che la legge in simili casi prescrive.

Ed il sindaco che *motu proprio* spicca un mandato di pagamento sopra un fondo esaurito esorbita dalle sue attribuzioni; giacchè la legge richiede lo storno, che dovrà farsi dal consiglio o dalla giunta, a seconda la rispettiva competenza.

Ed in questo caso vengono a valutarsi appunto le ragioni di convenienza da chi n'ebbe la facoltà dalla legge.

14. I comuni non possono contrarre mutui senza l'autorizzazione della deputazione provinciale. (6)

Qualora tale autorizzazione manchi, il tesoriere si rende responsabile dei pagamenti fatti in rimborso di un mutuo (7); e quindi, a ragione il consiglio di prefettura elimina dallo scarico siffatte somme portate in esito.

15. Il mandato di pagamento spedito in testa ad un pubblico ufficiale, non per credito personale, ma per spesa in servizio del comune, non deve contenere il nome e cognome del titolare.

16. I mandati sono parziali e collettivi.

Il mandato è parziale quando il pagamento abbia da farsi colla quietanza di una sola persona, ovvero quando la somma da pagarsi sia una sola, sebbene sia richiesta la quietanza di più persone.

È collettivo quando comprende più somme da pagarsi rispettivamente a più persone. (8)

17. Quantunque la legge non ne faccia motto, pure in pratica è ammesso un altro ordine di pagamento, cioè il *mandato provvisorio*.

Il DE MAIO (9) dice: « Certamente il Comune ha l'obbligo di soddisfare prontamente alle spese che gli occorrono.

ziano Appio c. De Angelis; 14 aprile 1874 Sica c. Comune di Buccino. — SERPIERI, op. cit., 1,249,181,58.

(6) Giuris. costante.

(7) Corte dei Conti, 16 ottobre 1887 — *Foro it.*, 1877 n. 13 — *Man. degli Amm.*; 1877 p. 375.

Il tesoriere però ha diritto all'abbuono sulle somme provenienti dal mutuo medesimo che siano state effettivamente introitate nelle casse del comune, dei pagamenti fatti a vantaggio del comune stesso, e salvo inoltre l'azione che possa competergli contro chi di ragione (idem).

(8) GARRONE — *Vademecum del contabile*.

(9) Op. cit.

(1) Sentenza 14 giugno 1879 in causa Sautangelo c. Comune di Adami. — *Legge*, 1879, o. 285.

V. pure le conformi decisioni riferite dal SERPIERI. — *Giuris. della Corte dei Conti*, I, 69,74, 162; e da ultimo sentenza 28 giugno 1881 — Comune di Eusouio Forcouese.

(2) *Min.*, 1874, p. 223.

(3) Corte dei Conti, 9 aprile 1878 in causa Costantini c. Comune di Mauetelli e 23 Aprile 1878 in causa Cosini c. Comune di Campagnano. — SERPIERI, — op. cit., 1,205,217.

(4) *Cons. Stato*, 10 agosto 1878, adottato. — Comune di Saponara di Grumento.

(5) Corte dei Conti, 2 luglio 1873 in causa Comune di Sirignano c. De Luca; 20 novembre 1877 in causa Comune di Mar-

Nel caso di spese imprevedute, urgenti o di tal natura che non si possa attendere per eseguirle il tempo necessario per deliberare e per riavere *vistate* le deliberazioni, il mandato provvisorio è un mezzo da cui non si può sfuggire. Solo bisogna mettersi d'accordo col tesoriere affinché li accettasse ed essere solleciti a contraccambiarli coi definitivi almeno prima della verifica di cassa, affinché il contabile possa tenerne conto nei suoi registri; e in ogni modo tali ordini devono essere nelle verifiche calcolati come contanti.

È tollerabile l'uso di questo mezzo per pagamenti parziali di opere e lavori di qualche durata allo scopo di non ingombrare la contabilità ».

18. V. Capitotato 3 — Tassa di bollo.

F. A. ACCONCIA

(*Continua*)

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Elezioni comunali — Schede in più dei votanti — Influenza.

Quando le schede trovate in più nell'urna possono alterare il risultato delle elezioni, le elezioni stesse sono nulle (1) (cons. stato, 30 agosto 1884, adottato — comune di Averara).

Elezioni comunali e provinciali — Verbale — Fede — Fatti non accertati — Proca — Presenza di tre membri.

Giusta la costante giurisprudenza il consiglio comunale non può ammettere fatti in contraddizione col processo verbale delle elezioni, essendo questo un atto pubblico che fa piena fede fino alla iscrizione in falso dinanzi all'autorità giudiziaria. (2)

Se il processo verbale fa piena prova quando afferma, non fa alcuna prova quando tace, ed allora può farsi luogo all'esame ed all'accertamento dei fatti nuovi dedotti contro le operazioni a termini dell'art. 75 della legge. (3)

Se il processo verbale non attesta la presenza non interrotta di almeno tre componenti dell'ufficio nel corso delle operazioni, è da prendersi in considerazione il ricorso interposto contro il fatto delle urne rimaste per qualche tempo custodite da prima dal presidente e da uno scrutatore e poi da un solo scrutatore.

Se viene provato un tal fatto le elezioni sono nulle per violazione del disposto dell'articolo 56 della legge (4)

Per la nomina del consigliere provinciale la deputazione provinciale interviene come ufficio elettorale a termini dell'art. 160 della legge, esercitando una competenza indipendente da qualunque ricorso (5); però per la irregolarità denunziata essa è competente ad ordinare un'inchiesta se ogni dubbio non le fosse sembrato rimosso dagli atti co-

(1) V. il conforme parere del 13 ott. 1883 — *Giurista*, 1884, p. 44, colla nova ivi.

V. il dizionario amministrativo di Astengo alla voce elezioni comunali, schede.

(2) Il cons. — stato cita a sostegno della tesi il parere 1.º aprile 1881; ma noi ricordiamo gli altri pareri 11 ottobre 1873 e 27 ottobre 1880 che proclamarono l'istessa massima. — V. il *Man.*, 1881, p. 7, V. pure il parere, 8 giugno 1883. — *Giurista*, 1884, p. 44.

(3) Questa giurisprudenza è altresì assodata, come rileva lo stesso consiglio di stato, coi pareri 27 maggio 1874, 9 novembre 1877 e 6 novembre 1880. V. *Man.*, 1874, p. 85, 1877, p. 381 e 1881, p. 10.

municati, ma non può procedere alla proclamazione del consigliere provinciale senza tener conto di un fatto che vizia sostanzialmente l'operazione elettorale.

Essendo nulla l'operazione elettorale per violazione dell'art. 56 succitato, sono altresì nulle le decisioni della deputazione e del consiglio provinciale (6) (Cons. — stato, 19 dicembre 1884, adottato — comune di Minerbio).

Elezioni comunali — Collettore delle imposte — Ineleggibilità.

Il collettore delle imposte — al pari dell'esattore non è eleggibile a consigliere comunale (cons. stato, 7 novembre 1884).

Elezioni comunali — Schede poligrafate.

Ai sensi degli art. 61 e 70 della legge comunale non si può ammettere nelle elezioni comunali l'uso delle schede poligrafate (conf. — stato, 28 novembre 1884, adottata — comune di Torino).

Elezioni comunali — Ufficio definitivo — Costituzione — Seconda votazione.

Se, dopo fattasi la votazione per la costituzione dell'ufficio definitivo, si trovano assenti tutti coloro che ottennero il maggior numero di voti, e tutti gli elettori presenti, fra cui parecchi che ottennero un voto, chiedono per la costituzione dell'ufficio una seconda votazione, questa non può dirsi illegale (cons. stato, 23 dicembre 1884, adottato — comune di Belgio).

Liste elettorali amministrative — Cittadini del canton Ticino — Residenza nel regno — Diritto d'iscrizione.

I cittadini del Canton Ticino residenti nel regno hanno diritto ad essere iscritti nelle liste amministrative, essendo equiparati ai cittadini italiani (7) (Cass. Roma, 17 novembre 1884 — Thesaurus di Meano c. Chiarini).

Liste elettorali amministrative — Ufficiale della milizia territoriale.

L'ufficiale della milizia territoriale non può essere per ciò solo elettore per qualità (app. Catania, 20 luglio 1884 — comune di Siracusa).

Vota. — La cass. di Roma con la sentenza del di 22 aprile 1881 (*Man.*, 1881, p. 182) ritenne che l'ufficiale di complemento è elettore ed eleggibile a consigliere comunale.

Esaminando l'art. 48 della legge comunale pare che la cassazione romana ben giudicò, ed in fatti tale massima è stata pacificamente accolta.

Poichè l'ufficiale della milizia territoriale si trova nell'identica condizione, per gli effetti elettorali, a quella dell'ufficiale di complemento, così non pare accettabile la massima della sentenza che pubblichiamo.

Liste elettorali politiche — Commissione provinciale — Decretazione definitiva delle liste — Termine perentorio.

Il termine stabilito dall'art. 35 della legge elettorale politica è perentorio; epperò le liste eletto-

V. pure i conformi pareri 14 novembre 1873, *Man.*, 1874, p. 8 e 6 giugno 1877, p. 212.

(4) *Giuris.* non più discutibile di fronte al preciso disposto dell'art. 56 — V. dizionario amministrativo, alla voce elezioni comunali.

(5) Questa massima è stata già professata dal cons. stato coi pareri 14 ottobre 1876 e 27 ottobre 1880.

(6) Questo parere è stato confermato dal decreto reale 31 dicembre 1884.

(7) Conf. app. Torino, 16 giugno 1884 (*Giurista*, 1884, p. 124); contra: ap. p. Casale 30 giugno 1883. (*Id.*, 1883, p. 148 con la nota.)

rali politiche debbono essere definitivamente decretate dalla commissione provinciale nel giorno 30 giugno, nè prima, nè dopo, sia che siasi esaurito l'esame dei reclami, sia che non vi sia stato reclamo alcuno.

Qualora per tale giorno le liste non sieno state definitivamente decretate, esse conservano tuttavia efficacia ed il giudizio delle iscrizioni o cancellazioni illegali dev'essere portato alla corte d'appello. (Dispaccio Min. Int. 23 gennaio 1885).

Nota. — La commissione provinciale decreta la definitiva approvazione il 30 giugno; vale a dire col decorrimento di questo giorno la lista acquista la sua completa efficacia giuridica, non essendo permesso di apportarvi altre variazioni. Non è già che abbia facoltà la commissione di mutare quanto si è fatto dalla giunta o dal consiglio.

Col 30 giugno gli elettori che hanno compito il 21.º anno e già trovansi iscritti acquistano il pieno godimento del diritto elettorale. Insomma il legislatore, oltre a stabilire il termine entro cui definitivamente deve ritenersi approvata la lista, ha voluto stabilire una certa solennità, una certa pompa diciam così, come adempimento dell'annuale revisione della lista elettorale. (GRIZZURI — *Norme dell'elett. polit.*, p. 131).

Liste elettorali politiche — Condanna per allontanamento da pubblici incanti — Iscrizione

Colui che fu condannato per avere allontanato degli oblatori dai pubblici incanti non perde il diritto elettorale politico, perchè tale reato non va compreso sotto la rubrica delle frodi (cass. Roma 4 settembre 1884 — Ghero ric).

Nota — La corte di appello di Napoli con sentenza 4 agosto 1884 — Ferrara c. commissione prov. di Napoli — (*Riv. amm.* 1884, p. 684) ritenne invece che tale reato produce la esclusione dalle liste politiche, perchè comprende l'estremo della frode.

In materia di liste amministrative v. *Riv. amm.*, 1882 p. 524.

Lista dei giurati — Giunta distrettuale. — Corte d'appello — Reclamo — Inammessibilità.

Ai termini della legge 8 giugno 1874, avverso le deliberazioni della giunta distrettuale per la formazione della lista dei giurati si può ricorrere per motivi di dritto alla corte d'appello, essendo libero ed incensurabile il giudizio della commissione sulla idoneità di fatto di coloro che aspirano all'ufficio di giurato. Quindi il reclamo, che non contiene alcun motivo di diritto, è inammessibile. (1) App. Napoli, 19 gennaio 1885, — Mastropetri, Palma ed altri c. giunta distrettuale di Ariano.)

Deliberazioni — Gratificazione — Votazione segreta.

La deliberazione con cui si concede una gratificazione deve essere presa, sotto pena di nullità, giusta l'art. 212 della legge com. e prov., a voti segreti. (2) (Cons. Stato, 23 dicembre 1884, adottato — Comune di Lecce).

Deliberazioni comunali — Tassa di esercizio e rivendita — Ricorso — Deposito della proposta — Ordine del giorno.

Quando le deliberazioni del consiglio comunale relative alla tassa di esercizio e rivendita furono approvate dalla deputazione provinciale e nessun

reclamo venne prodotto alla deputazione stessa nei modi e termini di legge, i ricorsi al governo, essendo irricevibili, non possono ritenersi che come denunce.

Quando non apparisce giustificata l'asserzione che una proposta non sia stata depositata 24 ore prima della discussione nella sala dell'adunanza è da ritenersi che le formalità prescritte dalla legge sono state osservate.

Quando l'ordine del giorno di una seduta reca « *esame dei reclami sulla tassa esercizio e rivendita ed approvazione del ruolo relativo* » comprende virtualmente le proposte della giunta sul ruolo di detta tassa (3) (Cons. — Stato, 23 agosto 1884, adottato — Comune di Rezzolo).

Deliberazioni comunali — Tassa di esercizio e rivendita — Giunta Comunale — Facoltà.

Quando il consiglio comunale stanziava nel bilancio una somma prodotta di una tassa votata (esercizio e rivendita) implicitamente incarica la giunta di variare la quota ed il numero delle categorie, salvo l'approvazione della deputazione provinciale (Cons. Stato, 23 agosto 1884, adottato. — Comune di Rezzato).

Deliberazioni comunali — Seconda convocazione del consiglio — Verbale della prima — Difetto — Conseguenze.

Si avvera la seconda convocazione del consiglio comunale, anche quando non sia stato redatto verbale della non seguita adunanza di prima convocazione nel giorno stabilito, qualora non si metta in dubbio il fatto che la riunione effettivamente non ebbe luogo (cons. Stato, 30 agosto 1884. — Comune di Fardella).

Nota — La legge richiede che d'ogni seduta del consiglio, infruttuosa o non, debbesi far constare con apposito verbale; e ciò per evitare equivoci, abusi e sorprese.

Ora quando manca un tale verbale non può dirsi la riunione del consiglio nel giorno successivo di seconda convocazione.

Noi quindi siamo d'avviso che la massima ora professata dal consiglio di stato è illegale, dovendosi invece ritenere quella precedente, cioè, che una deliberazione non possa mai dirsi presa in seduta di seconda convocazione quando manchi un atto apposito, cioè il processo verbale, da cui risulti che vi fu bensì la prima convocazione ma che essa riuscì infruttuosa, e che il difetto del verbale non possa essere sano dalle posteriori annunciazioni ed attestazioni del consiglio comunale (parere 14 giugno 1870. — *Riv. amm.* 1870, p. 840).

Deliberazioni comunali — Revoca.

Quando una deliberazione consiliare, che stabilisce di pagare una determinata spesa, è resa esecutoria, non può il consiglio in una successiva seduta, chiamato a deliberare uno storno per provvedere a quel pagamento, dichiarare, senz'altro, di non volerlo fare; quindi la deliberazione relativa è nulla perchè non ha espressamente revocata la precedente (cons. — stato, 30 agosto 1884, adottato. — Comune di San Giorgio Lucano).

Nota. — Crediamo ad illustrazione della massima riferire qui vari pareri del cons. di stato.

(1) La corte d'app. di Napoli conferma la sua precedente giurisprudenza racchiusa nella sentenza 24 gennaio 1883 — *Giurista*, 1883, p. 58.

Conf. app. Torino, 26 dicembre 1883 — *Giurista*, 1884, p. 36.

(2) Conf. Con. — Stato, 25 luglio 1874.

Invece quando una deliberazione del consiglio comunale riguarda il prelevamento di una data somma sul fondo casuali del bilancio da assegnarsi ai maestri delle scuole se-

rali a titolo di gratificazione con incarico alla giunta di ripartire detta somma in proporzione dello zelo e del lavoro fatto da ciascuno, non è ad essa applicabile la votazione segreta, giacchè il consiglio non si è occupato direttamente o indirettamente della persona degli insegnanti stessi e del merito loro rispettivo. (Cons. — Stato, 11 dicembre 1866).

(3) V. *Il Sindaco italiano* di F. A. ACCONCIA — *Giurista*, 1885, p. 18.

La facoltà dei consiglieri comunali di revocare le precedenti deliberazioni ha per limite il rispetto dei dritti nati in favore dei terzi dalle deliberazioni medesime.

I dritti nascenti a favore di questi da deliberazioni regolarmente prese ed approvate, colle quali il consiglio si è legalmente vincolato, non possono essere revocati ad arbitrio di una sola delle parti (parere 6 giugno 1884, adottato — *Man.*, 1884, p. 344).

È contraria alla legge ed alla giurisprudenza la deliberazione con cui il consiglio comunale ne abbia revocata altra precedente relativa alla nomina del segretario (parere 29 febbraio 1884, adottato — *Giurista*, 1884, p. 133 — V. pure il parere conforme a sezioni unite 2 aprile 1881 — *Man.*, 1881, p. 216).

L'art. 221 ha per iscopo di evitare che un consiglio, trascurando o dimenticando una sua deliberazione anteriore, ne prenda altra in contraddizione con sé stesso. Ora quando risulta che il consiglio comunale, nell'emettere la deliberazione posteriore, abbia realmente avuta presente la prima e l'abbia appositamente modificata o revocata, lo scopo è pienamente raggiunto (parere 19 gennaio 1884, adottato) V. il parere 19 luglio 1884 — *Giurista*, a. c., p. 5.

Se un consiglio comunale accetta le ragioni per le quali la deputazione provinciale manifestò di non poter approvare una deliberazione ad essa sottoposta, esplicitamente esso revoca le sue prime deliberazioni citate nel verbale dell'adunanza.

Ad ogni modo poi questa revoca non è necessaria a termini dell'art. 221 della legge comunale, perchè per difetto dell'approvazione della deputazione la deliberazione revocata non era divenuta esecutoria (parere 16 marzo 1883, adottato — *Man.*, 1883, p. 233).

La facoltà concessa ai comuni di revocare una precedente deliberazione non può riuscire a pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi, da sperimentarsi a termini di legge. E molto meno può un consiglio comunale (ed egualmente un consiglio provinciale), revocare una deliberazione con la quale si togliesse dal bilancio una spesa obbligatoria. (pareri 16 e 23 novembre 1869).

La facoltà accordata ai comuni di revocare le proprie deliberazioni ha ragionevolmente un limite in tutto ciò che riguarda le obbligazioni già contratte; altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di vedere i comuni sottratti alle norme generali di diritto che regolano le relazioni dei contraenti privati (parere 31 marzo 1876).

Deliberazioni comunali — Appalto del dazio consumo deliberato d'urgenza dal delegato regio — Revoca — Consiglieri comunali esercenti — Interesse proprio.

Il sindaco ed alcuni consiglieri che siano esercenti nel comune possono prender parte alla deliberazione di revoca dell'aggiudicazione fatta dal delegato straordinario della esazione in appalto del dazio consumo, perchè non vi hanno interesse proprio e diretto, ai termini dell'art. 222 della legge com. e prov. (Cons. — Stato, 9 maggio 1884. — Comune di Vico — Equense.)

Deliberazioni provinciali — Quando il consiglio può deliberare.

Ai termini dell'art. 169 della legge com. e prov. il consiglio provinciale non può validamente deliberare in prima od in seconda convocazione, se non interviene la metà od il terzo dei suoi membri, da calcolarsi sul numero dei consiglieri assegnati alla provincia (Min. Int., 13 agosto 1881, n. 45900,2).

Bilancio comunale — Condotta medica — Spesa

La spesa della cura gratuita per la generalità degli abitanti di un comune non è, sempre ed in

ogni cosa, facoltativa, perchè in alcuni casi può rendersi obbligatoria, e ciò avviene quando l'estensione si fa necessaria per meglio assicurare la cura gratuita dei malati poveri; come, nel caso, quando il numero dei poveri aventi dritto alla cura gratuita va di anno in anno per speciali circostanze aumentando con rapida progressione.

Epperò, esclusa la supposizione che la spesa della condotta medica estesa alla generalità degli abitanti sia nel caso in esame una spesa facoltativa; spetta alla deputazione provinciale di vedere se il proposto aumento di stipendio del medico sia tenuto nei rigorosi limiti del necessario e se la elevazione della tassa di famiglia nella misura deliberata sia giustificata, per ridurre, ove occorra, l'uno e l'altra, a senso dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, trattandosi di un comune che eccede il limite normale della sovrimposta. (Cons. Stato 16 agosto 1884, adottato — comune d Istrana).

Nota — Quando le condizioni locali rendono utile e conveniente per un comune di estendere la condotta medica alla cura di tutti gli abitanti, il consiglio comunale può stabilire questa spesa, come ogni altra facoltativa. Questa massima è stata adottata dal cons. di stato con i pareri (Sezione Interno e Giustizia) 30 gennaio 1866, 1866, 17 1870, 2 marzo 1872; 12 dicembre 1873.

Lo stesso consiglio disse che la cura gratuita della condotta medica, estesa alle famiglie non povere, non è ammissibile.

(Pareri 15 giugno 1884, 20 e 21 agosto 1860 e 4 gennaio 1865).

Risollevata la questione sotto l'impero della legge 14 giugno 1864, l'illustre consesso ritenne spesa obbligatoria quella per la condotta medica estesa alla generalità degli abitanti, quando in effetto serve ad assicurare il servizio nell'interesse medesimo dei malati poveri, (Par. 24 maggio 1876, 25 luglio 1877, 9 gennaio 1878, 7 maggio 1879, 11 ottobre 1879, 8 ottobre 1881, 25 febbraio e 19 ottobre 1882 e 25 maggio 1883 — *Man.* 1883 p. 310); tanto che in caso di eccedenza del limite legale della sovrimposta non si può impedire il comune di estendere la condotta medica alla generalità degli abitanti (Par. 7 maggio 1879, 11 ottobre 1879, 17 maggio 1882 e 25 maggio 1883).

È giurisprudenza ormai assodata che la spesa per la condotta medica anche estesa alla generalità degli abitanti assume interamente il carattere di spesa obbligatoria quando è necessaria per assicurare il servizio sanitario pei poveri (Cons. Stato, 9 agosto 1884 — *Man.* 1884 p. 365) anche in caso di eccedenza dalla sovrimposta (Id. 11 gennaio 1884).

Quando si tratti di una condotta medica a favore di tutti gli abitanti del comune istituita prima della legge 14 giugno 1874, e dimostrata indispensabile da una lunga esperienza, sebbene il bilancio ecceda la sovrimposta la deputazione provinciale non può cancellare dal bilancio la relativa spesa (Id., 28 marzo 1884).

Se il comune aumenta lo stipendio del medico condotto, estendendo la cura gratuita a tutti gli abitanti, bene può la deputazione provinciale negare la sua approvazione, quando il rifiuto sia stata fondato non solo sulla mancanza di prove della necessità di estendere la cura gratuita alla generalità degli abitanti, ma anche sull'aumento eccessivo dello stipendio (Id. 7 marzo 1884).

La deputazione provinciale può ridurre le due condotte mediche ad una sola gratuita estesa alla generalità degli abitanti, ed il ricorso del comune non merita accoglimento (Id. 25 aprile 1884).

Se due comuni consorzianti per la spesa del medico condotto aumentano il suo stipendio con l'onere della cura alla generalità degli abitanti,

quando risulti che tale deliberazione fu presa dai rispettivi comuni per assicurare ai due comuni una buona assistenza sanitaria che non avrebbero potuto ottenere altrimenti, tale motivo legittima la spesa e le fa acquistare il carattere di obbligatoria, da doversi ammettere anche in caso di eccedenza del limite legale della sovrimposta (Id., 16 agosto 1884).

Bilanci comunali — Debito liquido — Stanziamento d'ufficio

Un comune, ch'è stato condannato in solido con altri per una somma, è tenuto ad iscrivere nel proprio bilancio l'intera somma liquida ed esigibile.

Qualora la deputazione provinciale iscriva a suo carico una quota proporzionale, il comune non ha nulla ad eccepire nell'ordine amministrativo contro il provvedimento della deputazione (a) (cons. stato, 21 marzo 1884, adottato, — comune dei Lingueglietta).

Nota (a)—Con sentenza 29 aprile 1843 il tribunale di S. Remo condannava in solido il comune di Lingueglietta ed altri tre comuni al pagamento di lire 953,14 e relativi frutti per censi già a carico di quel comune allorchè ne formava un solo cogli altri or divisi. La deputazione ripartì fra i quattro comuni il debito in ragione di popolazione contro la quota assegnata dalla deputazione provinciale può far valere le sue ragioni in via giudiziaria.

Dazio consumo — Farine — Esportazione fuori cinta.

Le farine ridotte in fiore, ossia depurate dalla crusca, nei mulini posti entro la cinta daziaria, e che si esportano fuori la cinta stessa, sono, sotto l'osseranza delle discipline prescritte dall'art. 58 delle istruzioni ministeriali approvate con decreto 20 ottobre 1870, esenti dal dazio; giacchè anche dopo l'abburrattamento esse rimangono ancora nello stato di farina, nè si possono considerare trasformate per gli effetti del dazio consumo (1) (Nota min. d'agricoltura, ind. e comm. 16 novembre 1884).

Dazio consumo — Comune chiuso — Fabbricazione e produzione — Sapone — Candele di sevo.

È dovuto il dazio sulla fabbricazione interna del sapone e delle candele di sevo, ove la tariffa sottoponga questi due generi a dazio, e ove sia stato dichiarato che la produzione interna di ogni e qualunque articolo descritto nella detta tariffa sarebbe colpito da dazio.

(Cass. Roma, 23 dicembre 1884—Fratini e comune di Tivoli — V. *Giuris. amm.*, 1884, p. 323).

Dazio consumo — Vendita al minuto — Apertura di esercizio — Contravvenzione.

Poichè la vendita al minuto per qualsiasi quantità importa apertura di esercizio, così la multa sancita dalla legge si estende alla intera quantità del vino, che esiste in cantina, e non già solo alla piccola quantità di vino venduto (cass. Roma, 3 dicembre 1884 — Ric. P. M. c. Tartano).

Dazio consumo — Comune chiuso — Farine — Esportazione. — Indicazione del comune.

Per la esportazione delle farine prodotte nei comuni chiusi non è necessario indicare il comune nel quale saranno introdotte.

Tale obbligo non esiste, sebbene faccia parte delle disposizioni che i comuni sono autorizzati a deliberare dall'art. 82 del regolamento 25 agosto 1870; perchè tale facoltà loro concessa non si estende fino ad imporre vincoli maggiori di quelli portati

dalla legge e dai regolamenti daziari generali (cass. Roma, 13 gennaio 1885. — Comune di Palermo e De-Lorenzo. — *Massimario Giuridico*, II, p. 27).

Opere pie — Vice-pretore — Incompatibilità con la nomina a membro dell'amministrazione.

La carica di vice-pretore è incompatibile con quella di membro del consiglio d'amministrazione dell'ospedale del luogo, epperò la relativa deliberazione di nomina del consiglio comunale è nulla (cons. — stato, 3 ottobre 1884, adottato—Ospedale civile in Vigevano).

Nota — È una quistione vecchia, sempre risolta in questo senso, e ci sorprende il veder ritornarvi su. La legge (art. 6 e 14 ordinamento giudiziario) è troppo chiara, e quindi bene si applica dal cons. di stato.

La carica di vice-pretore è incompatibile anche con quella di priore di una confraternita. (Cons. — stato, 19 ottobre 1882, adottato. — *Giurista*, 1883, p. 45).

Opere pie. — Canoni, censi, livelli, decime — Affrancazione — Ricchezza mobile.

La tassa di ricchezza mobile nelle affrancazioni dei canoni, enfiteusi, livelli, censi, decime ed altre prestazioni annue perpetue a favore delle opere pie dovrà cedere a carico di questa, in conformità della giurisprudenza del consiglio di stato e dei giudicati della cassazione di Napoli. (Nota 22 gennaio 1885 del Min. Int. — *Gazz. amm.*, 1885, p. 68.)

Opere pie — Tesoriere — Amministratore — Incompatibilità —

L'ufficio di componente il consiglio d'amministrazione di un'opera pia è incompatibile con quello di tesoriere; e quindi la relativa disposizione dello statuto merita d'essere modificata (cons. — stato, 10 ottobre 1884. — Asilo infantile di Lequio Tanaro).

(Conf. al parere 23 agosto 1884 — V. *Giurista*, 1881, p. 147 con la nota ivi).

Mutui comunali — Facoltà della deputazione provinciale — Ricorsi — Inammissibilità.

In materia di mutui comunali alla deputazione provinciale è attribuita una facoltà discretiva di tutela.

Epperò qualora la deputazione, ritenuto che il comune adempie ai servizi obbligatori senza aggravare le condizioni finanziarie, e che il prestito può essere restituito a rate annuali, senza ricorrere all'aumento del limite normale della sovrimposta e delle tasse locali, creda di accordare al comune medesimo l'autorizzazione di contrarre un prestito per provvedere alla costruzione di locali per pubblici servizi, non sono ammissibili i ricorsi avverso tale autorizzazione. (Cons. — Stato, 16 agosto 1884, adottato — comune di Monteroni).

Nota. — Si uniforma ai principii di una savia tutela la deputazione provinciale, che, ricusando in massima la sua approvazione ad un prestito contratto da un comune, vuole che il prestito si limiti a procurare le somme occorrenti alla estinzione delle passività, e che venga assunto a condizioni tali da non aggravare la situazione finanziaria del comune stesso. Così lo stesso cons. di stato (8 maggio 1884 — comune di Alghero).

È fondato il rifiuto della deputazione provinciale di approvare un prestito che il comune intende assumere per una spesa facoltativa, quando consta che il comune ha dovuto eccedere il limite legale della sovrimposta, e che ha già deliberato altro prestito per coprire passività e compiere opere urgenti di pubblico servizio (Parere, 17 luglio 1872 — comune di Norcia).

(1) V. app. Napoli, 5 settembre 1884 — *Giurista*, a. c., p. 12.

Sebbene un'opera deliberata dal comune abbia ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità, quando vengono apportate modificazioni allo scopo ed all'entità dei lavori senza occuparsi degli inconvenienti che ne derivano e delle insorte reclamazioni, la deputazione provinciale è tuttavia assistita in ragione nel rifiutarsi a dare la sua approvazione al progettato nuovo lavoro e al relativo prestito deliberato (Parere 10 luglio 1866. — *Riv. amm.*, 1872, p. 436, e 689; 1866, p. 692).

I comuni non possono far fronte alle spese ordinarie coi mutui. (Parere, 9 marzo 1883, adottato — *Giurista*, 1883, p. 164).

Bene la deputazione provinciale rifiuta la sua approvazione a contrarre un prestito tendente ad ottenere il pareggio del bilancio, dovendovi provvedere con un aumento d'imposte (pare 15 apr. 1874 — comune di Sovizzo).

Non sono ad autorizzarsi i prestiti che si vogliono fare dai corpi morali, per destinarsi alla ricostruzione di case ove l'interesse della somma impiegata non produca un sufficiente interesse ed un avanzo capace di far fronte alla restituzione (Parere 29 ottobre 1875 — *N. giuris. amm.*, 1876, p. 306).

È nella buona pratica di amministrazione preferire l'aumento sulla sovrimposta perchè possa il comune sopperire alle spese ordinarie, anziché ricorrere a prestiti, essendo questi l'ultimo rimedio, a cui applicarsi, e soltanto in circostanze veramente eccezionali (Parere 11 giugno 1880).

Quando consta che il comune si trova in tali condizioni da offrire la maggiore sicurezza dell'impegno, che verrebbe ad assumere, cioè di non avere esso comune debiti, di provvedere a tutt'i servizi obbligatori con le rendite ordinarie e di poter restituire il prestito a rate annuali, senza bisogno di eccedere il limite normale della sovrimposta, malamente la deputazione provinciale si rifiuta ad autorizzare il comune stesso a contrarre un mutuo (parere, 25 luglio 1882, adottato. — Comune di Motta S. Anastasia).

Perchè un comune possa contrarre prestiti è necessaria una causa di pubblica utilità.

Non vi è questo estremo nel caso di prestito deliberato dal comune per sopperire alla sovrimposta comunale venuta meno per gli abbuoni accordati ad una parte di contribuenti danneggiati dalle inondazioni nelle loro proprietà fondiarie (parere 4 marzo 1869 — *Riv. amm.*, 1869, p. 519).

Non si può dire illegittimo il rifiuto della deputazione provinciale di autorizzare un comune a contrarre mutui passivi per compiere lavori che non presentano i veri caratteri di spese obbligatorie, per cui si possa autorizzare la eccedenza del limite legale della sovrimposta, ad es., per la costruzione di fontane pubbliche, per l'allargamento della piazza municipale, per la costruzione e sistemazione di strade obbligatorie (parere 5 febbraio 1879 — *Riv.*, 1879, 528).

Mutui dei comuni — Deputazione provinciale — Competenza.

La deputazione provinciale in materia di prestiti dei comuni esercita una facoltà discreta di tutela. (Cons. stato, 16 agosto 1884, adottato. — Comune di Monteroni).

Medico condotto — Licenziamento — Diffamazione — Dichiarazione di non farsi luogo a procedimento — Autorità giudiziaria.

Il medico condotto licenziato in pendenza di giudizio penale per diffamazione, che ottenne sentenza di non farsi luogo a procedimento, può rivolgersi per l'indennizzo di danni all'autorità giudiziaria, ch'è competente.

L'incensurabilità giudiziaria dei motivi che pos-

sono indurre il consiglio comunale a licenziare l'impiegato è condizione all'esercizio della potestà disciplinare che la legge com. e prov., colla disposizione dell'art. 87, n. 2, attribuisce al consiglio comunale deliberante nei modi e forme stabilite dalla legge medesima.

L'azione d'indennizzo promossa contro il sindaco quale rappresentante del comune, per ingiusto licenziamento del medico condotto a causa di livori personali e di rappresaglie partigiane, urta contro la irresponsabilità dell'ente convenuto (comune) e contro le disposizioni di legge, che interdicono all'autorità giudiziaria l'esame dei motivi che consigliano il licenziamento di un impiegato comunale. (Cass. Roma, 3 giugno 1884, — comune di Vinci, prefetto di Firenze e dott. Ciompi).

Nota — Secondo la cass. di Roma, che dice giurisprudenza assodata, l'autorità giudiziaria può essere adita dall'impiegato coll'azione dei danni, quando come causa della domanda si deduca la illegalità della deliberazione e la violazione del diritto, non già quando la *causa petenti* si faccia consistere nella ingiustizia dei motivi che determinarono la deliberazione. V. gli indici del *Giurista*, 1883 e 1884, vocabolo — *Impiegati comunali*.

Frazioni — Riparto dei consiglieri — Deputazione provinciale.

La giurisprudenza ammette che, in mancanza degli elementi più certi e positivi dedotti dalle tavole censuarie e dalle circoscrizioni parrocchiali, gli elementi costitutivi di una vera e propria frazione si possono dedurre da rapporti tradizionali, da interessi distinti e dalle circostanze locali.

La deputazione provinciale quindi può ripartire i consiglieri del comune fra le frazioni esistenti, e non già crearne una nuova, distaccando una parte di territorio da una delle medesime, ed assegnare ad essa un numero proporzionato di consiglieri (1) (cons. — stato, 9 febbraio 1884, adottato. — Comune di Tramonti di sotto).

Maestri comunali — Licenziamento — Disapprovazione per parte dell'autorità amministrativa — Competenza dell'autorità giudiziaria — Licenziamento dato dalla giunta — Nullità — Licenziamento per demeriti — Approvazione del consiglio scolastico.

Un comune nel nominare un maestro non solo compie un atto di amministrazione, ma stipula eziandio col maestro un contratto dal quale nascono reciproche obbligazioni e diritti, e se non può il comune come ente amministrativo impugnare i provvedimenti emanati dall'autorità superiore di istruzione, è tuttavia in pieno diritto, quale parte contraente, di proporre e discutere, se il contratto sussista ancora o no, siano state violate o non osservate le condizioni, e tanto più quando si tratta di contestare la sussistenza di danni che contro di lui si propongono dall'altra parte contraente, compito questo che spetta all'autorità giudiziaria.

Quindi qualora il licenziamento dato al maestro non sia stato approvato dall'autorità amministrativa (consiglio scolastico e ministero d'istruzione pubblica) l'autorità giudiziaria ha competenza per decidere se il maestro non abbia violato il contratto e se questo sussista tuttora (a).

Il licenziamento deliberato dalla giunta municipale è nullo, tranne il caso che risulti l'urgenza e la posteriore comunicazione al consiglio comunale. (b)

Il licenziamento immediato per gravi motivi previsti dagli art. 78 e 79 del regolamento 15 settembre 1860 sull'istruzione elementare per esser valido

(1) *Giuris. costante.*

deve riportare l'approvazione del consiglio provinciale scolastico, salvo poi la competenza dell'autorità giudiziaria ad esaminare la legalità dei motivi cui sia stato appoggiato il licenziamento stesso allo scopo di accertare e determinare i danni. (c) (app. Torino, 1 ottobre 1834. — Comune di Mondovì c. Barneco).

Nota. — (a) La giurisprudenza è costante nel proclamare tale massima; ed infatti la corte d'appello di Casale, 25 giugno 1880 — (*Riv.* 1880, p. 691) decise che è competente l'autorità giudiziaria a conoscere della legalità o meno del licenziamento intimato ai maestri elementari agli effetti del risarcimento dei danni ad essi dovuti per l'inesecuzione del contratto per parte del comune.

V. *Giurista*, 1883, p. 164.

Il licenziamento dei maestri durante il corso del contratto vuole essere approvato dal consiglio scolastico (app. Milano, 11 giugno 1883 — *Giurista*, 1883, p. 164 — *Monit. dei trib.* 1883, n. 31).

(b) È incompetente la giunta municipale a licenziare i maestri anche allo scopo d'impedire la tacita rinnovazione del contratto spettando tale facoltà al consiglio (cass. Torino, 7 marzo 1884 — *Giurista*, 1884, p. 415). Il giudizio dell'autorità giudiziaria, con cui ritiene che il consiglio comunale coll'indire il concorso ai posti vacanti, senz'aver notizia della licenza data dalla giunta e del rifiuto di essa da parte dei maestri stessi, non avesse intenzione di ratificare l'operato della giunta, è in censurabile (Id.).

Il licenziamento dato semplicemente dalla giunta è nullo (app. Torino, 10 marzo 1882, — *Riv.* 1882, p. 436) cons. — Stato, 18 dicembre 1880 — *Riv.* 1881, p. 115).

Quando il consiglio comunale prende atto della deliberazione della giunta con cui licenzia i maestri per fine di contratto senza alcuna eccezione, l'approva implicitamente (cons. stato, 25 agosto 1883, *Giurista*, 1884, p. 3).

(c) L'art. 78 del regolamento 15 novembre 1860 richiede tassativamente l'approvazione del consiglio scolastico per gli intempestivi licenziamenti dei maestri, anzi questo può, per l'art. 34 del decreto-regolamento 3 novembre 1877, provocare il licenziamento dei maestri, qualora il comune non vi provveda (cons. — stato 27 aprile 1877. — *La giuris. del cons. — di stato*, 1877, p. 798).

L'art. 33 enumera alcuni motivi che possono dar luogo al licenziamento, cioè: abituale negligenza dei lavori scolastici, trasgressione degli obblighi patteggiati, poca abilità, vita sregolata e fatti che mettono in compromesso la reputazione del maestro. Non indica la disobbedienza agli ordini legittimi del comune, ma questa è sottintesa in tutti i contratti di locazione dei servizi, quando sia dolosa, permanente, pertinace (BARTOLO, in *L. Nesennius*, ff., *De excus. tut.*, BONACOSA, *De famul.*, quest. 129 e 213; ZACCHIAE, *De Lalavio*, quest. 68, n. 19; LEVI, *Della locazione delle opere*, vol. 1, n. 233, 234; cons. — stato, 1 giugno 1877 — *Man.* 1877, p. 328), anzi il licenziamento in tali condizioni è un provvedimento diretto a tutelare le attribuzioni date dalla legge ai municipi in materia di pubblica istruzione e ad esigere dagli impiegati dipendenti la necessaria sottomissione agli ordini superiori. Così è a ragione licenziato quel maestro che è provato appartenere ad associazione internazionalista (cons. stato, 16 novembre 1877. *La giuris. del cons. di stato*, 1877, p. 1323 —).

Il licenziamento intempestivo non approvato è inefficace (cass. Torino, 9 luglio 1878 e trib. civ. Bergamo, 10 luglio 1873 — *Monit. dei trib.*, 1873, p. 828).

È prevalsa nella giurisprudenza la massima che l'azione d'indennità proposta dal maestro contro il

comune per i danni di un licenziamento intempestivo ed indebito è di competenza dell'autorità giudiziaria. (Firenze 9 marzo 1869. *La giuris.* 1869, 45; Napoli, 3 marzo 1875. — *Ann. giuris. it.*, 1856, 3, 73; cass. Napoli, 21 marzo 1875. — *Mon. degli ann.* 1876, p. 8, 101 e 123; Lucca, 6 luglio 1876 — *Ann. Giuris. It.*, 1876, 111, 425, Venezia, 1 giugno 1877 — *Ten. Veneta*, 1877, 546; Torino, 25 maggio 1877. — *La giur.* 1877, 637; e 16 aprile 1878. — *Id.*, 1879, 334; cass. Roma, 19 dicembre 1881, cass. Napoli 13 aprile 1883; app. Bologna, 23 dic. 1882; Brescia, 27 settembre 1882; Trani, 20 gennaio 1883. — *Giurista* 1883 p. 164 in nota alla sentenza della corte d'app. di Milano, 11 giugno 1883, ed a p. 75, 98, 99 e 115 dell'anno 1883).

Però sonosi pronunziati in senso contrario. Cons. stato, 18 dicembre 1874 e 30 dicembre 1874 — *Man. degli ann.* 1876, 171; Torino, 3 settembre 1879. — *Annali giuris. it.*, 1879, 111, 402.

Nel giudizio di merito il tribunale è competente a rivedere ed esaminare la gravità e idoneità dei motivi del licenziamento nel senso che possa trovarlo illegale se dato per piccole mancanze del maestro o per colpe anteriori e già condannate, o per assenze giustificate a motivo di malattia e in tal caso accordargli l'indennità per l'indebito o intempestivo congedo. (Parere adottato cons. stato, 4 aprile 1871. — *La legge*, 1871, 111, 276; e arg. da Torino 19 aprile 1873. — *La giuris.*, 1873, 548, e 4 febb. 1878 (inedita) e 22 ottobre 1878. — *Il Foro it.*, 1879, 1, 62).

V. LEVI — *Leggi sulla pubblica ist.* annotate p. 582 e segg.

Crediti eventuali — Aggi ai tesorieri — Pegnoramento.

Gli aggi spettanti ai tesorieri sulle riscossioni, essendo crediti esistenti soltanto in potenza, non possono pignorarsi al principio dell'esercizio dell'anno finanziario, quando nessuna riscossione si è puranco fatta dal tesoriere: — art. 583, 611 e segg. del cod. proc. civ. (cass. Torino, 10 agosto 1884 — Perazzi c. Martelli).

Incanti — Offerte del ventesimo — Termine.

Scorsa l'ora fissata nell'avviso d'asta non si può, sotto pena di nullità degli atti d'incanto, ricevere un'offerta per l'aumento del ventesimo.

Sono del pari nulli gli atti d'incanto se al deposito prescritto da farsi presso il tesoriere comunale venne irregolarmente sostituito un certificato di deposito fatto presso l'economista comunale, perchè questi non ha facoltà di riceverlo e di ritenerlo agli effetti della garanzia all'uso richiesta (cons. — stato, 5 dicembre 1883, adottato. — Comune di Cagliari).

Nota. — Ecco il fatto.

In conformità dell'avviso d'asta il termine fatale per l'offerta del ventesimo scadeva alle ore 12 meridiane del giorno indicato e l'offerta doveva essere accompagnata dalla ricevuta del deposito fatto presso il tesoriere comunale.

Nel giorno predetto, dopo battute le ore 12 m. (ma non ribattute) Antonio Comba presentava l'offerta della diminuzione del ventesimo, accompagnandola col certificato di deposito fatto presso l'economista comunale, essendogli mancato il tempo di farlo presso il tesoriere.

Avendo la giunta accettata l'offerta, ricorso il primo deliberatario, tanto perchè battute le ore 12 dal pubblico orologio non si faceva più luogo alla presentazione della scheda pel ventesimo, quanto perchè il deposito non si era fatto presso il tesoriere comunale.

In quanto al computo del termine v. il parere 6 aprile 1883 — *Giurista*, 1883, p. 132.

Pesi e misure — Negozianti grossisti

Tanto i negozianti grossisti, quanto quelli al minuto, sono in obbligo di tenere i pesi e misure.

Il negoziante che ha nel comune vari magazzini dev'essere provveduto separatamente per ciascuno dei pesi e misure che occorrono. Se esso dunque non può adoperare le stesse misure e pesi per più magazzini, a maggior ragione non può servirsi delle misure altrui (cass. Roma, 12 novembre 1884 — Di Roma ric.)

Mantenimento degli esposti nel Veneto. — Disposizioni austriache vigenti.

A forma della circolare 27 gennaio 1863 n. 75-26 della cessata congregazione centrale lombardo-veneto, la quale chiarisce ed integra le disposizioni del decreto 17 febbraio 1842, i comuni di quelle provincie sono tenuti alle spese di mantenimento dei fanciulli legittimi poveri accolti negli ospizi solo nei casi seguenti: 1.º finchè i detti bambini non abbiano oltrepassato il primo anno d'età; 2.º quando, trattandosi di bambini che hanno oltrepassato il primo anno d'età, il comune si sia previamente obbligato al rimborso della spesa (1) Però anche negli accennati casi i comuni non sono sempre obbligati all'intero rimborso, dappoichè se gli ospizi degli esposti, in virtù di fondazioni e di lasciti speciali, sono provveduti di mezzi per il mantenimento dei bambini poveri legittimi, essi ospizi devono concorrere alla rispettiva spesa (2) cons. stato, 16 gennaio 1885. adottato — Istituto esposti di Treviso e comune di Venezia. (Man., 1885 p. 64).

Tassa sui fabbricati — Verifica — Facoltà delle commissioni mandamentali e provinciali delle imposte dirette — Ricorso — Inammissibilità:

Giusta gli art. 35 e 43 del regolamento 24 agosto 1877 le commissioni inferiori (mandamentali o provinciali) hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di eseguire la verifica dei fabbricati, e quindi non hanno luogo a ricorso, se la commissione provinciale non ha creduto opportuno di procedere alla verifica chiesta dal ricorrente (comm. centrale, 29 novembre 1884 n. 77710.)

Tassa sui fabbricati — Commissione provinciale delle imposte dirette — Giudizio d'estimazione — Incensurabilità. —

Quando una commissione provinciale aumenta il reddito effettivo su di un fabbricato, emette un giudizio d'estimazione, ch'è incensurabile avanti la commissione centrale ai sensi degli art. 44 del regolamento 24 agosto 1877, e 3 della legge 11 agosto 1870, all. I (Comm. Centrale, 29 novembre 1884, n. 77710.)

Esattorie delle imposte dirette — Collettori — Esazione di spese — Quietanze.

Dovendo il collettore dell'esattore essere considerato quale mandatario dell'esattore stesso, è abilitato a riscuotere, in luogo di questo, qualsiasi credito, che l'esattore abbia verso lo stato, la provincia, il ricevitore, il comune o qualunque altro ente interessato; e quindi debbono essere riconosciute regolari le quietanze da esso date nei relativi titoli di spesa, abbenchè non riporti in questi l'esplicita dichiarazione: *con quietanza dell'esattore* o del suo collettore. (Min. Fin. 18 dicembre 1884, n. 65805.)

Commissioni mandamentali delle imposte dirette — Componenti — Ineleggibilità a consigliere in alcuno dei comuni del mandamento.

Colui che è ineleggibile a consigliere in uno dei comuni del mandamento non può essere nominato membro della commissione mandamentale delle imposte dirette — (Cons. — stato 7 novembre 1884 e nota Min. Finanze. di dicembre 1884).

Nota — Il consiglio di stato ha osservato che siccome le commissioni hanno dalla legge l'attribuzione di esaminare i reclami di tutti i contribuenti dei diversi comuni del mandamento, e per conseguenza, per quanto si riferisce a taluni redditi, sono direttamente interessati tutti i comuni, ragion vuole che tutti i diversi membri di una commissione si trovino rispetto a tutti i comuni del mandamento nella condizione legittima in cui deve trovarsi di fronte ai comuni stessi quegli, che sia chiamato a rappresentarne, svolgerne e tutelarne gli interessi.

Mandati comunali — Bollo — Competenza.

Nel silenzio della legge sul bollo devesi ricorrere alla regola generale dell'art. 1250 cod. civ. che « le spese di pagamento sono a carico del debitore; » epperò la spesa del bollo da cent. 60 da apporsi ai mandati di pagamento va a carico del comune e non del creditore (cons. — stato, 19 settembre 1884, adottato — comune di Palma Campania).

Bollo e registro — Atti esecutivi contro l'esattore — Comune — Esenzione.

Gli atti esecutivi, promossi dal comune contro l'esattore in mora al versamento delle sovrimposte, sono anche esenti dalle tasse di bollo e registro. giusta la legge 20 aprile 1871 (parere... 1884 — avvocatura gen. erariale.)

Tassa di bollo — Incanti — Verbale di deserzione — Sindaco — Segretario — Contravvenzione.

Il verbale di deserzione di secondo incanto dev'essere redatto su carta da bollo da lira 1,20 e non già su quella da cent. 50.

Cade quindi in contravvenzione il segretario che redasse e sottoscrisse insieme col sindaco tale verbale. Nè può giovargli il fatto che non siasi accordata l'autorizzazione per procedere contro il sindaco (cass. Roma, 30 maggio 1884 -- Mazzonis. ric.)

Impiegati comunali — Nomina per oltre i 5 anni — Approvazione della deputazione provinciale — Spese obbligatorie.

La nomina degli impiegati comunali, quantunque costituenti spese obbligatorie, sono soggette all'approvazione della deputazione provinciale, quando eccedano i cinque anni. (a)

Qualora manchi una tale approvazione, la nomina s'intende fatta per i primi cinque anni, e scorsi questi, si rinnova tacitamente d'anno in anno (app. Casale, 5 luglio 1884 — Lotti c. comune di Taggia).

Nota (a) — La corte di cass. di Torino con sentenza 4 marzo 1884 nella causa fra le stesse parti (*Giurista*, 1884, p. 110) uniformemente alla sua precedente giurisprudenza, ritenne che le nomine oltrequinquennali degli impiegati comunali, quantunque costituenti spese obbligatorie, sono soggette all'approvazione della deputazione provinciale.

Ora la corte d'app. di Torino in sede di rinvio si uniforma a tale massima, cui ha già fatto plauso il *Giurista*, come si può rilevare dalla nota apposta alla contraria sentenza dalla corte d'appello di Genova in data 4 maggio 1883 (1884, p. 61).

(1) *Giurista*. assodata. V. da ultimo il parere a sezioni unite del 17 gennaio 1880 — *Man.*, 1880, p. 78.

(2) Il caso riguardava una bambina ritenuta figlia d'igno-

ti, rimasta nell'ospizio dalla nascita fino all'età di 15 anni, più tardi dichiarata per sentenza del tribunale figlia legittima di persona appartenente al comune di Venezia

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Delegazione di prezzo fatta dal padre al figlio per dopo la sua morte — Accettazione — Forme.

La delegazione di una somma, prezzo di un immobile, che il padre venditore abbia fatto a favore di una figliuola pel tempo posteriore alla sua morte, è legalmente da ritenersi stipulazione a favore di costei a mente dell'art. 1128 cod. civ. non a reputarsi legato, o donazione tra vivi.

La stipulazione a favore di un terzo può ritenersi valida anche se l'accettazione sia fatta dopo la morte del delegante e pria che gli eredi avessero revocata la delegazione medesima.

L'accettazione può togliersi dalla volontaria esazione della somma delegata.

Non occorre che essa rimpetto agli eredi del delegante sia fatta con atto avente data certa.

(Cass. Napoli 10 febbraio 1885 — *Gazz. del procuratore*, XX, 17).

Pagamento di canone — Contratto — Titolo di ricognizione.

Se in un contratto di compravendita l'alienante dichiara, che sul fondo esiste un canone e l'acquirente ne assicura l'obbligo di pagamento ritenendo una somma sul prezzo come valore dell'annua prestazione, tale stipulazione fa pruova dell'esistenza del canone, e come condizione e come ricognizione del proprio debito contro l'avente causa a titolo particolare del compratore.

Nell'esistenza di tal titolo, e quando il dominio diretto trovasi nel possesso di esigere, ed il debitore inizia giudizio per far dichiarare la libertà del canone, la prova incombe al secondo.

(Cass. Napoli, 6 febbraio 1885. *Id.*, XX, 18).

Sentenza — Pubblicazione in udienza correzionale — Nomi dei giudici — Sostituzione di altri nomi.

Non è nulla la sentenza pronunciata dal tribunale civile, comunque pubblicata in una delle udienze correzionali se presenti i giudici che l'ebbero pronunciata (a).

È valida del pari comunque i nomi dei giudici votanti siano stati nell'originale segnati su altri abrazi, che non corrispondevano a quelli che sottoscrissero la sentenza medesima (b).

Può il giudice di appello riformare i ragionari di quello di prima istanza, e sostituirne altri che concordino col dispositivo, il quale si riconosca esatto non ostante che l'appellato non impugni anzi accetti quei ragionari discrepanti dal dispositivo, concludendo però sempre che il gravame proposto dall'avversario fosse rigettato (c).

(Cass. Napoli, 3 febbraio 1885. *Id.*, XX, 18).

Nota (a-b) — I tribunali per la legge sull'ordinamento giudiziario hanno la giurisdizione penale e civile (art. 41 e 42 della legge) e sebbene le cause civili si trattassero distintamente dalle correzionali in udienze separate, pure nelle sedi, ove non v'ha che una sola sezione, sono gli stessi i giudici che decidono le une e le altre. Nessuna violazione v'ha, nè può esservi alla legge, se le sentenze civili siano pubblicate in una delle udienze correzionali, perchè lo stesso tribunale siede quando discute le cause civili, come quando giudica le correzionali.

E l'art. 351 cod. proc. civ. elimina ogni dubbio allorchè dichiara non essere necessario nell'atto della pubblicazione la presenza degli stessi giudici, che hanno pronunciata la sentenza.

La nullità adunque dedotta per essersi la sentenza

denunciata pubblicata dal cancelliere in udienza correzionale non è fondata.

E non fondata del pari è l'altra, dappoichè per i novelli documenti prodotti ora e che non potevano prodursi innanzi, che il giudice penale avesse pronunziato risulta giustificato, che le firme apposte dai giudici alla sentenza denunciata sono quelle appunto di coloro che pronunziarono la sentenza; e la rasura con la sostituzione di nuovi nomi è nella menzione che fa il cancelliere innanti la firma, in quanto che, commesso lo errore di nome per un altro, si venne correggendo abradendo la prima scrittura.

Come di leggieri va notato, un fatto simile non rende nulla la sentenza in quanto che essa è firmata dai giudici, che la pronunziarono (art. 360 n. 9 cod. proc. civ.)

(c) — Impugnata una sentenza in tutte le sue parti col gravame dell'appello il magistrato, che ha a giudicarla, trovasi investito della più larga giurisdizione, per modo da riesaminare la causa interamente e senza limitazione di sorta per vedere se l'abbia a rinvocare, riformare o confermare.

Non occorre che l'appellato di sua parte venga niente altro richiedendo, se non il rigettamento del gravame, perchè il magistrato abbia a vedere le ragioni per le quali la sentenza medesima possa essere confermata. Da questa norma di procedimento, che non può essere menomamente revocata in dubbio, deriva sovente, che il giudice di appello, trovando il dispositivo della sentenza impugnata esatto e rispondente alla decisione della causa secondo legge ed i considerandi non conformi alle vere ragioni decidenti, rettifica i medesimi sostituendone altri più analoghi e conferma la sentenza medesima, rigettando il gravame.

E ciò facendo compie il voto della legge e serba le forme che la medesima prescrive.

Nè il fatto che l'appellato, male intendendo la sua difesa, venga sostenendo le ragioni addotte dal primo giudice, tuttochè non conformi al dispositivo, muta le condizioni di giudicare del giudice di appello nel senso di circoscrivere il suo esame a vedere se il dispositivo si conformi o meno, alla motivazione, senza facoltà di discutere sulla esattezza di questa, sia in fatto sia in dritto; imperocchè concludendo egli pel rigettamento del gravame è il giudice quello che ha da vedere le ragioni per venire a questa od all'opposta conseguenza.

Laonde impugnata tutta la sentenza, e contestata la lite in seconda istanza nei termini di vedere, se s'abbia ad accogliere o rigettare il gravame, rimane al giudice lo esame delle ragioni, per modo che trovando buone quelle del primo giudice riferma il dispositivo, e per contrario trovando quelle inesatte in fatto o in dritto, vi sostituisce altre e conserva il dispositivo. In questo caso non v'ha *ultra petita* perchè non si esce fuori del tema della causa e delle deduzioni delle parti, che si rinchiudono nell'accoglimento o rigettamento del gravame.

Nè tampoco vi ha eccesso di potere in quanto che, respingendo le ragioni dell'appellato, e sostituendo altre, non si esce fuori dai poteri del giudice, che esamina e decide sul dritto e sul fatto. Se il giudizio è del giudice, le ragioni per pervenire alla decisione non possono esser certo quelle, che vengono suggerite dalle parti, ma quelle che egli trova conformi alla legge ed al fatto processuale.

Appello incidente — Cassazione — Rinvio — Riprende vita. — Usufruttuario del disponibile — Locazioni — Rinuncia all'usufrutto — Effetti.

L'appello incidente del quale non sia stato pronunziato il rigetto, rivive pel solo fatto del rinvio

ordinato dalla cassazione per annullamento della sentenza.

Se l'usufruttuario del disponibile rinuncia all'usufrutto del legittimario a cui rimane attribuito il fondo sottoposto all'usufrutto, sono inefficaci le locazioni, il cui cominciamento abbia luogo dopo la cessazione dell'usufrutto.

(Cass. Napoli, 13 gennaio 1885 — *Id.*, XX, 19).

Possessorio — Petitorio

Quando la questione del possesso si presenti intimamente connessa con quella della proprietà, il giudizio sul possesso deve rinviare e riunire a quello sul petitorio; e sarebbe non dubbio errore riservare la sentenza sul possesso all'esito del giudizio petitorio.

(Cass. Napoli, 20 gennaio 1885. *Id.*, XX, 21).

Permuta — Lesione — Dritto di preferenza

Fuori l'ipotesi di rescissione per lesione di permuta come vendita, ma in tema soltanto dell'esercizio di un dritto accessorio all'acquisto per contratto di permuta, non si può appuntar la sentenza di non avere inteso a definire la nullità della permuta come vendita mancante di prezzo.

(Cass. Napoli, 22 gennaio 1885. *Id.*, XX, 21).

Muro — Comunione — Mancanza di determinazione del valore pel tributo — Incompetenza del pretore.

È incompetente il pretore a conoscere di un'azione tendente ad ottenere la comunione di tutto o parte di un muro quando il suo valore non possa determinarsi dal tributo diretto verso lo stato.

(Cass. Napoli, 22 gennaio 1885. *Id.*, XX, 22).

Nota — I muri o faccian parte di edifici o siano destinati a chiuder campi, cortili o giardini, costituiscono al certo una proprietà immobiliare: di ciò non è lecito dubitare sol che si leggano le disposizioni contenute nel titolo 1.º capo 1.º libro 2.º del cod. civ. Di qui segue che l'azione diretta a render comune un muro in tutto o in parte è sempre relativa a proprietà di beni immobili. S'egli è così, la determinazione del valore di simili azioni è regolata dall'art. 79 del cod. di proc. civile, il quale stabilisce che nelle controversie sulla proprietà dei beni immobili il valore della causa si stabilisce moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo stato, e quando il valore dello immobile non si possa determinare dal tributo, la causa si considera di valore eccedente le lire 1500. Questa essendo la norma additata dalla legge, torna vano l'opporre che il muro sia una parte dello stabile e perciò a regolare la competenza debba aversi riguardo al valore di quella sola parte che cade in controversia, poichè, anche a voler concedere tale distinzione, per determinare il valore della detta parte occorre ad ogni modo prendere le mosse dal tributo e laddove questo sia ignoto rimane la presunzione *iuris* che esso eccede le lire 1500.

Connessione — Appello — Effetti

Non può in sede di appello dedursi di non essere stata in prima istanza riguardata la connessione di una seconda causa ad altra già esistente, fosse pur quella per nullità di locazioni e cessioni operate dal debitore espropriato in frode dei venditori, proposta nel corso del giudizio di espropriazione davanti una sezione del tribunale diversa da quella, a cui era stata assegnata la espropriazione.

(Cass. Napoli, 22 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 494).

Aree di camposanto — Sepoltura — Azione — Competenza

Sono di competenza del tribunale le azioni intorno alle dispute sopra aree di camposanto.

(Cass. Napoli, 14 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 495).

Vendita — Fondo indiviso — Quota del maggiore — Quota del minore — Nullità — Subordinata all'esito della divisione.

L'azione di nullità della vendita di uno dei fondi del retaggio paterno, fatta senza autorizzazione dalla madre amministratrice dei minori ed in concorso con altro figliuolo maggiore, non può prescindere dalla determinazione delle rispettive quote da farsi in regolare giudizio di divisione.

(Cass. Napoli, 15 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 496).

Sentenza contumaciale — Seconda citazione — Inopponibilità — Domicilio eletto — Atto — Iscrizione in falso — Cambiale — Rivocazione all'esito del falso dichiarato.

Non è opponibile una sentenza contumaciale sino all'esecuzione giusta l'art. 477 cod. p. c. quando siasi pronunziata dopo che la citazione fu rinnovata a norma dell'art. 382 detto codice.

Quando si impugni come falso il domicilio eletto in una cambiale e quindi si dicano nulle le intimazioni sino a quella della sentenza contumaciale di condanna si dee ammettere il falso incidente per decidere della ammissibilità delle opposizioni prodotte contro la stessa, senza che si possa obiettare non esser dato altro rimedio che la revocazione in seguito alla dichiarata falsità in giudizio principale.

(Cass. Napoli, 12 dicembre 1884 — *Id.*, XIX, 498).

Cessionario — Debitor ceduto — Compensazione — Credito di un terzo contro il cedente — Mancata denuncia.

Al cessionario di un credito che notificò la cessione non può il debitore ceduto opporre la compensazione con credito di un terzo contro il cedente, dal quale abbia egli ottenuto cessione che non denunciò.

(Cass. Napoli, 9 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 500).

Fallimento — Curatore — Intervento — Fallito — Deduzioni — Simulazione — Dritto non personale al fallito.

Quando nelle more di un giudizio sia pronunziato il fallimento di una delle parti, e sia già intervenuto in esso il curatore non possono prendersi ad esame le deduzioni del fallito.

Il dritto d'impugnare per simulazione un istrumento non è personale al fallito, od estraneo al fallimento.

(Cass. Napoli, 8 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 506).

Retratto successorio — Leggi antiche napolitane — Attore erede del venditore.

Secondo le abolite leggi civili napolitane, non competeva azione di retratto successorio quando colui, che lo dimandò sotto l'impero di quelle leggi, fosse poi divenuto lo erede del venditore.

(Cass. Napoli, 22 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 507).

Proprietario del piano superiore a bottega — Ampliamento del vano di ingresso — Azion di turbativa — Azion di danno.

Il proprietario del piano superiore ad una bottega, il cui vano d'ingresso nel muro esterno sia stato ampliato dal proprietario mediante tagli nei pilastri laterali e nell'arco soprastante, non può spiegar azione di turbativa per far rimettere i detti pilastri ed arco nello stato primiero, ma gli compete invece l'azione di danno tenuto.

(Cass. Napoli, 29 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 508).

Nota. — Riportiamo le dotte considerazioni giuridiche dello illustre cons. DE SIMONE, che tanta luce apporta in una materia apparentemente oscura:

L'attore fondava la sua domanda per restituirsi i pilastri e l'uscio al pristino stato, sull'erroneo

presupposto, che il muro maestro della stanza sottana, perchè sostegno del muro superiore della stanza sua, al pari di questo si appartenesse a lui; e subordinatamente, che nell'ipotesi della comunione di esso primo muro, fosse inibita al convenuto la operata innovazione, e specialmente pel pregiudizio derivante alla solidità della parte del muro soprastante.

Il detto erroneo preconcetto deriva dal non distinguere con esattezza, secondo i principii del dritto vigente, la proprietà assoluta dalla proprietà limitata o in condominio, e dalla servitù.

La proprietà è il dritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta: art. 436 codice civ. Ma l'esercizio di codesto dritto *de re libere disponendi*, incontra un limite nell'obbligo di rispettare il dritto altrui e le prescrizioni della legge.

Il codice civile tratta delle relazioni tra i partecipanti alla comunione di beni sotto il titolo IV con l'epigrafe: *Della comunione*. E dà regole speciali nel § II del titolo III sopra i muri e gli edifici comuni. E distingue quelle relative al muro divisorio (*mitoyen* dei francesi) ossia che separa due proprietà contigue, il quale muro può essere e non esser comune ai proprietari dei detti due fondi, dalle regole sancite circa i muri maestri di una casa i cui piani si appartengono a più proprietari. Quindi non sempre muro comune vale a dinotare quello che separa due fondi contigui, o quelli che sono di sostegno di una casa. Comune propriamente è la cosa che e nel tutto e nelle parti è propria di più persone senza potersene distinguere le parti, e senza poterle dividere. Ma in un edificio i cui piani appartengono a più proprietari, ciascun piano considerato come una totalità è di esclusiva pertinenza di chi ne ha la proprietà. Onde egli può alienarlo, ipotecarlo ecc. e può aprire o ampliare usci, o fare incavi ed altre opere nei muri che cingono il detto piano e ne fanno parte. Nè in ciò ha bisogno di consenso o permissione di altri, perocchè *qui utitur iure suo nemini iniuriam facit*. Ma gli stessi muri maestri ed esterni fanno parte ancora e forman sostegno del tetto e dell'edificio, onde su di essi hanno un dritto di condominio anche i proprietari degli altri piani, in quanto al servizio che essi muri prestano all'interno edificio.

Non è già che ciascuno di codesti proprietari sia condomino di tutta la casa, e quindi ancora di ciascun piano di essa; bensì di quelle parti soltanto che concorrono all'insieme dell'edificio.

Onde la conseguenza, che nella coesistenza di un dritto di proprietà esclusivo sopra ciascun piano, e di comproprietà di tutti sopra i muri maestri ed esterni, come sul tutto, sui pozzi, ecc. il proprietario di un piano, nel fare opere nei muri o in altre parti comuni dell'edificio, non dee produrre nocimento alle parti medesime in condominio.

I dritti e gli obblighi vicendevoli dei proprietari dei diversi piani, costituiscono una relazione di comproprietà e non di servitù; e quindi non si potrebbe applicare ad essa la disposizione dell'art. 645 del cod. civ. collocato sotto l'epigrafe della sez. 2.^a titolo 3.^o *Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo*.

L'obbligo che hanno i comproprietari di non abusare del loro dritto, e di non nuocere a quello che hanno in comune con altri, è una restrizione imposta dalla legge, che nasce dalla necessità stessa della cosa, e dal fine di rendere compatibile l'esercizio del dritto comune, segnatamente per la sicu-

rezza e stabilità dell'edificio. Ma codesta restrizione imposta a tutti i comproprietari in pari modo non importa già una servitù gravante uno dei piani a favore di altri piani.

La comproprietà non conferisce a nessuno dei comproprietari il dritto di vietare che altri faccia nel suo piano le opere che creda a sè vantaggioso, e senza pregiudizio altrui. Per ottener ciò sarebbe mestieri dell'esistenza di una servitù attiva, di un *jus prohibendi*. La legge, come si vede negli articoli 552, 553, 554 e 557, obbliga a non addurre od a risarcire il danno, nella relazione dei comproprietari, senza impedimento all'opera nuova, salvo il caso di elevazione di altri piani o fabbriche sull'ultimo piano, nel quale caso richiede il consenso dei proprietari degli altri piani, quando possa derivarne danno al valore della proprietà degli altri; art. 564 del detto cod. civ. Nei detti articoli non si trova nè pure usata la voce servitù.

Querela di falso — Proposta in appello.

Proposta in appello la querela di falso contro un documento della causa, se il giudice di appello ebbe sospeso di provvedere sui gravami, e rinviò le parti ad esaurir l'incidente, può, questo compito, spiegare i provvedimenti; senza che sia obbligato di rinviare le parti al primo giudice, perchè, al seguito del falso, provvegga novellamente in merito.

(Cass. Napoli 20 gennaio 1885 — *Id.*, XIX, 510).

Tassa di registro — Transazione — Modificazione di dritti e titoli anteriori — Trasferimento — Tassa proporzionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della legge sul registro è transazione semplice, epperò solamente dichiarativa, quella per cui la rinuncia alle mutue pretese lascia inalterati i diritti e titoli anteriori, senza novarli nè cederli.

Quando invece per effetto della transazione si altera o si modifica lo stato di possedere precedente alla transazione, si verifica trasferimento, e dee perciò farsi luogo all'applicazione della tassa proporzionale.

(Cass. Roma, 2 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 363).

Contratto di vitalizio — Carattere oneroso o gratuito — Apprezzamento incensurabile — Donazione — Riduzione.

Una convenzione che non abbia nulla di aleatorio non può ravvisarsi, che in apparenza, come rendita a titolo oneroso (1).

È giudizio di apprezzamento incensurabile quello che riguarda il carattere oneroso o gratuito di un contratto di vitalizio in base alle clausole dell'atto e all'intenzione delle parti (2).

Non può dubitarsi che si tratti di vitalizio a titolo gratuito quando una delle parti venga ad acquistare un capitale senza corrispettivo (3).

La cessione di simile vitalizio non cessa di doversi considerare come una donazione soggetta a riduzione per lesione di legittima, per ciò che sia stato imposto al donatario l'interesse del due per cento oltre il legale, quando egli sia in età avanzata e male in salute (4).

(Cass. Torino, 13 dic. 1884 — *Id.*, XXV, 370).

Cassazione — Ricorso — Notificazione — Domicilio eletto — Mancanza di dichiarazione — Notifica al procuratore costituito in appello.

Il ricorso in cassazione può validamente notificarsi al domicilio eletto nel giudizio di appello e

(1-3) Confronta in questo senso i motivi della sentenza 16 maggio 1884 della Corte d'appello di Casale in causa Cazzola c. Piacentini (*Legge*, 1884, vol. II, p. 342).

(4) Confor. Trib. civ. di Catanzaro, 14 febbraio 1882. Salzano c. Albani (*Legge*, 1884, vol. I, p. 748). — Simile con-

tratto non manca del carattere di donazione per ciò che non sia seguito colle formalità richieste per gli atti di donazione. Così la Cass. di Napoli, 14 maggio 1884, D'Urso c. Cristallo (*Legge*, 1884, vol. II, p. 530).

financo alla residenza o al domicilio dichiarato o eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata, quando a codesta elezione non possa attribuirsi altro scopo che quello di indicare alla parte contraria il luogo in cui si vuole essere citato nel caso di ricorso per cassazione.

Però non è ugualmente valida la notificazione del ricorso nel domicilio del procuratore che rappresentò l'intimato nel giudizio di appello, quando questi non abbia curato di fare la dichiarazione di residenza o di domicilio; quantunque la citazione all'intimato siasi fatta presso quel procuratore, e non sia stata impugnata, e nel precetto seguito alla sentenza denunciata siasi eletto domicilio presso il medesimo.

(Cass. Firenze 29 dicembre 1884, — Legge, XXV, 368).

Pignoramento presso terzi — Estensione — Somme spettanti ad eredità beneficiata — Attribuzione — Esclusione dei creditori tardivi — Azione di regresso.

Il pignoramento presso terzi, in caso di concorso di più creditori, non va limitato al primo sequestrante, ma a tutte le somme dichiarate dal terzo sequestrario.

Le disposizioni di legge relative al modo con cui il prezzo dei mobili deve essere pagato ai creditori ereditari, non trovano applicazione nell'ipotesi di un pignoramento presso terzi, quando anche si tratti di somme spettanti ad una eredità beneficiata (1).

Giustamente quindi l'attribuzione delle somme sequestrate in danno dell'eredità beneficiata si fa in favore soltanto dei creditori che ne domandarono l'aggiudicazione nei termini e nei modi di legge; restando quindi anche esclusa ogni azione di regresso contro gli aggiudicatari, che concorsero tardivamente a favore dei creditori nonostante la natura privilegiata dei loro crediti rimasti esclusi (2).

(Cass. Firenze, 22 dic, 1884 — Legge, XXV, 369).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Ricorso per cassazione — Sentenze preparatorie - Definitive.

Il ricorso in cassazione da sentenze preparatorie o d'istruzione inappellabili non è ammesso che insieme a quello dalla sentenza definitiva, salva l'eccezione dell'art. 647 p. p.

(Cass. Napoli, 19 nov. 1884 — Filangieri, X, 55).

Nota. — Riportiamo le considerazioni dottissime dello illustre consigliere CASSELLA, estensore di questa sentenza: L'art. 647 della procedura penale prescrive di riunirsi al ricorso per la sentenza definitiva quello delle preparatorie o d'istruzione inappellabili e che queste due voci comprendano ogni specie di pronunziato lo dimostra l'alinea seguente, da cui risultano escluse dalla regola le sentenze assolutorie della sezione di accusa per insufficienza d'indizii, quando s'impugnano nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 460.

Il confronto dell'art. 633 della procedura del 1859 rafforza il nuovo sistema prescelto, permettendosi in quello il ricorso per la sentenza pronunziata sulla

competenza, mentre l'art. 647 sopprime il beneficio.

Ora se i ricorsi per incompetenza, sebbene di materie principalissime e d'ordine pubblico in sommo grado debbono esaminarsi insieme ai gravami, che impugnano le sentenze definitive, non potrebbe ammettersi mai senza nota di asserita contraddizione il ricorso isolato nelle controversie minori, sebbene decidessero e stabilissero qualche punto pregiudiziale della causa.

Osserva che una breve analisi degli articoli della procedura intorno ai gravami si rende necessaria per chiarire taluni dubbii. — La camera di consiglio nei delitti e contravvenzioni rinvia l'imputato al giudizio del pretore o del tribunale. Di questa ordinanza possono gravarsi il regio procuratore, il procurator generale e la parte civile, ma non l'imputato, che le sue ragioni deve presentare ai giudici del merito; e se per qualche errore di dritto il rinvio si fosse pronunciato, ed i giudici non l'avessero voluto correggere, deve attendere la sentenza definitiva per ricorrere al supremo collegio. Inoltre o proceda il pretore o il tribunale, l'appello delle sentenze preparatorie ed interlocutorie d'entrambi pel testo espresso dell'art. 400, cui si riporta l'articolo 358 della procedura penale, potrà interporli soltanto dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello di questa. Ed a chiarire l'indissolubile legame fra esse, l'articolo dispone che, se la sentenza definitiva non è appellabile, non è neppure ammesso l'appello della detta sentenza, salva, se vi ha luogo, la domanda di cassazione. E la relazione sul codice di procedura pen. a S. M. del ministro guardasigilli contiene sul proposito un brano importantissimo: *Quanto alle sentenze definitive dei tribunali fu ammesso pel condannato l'appello eccetto che per delitti punibili con pene pecuniarie non eccedenti lire 600, non accompagnate da altre pene correzionali, e quanto alle sentenze interlocutorie e preparatorie fu abolita la permissione che esisteva di appellarne anche subito per titolo d'incompetenza o di danno irreparabile poichè era perpetua fonte di ritardi o tergiversazioni.* Lo scopo dunque di non porre minimo inciampo alla prolazione delle sentenze definitive preoccupò il legislatore e lo costrinse a non permettere l'appello anche quando le interlocutorie ferissero l'ordine delle giurisdizioni, o producessero una ferita senza rimedio. Egli volle che, dopo il risultato finale, si scontassero gli errori presi e poco badò al dispendio ed alla perdita di tempo, risoluto a sorvolare sopra qualunque intoppo atto ad impedire il celere cammino della giustizia, fosse un pretesto, o un freno al capitombolo. Se per le sentenze preparatorie ed interlocutorie dei pretori e dei tribunali d'ogni specie sono vietati sempre con rigido precetto gli appelli, diventa assurdo il supposto, che le preparatorie ed interlocutorie delle corti e delle sezioni d'accusa impugnate da ricorsi che ai termini dell'art. 647 della procedura bisogna congiungere a quelli contro le definitive, si dividono in due schiere di semplici norme istruttorie e di pronunziati che decidono eccezioni o di rito o di dritto di sommo rilievo, dalle quali dipende forse l'esito della causa, e secondo questa loro differenza, consentire, o proibire che le prenda solo in esame il supremo collegio.

Questo metodo, a prescindere che viola la lettera e lo spirito della legge, la renderebbe tutta diversa da sè stessa. Non essendo determinato, e non po-

(1) Sull'applicabilità o forme del pignoramento presso terzi consulta la Cass. di Firenze, 4 agosto 1884, Mazza c. Panciatici ed altri (Legge, 1884, vol. II, p. 41) — Cass. di Napoli, 27 aprile 1880, Villabianca c. Annibale (Circ. giur., XI, p. 348).

(2) Contra V. Cass. di Roma, 2 giugno 1881, Pascucci c. Ercole (Legge, 1882, vol. II, p. 77) — Conforme, pel caso di pignoramento per titolo creditorio comune, V. stessa Corte 15 maggio 1881, Trevisan e Sarou c. Municipio di Venezia ed altri (Legge, 1881, vol. II, pag. 14).

tendo determinarsi col sistema del codice i punti di procedura o di dritto, che, risolti dalle corti d'appello e dalle sezioni d'accusa, fosse lecito d'impugnarli con ricorso prematuro, e d'altra parte se le interlocutorie qualche cosa la decidono sempre, e rendono inevitabile la sconfitta o almeno la minacciano, denunciate al collegio supremo, che non è giudice di fatto, e perciò inabile a misurarne il grado d'influenza sul calcolo delle prove e sull'esito finale della causa, dovrebbe sempre vagliarle, e rescinderle, quando contenessero errori giuridici, ed in conseguenza rimarrebbero colpite dal divieto dell'art. 647 le preparatorie intorno a qualche mezzo d'istruzione, o le interlocutorie che si versassero sopra materie discusse dai giudici colle norme del criterio morale, ossia le sentenze per indole propria non suscettive mai di ricorso nè prima nè dopo del pronunciato definitivo. Dove manca l'indice delle quistioni privilegiate di sollecito gravame, ed il nostro codice di procedura l'esclude, s'inciampa nel dilemma inesorabile, o di ammettere i ricorsi in tutte le sentenze preparatorie ed interlocutorie erronee in dritto e lesive della giustizia e dell'interesse degli imputati, o di negarli in tutte, salvo il rimedio d'abbattere poi l'intero edificio dalla base d'argilla. Il primo espediente il codice lo respinge in guisa manifesta; bisogna dunque accogliere a forza il secondo.

Osserva che gl'inconvenienti deplorati, se pure sussistessero, non varrebbero a mutare la via tracciata dalla legge, ma forse con sottigliezza industriosa si vagheggiarono troppo, e non sembra difficile sbarazzarne il campo della disputa. Si dice respinta per esempio sul gravame del pubblico ministero l'eccezione della prescrizione dell'amnistia o del giudicato ammessa dalla camera di consiglio, e dichiarata la causa di competenza correzionale, l'imputato o dovrebbe innanzi al giudice inferiore discutere dello sbaglio preso dal giudice superiore, o subirne il peso. Capovolgere le giurisdizioni nessuno l'ammette, e l'imputato o rimane assolto, e diventano inutili le perentorie, o riporta condanna, e l'attendere non gli nuoce, perchè a suo tempo lo vendica con usura il supremo collegio.

Data l'ipotesi, si replica, che la sezione d'accusa, accolto un gravame irrecettibile o inammissibile del pubblico ministero o della parte civile, respingesse l'eccezione perentoria ed ove non si tratti di questa, ammettesse novelle prove, o senza neppure ricercarle mutasse l'assoluzione per inesistenza di reato nell'altra per insufficienza d'indizii, non vi sarebbe modo a difendersi. E qui gli oppositori dimenticano la saviezza della legge. Nelle sentenze assolutorie dei pretori, dei tribunali, delle corti di appello e di assisie, o non sono permessi i gravami o mettono capo alla corte di cassazione. Contro le sentenze delle sezioni di accusa di rinvio possono ricorrere il pubblico ministero, la parte civile e l'imputato: l'unico caso a cui non avrebbero provveduto le regole comuni, appunto la sentenza assolutoria della sezione d'accusa per insufficienza d'indizii si contempla nell'eccezione razionale dell'articolo 647: la sola ammissibile con la dottrina formulata dal codice, e le sole ammesse. Tali sentenze s'impugnano, o quando non vi presenziarono il pubblico ministero e i giudici in numero legale, o quando vi fosse stata violazione od omissione prescritta sotto pena di nullità, cosicchè nessun errore di rito o di dritto potrebbe salvarla. Motivate male ed in modo da offendere i principii giuridici e le leggi del sillogismo anche riguardassero il fatto, non eviterebbe la censura, e laddove il libero convincimento dei giudici le rendesse invulnerabili, cessa allora il compito del supremo collegio.

Giuochi vietati — Estremi dell'azzardo e dell'invito — Tenuità delle vincite.

Perchè si abbia il giuoco vietato dall'art. 474 del codice penale non è necessario il concorso simultaneo dell'azzardo e dell'invito.

La tenuità delle vincite non esclude il reato. (Cass. Roma. 5 nov. 1884 — *Id.*, XXV, 422).

Pesi e misure — Verificazione — Mancanza di uso — Verificazione facoltativa

Non è obbligato alla verificazione, nè alle verificazioni periodiche, chi non fa uso dei pesi e delle misure o non li pone in vendita.

Trattandosi di verificazione facoltativa, la mancanza di essa non costituisce contravvenzione.

(Cass. Roma, 16 ottobre 1884 — *Legge*, XXV, 315)

Sindaco — Provvedimenti di pubblica igiene — Contravvenzione — Tentativo di conciliazione — Suffumicazioni.

Non è richiesta la pratica preliminare dell'amichevole transazione di cui all'art. 148 della legge com. e prov. per i provvedimenti che il sindaco può prendere a senso dell'art. 104 della legge stessa.

Rientra fra questi provvedimenti quello di ordinare le suffumicazioni, quando si manifesti il pericolo di una invasione colerica.

(Cass. Roma, 21 gen. 1885 — *Id.*, XXV, 422).

Cassazione — Sentenza che eleva conflitto di giurisdizione — Ricorso inammissibile.

È inammissibile il ricorso in cassazione contro la sentenza del tribunale che elevi conflitto di giurisdizione per diversa definizione del reato.

(Cass. Roma, 14 luglio 1884 — *Id.*, XXV, 423).

Nota Confor. cass. di Palermo, 9 settembre 1880 (*Legge*, 1881, vol. I, p. 211) — È inammissibile anche l'appello (Cass. di Torino, 2 maggio 1883: *Riv. pen.*, XVIII, p. 66).

Il SALUTO (vol. VII, n. 2452) scrive che per iniziare il procedimento speciale per conflitto occorre che nè l'una nè l'altra sentenza siano più suscettive di alcun rimedio per essere riformate nelle vie ordinarie; entrambe devono avere acquistata autorità di cosa giudicata, tranne che il conflitto sorgesse *ministerio legis*, come nei casi previsti dagli art. 345 e 395 del codice di proc. pen., nei quali il pretore o il tribunale dichiarano la rispettiva incompetenza per diversa definizione del reato. — Il SALUTE concorda così pienamente colla decisione 25 giugno 1869 della cass. di Napoli, inserita nella *Legge* (1869, I, p. 865) e da lui stesso riprodotta in nota.

Diffamazione — Fatto positivo — Fatto negativo.

Il reato di diffamazione esiste tanto se s'imputi un fatto positivo, quanto se s'imputi un fatto negativo.

Epperò è reo di diffamazione colui che in luogo pubblico e alla presenza di due o più persone divulghi di aver fatto a taluno un determinato sfregio (di avergli sputato addosso) e asserisca che il medesimo non ha reagito, onde esporlo alla taccia di pusillanimo.

(Cass. Roma, 15 gen. 1885 — *Id.*, XXV, 387).

Calunnia — Falsa denuncia di reato — Lettera anonima.

A costituire il reato di calunnia non è mestieri che la falsa querela o denuncia di un reato sia fatta nella forma indicata nell'art. 100 del cod.

proc. pen., nè che sia sottoscritta dal denunciante (1).

Epperò anche una lettera anonima può rivestire il carattere di denuncia e dar luogo al reato di calunnia (2).

(Cass. Torino, 29 dic. 1884 — *Legge*, XXV, 423).

Stampa — Resoconto di dibattimenti seguiti a porte chiuse.

È violato l'art. 10 § 3 della legge sulla stampa in qualunque modo si sia fatto il resoconto dei dibattimenti seguiti a porte chiuse.

Epperò è indifferente che il resoconto non contenga nulla contro la pubblica morale.

(Cass. Torino, 14 gen. 1885 — *Id.*, XXV, 389).

Nota—*Questione nuova in Italia.* Una sentenza della Corte d'Aix, 14 febbraio 1873, (SIREY, 1873, II, p. 254) ha deciso che la proibizione di render conto dei dibattimenti seguiti a porte chiuse è assoluta e si applica anche ai documenti letti in pubblico, specialmente alla sentenza di rinvio e all'atto d'accusa, se immediatamente dopo la lettura sia stato ordinato il dibattimento a porte chiuse, e così abbia continuato fino alla chiusura — Confor.: CHASSAN, *Traité des délites, e contrav. de la parole, de l'écriture*, etc., vol. I, n. 939.

La Corte d'Aix, in uno dei suoi considerandi, osserva che è proibito anche il resoconto del presidente, fatto in pubblica udienza, e quindi a maggior ragione deve essere vietata la pubblicazione della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, che « letti davanti la corte al principio dell'istruzione della causa, quando i fatti sono ancora sconosciuti dai giurati, contengono necessariamente dei dettagli circostanziali, che il riassunto del presidente « può richiamare in termini più misurati, con semplici indicazioni, e con minore pericolo. »

Adulterio — Figlio illegittimo — Precedenza del giudizio civile.

Prima che il giudice penale possa pronunciare rispetto all'adulterio, fondato sulla nascita di una figlia illegittima, è necessario che il giudice civile abbia deciso definitivamente la questione della legittimità o meno della figlia stessa.

(Cass. Torino, 12 nov. 1884 — *Id.*, XXV, 390).

Nota — È contraria la cassazione di Francia (sent. 3 luglio 1862; SIREY, 1863, I, p. 53), fondandosi sul testo dell'art. 327 cod. nap., il quale parla dei soli crimini di soppressione di stato.

Parimenti la corte di Napoli con sentenza 19 luglio 1871 (*Legge*, I, 1872; p. 454) ha limitato l'applicazione dell'art. 32 cod. proc. pen. ai reati di soppressione di stato, escludendola per le altre ipotesi di reato contemplate nell'art. 506 cod. pen., fra cui la supposizione di parto. — In senso conforme V. BORSANI e CASORATI, vol. I, § 452.

Però una interpretazione più estensiva dell'art. 32 del cod. proc. pen., e tale quindi da comprendere anche la supposizione di parto, è stata data dal SALUTO, vol. I, n. 275, e dalla corte d'app. di Milano, con sentenza 19 agosto 1881 (*Legge*, 1881, vol. II, p. 391).

Dibattimento — Testimonio — Assistenza all'udienza.

Le formalità, che, ai termini dell'articolo 301 codice di proc. pen., si debbono osservare a pena

(1-2) Confor. V. stessa Cass. 7. gennaio 1875 (*Giur. ital.*, 1875, I-294); 15 ottobre 1874 (*Monit. dei trib.* di Milano, 1874,

di nullità, sono soltanto quelle prescritte nel primo capoverso di detto articolo, le quali riguardano il modo di assumere gli esami dei testimoni, e non del pari le altre relative alle precauzioni volute a garanzia della successiva e separata audizione dei testimoni medesimi.

Non puossi respingere l'audizione dei testi, che per avventura si siano framministi al pubblico nella sala d'udienza durante il dibattimento.

(Cassazione di Torino, 10 dicembre 1885 — *Giur. pen.*, 1885, pag. 85).

Cassazione — Libertà provvisoria — Condannato alla custodia — Detenuto al momento del giudizio.

La custodia è sempre una pena correzionale, anche quando si applica ad un crimine.

La pena correzionale inflitta ad un crimine lo muta in delitto.

L'art. 657 del codice di procedura penale non ha riguardo al titolo del reato, ma alla qualità della pena inflitta; epperò anche colui che, per crimine, venga condannato a pena correzionale (nella specie, custodia) eccedente tre mesi di carcere, può domandare la libertà provvisoria, in pendenza del ricorso in cassazione.

Lo stesso articolo 657 non fa distinzione fra detenuti al momento del giudizio e non detenuti: per cui anche il detenuto può essere mandato in libertà provvisoria durante il ricorso,

(Cass. Palermo, 4 nov. 1884 — *Legge*, XXV, 425).

Sanità pubblica — Congregazione di carità — Distribuzioni gratuite di chinino.

È permesso ad una congregazione di carità, senza contravvenire agli art. 97 o 99 del regolamento sanitario, di provvedersi del chinino da una farmacia legalmente autorizzata, e di distribuirlo poi gratuitamente agli ammalati poveri, a tenore della ricetta medica.

(Cass. Firenze, 15 nov. 1884 — *Id.*, XXV, 388).

Incesto — Padrigno e figliastra — Morte della rispettiva moglie e madre — Buona fede.

L'affinità non cessa, neanche agli effetti penali, per la morte del coniuge dal quale deriva.

Epperò sono colpevoli d'incesto il padrigno e la figliastra che si congiungono carnalmente, dopo la morte della rispettiva moglie e madre.

Nè vale a scusarli la buona fede nel credere possibile il loro matrimonio.

(Cass. Firenze, 24 settembre 1884 — *Id.*, XXV, 315).

Nota — La cassazione di Torino, colla decisione 16 febbraio 1882 (*Giur. pen.*, 1882, p. 405), ha giudicato che costituisce il reato d'incesto la congiunzione carnale tra figliastra e padrigno o tra figliastra e matrigna.

La corte suprema di Firenze, colla sentenza 23 marzo 1872 (*Annali*, 1872, I, 2, p. 123), ha ritenuto che l'incesto commesso fra affini che stanno fra loro in luogo di ascendenti e discendenti non può essere scusato dall'errore in cui fossero di potersi congiungere in matrimonio.

Un'altra decisione (8 febbraio 1882; *Legge*, 1882, vol. II, pag. 204), della cassaz. di Torino ha sancito la massima che « l'art. 481 del codice penale punisce unicamente l'incesto coi coniugi del fratello e delle sorelle; ed è perciò inapplicabile all'unione coi vedovi e vedove loro. »

p. 1072) — Cass. di Roma, 26 ottobre 1876 (*Legge*, I 1877, p. 359) — Cass. di Palermo, 80 marzo 1876 (*Ric. pen.*, IV, p. 324).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

MANDATI DI PAGAMENTO COMUNALI

STUDI TEORICO-PRATICI

La r. prefettura di Salerno con la circolare 19 marzo 1835 n. 7239 ha dichiarato tale uso contrario alle disposizioni regolamentari, ponendo sull'avviso i tesoriери che siffatti mandati provvisori non potranno essere dedotti dall'esito nelle verifiche di cassa.

CAPITOLO II.

Dei mandati d'ufficio

(Cont. vedi i n. 5 e 6)

SOMMARIO

18 a) Spese obbligatorie. — Disposizioni legislative. — b) Spese facoltative. — c) Debiti litigiosi. — 19. Giurisprudenza. — 20. Deputazione provinciale. — Formalità da osservarsi. — 21. (Seguito). Quando si possono non osservare alcune formalità. — 22. Facoltà della deputazione provinciale. — Delegazione — Rifiuto a spedire mandati d'ufficio — Facoltà del prefetto. — 23. Crediti della provincia. — 24. Incompetenza della deputazione provinciale. — Competenza del prefetto. — 25. Norme da osservarsi.

18 a) Ai termini degli art. 141 e 142 della legge comunale e provinciale, « spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie » — « e quando la giunta municipale non spedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia ».

Scopo del legislatore si è di evitare che siano trascurati i servizi obbligatori, i quali riflettono l'ordine pubblico; epperò chiama la deputazione provinciale a sorvegliare i comuni sull'esatto adempimento degli stessi.

Di fronte all'autonomia dei comuni, la facoltà della deputazione provinciale di spedire mandati d'ufficio è molto grave ed importante; epperò vuol'essere usata in casi estremi e per le spese obbligatorie, a cui il comune non abbia provveduto.

È legale la spedizione del mandato d'ufficio per pagare una somma per *spese obbligatorie*, o divenuta tale per impegni assunti, ovvero per sentenza di tribunale o corte d'appello, quando il comune trascuri o si rifiuti di pagarla.

Nè in quest'ultimo caso si può obbiettare che il comune abbia prodotto ricorso in cassazione, perchè il ricorso stesso non sospende l'esecuzione delle sentenze, salvo i casi eccezionali dalla legge. (1)

La deputazione provinciale può anche spedire mandati d'ufficio, sempre in caso di trascuranza o

rifiuto per parte del comune, per quelle somme, la cui entità e il titolo siano accertati; e più ancora se siasi fatta uno speciale stanziamento. (2)

Quando la giunta municipale, dopo replicati eccitamenti e minacce, non adempia al pagamento di una spesa obbligatoria (nella specie trattavasi di spesa per un'inchiesta amministrativa ordinata dalla deputazione provinciale sulla regolarità delle liste elettorali) *malgrado che essa non opponga un formale rifiuto*, è giustificata l'emissione di un mandato d'ufficio a carico del comune (Cass. — Stato, 21 gennaio 1881, adottato. — Comune di Fortunego).

b) Naturale e logica è la limitazione del provvedimento, di cui discorriamo, alle spese obbligatorie. Senza di essa i principii fondamentali che la nostra legge consacra in ordine alla libertà d'azione dei consigli comunali, i limiti che stabilisce ai poteri della deputazione coerentemente allo scopo della sua azione ed alla sua natura nella gerarchia amministrativa sarebbero contraddetti ed inosservati. La deputazione veglia all'osservanza della legge amministrativa per parte dei comuni, ed agisce in loro vece quando coll'azione o coll'inazione la trasgrediscono, ma nessuna inosservanza di legge amministrativa commette un comune che non stanzi in bilancio una spesa *facoltativa* (e la parola stessa lo dice, poichè la spesa è *facoltativa* in quanto sia in *facoltà* del comune di stanziarla o no), e l'ordinare il pagamento di una spesa non obbligatoria, a cui il comune si rifiuta, spetta all'autorità giudiziaria, non all'amministrativa.

A quella dunque, e non a questa, dovrebbe rivolgersi chi si pretendesse creditore nel caso contemplato, altrimenti si confonderebbero le rispettive attribuzioni. (3)

c) Il solo fatto che una spesa è obbligatoria non autorizza la deputazione provinciale a spedire i mandati d'ufficio, ma occorre che la spesa stessa sia determinata ed in somma certa.

Qualora il debito non abbia questi caratteri dev'essere reso liquido ed esigibile dall'autorità giudiziaria; dopo di che può la deputazione provinciale spiccare mandati d'ufficio. (4)

Per i debiti litigiosi la deputazione provinciale deve astenersi dall'emettere qualsiasi provvedimento sino alla decisione dell'autorità giudiziaria.

Qualora quindi, pendente la lite, la deputazione provinciale spedisca il mandato d'ufficio, questo resta senza efficacia (5); giacchè è risaputo che la deputazione è giudice del merito, ma soltanto se il debito del comune sia esigibile, cioè liquido e scaduto. (6)

19. Un comune condannato con sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutoria, per il pagamento di una determinata somma, non può rifiutarsi, ed in caso di rifiuto provvede legalmente la deputazione con spedire il mandato d'ufficio.

(1) Cons. — Stato, 5 maggio 1876; 28 giugno 1883, adottato. — Comune di Calatabiano.

(2) Cons. — Stato, 12 ottobre 1878.

(3) V. l'ottimo periodico — *Il municipio italiano* — anno 1885, n. 3.

(4) Cons. — Stato, 18 febbraio 1874, 28 novembre 1863, 14 aprile 1864 ed 8 luglio 1868.

(5) Cons. — Stato, 8 giugno 1870.

(6) Cons. — Stato, 29 giugno 1866.

La spedizione del mandato è regolare anche quando il comune avesse interposto appello, e può essere fatta anche sui fondi esistenti in cassa, anziché su quelli appositamente allocati in bilancio e senza obbligo per la deputazione provinciale di sentire previamente il comune, giacché tale obbligo vige solo per le *allocazioni in bilancio*, ma non per la spedizione dei mandati. (1)

La deputazione provinciale non può d'ufficio spedire mandati pel pagamento di un debito di congrua agli eredi del parroco, quando sia vertente il giudizio se al comune od all'amministrazione del fondo pel culto spetti direttamente la competenza passiva, e non sia accertato l'ammontare degli arretrati.

Un tale debito non potrebbe dirsi nè liquido, nè esigibile, e quindi non si potrebbe comprendere fra quelle spese obbligatorie che per i combinati art. 116, n. 7 e 142 possono formare oggetto di un'esecuzione d'ufficio per parte della deputazione provinciale, la quale non ha facoltà per conoscere di una questione di diritto civile e nemmeno per liquidare il dare e l'avere controverso fra il comune ed il suo creditore. (2)

Non è conveniente che la deputazione spedisca un mandato coattivo di pagamento a carico di un comune per una spesa controversa, precludendogli la via di difendere in giudizio i diritti che esso creda derivargli dalla violazione a suo danno di un contratto; poichè altrimenti la deputazione, costringendo il comune al pagamento, lo obbligherebbe a rendersi attore, ed agire in rivendicazione, quando per la natura dei fatti il medesimo dovrebbe essere convenuto a far valere quelle eccezioni, che creda competergli.

Quindi in tali circostanze l'autorità amministrativa deve astenersi da ogni provvedimento e lasciare che le parti facciano valer in opportuna sede di giudizio le rispettive loro ragioni. (3)

La deputazione provinciale è incompetente ad esaminare ed apprezzare il merito dei dubbii che un comune creda di sollevare sulla regolarità degli atti di cessione fatti dai suoi creditori dei propri titoli di eredità; epperò non può provvedere d'ufficio al pagamento con dichiarare liquido ed esigibile il credito del cessionario. (4)

Se con decreto, in seguito a ricorso del comune, fu riconosciuto regolare lo stanziamento d'ufficio fatto dalla deputazione provinciale nel bilancio del comune medesimo della somma dovuta per assegno al parroco in luogo delle decime: se la deputazione ha poi emesso d'ufficio i relativi mandati di pagamento, è inammissibile il ricorso del comune fondato su che non si trattava più di spesa obbligatoria e liquida; in quanto che il comune stesso aveva deliberato di avocare il parroco in giudizio allo scopo di far dichiarare non spettargli tale assegno: — poichè l'avere il comune deliberato di adire il foro giudiziario, non vuol dire che pendesse la lite, onde il mandato fu regolarmente rilasciato. (5)

Il comune che ha dichiarato di voler ricorrere contro la nomina del maestro fatta d'ufficio dal consiglio provinciale scolastico non può far valere questa circostanza per rifiutare il pagamento del man-

dato spedito d'ufficio dalla deputazione provinciale per lo stipendio dello stesso maestro. (6)

Se un sacerdote pretende d'essere creditore del comune per messe festive che asserisce di aver celebrate per incarico dello stesso comune, e questo alla sua volta nega il debito e sostiene anzi d'aver pagato più del dovuto, tale controversia involve una questione contenziosa e d'indole giuridica che non potrebbe risolversi con provvedimenti amministrativi; ma spetta la decisione all'autorità giudiziaria verso cui il predetto sacerdote può, ove il creda, esercitare il suo preteso diritto. (7)

La deputazione provinciale non può ordinare lo stanziamento d'ufficio di una somma in bilancio comunale, quando, contestato tale credito dal consiglio comunale, il creditore non produca alcuna prova o documento a giustificazione delle sue pretese, ma si limiti ad asserire circostanze che potrebbero essere valutate dall'autorità giudiziaria. (8)

Nè in questo caso può parlarsi dell'applicazione dell'art. 116, n. 7 della legge, quando il preteso creditore non ha nemmeno iniziato la lite. (9)

Accertato e liquidato dal consiglio di prefettura un debito del comune verso il tesoriere senza che si sia ricorso alla corte dei conti contro la relativa decisione, esso è liquido, nè vale a sospenderne l'esigibilità l'intenzione del comune di intraprendere un giudizio di revocazione. (10)

Qui giustamente fa osservare l'ottimo *Man. degli amm.* che, nonchè l'intenzione di ricorrere in revocazione, neppure il fatto stesso di avere già intrapreso il giudizio di revocazione vale, per esplicito disposto dall'art. 52 del regolamento 5 ottobre 1862 n. 884, a sospendere l'esecuzione della decisione del consiglio di prefettura, e quindi l'esigibilità del debito con essa accertata; ed in effetti il consiglio di stato (11) si è corretto, giacchè ha detto che la somma accertata al tesoriere dal consiglio di prefettura costituisce un credito liquido; nè la pendenza del giudizio per revocazione del decreto del consiglio di prefettura gli può togliere tale carattere.

L'art. 4 della legge 14 giugno 1874 prescrivendo che ogni deliberazione dei consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 debba essere accompagnata dal progetto o perizia che fissi l'ammontare della spesa e debba indicare i modi di esecuzione ed i mezzi di pagamento, non può la deputazione provinciale inscrivere d'ufficio nel bilancio di un comune una somma per una determinata spesa, quando anche obbligatoria, sopra di una semplice relazione che descriva sommariamente i lavori creduti necessari e che indichi in blocco la spesa occorrente per i medesimi; ma la deputazione stessa deve invece prescrivere prima al comune di far redigere un regolare progetto, o farlo compilare essa stessa di ufficio in caso di rifiuto o di inazione del comune. (12)

20. Perchè la deputazione provinciale possa spiccare mandati coattivi di pagamento a carico dei comuni debbono avverarsi le seguenti condizioni:

1. Che la spesa, cui non abbia provveduto il comune, sia obbligatoria.

2. Che sia fatta la previa allocazione in bilancio, quando vi si trovassero stanziati i relativi fondi;

(1) Cons. — Stato, 30 maggio 1871 — *Riv. amm.*, XXII, pagina 728.

(2) Cons. — Stato, 4 dicembre 1878 — *Riv. ammin.* XXX, p. 352.

(3) Cons. — Stato, 14 maggio 1879 — *Riv. ammin.*, XXX, p. 893.

(4) Cons. — Stato, 20 maggio 1865 — XVI, p. 675.

(5) Cons. — Stato, 26 marzo 1881, adottato — Comune di Envie. — *Man.*, 1881, p. 213.

(6) Cons. — Stato, 14 gennaio 1868 — *Riv.*, XIX, 279.

(7) Cons. — Stato, 4 aprile 1884, adottato. — Comune di Fiano Torinese. — *Man.*, 1884, p. 267.

(8) Cons. — Stato, 8 febbraio 1884, adottato. — Comune di S. Prisco. — *Giurista*, 1884, p. 108.

(9) Nota del *Giurista*, — Id.

(10) Cons. — Stato, 7 dicembre 1883, adottato. — Comune di Castrovillari. — *Man.*, 1884, p. 73.

(11) Cons. — Stato, 4 aprile 1884, adottato. — Comune di Iseca sul Jonio.

(12) Cons. — Stato, 28 marzo 1884. — Comune di Verzegnis. — *Riv.*, 1884, p. 614.

3. Che sia previamente interpellato il comune, tranne che si trattasse di un debito certo e liquido, già stanziato in bilancio.

Della prima condizione si è già abbastanza parlato nel n. 18. a.; resta quindi il compito di occuparci delle altre due condizioni.

E quindi diciamo subito che qualora la cifra che occorre per pagare il mandato d'ufficio non si trovi iscritta in bilancio, la deputazione provinciale deve prima provvedere al relativo stanziamento, e poi rilasciare il mandato coattivo di pagamento. (1)

Il provvedimento della deputazione provinciale relativo allo stanziamento in bilancio delle spese obbligatorie dev'essere, sotto pena di nullità, preceduto dal diffidamento al comune; (2) tuttavia, in mancanza di speciale reclamo in proposito, non ne deriva la nullità del provvedimento stesso della deputazione (3).

Nè la deputazione provinciale può spedire mandati d'ufficio sui fondi in massa, senza prima sentire il comune e provvedere al regolare stanziamento in bilancio.

Al contrario quando il debito da pagarsi è già certo e liquido, ovvero già esiste lo stanziamento in bilancio, non occorre il previo diffidamento al comune, perchè la mancanza della spedizione del mandato è da imputarsi a trascuranza o negligenza della giunta, a cui può senz'altro sostituirsi l'autorità tutoria. Se in tale caso si volesse emettere un nuovo diffidamento, questo non farebbe altro che ritardare, con pregiudizio della cosa pubblica, il pagamento, che la legge con questo mezzo ha inteso sollecitare. Così si è avvisato il consiglio di stato con vari pareri, di cui basta ricordare quelli del 14 agosto 1880, 12 ottobre 1878 e 25 luglio 1882.

V. quanto si è detto sotto i precedenti n. 18 e 19.

21. La giurisprudenza del consiglio di stato (4) ha ammesso un'eccezione alla regola innanzi stabilita; cioè che la deputazione provinciale può, in caso di pericolo o danno per i servizi d'ordine pubblico nel ritardo, spedire mandati d'ufficio, senza prima provvedere allo stanziamento d'ufficio in bilancio della relativa somma.

22. Lo stanziamento d'ufficio delle spese obbligatorie nei bilanci comunali è un atto giurisdizionale deferito dalla legge alla deputazione provinciale, che non può da essa venire delegato ad altra autorità; come accade di tutte le competenze che emanano direttamente dalla legge. (5)

Qualora con decreto reale sia stato annullata una deliberazione della deputazione provinciale portante rifiuto a stanziare una spesa obbligatoria nel bilancio comunale, il prefetto, autorizzato col decreto medesimo a fare tale stanziamento, non può tenersi implicitamente autorizzato anche ad emettere il mandato di pagamento sul rifiuto della giunta municipale, ma deve rivolgersi alla deputazione provinciale, salvo, in caso di rifiuto della deputazione, il ricorso al re a termini dell'art. 143 della legge. (6)

Il consiglio di stato ha considerato....

Che lo stanziamento d'ufficio e la spedizione del

(1) Cons. -- Stato, 25 maggio e 19 ottobre 1869, 8 giugno 1870, 10 aprile 1878, 15 aprile, 28 dicembre 1882 e 13 ottobre 1884, adottato -- Comune di Piglio.

Senza il previo stanziamento -- dice il Cons. Stato -- l'ordine di pagamento sarebbe non solo illegale, ma anche illusorio per gli obblighi dell'esattore o tesoriere comunale e pel diritto del creditore.

(2-3) Giurispr. assodata. -- *Giurista*, 1884, p. 37.

(4) Parere 8 giugno 1870.

(5) Giurispr. assodata. -- *Giurista*, 1884, p. 26.

(6) Cons. -- Stato, 30 marzo 1872 -- *Riv.*, XXIII, p. 681.

(7) Cons. -- Stato, 28 dicembre 1865, 30 gennaio 1866, 30 settembre 1880, 25 settembre 1881 e 30 novembre 1883 -- *Note Min. Int.* 29 novembre 1869, 26 febb. 1882 e 9 dicembre 1874.

mandato sono atti distinti che si succedono l'uno all'altro;

Che un prefetto, il quale sia stato autorizzato a sostituire la deputazione provinciale nello stanziamento d'ufficio, non può, nè deve crederci con ciò stesso autorizzato alla spedizione del mandato, limitandosi la sua giurisdizione straordinaria al primo atto e non essendovi ragione che si allarghi al secondo.

Che quando un comune, malgrado lo stanziamento d'ufficio, si rifiuta di spedire il mandato, il relativo provvedimento non ispetta al prefetto, ma alla deputazione provinciale che non può essere spogliata dall'attribuzione datale dalla legge e che parte dall'esercizio della sua normale giurisdizione....

23. Poichè nessuno può farsi ragione col fatto proprio, così quando la provincia è creditrice di un comune di una somma, la deputazione provinciale, come interessata, è incompetente a spedire i mandati d'ufficio a carico del comune stesso.

In questo caso spetta al re, come autorità governativa superiore, provvedere di volta in volta con decreto. Così si è sempre pronunziata la giurisprudenza, che ha illustrato l'art. 142 della legge (7); nè potrà in seguito sorgere altro dubbio, essendo tassativo ed esplicito il disposto di tale articolo nell'escludere dalla competenza della deputazione provinciale i provvedimenti d'ufficio, che interessano la provincia.

24. È anche incompetente la deputazione provinciale a provvedere d'ufficio allo stanziamento nei bilanci comunali in materia di strade comunali obbligatorie (8).

Qualora si ricorra contro le disposizioni prese dal prefetto, udita la deputazione provinciale, il ricorso dev'essere trasmesso al competente ministero dei lavori pubblici (9).

25. È superfluo avvertire che anche il governo, quando viene a surrogare la deputazione provinciale nell'azione coattiva per gli interessi della provincia, deve osservare le formalità, cui va soggetta la deputazione stessa, cioè sentire il comune, prima di emettere il provvedimento.

V. i precedenti n. 20 e 21.

(Continua)

F. A. ACCONCIA

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Consigliere comunale — Lite vertente innanzi alla corte dei conti — Incapacità elettorale.

Colui che ha lite vertente innanzi alla corte dei conti non può essere eletto all'ufficio di consigliere comunale, ai termini dell'art. 25 della legge comunale e provinciale, giacchè la corte dei conti non ha soltanto una competenza amministrativa di forma e di procedura, ma anche una giurisdizione conten-

È irregolare e scorretto -- ha detto pure il Cons. -- Stato -- il provvedimento del prefetto, col quale abbia egli stesso decretato lo stanziamento nel bilancio comunale delle quote dovute alla provincia; ed il relativo provvedimento dev'essere annullato, non potendo venir giustificato dalla considerazione che siasi emesso in via provvisoria e sanato dalla domanda fatta posteriormente dal prefetto perchè il proprio operato sia reso regolare e sanzionato con decreto reale di autorizzazione (Par. 30 settembre 1881 -- Comune di Isuardo, Spilingo ed altri).

(8) Questa massima è applicabile altresì in tema di strade consorziali obbligatorie (R. Decreto, 24 maggio 1881. -- Comune di S. Albano).

(9) Cons. -- Stato, 29 aprile 1881, adottato. -- Comune di Cicogna. -- *Riv.*, 1881, p. 831.

ziosa di merito (app. Napoli, 23 gennaio 1885 — Piccolo c. comune di L. Felice Slavo).

Nota. — La corte ecc.

Attesochè Piccolo Gabriele fu Luigi da S. Felice Slavo che il consiglio di quel comune dichiarava a 23 ottobre 1884 inleggibile all'ufficio di consigliere comunale, per conti resi nella qualità di ex-cassiere di quell'amministrazione, vien ora reclamando contro la detta deliberazione, sostenendo che la pendenza del ricorso presso la corte dei conti, ai sensi dell'art. 125 della legge comunale, non costituisca la *lite vertente* prevista dall'altro art. 25 della legge stessa, per cui l'elettore abbia a ritenersi inleggibile alla carica di consigliere comunale.

Attesochè in materia di contabilità la corte dei conti non ha soltanto una competenza amministrativa di forma e di procedura, ma anche una giurisdizione contenziosa di merito, per lo che avendo nella specie il Piccolo impugnate le pretese del comune sull'ammontare del suo debito con ricorso alla corte dei conti, la pendenza di questo giudizio è da paragonarsi a quella di ogni altra lite presso il magistrato ordinario: per lo che concorrono le stesse ragioni di legge per affermare l'inleggibilità del ricorrente.

Per tali motivi, rigetta ecc.

— Han deciso in senso uniforme la corte d'appello di Venezia, 30 ottobre 1883, (*Giurista*, 1884, p. 29 — *Legge* 1884, p. 197), la cass. di Roma, 19 aprile 1882 — *Giurista*, 1883, p. 2) e la corte d'app. di Trani, 16 luglio 1880. (*Man.*, 1881, p. 170).

Liste elettorali amministrative — Cittadini del Canton Ticino.

Per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo (art. 17 della legge 20 marzo 1865, all. A) i cittadini del Canton Ticino sono equiparati ai cittadini italiani (1) (Cass. Roma, 17 novembre 1884 — Thesaurò di Miano ric.)

Liste elettorali amministrative — Condannato amnistiato.

Il condannato amnistiato dopo espia la pena non può essere iscritto nelle liste amministrative (App. — Catania, 14 novembre 1884 — Comune di Pachino.)

Nota — L'amnistia concessa dopo la pronunzia della condanna (app. Torino, 17 settembre 1880. — Ric. Polvario), ovvero dopo l'espiazione della pena (app. Casale, 2 settembre 1881 — Ric. C...) non vale a reintegrare il condannato nei diritti elettorali.

Chi poi, a seguito di amnistia, non ha subito condanna non può essere stralciato dalle liste politiche e quindi nemmeno amministrative (app. Napoli 11 settembre 1882 — *Giurista*, 1883, p. 13) (2).

Liste elettorali amministrative — Deputazione provinciale — Revisione — Ha valore per un anno.

Le decisioni della deputazione provinciale hanno valore per un anno solo; epperò qualora la deputazione avesse respinto un reclamo con cui chiedevasi la cancellazione di un iscritto nella lista, costui non ha il diritto di rimanere compreso nelle liste degli anni successivi (App. — Catania, 14 novembre 1884 — Comune di Pachino.)

(1) V. App. Torino, 16 giugno 1884 — *Giurista*, 1884, p. 124, con la nota.

(2) V. ACCONCIA — Statuto fondamentale del regno annotato, p. 13, art. 8.

(3) V. stessa cass., 18 maggio 1883 — *Giurista*, 1884, p. 45 con la nota.

(4) Le società cooperative che distribuiscono generi alimentari fra i soci al prezzo d'acquisto non sono soggette al dazio consumo, giusta l'art. 5 della legge 11 agosto 1870,

Liste elettorali amministrative — Decisioni della deputazione provinciale — Termine — Decorrenza.

Il termine di 10 giorni per reclamare dalle decisioni della deputazione provinciale in materia di elettorato amministrativo, a norma dell'art. 39 della legge com. e prov., decorre dalla intimazione del provvedimento impugnato da chiunque fatta, ancorchè non preceduta da pubblicazione (3) (cass. Roma, 12 agosto 1884, — D'Angelantonio ed altri c. deputazione provinciale di Teramo e Presutti — *Legge* 1885, n. 2).

Tassa di focatico — Caratteri della residenza nel comune per determinare l'obbligo del pagamento.

Il fatto d'essere taluno obbligato a disimpegnare le sue funzioni di fattore ed agente di campagna, in una tenuta posta in un determinato comune, non è sufficiente per tenerlo obbligato a pagare la tassa focatica nel comune medesimo, e tenerlo iscritto nei ruoli, non ostante che egli abbia pagato le tasse di bestiame, vetture ecc., quando sia in contrario provato che egli risiede colla propria famiglia in altro comune.

La tassa focatica colpisce le famiglie che da oltre sei mesi risiedono nel comune che la impone; e per residenza si deve intendere quella che è indicata dall'art. 16 del cod. civ. — L'essersi obbligato di risiedere in un determinato luogo è cosa diversa da quella di risiedervi effettivamente; e può bensì indurre una presunzione per l'applicazione della tassa focatica; ma queste cede di fronte a prove contrarie (app. Bologna, 5 maggio 1884 — comune di Medicina e Rossi — *Riv. Giur.* 1884, p. 271).

Dazio consumo — Società cooperativa — Beneficenza — Distribuzione (art. 8, 10 e 16 legge 3 luglio 1864; 5,13 legge 11 agosto 1870, all. L. 38 e 39 reg.)

Lo intervento di pochi facoltosi in una società di beneficenza non tradisce l'intento della legge che colpisce la speculazione.

Nei comuni aperti il momento della riscossione del dazio è quello della introduzione nell'esercizio di vendita al minuto, e non il consumo effettivo.

Quindi più cittadini possono, uniti in sodalizio, far fabbricare il pane senza pagamento di dazio.

È distribuzione soggetta a dazio quella che si fa dalle società in luogo di ritrovo, vendendo le derrate ai soci non effettivi o ai soci onorarii (4) (cass. Roma, 9 gennaio 1884 — Ric. Dozzi — *Riv. daziaria* 1885, n. 6 e 7).

Dazio consumo — Marito e moglie — Contravvenzione — Generi fuori l'esercizio. (art. 36, 38, 39 reg. sul dazio consumo).

Ritenuto in fatto che il marito e la moglie sono esercenti, la contravvenzione si estende ad entrambi.

Esposto in vendita l'animale, a nulla giova che desso stia fuori e non dentro l'esercizio.

Il dazio deve pagarsi prima che le carni si espongano in vendita. Contro la fede del verbale v'è la sola iscrizione in falso.

La sentenza ed il verbale di dibattimento si completano; basta che nella prima sia detto che fu data all'imputato la parola. (Cass. Roma, 21 gennaio

(cass. Roma, 23 marzo 1883 — *Giurista*, 1884, p. 124).

Una società, costituita fra vari individui in un comune aperto, che compra vino all'ingrosso e lo distribuisce fra i vari componenti previo pagamento ragguagliato al semplice costo, in quantità individuale minore di litri 25, è soggetta a dazio (cass. Roma, 16 luglio 1883. — *Man.* 1884, p. 253).

Si cade in contravvenzione alla legge quando le società permettono che parte o tutto il genere si consumi nel locale della società (cass. Roma, 7 novembre 1884).

1885. — Ric. Porreca Marziale. — *Riv. daz.*, 1885, n. 6 e 7).

Nota. — I processi verbali degli agenti daziari fanno fede fino a prova contraria (app. Trani, 10 marzo 1879).

Come pure quelli dell'appaltatore fanno fede fino ad iscrizione in falso, ancorchè i testimoni adoperati fossero stati dipendenti dall'appaltatore (cass. Napoli, 26 aprile 1866).

Alle irregolarità ed ai difetti dei verbali si può supplire con altri mezzi non vietati dalla legge. (Cass. Roma, 28 giugno 1882 — *Giurista*, 1883, p. 29).

Rigettata la domanda d'iscrizione in falso del verbale, ed acquietatasi la parte, non vi è luogo a ricorrere (cass. Roma, 16 maggio 1884 — Tagnetti ric.)

Leva militare — Renitenza — Arrestato per altro motivo — Pena.

L'arresto del renitente alla leva non produce la conseguenza della più grave sanzione del carcere da uno a due anni, comminato dall'art. 159 in principio della legge sul reclutamento 17 agosto 1882, se non quando è seguito per ordine dell'autorità e appunto per quel titolo. (a)

Quindi se il renitente venga per altro motivo in potere della pubblica forza, ed a questa poi spontaneamente esso palesi quella sua qualità, non gli si può infliggere quella pena, ma l'altra meno grave nello stesso articolo comminata per coloro che si presentano spontaneamente. (b)

Applicazione nel caso di operaio italiano espulso dalla Francia per rissa avuta con operai francesi, consegnata al confine dagli agenti francesi ai reali carabinieri, e dai quali, avendo loro palesato d'essere renitente, venne perciò dichiarato in istato d'arresto. (c) (app. — Milano, 26 settembre 1884. — ricorso Visconti).

Nota. — (a-b-c) Crediamo giustissima la decisione. Posta la differenza di pena tra il *renitente arrestato* e quello presentatosi spontaneamente, è per lo meno dubbio se chi si è trovato bensì materialmente in potere della forza, ma senza che questa avesse, nonchè incarico di procedere all'arresto per renitenza, neppur sentore della qualità di renitente nella persona consegnata, possa aversi in conto di arrestato nel senso e per gli effetti della disposizione in questione. E non occorre più del dubbio per non infliggere la pena più grave.

Il tribunale supremo di guerra e di marina con decisione 19 novembre 1863, in causa Langellotti (MEL. *Il dritto penale italiano*, p. 907) giudicò bensì non potersi dire essersi volontariamente costituito quel renitente che, invitato da reali carabinieri a recarsi in caserma per un motivo qualunque, sia stato colà arrestato; ma in mancanza del testo e d'ulteriori dati non si può rilevare il fatto se l'arresto fosse stato praticato appunto pel fatto della renitenza, la quale quindi, e l'identità della persona che ne era colpevole, fossero già a cognizione degli agenti. — *Man.* 1885, p. 13 — *Monit. dei trib.* 1884, n. 39-40.

Catasto comunale — Custodia — Diritti — Cessioni ad un privato — Nullità.

L'atto col quale il consiglio comunale cede ad un privato la custodia del catasto ed i pretesi diritti, delegando inoltre la giunta a stipularne le condizioni, è nullo. In conseguenza rimane colpito di nullità anche l'atto stipulato dalla giunta. (Cons. — stato, 13 giugno 1884 — Comune di Ferrandina).

Farmacie — Visite — Regolamento sanitario 6 settembre 1884 — Applicazione in tutto il regno.

Le legislazioni particolari alle varie provincie del regno sono mantenute in vigore solo in quanto

riguardano lo stabilimento di nuove farmacie, le condizioni per l'apertura di esse, le distanze ecc.

Conseguentemente tutti i farmacisti, di qualsivoglia provincia, sono obbligati a tenere le rispettive farmacie secondo le prescrizioni dell'art. 102 del regolamento sanitario 6 settembre 1874 ed i visitatori hanno obbligo di accertare se gli esercizi si trovano in tali condizioni, ogni volta che procedono alle loro ispezioni (dispaccio min. 4 agosto 1884, n. 205471-1 — *Ric.*, 1884, p. 844.)

Nota. — Nella specie si era fatta quistione se si dovesse ritenere tuttora vigente in alcune provincie ex ponteficie l'art. XLIII dell'ordinamento pontificio 15 novembre 1836 per la parte non abrogata colle disposizioni del regolamento generale sanitario 6 settembre 1874, per cui si credeva che i visitatori dovessero nelle loro ispezioni limitarsi a constatare se le farmacie erano fornite di *farmachi che erano di stretto obbligo ed i più usati acendo sempre per norma la nota rerum petendarum fatta dal cessato governo pontificio*. Si riteneva che siccome cogli articolo 30 della legge 20 marzo 1865 all. B sulla sanità pubblica, e 111 del regolamento 6 sett. 1874 è stabilito *nulla essere innovato quanto all'esercizio del commercio e dell'industria delle farmacie*, sino a che venga provveduto altrimenti da una legge speciale, così non avesse nelle provincie ponteficie vigore il detto ordinamento 15 novembre 1836 per la parte ora stata abrogata colle disposizioni del detto regolamento generale del 1874 applicabile in tutto il regno.

Ma il ministero di fronte all'articolo 102 secondo capoverso del regolamento generale sanitario ha ritenuto implicitamente abrogata quella nota dell'ordinamento pontificio 15 novembre 1836.

Delegato straordinario — Deliberazioni d'urgenza — Appalto — Approvazione del consiglio comunale.

L'appalto del dazio consumo deliberato dal delegato regio in via d'urgenza per divenire definitivo deve riportare l'approvazione del consiglio comunale (cons. stato 9 maggio 1883 — Comune di Vico Equense).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Più ricorrenti — Mezzi di difesa diversi — Unico deposito — Inammissibilità.

Quando più ricorrenti con unico deposito adoperano mezzi di diversa difesa speciale, il ricorso è inammissibile.

Per dir comune l'affare si richiede non solo l'identità dello interesse, ma vi si aggiunga anche quella della difesa.

(Cass. Napoli — 12 febbraio 1885 — *Gazz. del Proc.* XX 29).

Fallito — Moglie — Presunzione dell'art. 782 cod. di commercio — Pruova contraria testimoniale — Inammissibilità.

La moglie del fallito può essere ammessa a provare con testimoni contro la presunzione dell'art. 782 codice di commercio in vigore, quando non l'è stato possibile procurarsi la pruova scritta della pertinenza del danaro pagato per parte di prezzo dello immobile soddisfatto nel dippiù con somma dotale.

(Cass. Napoli — 7 gennaio 1885. *Gazz. del Proc.* XX 29).

Espropriazione per pubblica utilità — Conduttore — Indennizzo.

Il conduttore di un immobile espropriato per pubblica utilità deve, nei modi e termini dalla relativa legge stabiliti, sperimentare le sue ragioni per l'indennizzo, che per qualsiasi causa crede competergli.

(Cass. Napoli, 19 gennaio 1885 — *Gazz. del Proc.* XX, 30).

Appello incidente — Notifica al procuratore — Riproduzione con la conclusionale — Riparazioni al proprio fondo — Diligenza — Danni inevitabili al fondo altrui.

È valido l'appello incidente proposto con atto notificato in unica copia al procuratore ma ripetuto nella comparsa conclusionale.

Colui il quale esegue, benchè con diligenza, le riparazioni alla propria casa, è responsabile del danno alla casa del vicino comunque collabente, accelerato dalle riparazioni suddette.

(Cass. Napoli, 17 gennaio 1885 — *Gazz. del Proc.* XX, 31).

Biglietto all'ordine — Possessore — Mancanza di protesto — Azione di rivalsa contro il girante.

Il possessore di un biglietto all'ordine pagabile a rate, il quale non abbia nel termine di legge fatto il protesto del pagamento, non può spiegare l'azione di rivalsa contro il girante e richiedere sia questi condannato a pagare lo intero per effetto della risoluzione della obbligazione ed abbreviazione del termine a causa del non seguito pagamento delle rate.

(Cass. Napoli, 29 gennaio 1885 — *Gazz. del Proc.* XX, 35).

Procedimento formale — Istanza al collegio per ammissione di prove — Dazio consumo — Cessazione di licenza speciale — Caso fortuito.

Nelle cause a procedimento formale non è vietato di proporre al collegio, colla comparsa conclusionale, istanze per ammissione di prove fatte prima della chiusura del processo, sebbene non presentate al presidente colle forme degli incidenti.

La cessazione del sistema eccezionale delle licenze provvisorie e il richiamo della regola generale delle licenze annuali per lo smercio del vino al minuto, dato pure che porti una diminuzione nel prodotto del dazio, non costituisce caso fortuito straordinario da dare diritto allo appaltatore ad una riduzione del canone d'appalto.

(Cass. Roma, 23 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 437).

Nota — Ecco il brano della sentenza che afferma la massima suddetta:

Attesochè per farsi strada ad ammettere la prova testimoniale la corte ha così ragionato: L'appalto dell'esazione di una tassa è un contratto di locazione; la cosa locata è il diritto a percepire la tassa; se per fatto non imputabile all'appaltatore non sia possibile il godimento di tutta o parte della cosa locata, egli ha diritto di sciogliere il contratto o di ottenere una riduzione del canone. L'alea inerente al contratto, essendo circoscritta alle vicende prospere od infauste cui può andar soggetto il prodotto sul quale deve esercitarsi il diritto concesso non può estendersi al fatto irresistibile dell'autorità governativa che abbia al conduttore sospeso o impedito il diritto di percepire questo o quel dazio costituente parte integrale della cosa locata, perchè *vis major non debet conductori esse damnosa*. Se anche si fosse rinunciato *in genere* all'indennità per casi fortuiti, la rinunzia dovrebbe essere ristretta ai casi ordinari che potevano dalle parti prevedersi ed ove pur si fosse espressamente estesa ai casi insoliti, il conduttore non sarebbe tenuto a sopportarli

quasi de iis cogitatum non fuisset. Ond'è che l'alea contemplata nell'art. 11 del capitolato di appalto, che nega all'appaltatore il diritto a compensi per qualsiasi titolo, anche per mancanza o insufficienza della cosa locata, deve intendersi limitata agli avvenimenti che colpiscono la produzione del cespite soggetto al dazio, non il diritto medesimo. Né regge l'obbietto, che la sospensione del dazio provenisse dalla disposizione dell'art. 35 della legge sulla sicurezza pubblica, sicchè avesse dovuto prevedersi; il fatto generatore del danno, di cui si lagna l'appaltatore, non può confondersi coll'ipotesi prevista da detto articolo, il quale contempla gli alberghi, le osterie, le trattorie ed altri stabilimenti aperti al pubblico per lo spaccio del vino, non già le case dei privati; la legge colpì l'esercizio di un'industria non il fatto del privato proprietario che vende il prodotto del proprio fondo *non negotiationis causa*. Se dunque son vere le lagnanze dell'appaltatore, niente di più preciso e concludente dei fatti dedotti alla prova.

Questo ragionamento è sbagliato. Il diritto ad esigere il dazio non è stato sospeso, nè tolto.

La cessazione del sistema eccezionale delle licenze provvisorie e il richiamo della regola generale delle licenze annuali, dato pure che ne sia derivata una diminuzione nel prodotto del dazio per minore smercio del vino al minuto, non sono fatti costituenti un caso fortuito straordinario, impreveduto ed imprevedibile, che dia diritto ad una riduzione del canone d'appalto. caso di forza maggiore non potendo mai dirsi l'applicazione di una disposizione generale in luogo e vece di altra eccezionale, quando l'eccezionale si risolve in una concessione precaria rimessa al prudente arbitrio dell'autorità chiamata ad applicare la legge, la quale, come è libera di darla, così la può negare o revocare, ove lo creda conveniente.

Nè è vero che l'art. 25 della legge di pubblica sicurezza non sia applicabile alle vendite del vino a minuto fatte nelle case o nei tinelli dei privati. Il permesso dell'autorità politica che la legge richiede per l'apertura al pubblico di locali in cui si smerci al minuto vino, birra, liquori, ecc., è una di quelle cautele e forse la più importante, che son preordinate ad ovviare ai pericoli che per l'ordine pubblico presentano siffatti luoghi di riunione popolare; quindi è evidente che la disposizione non colpisce l'esercizio di una industria, ma il fatto di una pubblica vendita di vino al minuto che può sempre occasionare i medesimi inconvenienti, o costituisca un'industria, o consista in un semplice smercio del prodotto di fondi propri del venditore.

E infatti che anche questi privati venditori di vino a minuto dovessero munirsi di licenza, sia pur provvisoria, non si è impugnato giammai.

Nè giova invocare l'art. 42 del regolamento generale sul dazio-consumo 25 agosto 1870, che autorizza il ministero delle finanze a dispensare in tutto od in parte *dalle discipline portate dai precedenti articoli* coloro che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei propri fondi; perocchè qui si parla delle discipline d'interesse esclusivamente daziario, non di quelle ben diverse che riguardano l'ordine e la sicurezza pubblica.

Attesochè la sentenza, dopo aver ammesso in parte che vi fu clandestino spaccio di vino per parte dei proprietari, i quali non vollero prendere la licenza annuale, non ha risposto al dilemma che proponeva la difesa del comune, che cioè o diminuzione nel prodotto del dazio per lo spaccio clandestino non vi fu se l'appaltatore valendosi delle facoltà concesse agli agenti dell'amministrazione daziaria dallo articolo 23 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, esegui verificazioni nelle case dei privati per consta-

tare contravvenzioni flagranti, o la diminuzione lamentata deve allo stesso appaltante imputarsi se non si curò di fare quelle verificazioni. Perciò pecca la sentenza anche per non aver motivato il rigetto di questa eccezione.

Competenza — Demolizione di lavori ordinati dall'autorità amministrativa — Incompetenza giudiziaria.

È incompetente l'autorità giudiziaria ad ordinare la demolizione di un'opera stata eseguita per disposizione dell'autorità amministrativa nell'interesse pubblico (1).

(Cass. Roma, Sezioni unite — 24 gennaio 1885 — Legge, XXV, p. 436).

Privilegi fiscali —

Amministrazione del fondo per il culto.

Rispetto all'amministrazione del fondo per il culto, che per l'art. 21 della legge 15 agosto 1867 riscuote i suoi crediti, qualunque ne sia il debitore, coi privilegi fiscali sanzionati per la esazione delle imposte, non può trovare applicazione la massima *privilegiatus contra aequae privilegatum privilegio uti non potest*. (2)

(Cass. Roma, — 24 febbraio 1885 — Legge, XXV p. 433).

Nota — Riportiamo la intera sentenza: Considerando che il tribunale di Potenza unicamente per ragioni dedotte dall'art. 2 del decreto 27 agosto 1827 abbia ritenuto nullo ed inefficace l'atto ingiuntivo del 27 luglio 1882 intimato dal fondo culto alla congregazione di carità di Saponara Grunento, debitrice per annualità di censi che appartenevano alla soppressa collegiata dello stesso comune. E veramente la citata disposizione informavasi rispetto al precedente decreto del 1817 al principio del *privilegiatus contra aequae privilegatum privilegio uti non potest*. Ma, a prescindere che con la soppressione della collegiata era già venuta meno la figura del creditore e del debitore ugualmente privilegiati, il tribunale non tenne conto, come pur doveva, che il procedimento usato dal fondo culto non procedeva dai decreti del 1819 e 1827. Il fondo culto per l'articolo 21 della legge 15 agosto 1867 riscuote i suoi crediti, qualunque ne sia il debitore, con i privilegi fiscali sanzionati per la esazione delle imposte; e ciò era più che bastevole, perchè si giudicasse legale la coazione intimata alla congregazione di carità. Del rimanente avendo questa supremazia decisa simile controversia in due precedenti arresti, l'uno del 28 febbraio 1883 di fronte al comune di Laurino, e l'altro del 19 marzo 1884 per la congregazione di carità di Giffoni sei casali, superflua ed inutile si reputa ogni ulteriore motivazione.

Per questi motivi, cassa, rinvia, ecc.

Bilancio dello stato — Iscrizione di somma a favore di determinata persona od istituto — Anni successivi — Seminari — Coltura classica e secondaria — Legge Casati — Prescrizione quinquennale.

L'iscrizione nel bilancio dello stato fatta in un dato anno d'una somma a favore di determinata persona o di determinato istituto, dà per quell'anno il diritto ad esigere la somma tabellata; ma non obbliga il governo ad iscriverla in bilancio e pagarla in tutti gli anni successivi, a meno che la iscrizione non sia la conseguenza d'una obbligazione legalmente contratta (3).

(1) Confr. le decisioni della stessa cass. 13 marzo 1882, comune di Mortara c. comune di Cernagno, Plezza e Besostri (Legge, 1882, vol. II. p. 440); 5 maggio 1881, Prefetto di Reggio Calabria c. Plutino (Legge, 1882, vol. I. p. 156-257).

(2) La decisione 23 febbraio 1883 nella causa tra il fondo per il culto ed il comune di Laurino, richiamata in quella surriferita, trovasi riportata nella Legge, 1883, vol. II. p. 150.

La coltura classica e secondaria nei seminarii è sotto la vigilanza del governo; ed anche ai seminarii va applicata la legge Casati.

Per l'art. 2144 del cod. civ. ogni pagamento periodico è soggetto alla prescrizione quinquennale, senza eccezione di sorta (4).

(Cass. Roma, 15 febbraio 1885 — Legge, XXV, p. 433.)

Parte III.

Giurisprudenza penale

Scrivano di cancelleria — Impiegato ed ufficiale pubblico — Art. 245 cod. pen.

Lo scrivano di cancelleria, se non è pubblico funzionario nel senso dell'art. 8 della legge organica giudiziaria, ha tuttavia il carattere di impiegato ed ufficiale pubblico, perchè addetto ad un pubblico servizio di grande importanza sociale, facendo parte della carriera giudiziaria (art. 156 legge organica), e potendo in caso di urgenza essere assunto anche alle funzioni di cancelliere (art. 159 mod. dalla legge 23 dicembre 1875); e questo carattere basta perchè a lui sia applicabile l'art. 245 del codice penale.

(Cass. Napoli 24 nov. 1884 *Filangieri* X. 102.)

Complice — Premeditazione.

La sola scienza nel complice della premeditazione dell'autore non basta perchè egli debba rispondere del non proprio suo dolo; ma è necessario accertare che prima della sua cooperazione abbia anche egli meditatamente risoluto, ossia formato il disegno di prestarla.

(Cass. Napoli, 2 marzo 1885 — *Gazz. del Proc.* XX, 36).

Porto d'arma — Recidiva — Persona diffamata — Doppio aumento di pena.

Non perchè le condanne diano luogo a recidiva impediscono o paralizzano l'aggravante della qualità della persona sempre che trattisi del porto di arma insidiosa o proibita, per cui la qualità della persona mena ad altro aumento di pena.

(Cass. Napoli, 25 febbraio 1882 — *Gazz del Proc.* XX, 36).

Nota — La corte:

Osserva che col primo motivo principale del ricorso è stato dedotto, che la corte di merito non avesse motivato su tutte le deduzioni in appello. Però questa doglianza così indeterminata si è col secondo motivo aggiunto circoscritta in quella che è della eccessività della pena su che la corte serbò completo silenzio.

In fatto sta che tra i capi principali di appello leggesi appunto quello della pena eccessiva, avendo su di questa deduzione espressamente ed anzi unicamente insistito la difesa. Frattanto è fuori controversia che la sentenza impugnata nè annovera tra i motivi del gravame quello intorno alla pena, nè molto meno vi risponde. La violazione perciò

(3) In senso conforme V. le decisioni della stessa cass. 18 luglio 1882, nella causa tra la Finanza e lo stesso Seminario di Berceto (Legge, 1882, vol. II. p. 725) e 8 novembre 1881, Congregazione di carità di Perugia c. Finanze (Legge, 1882, vol. I. p. 4).

(4) Consulta LAURENT, *Princ. de droit civil*, vol. XXXIII, n. 435.

dell'art. 323 num. 3 del codice di procedura penale è innegabile. Nè d'altronde è possibile sfuggire l'annullamento tostochè il ricorrente ha riportato 13 mesi di carcere, e per raffronto degli articoli 464, 684 e 123 del codice penale, trattandosi di punire il porto di arma insidiosa con l'aggravante di persona diffamata per delitti contro le persone e la proprietà e con attenuanti e recidiva, il minimo della pena potrebbe giungere fino ad un anno di carcere.

Osserva che il secondo motivo principale vuolsi rannodare al primo aggiunto. Credesi che la corte di appello abbia violato l'art. 454 del codice penale perchè senza gli estremi di legge ha ritenuto l'imputato persona diffamata per delitti contro le persone e la proprietà confondendogli il recidivo col diffamato.

Ma se per l'art. 447 num. 1 del codice penale è tra le persone sospette il diffamato per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe, reati tutti contro la proprietà, e se la corte di appello ha nella specie riconosciuta l'aggravante della qualità di diffamato per condanne diverse, fra l'altro a causa appunto di reati contro le proprietà, è chiaro che essa solo perciò ha bene interpretata la legge.

Nè perchè le condanne diano luogo a recidiva impediscono per fermo o paralizzano l'aggravante della qualità della persona sempre che, come nella specie, trattisi del porto di arma insidiosa o proibita, per cui la qualità della persona mena ad altro aumento di pena. Se questo duplice aumento di qualità di persona o di recidiva avesse voluto la legge vietare lo avrebbe espresso nell'art. 464, ove precisamente del diffamato si occupa a proposito del porto di arma, esasperando notevolmente la pena.

*Tassa di registro — Sopratassa — Amnistia —
Sezione d'accusa — Giudice del merito.*

Il principio sancito dall'art. 830 del cod. di proc. penale, secondo cui il procuratore generale del re, e, in difetto della richiesta di lui, chiunque pretenda avere diritto di godere dell'amnistia, deve ricorrere per ottenere la relativa declaratoria alla sezione d'accusa, trova applicazione solo quando non sia stato iniziato o sia rimasto esaurito il giudizio di merito.

Quando invece il giudizio di merito sia stato introdotto riprende il suo impero la regola che il giudice investito della cognizione della causa esercita la giurisdizione su tutti quanti i punti della medesima, ed anche la quistione d'amnistia rientra nella sua competenza.

Epperò se nel giudizio d'opposizione al pagamento di sopratassa di registro sia dedotta l'amnistia, il giudice adito non può spogliarsi della causa per rinviarla alla sezione d'accusa.

(Cass. Roma, 16 gennaio 1885 — *Legge*, XXV, pagina 436).

Nota — In senso conforme V. le decisioni della stessa cass. di Roma, 11 luglio 1877, P. M. c. De Martino (*Ann.*, XII, II, p. 117), 10 gennaio 1877, ric. Di Valerio (*Legge*, I, 1878, p. 253) — V. inoltre cass. di Torino, 21 marzo 1878, ric. p. m. (*Legge*, I, 1878, p. 334); 12 aprile 1878, ric. Albertazzi (*Monit. dei Trib.*, di Milano, XIX p. 470).

*Giurati — Indennità per trasferimento —
Computo delle distanze.*

L'art. 264 dell'ordinamento giudiziario che faculta i giurati, i quali si trasferiscono a prestare il loro servizio nel luogo della corte distante oltre due chilometri e mezzo dalla loro residenza, di poter domandare una indennità di lire quattro al giorno oltre le spese di viaggio, è una eccezione alla disposizione di massima che il servizio di giurato è puramente gratuito.

La distanza di due chilometri e mezzo, che la legge richiede perchè il giurato possa pretendere la indennità di trasferta, vuol essere dal comune di sua residenza a quello dove risiede la corte, cioè da un comune ad un altro, non già da un punto all'altro dello stesso comune, e in conseguenza neanche da una frazione di comune al comune al quale essa appartiene.

(Corte appello Modena, 29 agosto 1884 — *Filangieri*, X. 154).

Nota. — Di vero, osserva la corte, la residenza nel senso giuridico non può altrimenti concepirsi che in un comune dove può soltanto fissarsi il domicilio, di cui la residenza non è che una delle principali condizioni, comunque questa possa sussistere indipendente dal domicilio, avvegnachè è nel comune dove le varie circoscrizioni amministrative e politiche dello stato segnano il punto minimo e preciso della loro suddivisione, avuto riguardo che le frazioni di comune non hanno una vita propria ed indipendente e non possono costituire che parte di un nucleo, nel quale le dette frazioni convengono e si confondono, ove le singole personalità svolgono i loro diritti di cittadinanza e come cittadini sono virtualmente e legalmente rappresentati dalla pubblica amministrazione;

Attesochè se la residenza giuridica non può sussistere che in un comune che rappresenta l'aggregato ed il consorzio delle varie famiglie in rapporto colla rappresentanza della pubblica autorità, colla quale intimamente si connettono per ricevere quella individualità collettiva, che li distingue e li separa da altri nuclei, che hanno alla lor volta una distinta e legittima rappresentanza, siegue che la legge nel suo linguaggio giuridico non poteva per residenza denotare altra località all'infuori del comune, e quando l'articolo 264 accorda al giurato residente fuori della città dove risiede la corte un'indennità qualsiasi, non ha potuto, nè voluto riferirsi alla sola distanza che intercede da un comune all'altro, perchè questo, nè altrimenti, potrebb'esserne il retto significato;

Che infine a concretare il significato giuridico della residenza, di cui nel detto articolo, sorge potente la dizione dell'art. 16 della tariffa penale, il quale completa lo accertamento delle distanze, non da un luogo all'altro, ma da comune a comune, offrendo la più autentica interpretazione alla specie della quale si tratta;

Che in vista delle fatte osservazioni ben si avvisava il presidente della corte di assise, circolo di Reggio Emilia, a respingere le richieste di indennità rispettivamente presentate dai giurati signori Ferretti e Romani, e il loro reclamo, come mal fondato, deve respingersi.

Per questi motivi ecc.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

APPUNTI

SUL PROGETTO DEL NUOVO CODICE PENALE

XXVIII. Dopo non breve interruzione, indipendente dalla nostra volontà, ripigliamo il nostro lavoro, esponendo modesti appunti sul progetto del nuovo codice penale, e siamo certi, massime di presente, di non compiere opera inutile, ora che al ministero di grazia e giustizia siede uno fra i più eminenti giuriconsulti penali, il prof. PESSINA.

XXIX. Nei numeri 14, 15 e 19 del *Giurista* del passato anno rassegnammo alcune generali considerazioni sull'art. 337 del progetto SAVELLI, che si occupa delle scuse tanto negli omicidi volontari quanto nelle lesioni personali, e, discendendo poscia alle osservazioni di ordine speciale, tenemmo parola della scusa della provocazione.

XXX. Col presente articolo ci occuperemo dell'altra scusa, che riconosce il progetto, consistente nei reati di sangue, che si commettono « nell'impeto di giusto e intenso dolore ».

Non ripeteremo qui le considerazioni generali e gravissime fatte intorno a questa scusa. Il lettore potrà leggerle nei numeri 43 e 45 del *Giurista* del passato anno. Fermiamoci ora alle osservazioni speciali, le quali sono di non minore importanza: e diciamo subitamente che malgrado col progetto sian aggiunti la parola *impeto* e l'aggettivo *intenso*, ricavato dal codice parmense, la scusa dell'impeto di giusto e intenso dolore è un non senso; è fonte di errori, di arbitrii, di ingiustizie; non è giustificata né dalla psicologia, né dalla filosofia del diritto; rinnega il fondamento razionale delle scuse nei reati di sangue e non ha, da ultimo, alcuna solida ragione che ne giustifichi la legale esistenza.

XXXI. Ecco la breve dimostrazione della esattezza del nostro concetto.

Intorno agli elementi, che la costituiscono, comprendiamo la parola « impeto », perchè trattasi di affermare una scusa, la quale deve di necessità escludere la calma, la serenità, il calcolo, che aumentano e non diminuiscono l'entità delittuosa. Non basta però l'impeto né il dolore perchè vi sia la scusa, ma è necessario che si presenti all'intelletto del magistrato *giusto* e *intenso*.

Potrebbe essere solamente *giusto*: in tal caso non dà diritto a scusa; potrebbe essere *intenso* e non giusto; e neanche la scusa può essere affermata. Essenziale il concorso adunque di quattro elementi per riconoscere questa scusa:

- 1.° Impeto.
- 2.° Dolore.
- 3.° Giusto.
- 4.° Intenso.

XXXII. A parte che non è scientificamente esatto l'impeto del dolore, non vede ognuno che questa scusa potrà, nella pratica, e massime nei giudizi per giurati, dar luogo a valutazioni arbitrarie, a grandi ingiustizie, ad apprezzamenti erronei? Lasciamo le considerazioni sulla durata dell'impeto;

chè non è lecito confondere la passione dell'ira con quella del dolore, e se l'impeto della prima potrà durare finchè non si passi ad atti estranei, il voluto impeto del dolore è sottoposto ad altre regole sulla sua durata; lasciamo pure le nostre osservazioni sull'aggettivo *intenso*, che è un fatto del tutto subiettivo, che difficilmente può essere valutato dal magistrato giudicante, essendo il dolore spesso diverso, non per la diversa indole dei fatti, che lo cagionano, ma per la diversa conformazione, impressione, tendenza e abitudine degli uomini, che in preda a questa passione delinquono; l'aggettivo « *giusto* » è quello che può dar origine bene spesso a verdetti o sentenze *ingiuste*.

L'autore del progetto pretenda che il dolore sia giusto, ma dev'essere questo eccitato da colui che è segno alla reazione, ai colpi dell'avversario, ovvero può derivare da altre cause indipendenti dall'ucciso o ferito, e bastare perciò che sia giusto dal solo lato subiettivo? Poniamo un esempio: Tizio ama perdutamente suo padre; questi muore improvvisamente; Tizio, per così grave sciagura, è senza dubbio compreso da un dolore intenso e giusto. Un suo amico lo visita e gli esprime le sue condoglianze; Tizio, o perchè crede simulato il discorso dell'amico o per altre ragioni, lo aggredisce e lo ammazza. Il presidente della corte di assise, adempiendo il suo dovere e in seguito di formale istanza della difesa, propone ai giurati il quesito:

È costante che Tizio feriva nell'impeto di giusto e intenso dolore? I giurati, che giudicano sulle impressioni che ricevono, considerato che chi perde il padre subisce una grave sciagura, che questa cagiona dolore intensissimo al figlio, che il dolore, in questi casi, è supremamente giusto, concedono la scusa.— Se il fatto ha proceduto in quella guisa per noi raccontata, la scusa avrebbe almeno un fondamento subiettivo.

Il colpevole ha, in buona fede, creduto almeno che nel suo dolore sia stato insultato, schernito e ha ucciso. Ma quante volte potrebbe esser questo un pretesto per compiere delle vendette feroci? Quante altre, accampando e falsamente una scusa di giusto e intenso dolore, sussistente nelle sue parvenze, qualche uomo dalle sole forme umane, compirà delitti atrocissimi, da destare il raccapriccio, e sarà scusato?

XXXIII.— Il *dolore*, inoltre, può essere fisico e morale. La sede del dolore fisico, come quella del piacere, è nel sistema nervoso ed ha per organo unico e necessario l'encefalo. I nervi della vita di relazione sono più facilmente atti a subire le cause e del dolore; ma questo, quantunque vivissimo, è più passeggero e si frena o si distrugge con molta facilità. Per contrario, i nervi della vita interna od organica e le parti che sono unicamente di questi fornite, come gli intestini, i tessuti bianchi, le ossa ecc. dolgono di rado; ma questo dolore è di una grande intensità quando si manifesta, e difficilmente refrenasi. Il dolore poi che destasi nelle parti centrali del sistema nervoso primitivamente affette è cupo, profondo, misto ad un senso di stupore. Predomina il dolore fisico nelle persone nelle quali è predomi-

nante il sistema nervoso. Le cause del medesimo sono varie, come le impressioni troppo gagliarde, un bisogno non soddisfatto ed imperioso, le passioni violente, l'eccesso della fatica, e via via. V ha specie diverse di dolore fisico, come l'abbruciante, il gravativo, il pulsante, il pungente, il lancinante, il tensivo, il contundente, il mordace, il lacerante, lo stritolante, e via via. Varie condizioni morbose possono provocarlo e quindi v ha dolori nevralgici, reumatici, artritici e via dicendo. Il dolore morale poi è sempre l'effetto di qualche affezione dell'anima: donde il nome di passione, e le passioni, guardate dal lato puramente psicologico, sono tutti i movimenti della sensibilità in generale quale che ne sia la natura, l'origine, la causa, la debolezza o la violenza. Nel linguaggio ordinario, le passioni, insegna un grande filosofo, non sono che movimenti di sensibilità o affezioni ed emozioni di una certa specie, le quali hanno la forza di turbare il nostro giudizio e di paralizzare la nostra libertà, e, togliendoci la facoltà di disporre di noi stessi, cioè di riflettere e scegliere il meglio, ci traggono lontano dallo scopo, che la ragione, il dovere, il nostro interesse ed altresì i semplici istinti o le leggi generali ci propongono. Or tanto il dolore fisico quanto il dolore morale non sono causa prossima, immediata ed efficiente del reato: invece eccitano l'altra passione dell'ira e, sotto l'imperio di questa, l'agente rendesi autore del reato. Non vanno perciò lontani dal vero quei criminalisti, i quali sostengono che le azioni delittuose commesse nell'impeto del giusto dolore vanno comprese nella grande categoria di quei reati scusabili per provocazione, il cui principal fondamento è l'impeto dell'ira.

XXXIV. Il CARRARA però tenta di sostenere la necessità della scusa dell'impeto di giusto e intenso dolore, esistente nel cod. toscano, e pretende che sia diversa dalla scusa della provocazione. Egli non nega che, studiato il dolore sotto il punto di vista psicologico, non è utile la distinzione dell'omicidio scusato da giusto dolore, sendo la causa immediata dell'azione sempre la stessa; ma distingue il dolore fisico dal morale. Nel primo riconosce la scusa per provocazione; nel secondo quella pel giusto dolore « Cotesta genesi, egli dice, vuol essere concepita in tal senso che qui nella parola *dolore fisico* si escluda qualunque idea di dolore fisico patito dallo agente, poichè altrimenti la formola presente non più si distinguerebbe dalla provocazione, di cui la forma più comune e frequente è quella di un'offesa personale, che eccita alla reazione ».

E in altro luogo insegna, nel distinguere la scusa della provocazione da quella del giusto dolore: « Il principio radicale della scusa è lo identico: perchè sempre consiste nelle alterate condizioni psicologiche di chi agisce sotto l'impeto di grave commozione. Ma varia la materialità della causa eccitatrice dell'anima alla subitanea commozione, avvegna che non si consideri come causa dello sdegno e della reazione una offesa arrecata alla propria persona. È questo, infatti, per quanto a me pare, l'ultimo criterio, che delimita le due ipotesi. Tutte le volte che la passione non è dettata da offesa recata alla nostra propria personalità, ma cade sopra qualche oggetto di nostra legittima affezione, altrettante volte alla formola della *provocazione* sottentra la formola del *giusto dolore*. Esso si esemplifica specialmente 1.º nella reazione contro una offesa recata a persona a noi cara. 2.º nel proprietario, che uccida il ladro colto in flagrante, o commuovasi per ragione di un danno recato in qualsiasi modo alla sua proprietà. 3.º nel marito e nel padre che uccida gli adulteri ».

E lo ZANARDELLI esemplifica, siccome risulta dal num. 14 del *Giurista*, la scusa del giusto dolore quasi allo stesso modo indicato dal CARRARA.

XXXV. Coll'ossequio di discepoli, noi però non sappiamo associarci alle opinioni di questi due insigni giureconsulti, sembrandoci non esatte nel campo scientifico, fonte di errori gravissimi nella pratica giudiziaria.

Innanzitutto la distinzione fra dolore fisico e dolore morale è arbitraria. Col progetto si parla di *dolore* in genere; epperò i giurati, e anco i magistrati togati, non sono chiamati, nel concedere o negare la scusa, a fare questa distinzione. Poniamo il caso che ad un presidente d'assise piacesse di proporre il quesito in maniera da restringere la scusa al solo dolore morale; senza dubbio commetterebbe un eccesso di potere, una illegalità, da menare alla nullità del dibattimento.

Nè è esatta la distinzione fatta per creare di una sola scusa due scuse diverse. Colui che ingiuria atrocemente l'avversario, dal quale di rimando viene ferito o ucciso, non offende la persona fisica, ma l'onore, la dignità, il decoro dell'uomo. In caso siffatto i pratici non hanno mai parlato di giusto dolore, ma di provocazione più o meno grave, secondo la entità delle ingiurie profferite e la qualità delle persone provocanti e provocate.

Dunque sia che l'offesa contro della quale si reagisce cagioni un danno fisico, sia che cagioni un danno morale, è sempre a parlare di provocazione, d'impeto d'ira: mai d'impeto di dolore.

E che sia veramente così, disaminiamo brevemente gli esempj proposti dal CARRARA per giustificare la scusa dell'*impeto del dolore*.

XXXVI. Incominciando dal primo caso, è degno di nota l'esordio del CARRARA « Lo sdegno, egli dice, sorto per offesa dei nostri cari è non meno veemente, nè meno giusto di quello che si desta per offesa a noi stessi ».

Dunque trattasi di *sdegno*, non di giusto dolore. Questo è causa dello sdegno, e lo sdegno è causa immediata del delitto. È lecito quindi, in questo caso, parlare di provocazione, mai di giusto dolore. Il codice penale vigente nelle province napoletane, con un articolo aggiunto dalla commissione legislativa del 1861, ispirandosi ai precetti del diritto romano, rende comune la scusa della provocazione ai genitori o altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli ed alle sorelle in secondo grado, ai coniugi ed agli affini negli stessi gradi, dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri. *Item*, dicevano le leggi di Roma, *aut per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas, aut semel, cum directa ipsi, cui patri familias, aut matri familias fit injuria, per alios, cum per consequentias fit; cum fit liberis meis, vel servis meis, vel uxori, nurnive: specta enim ad nos injuria, quae in his fit, qui vel potestati nostra, vel affectui subiectis sint*. Noi però crediamo sia troppo ristretto il numero dei casi per i quali si comunica la scusa, e l'articolo aggiunto preclude l'adito a concedere in certi casi la scusa della provocazione, imposta dalla scienza e dalla coscienza universale, comandata in omaggio ai precetti di umanità e per tener saldi e incrollabili quelli del viver civile. Noi, seguendo gli insegnamenti degli antichi penalisti, di CICERONE, del MELCHIORE GIOIA, del NICOLINI, di CHAUVEAU e di tanti altri scrittori, crediamo che la scusa della provocazione, come la legittima difesa, debba comunicarsi a quell'estraneo, che trovasi spettatore delle ingiuste offese arretrate al suo simile. « Avrebbe mai, dice lo CHAUVEAU, la legge preteso d'imporre il debito egoista d'impassibili spettatori degli oltraggi recati al proprio simile? Come distinguere se l'offeso vi appartiene per qualche legame o vi è estraneo? Che monta se voi siate solo trascinato dall'affetto o da un sentimento di umanità? »

Noi siamo certi che, in omaggio a questi principj,

o sarà cancellato l'articolo aggiunto, rimettendo alla valutazione dei giudici il venir determinando quando la scusa debba esser comunicata, o sarà spiegata con un articolo la teorica della comunicazione nel suo vero significato legale, accordando la scusa della provocazione a chiunque, sia parente o estraneo, avrà vendicato le offese di un altro.

XXXVII. Il secondo caso, indicato dal CARRARA, è la provocazione mista, della quale abbiamo parlato nei numeri precedenti. Com'entra in questo caso il giusto dolore? Si sa bene che l'ira è la conseguenza di un dolore fisico e morale; sicchè, a seguire la teorica del CARRARA, confondendo la causa immediata colla mediata, tutt'i reati scusabili per provocazione lo sarebbero per giusto dolore. Tizio dà una ceffata a Mevio. Questi soffre un doppio dolore — fisico e morale: in conseguenza è preso dall'ira e uccide Tizio. Quale la causa immediata del delitto? La ceffata. E, lasciando la ipotesi della ceffata, che lede materialmente e moralmente chi la riceve, Tizio dà un colpo di bastone a Mevio: questi subisce un dolore fisico, che lo irrita e lo rende autore del delitto. Quale la causa immediata di tutto ciò? L'ira, suscitata da un dolore fisico. Dunque in tutt'i casi, nei quali si concede la scusa per provocazione, l'ira è cagionata da un dolore o fisico o morale. Lo stesso accade per la scusa della provocazione mista, cioè, danno alla proprietà alla presenza del proprietario. V'ha, in questo caso, disprezzo per la persona, danno alla sua roba nel medesimo tempo; fatti, che producono un dolore morale, e questo l'ira, nell'impeto e sotto l'imperio della quale si ferisce o si uccide. È chiaro.

XXXVIII. È sul terzo caso ricordato dal CARRARA non ripeterò qui quanto dissi nei numeri precedenti. È doloroso che giuristi del valore di un CARRARA, di uno ZANARDELLI, di un SAVELLI considerino allo stesso modo tanto chi delinque nell'impeto dell'ira in seguito di semplice, semplicissima provocazione, quanto chi uccide la moglie o la figlia che sorprende in flagrante adulterio. Diciamo, *allo stesso modo*, perchè nell'uno e nell'altro caso v'ha la diminuzione di uno a tre gradi dalla pena originaria dell'omicidio, e la discesa è affidata all'arbitrio del giudice. È possibile, in breve, che un marito, uccisore di sua moglie nell'atto in cui la sorprende in flagranza di adulterio, abbia 20 anni di carcere?

Questo caso, che il CARRARA intende porre tra quelli che avvengono nell'impeto di giusto dolore, è speciale, specialissimo, rappresenta un fatto per cui s'ha a riconoscere la scusa della provocazione gravissima e quindi fissare una pena molto mite, siccome di sopra dicemmo.

E anche qui non ci allontaniamo di troppo dai precetti della sapienza romana. Se volessimo tener dietro al fr. 20, Dig. XLVIII 5, ad l. *Iul. de adult.* e a quanto dice PAPINIANO, in Roma solo al padre era concesso, in determinate condizioni, di uccidere la figlia e il suo complice che coglieva *in ipsa perpetratioe facinoris*, in flagrante adulterio. Seguendo il frammento 38 § 8, ricordato dalla CHAUVEAU nella sua opera, quantunque col fr. 22 è detto « *patri non marito mulierem permissum est occidere* », pure il marito, che uccideva la moglie, non era punito con pene ordinarie, ma con pena lievissima: « *si maritus uxorem in adulterio deprehensam ecc.* » Se il drudo della moglie fosse stato di condizione vilissima, il marito uccisore rimaneva assolto. Seguendo però il cod. 4 ad leg. *Iul. de adult.*, le regole pel marito e pel padre erano le stesse. Concorrendo determinate condizioni, impunità: quando no, la pena era lievissima: « *Gracchus quem Numerius in adulterio noctu deprehensum interfecit, si ejus conditio nis fuit, ut per legem Iuliam impune occidi potuerit, quod legitime factum est, nullam poenam mere-*

tur. Idemque filiis ejus, qui patri paruerunt, praestandum est. Sed si legis auctoritate cessante, inconsulto dolore adulterum interemit, quamvis homicidium perpetratum sit, tamen quia et nox, et dolor justus factum ejus relevat, potest in exilium dari. »

Anche qui trattasi di fatti avvenuti nell'impeto di una giusta ira, accesa però da un giusto dolore. In questo caso siamo contrari al concetto di una impunità assoluta, ma siamo di avviso che debbasi applicare una pena assai mite, dovendo considerarsi come la più importante fra tutte le scuse.

Di uguale importanza è questa scusa nei casi di ferimento; sicchè il codice novello dovrà prevedere questo caso, non previsto nel codice vigente; perocchè coll'art. 561 e coll'altro aggiunto nel 1861 che estende il beneficio, ma con minore entità, anche alla moglie, si discorre dell'omicidio, non del ferimento.

Come pure facciamo voti perchè questo beneficio sia concesso non solo al marito e al padre, ma anche a qualche parente più intimo, ugualmente offeso e oltraggiato dinanti ad un fatto così grave. Si tengano presenti principalmente i fratelli.

XXXIX. Da ultimo ci permettiamo di rassegnare due osservazioni.

Colla prima osiamo di riprovare altamente la soppressione di quella parte con la quale esplicitamente è affermato che il marito, il padre non hanno diritto a fruire di questo beneficio quando abbiano eccitata, favorita o facilitata la prostituzione della moglie adultera o della figlia colpevole. Lasciare alla estimazione del giudice, come dice lo ZANARDELLI, è concedere troppo arbitrio, è lo stesso che dar l'adito alla violazione di un precetto, imposto dalla coscienza umana più che dai codici e dagli scienziati. Quando la relativa disposizione legislativa manca nel codice, nella pratica potrà o essere qualche volta senza fondamento di ragione negato il beneficio, o qualche altra essere accordato, mentre l'autore del reato non ne era meritevole. Aggiungasi che, col progetto, l'errore diventa più agevole; dacchè col codice vigente il reato previsto dall'art. 561 è di competenza del giudice correzionale; coll'articolo del progetto il reato è di competenza della corte di assise. Or tanto la sorpresa in flagranza di adulterio, quanto l'aver fatto da lenoni della propria moglie o figlia sono circostanze di fatto, le quali debbono essere affermate o negate dai giurati per produrre i loro effetti giuridici. Supponiamo ora il silenzio del codice, come nel progetto, sul fatto del lenocinio. Il giurato, richiesto sopra un *quid facti*, sulla circostanza del se il marito abbia sorpresa in flagranza di adulterio la moglie, anche persuaso che il marito abbia eccitata la moglie alla prostituzione, dovrà di necessità rispondere affermativamente. In tal caso e, ripetiamo, nel silenzio del codice, il presidente non può proporre il quesito del se il marito abbia eccitato alla prostituzione la moglie; e, potendo pure, il che è un assurdo, proporre un tale quesito, la risposta affermativa dei giurati sarebbe improduttiva di effetti giuridici, perchè la corte non può dichiarare improduttivo di effetti un beneficio, ammesso dai giurati, senza esservi autorizzata da una tassativa disposizione di legge.

Nè sappiamo associarci all'altra opinione dallo ZANARDELLI significata, cioè, che, in caso di separazione personale già occorsa tra i coniugi, questo beneficio non si rende più applicabile nè alla moglie, nè al marito. La contraddizione in cui cade l'illustre uomo è manifesta. Di vero, cogli art. 314, 315 e 316 del suo progetto riconosce l'esistenza del reato di adulterio a carico della moglie in qualunque luogo commesso; mostrandosi più severo dei redattori del codice vigente, riconosce il concubinato a carico del marito sia che tenga la concubina nella casa coniugale, sia che la tenga notoriamente altrove; e, in

caso di separazione personale, riconosce l'esistenza dell'adulterio; ma diminuisce la pena da uno a due gradi. Or se fra i casi di giusto dolore egli novera la sorpresa in flagranza di adulterio di un conjugé, fatta dall'altro conjugé; se dopo la separazione personale sussiste il reato di adulterio, segue manifesto che anche in questo secondo caso il beneficio della sorpresa in flagranza non possa essere negato, concorrendovi gli stessi estremi di fatto. La quistione era elegante colle disposizioni del codice francese, sia rispetto all'adultera, sia rispetto al concubinario; è elegante col codice vigente rispetto a quell'ultimo; ma col nuovo progetto è di una soluzione facilissima, più legale e più morale. L'onta, il disonore, l'oltraggio, la disistima e tutte le morali conseguenze dell'adulterio sussistono sempre sia in caso di adulterio durante il matrimonio, sia durante la separazione personale. A questo concetto siam tratti ancora dalle norme prefinito dal codice civile, che regolano i rapporti dei conjugé durante la separazione personale. Basta il considerare che la moglie continua a portare il nome del marito e tante altre cose, che si desumono dal codice civile per concludere che la nostra opinione meriti di essere accolta.

XXXX. Riassumendo, diciamo:

1.° Che non esiste reato per impeto di giusto e intenso dolore.

2.° Che queste parole contengono una scusa arbitraria e darebbero luogo a giudizi arbitrari.

3.° Che nella determinazione delle scuse bisogna guardare la causa immediata, e quello che erroneamente dicesi impeto di dolore è impeto d'ira.

4.° Che il danno alla proprietà alla presenza del proprietario dà luogo alla provocazione, che il NICOLINI appellò *mista*.

5.° Che la scusa per provocazione, guardata nella sua essenza razionale e psicologica, dev'essere concessa a chi vendica le proprie offese non pure, ma a chi vendica le offese inferite a persona cara, ai parenti e anco agli estranei, purché si provi l'impeto d'ira.

6.° Che l'eccidio o il ferimento che si commette da un marito, dal padre, da altro stretto congiunto, dalla moglie, nell'atto in cui sorprendono la moglie, la figlia, la congiunta, il marito in flagranza di adulterio o di concubinato dà diritto alla scusa di una provocazione gravissima e merita perciò una lievissima pena.

Abbiamo voluto porre anche il caso della moglie oltraggiata e non a torto. Le ragioni per cui si stabilisce per costei una pena più grave non ci persuadono e sono inaccettabili. Nella donna predominano i sensi: compresa dalla passione della gelosia è tratta al delitto quasi da forza irresistibile e le condizioni del suo intelletto debbono rivelarne una necessaria perturbazione. Chi ferisce in tali condizioni di animo merita il favore della legge.

(cont.)

ANDREA DE LEO

Parte I. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

GIURISPRUDENZA CONTABILE

Degli aggi dovuti ai contabili dello stato e della loro liquidazione (Legge 14 agosto 1862, n. 800 art. 33).

SOMMARIO (1)
§ I.° Generalità

1. Competenza della corte dei conti -- misura dell'aggio -- spettanza -- 2. Competenza della corte -- aggio dovuto --

(1) Vedi pure *Giurista*, 1883, pag. 113.

3. Controversie sugli aggi - competenza -- 4. Aggi -- dovuti -- esazione -- competenza -- 5. Misura dell'aggio -- 6. Liquidazione di aggi -- competenza -- 7. Segue -- 8. Dimanda di liquidazione -- procedimento -- 9. Indole dell'aggio -- fattori -- 10. Misura dell'aggio -- rischio -- 11. Pagamento indebito di aggi -- restituzione -- competenza -- 12. Rimborso di aggi -- giudizio speciale -- competenza -- 13. Mancato versamento -- sospensione di aggi -- dimanda -- giudizio -- 14. Esattori -- azione diretta -- 15. Contabili principali e secondarii -- presentazione del conto -- 16. Errore di aggi -- revocazione -- 17. Sequestrabilità degli aggi -- 18. Somma a debito del contabile -- 19. Somme malversate -- versamento -- 20. Servizio di tesoreria -- misura dell'aggio -- competenza -- 21. Servizio di tesoreria -- misura del corrispettivo -- 22. Dimanda di aggi -- pagamento -- conto giudiziale -- 23. Aggio minore -- convenzione -- ulteriori pretese -- 24. Magazzinieri delle private -- 25. Ricevitori demaniali -- riscossione effettiva -- 26. Riscossione effettiva -- prestazione di servizio -- 27. Beni venduti -- dalla società anonima -- 28. Assuntori delle imposte dirette -- quote inesigibili -- 29. Amministratori -- comunali pontifici -- vaglia del tesoro -- monete fuori corso -- 30. Vaglia postale -- misura dell'aggio.

1. La corte dei conti conosce delle questioni relative a spettanza e misura di aggi, in quanto esse formino parte o materia di conti, sottoposti nel modo prescritto dalla legge alla sua giurisdizione contenziosa. — C. Conti, 6 febbraio 1877, Salvati. Nini. *G. C. Conti*, II, 1.

2. La giurisdizione della corte dei conti non si restringe al solo raffronto tra i versamenti e le partite date in esigenza, ma deve estendersi necessariamente a tutte le questioni nascenti dai rapporti della qualifica di esattore, cioè ai diritti ed obblighi della tenuta gestione. Perciò spetta alla corte dei conti il conoscere le questioni relative all'aggio dovuto ai contabili, alla quantità delle somme riscosse e versate, ed ai danni-interessi che si pretendono. Cons. di stato, 19 giugno 1875, Cosm, XXVII, 2, 109; PASINI *Comenti*, § 352.

3. La questione sugli aggi dovuti dallo stato ad un suo contabile è controversia di diritti civili, dipendente dalla giurisdizione ordinaria (art. 24, legge 20 marzo 1865, all. E.; art. 45, regolamento 3 novembre 1861; art. 33, leg. 14 agosto 1862, A. Palermo, 30 dicembre 1872, *Cir. Giur.* IV, 221; *Legge*, XIV, 1, 48 PASINI, commento, § 354; C. Palermo, 23 settembre 1873, Puleio. *Circ. Giur.* v, 153; PASINI *ivi*).

4. La corte dei conti è sola competente a giudicare degli aggi dovuti agli esattori e ricevitori in ragione delle loro esazioni. Cons. di stato 15 maggio 1875, DE CAROLIS *Racc.* XXVII, 2, 57, *Riv. amm.* XXVI, 673; *Giurisp. C. S. I*, 24; PASINI, *Comento*, § 352.

5. È della competenza del potere giudiziario e non della corte dei conti il conoscere della misura degli aggi che per legge sono dovuti ai contabili. — A. Palermo, 16 dicembre 1872, Culejo = *Temi s.* III, 180; *Giurista*. I. XI, 47.

6. È incompetente il potere giudiziario nella liquidazione di aggi e premi di esazione dovuti ad un ricevitore per l'epoca della sua gestione. — C. Napoli, 17 maggio 1873, PELLEGRINI. *Racc.* XXV, 1, 363. *Circ. Giur.* IV, 279; *Giurisp.* I X, 668.

7. La liquidazione di rimborsi per quote non riscosse, e di aggi, essendo un fatto d'indole amministrativa, non può il contabile iniziare in proposito uno speciale giudizio avanti la corte dei conti, se non nel caso di ripulsa per parte dell'amministrazione. — C. Conti, 17 giugno 1880, Tosri. *C. G. Conti*, II, 51.

8. Trattandosi di questioni relative ad aggi, pretesi da un pubblico contabile, mentre non è dubbia la competenza della corte dei conti a giudicarne, come di materia attinente al conto; ai termini delle leggi 14 agosto 1862, n. 800 e 22 aprile 1869, numero 5026; così non può dichiararsi la inammissibilità della domanda per ciò solo che fu presentata fuori del giudizio sul conto e dopo che tale giudizio venne ultimato. Però nel caso in cui

conti siano già stati decisi, osta a quella domanda la cosa giudicata, ed il contabile, per tutelare i suoi interessi, non può valersi che dei rimedi concessi dalla legge 14 agosto 1862 avverso le decisioni della corte. — C. Conti, 18 febbraio e 16 dicembre 1879, Nusiner 20 dicembre 1879, Bartolazzi. — *G. C. Conti*, II, 2.

9. L'aggio è il premio che concede lo stato a tutti quelli che prestano la loro opera nel riscuotere somma di sua pertinenza, ed alla cui esazione esso stato non potrebbe da sé stesso e direttamente provvedere. L'aggio è pei contabili quello che è lo stipendio per gl' impiegati, cioè una retribuzione d'opera; e la sola differenza consiste nella variabilità del primo, confrontata alla stabilità del secondo, che per altro è largamente compensata dalla sua maggiore importanza, essendovi infatti dei contabili che hanno proventi superiori agli stipendi dei più alti funzionari. — C. Conti, 6 dicembre 1877, Giordano. — *G. C. Conti*, II, 2.

10. Il rischio non dà la norma dell'aggio, imperocchè, se fosse altrimenti, nessun contabile potrebbe meritare l'aggio stesso, e tutti dovrebbero prestare i loro servizi gratuitamente allo stato. Ed invero a questa stregua nulla dovrebbe toccare ai cancellieri giudiziari, ai ricevitori del lotto, del registro e bollo, delle privative e simili, che non corrono alcun rischio nelle riscossioni, sulle quali viene del resto loro concesso il debito premio. C. — Conti, 6 dicembre 1877, Giordano. *G. C. Conti*, II, 2.

11. E di competenza dei tribunali ordinari il conoscere dell'istanza di una provincia diretta ad ottenere la condanna dell'erario e di un ex ricevitore provinciale al pagamento di una determinata somma per diritti di aggio stati indebitamente, ossia contro il disposto delle leggi sulla materia, ritenuti nei versamenti delle sovrimposte provinciali alla cassa della provincia; dappoichè non trattandosi nel caso di liquidazione di conti, i tribunali ordinari hanno appunto facoltà di decidere se per le leggi e i decreti invocati dalla provincia la ritenuta dell'aggio sia stata tutta od in parte indebitamente fatta. Una tale istanza della provincia non potrebbe sperimentarsi innanzi alla corte dei conti, perchè questa, per gli art. 10 e 33 della legge del 1862, giudica soltanto con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, ricevitori e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di ritenere in custodia valori e materie di proprietà dello stato. C. Stato, 18 dicembre 1875, Siracusa *Riv. Amm.* XXVII, 771, *Giurisp. C. S.*, I, 1095.

12. Se dopo il giudizio del conto sorga questione per rimborso di aggi che l'amministrazione sostenga di aver pagato indebitamente al contabile, questa questione potrà formare soggetto di un giudizio speciale dinanzi la corte dei conti per restituzione d'indebito. — C. conti, 8 marzo 1879, Venturini. *Legge XX*, II, 44, *PASINI*, Commento, § 417.

13. Quando il ministero dispone di non pagare gli aggi sulla riscossione delle imposte a causa del debito degli esattori verso l'erario per mancati versamenti d'imposte arretrate, l'istanza che si promuova per ottenere la condanna al pagamento di questi aggi, è sottoposta alla giurisdizione della corte dei conti ai termini delle leggi 14 agosto 1862 e 22 aprile 1869. — C. stato, 19 dicembre 1874, Ponte. *Rep. gen. giurisp.* v. competenza, n. 810.

14. Azione diretta ed indipendente dal conto, per aggi od altro titolo, tranne per rimborso di quote inesigibili, è data agli esattori delle imposte dirette, perchè essi esattori non sono obbligati dalla legge 20 aprile 1871 a render conto. C. Conti, 31 marzo 1881, De Mayo. — *G. C. Conti*, II, 51.

15. Per le controversie relative a pretese di ag-

gi da parte di contabili secondari la corte dei conti ove abbia già approvato il conto del contabile principale non può provvedere che dietro la presentazione di un conto preciso e particolareggiato della gestione del contabile secondario. C. conti, 11 gennaio 1883, Rizzari. — *Giurista* I, 113.

16. Gli aggi portati tanto nell'attivo, quanto nel passivo del conto sul quale la corte dei conti pronunciò la sua decisione, formano parte integrante del conto stesso, e delle materie da essa corte decise, ond'è che l'errore in cui s'incorse nello stabilire la cifra di tali aggi, costituisce, ai termini dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800, motivo di revocazione. — C. Conti, 21 maggio 1881, Bartolazzi. — *G. C. conti*, II, 46.

17. È sequestrabile l'aggio che riscuote il percettore delle imposte dirette. A. Napoli, 5 marzo 1873, Viglia. — *Gazz. Procur.* VIII, 501.

18. Se sulle somme componenti il debito di un contabile è dovuto l'aggio, esso contabile, ove gli competa, può domandarlo alla amministrazione dopo avere soddisfatto tale suo debito; però il montare di quel preleso aggio non può essere portato in diminuzione del debito stesso, nel relativo giudizio avanti la corte dei conti. — C. Conti, 4 dicembre 1879, Cuppini. — *G. C. Conti*, II, 3.

19. Gli aggi non sono dovuti che come corrispettivo della riscossione e del versamento, perciò nessun aggio è dovuto su quelle somme, che vengono versate in seguito a riconosciuta malversazione. C. — Conti, 15 febbraio 1881, Tupputi. — *G. C. Conti*, II, 4.

20. Il determinare se ed in quale misura competa un aggio per il servizio di tesoreria prestato all'amministrazione delle finanze, spetta alla corte dei conti, e ciò per il disposto delle leggi 14 agosto 1862, e 22 aprile 1869. Cons di stato, 30 giugno 1874, Savelli. *Rep. gen. giurisp.*, v. competenza, n. 808; *PASINI*, commento, § 353.

21. Ha diritto ad un giusto corrispettivo l'esattore il quale abbia effettivamente sostenuto per un certo tempo un servizio di tesoreria, non compreso nel suo contratto relativo alla sola riscossione delle imposte. Ma a questo servizio extra-contrattuale non si può applicare il corrispettivo che per operazioni di questo genere era espressamente determinato fra lo stesso contabile e lo stato, nel quale, oltre la riscossione delle imposte, si contemplava il servizio di tesoreria. Mancando perciò nel giudizio speciale ogni elemento per potere determinare il corrispettivo, ben può rinviarsene la fissazione al giudizio sul conto ove potranno facilmente ricavarvi questi elementi. — C. conti, 21 dicembre 1875, Savelli. *Foro it.* 1876, III, 5; *PASINI*, commento, § 434.

22. Gli aggi del contabile, se pure hanno una connessione col conto, non ne formano però parte integrante, perchè ad esso estranei, dovendo a lui essere pagati con regolare mandato. — C. Conti, 1 luglio 1880, Salviati. — *G. C. Conti*, II, 4.

23. Dopo aver ricevuto l'aggio offertogli e pagatogli nella minore misura di quella pattuita, non può più il contabile pretendere l'aggio stesso in una misura maggiore, non essendo più dato di ritirare la già fatta accettazione. — C. Conti, 16 dicembre 1879, Nusiner. — *G. C. Conti*, II, 4.

24. A tenore dei regolamenti del 1865 era giustamente dovuto l'aggio sui generi di privativa venduti, e non sui generi deficienti, inquantochè il detto aggio, compenso che si doveva al contabile per un servizio prestato, non era più dovuto quando nella accertata deficienza si riconosceva una negligenza del contabile. — C. Conti, 11 novembre 1880, Fasano. *G. C. Conti*, II, 4.

25. L'effettiva percezione contemplata dal regio decreto del 13 maggio 1862, n. 612, art. 8, come base dell'aggio, non può essere che quella eseguita

dallo stesso contabile a cui favore l'aggio deve essere liquidato. — C. Conti, 8 marzo 1879, Venturini. — *G. C. Conti*, II, 3.

26. Il Decreto del 13 maggio 1862 n. 612 e quello del 18 agosto 1862, n. 4542, chiaramente dimostrano che l'aggio complessivo per le effettive riscossioni, fatte dai contabili demaniali, costituisce il compenso di tutte indistintamente le prestazioni di essi contabili per l'adempimento dei loro doveri di ufficio, per modo che non possono essi contabili ripetere alcun aggio e compenso per quelle prestazioni che non furono seguite da un'effettiva riscossione. C. Conti, 8 marzo 1879, Venturini. — *G. C. Conti*, II, 3.

27. I ricevitori demaniali non hanno diritto all'aggio sul prezzo di vendita dei beni demaniali situati nella circoscrizione del loro ufficio, se i detti beni vennero alienati per mezzo della società anonima la quale esegui il versamento del prezzo in una delle casse dello stato; perchè il diritto all'aggio si fonda sulla effettiva riscossione, che nella specie non fu fatta dal ricevitore. — C. Conti, 8 marzo 1879, Venturini. — *G. C. Conti*, II, 3.

28. Se per contratto venne pattuito l'aggio a favore di un assuntore degli arretrati, anche sulle quote d'imposta, le quali, riconosciute la inesigibilità, non fossero state dall'amministrazione riscosse, a maggior ragione deve ad esso assuntore essere accordato l'aggio allorché, negatogli il rimborso di tali quote per qual si voglia causa, l'amministrazione medesima le addebita all'assuntore ed intende di conseguirne da lui il pagamento. C. Conti, 28 febbraio 1880, Caligaris. *G. C. C.*, II, 4.

29. Gli amministratori camerali degli ex stati pontifici, che disimpegnarono, nel rispettivo loro circondario, le attribuzioni di tesorieri, hanno diritto all'aggio sulle somme riscosse per la emissione di vaglia del tesoro e pel ritiro di monete dichiarate fuori corso. — C. Conti, 18 aprile 1876, Savelli. — *G. C. Conti*, II, 1.

30. Sulle somme versate all'amministratore cameral pontificio, per vaglia postali, è dovuta la provvigione di centesimi venticinque per ogni cento lire. — C. Conti, 16 aprile 1878, Savelli. — *G. C. Conti*, II, 2.

(cont.)

A. ARNELISSASSO.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Fideiussione — Pagamenti — Imputazione tra debitore e creditore — Esecuzione preventiva — Interessi posteriori.

Se il fideiussore può prevalersi del pagamento che il debitore principale ha fatto non può impugnare le imputazioni ammesse tra il creditore secondo legge.

Il fideiussore non è tenuto a pagare se non dopo la esecuzione del debitore principale, art. 1909, e per la regola *in liquidandis non fit mora* segue che il fideiussore non può dovere interessi pel tempo anteriore alla esecuzione seguita.

(Cass. Napoli 6 marzo 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 40)

Tesoriere municipale — Stato di cassa.

Per provare lo stato di cassa presso il Tesoriere non sono validi i certificati rilasciati dal Sindaco non firmati neppure dal Segretario del Comune, ma abbisognano gli estratti dei registri da rilasciarsi dal Segretario.

(Cass. Napoli, 30 giugno 1885 — *Gazz. del proc.* XX, 43).

Elettorato politico — Formazione delle liste — Art. 100 della legge — Efficacia.

L'art. 100 della legge elettorale politica contiene una disposizione eccezionale.

Quand'anche ciò non fosse, la lettera e lo spirito del detto articolo portano ugualmente alla conseguenza che esso ha cessato di aver vigore colla formazione delle liste del 1882 e 1883, e non può quindi estendersi alle iscrizioni nella lista del 1884.

(Corte appello Genova, 20 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 560.)

Nota — Pubblichiamo per intero la sentenza della corte di appello genovese, la quale a noi sembra dia la vera interpretazione dell'art. 100 della legge elettorale politica. Vero è che la cassazione romana ebbe a decidere in modo ben diverso la presente questione (cass. Roma, 6 dicembre 1884 e 17 gennaio 1885 — *Legge* XXV, 1 e 507).

La Corte ecc.

Considerato che coll'art. 2 della legge elettorale politica del 22 gennaio 1882 si stabilisce il criterio generale da cui desumere il requisito della istruzione per l'esercizio del diritto elettorale, indipendentemente dal censo e dagli altri titoli, e si sancisce che sono elettori coloro che provino di avere sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio;

Che la obbligatorietà della istruzione elementare essendo stata ordinata nel 1877, e quindi del disposto del citato art. 2 si sarebbero avvalsi coloro soltanto che avessero frequentate le scuole dopo quella data; così il legislatore nelle disposizioni transitorie coll'art. 99 dispose che per coloro che avevano frequentate le scuole prima del 1877 era titolo equipollente a quello di cui al detto art. 2 il certificato di avere superato l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche;

Che inoltre, essendosi rilevato come in molta parte di Italia le scuole pubbliche non esistevano affatto, o erano molto mal regolate prima del 1860, si trasse argomento da ciò per accettare come titolo ond'essere elettore una domanda scritta e sottoscritta innanzi un notaio, stabilendosi nell'art. 100 la iscrizione di cosiffatte persone « Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa. »

Che questa limitazione del tempo, in cui poterono farsi iscrivere come elettori coloro, che non fossero in grado di presentare altro titolo di capacità all'infuori di una petizione da essi scritta e sottoscritta innanzi un notaio, limitazione necessaria per non frustrare e rendere inutili le disposizioni degli art. 2 e 99 della legge in esame, è una prova evidente della eccezionalità della disposizione contenuta nell'articolo 100, e non è concepibile come questa eccezionalità possa essere revocata in dubbio senza denaturare il significato giuridico e filologico delle parole *regola* ed *eccezione*.

Che se adunque trattasi di una disposizione eccezionale; e se per l'art. 4 delle disposizioni preliminari del codice civile *le leggi che formano eccezione alle regole generali non possono estendersi oltre i casi e i tempi in esse espressi*; è giuocoforza ritenere che il diritto di cui all'art. 100 si poteva far valere soltanto per essere iscritto nelle liste elettorali che sarebbero formate nei due anni consecutivi alla promulgazione della legge, cioè in quelle del 1882 e del 1883 e non estendersi eziandio per iscrizione in quelle del 1884.

Considerato che ammesso per mera ipotesi che il magistrato, sereno ed imparziale esecutore della legge, debba nella specie respingere questo criterio di applicazione restrittiva della disposizione in esame solo perchè (siccome si è affermato) pur es-

sendo *gradevole ad una politica conservatrice di stato, si allontana dalla politica progressiva del diritto*; ed ammesso pure che la disposizione dell'art. 100 sia normale ed attinente al *gius comune*; non per questo è possibile far dire a quell'articolo quello che non solo non dice, ma che recisamente esclude con la sua locuzione chiarissima.

Che difatti, il suo tenore, si ripete, è questo: « Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa saranno iscritti anche coloro i quali, non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente, ne presenteranno domanda alla giunta comunale scritta, ecc.... » Ora a meno che non si voglia supporre, ingiuriandolo, che il legislatore sia ignaro della patria lingua e delle regole elementari di essa, l'articolo in esame non può suonare altro che questo: « Coloro i quali, ecc., saranno iscritti nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa. » E poichè la iscrizione sulle liste elettorali si fa una volta l'anno, e la legge elettorale fu promulgata in gennaio 1882, così la iscrizione in parola si riferisce alle liste pel 1882 e a quelle pel 1883, rimanendone escluse quelle pel 1884, che dovevano compularsi e furono compilate in febbraio.

Considerato che non potendosi efficacemente contrastare essere questo il significato dell'articolo in esame, significato che emerge dalla parola univoca di esso; si è fatto ricorso allo spirito della legge desunto dalla mente del legislatore resa manifesta nella genesi di questa disposizione, affermandosi essersi con essa voluto accordare un termine di due anni astronomici per presentar le domande d'iscrizione.

Che innanzi tutto quando la disposizione di una legge è chiara, e la locuzione di essa non presenta dubbio di sorta, non è lecito andare investigando ragioni per intenderla diversamente da quello che suona. In materia poi di leggi votate articoli per articoli da numerose assemblee, è per lo meno pericoloso allontanarsi dal significato manifesto di una disposizione per investigare la mente del legislatore in qualche osservazione fatta da uno o più membri del legislativo consesso; imperocchè il voto di uno può essere determinato da ragioni diametralmente opposte a quello di un altro; e di ciò si ha una prova irrefragabile nella rejezione dell'aggiunta proposta dal MANCINI ad un articolo del codice civile, quando era in discussione, per escludere dalla categoria degli impedimenti a contrar matrimonio gli ordini sacri, aggiunta respinta dai liberali perchè ritenuta superflua, e dai clericali perchè contraria secondo le loro vedute all'istituto degli impedimenti, e all'articolo 1 dello statuto fondamentale del regno,

Che ad ogni modo questa stessa pericolosa indagine offre nella specie la pruova luminosa che il concetto del legislatore fu quello che appare manifesto dalla locuzione dello art. 100 su cui si contende. Difatti questo articolo era stato proposto in questi termini dalla commissione parlamentare: « Sino a tutto il 1885 nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge saranno iscritti anche coloro, ecc. » Parve troppo lunga al presidente del consiglio la durata di questa facoltà, parallela colle norme generali, concessa con tale disposizione; e propose che essa potesse esercitarsi soltanto ad occasione della formazione della prima lista. Si osservò di rimando dalla commissione per mezzo del relatore che la proposta ministeriale concedeva un termine troppo breve onde potere usufruire di questo beneficio, e quindi si propose da lei, e fu dal ministero accettata la redazione come ora leggesi; a chiarimento della quale lo stesso relatore con-

chiuse con questi precisi termini: « Insomma essa allarga quel tempo, che il ministro assegna, solo al periodo che passa fra la formazione delle prime liste a due anni, il che vorrà dire FORMAZIONE e REVISIONE. » Se con questa spiegazione così chiara, così precisa l'articolo fu votato, è mai possibile il sostenere che la facoltà in disputa secondo la mente del legislatore doveva esplicarsi oltre alla formazione e revisione delle liste anche alla seconda revisione che doveva aver luogo nel 1884?

Che non giova a menomare l'importanza di questo fatto salientissimo, l'osservare che prima l'articolo 100, diceva: « Sino a tutto il 1885 nelle liste elettorali che saranno formate ecc. » e poi lo si corresse nel modo in cui ora leggesi; conciossiachè 1° il sino a tutto il 1885 non poteva mai importare che quella iscrizione avesse luogo anche nelle liste del 1886; ancorchè si fosse mantenuta nell'art. 100 questa locuzione e si fosse detto sino a tutto il 1883 nelle liste, ecc., ne sarebbero sempre state escluse le liste del 1884; e 2° la correzione ebbe luogo perchè le operazioni per la formazione e revisione delle liste si compiono nei primi mesi di ciascun anno, e quindi era una inutilità protrarre il termine all'anno intero. Il ricorrere poi ad una domanda del presidente della camera diretta al relatore e alla risposta datagli, non pare che offra un argomento serio in contrario, sia perchè da esse per quanto si voglia sottilizzare non risulta nulla che possa distruggere la spiegazione precedentemente data dal relatore allo art. 100 siccome era stato riformato; e sia perchè un brevissimo dialogo fra presidente e relatore, che alla maggior parte della camera doveva passare inavvertito non può avere tanta efficacia che importi una ritrattazione di ciò che solennemente erasi già affermato a spiegazione della disposizione che ponevasi a partito, e che nel senso di questa ritrattazione tutti i deputati abbiano dato il loro voto.

Che dopo ciò, se *nec aliter a propria verborum significatione recedendum, quam cum manifestum est, id sensisse legislatorem* (VOCT); e se nella specie non solo non è manifesto che il legislatore abbia inteso diversamente da quanto suonano le parole del testo secondo la naturale loro significazione, ma risulta invece tutto il contrario; è manifesto come l'art. 100 di cui si discute non può essere inteso diversamente da come la corte lo intende.

Considerato infine che per quanto autorevoli possono essere i responsi del supremo Collegio di Roma specialmente nelle materie di esclusiva sua competenza, in considerazione anche della sapienza dei componenti di esso; non è meno importante ed autorevole nella specie la contraria opinione sostenuta per la prima da questa, e quindi da ben altre otto Corti d'appello (le sole che hanno dovuto occuparsene) ed avvalorata da parere di altro eminente e dotto concesso, il consiglio di stato;

Per questi motivi, ecc.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Attenuanti — Concorso con circostanze aggravanti — Applicazione.

Le circostanze attenuanti debbono portare in definitiva la diminuzione di un grado; epperò vanno

applicate in modo che riescano utili ed efficaci. (1).

Non si può quindi, in tema di uxoricidio, diminuire di un grado la pena dei lavori forzati a vita a ragione delle attenuanti, e poi riaccrescerlo a causa della recidiva; devesi invece tener conto prima della recidiva (la quale rimane di nessun effetto, non potendosi ascendere alla pena di morte), e far poi la diminuzione delle attenuanti, e così scendere alla pena di venti anni di lavori forzati (2). (Cass. Napoli, 19 dicembre 1884 — *Legge*, XXV, 572).

Renitenza alla leva — Reato continuo.

La renitenza alla leva è reato continuo, e però sparisce il beneficio della minore età, se l'imputato perduri ad essere renitente divenuto maggiorenni.

(Cass. Napoli 27, febbraio 1885 — *Gazz. del proc.* XX, 47).

Nota — Se tutti i cittadini dello stato idonei alle armi, osserva sul proposito la corte, sono soggetti al servizio militare per determinato periodo di anni a cominciare dall'anno vigesimo primo dell'età loro ed anche prima, se tanto occorre e sino all'anno 39.º giusta la vigente legge militare, art. 1.º e 5.º del testo unico del 1876, è naturale che la perseveranza nel disobbedire all'ordine dell'autorità pubblica, e di presentarsi allo assento in un dato giorno, faccia rinnovellare in ogni momento nel lungo periodo dell'obbligo al servizio militare il reato insino a che la presentazione non avvenga; e ciò è appunto quel che si addimanda reato continuato. D'altronde è per questo appunto che l'art. 162 della legge rammentata prescrive: che i reati di renitenza non diano luogo a prescrizione, siccome del pari è in omaggio dei medesimi principii che il regolamento del 31 marzo 1885 surrogato oggi dall'altro del 30 dicembre 1877, paragrafo 895, testualmente diceva: che la prescrizione non corre a favore dei renitenti, perchè in istato di reato permanente, che in loro si perpetua sino a tanto che non si presentino volontariamente o siano arrestati.

Legge forestale — Contravvenzione — Multa — Ammenda.

Nei reati di dissodamento vieto per la legge forestale, il magistrato può discendere alla multa, ma non mai alla pena inferiore dell'ammenda.

(Cass. Napoli, 4 marzo 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 48).

Nota — La corte osserva che lo art. 16 della vigente legge forestale prescrive che s'incorre nella multa sino a lire 250 per ogni ettare di terreno dissodato sempre che siavi il vincolo, e se trattasi del proprietario che dissodi, essendo la pena anche più grave ove la infrazione venga commessa da chi non è proprietario, giusta l'art. 20 della legge in esame. E se il legislatore parla di multa e non mai di ammenda, se non mai dalla penalità della multa manifesta che possa scendersi all'ammenda in vista della dissodazione per frazione anche minima di un ettare di terreno disboscato, la conseguenza irrecusabile si è che il giudice potrà, se tanto crede in sua prudenza, per la quantità di terreno dissodato, ma non mai giungere alla pena inferiore, vale a dire a quella dell'ammenda. Questa giuri-

(1-2) Conf. stessa Cass. 18 maggio 1881 (*Ric. pen.*, XIV, p. 406); 30 aprile 1880 (*Foro ital.*; 1880, II, col. 406) — Cass. di Roma, 20 giugno 1879 (*Legge*, I, 1879, p. 691) — Cass. di Torino, 19 luglio 1877 (*Foro ital.*, 1877, II, col. 402).

sprudenza pel collegio supremo è ormai costante dalla pubblicazione della legge del 1877.

Frodi — Falso — Truffa — Pena — Scopo raggiunto.

Nell'art. 630, il quale, quando l'importare delle cose o della obbligazione carpita superi il valore di lire 500, infligge il carcere non minore di tre anni e la multa non minore di lire 300, le parole cose o obbligazione carpita spiegano abbastanza che si puniscono ad un modo le frodi, sia che produssero il male, sia che lo resero possibile, e non si ripete per esse la disposizione sancita a riguardo della falsità, che diminuisce la pena qualora non si fosse raggiunto in tutto o in parte lo scopo del guadagno.

(Cass. Napoli 8 marzo 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 48).

Nota — La parola cose o obbligazione carpita — così la corte — spiegano abbastanza che si puniscono ad un modo le frodi, sia che produssero il male sia che lo resero possibile, e non si ripete per esse la disposizione sancita a riguardo della falsità, che diminuisce la pena qualora non si fosse raggiunto in tutto o in parte lo scopo del guadagno.

La legge non distingue la falsità dal danno che arrecano, distingue invece le frodi, ed in conseguenza opportuno il temperamento nel primo caso, non lo sarebbe nell'altro.

L'interpretazione ed applicazione dell'art. 636 fatto dalla corte non potrebbe consentirsi mai. L'articolo contiene la regola per la misura del valore desunto non dall'utile del truffatore o ladro, ma dal danno del rubato o truffato, e perciò non riguarda il danno possibile, ma la responsabilità del colpevole che, sebbene poco avesse intascato, pure soggiace alla conseguenza del molto che perdette il proprietario.

Reato — Definizione diversa da quella in rubrica — Potere del magistrato.

Non costituisce eccesso di potere il fatto che il magistrato di merito definisca un reato diversamente da quello in rubrica, e vi provveda secondo legge, quando tuttavia resta egli competente, e massime se la diversa definizione implichi responsabilità minore.

Laonde se nel periodo istruttorio il reato fu rubricato quale libello famoso, è dritto e dovere dei giudici del merito di tuttavia provvedere se paia ad essi che piuttosto si fosse in tema d'ingiuria pubblica, a senso dell'art. 572 del cod. pen. passibile di pena minore.

(Cass. Napoli, 20 febbraio 1885 — *Gazz. del proc.*, XIX, 552).

Contravvenzioni — Art. 685, n. 8, cod. pen. — Applicabilità.

L'art. 685, n. 8 del cod. pen., colpisce soltanto coloro che, nei casi di tumulti, naufragio, inondazioni, incendi ed altre calamità, ricusino o trascurino di fare quei lavori o servigi o prestare quei soccorsi di cui fossero richiesti da legittima autorità

Epperò la detta disposizione non è applicabile a colui che, richiesto, sia pure da legittima autorità, si rifiuti di sloggiare dalla casa da lui legalmente occupata (nella specie, una maestra elementare richiesta di rilasciare i locali dell'asilo) e di abbandonarla all'uso di lazzeretto per ricoverarvi le persone provenienti da luoghi infetti.

(Cass. Torino, 14 gennaio 1885 — *Legge*, XXV, 571).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

DELLE AZIONI IN GARANZIA

IN COMPENSAZIONE ED IN RICONVENZIONE
SECONDO L'ART. 100 E SEGUENTI DEL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE

Dispone l'art. 100 del codice di procedura civile che « L'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere, eccettuato il caso d' incompetenza per materia o valore, e salvo quanto è stabilito negli articoli 101 e 102:

« 1.º Dell'azione in garanzia;

« 2.º Della compensazione;

« 3.º Dell'azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione ».

Grammaticalmente parlando, sembra che le eccezioni, riserve ed esclusioni non sieno al loro posto: apparisce un pò di confusione in un periodo che contiene degli incisi che meglio si sarebbero adottati a piè dell'articolo. Anche il riporto ad altri articoli onde conoscere di una riserva o di una esclusione confonde un poco la mente; quest'articolo insomma non è de' più felici: è necessario completamente chiarirlo. Proviamoci.

Si stabilisce per massima, che l'autorità giudiziaria, la quale deve decidere della causa principale, è competente anche a conoscere e decidere dell'azione in garanzia, della compensazione, dell'azione in rivendicazione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.

Questa massima ha delle limitazioni, e lo vedremo.

È necessario intanto rilevare che le azioni suddette si considerano come accessorie o dipendenti dalla causa principale, e perciò si decidono dallo stesso giudice; appartengono al diritto di difesa e differiscono dalle eccezioni in quanto non sono negative dell'azione principale. Conosciamole.

Chiamasi azione, in generale, quel mezzo per cui può alcuno reclamare dall'autorità giudiziaria civile la dichiarazione e la garanzia dei diritti che gli competono.

L'azione in garanzia è quella che uno intenta per sgravare la sua responsabilità addossandola ad un terzo che chiama in giudizio.

L'azione di compensazione è quella che tende a diminuire la domanda dell'attore contrapponendogli un suo credito eguale e liquido.

L'azione di riconvenzione è quella colla quale si sovrappone un diritto o un credito dipendente da un medesimo titolo pel quale si è convenuti. Per esempio: io cito Tizio perchè mi paghi il prezzo di un oggetto che gli vendei, e Tizio, credendo di non poterlo liberamente acquisire, mi riconviene avanti lo stesso giudice perchè io glielo renda libero.

Queste azioni devono intentarsi per via di do-

manda perchè non sono eccezioni, ma oppugnationi.

Riguardo all'ultimazione di riconvenzione portata con eccezioni nell'articolo in esame, si deve osservare che deve essa dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, cioè deve avere correlazione con quello, per esempio: tu mi citi perchè io ti paghi l'affitto di casa, ed io ti riconvegno perchè tu mi faccia, come è tuo dovere, e come ti eri obbligato, imbiancare le stanze. Può poi anche dipendere dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione. Quantunque queste sieno proposizioni assai astruse, forziamoci nonostante di provarlo.

Crediamo che questa enigmatica disposizione, portata in via di eccezione o di condizione per avversare l'azione di riconvenzione, voglia significare che il convenuto possa domandare anche di più di ciò che è compensabile, facendo così nascere una seconda causa, il cui titolo è quel medesimo che appartiene alla prima intentata dall'attore come titolo di eccezione. Esempio: tu mi convieni in giudizio per una somma tot, io, per via riconvenzionale, ti oppongo in compensazione un credito maggiore che ho verso di te, e di più oltre a chiederne la compensazione per quel tanto che è eguale al tuo credito, domando anche che tu venga condannato a pagarmi il di più, che dopo la compensazione rimane del mio credito maggiore.

Tutto questo può succedere avanti lo stesso giudice, ben inteso però, purchè egli sia competente per materia o valore a conoscere della causa principale e purchè sieno osservate le limitazioni ed eccezioni di che negli articoli 101 e 102.

Ripetiamo che le azioni per riconvenzione attono quasi alla difesa del convenuto. Il conciliatore ed il pretore sono competenti a conoscere di queste azioni le quali, proposte in via di domanda o solamente o insieme ad altre, non eccedano in valore ed in materia il limite della loro competenza.

Che se le dette azioni in riconvenzione eccedono i limiti della lor competenza per materia o valore allora essi, ritenendosi incompetenti, devono rinviare le parti davanti quell'autorità che è immediatamente competente per l'azione principale e per quella in riconvenzione, per esempio: il conciliatore riunirà al pretore quando ravvisi che la sola azione di riconvenzione non superi le lire 1500; e diciamo, la sola azione di riconvenzione, perchè poco importa che questa, riunita alla domanda principale, la superi, dovendosi in ciò considerare un accessorio di fronte al principale; ed il pretore rinverrà al tribunale civile e correzionale quando la domanda di riconvenzione ecceda, da sè sola, i limiti della sua competenza, perchè in questo caso l'azione in riconvenzione diventa domanda principale, cui è subordinata la domanda precedente che era principale prima dell'azione in riconvenzione, e da questa si desume la competenza; ciò in analogia al disposto degli articoli 72 e 99 dello stesso codice.

La compensazione di sopra definita e che è conosciuta col ditterio forense — crediti et debiti in-

ter se contributio — appartiene all'ordine delle eccezioni e forma oggetto di difesa.

Quando la compensazione opposta in giudizio nasca da un credito non impugnato ed il valore di questo non ecceda la lor competenza, i conciliatori ed i pretori sono competenti a conoscerne ed a risolverla.

Si uscirebbe però dai limiti di competenza a ciascuno di essi assegnati, quando il credito opposto in compensazione, ed anche impugnato dall'avversario eccedesse i limiti della competenza del conciliatore del pretore. Nascerebbe allora una contestazione per la quale è prudente che il conciliatore o il pretore insieme lascino la decisione e rimandino le parti avanti l'autorità immediatamente competente, sia per l'azione principale che per la compensazione.

Occorre tenere a memoria che il credito opposto in compensazione sia di somma liquida ed esigibile a mente dell'art. 1287 del codice civile.

Nota l'art. 102 della procedura due distinzioni di giudizi. — Si è detto che quando il credito opposto in compensazione è impugnato ed eccede i limiti della competenza dei giudici minori, si fa luogo al rinvio di tutta la causa al giudice superiore immediatamente competente per le due azioni, la principale e quella di compensazione. Ora invece, in certo qual modo, si mostra il caso inverso; e qui anche manifesta si rileva la sapienza e saggezza del legislatore che ha voluto l'economia nei giudizi.

Si ammette che quando l'azione principale, quella proposta dall'attore nell'atto introduttorio del giudizio, sia fondata sopra un atto pubblico, sopra un atto giudiziale, sopra una scrittura riconosciuta o sopra una confessione giudiziale, perchè in questo caso l'azione principale non può essere passiva di opposizioni ed eccezioni, il conciliatore ed il pretore possono tenere a sé la causa principale per conoscerne e deciderne. Resta separata la questione sulla compensazione opposta, impugnata ed eccedente la lor competenza, e per questa rinverranno le parti avanti all'autorità competente affinché decida della controversia sul credito, superiore alla lor competenza, opposto in compensazione.

Indispensabilmente da questa disposizione nascono due osservazioni che non si possono evitare malgrado tutto l'amore alla brevità. Eccole: perchè per l'azione di riconvenzione si esige che i giudici minori rinviino le parti avanti il giudice competente quando ecceda la lor competenza, mentre per la compensazione si lascia in facoltà loro il rinvio? Perchè si parla di cauzione della sentenza?

Riguardo alla prima questione la ragione consiste in questo, che la compensazione ha un regime di prove e di discipline meno rigoroso dell'altra azione; questa può risultare anche da prova scritta, e si enuncia come eccezione, mentre l'altra è più comprensiva e vale quasi per azione principale. Laonde, a misura che l'eccezione di compensazione si appalesi più o meno facile alla risoluzione dei giudici minori, questi hanno facoltà di trattarla o di rinviarne la trattazione, mentre invece per l'azione in riconvenzione che ecceda i limiti della loro competenza sono obbligati di fare rinvio all'autorità superiore competente.

Riguardo alla seconda questione si osserva che nel caso di rinvio per la seconda domanda, cioè la compensazione, potrebbe avvenire che colui che l'ha controvertita impugnando il credito stesso, non si dia cura di procurarne la risoluzione lasciando così pregiudicato ciò che si opponeva dal convenuto nel primo giudizio e che potrebbe avere avuto sostanza, verità e fondamento. A garanzia dunque della risoluzione dell'eccezione di compensazione del credito opposto ed impugnato, il giudice dell'azione principale può ordinare che la sentenza,

che ne decide, si renda esecutiva con cauzione di colui a cui favore è emanata; e si dice che il giudice può e non deve, perchè questo fatto è rimasto al prudente arbitrio di lui ed egli lo mette in pratica, avuto riguardo all'entità dell'eccezione ed alla moralità e credibilità dell'impugnante.

Poichè si è detto che quando l'azione principale è fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta o confessione giudiziale, i giudici minori possono a sé ritenerla per giudicarne, accenniamo la distinzione di questi mezzi di assoluta ed irrefragabile prova.

Si ha per atto pubblico quello che è fatto per mezzo di notaro, osservate le formalità dalla legge volute; per atto giudiziale, ogni atto fatto nella valide forme avanti un giudice, le domande, le eccezioni, le repliche, le istanze e tutto ciò per ministero di procuratore, o dalle parti stesse, viene scritto avanti a un giudice civile, per esibirsi in giudizio; per scrittura riconosciuta si intende quella privata che sia riconosciuta da colui contro cui è opposta, ed è quel documento scritto, firmato senza le solennità notarili o altre equipollenti, e non proveniente da ufficio pubblico; per confessione giudiziale, la dichiarazione che fa uno avanti al giudice di dovere somme o cose ad un altro e che si nota negli atti di causa e verbale di udienza.

Relativamente poi all'azione in garanzia si osserva che non sempre questa può esercitarsi nel medesimo giudizio e avanti allo stesso giudice. Un caso ne porta differenza ed è quello di un giudizio in cui sia un oggetto una lettera di cambio. Occorrendo quindi per una lettera di cambio chiamare in garanzia taluno al cui nome non figuri tra le forme dell'effetto, il convenuto, facendosi eccezione alla regola della connessione o continenza di causa, potrebbe pretendere di venir chiamato davanti il giudice del suo domicilio. Conferma in questa opinione l'art. 324 del vigente codice di commercio, il quale non permette che in un giudizio contrario si possano opporre eccezioni che non sieno di pronta soluzione. Un'eccezione come quella della chiamata in garanzia, in consimil caso, ritarderebbe la esecuzione e la condanna al pagamento perchè, in ogni ipotesi, non sarebbe fondata su prova scritta, e ciò non concorderebbe coi desideri voluti dalla legge commerciale in tali giudizi, cioè speditezza di procedura quale si usa nelle azioni derivanti da titolo esecutivo, secondo l'art. 554 del citato codice di procedura civile.

Un esteso commento, un'ampia spiegazione occorrerebbe per la materia soggetta: non è compito nostro il dilungarci in ciò che dottissimi giureconsulti ampiamente e chiaramente trattarono, e quindi intendiamo limitarci a quel poco che sopra fu disadornamente discorso, salvo a ritornare in argomento, tosto che, per qualche questione, se ne presenterà il destro.

AVV. NUMA VALERIANI

Parte I. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

GIURISPRUDENZA CONTABILE

*Degli aggi dovuti ai contabili dello stato e della loro liquidazione (Legge 14 Agosto 1862, n. 830 art. 33).
(Cont. e fine c. n. prec.)*

SOMMARIO (1)

§ 2.º Contabili delle provincie meridionali.

31. Ricevitori -- determinazione degli aggi -- competenza --
32. Dimanda del ricevitore -- competenza -- 33. Pagamento

(1) Vedi dure *Giurista*, 1883, pag. 113.

degli aggi -- competenza -- 34. Determinazione degli aggi -- norme -- misura -- 35. Percettori e ricevitori -- controversia per aggi -- competenza -- 36. Prelevamento degli aggi -- carico -- 37. Buoni del tesoro -- emissione -- 38. Introiti per vaglia e buoni del tesoro -- 39. Vaglia del tesoro -- emissione -- 40. Vaglia del tesoro -- giro di fondi -- regolazione di scritture -- 41. Giro di fondi -- introiti -- 42. Introiti di conto erariale -- 43. Pagamenti civili e militari -- 44. Proventi -- delle imposte dirette -- 45. Tributi -- indiretti -- 46. Contabilità speciali -- introiti -- 47. Discarico degli aggi -- buoni -- versamento -- credito -- 48. Misura dell'aggio -- riduzione -- 49. Ricevitori siciliani -- misura dell'aggio -- riduzione -- 50. Percettori -- ruoli -- partite -- oneri -- 51. Convenzioni -- rinuncia agli aggi -- effetti -- 52. Obblighi -- ammontare dei ruoli -- 53. Procedimento per adire la corte -- contestazioni -- 54. Ricevitori dei nomi e diritti diversi -- liquidazione dell'aggio -- elementi.

§ 3.º Contabili del macino

54. Esattori del macinato -- obblighi -- legge del 1868 -- 55. Esazione diretta -- legge del 1874 -- effetti -- 56. Legge del 1874 -- effetti -- controversia -- competenza -- 57. Contratto -- pagamento degli aggi -- competenza -- 58. Dazio -- influenza sull'aggio -- 59. Natura dell'aggio pel macinato -- spese di esazione -- rischio -- guadagno.

31. Appartiene esclusivamente alla corte dei conti e non già ai tribunali ordinari il conoscere dell'azione di un ricevitore circondariale delle provincie meridionali per la determinazione degli aggi pretesi dovutigli sulle riscossioni fatte durante la sua gestione. — C. stato, 26 novembre 1873, — *Riv. Amm.* XXV, 124.

32. Se un ricevitore provinciale chieda condannarsi il tesoro al pagamento a di lui favore di una data somma, come minimo degli aggi ad esso dovuto per la sua gestione, oltre le spese del giudizio, la corte dei conti è incompetente a conoscere di tale dimanda — C. Conti, 18 novembre 1873, Pellegrini — *Riv. Amm.* XXV, 283; *Pasini*, Commento §. 423.

33. L'esame delle questioni relative al pagamento degli aggi dei percettori e ricevitori, sia per la loro natura, sia per le leggi da applicarsi non si può convenientemente fare che dalla corte dei conti cui è attribuito il giudizio nella gestione dei percettori. — C. Stato, 23 marzo 1875, Bonanno. *Rep. gen. giurisp.*, v. competenza, n. 809.

34. L'aggio dei percettori e ricevitori delle provincie meridionali pel decreto 30 novembre 1824 e per le posteriori disposizioni si determina non solamente avuto riguardo alle somme riscosse ed ai pagamenti fatti, ma ben anche ponendosi mente alla diversa natura delle entrate e dei pagamenti. Questi fattori della liquidazione dell'aggio sono definiti dal conto del ricevitore generale giudicato dalla corte dei conti, e perciò vi è una tale connessione tra il conto del ricevitore generale ed il giudizio di liquidazione dell'aggio in caso di controversia da doversi per necessità giuridica attribuire questo giudizio alla stessa corte, la quale ha giudicato o deve giudicare sul conto. C. Stato, 23 marzo 1875, Bonanno. *Rep. gen. giurisp.*, v. Competenza, n. 809.

35. L'addarsi che nell'ex reame di Napoli i soli ricevitori generali e distrettuali fossero obbligati rimpetto allo stato, e che per contrario i percettori fossero semplici mandatari dei ricevitori, in guisa che nessun rapporto giuridico esistesse fra i percettori e lo stato, non trova alcun riscontro nelle disposizioni legislative che regolavano la riscossione delle imposte nelle provincie napoletane, estese alle siciliane con decreto del 30 novembre 1824 e relativo regolamento del 22 dicembre 1826. Di fatti i percettori erano di nomina regia e duravano nell'ufficio a vita. Né il diritto che avevano di servirsi dei mezzi eccezionali e coercitivi per astringere al pagamento i debitori morosi veniva loro per delegazione dei ricevitori, ma direttamente dalla legge e dal governo, il quale poteva sospenderli dall'eser-

cizio delle loro funzioni e provocare la nomina di altri in loro vece. Se nel regolamento del 29 luglio 1826, si disponeva che gli aggi ed i diritti di percezione dovessero bonificarsi ai percettori dai ricevitori distrettuali, ed ove questi mancassero, dai ricevitori generali, in proporzione dei versamenti che i detti percettori facevano alle rispettive scadenze, questa disposizione tutta amministrativa non riguardava che il regolamento periodico dei conti fra percettori e ricevitori, e non il caso in cui si tratta non già di regolare un conto tra percettore e ricevitore, ma bensì di decidere in via contenziosa se i percettori delle provincie siciliane siano o no creditori verso l'erario degli aggi dei quali domandano il pagamento. Perciò il decidere sulle istanze promosse a tale riguardo dagli esattori appartiene all'autorità amministrativa. — Cons. Stato, 19 dicembre 1874, Ponte — *Rep. gen. Giurisp.*, v. competenza, n. 810.

36. I ricevitori generali e circondariali delle provincie meridionali per le disposizioni dei regolamenti del tempo, essendo autorizzati a prelevare le somme loro dovute per aggi, dal prodotto delle riscossioni, può considerarsi riguardo a queste partite come soddisfatto l'obbligo che i ricevitori predetti avevano di darsene carico corrispondente nei conti di cassa. C. Conti, 19 febbraio 1872, Otranto. — *G. C. Conti*, II, 1.

37. È dovuta ai tesoriere provinciali (ricevitori generali e circondariali) delle provincie meridionali, l'aggio di un ottavo per cento sui buoni del tesoro che non rappresenta giro di fondi. — C. Conti, 2 maggio 1876, Siracusa. *G. C. Conti*, II, 1.

38. Ai ricevitori generali delle provincie meridionali non compete l'aggio sugli introiti per vaglia e buoni del tesoro. — C. Conti, 7 giugno 1877, Pellegrini. — *G. C. Conti*, II, 2.

39. Sui vaglia del tesoro emessi a favore della provincia è dovuto dall'erario l'aggio ai ricevitori generali, perchè la emissione dei vaglia del tesoro è operazione di tesoreria per conto del regio erario, a cui carico deve quindi stare l'aggio o compenso che per quella operazione sia al contabile dovuto, quando pur ricada a beneficio di altri enti o di altre persone. — C. Conti, 26 gennaio 1882 Di Lorenzo Borgia. — *G. C. Conti*, II, 4.

40. Non è dovuto l'aggio ai ricevitori generali delle provincie meridionali sui vaglia del tesoro che rappresentano un semplice giro di fondi, e meglio anche una semplice regolazione di scrittura. C. Conti, 26 gennaio 1882, Di Lorenzo Borgia. — *G. C. Conti*, II, 4.

41. Per l'art. 31 della legge 30 novembre 1824 ai ricevitori generali e distrettuali delle provincie meridionali spettano compensi sugli introiti di qualunque natura che fanno per conto dello stato, non già pel giro di fondi, pei valori che si somministrano da una ad altra tesoreria. — A. Palermo, 30 dicembre 1872, Puleio. *Circ. Giur.* IV, 221. *Legge*, XIV, 1, 48; C. Palermo, 23 settembre 1873, Puleio. *Circ. Giur.* IV, 221 e V, 153; *Pasini*, Commento § 354.

42. Ai ricevitori generali e circondariali delle provincie siciliane è dovuto il premio normale sopra qualunque introito per conto erariale. — C. Conti, 23 gennaio 1877, Di Lorenzo Borgia. — *G. C. Conti*, II, 1.

43. Ai ricevitori generali delle provincie meridionali è dovuto l'aggio di un decimo per cento sui pagamenti così civili come militari da essi ricevitori fatti per mandati del pagatore generale. C. — Conti, 7 giugno 1877, Pellegrini. — *G. C. Conti*, II, 2.

44. Gli aggi a favore dei ricevitori generali e circondariali delle provincie meridionali, sui proventi delle imposte dirette, debbono commisurarsi giusta le disposizioni contenute nel decreto organico del 30 novembre 1824, con la sola modifica-

zione apportatavi dall'altro decreto del 21 giugno 1863, e cioè a tre ottavi sull'uno per cento. — C. Conti, 24 dicembre 1878, Puleio, — *G. C. Conti*, II, 2.

45. Sulle riscossioni dei tributi indiretti è dovuto ai ricevitori generali l'aggio di un quarto per cento. C. Conti, 24 dicembre 1878, Puleio, — *G. C. Conti*, II, 2.

46. Ai termini del regio decreto 21 giugno 1863, n. 1343, non è dovuto aggio ai contabili delle provincie meridionali, sopra somme introitate per contabilità speciali. C. Conti, 23 ottobre 1880, Puleio e Boscarino. — *G. C. Conti*, II, 4.

47. Nell'anno 1862 i percettori e gli altri agenti della riscossione (provincie meridionali) comprendevano nei versamenti al ricevitore circondariale gli aggi loro spettanti, rilasciando corrispondenti buoni ai ricevitori predetti, i quali, alla loro volta, comprendevano questi buoni nei versamenti che facevano al ricevitore generale. Finchè questo metodo fu mantenuto nessun dubbio che gli aggi non venivano, nè potevano essere dedotti dal carico delle obbliganze, fino a tanto che i relativi buoni non erano stati versati dai ricevitori circondariali al ricevitore generale; ma è certo che, anche con questo metodo, il conto delle obbliganze restava discaricato dell'importo degli aggi, tostochè i buoni erano stati versati al ricevitore generale, con discarico dal carico di obbliganze e con corrispondente carico al conto di cassa; carico questo, che non passava nei successori di esso ricevitore generale, se non in quanto rappresentasse valori ai successori stessi consegnati. Per le istruzioni a stampa della direzione generale del tesoro in data del 2 dicembre 1862 il metodo sopra esposto venne cambiato, e fu prescritto che i valori per indennità degli agenti della percezione, dovessero rimanere nella cassa dei rispettivi circondari, come valori per numerario, ed aspettare ivi la debita regolazione. Con questa innovazione, gli aggi rappresentati dai buoni, che rimanevano nella cassa dei rispettivi circondari, come valori per numerario, naturalmente e necessariamente, dovevano essere detratti dal carico di obbliganze, altrimenti questi aggi avrebbero fatto duplicazione di carico, una volta cioè nei conti di cassa, ed una seconda volta nei conti di obbliganze, talchè la rinnovazione del metodo portò la conseguenza, che il discarico degli aggi dal conto delle obbliganze, il quale discarico prima avveniva soltanto dopo che i relativi buoni erano stati versati dai ricevitori circondariali al ricevitore generale, operavasi invece tostochè i buoni medesimi erano stati versati nella cassa dei ricevitori circondariali; e questa innovazione durò a tutto l'anno 1863, poichè nel 1864 si fece ritorno al metodo precedente, in osservanza della legge di contabilità generale, che con quell'anno 1864 entrò in vigore. — C. Conti, 10 dicembre 1879, Puleio e Di Lorenzo Borgia. — *C. C. Conti*, II, 3.

48. Il decreto 21 giugno 1863 ridusse dal 1/2 al 1/4 per cento gli aggi dovuti ai ricevitori generali e distrettuali. A Palermo, 30 dicembre 1872, Puleio — *Cir. Giur.*, IV, 221. *Pasini*, commento, § 354; C. Palermo, 23 settembre 1873, Puleio. *Cir. Giur.*, v, 163; *Pasini*, *ivi*.

49. Il regio decreto 21 giugno 1863 ridusse l'aggio dei ricevitori delle provincie siciliane alla metà di quello che percepivano anteriormente sotto l'impero dei regi decreti borbonici. Nelle dette provincie, alcuni ricevitori, essendo soggetti al real decreto 30 settembre 1824, che stabiliva l'aggio al mezzo per cento, ed altri al real decreto 27 aprile 1858, che lo stabiliva al quarto per cento, al seguito del decreto italiano agli uni appartiene l'aggio di un quarto per cento, agli altri quello di un ottavo per cento. — C. Conti, 2 maggio 1876, Di Lorenzo Borgia *Foro It.* 1876, III, 114.

50. Se sui ruoli divenuti esecutivi figura, anche erroneamente, la tassa sui fabbricati demaniali, è dovuto al percettore, cui furono trasmessi i detti ruoli, l'aggio sul montare della tassa stessa. — C. Conti, 6. dicembre 1877, Giordano. *G. C.* — *Conti*, II, 2.

51. In forza delle convenzioni stipulate fra lo stato ed i percettori delle provincie meridionali in data del 1.º gennaio 1873, essi percettori venivano esonerati da qualunque responsabilità nei resti non riscossi di qualunque natura e per qualunque esazione posta a loro carico dalle leggi in vigore: per modo che al 31 dicembre 1872 erano soltanto obbligati a versare le somme riscosse, ed in corrispettivo di codesta esonerazione concessa ai percettori, questi rinunziavano ad ogni aggio sulle somme non riscosse e sopra quelle giustificate come inesigibili, come pure agli aggi sulle somme versate in tesoreria dal 1.º aprile a tutto novembre 1872. — C. Conti, 12 luglio 1879, Caccavale. *C. C. Conti*, II, 3.

52. I percettori, per le discipline che vigevano nell'ex reame di Napoli, dovevano ai termini dell'art. 14 del decreto 8 novembre 1809 prendere per esatto l'intero montare dei ruoli delle contribuzioni dirette, che loro era dato ad esigere, e pagare alle scadenze le rate o in numerario od in ordinanze di sgravio: e come corrispettivo di tale obbligo, godevano il non lieve beneficio dell'aggio sulla totalità dei ruoli stessi, e perciò anche sulle partite ammesse a disgravio. — C. Conti, 12 maggio 1880, Petruccelli. — *G. C. Conti*, II, 4.

53. L'esattore comunale nelle provincie meridionali quanto agli aggi che gli possano spettare, deve prima rivolgersi all'amministrazione, e soltanto quando insorgano contestazioni è competente in proposito la Corte dei Conti. — C. Conti, 27 giugno 1877, Dato. — *G. C. Conti*, II, 2.

54. Gli esattori delle imposte dirette erano obbligati per la legge 7 luglio 1868 (art. 2 e 20) di riscuotere la tassa sulla macinazione, senza potersene esentare per alcun motivo. Però gli esattori che non accettarono l'appalto della riscossione della tassa del macinato, a sensi del real dec. 18 ottobre 1870, erano tenuti, per la legge antecedente del 1868, alla riscossione, ma non coll'obbligo del non riscosso come riscosso. — C. Conti, 9 dic. 1875, Iacobucci — *Foro I.* 1876, III, 22.

54. Pel premio di esazione dovuto ai ricevitori dei rami e diritti diversi delle provincie meridionali, può tener luogo di equipollente, della liquidazione della direzione provinciale, la verifica amministrativa fatta sul conto senza alcuna osservazione in contrario della direzione medesima. — C. Conti, 4 gennaio 1877, Cipolla. — *G. C. Conti*, II, 1.

55. La legge 16 giugno 1874, n. 2001, che accorda all'amministrazione la facoltà di esigere direttamente per mezzo dei suoi agenti finanziari la tassa di macinazione, non può avere l'effetto di privare dell'aggio, sulle somme in tal guisa riscosse, l'esattore che per un precedente contratto avea diritto di percepire l'aggio sulle somme stesse. Quel diritto è però limitato al solo guadagno che avrebbe potuto fare, all'*id quod interest*, ed alle spese d'impianto, non potendo esso esattore pretendere l'intero aggio pattuito, e ciò perchè cessano i rischi del non riscosso per scosso, la necessità di un capitale che l'esattore stesso deve avere disponibile, ed il compenso per la fideiussione, potendosi per questa chiedere ed ottenere la riduzione, corrispondente alle diminuite esazioni, direttamente fatte dall'amministrazione. — C. Conti, 24 aprile 1877; Donadoni. *G. C. Conti*, II, 1.

56. Il giudizio se l'attuazione delle facoltà concesse colla legge 13 settembre 1874 abbia danneggiato gli esattori del macinato e se pertanto l'amministra-

zione sia tenuto al pagamento dell'aggio, implicando un'azione di danno e perciò questioni che non attingono alla qualità di gestore nè alla costui gestione, nè ai conti resi o da rendere, sfuggono ai limiti della giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti C. Roma, 17 dicembre 1877, Trezza. *Giurispr. it.* XXX, 1, 379; *Pasini*, commento, § 358.

57. La Corte dei conti è competente a giudicare in merito alla domanda fatta da un esattore del macinato, per conseguire il pagamento di aggi a lui dovuti in forza di contratto. — C. Conti, 24 aprile 1877, Donadoni. *G. C. Conti*, II, 16, Cons. Stato, 16 dicembre 1876, Donadoni. *Pasini*, Commento, § 357.

58. Cessando la ragione per la quale una legge fu emanata, può verificarsi la tacita abrogazione della medesima. Di conseguenza, l'aggio ai contabili delle provincie meridionali, fissato col decreto del 30 novembre 1824 al 1/2 per cento, e ridotto ad 1/4 per cento in considerazione dell'aumento degli introiti prodotti dal dazio del macinato, deve essere, dopo l'abolizione di questo, calcolato nuovamente coll'antica misura del 1/2 per cento. — A. Palermo, 16 dicembre 1872, Pulejo — *Temi* 3., III, 180.

59. L'aggio di un esattore, rappresenta non solo le spese delle esattoria ed il suo guadagno, ma ancora i rischi del non riscosso per scosso, il capitale che per quest'obbligo deve avere disponibile, il compenso per la fideiussione, e quello per l'opera sua o dei suoi agenti, necessaria alla effettiva riscossione. — C. Conti, 24 aprile 1877, Donadoni. — *G. C. Conti*, II, 2.

A. ARMELISSASSO

Elezioni comunali — Ineleggibilità — Autorità giudiziaria — Surrogazione.

La corte d'appello che ha dichiarato l'ineleggibilità a consigliere comunale di un candidato, non può surrogarlo con chi abbia riportato maggior numero di voti (1). (App. Napoli, 23 gennaio 1885 — Lambarelli c. Comune di Benevento — e 6 febbraio 1885 — Pisani c. Comune di Padula).

Elezioni comunali — Ricorsi — Notificazione giudiziaria.

Quando si ricorre avverso la deliberazione dei consigli comunali in materia di capacità elettorale, non è prescritto dalla legge la notificazione giudiziaria al comune, perchè questo come autorità deliberante non procede, nè può procedere con la qualifica di parte. (Cass. Roma, 10 gennaio 1885 — Comune di Carife c. Tedeschi).

Elezioni comunali — Ricorso — Corte di rinvio — Decisione conforme ai criteri proposti dalla cassazione — Inammissibilità di un nuovo ricorso.

Quando la corte di rinvio abbia conformato il suo giudizio ai criteri giuridici proposti dalla cassazione, è inammissibile un ulteriore ricorso per cassazione. (Cass. Roma, 10 gennaio 1865. — Comune di Carife e Tedeschi.)

Elezioni comunali — Medici condotti — Ineleggibilità.

I medici condotti sono ineleggibili a consiglieri comunali — (App. Catania, 12 gennaio 1885 — P. M. c. Marchese).

Nota — La giurisprudenza si è pronunziata costantemente in tal senso, e quindi puossi ora dire

fermata. *Giurista*, 1884, p. 108. Conformemente ha anche deciso la corte d'app. Napoli addì 6 febbraio 1885 nella causa Pisani e comune di Padula.

La corte d'app. di Torino con sentenza 13 ottobre 1880 — Novo c. Canda — ritenne eleggibile a consigliere comunale il medico chirurgo per i poveri del paese e necroscopico per la generalità degli abitanti, quando avesse rinunziato all'annuo corrispettivo, ed accettato solo di prestar servizio in via precaria e con la semplice retribuzione che gli accorderebbe in seguito il consiglio — *V. Giuris. amm.* 1881, p. 48).

Elezioni comunali — Stipendiati municipali — Ineleggibilità.

L'impiegato comunale che ha dritto allo stipendio, quantunque in fatto non l'abbia percepito, non può essere eletto a consigliere del comune (a).

La capacità elettorale si determina al momento dell'elezione, e quindi la rinunzia posteriore all'impiego non giova. (b) (App. Catania, 12 gennaio 1885, P. M. c. Marchese).

Nota — (a) Lo stipendiato del comune che è ineleggibile a consigliere comunale è quello soltanto che presta l'opera sua in una forza di una convenzione, che lo vincola ad adempirla, e lo assoggetta alla dipendenza e vigilanza del comune nell'esercizio del suo ufficio. Quindi non è ineleggibile a consigliere comunale l'amanuense, al quale l'ufficiale dello stato civile assegnò il fondo bilanciato, per retribuire uno scritturale che avesse prestata l'opera nella tenuta dei registri, senza che la retribuzione sia stata portata in bilancio, come stipendio al detto amanuense singolarmente fissata, quale ufficiale a questo ufficio personalmente scelto. (App. Torino 22 dicembre 1880 — *N. Giuris. ammin.*, 1884, p. 185. — *V. Questioni d'ineleggibilità di ACCONCIA.* — *Giurista*, 1884, p. 162).

(b) La corte d'appello di Napoli (31 ottobre 1884. *Giurista*, 1884, p. 183) ha sentenziato che il vizio dell'ineleggibilità non può essere sanato dal fatto che lo stipendiato abbia dato le dimissioni due giorni prima della convocazione dei comizii, mentre poi tali dimissioni vennero accettate dopo l'elezione.

Elezioni comunali — Surrogazioni — Inazione del consiglio comunale — Chi deve provvedere.

Qualora il consiglio comunale, dopo di avere pronunziata l'ineleggibilità di chi nelle elezioni fu proclamato consigliere, si rifiuti di surrogarlo col candidato che dopo di lui riportò il maggior numero di voti, deve provvedere la deputazione provinciale a termini dell'art. 142 legge com. e prov., essendo in materia di elezioni incompetente il prefetto, tranne i casi di cui all'art. 227 detta legge (2). (Consiglio di stato, 23 dicembre 1884, adottato — Comune di Sellono).

Elezioni comunali — Ammoniti — Ineleggibilità.

Colui che è stato sottoposto ad ammonizione, ai sensi della legge di p. s., non può essere eletto a consigliere comunale (3). (App. Napoli, 21 gennaio 1885 — Aiezza e Comune di Vitulazio).

Elezioni comunali — Lite vertente — Estremi.

Il solo fatto che un cittadino, citato in giudizio dal comune, ha già notificato a questo la costituzione di procuratore, gli è d'impedimento ad essere eletto a consigliere comunale per lite vertente, giu-

(1) V. l'articolo dottrinale di F. A. ACCONCIA: *Sostituzione dei Consiglieri comunali eletti* — *Giurista*, 1883, p. 177.

(2) V. il parere 4 aprile 1884 con la nota — *Giurista*, 1884, pag. 134.

(3) *Giuris. costante.*

sta l'art. 25 della legge com. e prov. (App. — Casale, 22 Novembre 1884 — Gnarco c. Comune di Parodi Ligure).

Nota — Conforme a questa massima è la cass. di Napoli (2 maggio 1872). Le corti di app. e di cass. di Torino (27 ottobre 1869 e 19 febbraio 1873) han sentenziato che per avverarsi la lite vertente occorre la contestazione della lite da parte del convenuto. V. *Giurista*, 1883, p. 2.

Liste elettorali politiche — Decretazione definitiva — Commissione provinciale — Termine perentorio.

Le liste elettorali politiche debbono assolutamente essere definitivamente decretate dalla commissione provinciale nel giorno 30 giugno, nè prima, nè dopo, sia che sia stato esaurito l'esame dei reclami, sia che non vi sia stato ricorso alcuno.

Qualora per quel giorno le liste non siano state definitivamente decretate, esse conservano tuttavia efficacia ed il giudizio delle iscrizioni o cancellazioni illegali dev'essere portato alla corte d'appello. (Dispaccio min. int. 23 gennaio 1885 al prefetto di.....)

Liste elettorali amministrative — Pubblico Ministero. Ricorso — Termine.

Il pubblico ministero esercita azione diretta per promuovere dalla corte d'appello l'esclusione dalle liste di elettori indegni o incapaci, come pure la decadenza dall'ufficio di consigliere di persone incapaci od ineleggibili. (1)

Il termine per ricorrere pel p. m. decorre dal giorno in cui viene a conoscenza del fatto che può dar luogo all'esperimento della sua azione. (2) (App. Catania, 12 gennaio 1885. P. M. c. Marchese).

Deliberazioni comunali — Seduta consiliare di prima convocazione — Consiglieri parenti con l'interessato — Nullità.

È violato l'art. 89 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 quando all'adunanza del consiglio comunale in prima convocazione hanno preso parte, sopra 10 consiglieri presenti, cinque, parenti con l'interessato; quindi la relativa deliberazione merita d'essere annullata (3).

Nè può valere il dire che in siffatta deliberazione non vi sia una questione ed un interesse personale qualora vi si legge che l'interessato (che è consigliere) al momento della votazione si è allontanato dalla sala, e la votazione fu fatta per schede o suffragi segreti. (Decreto reale, 12 febbraio 1885 — Ferraioli e Comune di S. Egidio del Mont'Albino).

Deliberazioni comunali — Votazione per palle — Scrutatori — Dichiarazioni posteriori dei consiglieri.

Qualora sia provato che i risultati della votazione fatta col sistema delle palle bianche e nere, vennero dal consiglio, cui furono resi palesi, accettati senza contestazione, non è indispensabile la nomina e presenza degli scrutatori, perchè non vi sono schede da spogliare, e la proclamazione dell'esito della votazione dipende della sola numerazione dei voti (4).

Le postume dichiarazioni dei consiglieri sono inattendibili, sia perchè costoro serbarono un contegno passivo nella seduta, sia perchè il verbale non

può essere impugnato che mediante l'iscrizione in falso (5). (Cons. Stato, in adunanza generale, 13 dicembre 1884, adottato — Comune di Acquapendente).

Segretario comunale — Sospensione — Gratificazione — Inammissibilità.

Il consiglio comunale non può, sotto pena di nullità della relativa deliberazione, concedere gratificazioni o compenso straordinario al segretario, che trovasi sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con decreto prefettizio in seguito alla deliberazione dello stesso consiglio, che revocava la sospensione inflittagli del sindaco. (Decreto Pref. Salerno, 18 aprile 1885 Comune di S. Egidio.)

Nota — Crediamo far cosa grata pubblicare senz'altro i motivi.

Il Prefetto.

Vista la deliberazione del consiglio comunale di, presa nella tornata ordinaria del 24 marzo ultimo, con la quale si è conceduta una gratificazione di lire trecento a quel segretario comunale, già da tempo sospeso dalle sue funzioni e dallo stipendio, per ripetute e non giustificate assenze, per dissensi e per atti d'insubordinazione;

Ritenuto che per massima riconosciuta e più volte confermata dal consiglio di stato, il sistema di concedersi gratificazioni ad impiegati, che hanno già uno stipendio, è inammissibile e solo potrebbe consentirsi se ha per iscopo di compensare un servizio straordinario utile e ben constatato reso all'amministrazione, indipendentemente dall'abituale ed ordinario servizio, così l'impiegato, che vuoi si gratificare è per legge e per contratto tenuto; e che questa straordinaria retribuzione sia concessa allorchè all'opera eccezionale sia pur sempre congiunta la buona condotta e la benemeranza acquistata per l'esatto e zelante disimpegno dei propri doveri;

Ritenuto nel caso concreto che il segretario signor non solo non ha reso gli straordinari servizi per cui sarebbesi potuto concedergli una remunerazione pecuniaria, ha per converso date prove non dubbie di aver mancato abitualmente agli stretti obblighi suoi, tanto d'aver subite diverse sospensioni, l'ultima delle quali dura tuttora, e per la quale la prefettura ha dovuto procedere d'ufficio al servizio ordinario di segreteria ed al riordinamento dello scomposto archivio comunale.

Ritenuto che per la gita a Napoli nello interesse del comune e per cui il consigliere proponente indicava la generosa gratificazione di lire trecento potrebbesi attribuire il rimborso della spesa, in analogia a quanto si corrisponde ad un consigliere secondochè dispone l'art. 210 della vigente legge comunale e prov.;

Ritenuto che se si ammettesse che i comuni gratificassero così largamente i propri dipendenti che disservano come il segretario signor verrebbe a stabilirsi lo strano principio di premiare non il merito, ma il demerito, e sarebbe quindi una spesa di mera gratuita e mal collocata elargizione, espressamente vietata dalla legge del 14 giugno 1874;

Per tutte queste considerazioni: ecc.

Sono anche conformi i pareri dello stesso Consesso in data 4 giugno 1879, 31 gennaio 1880. Il divieto è assoluto. (Cons. Stato, 4 agosto 1880). I Consiglieri interessati debbono astenersi dal voto e dalla discussione. (Cons. Stato, 13 settembre 1871, 26 agosto 1875, 4 giugno 1879.)

(4) Il Cons. Stato per lo stesso comune addì 29 dicembre 1883 emise analogo parere in conformità ad altri precedenti — V. *Man.* 1884, p. 89.

(5) *Giurisp.* costante.

(1) *Giuris. associata*. — V. App. Genova, 30 marzo 1883 — *Giurista*, 1883, p. 98.

(2) Se la deliberazione che respinse l'istanza di decadenza di un consigliere comunale non fu dal prefetto nei 30 giorni dichiarata annullabile, non può il p. m. presso la corte d'appello, su eccitamento del prefetto, dopo i decorsi 30 giorni, promuovere la decadenza. (App. Torino, 10 ottobre 1883, *Ric. Ammin.*, 1883, p. 693 — *Giurista*, 1883, p. 193).

(3) V. il parere del consiglio di stato 9 aprile 1884 — *Giurista*, 1884, p. 132 con la nota di rimando.

Segretario comunale — Nomina — Maggioranza di voti.

Nella nomina del segretario comunale deve concorrere la maggioranza di voti, giusta l'art. 223 della legge comunale e provinciale, non essendo applicabile l'altro art. 206 della stessa legge. (Decreto reale 1.º febbraio 1885 in seguito a parere del Cons. Stato — Comune di Cassano al Ionio).

Nota — La giurisprudenza va sempre più raffermandosi in questo senso.

Ed infatti il Cons. stato con parere 8 maggio 1882 — *Giurista*, 1883, p. 131 — ritenne da annullarsi la deliberazione di nomina ad un impiego comunale, se dopo votazioni libere si ricorse al ballottaggio, tranne il caso che uno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta.

Alle nomine non fatte obbligatorie per legge, che non ammettono dilazione, non è applicabile il sistema di ballottaggio (parere 4 agosto 1883 — Comune di Pulignano); quindi non può essere applicabile alla nomina del segretario (parere 21 dicembre 1884, p. 100); dovendosi nelle nomine d'impiegati osservare il disposto dell'art. 223 della legge com. e prov. (parere 1.º luglio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 180).

Consiglio Comunale — Assessori comunali — Rinuncia — Accettazione.

Essendo in facoltà degli assessori e dei consiglieri di rinunciare alla rispettiva carica, è nel loro interesse e diritto che la rinuncia data abbia un effetto pronto e sicuro; epperò venne disposto che la giunta prenda atto delle rinunzie presentate e non possa dispensarsi dal prenderne atto.

Ma da ciò non si può argomentare che il consiglio comunale non abbia facoltà di prendere atto delle rinunzie degli assessori (Cons. Stato, 2 gennaio 1885. — Comune di Andria.)

Giunta municipale — Assessori — Incompatibilità.

È nulla la deliberazione del consiglio comunale con cui venne nominato assessore il fratello dell'esattore e tesoriere del comune, giusta l'art. 15 della legge 20 aprile 1871 sull'esazione delle imposte dirette. (Cons.—Stato, 16 gennaio 1885, adottato.— Comune di Teggiano.)

Guardia campestre — Salario — Sequestrabilità.

Lo stipendio dell'impiegato comunale, ed in specie il salario di una guardia campestre, per quanto rappresenti il necessario pel sostentamento, è soggetto a sequestro (1) (Cass. Napoli, 19 luglio 1884, Marazzi c. Piccinini).

Opere pie — Acquisto d'immobili — Donazione Assenso regio.

Qualora un'opera pia sia stata autorizzata con decreto reale ad acquistare uno stabile, non occorre una nuova autorizzazione, nel caso che il proprietario lo doni all'opera medesima. (Nota min. int., 13 marzo 1885, al prefetto di Pavia.)

Nota — Il ministero ha osservato che l'intervento sovrano in tale materia è determinato soltanto nei riguardi dell'accrescimento del patrimonio immobiliare dell'opera pia, per cui una volta che questo è stato già autorizzato, non può variare tale fatto l'acquisto gratuito invece che oneroso dell'immobile.

Opere pie. — Amministratori — Analfabeti,

È nulla la nomina della banca di una confraternita

composta di tre persone, qualora due degli eletti non sappiano leggere e scrivere = (Cons. = Stato, 13 febbraio 1885, adottato. Confraternita di S. Maria di Loreto.)

Spedalità nel veneto — Urgenza di ricovero — Competenza.

Non si può ammettere la competenza dei comuni a giudicare dell'urgenza o non di accogliere negli spedali un ammalato o una partoriente.

Fino a chiara ed incontestabile prova in contrario l'urgenza dell'accoglimento si deve ritenere bene dichiarata dalle direzioni degli spedali, le quali hanno il sussidio dei medici visitatori.

Quindi se un ospedale ha fatto ricoverare in via d'urgenza nello stabilimento una donna perchè incinta in nove mesi e presentava sintomi di prossimo parto, ove il comune si rifiuti di assumere le spese occorse adducendo di avere adottato la massima di non rimborsare spese di trattamento e cura di ammalati accolti negli spedali arbitrariamente dalle direzioni, senza previa autorizzazione della giunta municipale, deve respingere il ricorso presentato dal comune medesimo contro il provvedimento della deputazione provinciale che ha posto a suo carico la spesa in questione — (Cons. = Stato, 23 gennaio 1885, adottato — comune di S. Lucia di Piave. — *Man.*, 1885, p. 127).

Igiene pubblica — Processioni religiose — Clero — Proibizione — Prefetto — Sindaco — Facoltà.

Tanto il prefetto quanto il sindaco hanno facoltà nei casi contingibili e d'urgenza, per es. in tempo di contagio, di proibire ogni agglomeramento di persone, e così anche le processioni religiose (cass. Torino, 19 gennaio 1885 *Ric.*)

Dazio consumo — Verbale di contravvenzione e sequestro — Mancato intervento dell'autorità giudiziaria o del sindaco — Validità.

Il verbale di contravvenzione e sequestro del genere senza l'intervento dell'autorità giudiziaria o del sindaco deve ritenersi valido (cass. Roma 23 ottobre 1884. — Masnata ed Auriano ric.)

Tassa di bollo — Nulla osta per rinnovazione di licenza di porto d'armi — Sindaco.

Deve essere scritto su carta filigranata da centesimi 50, non potendosi corrispondere la tassa in modo straordinario coll'opposizione della marca, il certificato di nulla osta che rilascia il sindaco per la rinnovazione della licenza di porto d'armi (Cass. Roma, 16 ottobre 1884 — Pasinetto ric.)

Nota — La corte ecc. Per la chiara e precisa disposizione dell'art. 19 n. 5 della legge sulle tasse di bollo, fra gli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario, vi siano espressamente compresi i certificati spediti dalle autorità, dalle amministrazioni, dai funzionari ed uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, mentre il successivo art. 20, n. 14. fra gli atti e scritti per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario, contempla solo, ed in via di speciale eccezione, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza.

Attesochè nella fattispecie si trattasse senza dubbio di un certificato spedito dall'assessore facente funzione da sindaco, e così sia manifesto che si era nel caso della eccezione portata dall'art. 20. Onde il tribunale ben ritenne la sussistenza della contravvenzione. Il primo mezzo dunque del ricorso non regge. — Per questi motivi, ecc. —

(1) Giuris. costante.

Cade quindi in contravvenzione il Sindaco che rilascia in carta da bollo non filigranata certificati di *nulla osta* per rinnovazione di licenza di porto d'arma.

Nè valgono ragioni di comprovata buona fede o d'ignoranza del dritto fondata sull'errore comune, perchè in tema contravvenzionale l'elemento di condanna è il fatto materiale volontario. (Cass. Roma, 15 ottobre 1884, n. 1404.)

R. Delegato straordinario — Durata in ufficio — Elezioni comunali dopo 3 mesi — Validità

L'art. 205 della legge com. e prov. il quale prescrive che coloro che, a termini di detta legge, sono nominati a tempo, debbono rimanere in ufficio fino all'insediamento dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine per la durata delle loro funzioni, è applicabile non solo agli uffici comunali e provinciali elettivi, ma anche a quello del r. delegato straordinario, giacchè scopo del legislatore è d'impedire interruzioni nell'andamento delle pubbliche amministrazioni.

Quindi sono valide le elezioni comunali generali avvenute dopo la decorrenza dei tre mesi che la legge stabilisce per la missione del r. delegato straordinario, anche quando il manifesto di convocazione sia stato pubblicato dopo trascorso il termine di tre mesi. (Cons. Stato, 25 agosto 1884, adottato. — Comune di Cotronei).

Consigliere comunale — Analfabeta — Cancellazione dalla lista — Decadenza.

La decadenza di un consigliere comunale non può pronunziarsi, se non quando il suo nome sia stato cancellato dalla lista per analfabetismo (1). (App. Napoli, 19 gennaio 1885 — De Simone e comune di Arpaia).

Lista dei giurati — Giunta distrettuale — Omisioni — Reclamo alla corte d'appello — Inammissibilità.

Avverso il deliberato della giunta distrettuale, che omise d'inserire alcuni cittadini nella lista dei giurati è inammissibile il reclamo alla corte d'appello, tranne se sia fondato su motivi di diritto (App. Napoli, 21 gennaio 1885 — Festiggi e Nicolais e Giunta di S. Angelo.)

Sanità pubblica — Cadaveri — Introduzione nel regno.

L'art. 72 del regolamento generale sanitario 6 settembre 1874 n. 2120 che regola l'introduzione dei cadaveri nel regno è applicabile per giurisprudenza costante alla introduzione nel regno delle ossa e dei resti umani, comunque preparati e conservati. (Nota Min. Int. 20 febbraio 1885, numero 21175 — 46.)

Imposte dirette — Esecuzione mobiliare contro il contribuente — Secondo incanto — Menzione dell'ora.

Nelle esecuzioni mobiliari privilegiate per debito d'imposte dirette, il secondo incanto — considerandosi quasi del primo deserto — s'intende, senza bisogno di espressa dichiarazione, bandito per l'ora stessa del primo.

Conseguentemente, non è nulla la vendita al secondo incanto, per ciò solo che nel relativo verbale si omettesse l'indicazione dell'ora alla quale si sarebbe tenuta l'asta. (Cass. Roma, 21 marzo 1884 — Gustivino c. Banco commerciale ligure — Boll. giuris. amm. e finanz., 1884, n. 19).

Istituzione avente scopo eventuale di soccorrere i poveri in genere — Opera pia — Costituzione giuridica.

Giusta la costante giurisprudenza sono da riconoscersi come opere pie anche le istituzioni aventi uno scopo eventuale e non immediato di soccorrere i poveri.

Nel caso quindi in cui il testatore abbia stabilito che, morendo i propri eredi, le rendite del suo patrimonio debbono invertirsi a beneficio dei parenti poveri, ed in mancanza di questi ai poveri in genere; la istituzione ha i caratteri di opera pia da doversi senza indugio, per rispetto alla volontà del testatore ed all'interesse della pubblica beneficenza, erigere in corpo morale e sottostare al regimine della legge 3 agosto 1862. (Con. — Stato 16 gennaio 1885, adottato — opera pia De Bottè in Riomaggiore.)

Tassa di bollo — Attestati scolastici.

Gli attestati scolastici di licenza della 4.^a elementare prescritti dall'art. 11 del regolamento approvato con r. decreto 21 giugno 1883, e le carte o libretti di ammissione, di cui è parola nel regolamento approvato con r. decreto 24 giugno 1883, sono esenti dalla tassa di bollo (Circ. Min. Ist. Pubbl., 19 dicembre 1884, n. 21989.)

Tassa di bollo. — Carte di ammissione alle scuole normali.

Le carte di ammissione alle scuole normali sono esenti dalla tassa di bollo (Min. Fin. 5 novembre 1881, n. 201).

Tassa di bollo — Perizie e misure finali — Bollo straordinario.

Le perizie ed altri lavori di ingegnere sono soggetti alla tassa di bollo da corrispondersi in ragione della dimensione della carta, giusta i n. 40 e 41 dell'art. 29 della legge 13 settembre 1874, mediante l'applicazione delle marche da apporsi ed annullarsi prima della sottoscrizione.

Le marche potranno anche essere applicate dall'ingegnere, dal perito o dallo estensore del lavoro, ma esse dovranno essere annullate collo scriversi sopra in tutte lettere la data, a mente dell'art. 16, alinea 5, della detta legge (Min. Finanze . . . gennaio 1885, all'Intendente di Finanza di Siracusa).

Spese pel carcere mandamentale — Ricostruzione ed ampliamento.

Poichè l'art. 269 del regolamento sull'ordinamento giudiziario non modifica punto gli art. 504, 1604 e 1605 del cod. civ., così la spesa di ricostruzione ed ampliamento dello stabile adetto e carcere mandamentale sta a carico del comune proprietario.

(Cons. — Stato, 23 agosto 1884, adottato. — Comune di Spotorno).

Nota — Le spese di riparazione ai locali della pretura, che debbono sopportarsi da tutt' i comuni del mandamento, giusta l'art. 269 succitato, sono quelle di *piccola manutenzione*; mentre quelle poi di riparazioni straordinarie sono a carico esclusivo del comune capoluogo, proprietario del locale (Cons. stato, 5 maggio 1877, adottato).

È superfluo dire che qualora dal collaudo risulti che le opere eseguite dal comune capoluogo sono opere di ricostruzione ed ampliamento, trattandosi di muri nuovi, di volte e soffitti, di pavimenti ed altro, e non già di miglioramento, deve rinvocarsi il decreto della deputazione provinciale che stan-

(1) Giuris. assodata

zia a carico di un comune componente il mandamento la quota di spesa dovuta per tali lavori.

(Cons. Stato, 23 agosto 1883 — Comune di Spartano).

Confraternite delle provincie napoletane — Nomina degli amministratori — Ritardo — Provvedimento.

Se gli amministratori cessanti indugiano a stabilire il giorno per l'elezione dei loro successori, i confratelli non possono procedere alla nomina dei nuovi amministratori in modo diverso da quello stabilito dalle regole del pio sodalizio; spettando al governo su ricorso dare i provvedimenti all'uopo.

(Min. Int., 27 gennaio 1885, n. 26019-87 — Confraternita del Sacramento Roccalegna).

Corpi morali — Accettazione di lascito — Interpellanza agli interessati.

Quando i parenti successibili *ex lege* del testatore, invitati a presentare le loro osservazioni, non hanno fatto alcuna protesta od eccezione nel termine perentorio loro assegnato, si è adempito al prescritto dell'art. 3 del r. decreto 26 giugno 1864 (Cons. Stato, 23 gennaio 1885, adottato — Incisa Belbo; opera pia Ferraro).

Entrate comunali — Riscossione — Atti esecutivi Tassa di bollo.

Gli originali e le copie delle ingiunzioni e dei relativi atti di esecuzione per l'esazione delle entrate e rendite comunali di natura diversa dalle sovrimposte e tasse comunali, per somme non eccedenti le lire 30, fatti da intimatori o messi comunali sono esenti dal bollo, giusta quanto si è dichiarato con la normale 233 del bollettino demaniale 1875, mentre gli atti posteriori proseguiti dagli uscieri giudiziari debbono scriversi sulla carta bollata prescritta dall'art. 9 del regolamento annesso alla legge 29 giugno 1882, n. 825, secondo che l'azione sia di competenza dei tribunali e delle preture (Min. Fin. 9 gennaio 1885 — all'Int. di finanza di Siracusa).

Esposti — Provincie lombarde — Sposa.

Gli atti dello stato civile fanno prova finchè non vengano contraddetti e distrutti da sentenze passate in giudicato.

Quindi finchè una sentenza non dichiara l'illegittimità, devesi ritenere amministrativamente legittimo colui che tale risulta dall'atto di nascita, e la spesa pel mantenimento di lui nel brefotrofo provinciale va a carico del comune, cui appartiene giusta l'art. 16 della circolare austriaca 15 dicembre 1836, tuttora vigente nel lombardo. (Cons. Stato 16 agosto 1884, adottato — Comune di Antignate).

Spedalità — Domicilio di una meretrice.

Agli effetti amministrativi della competenza passiva della spedalità, costituisce domicilio la stabile dimora tenuta da una donna in un comune per vari anni sia pure che essa vi eserciti il turpe mestiere del meretricio (1). (Cons. Stato, 5 luglio 1884, a sez. unite, adottato. Comune di Sermide).

Elezioni comunali — Lite vertente — Quistioni di merito — Corte d'appello — Limiti della competenza.

La corte d'appello, chiamata ad esaminare la capacità personale di un consigliere comunale, per lite vertente, non può definire controversie estranee alla materia elettorale, e quindi quelle riguardanti pendenze giuridiche non portate alla sua conoscen-

za, ma deve solo limitarsi a vagliare i fatti e stabilire gli effetti nei soli rapporti elettorali.

Epperò di fronte all'esistenza del giudizio che ha luogo con la *in ius vocatio*, e quando non è stata presentata o dedotta sentenza di magistrato che ne definisca la contesa, o transazione o rinuncia, perdura l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 25 della legge com. e prov. (app. Napoli 23 gennaio 1885 — Lamparelli e Comune di Benevento).

Nota — La Corte ecc.

Osserva in dritto:

Che interessata la corte ad esaminare la capacità personale del sig.... consigliere comunale di..., non può interloquire e sentenziare sulla perenzione o meno di quel giudizio per cui se ne chiede l'ineleggibilità, sia perchè mancano i chiamati che fanno parte integrale di quel giudizio, sia ancora perchè il ricorso in esame ristretto alla sola materia elettorale non può definire controversie, che riflettono tutt'altre pendenze giuridiche non portate a conoscenza della corte, ma solo è limitato vagliare i fatti e stabilire gli effetti nei soli rapporti elettorali.

Osserva benvero risultare dagli atti insoliti nella denunziata deliberazione comunale che il sig..., quale uno degli appaltatori del dazio di consumo di Benevento, citato assieme al detto comune da taluni consumatori per restringere la linea daziaria da quella improntata, egli il... alla sua volta chiamò in giudizio il comune per rivalerlo da ogni molestia e danno, e nel caso di soccumbenza diminuirsi la quota di appalto in lire 100000 annue, ed il comune poi chiamava la intendenza di finanza la quale facendo reclamo sulla pretesa originaria, venne dal prefetto con decreto del 7 maggio 1877 elevato conflitto di attribuzioni, di cui ignorasi l'esito.

Ora, di fronte alla esistenza del detto giudizio che ha luogo con a *in ius vocatio*, e non essendosi presentata o dedotta sentenza di magistrato che ne definisca la contesa, o transazione o rinuncia, non può di serio ritenersi inesistente quel giudizio, molto meno abbandonato od estinto per avere il comune come a saldo del canone daziario riscosso senza riserva quella cauzione che il B... assieme agli altri aveva data a garanzia del comune, mentre il municipio di Benevento non era lo attore in quel giudizio, e conseguentemente fece il proprio interesse, quando in quella cessione di cauzione non manifestò alcuna riserva, di modo che in vista di tali fatti chiara emerge l'ineleggibilità del sig. B..., ai sensi dell'art. 25 legge 20 marzo 1865.

Osserva nei rapporti di L. P. che più evidente per la stessa disposizione di legge risulta la di lui ineleggibilità a consigliere comunale, mentre egli facendosi attore, convenne in giudizio il comune di Benevento assieme allo appaltatore nella costruzione della strada Benevento a S. Angelo a Cupolo, sig. G. I. contro chiese l'interdetto che ottenne, non meno la rivalsa dei danni che non furono aggiudicati per essersi abilitato l'appaltatore sig. I. a provare con testimoni che tutto quanto aveva operato in danno del P. lo aveva eseguito per ordine del municipio, sentenza che senza meno accerta. Non solo la *in ius vocatio*, benanche la contestazione della lite, e di conseguenza la pendenza della stessa. Nè la dichiarazione del sig. P. innanzi al consiglio comunale di Benevento, di avere cioè l'appaltatore I. soddisfatta ogni spesa fatta per quel giudizio può valutarsi dalla corte come definente la lite, mentre manca agli atti quella prova giuridica

(1) Conf. stesso consiglio, 30 gennaio e 14 febbraio 1884. Contr.: stesso cons. 27 giugno 1871, 6 febbraio 1874 e 23 febbraio 1877. Con questi pareri il cons. stato aveva ritenuto

che la dimora per l'esercizio del meretricio anche prolungato non vale a stabilire il domicilio — V. *Dizionario Amministrativo* n. 13418 e segg.

che ne potrebbe confortare l'assunto, non essendo dato alle parti con un'affermazione difensiva trarre quelle conseguenze che per avventura vanno a loro favore

Per questi motivi ecc.

Elezioni comunali — Ex tesoriere — Conto non reso Ineleggibilità.

Colui che non ha reso il conto della sua gestione è ineleggibile a consigliere comunale.

Nè può rendere valida la sua elezione la presentazione del conto dopo la proclamazione a consigliere (App. Napoli, 16 gennaio 1885 — Martone e Deput. prov. di Campobasso).

Strade comunali obbligatorie — Liti — Prefetto — Intervento dell'avvocatura erariale.

I prefetti comparendo in giudizio come attori, o come convenuti, per oggetti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 agosto 1868, non possono richiedere la rappresentanza e la difesa della regia avvocatura erariale (Cons. Stato 7 gennaio 1885 e circ. uniforme Min. LL. PP. 1.º febbraio 1885).

Elezioni comunali — Medico condotto — Ineleggibilità.

Il medico condotto è ineleggibile alla carica di consigliere comunale (1) (app. Napoli, 6 febbraio 1885 — Pisani c. comune di Padula).

Elezioni comunali — Subappaltatore del dazio consumo — Eleggibilità.

Il subappaltatore del dazio consumo è eleggibile all'ufficio di consigliere comunale (app. Napoli, 19 gennaio 1885 — Cavaliere e comune di Furore.)

Nota — La Corte ecc:

Osserva in fatto, che Cavaliere Raffaele fu Genaro, dichiarato ineleggibile all'ufficio di Consigliere comunale di Furore (Salerno) perchè subappaltatore del dazio consumo, ricorre contro la relativa deliberazione di quel consiglio 28 novembre 1884.

Osserva che a torto fu ritenuto la ineleggibilità di esso Cavaliere all'ufficio di consigliere comunale, fondata sul motivo dell'incompatibilità derivante dal maneggio del denaro comunale, avvegnachè l'appaltatore esige per sè, non già pel comune da lui rappresentato, i cui interessi sono largamente tutelati dalla immobile cauzione e dagli altri mezzi di cautela disposti dalla legge. Per lo che la qualità di appaltatore non è incompatibile con quella di consigliere. Nè altrimenti lo sarebbe sotto il rapporto dell'art. 222, legge com. e prov. 20 marzo 1865, perchè in quell'alinea, anzichè un precetto, vuolsi piuttosto ravvisare un semplice consiglio, sforzato di qualsiasi sanzione. E se pure una sanzione vi fosse questa potrebbe riguardare soltanto la sorte dello appalto assunto o continuato dal consigliere del comune, non già pure la ineleggibilità o decadenza dall'ufficio di consigliere.

Per tali motivi ecc.

Elezioni politiche — Impiegati dello stato e retribuiti a carico dello stato. — Professore nell'istituto di belle arti di Bologna — Ineleggibilità. — Stato di aspettativa.

È ineleggibile a deputato il professore insegnante in un istituto come quello delle belle arti in Bologna, il quale non conferisse supremi gradi accademici, e non è quindi compreso tra quelli contemplati nell'art. 1, comma g, della legge 13 maggio 1877. (a)

Tale ragione d'ineleggibilità non viene meno per ciò solo che quel professore si trovi in condizione

di disponibilità ed aspettativa, essendo costante che ogni funzionario ed impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

(Cam. dei deput. 27 febbraio 1885 — Coll. di Pesaro ed Urbino — Elez. Panzacchi. — Riv. amm., 1885 p. 114)

Nota (a) — La camera dei deputati conferma la massima proclamata colla decisione del 15 dicembre 1883 — Riv., 1885, p. 872).

(b) Questa massima è contraria a quella del 14 gennaio 1854. Elez. Arnulfi.

Elezioni comunali — Appaltatore daziario — Ineleggibilità.

L'appaltatore del dazio comunale è ineleggibile all'ufficio di consigliere del comune (Cass. Roma, 27 marzo 1885. — Sez. riunite. — Bournè c. Paganini e Corti)

Nota. La Corte ecc....

Nelle elezioni del giorno 8 luglio 1883 dal comune di Oleggio, Carlo Bournè, per maggioranza di voti, veniva proclamato consigliere comunale, quale nomina fu impugnata da Achille Cori e Luigi Paganini, come contraria al disposto dagli art. 25 e 222 della legge comunale e provinciale, per essere il Bournè appaltatore del dazio del comune medesimo. Respinto dal consiglio il reclamo, fu interposto ricorso alla corte d'appello di Torino, la quale, dimostrata la non retta applicazione dell'art. 25 di detta legge, diceva però incompatibile l'ufficio di appaltatore con la carica di consigliere comunale per il disposto dell'art. 222, e quindi dichiarò l'ineleggibilità di Bournè.

Questa corte intanto, con la sentenza del 3 marzo 1884 cassò la denunciata sentenza della corte d'appello, e rinviò le parti avanti l'altra corte di Casale, che con suo pronunciato del 27 maggio detto anno dichiarò incompatibile l'ufficio di appaltatore dei dazi comunali con la carica di consigliere comunale, e conseguentemente dichiarò decaduto il Bournè dalla carica stessa.

Contro questa seconda sentenza si è nuovamente prodotto ricorso dal Bournè. Sicchè deve questa corte, a sezioni unite, risolvere la dibattuta questione.

La disposizione dell'art. 222 ha due parti. La prima vieta ai consiglieri comunali di partecipare alle deliberazioni riguardanti speciali loro interessi o di prossimi congiunti; nella seconda, invece, è prescritto che si asteranno dal prendere parte direttamente o indirettamente ai servizi, esazioni di dritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune, alla cui amministrazione appartengono.

Nelle ipotesi considerate nella prima parte è vietato soltanto al consigliere di partecipare alle deliberazioni che riguardano un interesse singolo e transitorio, mentre nella seconda è fatta ingiunzione di astenersi in qualsiasi modo negli uffici in essa indicati. E questo divieto non può altrimenti intendersi che come assoluta incompatibilità di funzioni, o meglio come legale impossibilità della coesistenza di qualità tra loro ripugnanti, non potendo nella stessa persona cumularsi le qualità di sorvegliante e di sorvegliato. Da che segue che non potendo impedirsi l'esercizio delle enumerate funzioni la sanzione della legge è nella perdita dell'altra di consigliere.

Nè hanno valore le contrarie obiezioni che si propongono. E di vero non ne ha la prima, che la locuzione dell'art. 222 per quanto generale non possa adattarsi all'appaltatore dei dazi comunali, non essendo possibile di parificare alle opere che dal comune s'intraprendono per mezzo di appalto la riscossione daziaria. Imperocchè è da osservare che l'enumerazione, che si fa col detto articolo, degli uffici dai quali è prescritta l'astensione, non

(1) Giuris. non più discutibile. —

solo è a dirsi dimostrativa e non tassativa, ma nelle locuzioni di servizi ed esazioni di diritti è indubbiamente compresa la riscossione dei dazi che come già altre volte osservava questa corte, tramezza con carattere di speciale gravità tra l'esazione di diritti e gli appalti.

E neppure per le cose dette innanzi giova il dire, che per non essersi aggiunta dal legislatore la disposizione di caducità, non potrebbe questa essere supplita in via di interpretazione, e tanto meno argomentare per l'analogia della disposizione dell'articolo 208, la quale, riguardando i casi d'ineleggibilità, previsti dagli articoli 25, 26 e 27 della medesima legge, somministra invece un argomento contrario.

E per fermo nell'imperativa disposizione del cenno alinea dell'art. 222 la richiesta sanzione di caducità nè il silenzio serbato con la disposizione dell'art. 208 presta un argomento in contrario alle cose affermate innanzi; imperocchè, se gli articoli 25 e 27 trattano dei casi d'ineleggibilità, e se la cennata disposizione dell'art. 208 sancisce che la qualità di consigliere si perde quando i casi d'ineleggibilità indicati nei suddetti tre articoli si verificheranno dopo l'avvenuta elezione, non v'era bisogno di comprendere nel medesimo art. 208 anche la sanzione racchiusa nell'art. 222, che riguarda l'incompatibilità di consigliere con quella di assuntore di servizi comunali.

Gravi sono gli argomenti d'ordine giuridico e più gravi di considerazioni di moralità e d'interesse pubblico stanno per l'interpettazione che ha dato alla questione la corte di Casale. E che sia conforme al pensiero del legislatore lo dimostrano le disposizioni che dettò in materie analoghe, gli inconvenienti non lievi, a cui potrebbe condurre un diverso sistema, ed il vedere che a togliere ogni dubbio nel progetto di legge comunale già presentato, l'incapacità degli appaltatori di servizi comunali viene con più felice locuzione espressamente dichiarata. — Per questi motivi ecc.

— In quanto ai precedenti della giurisprudenza, che ha deciso in pro e contra la questione, v. *Giurista*, 1884, p. 183, con la nota ivi.

A quei richiami aggiungiamo che la cass. Napoli, 19 gennaio 1885. — De Simone e Comune di Arpaia. — ritenne eleggibile a consigliere comunale l'appaltatore del dazio consumo.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Dazio consumo — Appaltatore — Impiegati — Licenziamento — Obbligo di conserarli — Competenza civile.

È d'indole essenzialmente civile il giudizio istituito dal municipio e dagli impiegati daziarii contro la ditta appaltatrice del dazio-consumo per indebito licenziamento di essi e per le indennità loro dovute.

Tale azione è ben fondata in diritto se l'appaltatore aveva assunto l'obbligo di conservare il personale addetto all'amministrazione del dazio presso il comune, col solo diritto di modificarlo in caso di demerito od incapacità di alcuno degli impiegati.

(Cass. Napoli, 25 febbraio 1885 — *Legge*, XXV, 665).

Asse ecclesiastico — Presa di possesso — Beni non appartenenti ad ente soppresso — Responsabilità dello stato.

L'agente incaricato della presa di possesso dei

beni devoluti al demanio in conseguenza delle leggi di soppressione dell'asse ecclesiastico, operando in esecuzione della legge, non è passibile di colpa veruna.

Il detto agente è però responsabile, e con la sua impegna la responsabilità dello stato, quando assume il possesso di beni appartenenti a privati, non ad enti ecclesiastici soppressi.

(Cass. Roma, 24 febbraio 1885. *Legge*, XXV, 541).

Nota — La legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose dispone nell'articolo 14 che « indipendentemente dalle denunce... gli agenti incaricati della esecuzione della presente legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima ». E soggiunge nell'articolo 16: « Sorgendo contestazione sull'applicazione della legge presente, e delle leggi precedenti, a qualche corpo, od ente morale, o sulla devoluzione, o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al demanio fino a che non sia provveduto altrimenti secondo i casi particolari, o dal governo, o dal tribunale competente ».

Lo scopo di siffatta disposizione fu senza meno il togliere di mezzo ogni imbarazzo alla immediata presa di possesso della gran massa dei beni da devolversi al demanio mercè le leggi abolitive, semprchè appartenessero e spettassero al corpo, o ente morale con dette leggi soppresso, o contemplato.

In tali casi l'agente incaricato della presa di possesso è veramente l'agente della pubblica amministrazione, opera in esecuzione della legge, e non è passibile di colpa veruna.

Asse ecclesiastico — Giuspatronato misto — Formola sibi et suis haeredibus — Eredi estranei — Volontà del disponente — Osservanza.

La riserva del giuspatronato misto « sibi et suis haeredibus in perpetuum » è formola di giuspatronato misto.

Le antiche disposizioni di giuspatronato misto, specialmente nei testamenti dei patrizi, secondo il costume e la giurisprudenza del tempo, erano dirette allo scopo di conservare ed accrescere il lustro delle famiglie.

Non può la formola di giuspatronato misto prevalere alla volontà del disponente di favorire anche gli eredi estranei, quante volte però tale volontà risulti pienamente provata.

Sono argomenti di giuspatronato misto la osservanza risultante dall'esercizio del giuspatronato, rimasto per secoli presso i soli discendenti eredi del disponente, e lo stemma gentilizio apposto alla cappella padronale.

Il giuspatronato misto esige nel padrono la qualità di erede *sanguinis*, ed insieme l'altra di erede *bonorum*: questa se non *in actu*, almeno *in potentia*.

Ma può il giuspatronato misto essere preordinato in guisa da esigere sempre la qualità di erede *in actu*, nel qual caso il giuspatronato misto si esercita *per quotas et uncias*.

Codesta preordinazione di giuspatronato misto può essere provata coll'osservanza secolare.

(Cass. Roma, 21 febbraio 1885 — *Legge* XXV, 541).

Nota — Che la formola « *reservavit sibi et haeredibus suis in perpetuum in dicta cappellania jus praesentandi* » intesa nel senso giuridico canonico, contenga ed esprima la fondazione di un patronato, dalle scuole chiamato *mixtum*, dalla giurisprudenza forense « *gentilizio, ereditario, riservato ex pacto et providentia fundatoris* » soltanto al ceto di persone aventi la doppia qualità di eredi del sangue ed eredi dei beni « *haeredibus suis, sive sanguinis et haeredibus rei familiaris sive bonorum* » lo si raccoglie dalle parole « *sibi et haeredibus suis* » dappoi- ché la dizione *suus haeres* di fronte al *sibi* » indi-

vidualizza quell'erede che i canonisti appellano « *haeres ex corpore fundatoris.* »

Oltre al significato giuridico del *suus haeres* soccorreva nel caso la *ratio temporis* a ritenere quella formola di fondazione come comprensiva soltanto degli eredi di sangue, giacchè all'epoca a cui risale l'atto di fondazione, vale a dire nel 1465, la formola di riserva *ex pacto et providentia* come nei feudi, nelle concessioni enfiteutiche a generazione, e nelle istituzioni di fedecommissi progressivi, così nelle fondazioni di patronato, si sarebbe intesa nel senso di comprendervi i soli discendenti *haeredes sanguinis*, anche quando nel tenore e dizione della formola riservativa si fosse ommesso il pronome *suus*. Che anzi per includere gli estranei eredi faceva duopo che il disponente aggiungesse il relativo *quicumque*, ovvero *quoscumque*.

E solo, se in tal modo fosse stata concepita la formola di vocazione, il feudo, l'enfiteusi, il fedecommissato, il patronato, per espressa volontà del fondatore potevano divenire transitori agli estranei.

Nella specie esaminata dalla cassazione di Roma valeva anche a rendere più chiara la mente del fondatore la clausola *in perpetuum*, la quale, del tutto oziosa in contemplazione di eredi estranei, che non potranno mai mancare, applicata invece alla successione in patronato comprensiva del solo ceto di persone congiunte per vincolo di sangue, contiene il voto che la serie dei congiunti di sangue perduri indefettibile ed inesauribile nell'ordine naturale e perciò sia *in perpetuum* patrona. Ond'è che sino a quando esiste in essa un solo superstite, questi e non altri è l'esclusivo patrono, perchè è il solo capace a perpetuare l'ente collettivo chiamato.

D'altronde l'osservanza consecutiva, ottima interprete di cotali fondazioni, imponeva di ritenere la fondazione inclusiva degli eredi di sangue, esclusiva degli estranei, dacchè verificavasi nella specie che costantemente, dal primordio della fondazione ad oggi, i soli maschi e femmine della discendenza chiamata esercitarono il diritto di nomina nelle singole vacanze. Arrogò ancora l'apposizione dello stemma gentilizio alla cappella; prova evidente di qualità gentilizia. Ed è giurisprudenza costante che le insegne di famiglia denotino la pertinenza patronale: *Insignia enim denotant pertinentiam patronatus alla gens o familia* che gode l'uso del blasone o stemma gentilizio apposto alla cappella stessa.

Si era messa in dubbio la qualità di patronato misto perchè non costava che tra coloro, i quali avevano esercitato il patronato vi fossero stati degli eredi solamente *in potentia*, e ciò pel noto principio che nei patronati misti non occorre avere la qualità ereditaria *actu*, ma basta averla *in potentia*.

A vero dire l'obbiezione si manifesta di per sé stessa priva di valore, giacchè è ovvio che la qualità ereditaria *potenziale* può essere considerata come il minimo possibile per concorrere al patronato misto, ma non mai come requisito esclusivo o anche prevalente alla qualità ereditaria *attuale*, tanto più che questa necessariamente suppone la contemporanea esistenza della qualità potenziale non potendo essere in atto ciò che è anche in potenza.

Ed a questo riguardo giova qui il ricordare che spesso si disputò se fosse necessario che la qualità ereditaria dovesse sempre aversi *actu* nella stessa guisa di quella del sangue, la quale per sua natura non può aversi che *actu*. La curia romana si pronunziò costantemente per la necessità della qualità ereditaria *actu* nei primi acquirenti o chiamati alla successione patronale, vale a dire ritenere che costoro oltre il vincolo di sangue (costantemente attuale nei successibili) dovessero essere anche *cum affectu* eredi del disponente o fondatore, con-

seguendo una quota di beni o *ex testamento*, ovvero *ex lege*. Ma per i futuri chiamati, i quali per testamento dell'ultimo moriente loro immediato antecessore fossero stati esclusi dall'eredità, le scuole ritennero bastare la qualifica di eredi dei beni *in potentia* o *in habitu*. Però al tempo stesso ritennero che se per contraria volontà del disponente, o risultante da esplicite disposizioni, o così interpretate da una costante osservanza, fosse stato preordinato il patronato in guisa che tutti i successibili, oltre alla qualità di *haeredes sanguinis*, dovessero avere *actu* quella di *haeredes bonorum*, in tal caso l'attualità della qualità ereditaria fosse necessaria per tutti indistintamente i chiamati.

La corte suprema nel ricordare questi principii costantemente ritenuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza canonica, risponde perentoriamente alla sopraccennata obbiezione.

Imperochè se vi sono dei patronati misti nei quali la qualità ereditaria potenziale non è mai tollerata, certamente non si potrà sostenere che questa sia *de essentia* di tale specie di patronato e molto meno che sia incompatibile con esso la qualità *attuale*. Sarà vero invece che per regola generale il patronato misto dovrà avere oltre alla qualità *sanguinis* sempre attuale, la qualità ereditaria *attuale* o per lo meno *potenziale* quante volte l'attuale non sia richiesta in tutti i chiamati per esplicito volere del disponente.

(Nota della Legge)

Manoregia — Appaltatore del dazio di consumo — Titolo — Elenco — Contratto — Produzioni — Eccezioni.

Il titolo di manoregia per l'appaltatore del dazio consumo è diverso da quello dei debitori del dazio medesimo: per questi ultimi è costituito dall'elenco pel primo dal contratto.

L'editto Gamberini del 9 luglio 1835 prescrisse la produzione di un titolo speciale, ogni qualvolta non potesse essere l'elenco dei contribuenti morosi.

Al procedimento esecutivo ordinario non può essere confacente il titolo di manoregia, che repudia le garantigie in detto procedimento dalla legge volute.

Anche le ordinanze sono titoli esecutivi; ma solo la manoregia ha forme, privilegi ed esecuzioni affatto speciali.

Le eccezioni concernenti il titolo costituiscono pel convenuto un mezzo essenziale di difesa.

(Cass. Roma, 31 gennaio 1885 — Legge, XXV, 650).

Prescrizione — Donazione a corpi morali — Accettazione — Autorizzazione — Impedimento — Insussistenza.

L'autorizzazione prescritta dall'art. 826 delle leggi civili dell'ex-regno delle Due Sicilie per l'accettazione da parte dei corpi morali di eredità, legati, donazioni, se, come conseguenza del loro modo particolare di essere, produceva un impedimento all'accettazione, non poteva confondersi con quell'ostacolo legale ed assoluto, che, non permettendo di esercitare in alcun modo il proprio diritto, motivò il principio *contra non valentem agere non currit praescriptio* (1).

(Cass. Roma, 12 gennaio 1885 — Legge, XXV, 653).

(1) In senso conforme V. le decisioni della stessa cass. di Roma, 28 febbraio 1883, Roselli c. Fondo per il culto (Legge, 1883, vol. I, pag. 799).

Donazione causa mortis — Accettazione del donatario — Parte del donante prima dell'accettazione — Condizione — Giudizio promosso da rappresentanti o mandatari.

Fel dritto romano la donazione, anche a causa di morte non era valida fino a che non interveniva l'accettazione del donatario (1).

Morto il donante prima che dal donatario si fosse accettata la donazione, all'erede del donante, più che il dritto di revoca della donazione, passava il dominio libero delle cose donate (2).

La legge *Quoties* 1 Cod. de donat. quae sub modo etc., per la quale la donazione fatta ad uno coll'onere di restituire i beni donati ad altra persona dopo un certo tempo, produceva a favore di questa, sebbene assente ed inconsapevole della donazione, un'azione utile contro il primo donatario, era una disposizione *contra iuris regulas inducta*, e tutta speciale al caso ivi contemplato; ed anche in quel caso, finchè il secondo donatario non aveva accettato, era in facoltà il donante di revocare la donazione.

Nelle disposizioni di ultima volontà, tra le quali sono le donazioni *mortis causa*, per essere esse equiparate ai legati, *dies incertus conditionem facit*: ond'è che se il donatario e il legatario muoiono avanti l'evento contemplato, nulla trasmettono ai loro eredi.

Non è vietato proporre domanda in giudizio per mezzo di rappresentante o mandatario.

(Cass. Roma, 12 gennaio 1885 — Legge, XXX, 654).

Asse ecclesiastico — Enti soppressi — Presa di possesso — Azioni possessorie — Inammissibilità.

Contro la presa di possesso per parte del demanio, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, non sono ammessi i rimedii possessorii, neppure a favore di colui a cui fu data l'amministrazione delle rendite, ed ancorchè queste siano state accidentalmente, non per l'atto di fondazione, assegnate a titolo di sacro patrimonio (3).

(Cass., Roma 30 giugno 1885. Legge, XXV, p. 435).

Nota. La corte osserva che, secondo la disposizione del citato art. 16 del decreto legislativo del 7 luglio 1866, qualunque controversia che sorge sull'applicazione delle leggi di soppressione, il possesso dei beni deve sempre esser dato al demanio fino a che non sia altrimenti provveduto, secondo i casi particolari, o dal governo o dai tribunali competenti. Lo che è secondo la natura dei provvedimenti portati dalle leggi stesse e per la necessità di ottenere senza indugio lo scopo voluto dal legislatore; quindi non è data l'azione possessoria per ostacolare la presa di possesso dei beni per parte del demanio, lo che è stato le molte volte affermato da questo supremo collegio. Nè opportunamente si è fatto ricorso al consentimento prestato dall'intendenza di finanza di Caltanissetta di lasciare al Giorgio l'amministrazione delle rendite delle cennate soggiocazioni per conchiuderne che si aveva costui un legittimo possesso e che potea perciò respingere come atti di turbativa le ingiunzioni fattegli dal ricevitore di Piazza Armerina di non più ingerirsi

nell'amministrazione medesima. Imperocchè quel consenso prestato dall'intendenza contro il precetto della legge ed accettato dal Giorgio non può costituire un vincolo giuridico da fare ostacolo all'amministrazione di ritornare sulla presa deliberazione e dare alla legge istessa la sua applicazione.

Osserva che neppure giovava al medesimo Giorgio lo allegare che le rendite medesime erano state a lui assegnate a titolo di sacro patrimonio. La disposizione del notaio Maiorana non fondò la istituzione allo scopo di aprire la via alla carriera sacerdotale. Accidentalmente furono quelle rendite assegnate per sacro patrimonio del Giorgio, per lo che a costui non poteva spettare se non quello assegno di cui nell'art. 3 dell'invocata legge del 15 agosto 1867, ma giammai ritenere il possesso delle ripetute rendite.

Fideiussore e debitore solidale — Beneficium cedendarum actionum.

Il *beneficium cedendarum actionum* accordato dall'art. 1928 cod. civ. al fideiussore solidale non è eccepibile dal debitore solidale.

(Trib. Salerno 1884, estensore il giudice Pasquale Napolitano — Cerruti contro Colonna).

Nota. Molti quesiti pervenutici intorno a tale questione, ci han fatto determinare a pubblicare la soluzione adottata dal nostro tribunale con la detta sentenza, che riproduciamo integralmente.

Il Tribunale:

Osserva che non può farsi buon viso all'invocato beneficio *cedendarum actionum*; giacchè, sebbene disputosi nella scuola e nel foro se tale beneficio estender si potesse dal fideiussore semplice a quello solidale, ed il cod. vigente con l'art. 1928 fece sparire tale differenza, pure non potrebbesi pel silenzio della legge e per analogia ritenersi che le disposizioni di detto art. siano estendibili anche al condebitore solidale: mentre così ritenendo si confonderebbero le regole che son proprie della fideiussione solidale, con quelle che si addicono alla solidarietà; poichè per le prime e non per le seconde la colpa o la negligenza del creditore può estinguere in tutto od in parte il suo credito. La obbligazione del fideiussore non è propria ma di altri, non principale ma sussidiaria e di garanzia, ed il creditore nelle obbligazioni solidali avendo debitori ugualmente responsabili è facoltato ad esperire il suo diritto come gli talenta, cioè tanto contro l'uno che contro l'altro, per la parte, o per lo intero. Or questi diritti derivando da un principio astratto di piena ragione civile, ne consegue che solamente a colui che ha obbligo di fare e non opera per sua colpa può rimanere fuorchiuso nella sua azione, ma non già a colui che ha soli diritti come il creditore di più debitori validali; essendo pur troppo risaputo, che al diritto, il quale sempre muove ad una causa libera, gli è estranea ogni idea di colpa o negligenza, e che soltanto il dato per la sua natura può menomarlo o distruggerlo. Che, trascorrendo in un campo più concreto di argomentazioni, rileverassi di leggieri la differenza tra le due specie di obbligazioni. E per fermo; il fideiussore sia semplice che solidale, obbligandosi per conto altrui e non per proprio interesse, nel

(1-2) Sed si quis (così GIULIANO nella Legge 2, § 6, D. de donat. 39, 5, non citata nel testo della presente decisione) donaturus mihi pecuniam dederit alicui, ut ad me perferret, et ante mortuum erit, quam ad me perferret, non fieri pecuniam domini mei constat — Confr. SAVIGNY, Trattato di diritto romano, vol. V. p. 152 — ARNDTS, Trattato delle Pandette, tradotto dal prof. SERAFINI, § 80, nota 3 e 589-590 — MAYNZ, Cours de droit romain, vol. III, pp. 704-710. — Però l'accettazione della donazione non ha bisogno di essere espressa, ma può essere anche tacita, cioè rebus ipsis et fa-

ctis — stessa Cass. di Roma, 8 febbraio 1877 (Legge, I, 1877, p. 346).

Sulla necessità nella notificazione dell'accettazione per l'esistenza della votazione fatta in assenza del donatario, consulta LAURENT, Princ. de droit civ., vol. XII, num. 264-265.

(3) Confor. V. la decisione della stessa cass. di Roma, 7 novembre 1881, Confraternita del Rosario di Bazzano c. Finanze (Legge, 1882, vol. I, p. 146) Vedi inoltre sul principio generale la decisione pure della cass. di Roma, 10 luglio 1880, arciconfraternita d'Uria e municipio di Cagliari (Legge, 1881, vol. I, p. 405).

fine di agevolare e render possibile la contrattazione, consulta le cautele del debitore pel caso che questi non adempia la sua obbligazione, e perciò, stante la sua qualità giuridica, obbliga il creditore a rispettarne gli effetti, donde la conseguenza che nel caso quest'ultimo per sua negligenza faccia svanire quelle cautele, mancando al contratto, è tenuto a rispondere del suo fatto verso il fideiussore nello esperimento della sua azione contro lo stesso. Al contrario verificasi per gli obbligati solidali, mentre ciascuno di essi è tenuto per lo intero verso il creditore, e perciò nel soddisfare il debitore solidale soddisfa alla personale sua obbligazione e non a quella di un altro. Che per questa essenziale differenza tra dette due specie di obbligazioni il legislatore italiano, nell'ordinamento del vigente codice, sotto titoli, capi e sezioni diverse ne statuiva le regole le quali non possono confondersi trasferendosi dall'una e l'altra materia, e quindi nella relazione giuridica, come quella della obbligazione solidale, il debitore che passa, profito delle garanzie ch'erano annesse al credito, nello stato in cui le trova al tempo del pagamento. Che siffatti criterii non essendo che l'espressione della costante giureprudenza fissata al riguardo dalle corti regolatrici del regno; si riuscirebbe a sprologuire aggiungendo ulteriori argomenti sul proposito.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Pubblico funzionario — Astensione da un atto del suo ufficio — Corruzione — Concussione.

È reo di corruzione, non di concussione, quel pubblico funzionario, che pretende una somma dal cittadino, non a titolo di diritto a lui spettante, ma per astenersi dal compiere un atto del suo ufficio. (Cass. Napoli, 11 febbraio 1885).

Nota — La cassazione:

Osserva che una ordinanza del giudice istruttore rinviava Francesco Paolo Dolce innanzi al pretore, onde, nella sua qualità di vice brigadiere delle guardie campestri, rispondere del reato di concussione.

Due furono i fatti ritenuti dallo inquirente a sostegno della imputazione, cioè:

Che nel 14 agosto 1883, avendo egli sorpreso un Vincenzo Colangelo in atto che faceva abusivamente pascolare quattordici animali vaccini in contrada Botte, si astenne di elevare verbale analogo, costringendo i proprietari dei buoi a pagargli la somma di oltre lire 100 e che nel settembre susseguente, incontrato per via il pastore Michele De Stefano e perquisito, gli sequestrò una pistola, la quale restituì al De Stefano indi ad un mese, previo il chiesto pagamento di lire 10.

Il pretore però, codesti due fatti vagliando in pubblica udienza, definì il reato non già concussione, ma l'altro preveduto dallo articolo 218 del codice penale, e perchè quivi è comminata la pena criminale della interdizione dai pubblici uffizii, oltre la multa, così dichiarò la propria incompetenza, trasmettendo gli atti al procuratore del re.

Osserva che ritualmente ha proceduto il pretore, essendo il suo operato consono al 1.º capoverso dello articolo 345 del codice di procedura penale,

e con retta applicazione della legge ha egli poi definito il reato a carico di Paolo Dolce, a senso dello articolo 218 del codice penale.

In effetti di concussione, preveduta dallo articolo 215 dell'or citato codice, non era punto a parlarsi tosto che il vice brigadiere delle guardie campestri, nè da Colangelo, nè da De Stefano, fece esazione di danaro per diritti, contribuzioni, rendite pubbliche o comunali, mercede a stipendio, ma per astenersi dal compilare, come doveva, quale ufficiale di polizia giudiziaria, il verbale pel reato di pascolo abusivo pel Colangelo, e per astenersi del pari di fare altrettanto pel De Stefano, rilasciandogli altresì un reperto che non aveva facoltà di restituire.

Cotesti fatti vanno appunto classificati sotto la rubrica di corruzione dei pubblici uffiziali, secondo la più grave ipotesi dello art. 218 opportunamente invocato dal pretore, ove è scritto che è punito con la interdizione dai pubblici uffizii, oltre della multa, quell'ufficiale pubblico, che per rinumerazioni ricevute si astenesse di fare un atto di particolare sua attribuzione o facesse un atto ingiusto.

Or nell'astensione vanno indiscutibilmente gli omissi verbali; nell'atto ingiusto vale restituzione della sequestrata pistola. E poichè la interdizione dai pubblici uffizii è dallo articolo 13 del codice penale annoverata tra le pene criminali, così è che la competenza vuolsi dichiarare a mente degli articoli 9 e 13 del codice di procedura penale.

Pei quali motivi

Veduto ed applicato l'articolo 345 del codice di rito penale.

La corte dichiara la competenza criminale.

Crediamo utile riportare eziandio la sentenza dello egregio giovane magistrato, confermata in cassazione:

Noi pretore rileviamo in fatto che il giudice istruttore con ordinanza del 24 agosto 1884 nelle uniformi conclusioni del pubblico ministero rinvio al nostro giudizio Paolo Dolce vice brigadiere delle guardie campestri pel reato di concussione di oltre lire cento in danno di Colangelo, Brienza ed altri e di lire dieci in danno di Michele De Stefano.

I fatti che diedero luogo a tale processura, come risultano dettagliatamente dall'ordinanza, sono i seguenti:

1.º Il Dolce nel 14 agosto 1883 sorprese il bovato Brienza Colangelo, che faceva pascolare 14 animali vaccini nella contrada Botte; non elevando verbale di contravvenzione costrinse invece i padroni dei bovi a pagare la somma di oltre lire cento.

2.º Nel settembre dello stesso anno incontrò in contrada Macchia Romana il pastore Michele De Stefano, e, perquisito, gli sequestrò una pistola, che restituì dopo un mese previo il chiesto pagamento di lire dieci.

Ora se questi sono i fatti, il reato di concussione va escluso, tenendo presente l'articolo 215 codice penale.

Infatti, dalla parola della legge rilevasi un concetto fondamentale, che segna una delle linee di demarcazione tra questo reato e quello della corruzione.

Il pubblico ufficiale allora si può rendere reo di concussione nel senso del codice, quando abbia, per ragione del suo ufficio, il diritto o l'incarico ad esigere. Basta leggere la disposizione per ritenere questa idea, che viene maggiormente confermata dall'articolo 246.

Qualunque pubblico ufficiale etc. che dolosamente riceva ed esiga etc. quando non è dovuto, ed eccede il dovuto etc. Di tal che dobbiamo avere il soggetto passivo che nulla debba, o debba qualche cosa, ed

il pubblico ufficiale che abbia il dritto in genere ad esigere ed esiga quello che non gli si deve.

Se il pubblico ufficiale non avesse questo dritto ad esigere, ed esigesse, potremmo, forse, avere qualche altro reato, ma la concussione no.

Ora senza dilungarci applicando questi principii ai fatti addebitati al Dolce si vedrà che di concussione non si può parlare.

La disposizione che prevede i fatti addebitati al Dolce è l'articolo 218, dappoichè egli doveva fare il verbale di contravvenzione, atto speciale del suo ufficio al Brienza e non lo fece per le cento lire che ricevé dai padroni dei bovi; dovea denunziare, come ufficiale di polizia giudiziaria, il fatto del De Stefano e non lo fece per le dieci lire che si ebbe. Egli quindi si rese reo di corruzione, e però è incompetente la pretura.

Letto ed applicato l'art. 345 proc. pen.

Noi avv. Marmo Luigi pretore di Potenza dichiariamo la nostra incompetenza a giudicare Paolo Dolce, ed ordiniamo trasmettersi gli atti all'illustrissimo signor procuratore del re.

Bollo — Prescrizione quinquennale — Interruzione

La prescrizione quinquennale per le contravvenzioni alla legge sul bollo non viene interrotta da atti di procedura (1).

(Cass. Roma, 16 gennaio 1885 — Legge, XXV, 641).

Nota — La corte osservava:

Attesochè sia esplicita e sostanziale la differenza che corre relativamente alla prescrizione quinquennale dell'azione penale fra la disposizione dell'alinéa dell'art. 139 del codice penale e la prima parte dell'articolo 54 della legge sul bollo 13 settembre 1874.

Nell'art. 139 invero è detto: « L'azione penale pei reati punibili con pene correzionali si prescrive in cinque anni dal giorno del commesso reato, e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo ».

Nell'art. 54 invece si legge: « L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione ».

In quello evidentemente l'interruzione della prescrizione è ammessa per gli atti di procedura, in questo al contrario è assolutamente esclusa. Non potrebbe quindi rendersi al caso più adatta e più logicamente giusta ed applicabile la trita massima: « *legislator quod voluit dixit, quod noluit tacuit* ».

Attesochè, d'altronde, versando in materia di legge speciale, per costante giurisprudenza di questa suprema corte, ove si hanno disposizioni espresse non si deve ricorrere alle regole del diritto comune; e tanto meno in via d'interpretazione estensiva per renderle più gravose ed odiose. Il che nel caso averrebbe, se alla disposizione dell'art. 54 della legge sul bollo si volesse aggiungere la clausola che ivi non esiste e con cui finisce l'articolo 139 del codice penale.

Attesochè, infine, torni facile il vedere che nelle contravvenzioni alla legge sul bollo d'indole essenzialmente finanziaria, la ragione del tempo s'impone più esigente a circoscrivere ed a far più spedita l'azione penale, e ciò tanto nell'interesse dell'erario, quanto nell'interesse dei privati, onde non fu ammessa l'interruzione della prescrizione pei soli atti di procedura a differenza di quanto si osserva nei reati comuni etc.

Tombola pubblica — Scopo di lucro — Lotteria proibita.

Ogni tombola pubblica, quand'anche non fatta a scopo di lucro e il premio costituito dalla precedente vendita delle cartelle, è lotteria proibita come lesione della privativa dello stato.

(Cass. Roma 10 nov. 1884 — *Filangieri* X 104).

Pena — Concorso di più crimini — Attenuanti — Valutazione.

Nel concorso di più crimini, le attenuanti non debbono valutarsi dopo stabilita la pena unica con l'aumento prescritto dall'art. 109 del cod. pen., ma prima che detta pena con l'aumento stesso sia determinata.

(Cass. Torino, 18 dicembre 1885 — Legge, XXV, 643).

Nota — In vero, osserva la corte, a termine dell'articolo sovracitato, nel caso in cui trattisi di stabilire la pena dovuta al colpevole di più crimini, il magistrato, dovendo applicare quella che è più grave, con l'aumento a cui accenna l'articolo stesso, sia costituito nella necessità di esaminare e riconoscere quale sia la pena incorsa per ciascun reato, al fine di vedere se facciasi luogo ad applicare l'articolo surricordato, ovvero il successivo art. 110, ove la pena per alcuni dei reati, anzichè essere criminale, fosse correzionale, e così soggetta ad assorbimento, e all'effetto altresì di avere uno dei criteri influenti alla misura dell'aumento, e così la qualità della pena incorsa per alcuno dei reati di cui il giudicabile è stato ritenuto colpevole. Ora egli è senza più evidente che, nello intento di determinare la pena incorsa per un reato, sia indispensabile lo esame del fatto, in relazione a tutte le circostanze che lo accompagnano, siano esse aggravanti, scusanti o attenuanti, poichè la omissione dell'esame, anche di una sola di siffatte circostanze, avrebbe per effetto un giudizio che non sarebbe giuridico. Egli è dunque certo che le attenuanti debbano valutarsi all'effetto di stabilire la pena per ciascun reato, e prima che si giudichi quale esser debba la unica pena dovuta per tutti i reati, e quale l'aumento che a questa debba farsi, o di riconoscere se sia luogo a quanto dispone l'art. 110 del cod. pen. sovracitato.

Avvocati e procuratori — Mancanze commesse all'udienza — Giudizio disciplinare — Ammonizione.

La prescrizione che delle mancanze commesse all'udienza dagli avvocati e procuratori debba giudicarsi dal medesimo magistrato innanzi al quale ebbe luogo il mancamento, non importa che debbano giudicare quei medesimi giudici che componevano l'udienza in cui la mancanza avvenne.

La prescrizione della legge che segua a porte chiuse il giudizio disciplinare, importa che neanche la sentenza debba esser letta in udienza pubblica.

Le ordinanze emesse nel corso del dibattimento possono essere trascritte in un foglio separato dal verbale, senza incorrere in nullità.

L'ammonizione agli avvocati e procuratori per mancanze commesse all'udienza s'infligge con la stessa sentenza che non può non contenerne la formula.

(Cass. Firenze 22 sett. 1884. *Filangieri*, X, 105).

Commercianti — Obbligo della tenuta dei libri — Annotazioni su fogli volanti — Bancarotta.

La tenuta dei libri e segnatamente del libro gior-

(1) Conf. V. stessa Cass. 20 dicembre 1882 (Legge, 1883, vol. II, p. 678); 4 marzo 1881 (Legge, 1881, vol. I, p. 93).

nale è prescritta dal cod. di comm. per tutt'i commercianti in generale senza distinzione veruna relativamente al modo e all'entità del loro commercio.

Le annotazioni fatte dal commerciante su fogli volanti e sparsi in base ai quali si possa erigere inventario e stabilire l'attivo e passivo del fallimento, sono da considerare come libro giornale irregolarmente tenuto, e perciò il commerciante in caso di fallimento sarà responsabile ai sensi dell'art. 857 n. 1 cod. comm. e non a mente del precedente art. 856 n. 5.

(Cort. app. Venezia, 18 febbraio 1885, *Filangieri* — X. 152)

Nota — Attesochè non è contestato neppure all'appellante che egli esercitasse il commercio, qualunque poi fosse il modo di tale esercizio non importa; sicchè egli era commerciante nel vero senso della parola, epperò tenuto a tutti quegli obblighi che il vigente codice di commercio ai commercianti impone, e fra gli altri quello portato dall'art. 21 di esso codice, della tenuta cioè del libro-giornale.

Attesochè non reggono le osservazioni del giudicabile sulla impossibilità o quasi in cui egli si trovava di tenere regolarmente detti libri, avuto riguardo al genere di commercio che egli esercitava, al modo in cui l'esercitava, senza avere cioè bottega o locale di sorta, dove riporre la merce e tenere i libri, ma acquistando poca merce per volta, pagandola a pronti contanti, e andando immediatamente in giro per rivenderla.

Il codice di commercio non fa distinzione veruna fra commercianti, nè relativamente all'entità e al modo di loro commercio, ma per tutti prescrive la tenuta dei libri, e segnatamente del libro-giornale: questo non avendo egli fatto, ha contravvenuto alla legge, e il primo motivo di gravame non ha fondamento.

Attesochè però altrettanto non può dirsi rispetto al non avere i primi giudici ritenuto (come avrebbero dovuto fare) quale libro-giornale, per quanto irregolare, le annotazioni che il giudicabile faceva su fogli volanti e sparsi, e quindi ritenerlo responsabile di bancarotta semplice pel motivo indicato dall'art. 857 n. 1, e punibile conseguentemente a mente dell'ultimo periodo dell'art. 861 cod. di commercio.

Ed invero quando si consideri che fu in base a dette annotazioni che si poté erigere l'inventario e stabilire l'attivo e passivo del fallimento, di leggieri si ammetterà che le medesime servirono appunto allo scopo pel quale il legislatore prescrive la tenuta del giornale, sicchè debbonsi ritenere un surrogato di esse.

Senonchè non puossi egualmente disconoscere che per quanto quelle annotazioni abbiano valso a supplire il giornale e tener luogo del medesimo, erano però sempre cose irregolari, sicchè rendono responsabile pur sempre il Sinigaglia di bancarotta semplice; ma, giova ripeterlo, nei sensi semplicemente dell'art. 857 n. 1 cod. di commercio, non già a mente del precedente art. 856 n. 5.

Attesochè limitata la responsabilità del Sinigaglia in questi sensi, la pena dal medesimo incorsa è quella portata dall'ultimo periodo del contesto dell'art. 861, vale a dire può essere diminuita fino a un mese di carcere.

Attesochè la ottima condotta da lui sempre tenuta, come ne fanno fede tutti i testi in proposito esaminati, l'aver egli sempre, durante il lungo periodo di 40 anni in cui esercitò il suo commercio, fatto sempre onore ai suoi impegni, e l'essere stato unicamente le non poche sventure che lo colpirono e non a lui imputabili, che lo costrinsero al fallimento — tutto questo fa sì che gli si debba applicare, per le cennate attenuanti, il disposto dell'articolo 684 cod. pen., e quindi, diminuendo di un grado la pena, discendere a quella di sei giorni di carcere, ed è in questi sensi, e per le sovra addotte ragioni, che la sentenza dei primi giudici vuol essere riparata ec.

Concubinato — Separazione personale — Casa coniugale

Avvenuta la separazione personale di due coniugi per decreto di magistrato, la casa del marito, nella quale abitava la moglie, cessa di esser casa coniugale; quindi il marito che vi introduca una concubina non può essere querelato di concubinato.

(Giud. istrut. Salerno, aprile 1885),

Nota — Alcuni scrittori, come il SIEYE (*Traité de l'ad.*), il MARCADÉ (*Cours él. de droit civ.*, v. I, pagina 598), sostennero esser casa coniugale solamente quella ove realmente *convivono* i due coniugi, e quindi, anche nella sola assenza della moglie, l'abitazione non potrà più considerarsi come comune. Ma evidentemente tale concetto non è da accogliere, poichè il fatto dell'uomo non può alterare un rapporto giuridico che la legge reputa sempre costante, nè cessa, per la sola assenza della moglie, di sussistere l'atroce oltraggio recato a lei con l'introdurre altra donna nel tetto coniugale. Nella ipotesi però di separazione personale la casa del marito perde la sua qualità di casa coniugale, vale a dire di abitazione comune, e quindi fa difetto, perchè sia incriminabile il concubinato, uno degli estremi richiesti dal codice penale. Casa coniugale, osserva la cassazione di Torino (28 marzo 1881 — *Giurispr. pen.*, I, 150), agli effetti del concubinato, è quella in cui la moglie ha sempre dritto di farsi accogliere, il che non può avvenire nello stato di legale separazione.

Quindi la ordinanza emessa dal valoroso giudice istruttore, ora vice presidente di questo tribunale, signor Arriola, è conforme ai principii della scienza ed è confermata da una costante giurisprudenza. Così difatti hanno ritenuto le corti di cassazione di Napoli (28 giugno 1865 — *Gazz. dei trib.*, XVII, I, 765), di Roma (7 novembre 1877 — *Riv. Pen.*, VIII, 27), di Torino (28 marzo 1881 e 28 dicembre 1881 — *Riv. Pen.*, XIV, 564 e XV, 238), di Palermo (12 settembre 1864 — *Mon. dei Trib.*, 1865, 806); le corti di appello di Aquila, di Messina (27 luglio 1864 — *Mon. dei trib.*, 1865, 806) e di Catania (27 gennaio 1874 — *Giorn. dei Trib.* di Milano, III, 535); i tribunali di Melfi, di Trani (28 giugno 1870 — *Gazz. del proc.*, V, 96), di Castrovillari (*Gazz. dei trib.* di Genova, XIX, I, 335).

Di accordo su tale quistione sono ancora gli scrittori. V. CHAUVEAU, v. III, p. 266; CARRARA, §, 1969, CHAUVEAU ET HÉLIE, ch. L, n.° 2880; MANGIN, *Act. Publ.*, n.° 143; LEGRAVEREND, t. I, p. 47, BOURGUIGNON ET CARNOT, sur l'art. 339.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

MANDATI DI PAGAMENTO COMUNALI

STUDI TEORICO-PRATICI

CAPITOLO III.

Tassa di bollo.

(Cont. vedi i numeri 5, 6 e 7)

SOMMARIO

26. Metodo di rilasciare i mandati di pagamento.
27. Mandati provvisori.
28. Quali mandati sono esenti dal bollo.
29. Contravvenzione alla legge sul bollo.
30. Documenti a corredo. Esenzione dal bollo.
31. Documento annesso al mandato non bollato, o non registrato. Contravvenzione. A chi dev' essere imputata.
32. Marca da bollo. Competenza.

26. In alcuni comuni, per risparmio di carta bollata, si è introdotto l'abuso di rilasciare in principio dell'anno un mandato valevole per pagare le dodici mesate agl' impiegati e salariati del Comune. Tale sistema è non solo irregolare, perchè impedisce al contabile di scritturare i mandati di mano in mano che vengono pagati, e presentarli come titolo di spesa ad ogni verifica di cassa, ma è altresì illegale, in quanto che l'ordine di pagamento non può rilasciarsi prima che sia scaduto il mese, trimestre o semestre, a cui si riferisce la spesa (1).

La *N. Giurisprudenza Amministrativa* la pensa diversamente. (2)

Essa infatti dice:

« Nella legge di bollo non havvi alcuna disposizione che proibisca il rilascio del mandato unico; anzi all'art. 32 n. 8, prevedendo il caso di rilascio di mandati anche collettivi, purchè le rispettive quietanze siano munite delle prescritte marche di cent. 5, si potette dire che la legge stessa autorizzi il sistema di pagamento indicato.

Tutto del resto dipende dalla formula sotto la quale si rilascia il mandato, e autorizzandosi il tesoriere comunale a pagare mensilmente all'impiegato, previa ricevuta, la rata di stipendio sull'annuo ammontare convenuto non s'incorre penalità di sorta, allorchè questo mandato è munito del visto per bollo a cent. 60 e le quietanze sono munite della marca da cent. 5 ».

In verità noi non sappiamo approvare il metodo di rilasciare il *mandato unico* di pagamento, giacchè il pagamento si fa a rate scadute e dopo il certificato di regolare servizio.

La legge sul bollo non vieta questo metodo; ma esso però non può essere accolto da una provvida

amministrazione nell'interesse della regolare contabilità.

Come può il comune alla fine del primo mese rilasciare il mandato di pagamento a favore di un salariato o stipendiato per tutto l'anno, se non può prevedere che costui presterà servizio per tutto l'anno stesso? Non può egli dimettersi, ovvero morire?

In questo caso come si fa a rilasciare il mandato a favore di chi lo surroga per l'altra porzione dell'anno?

Come può il tesoriere scritturare i mandati di mano in mano che li paga?

27. Al pari dei mandati definitivi sono soggetti al bollo i *mandati provvisori* rilasciati dai comuni, quando non sieno inferiore alle lire 30. (3)

La corte ecc. Attesochè la legge sulla tassa di bollo agli art. 13 e 20, n. 16 non faccia distinzione alcuna fra mandati provvisori e mandati definitivi e tutti egualmente li assoggetti alla tassa di bollo, quante volte non siano inferiori alle lire 30;

Il che è tanto più chiaro e fuori d'ogni dubbio pei termini amplissimi ed assoluti con cui l'art. 15, agli effetti di legge, definisce e considera come ricevuta ordinaria ogni nota, atto o scritto qualunque rilasciato per liberazione a qualunque titolo il quale include quietanza totale o parziale, come per l'appunto sono i mandati dei creditori accettati e sottoscritti;

Per questi motivi ecc. (4)

28. L'eccezione stabilita dall'art. 21, n. 2 della legge sul bollo 13 settembre 1874, è ristretta chiaramente agli atti di esclusivo interesse dello stato.

In conseguenza sono esenti dalla tassa di bollo i mandati emessi dalle amministrazioni comunali e provinciali a favore del tesoro per il pagamento del canone di dazio governativo dovuto per abbonamento al regio governo, per l'imposta fondiaria ed altre tasse in favore dello stato, per le tasse di bollo sui registri dello stato civile e per il pagamento infine di anticipazioni fatte alle regie truppe per viveri, foraggi ed altro rimborsabili dalle finanze dello stato. (5)

Nè sono soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso, ai termini dei primi tre numeri dell'art. 2. (6)

..... i mandati di pagamento anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30 per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore, (art. 21, n. 20 della legge 13 settembre 1874, numero 2077).

(1) GARRONE, op. cit.

(2) Anno 1834, p. 337.

(3) I mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali, provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali per somme eccedenti le lire 30, sono soggetti alla tassa di cent. 50 (art. 20 n. 16 della legge 13 settembre 1874, n. 2077).

I mandati suddetti dovranno scriversi su carta filigranata o su carta assoggettata prima della scritturazione al bollo straordinario, mediante *punzione o visto per bollo* (art. 7 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430).

(4) Cass. Roma, 20 ottobre 1880. Cristiano ric.

(5) Min. Fin. 20 dicembre 1836 e..... agosto 1831. *Man.* 1832, p. 186. *Giurista*, 1884, p. 85.

(6) Art. 2 della legge 13 settembre 1874.

Si fa uso di atti e scritti:

1. Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria;
2. Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;
3. Quando s'inseriscono in atto pubblico.

Sono poi soggetti al bollo i mandati che rilasciano i comuni per pagamento di aggio agli esattori delle imposte dirette, non essendo costoro nominati e retribuiti dallo stato, nè compresi nella categoria degli impiegati, pensionati e nè creditori dello stato, ai quali si rilasciano i mandati senza marca da bollo. (1)

29. Il sindaco ed il segretario che rilasciano mandati di pagamento sforniti della marca da bollo cadono in contravvenzione. (2)

Di simile contravvenzione non potrà mai essere responsabile il comune. (3)

Ecco la sentenza:

Zolapi Vincenzo sindaco e Brunici Francesco, segretario comunale di Piana dei Greci, per contravvenzione agli art. 16, 20 e 53 della legge sul bollo 13 settembre 1874, ossia per aver firmato tre mandati, l'uno di lire 97,28, il secondo di lire 32, il terzo di lire 100, sforniti della prescritta marca da bollo, furono condannati dal tribunale correzionale di Palermo con sentenza del 17 aprile 1884, solidariamente alla multa di lire 50 per ciascuna delle tre contravvenzioni ed alla tassa di cent. 60 per ognuno dei tre mandati.

I due condannati hanno fatto regolare domanda di cassazione col deposito della multa, e deducono in comune sei mezzi di annullamento.

In diritto. — Attesochè il sindaco Zolapi Vincenzo non abbia nel corso del giudizio davanti il tribunale elevata alcuna eccezione pregiudiziale sull'azione penale contro di lui intentata. E così è a presumersi che si fosse regolarmente ottenuto lo scioglimento della garanzia dalla legge accordatagli a senso e per gli effetti delle combinate disposizioni degli art. 8 e 100 della legge com. e prov.

Non è in sede di cassazione che si possa per la prima volta presentare una simile eccezione, che si risolve in una questione di fatto, la quale sfugge alla sua competenza. Nel caso vi ha una presunzione *juris* che sta contro una tardiva e vana impugnativa sulla regolarità del giudizio.

Attesochè il sindaco Zolapi Vincenzo e il segretario comunale, Brunici Francesco, siano stati condannati solidariamente e in proprio alla multa di lire 50 per ciascuna delle tre contravvenzioni; e però siano essi in proprio che devono pagare; ed è contro di loro personalmente che la sentenza di condanna ha ed avrà forza esecutiva. Il comune dunque non c'entra per nulla, e così cade l'assunto dai ricorrenti senza ragione immaginato.

Attesochè contro il giudizio sovrano è incensurabile il fatto del tribunale, che dichiarò e ritenne esplicitamente trattarsi di tre veri mandati originali, e non di copie, sforniti della prescritta marca da bollo, e firmati tanto dal sindaco quanto dal segretario comunale, manchino di fondamento, e d'ogni valore legale le contrarie gratuite allegazioni che si contengono nei mezzi 3, 4 e 5, i quali vogliono essere senz'altro respinti.

Attesochè non regge nemmeno il sesto mezzo, poichè è assolutamente escluso che i tre mandati in contravvenzione riguardino pagamenti di contribuzioni dirette o indirette allo stato.

Attesochè in conseguenza nessuno dei dedotti mezzi meriti accoglimento.

Per questi motivi. — La corte rigetta il ricorso interposto da Zolapi Vincenzo e Brunici Francesco contro la sentenza del tribunale correzionale di Palermo in data 17 aprile 1884 e li condanna alla multa di lire 75 e nelle spese. (4)

(1) Cass. Roma, 24 gennaio 1884. — *Giurista*, 1884, p. 85.

(2) Cass. Roma, 24 gennaio 1884. — *Giurista*, 1884, p. 85.

(3) Cass. Roma, 11 luglio 1884. — *Riv.* 1884, p. 889. — *Giurista*, 1885, p. 11.

(4) Cass. Roma, 11 luglio 1884. — *Riv.* 1884, p. 889. — *Giurista*, 1885 p. 11.

30. L'art. 21, n. 5 della succitata legge sul bollo 13 settembre 1874 dispone:

« Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati della esazione delle imposte, devolute allo stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle provincie, dei comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine, non sono soggetti al bollo, se non quando occorre farne uso, a termini dei primi tre numeri dell'art. 2. (5)

Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai consigli di prefettura, alla corte dei conti ed al consiglio di stato.

Qui devesi notare che le perizie o valutazioni firmate da un perito architetto, benchè unite per servire di giustificazione ai conti di una congregazione di carità, non possono godere dell'eccezione stabilita da quest' articolo.

Tali perizie devono essere bollate, giusta l'art. 20 §. 8, n. 40. (6)

Quindi i piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti, come pure le liquidazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri, sono soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell' art. 10:

Cioè:

fino a decimetri quadrati 14	L. 0,50
da 14 a 20.	» 1,00
da 20 a 30.	» 2,00
per ogni maggiore dimensione	» 4,00

31. È soggetto a contravvenzione il tesoriere comunale che paga un mandato, cui trovasi annesso un atto non bollato, ovvero non registrato?

Ecco come risponde ad analogo quesito il pregevole *Massimario giuridico*. (7)

« Per regola generale, stabilita dall' art. 21, n. 5 della legge 13 settembre 1874, i documenti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti comunali, sono esenti dal bollo, quando non vi siano soggetti fin dalla loro origine. (8) E siccome la perizia di cui si parla è appunto atto formato per servire allo scopo anzidetto, così sembra non potersi dubitare della sua esenzione, specialmente pel tesoriere che la riceve unita da altri al mandato, appunto per questo scopo esclusivamente.

Ma si dirà: non è vero che cotesti atti siano stati formati all'intento di unirli ai conti; essi furono formati invece in origine per servire di base a contratti di appalto.

Ciò non riguarda punto il tesoriere, rispondiamo, il quale non può conoscere la storia *ab oco* di coteste carte. Saranno in contravvenzione coloro che le scrissero, ed anche gli amministratori ed impiegati comunali che le accettarono, non il tesoriere, al quale per la esenzione da qualsiasi contravvenzione suffraga la presunzione che siano state formate per lo scopo pel quale le ricevete insieme ai mandati, cioè per giustificare la legittimità del pagamento fatto di questi.

Anzi, se ben si considera, quei documenti il tesoriere non lo riguardano punto: riguardano solo gli amministratori comunali, perchè è l'opera di costoro che con essi viene a giustificarsi, stanno

(5) V. il precedente n. 28.

(6) Cass. Roma, 12 luglio 1880. — *Boll. dem.*, VI, serie seconda, 270.

(7) Anno 1885, I, p. 39.

(8) Vedi Num. precedente.

in appoggio del loro conto morale, non già del conto numerico reso da lui. Egli basta provi che i mandati sono firmati dagli amministratori, quietanzati dai creditori a cui favore furono tratti, e che sono corrispondenti al bilancio. Ogni altra cosa non lo riguarda punto. Talchè noi opiniamo che il tesoriere non possa nemmeno ritenersi in senso legale. giuridico, siccome accettante di quei documenti, ma puramente siccome materiale detentore dei medesimi.

Ora che la semplice materiale detenzione di atto in contravvenzione al bollo costituisca contravvenzione non fu mai detto, nè crediamo possa venire in mente ad alcuno di sostenerlo.

Ma vi ha di più. Non sussiste nemmeno la prova del fatto materiale della detenzione di quel documento per parte del tesoriere.

Infatti ora esso trovasi nell'archivio comunale, appiccicato in un modo qualunque al mandato.

Ma chi dice alla finanza se vi era quando il mandato fu pagato?

Non può esservi stato appiccicato dopo dagli amministratori, per cui giustificazione doveva servire?

Per qualunque verso dunque si consideri la cosa, noi riteniamo che contravvenzione di fronte al tesoriere non sussista affatto.

I medesimi ragionamenti press'a poco, *mutatis mutandis*, possono farsi per la seconda contravvenzione. Anche dal registro, per disposto dell'art. 143, n. 7, della legge relativa 13 settembre 1874, sono esenti i documenti giustificativi, posti a corredo dei conti comunali; anche quest'altro documento non è in possesso del tesoriere, nè si prova al postutto che siavi stato quando pagò il mandato. Anche questa contravvenzione adunque crediamo che non sussista. »

32. La spesa del bollo di cent. 60 alla quale sono soggetti i mandati che si emettono dalle amministrazioni comunali va a carico del comune e non del creditore (1)

La Sezione:

Vista la relazione del ministero dell'interno in data del 6 settembre corrente (Div. 4, sez. 1. num. 15716-12) trasmessa al consiglio di stato per averne parere sul ricorso del comune di Palma Campania contro il decreto 20 maggio ultimo scorso del prefetto di Caserta che annullò la deliberazione 15 aprile 1884 di quel consiglio comunale, colla quale si disponeva che la marca di centesimi cinque da apporsi alla quietanza dei mandati di pagamento vada a carico del comune, e che viceversa il visto per bollo da apporsi ai mandati di pagamento e che tien luogo della marca di registrazione dello stesso debba essere a carico della parte prendente;

Ritenuto che il prefetto di Caserta col precitato suo decreto annullò la surriferita deliberazione del consiglio comunale di Palma sulla considerazione che i mandati di pagamento sono atti d'interna amministrazione estranei agli interessi delle parti, e che per l'art. 1250 del cod. civ. tutte le spese di pagamento sono a carico del debitore;

Che il municipio suddetto tenendosi gravato di questo provvedimento prefettizio ricorre sostenendo non potersi dubitare che la tassa di centesimi cinque da apporsi alla quietanza debba stare a carico del comune debitore perchè il completamento della quietanza che si rilascia dalla parte prendente a favore del municipio e forma il titolo dell'azienda comunale; e ciò pel principio che la spesa della quietanza viene sopportata dal debitore che soddisfa il suo debito (art. 1250 cod. civ.); ma quanto alla marca da bollo da apporsi ai mandati dove-

re essa far carico al creditore per la ragione che essendo egli il portatore del titolo che gli dà diritto ad esigere il suo credito deve presentarlo completo di tutte quelle formalità dalla legge richieste, onde rendere legale il titolo stesso: che d'altronde il municipio di Palma segue in ciò l'esempio della deputazione provinciale di Caserta e di altre amministrazioni, e siccome la legge della tassa di bollo ha esentato da questa i mandati di pagamento al di sotto di lire 30, ciò dimostra che la marca da bollo non è altro che una tassa sulle somme da riceverci, quindi nulla ha di comune con gli atti d'interna amministrazione: e conclude dimandando la revoca del succitato decreto prefettizio;

Su di che la sezione ha considerato: Che la legge 13 settembre 1874 all'art. 20, n. 16 sottopone alla tassa di bollo di centesimi 50 i mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e da altri enti morali amministrati per somme eccedenti le lire 30, e all'art. 45 tiene solidale per le contravvenzioni tanto chi sottoscrive, come chi accettò e fece uso di un documento non bollato o con bollo insufficiente quando sul documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione; ma non statuisce da chi sia dovuta la tassa;

Che neppure la legge 11 gennaio 1880 modificativa della precedente contiene disposizioni in proposito e soltanto con l'art. 9 dispone che la pena pecuniaria per le quietanze e ricevute ordinarie in contravvenzione alla legge 13 settembre 1874 sarà applicata esclusivamente al creditore, che le ha rilasciate, non ostante qualunque patto in contrario;

Che nel silenzio delle leggi speciali si deve applicare la regola generale dell'art. 1250 del codice civile che « le spese di pagamento sono a carico del debitore »;

Che questa disposizione nei suoi termini generali e assoluti comprende ogni modo e spesa di pagamento, e perciò anche la spesa della carta filigranata o del bollo straordinario alla carta sulla quale sono scritti i mandati, e non soltanto la marca da apporsi alla quietanza, come sostiene il ricorrente;

Che il concetto di considerare il bollo sui mandati come una tassa sulla somma che il creditore con questi riscuote, ripugna all'economia della legge la quale, quando ha voluto colpire i valori nel loro passaggio da un contraente all'altro, ha stabilito tasse proporzionali o graduali, come all'art. 4 della legge 13 settembre 1874;

Che l'esempio d'irregolarità commesse da altre amministrazioni non giustifica ed anche meno autorizza quelle del comune ricorrente, e solo può servire di avvertimento al governo per richiamare tutti alla più retta applicazione della legge; — E per questi motivi opina:

Che il ricorso del comune di Palma Campania contro il precitato decreto del prefetto di Caserta non meriti d'essere accolto ».

(Continua)

F. A. ACCONCIA

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

GIURISPRUDENZA DELLE PENSIONI

Del ricorso per revocazione in materia di pensioni (Legge 14 Agosto 1862, n. 800, art. 42, 44 e 45).

SOMMARIO

1. Se il rimedio straordinario della revocazione sia ammissibile in materia di pensioni — 2. Elementi del giudizio di revocazione — 3. Forme del procedimento di revocazione — 4. Procedimento speciale amministrativo della seconda

(1) Cons. — Stato, 19 settembre 1884, adottato — *Man.*; 1885, p. 60 — *Giurista*, 1885, p. 42.

sezione — intervento delle parti non richiesto — 5. Da chi e perchè possa inoltrarsi ricorso per revocazione — 6. Dell'errore di fatto — quando sia motivo di revocazione — come possa essere riconosciuto — 7. Competenza della sezione seconda — 8. Precedente concessione di pensione — 9. Applicazione di legge diversa da quella invocata — 10. Applicazione di un diverso articolo di legge — 11. Nuovo esame della liquidazione senza errore di fatto — 12. Rettifica di un errore di fatto incorso da autorità diversa dalla corte dei conti — incompetenza — 13. Errore di calcolo — competenza dalle sezioni unite — 14. e della sezione seconda — 15. Nuovo documento — cosa deve provare — 16. Revoca di una decisione a sezioni unite — 17. Produzione di documento non decisivo — o che non provi — errore di fatto incorso nella precedente deliberazione — 18. Nuove dichiarazioni di fatto già cognito — 19. Produzione di documenti fuori tempo — possono dar luogo a revocazione — 20. Termine dentro il quale può aver luogo la revocazione per errore di fatto — 21. Del termine per chiedere la revocazione nel caso di nuovi documenti — 22. Interruzione della prescrizione del termine — ricorso al consiglio di stato — 23. Quale capo possa contemplare la revocazione — cosa giudicata — 24. Applicazione del principio alla domanda per rettifica di decorrenza di pensione — 25. Leggi napoletane — non applicabili le forme di procedura da esse fissate per la revocazione ai giudizi di revocazione — 26. Nuovo esame della liquidazione in via di grazia — non dà luogo a revocazione.

1. — Il rimedio straordinario della revocazione è stato sempre ammesso nella materia delle pensioni dalla costante giurisprudenza della corte dei conti analogamente alle disposizioni degli articoli 42, 44 e seguenti della legge 14 agosto 1862 — C. Conti, 26 febbraio 1875, Prestano *Racc.* XXVII, 2, 78, PASINI, *Commento*, § 83. — Confr. colla recente decisione in affare Gigli red. Cencini del 7 novembre 1884 e nella quale si ebbe a ripetere che l'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800, è applicabile anche in materia di pensioni, e non già nei soli giudizi sui conti dei funzionari contabili — *inedita*.

2. — Non basta ai sensi di legge la sola dimanda di revocazione ovvero l'intenzione di ricorrere per revocazione onde conseguire la revisione di un giudicato; la legge invece prescrive che allora soltanto può esservi giudizio di revocazione quando nella decisione impugnata vi sia stato errore di fatto, o pure quando rinvenuti nuovi documenti pertinenti al fatto giudicato in guisa da modificarlo o farlo mutare di aspetto.

C. Conti, 15 gennaio 1875, Lombardi, *inedita*.

3. — Il procedimento di revocazione segue le speciali attribuzioni di ciascuna sezione o della corte in sezioni riunite.

C. Conti, 5 marzo 1875, Mandara — *inedita*. Confr. Pei motivi spiegati nella decisione Cortese (vedi al n. 4) il procedimento per revocazione segue la specialità delle attribuzioni di ciascuna sezione della corte, e della corte medesima in sezioni riunite.

C. Conti, 23 gennaio 1874, Paravan — *inedita*.

Il procedimento di revocazione segue la specialità delle attribuzioni di ciascuna sezione della corte, o della corte medesima a sezioni riunite.

C. Conti, 28 marzo 1873, Cortese — *Man.* XIII, 127; PASINI, *Commento*, § 83.

4. — La seconda sezione della corte dei conti procedendo amministrativamente nella liquidazione delle pensioni, vale a dire senza l'intervento delle parti, in egual modo non può scostarsi da questa linea di procedimento speciale quando tratta della revocazione di una sua deliberazione in base agli articoli 44 e 45 della legge 14 agosto 1862, sia che la revocazione abbia luogo in favore del pensionato, come in quello dell'erario. — C. Conti, 28 marzo 1873, Cortese — *Man.* XIII, 127; PASINI, *Commento* § 83.

Conf. con queste altre decisioni.

Quando la revocazione si esercita innanzi alla sezione seconda, presso la quale tutto il procedimento è fatto in via amministrativa, non nuoce l'omissione delle forme, prescritte per il procedimento

contenzioso. — C. Conti, 26 febbraio 1875, Prestano. *Racc.* XXVII, 2, 78; PASINI, *Commento*, § 83.

La seconda sezione della corte procede amministrativamente nella liquidazione delle pensioni, vale a dire senza l'intervento delle parti. In ugual modo essa non può discostarsi da codesta linea di procedimento speciale quando trattasi di revocare una sua decisione in base ai motivi ammessi dagli articoli 44 e 45 della legge dei 14 agosto 1862. — C. Conti, 23 gennaio 1874; Paravan — *inedita*.

La sezione seconda della corte dei conti, volendo revocare una sua deliberazione in materia di pensioni, in base ai motivi ammessi dalla legge 14 agosto 1862, deve procedere in via amministrativa, senza l'intervento di parti, come riguardo alla liquidazione.

La stessa sezione, dietro la scoperta di un nuovo documento o di un errore di fatto, può procedere alla revocazione di una sua deliberazione, anche in danno del pubblico tesoro. C. Conti, 2 maggio 1873, Perolo — *Legge*, 1875, II, 48.

La seconda sezione della corte dei conti procedendo amministrativamente nella liquidazione delle pensioni e senza lo intervento delle parti, deve ugualmente seguire lo stesso procedimento allorchè si tratta di revocare una deliberazione per i motivi espressi nella legge 14 agosto 1862 — C. Conti, 5 marzo 1875, Mandara *inedita*.

5. — La legge 14 agosto 1862 ammette la revocazione dei pronunziati della corte dei conti, anche di ufficio, e sulla istanza del pubblico ministero, quando nella prima sua deliberazione o decisione vi fu errore di fatto, oppure si scuoprirono nuovi documenti in opposizione a ciò che fu deliberato o deciso. — C. Conti, 28 marzo 1873, Cortese, — *Man.* XIII, 127, PASINI, *Commento*, § 83.

È perciò ammissibile il ricorso contro una deliberazione della sezione seconda della corte che rigettava una dimanda di revocazione presentata dal Procuratore generale. — C. Conti, 13 marzo 1874, Mamata — *inedita*.

6. — Debbe accogliersi la domanda di revocazione una volta che si sia riconosciuto l'errore di fatto sul quale poggiava la precedente deliberazione. — C. Conti, 26 febbraio 1875, Bianchi — *inedita*. Del resto l'errore può risultare tanto da una deliberazione quanto da documenti che l'accompagnano. (C. Conti, 2 maggio 1873, Perolo — *Legge*, 1875, II, 48). e la revocazione può aver luogo anche di ufficio o sulla istanza del pubblico ministero riconosciuto che siasi l'errore di fatto avvenuto. C. Conti, 5 marzo 1875, Mandara — *inedita*.

7. — Trattandosi della correzione di un errore di fatto che venne a risultare chiaramente dietro informazioni assunte e documenti prodotti, non può cader dubbio nella competenza nella sezione seconda previa constatazione dello errore, di fare le necessarie correzioni. C. Conti, 23 dicembre 1870, Pasetti — *Racc. di mass.* 43.

Di fronte alla prova di un errore di fatto ed alla produzione di un nuovo documento, la sezione seconda della corte non può dichiararsi incompetente a rivivere su di una sua precedente deliberazione, ma alla peggior condizione deve vagliare l'uno e l'altro, pronunciando il suo giudizio. — C. Conti, 4 dicembre 1874, Brusi — *inedita*.

8. — Quando la corte dei conti assegna una pensione ignorando che il concessionario è già in godimento di un'altra pensione, ciò costituisce un errore di fatto che può dar luogo al ricorso in revocazione giusta l'art. 44 della legge 14 agosto 1862. — C. Conti, 26 febbraio 1875, Prestano — *inedita*.

9. — È errore di fatto, che può dar luogo a revocazione, quello di avere applicato una legge diversa da quella di cui aveva dimandato ed aveva diritto

di ottenere l'applicazione l'istante; come appunto se, avendo dimandato l'applicazione dell'art. 4.^o della legge 3 luglio 1871 lettera B, sia stato applicato, esplicitamente o implicitamente, l'art. 25 della legge 27 giugno 1850. — C. Conti, 2 maggio 1873, Perolo. *Legge* 1875, II, 48.

10. — Non può essere motivo di revocazione d'un decreto negativo di pensione il supposto che siasi avuto in mira piuttosto uno che altro articolo della legge applicata.

C. Conti, 28 giugno 1878, Granducci ved. Gamarra *Legge* XIX, II, 71.

11. — Quando la sezione II della corte dei conti non incorse in verun errore di fatto nel liquidare una pensione, non può essere costretta ad assumere a nuovo esame la liquidazione stessa.

C. Conti, 17 dicembre 1870, Gagliani — *Racc. di mass.*, 48.

12. — La sezione II della corte de' conti è incompetente a rettificare un errore di fatto occorso in una liquidazione già operata da un'altra autorità, essendo riservata alle sezioni unite della corte stessa il giudicare dei reclami per le pensioni già liquidate.

C. Conti, 23 luglio 1866, Buccino — *Racc. di massime*, 28.

13. — La corte plenaria può ordinare la revocazione di una deliberazione della sezione seconda allorché si tratti di errore di calcolo. — C. Conti, 22 giugno 1883, Silvagni — *inedita*.

Conf. Trattandosi di errore materiale avvenuto nella liquidazione della pensione è irrevocabile il ricorso, avanti le sezioni unite della corte, se non è intervenuto in proposito alcuna deliberazione della seconda sezione — C. Conti, 15 marzo 1867, Troiss — *Racc. mass.*, 382.

14. — Può la sezione liquidatrice della corte dei conti, ove riconosca che una sua deliberazione in materia di pensioni è incorsa in errore di fatto o di calcolo, correggerla con una nuova deliberazione resa colle forme della prima.

C. Conti, 11 agosto 1871, Sacconi — *Racc.* XXIII, 3, 86; PASINI, *Commento*, § 83.

15. — Deve ammettersi la chiesta revocazione in base ad un nuovo documento quando la data di questo è posteriore non solo a tutti gli atti esistenti in processo ma anche a quella dell'impugnata decisione, ed il medesimo documento ha carattere ufficiale per provare un fatto prima ignoto — C. Conti, 19 febbraio 1865, Chivanti — *inedita*.

16. — È ammesso il reclamo alla corte dei conti, per domandare, su nuovi titoli e documenti, la revoca di una decisione pronunciata a sezioni riunite in materia di pensione.

C. Conti 28 febbraio 1873, Caimi. *Legge*, XIV, II, 222.

17. — Non è sufficiente motivo per la revocazione di una deliberazione della corte, la produzione di un documento che, sebbene necessario per la liquidazione della pensione, non era stato la prima volta esibito, quando la produzione o no di codesto documento non era decisivo, e la medesima non poteva essere un motivo per deliberare in senso diverso da quello dichiarato. — C. Conti, 9 gennaio 1874, Dorigo ved. Iancich. *inedita*.

Conf. — Non vi è motivo a revocazione giusta l'art. 44 della legge 14 agosto 1862 quando sebbene siasi rinvenuto un nuovo documento non risulta che la deliberazione impugnata contenga un errore di fatto o sia in contraddizione con esso documento. C. Conti, 13 marzo 1874, Mamata — *inedita*.

18. — Al rimedio straordinario della revocazione non può aversi ricorso quando il nuovo documento prodotto non è un nuovo documento rinvenuto dopo pronunciata l'impugnata sentenza, ma sibbene una nuova dichiarazione di un fatto che già era dimostrato dai documenti che stavano negli atti che

servirono di base alla precedente liquidazione di pensione.

C. Conti, 22 maggio 1874, Valentino — *inedita*.

19. — Al reclamante che non produce in tempo i documenti e titoli per dimandare la revoca, rimane aperto il diritto di fare tale produzione per un ulteriore reclamo.

C. Conti, 28 febbraio 1873, Caimi. *Legge*, XIV, II, 222.

20. — La revocazione per errore di fatto non può aver luogo se chiesta oltre il termine fissato dall'articolo 44 della legge 14 agosto 1862. C. Conti, 7 novembre 1884, Gigli — ved. Concini — *inedita*.

La sezione seconda della corte dei conti, per errore di fatto, può procedere alla revoca di una sua deliberazione in ogni stadio della causa, e quindi anche dopo la decorrenza dei termini che la legge 26 luglio 1863 stabilisce per ricorrere in via contenziosa alle sezioni unite.

C. Conti, 2 maggio 1873, Perolo — *Legge*, 1875, II, 48.

La liquidazione di una pensione può essere revocata per un nuovo documento pervenuto al procuratore generale della corte dei conti quando la revocazione sia chiesta nel termine stabilito dall'articolo 44 della legge 14 agosto 1862 n. 800 sulla istituzione della corte dei conti. C. Conti, 21 maggio 1880, Lusardi — *Foro It.* V, III, 156; *Legge* XX, II, 289.

21. — Il termine dei tre anni per la revocazione è improrogabile, quando si tratta di errore di fatto o di calcolo, mentre per nuovi documenti giova l'ulteriore termine dei trenta giorni della loro scoperta. C. Conti, 5 giugno 1880, De Contreras. PASINI, *Commento*, § 85.

22. — Il termine alla revocazione non rimane interrotto nemmeno dal ricorso che nel frattempo fosse stato presentato al consiglio di stato. C. Conti, 5 dicembre 1879, Locci. PASINI *Commento*, § 85.

23. — Posto il principio che sui ricorsi la Corte dei Conti a sezioni unite giudica con giurisdizione contenziosa e definitivamente, ne viene di conseguenza che essa non debba nè possa ritornare su questi suoi giudicati quando non si verifichi l'uno o l'altro degli estremi della revocazione contemplati dalla legge speciale. E quando pure dopo una sua decisione fosse intervenuta una seconda deliberazione della sezione liquidatrice in via di revocazione e sopra una dimanda che non avesse formato soggetto di quella decisione, il ricorso contro quella seconda deliberazione potrà bensì ammettersi in quanto si aggiri soltanto sulla nuova dimanda che ne formò l'oggetto, ma non sarà ammissibile qualora si proponga la stessa questione che dalle sezioni unite fu già decisa, ostandovi la cosa giudicata. C. Conti, 18 ottobre 1867, Ferrari; 18 marzo 1869, Chichipoli. PASINI, *Commento*, § 160 e 161. Vedi pure al n. 16.

24. — Le dimande di revocazione di una deliberazione che rettifica la decorrenza di una pensione accordata con una precedente deliberazione, non ha efficacia che per la seconda non per la prima deliberazione, anche per l'art. 496 cod. proc. civile. C. Conti, 17 luglio 1874, Colinelli — *inedita*.

25. — La giurisprudenza e la competenza della Corte dei Conti sono regolate dalla legge di sua istituzione, mentre cessano quelle dei cessati governi e male quindi s'invocherebbe la revisione d'una liquidazione in forza del sovrano rescritto 27 ottobre 1841 delle Due Sicilie. C. Conti, 29 maggio 1874, Cerbino — *inedita*.

26. — Non vi sono motivi di revocazione e quindi osta la cosa giudicata ad un nuovo esame della liquidazione della pensione chiesto dalla parte a S. M. in via di grazia. C. Conti, 12 aprile 1878, Peschiera — PASINI, *Commento* § 162. A. ARMELISSO

Esecuzione contro l'esattore — Credito del comune e del ricevitore provinciale — Contributo — Diritto di prelazione — Competenza amministrativa.

Allorchè sulla cauzione dell'esattore si proceda contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal comune, ed il credito di quest'ultimo sia per sovrimposte dirette, in tale caso entrambi concorrono per contributo, quali creditori ipotecarii aventi unica ipoteca e medesimo rango. (1)

Ma quando il credito del comune non derivi da sovrimposte dirette, allora il ricevitore provinciale gode, a fronte del comune, privilegio o diritto di prelazione per il bimestre prossimamente scaduto, e sul resto dei crediti che il ricevitore possa vantare contro l'esattore vi concorre con il comune per contributo. (2)

La definizione delle quistioni tra il comune ed il ricevitore provinciale in ordine alla liquidazione definitiva dei rispettivi crediti verso l'esattore contro cui siasi proceduto, è devoluta in prima istanza al prefetto, giusta l'art. 100 della legge 20 aprile 1871. (*Corte d'appello di Catania, 31 marzo 1884, — Banca nazionale c. Finanza.*)

Esecuzione contro l'esattore — Compenso delle spese per atti esecutivi.

L'art. 86 della legge 20 aprile 1871, al 3.º capoverso, si riporta al titolo III della legge medesima per le norme con le quali devesi procedere a carico degli esattori.

Ora nel detto titolo è appunto compreso l'art. 69 modificato dall'altra legge 2 aprile 1882, ove è dichiarato che le spese di esecuzione saranno regolate giusta una tabella da pubblicare, la quale è quella che fu approvata col ministeriale decreto del 14 maggio 1882. Dal che risulta in modo evidente che la tabella dei compensi per gli atti esecutivi contro i contribuenti è anche applicabile nel caso in cui i ricevitori procedono contro gli esattori.

E che sia così, e non diversamente, lo si desume anche dal tenore dell'art. 97 della prima delle suddette leggi, cioè quella del 20 aprile 1871 (3). (*Nota del ministero delle finanze (direz. gener. delle imposte dirette), in data 16 dicembre 1884, n. 64720-6781, all'intendenza di finanza di Reggio Calabria.*)

Dazio di consumo — Società cooperative.

Società cooperative esenti dalla tassa di consumo sono quelle soltanto che sono composte di persone misere che vivono a minute provviste; e quando le distribuzioni dei generi che loro si fanno non hanno altro scopo che quello della beneficenza. (4)

Non è quindi esente dal dazio di consumo la società composta anche di persone facoltose, che acquista generi all'ingrosso e li dà quindi ai socii secondo le loro richieste contro pagamento dell'intero prezzo di costo con un aumento non solo per le spese d'amministrazione, ma anche per aumentare il capitale sociale (5). (*Corte di cassazione di Torino, 26 febbraio 1885. — Nicoletto c. Pubbico Ministero. — Giurisp. 1885 n. 12.*)

(1-2) Correttissima applicazione dell'art. 95 della legge 20 aprile 1871, conforme alla sua lettera ed alle dichiarazioni dell'onorevole Brunetti nella seduta della Camera del 27 luglio 1868.

(3) Infatti questo articolo, nel provvedere alla contingenza delle esecuzioni contro debitori caduti in fallimento, si esprime in questi termini: « La procedura stabilita dalla presente legge per l'esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori morosi d'imposta e sovrimposte, ha luogo anche allorchando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato ». Dunque la procedura della legge del 1871 è applicabile *interamente* così verso i contribuenti come contro gli esattori e ricevitori; e se tra le varie disposizioni di questa *procedura*, che tutta intera viene dalla stessa regolata, vi ha quella relativa alle spese degli atti esecutivi, è chiaro che l'escludere questa disposizione dal procedimento contro gli esattori equivale a non applicare *intera-*

Dazio di consumo — Contravvenzione — Contestazione — Competenza a decidere.

Elevata dagli agenti daziari una contravvenzione, e domandata dalla parte la decisione amministrativa, se la stessa poi contesta la detta contravvenzione ed impugna di nullità la domanda per la riferita decisione, sorgendo così una questione d'imposta, è competente a deciderla in prima istanza il tribunale e non il pretore (6). (*Corte di cassazione di Roma 12 gennaio 1884. — Bollettino amm., 1884, n. 7 e 8.*)

Appalto del dazio consumo — Prescrizione quinquennale — Pagamento rateale.

Fissato il prezzo d'appalto del dazio consumo per un solo anno, e convenuto un pagamento rateale, le singole rate non sono soggette alla prescrizione quinquennale. (*Corte di Cassazione di Napoli, 3 marzo 1884. — Comune di Pomigliano d'Arco c. Russo*) — *Foro it.*, n. 17 18).

Medico condotto — Licenziamento — Ricorso.

Qualora un medico condotto, licenziato *ante tempus* per motivi determinati ed espressi, si limiti a dichiarare false e calunniose quelle asserzioni senza produrre documenti o prove per infirmarle, non ha dritto di vedere accolto il suo ricorso (cons. stato, 6 febbraio 1885, adottato — comune di S. Ferdinando di Puglia).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Appello incidente — Notifica al procuratore — Riproduzione con la conclusione — Riparazioni al proprio fondo — Diligenza — Danni inevitabili al fondo altrui.

È valido l'appello incidente proposto con atto notificato in unica copia al procuratore, ma ripetuto nella comparsa conclusionale.

Colui il quale esegue, benchè con diligenza, le riparazioni alla propria casa, è responsabile del danno alla casa del vicino comunque collabente accelerato dalle riparazioni suddette.

(Cass. Napoli 17 gennaio 1885 *Gazz. del proc.*; 1885, 31).

Commutazione non esaurita — Proroghe — Prestazioni in natura — Continuazione del diritto ad esigerle.

Non esaurita la commutazione nei termini delle leggi del 1873 e 1875, nè dappoi, è lecito esigere ancora la prestazione in natura, se quei termini sono stati prorogati da leggi posteriori e durano ancora.

mente, ma invece con eccezione, la procedura speciale della legge del 1871. Ora, chi non vede che questa eccezione è respinta dalla lettera chiarissima, e precisa della legge, oltretutto dalla sua economia?

(Dal giornale *Le imposte dirette.*)

(4-5) Vedi da ultimo in senso conforme la sentenza della corte di appello di Torino, 23 dicembre 1883, (*Man. 1883 pag. 93*) associazione cooperativa delle ferrovie Alta Italia contro il comune di Milano.

(6) Ci sembra che la presente sentenza si discosti dall'altra della stessa corte del 27 gennaio 1882 pel comune di Veneria Reale, con la quale fu ritenuto che il Pretore chiamato a decidere della esistenza o meno di una contravvenzione alla legge sul dazio di consumo, è competente in precedenza a conoscere pure se sia o no dovuta l'imposta. Vedi in argomento il *Dizionario amministrativo* massimo numero 4435 e seguenti.

(Cass. Napoli 26 gennaio 1885 — *Gazz. del proc.*; 1885, 511).

Quasi possesso — Canone enfiteutico — Esazione — Fondo per il culto — Cessazione dei pagamenti — Molestia o turbativa.

Stabilito a favore del fondo per il culto il quasi possesso del diritto d'esigere una data prestazione enfiteutica, la semplice cessazione dei pagamenti avvenuta posteriormente, non vale per sè a fare svanire cotesto possesso, potendo ciò attribuirsi alla trascuranza del debitore, ovvero alla tolleranza di chi non abbia riscosso; anche perchè in tema di canone tale possesso non può mai acquistarsi dall'utilista (1).

In tale cessazione non può mai ravvisarsi molestia o turbativa, la quale, subita per oltre l'anno, escluda il rimedio dell'azione possessoria.

Il solo rifiuto del debitore, motivato dalla opposizione che egli faccia al diritto del creditore da costui sofferta col silenzio mantenuto per oltre l'anno, può valere come molestia.

(Cass. Roma, 31 marzo 1885 — *Legge*, 1885, I, p. 757).

Fondo per il culto — Canone enfiteutico — Comune — Rinnoiazione del titolo in base all'art. 2136 codice civile — Principio privilegiatus contra aequae privilegium non utitur — Inapplicabilità.

Nel giudizio promosso contro un comune, debitore di una prestazione per canone enfiteutico presso l'amministrazione del fondo per il culto, onde ottenere in base allo art. 2136 del cod. civ. la rinnoiazione del titolo, stante la riconosciuta inefficacia del ruolo esecutivo in confronto del comune stesso non ricorre il principio *privilegiatus contra aequae privilegium non utitur privilegio*, secondo cui pei decreti 27 agosto 1827 e 5 aprile 1830, e pei rescritti 28 marzo 1855 e 18 ottobre 1859 nelle provincie dell'ex reame di Napoli fu interdetto l'uso dei ruoli esecutivi ai luoghi pii laicali ed ecclesiastici fra loro, ed in confronto dei comuni.

(Cass. Roma, 25 aprile 1885. *Legge*, XXV, 685).

Competenza — Carezza di diritto — Improponibilità di azione — Incompetenza giudiziaria — Requisizioni — militari — Indennizzo — Governo estense — Governo italiano — Danni di guerra — Rimborso — Commissione esaminatrice — Procedimento politico.

La carezza del dritto e della conseguente azione giudiziaria nelle quistioni ove sia interessata la pubblica amministrazione importa di sua natura l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, la cui giurisdizione per l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 è limitata alle controversie che abbiano per oggetto un diritto civile o politico (2).

Avendo il governo estense, ripristinato nella pienezza dei suoi poteri, dichiarato di non riconoscere nel comune di Carpi il diritto ad essere indennizzato delle somministrazioni da lui fatte ai volontari del governo provvisorio, non poteva con l'annessione del ducato estense allo stato italiano trasmet-

tersi in questo un obbligo da cui quello non era civilmente gravato (3).

Danni di guerra non risarcibili sono non soltanto quelli che siano inferiti nello luogo stesso dell'azione, ma anche gli altri (somministrazioni fatte alle truppe) che dipendano da disposizioni prese in corso della guerra, e dove gli effetti della guerra siano per estendersi (4).

I decreti dittatoriali del 21 luglio e del 20 agosto 1859, che da un lato assegnavano ai comuni il compenso delle somministrazioni da loro fatte per ordine dei principi spodestati, e dall'altro destinavano al pagamento di tal compenso i beni allodiali che furono sequestrati agli stessi principi per ragione di rappresaglia, facendone dipendere il rimborso dal parere di una commissione esaminatrice, anzichè creare un titolo civile di credito a carico del bilancio dello stato, non presentano che i caratteri di un provvedimento politico (5).

(Cass. Roma a sezioni unite 9 marzo 1885 — *Legge*, XX, 689).

Cosa giudicata — Violazione — Interessi compensatori — Riservo di diritti — Omessa pronunzia e motivazione — (Cod. proc. civ., art. 36, 494 n. 5, 517 n. 8).

Per potersi dedurre in cassazione la violazione della cosa giudicata, non basta che la sentenza impugnata sia contraria ad altra sentenza precedente, pronunziata fra le stesse parti; ma occorre altresì che la eccezione della cosa giudicata sia stata proposta, e che la sentenza impugnata abbia pronunziato su cotesta eccezione: mancando quest'ultima condizione, si fa luogo, non al ricorso per cassazione, ma al rimedio della revocazione (6).

La questione sul tempo da cui debbono corrispondersi gli interessi compensatori, è una questione di mero fatto rimessa al criterio del giudice di merito.

Il giudicato con cui si riserva un diritto non fa stato nè quanto alla giustizia, nè quanto all'esistenza del diritto stesso; e quindi, risolvendosi un nudo riservo di diritti in cosa affatto inutile, semprechè non serva a meglio determinare e circoscrivere la portata e gli effetti della sentenza, non può dirsi nulla la sentenza che omise di motivare e di pronunciare sopra quello stesso riservo di diritti domandato da una delle parti.

(Cass. Firenze, 29 gennaio 1885 — *Legge*, 1885, I, p. 800).

Vendita — Consegna delle merce rifiutata dal compratore — Rivendita a rischio e pericolo del compratore — Mezzani pubblici — Caparra — Danni — (Codice comm., art. 68 — Cod. civ. art. 1217).

Il venditore, constatato l'inadempimento dell'obligazione del compratore, il quale rifiuta la consegna della merce contrattata, ha diritto di farla vendere a di lui rischio e pericolo, e può incaricare della vendita stessa i pubblici mezzani.

Qualora la cosa a vendersi abbia un prezzo di mercato come i cereali, i pubblici mezzani sono gli ufficiali più idonei da incaricarsene.

(1) Colla decis. 28 gennaio 1878 Fondo pel culto c. Fasanello (*Legge* II, 1878, p. 331) la stessa Cass. dichiarò che l'azione per la riscossione dei canoni enfiteutici è azione personale, alla quale è estranea la teoria delle azioni possessorie. Però con posteriore decis. del 10 luglio 1879, Finanze c. Chiesa parrocchiale di S. Barbara di Paternò (*Legge*, I, 1879, p. 767) andò in diverso concetto ritenendo che l'azione possessoria per la riscossione del canone enfiteutico compete al direttario pel combinato disposto degli articoli 415 e 494 del cod. civile.

(2) La sentenza della corte d'appello di Modena, 22 febbraio 1884, cassata colla presente decisione, trovasi riferita nella *legge*, 1884, vol. II, pag. 457. — Confr. la decisione della stessa cass. di Roma, 29 maggio 1884, Finzi e Taddei c. Ministero del tesoro, (*legge*, 1884, vol. II, pag. 584).

(3) Colla citata decisione 29 maggio 1884 fu rilevato come la successione di stato a stato non è la successione del diritto comune, operandosi quella colle modificazioni che vengono dalla natura complessa dell'ente stato.

(4) In senso contrario V. la decisione della cass. di Torino, 29 dicembre 1883, comune di Torrevicchia c. Valerio (*Legge*, 1894, vol. I, p. 374) coi richiami di giurisprudenza in nota.

(5) Confr. la decisione della stessa Cass. di Roma 3 luglio 1883, Ziliotti ed altri c. Provincia di Treviso e Venezia (*Legge*, 1883, vol. II, p. 505).

(6) Vedi su questo proposito la sentenza della cassaz. di Roma, 23 maggio 1884, Finanza c. Perciabosco (*Legge*, 1884, vol. II, p. 109) ove è sancita identica massima.

Se il venditore preferisce di ottenere l'adempimento della convenzione contro il compratore inadempiente, l'indennità non è soddisfatta con la perdita della caparra, non potendosi applicare l'articolo 1217 cod. civ., ma, giusta l'art. 68 cod. comm., avendo il venditore diritto alla differenza tra il prezzo ricavato nella vendita a rischio e pericolo del compratore e quello convenuto, non più il risarcimento dei danni, la caparra deve conteggiarsi soltanto.

(Cass. Firenze, 26 gennaio 1885 — *Legge*, XXV, 696).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Estradizione — Domanda — Sezione d'accusa — Eccesso di poteri.

Commette eccesso di potere la sezione di accusa, invadendo la sfera delle attribuzioni del potere politico, se, invitata dal p. m. ad esprimere il suo parere negativo sopra una domanda di estradizione fatta da un governo straniero, relativamente ad un imputato di appropriazione indebita e di falsità detenuto, dichiararsi non farsi luogo a procedimento penale, ed ordini che il detenuto sia rimesso in libertà.

(Cass. Napoli, 23 marzo 1885. *Filangieri*, X, 491).

Leggi speciali — Contravvenzioni — Elementi del reato — Buona fede.

In materia di contravvenzioni a leggi speciali nè la buona fede, nè l'ignoranza della legge, nè l'errore e neanche l'aver creduto all'asserto di ufficiale governativo, giova ad escludere o scusare la responsabilità penale, dal momento che il fatto materiale esiste, è volontario e basta da solo a violare la legge.

(Cass. Roma, 21 gennaio 1885. *Filangieri*, X, 495).

Pene — Graduabilità — Art. 95 codice penale

Il carcere estensibile ad anni 10 e la custodia estensibile ad anni 20, di cui all'art. 95 del cod. pen., sono pene non graduabili, e quindi il magistrato le può applicare senza vincolo di gradi in quella misura che a lui sembri proporzionata alle circostanze del caso. (1)

(Cass. Torino, 28 gennaio 1885 — *Man. dei Trib.* di Milano, 1885, 180).

Bancarotta — Regole generali sulla recidiva — Applicabilità — Recidiva — Deduzione nel capo d'imputazione — Mancanza.

Anche dopo il codice di commercio del 1882, sono applicabili ai reati di bancarotta, così semplice che fraudolenta, le regole generali e fondamentali sancite dal codice penale, e fra queste quelle relative al tentativo, alla complicità, al concorso di reati, alla recidiva, ed alle circostanze attenuanti. (2)

(1) Conf. Cass. di Roma, 27 febbraio 1884 (*Legge*, 1884, volume II, pag. 389). V. la nota ivi.

(2) Consulta: Vidari, Il nuovo codice di commercio (al numero 6 sotto l'art. 861). — Giudicaudo sull'ammissibilità o meno delle circostanze attenuanti, vi fu qualche oscillanza nella giurisprudenza. V. Cass. di Torino, 10 febbraio 1885. (*Legge*, vol. in corso, p. 532).

Per l'aumento di pena portato dalla recidiva non è necessario che questa sia dedotta nel capo d'imputazione; basta che risulti in modo positivo da precedente condanna divenuta irrevocabile.

(Cass. Torino, 11 marzo 1885. *Legge*, XXV, 780).

Renitenza alla leva — Reato continuato — Beneficio dell'età minore.

La renitenza alla leva è un reato continuato; per cui all'imputato minore dei 21 anni al tempo in cui dovevasi presentare, non compete il beneficio dell'età minore, se all'epoca della sua effettiva presentazione era divenuto maggiorenne. (3)

(Cass. Torino, 27 febbraio 1885. *Legge*, XXV, 781).

Adulterio — Flagranza — Proca.

A constatare la flagranza nel reato d'adulterio non è necessaria la prova diretta che il complice sia stato sorpreso in *ipsis rebus venereis*, in atto d'adulterio: basta che risulti dimostrato, sia pure per induzioni e argomentazioni, che l'adulterio sia stato poco prima commesso.

(Cass. Torino, 15 gennaio 1885 — *Giurispr. pen.*, 1885, p. 78).

Competenza — Insubordinazione — Omicidio — Reato complesso — Competenza dei tribunali militari — Lettura d'atti — Istanza della difesa — Certificato del sindaco — Notizie sulla famiglia dell'accusato — Periti — Giuramento.

Nell'insubordinazione con vie di fatto con premeditazione mediante omicidio mancato contro un caporale e omicidio consumato di altri due caporali, oltre l'omicidio di un militare di grado uguale a quello dell'imputato, quando la sentenza stabilisce nel colpevole la intenzione unica criminosa in tutti gli atti da lui compiuti senza interruzione, in esecuzione di unica risoluzione premeditata, inescindibile, di togliere la vita a tutti i caporali della compagnia, esclude per ciò stesso gli estremi dai quali, secondo l'art. 21, n. 2, cod. proc. pen., si deduce la connessione (4).

L'articolo 329 del codice penale per l'esercito trova solo applicazione nel caso di concorso di più reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria e gli altri alla giurisdizione speciale del tribunale militare (5).

Non è lecito alla difesa allegare a motivo di nullità lo avere il presidente autorizzata la lettura di un documento, quando la lettura sia stata fatta dietro precisa e formale istanza dalla difesa stessa.

Non è vietata la lettura del certificato contenente puramente schiarimenti e notizie sulla famiglia dell'accusato senza alcun elemento di prova specifica, e senza il più lontano riferimento diretto o indiretto al reato ascritto all'accusato stesso.

L'art. 459 del codice penale per l'esercito, accomunando ai periti le disposizioni relativa ai testimoni, comprese quelle relative alla prestazione del giuramento, estende a tale prestazione anche la identità della formola (6).

(6) Confr. la citata sentenza 17 giugno 1884, ric. Misdea (*Legge*, 1883, vol. II, p. 63), e quelle ivi richiamate in nota.

(Trib. supr. di guerra e marina, 16 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 823).

(3) V. in senso conforme Cass. di Torino, 28 febbraio 1883 (*Legge*, vol. II, p. 462) e pro e contra le sentenze ivi citate.

(4) In senso conforme: V. la sentenza 17 giugno 1884, ric. Misdea (*Legge*, 1884, vol. I, p. 63).

(5) Confr. la sentenza 5 marzo 1885; ric. Ghedini (*Giur.* VIII, p. 26).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

GIURISPRUDENZA DELLE PENSIONI

Sul diritto degli impiegati civili dello stato alla pensione privilegiata o di favore (Legge 14 aprile 1864, n. 1731, art. 2.º). (1)

SOMMARIO

1. Causa delle infermità — esercizio delle funzioni d'impiegato. — 2. Causa immediata ed esclusiva. — 3. Malattia contratta durante il servizio. — 4. Come si riconosca la causa dell'infermità. — 5. Condizioni organiche preesistenti. — 6. Circostanze di tempo e di luogo. — 7. Disagi e fatiche del servizio. — 8. Infermità anteriori alla ammissione in servizio. — 9. Prova e giustificazione delle infermità e loro cause. — 10. Su che cosa cada la prova. — 11. Certificati medici — valore ed efficacia. — 12. Tardivo apprezzamento dei fatti. — 13. Tempo trascorso fra l'infermità e la dispensa. — 14. Competenza della corte dei conti — decreto di collocamento a riposo. — 15. Ufficio del giudice — convincimento morale. — 16. Casi — dubbi. — 17. Costituzione fisica. — 18. Malattia cerebrale. — 19. Febbri miasmatiche — impiegato ferroviario. — 20. Malattie endemiche. — 21. Colera. — 22. Residenza di ufficio — clima. — 23. Cecità. — 24. Condizioni inerenti alla qualità d'impiegato. — 25. Vita sedentanea. — 26. Lavoro eccessivo. — 27. Età e durata dei servizi. — 28. Agenti del dazio consumo. — 29. Prescrizione.

1. — Ha diritto a pensione privilegiata l'impiegato inabilitato al servizio per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni. — (C. Conti, 20 maggio 1881, Garavello — *inedita*) — Vedi *Giurista*, 1885, 2. n.º 6.

Spetta la pensione privilegiata a chiamare inabile al servizio a causa dell'esercizio delle sue funzioni. (C. Conti, 16 febbraio 1877, Frontini — *inedita*).

Quando l'impiegato civile sia divenuto semplicemente incapace a prestare ulteriormente servizio, la legge gli accorda una pensione privilegiata nella sola ipotesi che l'incapacità sia derivata da ferite od infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni. — (C. Conti, 11 giugno 1875, Calpestri ved. Polpavetti — *inedita*).

2. — Il solo titolo per dare diritto alla pensione privilegiata è l'infermità cagionata dal servizio pubblico qual causa immediata e diretta. — (C. Conti, 19 maggio 1876, Filippone — *inedita* — vedi *Giurista*, 1885, 2. numeri 1 e 2.

La pensione di privilegio è dovuta quando l'impiegato fu ferito, contrasse infermità o perdette la vita unicamente a cagione od in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni. In altri termini, è mestieri che il servizio prestato allo stato abbia prodotta l'impunità o la morte, ed è mestieri rimanga dimostrato che senza lo adempimento di quel servizio allo stato l'impiegato non avrebbe contratto

l'infermità o non sarebbe morto. Le sciagure quindi cui provvede la legge sono quelle alle quali si è andato incontro per la condizione d'impiegato. Questa è l'idea espressa nella legge del 1864, e questa doveva essere, imperocchè una ricompensa ed una rifazione del danno poteva stabilirsi unicamente nel caso nel quale il pubblico servizio è cagione precipua, unica, esclusiva quasi della sventura dell'impiegato e della sua famiglia. — (C. Conti, 6 maggio 1881, Bassi ved. Castelli — *inedita*).

3. — Secondo la lettera e lo spirito della legge non basta per ottenere il trattamento eccezionale l'aver contratto malattia durante il servizio, ma bisogna che sia contratta a cagione dell'esercizio delle sue funzioni d'impiegato. — (C. Conti, 19 dicembre 1879, Gramondo — *inedita*).

Per la pensione di favore non basta che la sofferta infermità sia avvenuta durante il servizio, ma è necessario che sia provato essere stata contratta a cagione dell'esercizio dell'impiego o meglio che sia avvenuta in servizio comandato od in conseguenza immediata del servizio. — (C. Conti, 7 giugno 1878, Savio — *inedita*).

4. — Nessun metodo si presenta così razionale e pratico come quello di partire dalla ipotesi che l'impiegato non avesse mai esercitate le funzioni del proprio grado, all'uopo di esaminare se, data quell'ipotesi, possa generarsi la convinzione che l'impiegato secondo il corso ordinario delle cose non avrebbe contratta quella infermità. — (C. Conti, 27 gennaio 1871, Montaldo — *inedita*).

5. — Il diritto alla pensione privilegiata sorge quando l'esercizio delle funzioni d'impiegato fu la causa della infermità e questa non si sviluppò in dipendenza delle condizioni organiche dell'impiegato o di fatti estranei all'esercizio dell'impiego, quantunque questi fatti forse non si sarebbero verificati se la persona della quale trattasi non fosse stato impiegato. Convien che la malattia si sia contratta per l'esercizio delle funzioni d'impiegato, è mestieri cioè che di essa sia stata causa diretta, immediata ed esclusiva la condizione d'impiegato e l'esercizio dello impiego. — (C. Conti, 7 giugno 1868 Caronna — *Foro Ital.*, V, III, 14). Vedi pure al num. 2).

6. — L'impiegato ha diritto alla pensione privilegiata quando risulti che l'infermità da cui venne colpito fu contratta in un servizio che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui doveva essere prestato conteneva il pericolo della riportata infermità; che il detto pericolo non si poteva impedire nè evitare perchè intimamente connesso coll'indole stessa dei lavori da eseguire; e che infine fu la prestazione di quel servizio che ingenerò la causa della infermità. — (C. Conti, 20 maggio 1881, Garavelli — *inedita*).

7. — Ha diritto alla pensione privilegiata l'impiegato il quale provi che, entrato in servizio in buone condizioni di salute e di vista, contrasse un'infermità nell'atto di adempiere ai doveri del suo ufficio e andò dal male in peggio, sempre essendo in servizio, non solamente senza risparmiare l'organo affetto ma altresì usandone per necessità delle sue funzioni in modo eccessivo; e niun'altra cagione si

(1) Vedi *Giurista*, 1885, pag. 2.

Questo riassunto di giurisprudenza — in gran parte inedita — congiunto a quello precedentemente pubblicato contiene quasi per intero la dottrina della corte dei conti sulle pensioni privilegiate, ed è l'unico lavoro di tal genere sinora pubblicato.

è indicata del male oltre ai disagi ed ai faticosi ser-
vigi ordinarii e straordinari ineranti all'impiego.—
(C. Conti, 27 maggio 1881, Marchia — *inedita*). — Vedi
Giurista, 1885, 2, al n. 9.

8. — Mancano evidentemente le condizioni richie-
ste dall'art. 2° della legge 14 aprile 1864, n. 1731,
per far luogo alla pensione privilegiata quando non
sia spiegato nè provato minimamente che le infer-
mità dell'impiegato siano state contratte a cagio-
ne dell'esercizio delle sue funzioni, ma risulti che
esso era di salute alquanto inferma anche prima
della sua ammissione in servizio. — (C. Conti, 9
giugno 1876, Colucci — *inedita*). Vedi *Giurista*, 1885,
2, al num. 13.

9. — Non può aversi diritto a pensione di favore
se non si prova che l'infermità di cui si è affetti
deriva dal servizio. — (C. Conti, 15 febbraio 1867,
Broetto — *Legge*, VIII, II, 218). — Vedi *Giurista*, 1885,
2, ai numeri 7, 8 e 9.

Non ha diritto a pensione privilegiata l'impiegato
il quale non giustifichi che l'infermità per cui di-
venne inabile al servizio sia stata contratta a ca-
gione dell'esercizio delle sue funzioni. — (C. Conti,
18 giugno 1875, Zappieri — *inedita*).

Non può concedersi la pensione privilegiata quando
niuna prova è data che l'infermità allegata si fosse
contratta a causa dell'esercizio delle mansioni ine-
renti all'impiego. — (C. Conti, 25 giugno 1875, Monti
inedita).

10. — Onde le infermità possano dare diritto alla
pensione privilegiata è necessario che sia provato
che esse abbiano avuto non semplice occasione ma
causa immediata ed esclusiva dall'esercizio dell'im-
piego. — (C. Conti, 28 giugno 1875, Petruolo — *ine-
dita*).

11. — L'avviso dei periti per l'art. 270 del codice
di procedura civile non vincola l'autorità giudizia-
ria la quale deve pronunciare secondo la propria
convincione. Per quanto siano quindi autorevoli i
documenti esibiti, e v'abbia pure fra questi una pro-
vvisione regia, quale il decreto di collocamento a ri-
poso, motivato, deve riconoscerne dalla corte dei
conti se le infermità allegate pel conseguimento del
diritto a pensione siano state contratte nell'eserci-
zio delle funzioni come si contempla dall'art. 2°
della legge 14 aprile 1864, n. 1731. — (C. Conti, 27
gennaio 1871, Montaldo — *inedita*).

12. — Per riconoscere il diritto a trattamento ec-
cezionale non bastano le presunzioni nè gli apprez-
zamenti tardivi di fatti avvenuti molti anni prima
dell'epoca in cui se ne rilasciarono i certificati. —
(C. Conti, 19 dicembre 1879, Gramondo — *inedita*).

13. — Un periodo di tempo sufficientemente lungo
trascorso fra un'infermità e la dispensa del servizio
non lascia concludere che la infermità di cui trat-
tasi quando pure fosse avvenuta a cagione dell'eser-
cizio delle sue funzioni fosse l'unica ed immediata
causa della inabilità a prestare ulteriore servizio. —
(C. Conti, 11 febbraio 1876, Bianchi — *inedita*).

14. — Il diritto al conseguimento della pensione di
favore deve essere riconosciuto e dichiarato dalla
corte dei conti; la cui giurisdizione al riguardo non
può essere menomamente preoccupata dai fatti e dalle
disposizioni di altra autorità. E perciò sebbene spetti
al potere regio o ministeriale, secondo la diversità
dei casi, di collocare a riposo l'impiegato, è sempre
alla corte dei conti che spetta di assegnare la pen-
sione, senza che nel suo giudizio abbia decisiva in-
fluenza ciò che fu detto nell'atto di collocamento a
riposo; e ciò può soltanto servire come elemento di
prova di fatti sopra i quali si deve fondare la de-
terminazione della pensione. Un diverso concetto im-
porterebbe diminuzione della giurisdizione deferita
alla corte ed attribuzione di essa a quell'autorità
dal cui apprezzamento e giudizio si vorrebbe rite-

nere vincolata la corte. — (C. Conti, 7 giugno 1878,
Caronna — *Foro It.*, V, III, 14). Vedi al num. 11,
ed anche *Giurista*, 1885, 2, numeri 10 e 11.

15. — È ufficio del giudice e dipende dal suo con-
vincimento morale l'attribuzione di una cagione ad
un dato effetto nel senso stabilito dalla legge per
l'applicazione ai casi singolari del provvedimento
con cui la legge viene in soccorso di sventure irre-
parabili. — (C. Conti, 27 maggio 1881, Marchia —
inedita).

16. — Quando trattasi di un impiegato obbligato
a troncarsi la sua carriera per infermità la cui ori-
gine può bene ritenersi dovuta ad eventi di servizio
anche sorgendo dubbi al riguardo devesi preferire
la più benigna sentenza richiamando il precetto di
Cajo: *semper in dubis benigniora sunt praeferenda*. —
(C. Conti, 7 giugno 1878, Caronna — *Foro It.*, V,
III, 14).

17. — Mancano affatto dei requisiti necessari per
il conseguimento della pensione privilegiata le infer-
mità che manifestamente risultano derivate dalla
costituzione fisica dell'impiegato e dalle condizioni
del clima del luogo di sua residenza. — (C. Conti,
26 gennaio 1877, Rosso — *inedita*). Vedi *Giurista*,
188, 2, al numero 13.

18. — Ha diritto alla pensione privilegiata l'im-
piegato che dovendosi occupare per molti giorni
sotto la sferza di un sole ardentissimo fu preso da
malattia cerebrale cagionata dalle ripetute insolazio-
ni sofferte nell'adempimento di quel servizio che gli
era stato comandato e non poté più malgrado le
molte cure adoperate riacquistare la capacità di ri-
prendere l'esercizio delle sue funzioni. — (C. Conti,
20 maggio 1881, Garavelli — *inedita*).

19. — Nel caso di febbri miasmatiche contratte da
un impiegato ferroviario (capo conduttore di convo-
gli) meglio che i generali principi stabiliti dalle
scienze fisiche o morali, giovano due pratiche os-
servazioni per definire la causa del male. Gli impie-
gati ferroviari che seguono il corso dei treni non
contraggono ordinariamente le febbri terzane, le in-
fiammazioni polmonari e le conseguenti emottisi.
Osservasi, in secondo luogo, sapersi da ognuno, per
quanto si voglia ignaro delle mediche istituzioni, co-
me le dette infermità si sviluppino tutto giorno in
tutte le sociali classi, e come pur troppo ne rima-
ngano colpite, anche, per effetto di soli germi con-
geniti, persone non addette al servizio dello stato
delle società ferroviarie ed individui che menano
sedentaria la vita. — (C. Conti, 2, gennaio 1871, Mon-
taldo. — *inedita*).

20. — Il governo è astretto a destinare in diverse
località, e perciò anco in quelle insalubri, i propri
impiegati, e non è ammissibile la pensione di fa-
vore in conseguenza di infermità sviluppatasi per
cagione dell'influenza del clima e delle speciali di-
sposizioni dell'individuo. — (C. Conti, 29 marzo 1870,
Petracco; 14 marzo 1873, Grosso — *inedite*). Vedi al
numero 17 e *Giurista*, 1885, ai numeri 17 e 21.

21. — Non ha diritto a pensione privilegiata chi
contrasse l'infermità non per cagione dell'esercizio
delle sue funzioni, ma occasionalmente, per essere
di residenza in un luogo dove sopraggiunse la epi-
demia colerica. — (C. Conti, 3 maggio 1878, Ruffo,
inedita).

22. — Le condizioni ordinarie e solite di una lo-
calità non possono far considerare come una conse-
guenza dell'esercizio delle funzioni d'impiegato le
infermità derivate da quelle condizioni, tanto se
l'impiegato fosse stato mandato in quella località
per ordinaria destinazione di servizio che per mis-
sione straordinaria. — (C. Conti, 26 gennaio 1877,
Rosso — *inedita*). Vedi al numero 20.

L'infermità contratta per la dimora in una data
località non è un danno per fatto inerente al ser-

vizio perchè per la dimora in luogo determinato può soffrirsi danno da chi è e da chi non è impiegato, e sovente al male non sono estranee le condizioni organiche dell'individuo. — (C. Conti, 6 maggio 1881, Bassi ved. Castelli — *inedita*). Vedi al num. 5.

Le infermità prodotte dal clima della residenza di ufficio non danno ragione a pensione di favore giacchè non dipendono da una causa diretta ed immediata dell'esercizio delle sue funzioni. — (C. Conti, 7 febbraio 1879, Asturelli — *inedita*).

23. — La cecità contratta per poche e non continue notti di lavoro a luce di gaz o di petrolio, è manifestamente da attribuirsi a speciale disposizione morbosa dell'individuo, e non può quindi formar titolo alla pensione privilegiata. — (C. Conti, 12 gennaio 1877, Mongini — *inedita*). Vedi *Giurista*, 1885, 2, ai numeri 16 a 20.

24. — L'uso della vista e la posizione sedentaria sono condizioni inerenti alla vita dell'impiegato e da esse non deriva normalmente la cecità assoluta, sicchè ove questa avvenga deve attribuirsi alla indole speciale propria dell'impiegato e non esclusivamente all'esercizio delle sue funzioni. — (C. Conti, 18 febbraio 1881, Lecca — *inedita*). Vedi ai numeri 5 e 23.

25. — La vita sedentanea è una necessità per una gran parte di coloro che si addicono al pubblico servizio e se essa vale a sviluppare malattie alle quali si è predisposto non può produrle e crearle quasi, sicchè non può ritenersi cagione unica od almeno principale dell'infermità. Per tali circostanze vi è chi soffre danno e chi non ne soffre. — (C. Conti, 6 maggio 1881, Bassi ved. Castelli — *inedita*).

26. — L'eccessivo lavoro ed i grandi sforzi mentali richiesti dal lavoro di ufficio pei quali l'impiegato ebbe ad occuparsi non solo intiere giornale ma eziandio buona parte della notte non sono fatti ordinari della vita dell'impiegato, non costituiscono adempimento dell'obbligazione contratta nello esprimere l'impiego, non entrano cioè nell'esercizio delle sue funzioni, ma sono qualche cosa di straordinario e di eccezionale, che nel caso d'infermità e di morte debbono fare ritenere che il servizio pubblico e la condizione d'impiegato abbiano determinato l'infermità e la morte per fare luogo alla concessione della pensione. — (C. Conti, 6 maggio 1881, Bassi ved. Castelli — *inedita*).

27. — L'impiegato il quale per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di conseguire pensione qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. — (C. Conti, 23 maggio 1879, Billi — *inedita*).

28. — Compete la pensione privilegiata da ripartirsi fra lo stato ed il comune a quella guardia del dazio consumo già governativa che abbia contratto la totale cecità a cagione dell'esercizio delle funzioni di guardia del dazio consumo. — (C. Conti, 28 aprile 1876, Savastano — *inedita*). Vedi al n.º 23.

29. — La prescrizione o decadenza di cui all'articolo 31 della legge 14 aprile 1864 contempla tutte indistintamente le pensioni, e quindi anche quelle eccezionali di cui agli articoli 2 e 21 della stessa legge. — (C. Conti, 17 gennaio 1879, Fabi — *inedita*).

A. ARMELISSO

Comune e maestro — Controversia — Autorità giudiziaria — Stipendio — Arretrati.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della controversia fra comune e maestro comunale, avente per oggetto la misura della remunerazione da quest'ultimo pretesa in base alla legge, ed il rimborso della differenza fra lo stipendio minimo dalla

legge stessa fissato e quello realmente pagatogli dal comune, quantunque sia intervenuta in argomento una deliberazione del consiglio scolastico provinciale. (a)

In base alle vigenti leggi scolastiche, in ispecie a quella del 9 luglio 1876, è nulla ed inefficace così ogni convenzione che venisse stipulata fra maestro e comune per la riduzione del minimo stipendio legale, come altresì la rinuncia a questo minimo fatto dal maestro prima della realizzazione del relativo diritto. (b)

Per lo contrario nulla impedisce che il maestro possa validamente rinunciare, in favore del comune ai maggiori arretrati del suo stipendio con atti posteriori all'acquisto di detto diritto, quali sarebbero le quietanze di saldo senza alcuna riserva. (app. — Milano, 10 marzo 1885 — comune di Appiano c. Colombo Gaetano. — *Monit. dei Trib.*, a c. p. 378).

Nota. — La Corte ecc.

È pacifico fra le parti, e d'altronde è incontestabile rimpetto alle leggi in vigore in materia di insegnamento elementare, come al maestro Colombo, invece delle lire 366 stategli realmente corrisposte dall'anno scolastico 1876 in avanti, gli spettasse il minimo dello stipendio legale in lire 605. Se nonchè l'appellante comune sostiene che il maestro non possa richiedere il rimborso della differenza se non nei limiti attribuitigli dal consiglio scolastico, o tutto al più in quella misura che fu chiesta dallo stesso maestro, stante la di costui rinuncia a maggiori arretrati.

Innanzitutto è mestieri osservare che dagli articoli 341 della legge 13 giugno 1859, e 120 del regolamento 13 sett. 1860, assai spiccato risulta il concetto che ai maestri comunali elementari non soltanto non compete il diritto di percepire uno stipendio o remunerazione non inferiore al minimo legale, ma altresì che essi medesimi non possono *acconsentire ad una diminuzione*. — Un tale concetto del legislatore è ribadito indirettamente nell'art. 29 del regol. 3 nov. 1877 sull'amministrazione scolastica, ed infine posta in termini ancora più imperiosi nell'art. 3 della legge 9 luglio 1876 sul miglioramento della condizione dei detti maestri, dove è detto: — Il maestro ed il comune possono pattuire una convenzione della durata minore di 6 anni coll'approvazione del consiglio scolastico, *ma non di uno stipendio inferiore al legale*.

Niun dubbio pertanto che, in forza specialmente della ultima citata legge, sia nulla ed inefficace ogni convenzione che venisse pattuita fra maestro e comune per la diminuzione dello stipendio legale, come pure la rinuncia che il maestro facesse prima della realizzazione del relativo diritto.

Ciò per altro non impedisce che il maestro possa validamente rinunciare in favore del comune ai maggiori arretrati del suo stipendio con atti posteriori all'acquisto del diritto.

Siffatta distinzione sembra alla corte che non urti menomamente colle ragioni e collo scopo delle menzionate leggi, ed armonizzi colle norme generali del diritto in virtù delle quali ogni persona non colpita da incapacità può rinunciare espressamente o tacitamente ad un diritto o ad un vantaggio già acquistato.

Quindi se da un canto ha torto l'appellante comune quando vuole limitare le pretese del maestro all'annata 1883-84 in avanti, sol perchè il consiglio scolastico provinciale trovò di rigettare la domanda dei maggiori arretrati, d'altra parte ragione esige che il maestro incontri ostacolo nel fatto proprio non compiuto contro il divieto della legge, vale a dire nella sua libera e volontaria rinuncia verificatasi posteriormente alla realizzazione del diritto. In tal guisa la questione è ridotta a vedere se vi

siano fatti da parte del Colombo da cui si possa indurre la pretesa rinuncia, e più precisamente se il maestro coll' esigere dal comune lo stipendio inferiore al legale col rilasciarli quitanza a saldo abbia rinunciato alla differenza, oppure quitanzando il comune, abbia mantenuto intatte le sue ragioni.

In proposito decisivo, o parere della corte, presentavasi l'istanza 16 aprile 1883 dal maestro indirizzata alla giunta municipale di Appiano, e dal comune prodotto in causa.

Per vero, in questo ricorso, il Colombo, dopo rammentato la precedente sua istanza del marzo 1882, onde ottenere lo stipendio legale, dichiara « che intende gli sia al più presto corrisposto non solo l'aumento dell'annata corrente, ma anche quello domandato fino dall'anno scorso. »

Da questo documento ovvio è il dedurre che il Colombo, col reclamare dal comune il pagamento degli arretrati colle annate scolastiche 1881-82, 1882-83 in avanti, intese mandare impregiudicato ed intatto il proprio diritto di percepire la differenza, e quindi perdere ogni importanza in senso di rinuncia il fatto d'aver egli poi rilasciato al comune le quitanze del minore stipendio percepito. In effetti un tale rilascio non appare incompatibile colla predetta intenzione, nè presenta carattere di volontario abbandono del proprio diritto, allorchè si pensi che se il maestro rilasciò quitanza al comune, lo fece costretto dal contegno della rappresentanza comunale, la quale rifiutò di assecondare la legittima sua domanda, per cui diventava una necessità pel maestro, stante la constatata di lui condizione povera, di ritirare quel qualunque stipendio che gli si dava.

Però diversamente deve dirsi delle annate anteriori al 1881 fino al 1876, delle quali il maestro chiede pure il rimborso. Infatti non è dimostrato in atti che riguardo ad esse abbia fatto reclami o proteste al comune; anzi lo stesso maestro, nella surriferita istanza del 16 aprile 1883, viene ad escluderlo implicitamente, dicendo di aver chiesta l'aumento soltanto per le annate 1882.

In conseguenza è forza ritenere che esso maestro, rilasciando al comune le varie quietanze relative agli anni precedenti, abbia voluto fare volontario abbandono della differenza, in quanto non può porsi in dubbio che l'atto di rilasciare quitanza a saldo, non paralizzato da contrarie istanze o proteste, induca chiaramente e necessariamente la rinuncia alla differenza fra lo stipendio percepito ed il legale.

Erravano perciò, ad avviso della corte, i primi giudici nell'accordare al Colombo il rimborso della differenza relativa a tutte le annate dal 1876 al 1884 incluso, mentre dovevasi limitare alle sole tre annate 1881-82, 1882-83, 1883-84, come venne chiesto in via subordinatissima dall'appellante comune.

Quanto alle spese d'ambo i giudizi, stante l'esito della controversia, presentavasi equo e giusto d'accordare al maestro il rimborso soltanto della metà.

Per questi motivi ecc.

(a) Così ha deciso pure il cons. stato (30 maggio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 157) circa la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

(b) La giurisprudenza è concorde nel proclamare nulla la convenzione con cui il maestro accetta uno stipendio inferiore al minimo legale, non potendo produrre effetto la rinuncia a questo minimo.

Ed in questo senso abbiamo i giudicati delle corti d'app. Torino, 30 maggio 1883; Trani, 24 maggio 1880.

(1) Conforme all'altra sentenza del 27 stesso mese, a sezioni unite — *Giurista*, anno c. p.

(2) *Giuris.* non più discutibile.

(3) Il cons. Stato, 9 marzo 1883, adottato, decise egualmente che le pubbliche amministrazioni ed i consiglieri non

Così ha opinato pure il cons. di stato (2 novembre 1878).

Elezioni comunali — Appaltatore del dazio — Ineleggibilità.

Non può essere eletto a consigliere comunale nel comune, di cui ha l'appalto, l'appaltatore del dazio consumo (1) (Cass. — Roma, lez. civ. 23 marzo 1885 — *Ric. Ferrari*).

Elezioni comunali — Ufficio definitivo — Tabella dei voti — Macanza — Effetti.

Rende nulle le operazioni elettorali il fatto che nel verbale per la costituzione dell'ufficio definitivo non sia indicato il numero dei voti ottenuti dai candidati, e la mancanza della tabella n. 1 (cons. di stato, 27 marzo 1885 — comune di Roseto Valfortare).

Mandati di ufficio a carico del comune — Stanziamento.

La deputazione provinciale, prima di ordinare la spedizione di un mandato d'ufficio a carico di un comune, deve provvedere all'iscrizione in bilancio della relativa spesa, altrimenti sono nulli i provvedimenti presi tanto dalla deputazione medesima, quanto dall'autorità governativa per l'estinzione del mandato (2) (cons. — Stato, 13 marzo 1885, adottato. — Comune di Ferrara).

Tassa di bollo — Domande alle pubbliche amministrazioni.

Le domande o ricorsi diretti alle amministrazioni governative debbono considerarsi come non avvenuti, quando non sono scritti su carta da bollo, giusta gli art. 20 n. 15 e 32 della legge 13 settembre 1874 n. 2077, e 7 della legge 11 gennaio 1880, numero 5430 sul bollo (3) (Circ. min. int., n. 5027-7467).

Lista amministrativa. — Padre analfabeta — Delegazione al figlio.

Il padre, anche quando sia analfabeta, può delegare al proprio figlio l'esercizio del diritto elettorale, purchè però questi riunisca gli altri requisiti; giacchè il padre avendo diritto all'elettorato pel censo, delegando questo al figlio, non delega il censo ma delega la facoltà a potersi servire del tributo che paga (4) (app. Catania, 29 settembre 1884 — Lista di Florida).

Liste amministrative — Art. 35 legge comunale — Notificazione. — Reclamo. — Deputazione provinciale — Corte d'appello. — Omessa pronuncia. — Documenti — Alfabetismo. — Esperimento.

L'art. 35 della legge comunale impone notificazione giudiziaria alla parte interessata del solo richiamo che propongasì alla deputazione provinciale, non già del ricorso con cui si promuove competente azione in materia elettorale dinanzi alla corte di appello (a).

Non pecca di omessa pronuncia la sentenza che apprezzando il valore dei documenti messi innanzi dalle parti intorno all'alfabetismo degli iscritti, contro cui è reclamo, sottopone questi ad uno esperimento della loro capacità.

(Cass. Roma, 30 gennaio 1885. — Ruscicca c. Santi ed altri elettori di Canicattini. — La *Corte Suprema di Roma*, 1885, n. 2).

Nota (a) Crediamo utile riprodurre il motivo della sentenza.

Attesochè torni fuori di proposito lo invocare nel caso presente, deducendone violazione, l'articolo 35 della legge 20 marzo 1865, che impone notifi-

possono ricevere documenti non scritti su carta da bollo. — *Ric. amm.* 1884, p. 633.

(4) V. la sentenza 16 ottobre 1881 della Corte d'App. di Napoli — *Giurista*, a. c. p. 4 con la nota di rimando.

cazione giudiziaria alla parte interessata del solo richiamo che propongasì alla deputazione provinciale. Non è detto invece nè in questo nè in altro articolo della legge che, oltre il deposito di copia relativa all'ufficio del pubblico ministero, bisogni notificare integralmente il ricorso, con che si promuove competente azione in materia elettorale dinanzi alla corte di appello. Nè, checchè sia di ciò, reggerebbe il lamento nella specialità del caso dove la corte ha dichiarata esatta la notificazione e da questa apparisce chi sia il reclamante, chi colpito dal reclamo, quale l'autorità dinanzi a cui il medesimo fu proposto e quale il motivo dell'impugnazione.

— Il reclamo alla corte d'appello contro l'iscrizione d'ufficio decretata dalla deputazione provinciale di un cittadino nella lista amministrativa, deve essere a cura del reclamante notificato alla parte che vi ha interesse. Nè a sanare siffatte omissioni può bastare la comparsa degli stessi interessati all'udienza della corte. (Cass. Roma 5 marzo 1884. — Comune di Boiano. — *Bollettino amministrativo* 1884, n. 4. — *Man.* 1884, p. 133.)

— Il ricorso che la giunta produce alla corte d'appello contro deliberazioni della deputazione provinciale concernenti la formazione delle liste amministrative deve essere sotto pena d'inammissibilità, notificato agli interessati. (App. Messina, 31 agosto 1882. — *Monit. dei Trib.* 1883, n. 6. — *Man.* 1883 p. 101.)

V. pure *Giurista*, 1884, p. 89.

*Liste amministrative — Padre analfabeta
Delegazione al figlio.*

Il padre analfabeta, ancorchè provvisto di censo, non può delegare questo al figlio per renderlo elettore (1) Cass. Roma, 30 gennaio 1885. (Migneco Garro ed altri elettori di Canicattini).

Imposta prediale — Esazione — Procedura esecutiva — Possessore allibrato al censo.

L'imposta prediale colpisce il fondo, e la procedura esecutiva è sempre legittima quando è diretta contro il possessore allibrato al censo.

L'esattore non è tenuto ad indagare se altri, fuorchè l'intestatario al censo, sia il vero proprietario del fondo. (Cass. Roma, 23 gennaio 1885. — *Legge*, 1885, p. 547).

Tesoriere comunale — Posizione di cassa. — Dimostrazione — Documenti.

Il tesoriere comunale deve provare la posizione di cassa con gli estratti dai registri contabili rilasciati dal segretario comunale, non essendo validi, efficaci e legali i certificati fatti dal sindaco, e privi delle firme del segretario medesimo. (Cass. Napoli, 30 gennaio 1885, — Napoliello e comune di Calabritto.)

Segretario comunale. — Condanna a pene criminali, e per furto o attentato ai costumi — Riabilitazione.

Colui che è stato condannato a pene criminali, e colui che fu condannato per furto, frode o attentato ai costumi, non può essere, ancorchè riabilitato, nominato segretario comunale (Cons. Stato, sezioni riunite dell-Int. e di Grazia e Giustizia, 23 gennaio 1885, adottato).

Dazio consumo — Vendita al minuto — Presunzione — Apertura di esercizio — Frode — Art. 5 della legge 11 agosto 1870 — Farina — Ricorso in Cassazione — Domanda — Prova testimoniale — Magazzino.

L'atto di vendita al minuto non costituisce sen-

z'altro presunzione di apertura di esercizio non autorizzato per modo da dar luogo alla contestazione della frode.

La disposizione dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870 è speciale e ristretta al vino, all'acquavite, all'alcool ed ai liquori, non già generica ed estensibile alle farine od altri prodotti di natura diversa.

Se col ricorso in cassazione non si accusa la sentenza impugnata di trasandata pronuncia su apposito capo di domanda, invano poi si deduce che la corte di merito ha sorvolato sopra la questione subordinata, riguardante la prova testimoniale per il convenuto che nel suo magazzino soleva tenere vendita al minuto di generi soggetti al dazio di consumo.

(Cass. Roma, 10 gennaio 1885 — *La Corte suprema di Roma*, 1885, p. 114).

Elezioni amministrative — Sindaco — Deputazione provinciale — Cancellazione — Liste elettorali — Titoli — Deliberazione — Copia informale — Autenticità — Spese — Deposito della multa.

Il sindaco stesso, che vuol contraddire al provvedimento con cui la deputazione provinciale ordinò la cancellazione di persone iscritte nelle liste elettorali amministrative, deve presentare i titoli in appoggio della sua domanda, non essendo la corte obbligata a supplire ai difetti delle eseguite produzioni.

È incensurabile per la corte di cassazione il giudizio di fatto della corte di merito, che la copia della deliberazione in materia elettorale della deputazione provinciale statale presentata, e importantissima sopra tutti i documenti, era informale e senza autenticità.

Nelle cause elettorali non si fa luogo a rifacimento di spese, e, non ostante il rigetto del ricorso, restituir si deve ai ricorrenti il fatto deposito della multa.

(Cass. Roma, 7 gennaio 1885 — *La Corte suprema di Roma*, 1885, p. 113).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Azione rivocatoria per frode, in fatto di retrocessione di un affitto — Animo di frodare per parte del locatore — Effetto di detta azione.

Non vi è frode a danno di altri creditori nella retrocessione di un affitto, fatta dal comune debitore al locatore avente dritto per difetto di pagamento alla risoluzione del contratto, e interessato a scongiurare i maggiori danni che sarebbero provenuti dalla continuazione di una locazione, resa impossibile per la decozione del fittaiuolo.

La rivocatoria può soltanto attecchire se nel calcolo degli utili e dei rimborsi per dissodamenti fatti al fondo vi sia tale un supero dopo soddisfatto il locatore, che questo appunto resti sottratto ai creditori rimasti insoddisfatti.

Irrescindibile pertanto la retrocessione nei rapporti del locatore perchè impossibilitato il colono a continuare nell'affitto, la rivocatoria non potrà mai valere a integrare costui nel possesso del fondo, ma si traduce invece in un'azione di danni pel ricupero di quella resta di utili e di rimborsi a farsi di che risulti provato aver profitato il locatore, o averne fatto allo stesso colono profittare.

(Cass. Napoli, 23 maggio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 125).

(1) V. avanti in questa stessa dispensa la sentenza 29 settembre 1884 dalla Corte d'appello di Catania con la nota.

Enfiteusi — Domino diretto — Domino utile — Vendita irrequisito domino — Patto di prelazione — Efficacia — Enfiteusi antiche.

Non è personale il dritto di prelazione concesso dalle leggi del 1819 al direttario nella vendita del dominio utile, ma il dritto medesimo deve ritenersi reale, e compreso nella parte di dominio che rappresenta il concedente sul fondo dato in enfiteusi.

Per le enfiteusi costituite anteriormente al codice vigente, nel caso di vendita del dominio utile irrequisito domino, il direttario può venire sperimentando il dritto di prelazione, senza che questo potesse venire invalidato dall'esercizio del dritto di affranco concesso dal detto codice all'utilista.

(Cass. Napoli, 22 maggio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 127).

Atto scritto — Società in nome collettivo — Rapporto dei soci tra loro.

L'atto scritto non è richiesto dalla legge a provare la società in nome collettivo, ne' rapporti tra socii, e però il difetto di esso non importa la nullità e la non esistenza della detta società. Esso è richiesto *ad probationem tantum*, e però possono ammettersi altre prove per dimostrarne l'esistenza e gli effetti correlativi.

(Cass. Napoli, 23 maggio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 120).

Donazione — Anticipazione di legittima — Rinuncia — Imputazione — Accettante — Riduzione di donazione — (Cod. civ., art. 1003).

Il successibile, a cui fu fatta donazione di anticipazione della quota legittima, se rinuncia con riserva della donazione, ritiene la cosa donata non come legittima, ma come parte di disponibile e fino a concorrenza di questa.

E quindi l'erede, che accetta, non può pretendere i beni donati da colui, che rinunciò con riserva della donazione, siccome quota legittima, ma deve agire per riduzione della donazione stessa ove ecceda la disponibile (1).

(Cass. Napoli, 15 marzo 1885 — *Legge*, 1885, I, p. 805).

Competenza — Atti amministrativi — Legalità — Competenza giudiziaria.

L'autorità giudiziaria non ha competenza a revocare o modificare atti amministrativi; ma la competenza non le manca a giudicare della legalità o meno degli atti stessi, e della lesione del diritto che in ogni caso ne sia effetto (2).

La domanda di dichiarazione di illegalità di atti amministrativi, chiesta perchè in conseguenza di essa sieno revocati gli atti stessi, non rende incompetente l'autorità giudiziaria sull'intera domanda; potendo benissimo la autorità giudiziaria escludere la parte consequenziale della domanda, e dare le richieste deliberazioni, da servire per base al ricorso dell'autorità amministrativa, per la revocazione

o modificazione degli atti suoi dichiarati lesivi del diritto dei privati (3).

(Cass. Roma, 1 maggio 1885 — *Legge*, XXV, 3).

Asse ecclesiastico — Conversione — Provincie venete Equivalente d'imposta — Rettifica — Boschi — Piantate mature al taglio — Usufruttuario — Indennità per i tagli non eseguiti.

Agli effetti della conversione dei beni degli enti ecclesiastici conservati, non è ammessa rettifica della rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, sostituita nelle provincie venete dall'equivalente d'imposta.

Le piante esistenti nei boschi, mature al taglio, non rappresentano un valore separato e distinto da quello del fondo.

All'usufruttuario non compete compenso o indennità alcuna per i tagli ordinari non eseguiti durante il godimento.

(Cass. Roma, 25 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 4).

Matrimonio contratto all'estero — Cittadini napoletani — Mancanza di pubblicazioni — Figli — Successione.

Vigenti le leggi del 1819 non era nullo il matrimonio tra due cittadini delle provincie meridionali contratto all'estero secondo le forme del luogo, benché non preceduto dalle pubblicazioni nel regno (4).

In ogni caso, il figlio nato in costanza di tale matrimonio, dovendosi ritenere come figlio naturale senza bisogno di atto di riconoscimento, succede in tutta la eredità del padre nel caso previsto dall'articolo 747 codice civile italiano.

(Cass. Roma, 21 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 6).

Competenza — Cosa giudicata — Atto commerciale — Nuova legge — Applicazione immediata.

Il passaggio in cosa giudicata d'una sentenza emanata in sede commerciale, che sotto l'impero del cessato codice di commercio, abbia dichiarata la competenza del tribunale civile in una causa relativa ad un atto commerciale per una sola delle parti, non porta che, sotto l'impero del nuovo codice, debba il tribunale di commercio, nuovamente adito per lo stesso affare, dichiararsi incompetente (5).

Le disposizioni che regolano la competenza e la giurisdizione sono sempre nel libero dominio del legislatore, e, senza che possano censurarsi per vizio di retroattività, hanno immediata esecuzione, ed investono le cause nello stato in cui le trovano, salvo solo le disposizioni della legge transitoria (6).

(Cass. Torino, 31 dicembre 1884 — *Legge*, 1885, I, p. 804).

Prescrizioni virtuali — Diversità tra le disposizioni della legge notarile e del testamento segreto — Lettura dell'atto di ricevimento — Dubbio — Data — (Codice civile, art. 774, 778, 779, 783 e 784 — Legge notarile, art. 43 n. 8, 49 e 51).

In diritto l'espresso ed il tacito, l'esplicito e l'implicito spiegano la medesima efficacia, e se contrapposto a specifiche e determinate disposizioni nella

(1) Confr. C. d'app. di Torino, 4 marzo 1872, Clementi c. Clementi (*Legge*, I, 1872, pag. 802). — Consulta: FERRAROTTI, *Comm.*, all'articolo 1003 — BORSARI, *Comm. lib. III*, tit. II, p. 1204 — V. ancora POTMER, *Des donat. entre vifs*, sez. III, art. 5, § 1 — RICARD, *Des donat.*, p. III, n. 979.

(2) Sulla competenza giudiziaria a giudicare della legalità degli atti amministrativi confr. le dec. della stessa Cass. 23 aprile 1882. (*Legge*, 1883, vol. II, p. 477); 6 luglio 1882, (*Legge* 1883, vol. I, p. 219); 16 dicembre 1881. (*Legge*, 1882, vol. I, pag. 725); 14 maggio 1881, (*Legge*, 1881, vol. II, p. 146) — C. d'app. di Genova, 24 maggio 1881, (*Legge*, 1882, vol. II, pagina 353).

Contra v. il par. del Cons. di Stato, 12 luglio 1876 (*Legge*, II, 1877, p. 180).

(3) Confr. le decisioni della stessa Cass. di Roma, 11 marzo 1882, (*Legge*, 1882, vol. II, pag. 548); 28 aprile 1880, (*Legge*, 1881, vol. I, p. 550).

(4) Nel diritto francese il LAURENT (*Droit civ. int.*, vol.

IV, n. 268) risolve la questione nello stesso senso anche a fronte dell'articolo 170 del codice francese ammettendo nel giudice un potere di apprezzamento, secondo cui è nullo o valido il matrimonio a seconda che la mancanza delle pubblicazioni deriva o no dalla intenzione di frodare la legge.

Consulta AUBRY e RAU, vol. V, pag. 123, n. 19, dove è riassunta la giurisprudenza e la dottrina francese nel doppio senso.

(5) Colle decisioni 22 febbraio 1884, Finanze c. Zitara, e 17 marzo 1884, Facchi c. Ministero della guerra e delle Finanze (*Legge*, 1884, vol. II, pp. 45 e 79) la Corte di cassazione ammise la cosa giudicata anche sulla eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

(6) In senso pienamente conforme V. la decisione della Cass. di Roma, 16 febbraio 1884, Impresa generale di pubblicità c. Lorenzini (*Legge*, 1884, vol. I, p. 325) e la sentenza della Corte d'appello di Catania ivi richiamata in nota.

stessa materia, od in materia congenere, acquista valore di prescrizione virtuale (1).

La diversità, a senso dell'art. 51 della legge notarile, si verifica ogni qualvolta le disposizioni del codice civile raffrontate a quelle della legge notarile non siano conformi, sebbene non siano ugualmente espresse nè inconciliabili.

Tale diversità pel testamento segreto risulta dal raffronto degli art. 778, 779, 783, 784 del codice civile, pel che risulta che quando il legislatore volle la lettura del testamento od altra congenere formalità la prescrisse, e quando no, si tacque (2).

L'art. 783 del codice civile, regolando l'intera materia, presenta un sistema completo dei requisiti costituenti il testamento segreto, e però ogni altra formalità estrinseca; compresa quella della lettura, di cui nel n. 8 dell'articolo 43 della legge notarile, deve ritenersi non necessaria alla sua costituzione (3).

Se interpretando la legge, una quistione rimanga dubbia, questa deve risolversi per la validità dell'atto (4).

La data, essendo elemento connaturale ad ogni atto notarile, si richiede altresì per l'atto di ricevimento, che è pure una specie di atto notarile (5).
(Cass. Firenze, 15 giugno 1885 — Legge, XXV, 9).

Ferrovie — Trasbordo lungo la strada provinciale — Responsabilità — (Cod. civ., articolo 432, 1151 — Legge sulle opere pubbliche, art. 9, 55 e segg.)

Le società delle ferrovie, per le concessioni di esercizio che ricevono dallo stato, si obbligano bensì di esercitare la loro industria sopra linee determinate di strade diverse dalle strade pubbliche; ma desse, come enti civili, hanno anche il diritto di fare uso delle strade pubbliche, per quanto alla loro industria possa occorrere, nei modi stessi permessi ai privati.

Quindi è che, interrotta per forza maggiore una linea, la società ferroviaria esercita un diritto proprio, spedendo le merci ed agevolando il trasporto dei viaggiatori con le vetture ordinarie per la strada pubblica; nè per questo uso è tenuto ad indennizzo di sorta verso l'amministrazione pubblica o l'appaltatore della strada.

(Cass. Napoli, 4 febbraio 1885 — Legge, XXV, 13).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Ricettazione — Gioiellieri — Acquisti nei loro negozi aperti — Denuncia.

I fondachi o negozi aperti, di cui parla l'ultimo alinea dell'art. 641 del codice penale, non sono quelli del venditore delle cose indicate in tale articolo.

Epperò i gioiellieri, gli orefici, ecc., sono tenuti all'obbligo della dichiarazione per le cose su-

(1, 2, 3 e 5) In senso confor. V. lo studio dell'avv. VITALI, nella Legge, 1885, vol. I, p. 718. — X. inoltre prima della legge, notarile, PACIFICI-MAZZONI, Success. III, n. 44, 45, 76 e 78 — PAOLI, Success. testam., n. 104, 105, 106 — RICCI, Corso teor. prat., n. 183, 194, 196 e 198 — BUNIVA, Success. p. 189 — FULCI, Success. p. 118 e 124 e dopo LOSANA, Comment. all'art. 783, nel Monit. notar., II, n. 1, p. 7; Successioni testamentarie secondo il codice civile italiano, pag. 132.

In senso contrario può vedersi la sentenza cassata dalla

dette che acquistino nei loro fondachi o negozi aperti.

(Cass. Napoli, 27 febbraio 1885 — Legge, XXV, 103).

Resistenza alla forza armata — Insubordinazione — Militari — Resistenza a carabinieri — (Cod. pen. per l'esercito, art. 120, 122).

I carabinieri reali appartengono alla forza armata nel senso espresso dall'art. 120 del codice penale per l'esercito.

Il carabiniere reale è poi superiore in grado del militare comune.

Cosicchè se questi fa resistenza ad un carabiniere reale non commette il reato comune di ribellione ad un agente della pubblica forza, ma i reati militari di resistenza alla forza armata e d'insubordinazione.

(Cass. Roma, 2 marzo 1885 — Legge, XXV, 100).

Oltraggio — Membri di commissione sanitaria municipale.

Nella espressione pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo non sono compresi se non coloro che esercitano in qualche ramo dell'amministrazione governativa un pubblico ufficio emanante dal potere esecutivo, cioè dal governo, o ai quali è demandato per delegazione l'esercizio di pubbliche funzioni a norma di legge (6).

Epperò i membri di una commissione sanitaria municipale, in quanto eseguiscano gli ordini del sindaco, non possono considerarsi come ufficiali dell'ordine amministrativo, ma come semplici incaricati di un pubblico servizio, e l'oltraggio a loro fatto è punito dall'art. 260 e non dall'art. 258 del codice.

(Cass. Torino, 29 gennaio — Legge, XXXV, 20).

Teste — Età — Contumacia — Ultimo la parola.

Nel dubbio se un testimone abbia o non l'età di anni quattordici, questo è ben sentito senza giuramento.

L'imputato comparso nella prima udienza, in cui fu interrogato e si discusse la causa, non ricomparendo più all'udienza successiva, non può ritenersi contumace, e non può lagnarsi di non avere avuto l'ultimo la parola.

(Cass. Torino, 15 gennaio 1885 — (Giurispr. pen. 1885, pagina 69).

Furto — Beneficio dell'art. 682 cod. pen. — Età — Concorso di circostanze scusanti od attenuanti — Modo di computarle.

Il beneficio dell'art. 682 del cod. pen. per i reati contro la proprietà, il cui danno non ecceda le lire 25, non esclude il beneficio dell'età.

Nel concorso di più circostanze scusanti od attenuanti deve seguirsi quel sistema che torni più proficuo al condannato.

Epperò al maggiore dei 14 anni e minore dei 18, dichiarato colpevole di furto qualificato non eccedente le lire 25, col concorso di circostanze attenuanti, va prima fatta la diminuzione dell'art. 682 del cod. pen. e poi quella dell'art. 90 n. 5, a causa dell'età.

(Cass. Torino, 11 febbraio 1885. Legge, XXV, 101).

Corte di Firenze, 24 marzo 1885, ivi pag. 705 ed in nota a questa sentenza, MICHELOZZI, Rolandino, 1884, pag. 171, e MOSCATELLO, Notar. ital., p. 212.

(4) VITALI, La forma del testam., parte I, n. 182.

(6) Confor. V. stessa Cass. 22 maggio 1872 (Legge, I, 1872, p. 620); 29 gennaio 1877 (Riv. pen., VII, 213); 19 aprile 1882 (Legge, 1882, vol. II, p. 519) — Cass. Roma, 29 gennaio 1883 (Legge, 1883, vol. II, pag. 569).

Ribellione — Diminuzione di pena — Omicidio.

La diminuzione di pena stabilita dall'art. 267 del cod. pen. pei reati di ribellione o violenze contro agenti e depositari della forza pubblica, quando li abbia commessi per sottrarsi all'arresto, ecc., non è applicabile nei casi in cui la ribellione sia accompagnata da circostanze, che la convertono in reato più grave, come da omicidio consumato, mancato o tentato.

(Cass. Torino, 31 luglio 1885. *Legge*, XXV, 402).

Infanticidio — Questione ai giurati.

La circostanza che l'infante sia di recente nato è elemento costitutivo del reato d'infanticidio, e non una circostanza aggravante.

Per la sussistenza del reato d'infanticidio non è necessario che l'infante sia nato vitale.

Non è perciò complessa la domanda ai giurati se l'infante ucciso fosse di *recente nato, vivo e vitale*.

(Cass. Torino, 22 novembre 1884 — *Giurispr. pen.*, 1885, p. 23).

Capo-giurato — Surrogazione — Teste — Congedo — Ordinanza.

La surrogazione del giurato primo estratto, che rinuncia all'ufficio di capo, può essere fatta tanto a porte chiuse, quanto in pubblica udienza (1).

(1) Confor. V. stessa Cass. 23 luglio 1884 (*legge*, 1884, volume II, p. 425).

Pel congedo di un testimone, acconsentito dalle parti, non occorre alcuna ordinanza motivata.

(Cass. Torino, 30 dicembre 1884 — *Giur. pen.*, 1885, pagina 69).

Connessità — Sentenza di tribunale — Appello — Pena pecuniaria — Pena corporale.

La sentenza del tribunale correzionale, che per ragioni di connessità abbia giudicato anche di reati di competenza del pretore, non è appellabile quando abbia esclusa la reità pei fatti di competenza propria, e pronunziato condanna per gli altri soltanto alla guisa istessa che, riconosciuto in pubblica discussione essere il fatto di competenza del pretore, abbia non per tanto applicata la pena pel silenzio delle parti a domandare il rinvio.

È inammissibile l'appello allora stesso che sia diretto contro una condanna pecuniaria non oltre le 600 lire, niente influendo che nella citazione era riportata altra imputazione di reato punibile dal tribunale con pena corporale, se per questo non siesi fatto luogo a procedimento.

(Corte d'appello Catanzaro, 13 settembre 1884 — *Gravina*, III, 61).

Nota — Attesochè i nominati Varano e Teti venivano tradotti in giudizio per tre reati: 1° Minacce a mano armata. 2° Porto d'arma da fuoco senza debita licenza. 3° Contravvenzione alla legge 19 giugno 1880 sulle concessioni governative.

Il tribunale di Catanzaro, che ebbe a giudicarli, con sentenza del 25 luglio 1884 sulla prima e terza imputazione dichiarò *esclusa la reità* ed ordinò di non farsi luogo a procedere. Pel porto d'arma condannò Varano con le attenuanti a lire 30 di ammenda e Teti come recidivo a lire 51 di multa. Entrambi appellarono adducendo che mancava la pruova del fatto ritenuto dai primi giudici.

Attesochè innanzi tutto occorre esaminare se in rito possa avere ingresso un tale appello dopo che è risaputo che per quanto le leggi sul procedimento penale avessero voluto essere larghe a facultare

li condannati ad appellare dalle sentenze dei pretori e dei tribunali, han messo non pertanto delle limitazioni o in vista della poca importanza della pena o in considerazione di esser rimasto assorbito il primo grado di giurisdizione. All'un criterio s'informano gli articoli 353 e 399 cod. proc. penale che dicono inappellabili le sentenze dei pretori se giudicando di contravvenzione non abbiano comminato la pena degli arresti, e quelle de' tribunali allora che avessero trattato di delitto punibile unicamente di pena pecuniaria non eccedente le lire seicento compreso il valore degli oggetti confiscati. All'altro criterio poi s'ispira l'art. 394 detto codice quando il tribunale giudicando in prima istanza avesse riconosciuto che il fatto era di competenza del pretore, ma per non essersi domandato il rinvio ha sentenziato inappellabilmente applicando la pena secondo la legge come avrebbe fatto il pretore.

E questa non è la sola derogazione alle norme regolatrici e generali sull'appellabilità e competenza; ma vi ha pur l'altra che prende argomento dalla connessità fra più reati di entità diversa da trattarsi in unico giudizio da quell'ordine di magistratura che ha giurisdizione pel reato più grave. Gli articoli 19 e seguenti medesimo codice ne additano le differenti specie.

Or sotto quel punto di vista e per identità di ragione una sentenza di tribunale che per connessità avesse pur giudicato di reati pei quali sarebbe stato competente il pretore, addiviene innappellabile qualora, dichiarata la inesistenza o la incolpabilità pei fatti di competenza propria, avesse emanata condanna per gli altri soltanto.

Nella prima delle accennate ipotesi la competenza è prorogata per la tacita annuenza delle parti; nell'altra *ope legis*; ed in entrambe il primo grado di giurisdizione rimane assorbito in grazia dell'economia de' giudizi, e della poca entità delle pene.

Per questo doppio ordine di idee rendesi inammissibile l'appello proposto da Varano e Teti, la cui condanna è per porto di arma da fuoco ch'è punibile soltanto con multa estensibile a lire 200, ed è stata emessa dal tribunale divenuto competente per la connessità con l'altro reato di minacce a mano armata, pel quale non si fece luogo a procedimento.

Si oppone però contro questa teorica di doversi regolare l'appellabilità della sentenza dal titolo del reato designato nella citazione al giudicabile senza tener conto della pena irrogata, e si sostiene che se Varano e Teti furono chiamati per rispondere principalmente delle minacce anzidette punibili di pena corporale, non può essere loro vietato di appellare. Niente è più vero dell'invocato principio di dritto, tuttavolta però che sia applicabile alle condizioni del fatto concreto. Se pel reato di minacce il tribunale avesse ammessa la reità ed inflitta una pena qualsiasi, niuno avrebbe osato contrastare che la sentenza sarebbe stata appellabile; apparendo di per sé ragionevole il richiamo al magistrato superiore di chi si creda in dritto di ottenere invece la dichiarazione d'innocenza. Ma quando il richiamo non ha ragione di essere, perchè la innocenza fu già proclamata dal primo giudicante, l'appellarne sarebbe un assurdo per mancanza d'interesse, e dove questo non vi è, niuna azione giuridica può aver luogo.

Così essendo, l'appellazione di Varano e Teti è riferibile esclusivamente alla condanna per porto d'arma, e ad ammetterla fanno ostacolo i testi di cui si è discusso.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

CHIAMATA IN GARENZIA

Nel caso di chiamata in garanzia e di non comparsa di alcuno dei garanti, il rinvio di causa per la seconda citazione non costituisce incidente da risolversi con sentenza.

Su questa questione traccio alcuni appunti in continuazione di quelli riportati al n. 9-10 del 15 e 31 maggio di questo nostro *Giurista*, giacchè l'argomento avuto in esame me ne ha presentato il destro.

Ammissa la chiamata in garanzia di alcuni eredi è necessario avere il molo ed il mezzo di citarli tutti convenientemente in quanto essi acquistano la condizione di altrettanti convenuti obbligati a seguire il foro adito già dagli attori per i convenuti principali. Ora: pei combinati disposti degli articoli 382 e 441 del cod. di proc. civ. nel caso che alcuno dei convenuti non sia stato citato in persona propria, e quando colui che citò i garanti non rinunzi all'effetto della citazione contro il non comparso, il convenuto mancante deve essere nuovamente citato colla dichiarazione che il citante non rinunzia agli effetti della citazione contro di lui. E questa disposizione, nel caso della sua cennata dichiarazione, non è facoltativa nella parte citante o nel giudice nè opponibile dalla parte contraria, perchè mentre l'articolo 441 ordina che il pretore per quest'effetto rinvii la causa, l'art. 382 impone a colui che ha chiesto di chiamare il garante l'obbligo di fare la seconda citazione.

Tale disposizione di legge è informata anche al principio della celerità dei giudizi tanto da escludere ogni opposizione: ed in vero mentre la legislazione degli stati sardi modellatasi su quella francese chiedeva nel caso una sentenza, il nostro codice ha creduto supplirvi appunto colla stessa seconda citazione che neppure avrebbe bisogno di contenere i motivi di fatto e di diritto che costituiscono l'azione.

Nel caso quindi non è a ritenersi l'incidente per risolverlo colla formalità di una sentenza, prolungando così inutilmente la risoluzione del giudizio, ma di pronunziare con semplice ordinanza sul domandato rinvio agli effetti della seconda citazione dei non citati in persona e non comparsi.

AVV. NUMA VALERIANI

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

GIURISPRUDENZA DELLE PENSIONI

Sulle pensioni degli impiegati del dazio consumo e loro vedove ed orfani. (Legge 14 aprile 1864, numero 1731; 3 luglio 1864, num. 1827, art. 18; 15 marzo 1871, num. 116).

SOMMARIO

1. Dazio consumo — impiegati comunali — passaggio al servizio governativo — 2. Impiegati governativi — passaggio

al servizio del comune — 3. Licenziamento — destituzione — perdita del diritto a pensione — 4. Legge di pensione applicabile — servizio a più comuni — 5. Legge applicabile alle vedove — 6. Legge generale — comuni toscani — 7. Computo dei servizi — 8. Comune di Milano — 9. Cremona — 10. Pisa — 11. Siena — 12. Prato — 13. Bologna — 14. Roma — legge applicabile — 15. Valutazione dei servizi — 16. Soprannumerata — 17. Stipendio — base della pensione — 18. Napoli — valutazione dei servizi — 19. Prescrizione — art. 31 della legge 14 aprile 1864 — 20. Convenzione del 1870 — 21. Vedove ed orfani — 22. Biennio di matrimonio — 23. Legge applicabile alle vedove.

1. Gli impiegati comunali per la riscossione del dazio consumo divengono governativi collo assumere dal governo l'esazione del dazio. (A. Napoli, 5 settembre 1881, Pinto — *Legge*, 1881, I, 525). Confr. C. Conti, 6 luglio 1883, Basile — *Legge*, 1883, II, 502; *Foro It.*, 1883, III, 145; *Giurista*, 1883, 181.

Dal principio stabilito nell'art. 18 della legge 3 luglio 1864 e negli articoli 75 e 76 del regolamento 25 agosto 1870, che cioè divengono governativi gli impiegati del dazio consumo, fin dal momento in cui questo è tolto ai comuni per essere dato in appalto per conto del governo, se ne deduce la conseguenza che le questioni per la nomina, assunzione, o licenziamento non possono essere trattate fra l'appaltatore e gli impiegati medesimi dinanzi al potere giudiziario come se si trattasse dell'esercizio di private ragioni; tanto più che l'appaltatore in siffatte materie non è libero nelle sue risoluzioni, ma deve sottoporsi agli ordini delle autorità competenti. E però, quando per decisione del ministro delle finanze taluni di detti impiegati siano dichiarati volontariamente dimissionari, legittimandosi per tal modo il fatto dell'appaltatore, il quale si era ricusato di assumerli in servizio, equivarrebbe a chiedere la revoca di questa decisione il dimandare al potere giudiziario la condanna dell'appaltatore al pagamento dei danni — (C. Roma, 21 giugno 1883 — *C. supr.*, 1883, 580).

La questione intorno alla pensione che taluno pretende come già impiegato governativo del dazio consumo può costituire un diritto speciale, esperibile dinanzi alla corte dei conti, e non lasciato alla discrezione amministrativa. Ma non può costituire diritto civile, da farsi valere dinanzi l'autorità giudiziaria, la domanda dei danni ed interessi per causa dell'atto amministrativo del ministro delle finanze, il quale, non ravvisando nell'attore i requisiti voluti dalla legge e dal regolamento del dazio consumo per essere assunto come impiegato governativo colla qualità di ricevitore, lo congedava dal servizio pubblico nel quale di fatto egli si ritrovava — (C. Roma 20 agosto 1884, Salvadori — *C. supr.*, 1884, 889).

2. Per le disposizioni della legge 3 luglio 1864 e del regolamento 10 luglio detto anno sul dazio di consumo, gli impiegati comunali che passano al governo hanno assicurati i benefici risultanti dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili; e quelli che dal governo passano al comune hanno il godimento dei benefici risultanti dai regolamenti municipali, limitandosi il governo a garantire ad essi una pensione non inferiore a quella che avrebbe corrisposto loro lo stato — (C. Conti, 10 luglio 1868, De Angeli ved. Crespi — *Racc.*, XX, 3, 61; *Legge* VIII, II, 363).

Gli agenti governativi del dazio consumo, passati al servizio di un comune che assume la riscossione del dazio mediante abbonamento, non cessano di avere il carattere e i doveri e i diritti degli impiegati dello stato in attività di servizio, giusta l'art. 8 del regolamento 25 agosto 1870, num. 5840 — (A. Brescia, 13 ottobre 1875, Rinaldi — *Racc.* XXVIII, I, 270; *Riv. Amm.*, XXVI, 891).

In esecuzione all'art. 18 della legge 3 luglio 1864 num. 1827, cogli articoli 106 e 111 del regolamento 10 luglio 1864 si provvede al passaggio degli impiegati del dazio consumo del servizio governativo a quello comunale. Per i medesimi non può quindi dubitarsi che siano divenuti impiegati comunali, a tutti gli effetti, e siano perciò assoggettati alle norme e discipline relative ad ogni altro impiegato del comune. Furono quindi necessariamente sottratti alla influenza delle norme concernenti gli impiegati dello stato, ed in cambio dei vantaggi perduti ne acquistarono dei nuovi, e diritti e garanzie diverse. (C. Conti, 5 luglio 1871, Pastorini — *C. supr.* 1884 892).

Gli impiegati governativi passati al servizio dei comuni per la riscossione del dazio consumo debbono di ragione essere trattati come gli altri impiegati del rispettivo comune — (C. conti, 27 aprile 1877, Pagani — *inedita*).

Quando nell'amministrazione del dazio consumo al governo venga a succedere il comune, gli impiegati in ufficio si debbono considerare come governativi e quindi non sono soggetti ad elezione e conferma in ufficio da parte del consiglio comunale. — (C. stato, 5 maggio 1881 e 16 maggio 1882, Sora — *Ric. Amm.*, XXXIII, 280 e 735; *Foro It.*, 1882, III, 16 e 113).

3. Un impiegato già governativo del dazio consumo che assume servizio in tale qualità da un comune, con accordo del governo, mantiene intatte le guarentigie acquistate nella prima qualità sotto il governo, se congedato o destituito dal comune. Si debbono in tale caso rispettare le prescrizioni di legge stabilite per gli impiegati governativi; e se il comune posterga tali prescrizioni, quantunque il suo provvedimento fosse conforme al regolamento interno, può essere dall'autorità giudiziaria dichiarato responsabile dei danni inferiti allo impiegato, in modo da essergli preclusa la via a far valere i suoi titoli appresso la corte dei conti per la liquidazione della sua pensione di riposo — (T. Firenze, 12 maggio 1876, Lodoli — *Legge*, 1876, I, 333).

Il diritto di un impiegato alla pensione è un vero e proprio diritto civile e patrimoniale, e quando sia leso per un atto dell'autorità amministrativa irregolare ed illegittimo si può ricorrere per l'opportuna tutela alla autorità giudiziaria. Quindi agli impiegati governativi, temporaneamente passati al servizio dei comuni nell'amministrazione del dazio consumo, sono conservati i diritti alla pensione acquistati per la nomina a servizi antecedentemente prestati in uffici dello stato, e con tutte le garanzie correlative. Perciò il comune non può sotto pena del risarcimento destituire i detti impiegati senza l'approvazione del governo da darsi previe tutte quelle cautele e formalità stabilite dagli ordini vigenti — (A. Firenze, 31 ottobre 1876, Lodoli — *Foro It.*, II, I, 243).

Se il consiglio comunale ha motivi legittimi per invocare la dispensa od anche la destituzione dall'ufficio degli agenti del dazio consumo di provenienza governativa, può valersi delle sue ragioni invocando le analoghe disposizioni governative, ma non è in sua facoltà di licenziarli, sostituendo altri nel loro ufficio. Né varrebbe il dire che si tratta di un nuovo appalto giacché la legge non fa distinzione fra appalti in corso e di rinnovazione,

ma considera l'impiegato come governativo ed è quindi obbligo del comune di rispettarlo sinché dura in lui l'amministrazione del dazio consumo — (C. stato, 6 maggio 1881 e 16 maggio 1882, Sora — *Riv. Amm.*, XXXIII, 280 e 735; *Foro It.*, 1882, III, 16 e 113).

Gli impiegati passati ai comuni per la riscossione del dazio consumo furono sottratti necessariamente alla influenza delle norme concernenti gli impiegati dello stato, e possono perciò essere legittimamente destituiti nel modo, nella forma e per gli effetti medesimi per quali ogni altro impiegato comunale può essere destituito — (C. conti, 5 luglio 1871, Pastorini — *C. supr.*, 1864, 892).

4. Gli impiegati del dazio consumo governativo passati al servizio dei comuni hanno diritto alla pensione in base alle disposizioni che regolano la materia nel comune a cui sono addetti — (C. conti, 14 giugno 1875, Rinaldi — *Racc.* XXIV, 3, 110; *Ann.*, IX, 2, 553; *Riv. Amm.*, XXVI, 891).

Nei rapporti di pensione un impiegato governativo del dazio consumo passato al servizio di un comune deve però essere riguardato come impiegato del comune stesso, salvi i diritti che possono derivargli dalla sua antica qualità d'impiegato governativo, poichè questo era il suo posto al cessare del servizio attivo. Né occorre indagare quali norme possano essere state adottate per le pensioni dei suoi impiegati, da un altro comune al quale detto impiegato avesse pure prestato servizio per le stesse circostanze, perchè, sebbene questo comune abbia il dovere di contribuire nella pensione dell'impiegato come lo stato, pure l'ultima posizione dell'impiegato per la pensione è appunto quella d'impiegato del comune alla cui dipendenza cessa di servire — (C. conti, 4 luglio 1879, Riguccini — *inedita*).

Gli impiegati del dazio consumo passati dal servizio dello stato a quello dei comuni per effetto della legge del 3 luglio 1864 possono conseguire una pensione maggiore di quella che avrebbe potuto corrispondere ad essi lo stato; ma però lo stato non intende garantire loro che quella pensione stessa che sarebbe stata loro corrisposta se fossero rimasti sempre al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio, e da tutto ciò si potrebbe ragionevolmente concludere che lo stato non intenda sottostare a quel maggiore aggravio che sarebbe per avventura potuto derivare alle finanze dagli aumenti di stipendio che dai comuni avessero potuto conseguire i già impiegati governativi passati al servizio dei comuni medesimi, come appare il concetto che quegli impiegati dovessero venire trattati a norma dei regolamenti — per gli impiegati comunali, ma, quanto agli effetti — che ne dovevano derivare allo erario nazionale limitatamente alla pensione loro assicurata dal governo — (C. Conti, 13 marzo 1874, Poggiarelli — *C. Supr.*, 1884, 892).

5. La vedova di un impiegato del dazio consumo dal governo passato al comune ha diritto d'invocare la pensione secondo il regolamento municipale — (C. conti, 10 luglio 1868, De Angeli ved. Crespi — *Legge*, VIII, II, 363 e XIII, II, 157; *Racc.*, XX, 3, 61).

La vedova ed i figli di un impiegato contabile comunale possono produrre le loro ragioni per la pensione dopo che il consiglio di prefettura ha con formale decisione approvata la gestione del loro autore. — (C. conti, 14 marzo 1873, Aminta — *Legge*, XIV, II, 142).

6. Per la liquidazione della pensione spettante agli impiegati governativi del dazio consumo ceduti ai comuni si deve applicare la legge 14 aprile 1864 quando risulti che il comune non abbia adottato alcun speciale provvedimento per la liquidazione delle

pensioni dei suoi impiegati — (C. conti, 4 luglio 1879, Riguccini — *inedita*).

Rispetto agli impiegati comunali del dazio consumo che già furono governativi, i comuni, mediante apposito regolamento, sono liberi di stabilire quella misura di pensione che credono più opportuna, come rispetto agli altri impiegati comunali. Perciò un comune della Toscana è libero di volere applicare la legge toscana 22 novembre 1849, ma l'espressione « leggi generali speciali dello stato » adoperate nel suo regolamento accennano chiaramente alla legge italiana 14 aprile 1864, e quindi per intenderne il significato non è il caso di ricorrere ad induzioni od indagini sulle intenzioni degli statuenti. — (C. conti, 2 luglio 1875, Nicolucci — *Legge*, XV, II, 367).

7. Gli agenti governativi del dazio consumo passati ai comuni possono pretendere che il tempo del servizio da essi prestato al comune sia cumulado coll'antecedente prestato al governo, all'effetto di stabilire la pensione di riposo — (A. Brescia, 13 ottobre 1875, Rinaldi — *Racc.*, XXVIII, 1,270; *Ric. Ann.*, XXVI, 891).

Se il comune nell'istituire dopo la legge 3 luglio 1864 il servizio per la riscossione del dazio consumo abbia espressamente esclusi dal diritto a pensione gl'impiegati del ramo, questi — col fare poscia passaggio al governo non possono fare considerare come utile a pensione il servizio precedentemente prestato al comune — (C. Conti, 4 luglio 1884, Polidori ved. Varocchi — *C. Supr.*, 1884, 892).

8. Il diritto concesso dal regolamento municipale di Milano agli impiegati di optare per le direttive anteriori o per quelle da esso stabilite, non è applicabile allo impiegato che entrò in servizio dopo la pubblicazione di quel regolamento; e neppure potrebbe invocarlo la vedova essendochè non può aver diritti maggiori di quelli del marito. — (E. conti, 10 luglio 1868, De Angeli vedova Crespi — *Racc. di mass.*, 357).

Il regolamento municipale per gli impiegati del dazio consumo di Milano non è necessariamente applicabile, e quindi possono invocarsi dagli impiegati suddetti anche le direttive austriache o la legge italiana del 14 aprile 1864 — (C. Conti, 6 marzo 1874, Gualdoni ved. Grassini — *inedita*).

9. Il municipio di Cremona mantiene in vigore ed applica nel liquidare la pensione ai proprii impiegati le direttive austriache — (C. Conti, 27 aprile 1877, Pagani — *inedita*).

Lo speciale regolamento organico 30 gennaio 1864 per gli impiegati stabilito dagli uffici municipali della città di Cremona, non è applicabile ad un ricevitore o controlloro del dazio consumo già governativo stato riposato dopo il suo passaggio al servizio di quel comune, e mentre serviva il comune stesso, per gli art. 109 e 114 del regolamento 25 novembre 1866, n. 3351 — (C. Conti, 15 agosto 1870, Antonioli — *Legge*, XIII, II, 366).

10. Gl'impiegati comunali di Pisa sono sottoposti alla legge 14 aprile 1864 che quel comune adottò con deliberazione 25 gennaio 1866; ed il periodo transitorio contemplato dall'art. 39 della legge suddetta deve intendersi riportato alla data suindicata del 25 gennaio 1866, e ciò per provvedimento preso dal comune stesso li 24 gennaio 1870 — (C. Conti, 18 novembre 1870, Benincasa — *Legge*, XIII, II, 288).

Il regolamento 22 novembre 1849 va infatti applicato colla restrizione dell'art. 39 della legge 14 aprile 1864, cioè non come la legge comunale, ma come legge governativa — (C. Conti, 2 luglio 1875, Nicolucci, Nasimbeni, Lotti).

Per gli impiegati del dazio consumo di Pisa si ritiene come soldo di vecchio ordinamento agli ef-

fetti della legge 14 aprile 1864, art. 39, il soldo goduto anteriormente al 25 gennaio 1866 — (C. Conti, 14 giugno 1872, Mugnai e 19 marzo 1875, Accherelli — *inedite*).

11. Il regolamento per le pensioni degli impiegati del comune di Siena del 9 settembre 1870 all'art. 7 faceva una speciale eccezione per gl'impiegati che dal servizio dello stato passarono a quello del comune e dichiarava che questi avessero diritto alla pensione colle norme e colle misure stabilite dalla legge 3 luglio 1864, e regolamento successivo, nonché dallo art. 245 della legge comunale, riserbandosi il comune di assegnare agli impiegati medesimi una pensione estesa agli aumenti di stipendio revocabilmente accordata loro, da liquidarsi a parte colle norme di esso regolamento. E premettendo che l'art. 245 della legge comunale si riferisce agli impiegati che dallo stato passavano al servizio delle provincie ed ai quali venne conservato il diritto di liquidare la pensione che ai termini delle leggi loro spetterebbe se avessero continuato a servirlo, dal complesso delle citate disposizioni del regolamento municipale di Siena si deduce, da non poterne dubitare, che agli impiegati del dazio consumo provenienti dal servizio governativo si volle riservato il diritto di liquidare la pensione colla legge dello stato — (C. Conti, 13 marzo 1874, Poggiarelli — *inedita*).

Sebbene non si possa dubitare che gl'impiegati governativi passati alla dipendenza del comune di Siena debbono essere trattati, riguardo alla pensione, secondo i regolamenti comunali, con questo però che la loro pensione non possa mai essere minore di quanto sarebbe loro toccato se fossero stati pensionati al momento del loro passaggio, e nel posto che allora occupavano, secondo quanto rilevasi dagli articoli 106 e 111 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1864, n. 1839, tuttavia, o si guardi alla prima redazione dell'art. 7 del regolamento comunale per le pensioni di quel municipio compilato nel 1870, o si guardi alla seconda redazione modificata secondo la deliberazione di quel consiglio del 5 gennaio 1872; tuttavia è sempre vero che le pensioni di quegli impiegati sono assegnate in base non già del regolamento toscano, che in nessun luogo è quivi rammentato, ma in base alle leggi generali e comuni del regno. Quindi rimane manifesto che per sé stesso non potrebbe mai venire applicato ad uno di tali impiegati il regolamento toscano, salvo solo nel caso eccezionale che egli ne faccia la opzione come gliene dà diritto l'art. 39 della legge 14 aprile 1864. Però in questo caso stabilisce espressamente tale articolo che si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che gl'impiegati godevano secondo gli ordinamenti dei governi cessati, del 1859 sino alla costituzione del regno d'Italia; con avvertenza però che si sceglie in questo caso l'ultimo soldo d'ordinamento toscano, ancorchè conferto posteriormente. — (C. Conti, 2 luglio 1875, Nicolucci, Nasimbeni, Lotti).

12. Il municipio di Prato non è tenuto a concorrere nel pagamento delle pensioni od indennità degli impiegati del dazio consumo — (C. Conti, 4 luglio 1884, Polidori ved. Varocchi).

13. Il regolamento 1 gennaio 1874 del municipio di Bologna non è applicabile agli impiegati del dazio consumo i quali si debbono trattare colle leggi governative — (C. Conti, 23 maggio 1884, Rubini, Lodi *inedite*).

14. Gli articoli 109 e 114 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1866 n. 3321, riguardanti gli impiegati del dazio consumo, sono applicabili anche alla provincia di Roma per effetto della legge 5 febbraio 1871, n. 41, e del regio

decreto 12 febbraio detto anno, n. 58 — (C. Conti, 21 gennaio 1876, Coccia — *inedita*).

L'impiegato daziario del comune di Roma come già impiegato governativo può optare per le leggi governative di pensione, e quindi per l'art. 39 della legge 14 aprile 1864 anche per quelle pontificie — (*ivi*).

Siccome l'art. 114 del regolamento 25 novembre 1866, n. 3351, pel dazio consumo stabilisce, che quando si tratta d'impiegati ceduti dal governo al comune debbono applicarsi le regole prescritte per il passaggio degli impiegati dal comune al governo, è giuocoforza concludere che un impiegato passando dal servizio dello stato a quello del comune di Roma diventava impiegato di esso comune. Come tale quindi, nel giorno del suo collocamento a riposo, egli acquistava il diritto di essere pensionato secondo lo speciale regolamento 16 giugno 1873 — (*ivi*).

Gli impiegati del comune di Roma collocati a riposo sotto l'impero del regolamento 26 maggio 1873 hanno ragione all'applicazione delle disposizioni di questo, malgrado la opposizione fatta in origine per leggi pontificie — (C. Conti, 27 giugno 1879, Meccenate — *inedita*).

15. I servizi prestati al comune di Roma, sebbene valutabili in pensione per la deliberazione in consiglio dei ministri del 7 dicembre 1847, cessano di esser tali dal 1° gennaio 1871 per effetto di nuovo ordinamento comunale e provinciale ed anche per l'art. 43 della legge 14 aprile 1864 con cui si abrogano le precedenti disposizioni in materia di pensioni — (C. Conti, 31 marzo 1876, Gerardini — *inedita*).

Il servizio degl' impiegati governativi passati al comune di Roma per effetto del Motu proprio 12 settembre 1847 cessa di essere produttivo di pensione da quando furono pubblicate in Roma le leggi italiane sulle pensioni e sull'amministrazione comunale e provinciale — (C. Conti, 5 luglio 1876, Farsarelli — *inedita*).

16. Applicandosi il regolamento comunale 16 giugno 1873 per gl' impiegati del dazio consumo del comune di Roma non si può tener conto del servizio di soprannumero gratuito, giusta l'art. 4.º La valutazione dell'alunnato o soprannumerato gratuito è una determinazione propria della legislazione pontificia e propria anche della legislazione italiana sulle pensioni degli impiegati civili governativi. Ma quella valutazione rimane affatto esclusa dal sistema speciale stabilito per gl' impiegati del comune di Roma — (C. Conti, 21 gennaio 1876, Coccia; 28 aprile 1876, Escalar — *inedite*).

17. Agl' impiegati del dazio consumo di Roma applicandosi le leggi pontificie si prende per base della liquidazione l'ultimo stipendio biennale ancorchè concesso dal comune — (C. Conti, 21 giugno 1878, Ruggieri — *inedita*).

18. Gl' impiegati napoletani del dazio consumo erariale devoluto dal dittatore ai comuni divennero senz'altro impiegati dei medesimi. Il decreto 11 settembre 1860 sul devolvere a vantaggio dei singoli comuni il diritto e la percezione del dazio consumo già confiscato dove esisteva nella totalità od in parte a favore del regio tesoro, non sancì infatti disposizione di sorta in riguardo del personale relativo; e così pure il decreto del luogotenente generale del re emanato il 1º agosto 1861, in esecuzione di quello, ordinò il passaggio del personale della direzione generale dei dazi indiretti all'amministrazione comunale, ma nemmeno stabilì guarentigia alcuna per tale passaggio e per la conservazione al servizio degl' impiegati i quali divennero senz'altro da quel momento impiegati municipali, retti dalla legge sull'amministrazione

comunale, che i municipi sono liberi di concedere, salvi i diritti a pensione, o compenso che possono spettare a quegli individui. Essi invocano senza fondamento la legge 3 luglio 1864 ed i posteriori regolamenti, poichè qualunque siano le loro disposizioni in favore degl' impiegati dei dazi governativi accollati ai comuni, e dai dazi comunali assunti dallo stato, non sono evidentemente applicabili agli impiegati dei dazi comunali già confiscati dal governo, e restituiti ai comuni anteriormente all'emanazione della nuova legge sul dazio consumo e dei relativi regolamenti — (C. stato, 16 ottobre 1869 — *Riv. Amm.*, XX, 912). All'uopo supplì la legge 15 marzo 1871.

Tanto applicandosi la legge napoletana che quella italiana il servizio prestato dagl' impiegati del dazio consumo di Napoli non si arresta al 1º ottobre 1861 ma tutto quanto il servizio governativo e comunale deve dare la misura della pensione e della ripartizione che se ne deve fare tra lo stato ed il municipio — (C. Conti, 11 giugo 1875, Spasiano — *inedita*).

19. Agl' impiegati del dazio consumo di Napoli non si applica l'art. della legge 14 aprile 1864 quando risulta che sebbene dispensati abbiano fatta domanda di pensione al municipio prima della convenzione del 1870 — (C. Conti, 11 giugno 1875, Miscimarra — *inedita*).

20. La convenzione fra il municipio di Napoli ed il governo non ebbe altro scopo come rilevasi dal tenore della legge di approvazione, fuor quello di regolare i rapporti del governo col municipio circa il fatto dei passaggi degli impiegati del dazio di consumo ceduti nel 1861 dal governo stesso al municipio di Napoli pel riparto ed il pagamento delle loro pensioni, non già di creare agl' impiegati stessi ed alle loro vedove un nuovo diritto a pensione o modificare quello preesistente in forza delle leggi in vigore — (C. Conti, 30 giugo 1873, Pighetti ved. Rondanini; 22 maggio 1874, Lepre ved. Di Giovanni — *inedite*) Vedi pure al n. 21.

21. A prescindere quindi dalla applicabilità o meno della convenzione suddetta spetta pensione alla vedova di un impiegato che si trova nelle condizioni dei reali decreti 3 maggio e 12 dicembre 1816 vigenti all'epoca del passaggio — (*ivi*).

Non fa ostacolo all'esperienza delle ragioni alla pensione vedovile giusta la legge 15 marzo 1871 il fatto che la morte del marito sia avvenuta prima della legge ora citata — (C. Conti, 15 gennaio 1875, Paderni ved. Portanova — *inedita*).

La convenzione del 1870 tra lo stato ed il comune di Napoli ebbe per principale scopo di estendere agl' impiegati governativi che fin dal 1861 erano passati al municipio di Napoli o che già fossero passati a riposo, ed alle loro vedove e figli, le disposizioni della legge e regolamento sul dazio consumo 3 luglio 1824 e 25 novembre 1866 coll'art. 114 del quale regolamento furono loro riserbati gli analoghi diritti a pensione, anche pel tempo posteriore al passaggio ripartibile in proporzione tra lo stato ed il municipio; poco importando nel caso di vedove che i loro mariti siano morti prima o dopo la detta convenzione, perchè ciò non influisce sulla spettanza del diritto. Lo stesso dicasi per gli orfani — (C. Conti, 4 giugno 1875, municipio di Napoli — *inedita*).

Non sussiste che per essere i mariti delle vedove d' impiegati del dazio consumo di Napoli passati di vita prima della convenzione del 1870 o della legge che l'approvò non possono far valere i loro diritti nascenti dal servizio dai defunti prestato — (C. Conti, 12 novembre 1875, municipio di Napoli — *inedita*).

22. Ma è però necessario che dette vedove contino il biennio di matrimonio di cui alla legge 14 aprile 1864 — (C. Conti, 21 aprile 1883, Corrado ved. Pappalardo — *inedita*).

23. La vedova di una guardia daziaria al servizio del comune di Napoli ha diritto di chiedere pensione in base alla legge 14 aprile 1864 per effetto della convenzione fra lo stato ed il comune di Napoli approvata colla legge 15 marzo 1871 anche se il marito all'epoca della promulgazione della legge 14 aprile 1864 fosse già passato al ritiro — (C. Conti, 26 maggio 1876, Landri ved. Cerato — *inedita*).

(*Continua*)

A. ARMELISSASSO

Usi civici — Godimento personale — Domicilio — Cambiamento — Doppia dichiarazione — Permanenza nell'antico — Intenzione — Atti contrari.

Il godimento del dritto agli usi civici, a causa della sua natura strettamente personale, non può aversi che in un sol luogo, in quello dove si ha l'abituale e propria residenza.

Ciò è vero quand'anche la persona di cui si tratta, di giorno continuamente, e spesso anche di notte, dimori nel comune scelto per disbrigare i suoi affari e vi paghi un grosso tributo fondiario.

La doppia dichiarazione prescritta dall'art. 17 codice civile non è efficace a produrre il cambiamento di domicilio a pro di chi, dopo tale dichiarazione, ha continuato a tenere casa aperta e famiglia nel luogo che voleva lasciare; non è iscritto nelle liste elettorali politiche del nuovo comune; paga nell'antico la tassa fuocatico e domestici, esercita ivi cariche municipali; non ha prestato nel nuovo la sua opera alla costruzione delle strade obbligatorie; non ha fatto ivi alcun atto della stato civile; ha dichiarato in atti pubblici e giudiziali di essere domiciliato nell'antico; è stato dall'uscire dichiarato domiciliato nell'antico, notificandogli atti penali (App. Catanzaro, 19 dicembre 1883. Arcà contro Comune di Rosarno — (*Man.*, 1885, p. 191).

Nota — La quistione se al godimento dei beni comunali debbano ammettersi i soli abitanti nel comune o tutti i possessori nel medesimo, in modo che una o diversa sia la tassa che debbano contribuire, sfugge alla competenza amministrativa della deputazione provinciale e spetta alla giudiziaria. (Cons. Stato, 28 giugno 1883, adottato. Comune di Gestauri — (*Man.*, 1883, p. 319).

La quistione era se al godimento dei beni comunali debbano ammettersi i soli abitanti del comune o tutt' i possidenti.

Ma basta accennare siffatta quistione per vedere come essa non sia altro che l'antica quistione, tanto dibattuta dalla dottrina e tanto diversamente risolta dalla giurisprudenza, se cioè il godimento dei beni comunali costituisca un diritto *reale* od un diritto *personale*, e ovvie corrono allora le diverse decisioni che ora la qualificano diritto *personale* (App. Torino, 25 aprile 1865 e Trib. civile di Matera, 6 agosto 1871), ed or invece la qualificano diritto *reale* (App. Parma, 3 maggio 1872), come spontanea si presenta la deduzione di un argomento per ritenere *reale* quel diritto, dell'applicazione per analogia 18 agosto 1870 e dal parere 15 maggio 1878 del consiglio di stato.

Senonchè, posta la quistione in tali termini, essa non può venir risolta dall'Autorità amministrativa, nè lo poteva essere della deputazione provinciale, trattandosi in sostanza di un vero e proprio diritto civile, di decidere cioè a chi in forza dell'art. 112 della legge comunale 20 marzo 1865 il diritto di godimento si appartenga, e siffatta decisione rientra nell'assoluta ed esclusiva competenza dell'autorità

giudiziaria. Lo dice esplicitamente l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 all. C, lo dichiara la giurisprudenza del cons. di stato (parere 22 dicembre 1866) di fronte al quale invano si invocherebbe quello ormai antiquato del 27 maggio 1851; lo dimostra la pratica, giacchè sempre l'autorità giudiziaria interloqui sopra consimili quistioni, e bastano a dimostrarlo le sentenze sovra indicate. (*Man.*, 1883, p. 319).

Elezioni amministrative — Consigliere provinciale — Professori stipendiati dalla provincia — Eleggibilità.

Il professore di una scuola provinciale, che riceve stipendio dalla provincia, è eleggibile a consigliere della provincia stessa (1) (Cons. Stato, 20 febbraio 1885, adottato — (De Ponte ric.).

Tassa di ricchezza mobile — Quotisti di terre demaniali nel napoletano — Prestazione — Tassabilità — Ritenuta del quinto per tributo fondiario.

La prestazioni corrisposte ai comuni del napoletano dai quotisti delle terre demaniali come prezzo di concessione sono soggette all'imposta di ricchezza mobile, e sull'intero senza detrazione della ritenuta del quinto a cui soggiacciono in contemplazione del tributo prediale, giacchè tali prestazioni hanno i caratteri di vero senso riservativo ed il diritto dei Comuni sui terreni anzidetti non può eguagliarsi a quello del dominio diretto nelle enfiteusi (2) (App. Catanzaro, 28 giugno 1883 — Finanza c. Comune di Bianco).

Sindaco — Provvedimenti contingibili ed urgenti — Note delle spese.

Nei casi contingibili ed urgenti, di cui all'articolo 104 della legge com. e prov., il sindaco deve elevare verbale e procedere alla debita notificazione alla parte interessata, non costituendo le note ufficiali atti del Sindaco, come ufficiale del governo.

(Cass. Napoli, 10 gennaio 1885. — Provincia di Terra d'Otranto e Candida).

Esattore — Crediti — Prescrizione.

I crediti dell'esattore per tributo fondiario si prescrivono con l'elasso di cinque anni, giusta l'art. 2144 del cod. civile. (Cass. Napoli, 24 marzo 1885. — Figliolia e De Lisa).

Elezioni provinciali — Medico condotto comunale — Ineleggibilità.

Il medico condotto stipendiato del comune è ineleggibile a consigliere provinciale. (Cons. stato, 21 novembre 1884, adottato. — Mandamento di Cariati).

Congrega di carità — Amministratori — Condanne penali — Ineleggibilità.

Coloro che non possono essere eletti consiglieri comunali per effetto delle condanne penali, di cui all'art. 25 della legge comunale e provinciale, sono, anche ineleggibili ad amministratori di opere pie. (Cons. stato, 17 aprile 1885, adottato — Anzono: opera pia Ss. Sacramento di Anzano).

Deliberazioni comunali — Istituzione delle guardie campestri — Votazioni.

La deliberazione consiliare con cui si stabilisce in massima l'istituzione delle guardie campestri dev'essere presa, sotto pena di nullità, a voti palesi quando non si fa menzione di persone e non si parla nemmeno nè del numero delle guardie, nè del loro stipendio (Cons. stato, 24 ottobre 1884, adottato — Comune di Liscate).

(1) Conf. Min. Int. 16 aprile 1874. *Dizionario amministrativo*, massima n. 3218.

(2) Conf. Cass. Roma, 20 maggio 1882 — *Giurista*, 1883, p. 1. La Legge, 1882, n. 16.

Guardie campestri — Comuni — Spesa — Caratteri.

Per massima di giurisprudenza, confermata col parere a sezioni riunite del 23 marzo 1875, la spesa delle guardie campestri non è obbligatoria in modo assoluto ma in quanto risulti indispensabile al servizio della polizia locale.

Spetta ai comuni, ed in loro mancanza all'autorità tutoria, di riconoscere il bisogno di provvedere al servizio della polizia rurale col mantenimento di guardie campestri. (Cons. stato, 23 dicembre 1884— Comune di Bascapé).

Edifici scolastici — Costruzione — Designazione della località — Deputazione provinciale — Incompetenza.

La deputazione provinciale non ha facoltà di obbligare il comune a costruire l'edificio scolastico in una località da essa designata, invece che in un'altra dal consiglio comunale prescelta (Cons. stato, 6 febbraio 1886, adottato — Comune di Trebbiano Nizza).

Liste elettorali amministrative — Elettori iscritti in forza di sentenze — Indicazioni prescritte dall'articolo 29 legge com. e prov.

L'autorità giudiziaria, che ammette nuovi elettori, non è obbligata a far cenno delle indicazioni prescritte dall'art. 29 della legge comunale, perchè tali indicazioni sono prescritte per le liste permanenti approntate dalla giunta (Cass. Roma, 30 gennaio 1885. — Buscica e Sorrentino, Aiello Bonaiuto ed altri elettori di Canicattini).

Nota — Se l'art. 29 della legge comunale non prescrive tassativamente le indicazioni delle rispettive paternità, accanto ai nomi degli elettori, vuole però che sia indicato il giorno ed il luogo della nascita dell'iscritto, e siano pure indicati i titoli o le qualità pei quali viene conferito il diritto elettorale, e ciò evidentemente allo scopo di designare l'iscritto in modo che non possa cadere dubbio sulla identità personale: ciò stante l'ufficio elettorale procede correttamente rifiutandosi ad ammettere a votare elettori sfontiti delle indicazioni dalla legge richiesta (Cons. Stato, 6 aprile 1883. — *N. Giuris. amm.*, 1883, p. 261).

Elezioni comunali — Condanna per sciopero — Eleggibilità.

Il condannato per sciopero è eleggibile a consigliere comunale (App. Torino, 28 aprile 1885. — Piantino c. Comune di Gagliamio, Lanza ed altri).

Parte II.**Giurisprudenza civile e commerciale***Debitore — Vendita di beni — Interessi pattizii.*

Colla vendita dei beni del debitore cessano gl'interessi pattizii in favore del creditore.

(Trib. Salerno — 43 aprile 1885 — est. il giudice signor Luigi Bruno).

Nota — Attesochè altri come Filomena Galdi ha domandato, che nello interesse di tutti i creditori collocati gl'interessi convenzionali in misura maggiore del 5 0/0 fossero limitati al 5 0/0 dal giorno della trascrizione della sentenza di vendita quale domanda il tribunale ritiene che debba andare accolta per le seguenti ragioni. Osserva innanzi tutto che il dritto romano riconobbe il principio che gl'interessi come accessori del capitale dovessero seguire la sorte di questo (L. 12 § 6; L. 18 D. qui pat: in pign, 20,4); ma in omaggio all'equità, che ebbe tanta parte nell'organismo di quel dritto e

per impedire che i mutuanti abusassero della condizione sfavorevole dei mutuatarii, prefinì la misura degl'interessi medesimi, *legitimum modum*, e vietò l'anatucismo. Il dritto canonico prescrisse affatto gl'interessi dal mutuo. Il codice francese permise gl'interessi e vietò l'anatucismo. Le leggi napoletane vietarono anch'esse l'anatucismo e promisero di determinare la misura degl'interessi, e se poi non vi attesero, la giurisprudenza fu benigna ai debitori. Il codice italiano fu più largo verso i creditori, lasciando alle parti di liberamente convenire la misura degl'interessi e permise anche l'anatucismo in limitati confini. Però, seguendo l'esempio delle precedenti legislazioni, nello interesse dei terzi e in omaggio al principio di pubblicità estensivamente adattato a base del sistema ipotecario, volle che gl'interessi nella misura risultante dai registri ipotecarii non ottenessero il grado del capitale che per le ultime due annate anteriori e quella in corso al tempo della trascrizione del precelto, oltre ai successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti con effetto dal giorno della loro data (articolo 2010 c. c.). Tutto ciò dimostra che gl'interessi dei capitali non furono mai trattati alla medesima stregua che i capitali stessi, e che un tal principio si ebbe maggiore sviluppo sotto il sistema della pubblicità delle ipoteche.

Attesochè, spingendosi ancora oltre la indagine storica, si ha che in Francia sorse la quistione, se gl'interessi pattizii si affermassero alla vendita dei beni pignorati, ovvero continuassero a decorrere fino alla graduazione, e tale quistione tenne divisa la scuola.

Il legislatore napoletano nella legge del 29 dicembre 1828 adottò la seconda opinione, sanzionando coll'art. 202 che gl'interessi pattizii cessavano solo colla chiusura definitiva della nota dei gradi; ma è notevole che nel tempo stesso ebbe a dichiarare che da quel giorno i creditori, da una parte non erano più tenuti a rinnovare le loro iscrizioni ipotecarie, e dall'altra, non avrebbero avuto più dritto di riscuotere gl'interessi che nella misura del 5 0/0. Ebbene, la giurisprudenza tenne a considerare che secondo il sistema di quella legge il giudizio di espropriazione non avea compimento che colla chiusura definitiva della nota dei gradi, e che da quel giorno restavano irrevocabilmente fissati i dritti tra il debitore e i creditori, e tra i creditori fra loro. E così i tre concetti del compimento del giudizio di espropriazione mercè la chiusura della nota dei gradi, della irrevocabile fissazione dei dritti dei debitori e creditori, e della cessazione degl'interessi pattizii sotto l'impero di quella legge si offrano come tre concetti, che stanno in intimo nesso e in reciproca dipendenza tra loro. Ora se il legislatore italiano potè con miglior consiglio stabilire una linea di separazione più profonda tra la espropriazione e la graduazione; ma se credette espressamente dichiarare nell'art. 2012 c. c. che colla vendita e relativa iscrizione dell'ipoteca legale a vantaggio di creditori, i dritti di costoro rimanevano irrevocabilmente fissati, non avrebbe mancato dal dichiarare, se avesse voluto, in presenza dell'art. 202 della legge napoletana del 1828, che gl'interessi pattizii continuavano a decorrere anche dopo la vendita. *Non dixit, ergo noluit.*

Attesochè conforta questo assunto il considerare che il legislatore italiano non poteva sconoscere la conseguenza del grave fatto della vendita. Non può mettersi in dubbio che la ipoteca serve a garantire il capitale e gl'interessi pattuiti, che colla vendita dei beni il debitore non si libera poichè a canto dell'azione ipotecaria vi è la personale, che egli colla vendita non scompare dalla scena, poichè

egli è interessato nel giudizio di graduazione per resistere al collocamento dei crediti sotto il rapporto della loro esistenza, e alla liquidazione dei crediti medesimi. Ed è inutile venir dicendo che la ipoteca colla vendita si esaurisce; imperocché non è coll'ipoteca che si fan vendere i beni del debitore, e se la ipoteca esaurisce la sua prima funzione quella di tenere il fondo vincolato al credito ed accertare il pagamento di questo, ne rimane un'altra non meno importante, quella che si esplica nei rapporti dei creditori fra loro. Ma all'altra parte tampoco si può dire che la ipoteca si trasporta sul prezzo; imperocché questo non sarebbe suscettivo d'impressione ipotecaria, e solo per una finzione ciò può immaginarsi. Sicché, tutto considerato, è forza convenire che mediante l'espropriazione, l'obbligazione del debitore si convertizza e concentra sul prezzo dei beni venduti, che l'aggiudicatario rimane debitore del prezzo non del pagamento dei debiti, che egli non è surrogato al debitore ma debitore in suo nome nei limiti del prezzo, che questo è il vero debitore, che per quanto riflette i beni venduti i rapporti tra il debitore e il creditore sono rotti, che se il debitore rimane debitore di quanto il creditore non poté ottenere sul prezzo dei beni venduti, per quanto riflette questo prezzo il debitore espropriato non è più debitore, che nei limiti di questo stesso prezzo i capitali non si considerano più presso di lui ma trasportati sul prezzo stesso. Ora se gli antichi rapporti sono così sostanzialmente mutati tra il debitore e il creditore, se l'aggiudicatario è il solo debitore come acquirente, se deve il prezzo cogli interessi per ragione dei frutti, e se questi interessi sono ragguagliati al 5 0/0, è logica illazione che i creditori dalla trascrizione della vendita non possano aver dritto che agli interessi nei loro capitali nella stessa misura. Questi riflessi pur non solo si trovano poggiati nei principii generali del dritto e nella natura delle cose, ma hanno rincontro altresì nelle disposizioni della legge. Imperocché la stessa irrevocabile fissazione dei dritti dei creditori non può concepirsi senza supporre nella mente del legislatore quella alterazione di rapporti, che è base e fondamento della restrizione degli interessi convenzionali alla misura legale.

Attesochè concorre alla dimostrazione dell'assunto il riflettere che le larghezze della legislazione italiana riguardo degl'interessi in omaggio alla libertà delle convenzioni ed alla sanzione degl'obblighi assunti dal debitore non si possono trasportare nel sistema ipotecario, ed invece rispetto a questo il sistema legislativo è ispirato al principio opposto. Difatti per effetto del principio della pubblicità delle ipoteche il legislatore dovea imporre che la misura degl'interessi si facesse risultare dalla iscrizione ipotecaria, e dovea altresì fare escludere dal grado ipotecario del capitale gl'interessi decorsi anteriormente alla iscrizione, qualora da questa non risultassero. Ma, senza offendere il suddetto principio, poteva accordare il grado ipotecario agli interessi posteriori alla iscrizione, pur facendo obbligo al creditore di fare annotare a margine di questa gli atti interruttivi della prescrizione, ed almeno accordare il grado agli interessi di cinque anni anteriori all'anno incorso al giorno della trascrizione del precetto, invece lo ha limitato agli interessi di due anni solamente. Ciò dimostra che, indipendentemente dal principio della pubblicità, il legislatore è stato animato da un'idea di equità e di favore in pro de'creditori posteriori di grado, i quali non si trovassero in posizione abbastanza vantaggiosa in graduazione. Né alcuno gliene potrebbe far rimprovero; imperocché, quando il debitore è mancato ai suoi impegni e la garentia per-

sonale è venuta meno, e le speranze dei creditori si concentrano nel prezzo della vendita, è degno di lode, se rispettati i capitali con alquanti interessi, per altri fu animato da propositi restrittivi, adunque il limitare gl'interessi convenzionali successivi di cui parla l'art. 2010 c. c. alla vendita, non ostante la generalità della parola, è affatto conforme alle vedute del legislatore.

Nè questo è tutto. Ove gl'interessi convenzionali continuassero a decorrere dopo la vendita, dovrebbero decorrere o fino alla omologazione della nota di graduazione, o fino alla soddisfazione del capitale. Ma la prima opinione è affatto arbitraria e si appalesa come un ricordo del sistema della legge del 1828; anzi è una opinione respinta dallo stesso confronto del nuovo codice italiano colla legge medesima. Se questa faceva decorrere gl'interessi patizii fino alla chiusura definitiva della nota de' gradi gli era perchè, come venne di sopra osservato, la espropriazione non avea il suo compimento che colla detta chiusura. E se è così bisogna concludere che, avendo il nuovo codice italiano separato del tutto il giudizio di graduazione da quello di espropriazione, lungi dal ritenere che codesti interessi si estendano fino alla omologazione della nota di graduazione, bisogna ritenere che si sopperino alla vendita. La seconda opinione si è sostenuta come la più rispondente alla stretta giustizia e nel tempo stesso più conforme alla intrinseca verità ed effetti della ipoteca. Ma non si è riflettuto che la soddisfazione non può aver luogo che dietro la liquidazione, e tale liquidazione tornerebbe d'impossibile esecuzione, non potendo il liquidatore prevedere il giorno del pagamento. E ciò dimostra che non si potrebbero tampoco protrarre gl'interessi convenzionali fino alla liquidazione, perchè anche questa opinione sarebbe del tutto arbitraria e di non facile applicazione, perchè il liquidatore tampoco può stabilire a priori il giorno in cui porrà termine alle sue operazioni. A prescindere da ciò, si farebbe dipendere dall'arbitrio del liquidatore il protrarre ad un tempo più o meno lontano la continuazione di tali interessi. E che avverrebbe della liquidazione, se vi fossero opposizioni anche rigettate?

Tributo fondiario — Catastazioni — Errori — Rettifica — Azione.

Nelle dispute tra privati in ordine a rimborso di fondiaria pagata per altro proprietario, il magistrato ha il dovere di disaminare se si sia pagata per l'altro, malgrado che costui abbia a sua volta pagato per un terzo.

(Cass. Napoli, 22 aprile 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 137).

Prova testimoniale — Pretori — Termini — Proroghe.

Non sono perentori i termini per le prove nei procedimenti dinanzi i pretori, nè le proroghe debbon chiedersi innanzi che i termini fissati scadano.

(Cass. Napoli, 21 maggio 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 138).

Figlio — Nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio — Marito consapevole della gravidanza della moglie.

Sebbene si presuma concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima dei 180 giorni dalla celebrazione dello stesso, giusta l'art. 160 cod. civ., e la paternità si abbia pel figlio concepito durante il matrimonio giusta l'art. 159, non si può impugnare la paternità nel caso che sia concepito prima dei 180 giorni quando il marito sia consapevole della gravidanza prima del matrimonio.

(Cass. Napoli, 22 aprile 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 139).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Notificazione — Sentenza contumaciata — Visto del cancelliere — Scrittura dell'usciera — Iscrizione in falso — Documento impugnato in parte — Esame della parte non impugnata.

La disposizione dell'art. 84 della tariffa giudiziaria in materia penale è semplicemente regolamentare.

Laonde la mancanza del visto del cancelliere alla copia della sentenza contumaciale da notificare ed all'atto di notificazione se può costituire una irregolarità a senso del precitato articolo, non produce nullità.

Non è necessario che l'atto di citazione e quello di notificazione di sentenza contumaciale siano per intero scritti di carattere dell'usciera, bastando che questi vi apponga la propria firma.

Impugnato di falso un documento non nella sua totalità, ma soltanto in una parte, non viola lo articolo 717 proc. pen. il giudice, il quale, pronunciando passarsi oltre all'istruzione ed alla sentenza, tenga conto del documento nella parte non impugnata.

(Cass. Roma. 2 febbraio 1885 — *Foro it.* X, c. 100).

Giuri — Ferite seguite da morte — Volontarietà omessa nel quesito principale — Si può desumerla dal quesito sull'eccesso di fine.

Benchè sia meritevole di censura nell'aver omesso nel quesito di ferimento seguito da morte l'elemento della volontarietà, pure a tale mancanza può supplire la quistione dell'eccesso di fine, specialmente se nel dibattimento non siasi giammai accennato ad involontarietà del ferimento.

(Cass. Napoli, 20 febbraio 1885 — *Foro it.*, X, c. 106).

Complicità — Giuri — Premeditazione — Scienza — Circostanza personale

La premeditazione va annoverata tra le circostanze personali.

Per estendere quindi al complice per istigazione l'aggravante della premeditazione, non basta accertare che, nel momento in cui prestò il proprio concorso, abbia avuto la scienza che l'autore dell'omicidio agiva con disegno formato prima dell'azione, ma è necessario accertare che il complice istesso abbia premeditato il proprio concorso (1).

(Cass. Napoli, 25 febbraio 1885 — *Foro it.* X, c. 109).

Persona diffamata — Armi — Aggravante — Recidiva.

L'aggravante di persona diffamata per crimini o delitti contro le persone o la proprietà nel reato di porto d'armi va distinta dall'aggravante della recidiva.

L'aumento quindi di pena per la qualità della persona deve applicarsi indipendentemente dall'aumento di pena richiesto dalla recidiva, benchè così questa come la qualità di persona diffamata dipendano dalle stesse precedenti condanne.

(Cass. Napoli, 25 febbraio 1885 — *Foro it.*, X, c. 110).

(1) Conforme: Cass. Roma, 5 marzo 1883 (*Foro it.*, 1883, II, 222).

Omicidio — Rissa senza conoscersi l'autore — Preterintenzione — Incompatibilità — Questioni ai giuri.

La scusa dell'eccesso del fine mal si concilia con l'omicidio in rissa di cui s'ignora l'autore. (2)

Epperò non può esser proposta la questione di preterintenzionalità nel caso in cui si prospetta il fatto dell'omicidio come avvenuto in rissa senza conoscersene l'autore. (3).

(Cass. Napoli, 11 febbraio 1885 — *Foro it.*, X, c. 111).

Congiunti — Dichiarazione raccolta dai pubblici funzionari — Non possono costoro essere esaminati — Circostanze di fatto risultanti dal dibattimento — Quistioni — Inclusione.

Se è sancito dall'articolo 286 del rito penale di non potersi sentire sotto pena di nullità taluni designati stretti congiunti dell'accusato, tra i quali figura il discendente, anche nel rapporto di altri accusati, quando il reato in accusa sia il medesimo per tutti, sarebbe un mezzo di eludere codesto savio precetto di legge, fondato su ragioni della più alta moralità, di discutere e far pesare nel convincimento dei giudici di fatto una dichiarazione di congiunto per avventura raccolta ufficialmente nel periodo istruttorio, chiamando ad esame il pubblico funzionario, il quale per ragion del suo ministero quella dichiarazione raccoglieva.

La massima quasi sempre proclamata dalla giurisprudenza, di non esser vietato udire in dibattimento i testimoni di concesso degli stretti parenti cui accenna l'articolo 286 proc. pen. non si può estenderla ancora ai pubblici funzionari, come l'uffiziale di polizia giudiziaria, l'istruttore, il procuratore del re, il presidente delle assise, che la dichiarazione del congiunto raccolgono.

Le circostanze di fatto, le quali risultassero dal dibattimento in sostegno maggiore dell'accusa, a buon dritto vanno espresse nelle quistioni.

(Cass. Napoli, 24 novem. 1884 — *Gazzetta del proc.*, XX, 142).

Accesso sopra luogo — Dibattimento pubblico — Intervento dell'accusato non necessario — Avvertimento necessario.

In fatto di accesso sopra luogo disposto in dibattimento pubblico nel silenzio della legge, la procedura che meglio si attaglia è quella dell'articolo 294 proc. pen. E però non è prescritto l'intervento degli accusati, ma il solo avvertimento al giudicabile di potersi fare rappresentare nei modi prescritti, dal difensore cioè o da un mandatario nominato all'udienza o per procura speciale.

(Cass. Napoli, 6 marzo 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 143).

Appropriazione indebita — Coniuge ecclesiastico — Impunità — Principio di prova — Interrogatorio.

A favore del coniuge puramente ecclesiastico non sta l'impunità indulta dall'art. 635 cod. penale per la indebita appropriazione, di cui si sia reso colpevole a danno dell'altro coniuge.

Dall'interrogatorio dell'imputato fatto innanzi al pretore delegato per la istruzione si può ben ricavare un principio di prova scritta per ammetter la prova dell'indebita appropriazione.

(Cass. Napoli, 17 aprile 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 144).

(2-3) Conforme: stessa Corte, 11 luglio 1883, (*Foro it.* 1883, II, 293).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

DELL' OPPOSIZIONE

DEL CONTUMACE

Il contumace è forse colui che non cura la giustizia e si ride dei giudici? Non lo potrei affermare, ma neppure escludere, poichè non è infrequente il caso che uno davvero si renda contumace a bella posta. Però, siccome molto più frequenti sono i casi in cui uno diventa contumace senza volerlo, così la legge è larga di mezzi e di termini per ripararne le conseguenze.

Quando è trascorso un dato tempo senza che alcuna delle parti siasi presentata all'udienza, sebbene apparentemente sembri che fu citata legalmente, si ha ragione di credere che non comparirà.

Allora si verifica la contumacia, ed il giudizio comincia senza la presenza del mancante ed alla sola presenza della parte presente.

Affinchè uno possa dirsi contumace occorre che non comparisca nè la persona direttamente citata, nè per essa un procuratore o mandatario munito di analogo atto di procura.

Eseguito il giudizio senza la presenza di una delle parti, si fa luogo alla sentenza contumaciale, previa dichiarazione del giudice della non comparsa costituente la contumacia legale.

Il solo contumace è quegli che ha diritto di fare opposizione alla sentenza pronunciata contro di lui assente dal giudizio, e ciò per fare nel nuovo giudizio conoscere ed apprezzare quelle eccezioni che, stante la sua contumacia, non potè far conoscere nel primo giudizio.

Questo favore portato dalla legge per colui che involontariamente, cioè perchè non citato in persona propria, si è reso contumace non è applicabile nel senso più estensivo, come a prima giunta potrebbe credersi, poichè l'attore può precludere la via a questo rimedio, quando, secondo l'art. 382, abbia fatto rinnovare la citazione al contumace con dichiarazione che, se non comparisse anche questa volta, il giudizio sarebbe proseguito nella contumacia di lui.

Si è detto che il solo contumace è quegli che ha diritto di fare opposizione alla sentenza. La dizione però non è completa se non vi si aggiunge — il convenuto — Infatti il solo convenuto può dirsi contumace nello stretto senso di questa parola; e dato il caso che l'attore non comparisse al giudizio, e si rendesse perciò contumace, egli sarebbe passivo delle conseguenze, potrebbe rinnovare il giudizio in primo grado, ma non potrebbe usare del diritto di fare opposizione.

Riportandoci anche semplicemente, alla relazione sul codice di procedura civile si rileva dalle parole dell'illustre PISANELLI che il progetto di legge non ammetteva l'opposizione per parte dell'attore, perchè, avendo questi fatto intimare la citazione diretta ad iniziare, se nuova, o proseguire il giudizio, se è riassuntiva, non può ignorare l'atto che si compie a sua istanza; e se non comparisce a sostenere il suo assunto, *imputet sibi*.

Dunque, il solo convenuto non citato in persona propria ed a cui non sia stata rinnovata la citazione ha il diritto di fare opposizione alla sentenza che lo condannava in contumacia.

Durante il termine per fare l'opposizione la sentenza contumaciale non può essere eseguita se non contiene l'esecuzione provvisoria dichiarata nonostante opposizione.

Il termine per fare l'opposizione è quello stesso che è stabilito per comparire in giudizio e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza contumaciale e si calcola in ragione della distanza che passa tra il luogo in cui si esegui la notificazione della sentenza ed il luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza stessa. Questo termine non è assolutamente perentorio, e la opposizione può farsi ancorchè sia scaduto, perchè, trattandosi di sentenza contumaciale non personalmente notificata al convenuto, si può fare l'opposizione anche cominciata la esecuzione, purchè però non si lasci passare il primo atto esecutivo; può farsi anche mentre si fa contro il convenuto l'atto esecutivo, ed in allora si deve farne menzione nel verbale che l'usciera fa per l'esecuzione.

Dopo che sia stata così affacciata e menzionata nel verbale di esecuzione la si propone legalmente nel termine stabilito al giudice che pronunciò la sentenza. E dandosi il caso che il contumace non fosse presente al primo atto di esecuzione, non per questo egli non potrà valersi di tale rimedio, poichè basta che il contumace proponga l'opposizione nel termine con atto di citazione contenente i motivi o, più brevemente, indicando nella citazione la sentenza impugnata e facendone notificare la citazione che contiene l'opposizione alla residenza o al domicilio eletto o dichiarato dall'attore. Quando l'opposizione è così fatta impedisce l'esecuzione della sentenza semprechè questa non sia munita di esecuzione provvisoria.

L'attore aderisce alla proposta di opposizione con dichiarazione o verbale o per comparsa secondo di quale tribunale si tratta.

Può darsi che il contumace opponente non comparisca nei termini stabiliti al giudizio di opposizione; in questo caso sull'istanza dell'altra parte l'opposizione viene rigettata.

Osservo che la legge in questo punto ha lasciato un vuoto. Il contumace che, dolendosi di una sentenza pronunciata a sua insaputa, e qualche volta anche profittando dei rimedii dalla legge accordati, come succede per quelle persone che si fanno contornare dai così detti cavalocchi nei giudizi avanti i pretori ed i conciliatori, ricorre al rimedio dell'opposizione, fa sedere nuovamente il giudice per quello stesso oggetto, incomoda l'attore con una citazione che lo rende convenuto, fissa l'udienza e poi non comparisce; in questo caso non dovrebbe essere punito con una multa almeno, tanto per fargli comprendere che non deve burlarsi nè dei cittadini nè della giustizia? Si ritiene che la complicità conferma della sentenza contumaciale sia bastanta pena della nuova contumacia del già condannato, procurando così di non aggravare la condizione di costui

sul riflesso che anche in questa nuova circostanza un legittimo motivo lo può avere impedito a comparire.

Dichiarata la contumacia del convenuto nel primo giudizio, l'attore è padrone di quello, fa le sue conclusioni e su quelle si basa la sentenza, la quale non trarrà motivo assoluto di condanna dal fatto della contumacia, ma ne terrà conto come per presumere dalla noncuranza del convenuto, regolarmente citato, che egli sia dalla parte del torto.

Ma, nonostante quanto fu di sopra ritenuto riguardo al vero contumace, può talvolta accadere che il contumace sia anche l'attore, ed allora per le stesse ragioni la sentenza si basa sulle conclusioni del convenuto per ottenere almeno l'assoluzione dall'osservanza di quel giudizio che potrà poi riproporsi dall'attore, il quale non rimane perciò pregiudicato.

Nel caso poi di più contumaci e comparse, attori e convenuti, il giudice pronunzia con una sola sentenza tanto riguardo ai comparsi che ai contumaci che sempre saranno dichiarati tali nel dispositivo della sentenza stessa.

A fine di conoscere se la sentenza sia definitiva o no, occorre che essa esprima, come per condizione, se siasi notificata dal convenuto all'attore la domanda riconvenzionale, o se sia stata rinnovata la citazione; il che vale anche a giustificare sempre più la dichiarazione di contumacia.

Si ritenga per positivo, checchè altri in contrario ne dicano, che la contumacia non è prova sicura delle ragioni dell'attore. Se egli ne ha, nonostante la contumacia del convenuto, deve addurre al giudice con tutte le necessarie prove, altrimenti non si può condannare il convenuto.

(Continua)

AVV. NUMA VALERIANI

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Elezioni comunali — Giudizi elettorali — Spese.

Nelle cause elettorali non si dà ripetizione di spese, trattandosi di speciale procedimento in cui le parti sono ammesse a comparire personalmente. (1) (App. Torino, 28 aprile 1885 — Piantino c. comune di Gaglianico, Lanza ed altri).

Deliberazioni comunali — Verbali — Firme — Pubblicazione — Mancanza — Effetti.

La deliberazione consiliare che è sfornita della firma del presidente dell'adunanza e dell'assessore anziano o di chi ne fa le veci, è nulla, non essendo sufficiente la sola firma del segretario. (a)

È anche nulla la deliberazione se non fu pubblicata. (b)

L'esecutorietà di una deliberazione decorre dal giorno della pubblicazione a termini dell'art. 99 della legge com. e prov. (c)

Qualora una deliberazione è nulla, è anche nullo il provvedimento col quale la medesima fu approvata dalla deputazione prov. (Cons. Stato, 3 ottobre 1884. Comune di Fumone. Adottato).

Nota — (a) Qui il supremo consenso è caduto in errore, giacchè, giusta l'art. 226 della legge comunale e prov., la deliberazione consiliare dev'essere firmata dal membro (consigliere) anziano fra i presenti, e non già dall'assessore anziano.

In quanto alle conseguenze di tale effetto v. il parere 16 febbraio 1884. *Giurista*, 1884 p. 133.

(b) Precedentemente il consiglio di stato ha rite-

nuto che il difetto di pubblicazione non invalida la deliberazione stessa.

(c) Questo principio è strano, perchè potrebbe ammettersi solo se non esistesse l'art. 134 della legge com. e prov.

L'autorità di una deliberazione non può decorre dalla pubblicazione, ma dall'arrivo della deliberazione stessa in prefettura o sottoprefettura, o per meglio dire dalla data della ricevuta.

Deliberazioni comunali — Consigliere comunale — Lite vertente col comune — Decadenza — Votazione.

La deliberazione di un consiglio comunale con cui pronuncia la decadenza di un consigliere per lite vertente col comune dev'essere presa a voti palesi (Cons. Stato, 6 marzo 1885, adottato. Comune di Mara Calagonis).

Nota — La giurisprudenza dello stesso consiglio di stato e dei tribunali è conforme al parere che pubblichiamo, come risulta dai pareri 23 marzo 1881, 8 maggio 1882 e dalla sentenza della corte d'app. di Torino 15 novembre 1880.

Impiegati comunali — Licenziamento — Motivi d'economia — Danni — Azione giudiziaria — Inammissibilità.

L'impiegato comunale, che viene licenziato dall'impiego per ragion di economie apportate al bilancio, e non già per mero capriccio, non ha dritto di proporre avanti ai tribunali azione giudiziaria.

(Cass. Roma, 5 gennaio 1885. (2) Comune di Foggia c. De Chiara).

Bilancio comunale — Eccedenza della sovrimposta — Lavori municipali — Diurnista — Retribuzione — Inammissibilità.

La spesa fatta dalla giunta municipale ed approvata dal consiglio comunale per le copie dei ruoli delle tasse e delle entrate comunali e per le copie delle liste elettorali, è spesa facoltativa, trattandosi di lavori ordinari che debbono essere disimpegnati dagli impiegati dell'ufficio comunale (3).

Nè può giustificare tale spesa la ragione ch'è ristretto il numero degl'impiegati addetti all'ufficio municipale, poichè in ogni caso occorre che siffatta spesa sia stanziata nel bilancio, accio la deputazione provinciale possa esaminare e riconoscere se gl'impiegati sono nel numero necessario (4).

Bene quindi il prefetto, in omaggio alla legge 14 giugno 1874, annulla la deliberazione consiliare che approva la predetta spesa, dappoichè il comune, quando ha ecceduto il limite legale della sovrimposta, non può nel corso della gestione deliberare nuove spese non contemplate nel bilancio e non ammesse dalla deputazione provinciale, tranne i casi di circostanze imprevedibili (5). (Cons. stato, 9 gennaio 1885, adottato — Comune di S. Vito al Tagliamento).

Stato civile — Atti — Paese estero — Omissioni.

Quando un atto di morte seguito in paese straniero è sfornito di alcuna delle indicazioni prescritte dall'art. 387 cod. civ., si può supplire all'omissione con altri documenti che concorrono ad eliminare ogni dubbio sulla morte della designata persona, e sul luogo e tempo della morte.

L'apprezzamento di tali documenti è incensurabile in cassazione. (Cass. Torino, 4 maggio 1885 — Magagna ric.).

Atti dello stato civile — Tassa di bollo — Esenzione — Povertà — Constatazione — Certificato dell'autorità di p. s. — Sindaco.

Gli atti dello stato civile possono scriversi in

(2) V. stessa Corte, 10 luglio 1884 — *Giurista*, a c. p. 27. (3-4-5) *Giuris. ammessa*.

(1) *Giuris. costantissima e non più discutibile*.

carta libera, ma dietro certificato di povertà rilasciato dall'autorità di p. s.

Quando il sindaco riveste la doppia qualità di ufficiale dello stato civile e di pubblica sicurezza, non occorre che sia separatamente richiesto e rilasciato l'attestato di povertà, ma basta che dall'atto scritto in carta libera risulti espressamente la circostanza della povertà dell'interessato (1).

Il voler pretendere che lo stesso funzionario rilasci prima il certificato d'indigenza, e poscia stenda l'atto esente da bollo, è lo stesso che un volerne più della legge, ed interpretarla per la forma in senso odioso, per quanto ne sia salva la sostanza, sforzandone cioè la lettera e lo spirito contro l'antica massima e regola di diritto: *Iniquum est torquere leges ad hoc ut torqueant homines* (2).

(Cass. Roma, 17 aprile 1885 — P. M. ric.)

Stato civile — Atti di matrimonio — Consenso degli ascendenti — Prova — Ammissione — Contravvenzione.

L'ufficiale dello stato civile prima di celebrare il matrimonio di un minore deve, ai termini degli art. 79 e 124 del codice civile, farsi presentare gli atti comprovanti consenso degli ascendenti, giacchè non basta ad esonerare l'ufficiale stesso dalla responsabilità penale il semplice fatto noto a lui che l'ascendente abbia prestato consenso in un modo qualunque.

Tale consenso deve comprovarsi in uno dei modi indicati dall'art. 81 del codice civile; epperò cade in contravvenzione l'ufficiale dello stato civile, che non faccia risultare tale consenso nel verbale di richiesta di pubblicazioni, quantunque in effetti sia stato prestato dall'ascendente quando si fece la richiesta delle pubblicazioni (a).

A costituire la contravvenzione non occorre anche il dolo per parte dell'ufficiale dello stato civile, essendo sufficiente il solo fatto della violazione della legge. (App. Milano, 20 marzo 1885 — Procuratore generale c. Panzeri).

Nota — (a) L'ufficiale dello stato civile che procede alle pubblicazioni ed al matrimonio di una minore, senza che, per atto autentico ricevuto da lui o da notaio, gli risulti del consenso degli ascendenti, quantunque ne avesse cognizione personale, cade in contravvenzione agli art. 63, 74, 81 del codice civile. (Cass. Roma, 19 luglio 1882. *Ric.*, 1883, p. 162).

Il consenso degli ascendenti pel matrimonio dei figli minori, può essere dato in due modi: o personalmente nanti l'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta delle pubblicazioni, o per atto autentico. Competente quindi ad emettere tale atto è a ritenersi solamente il notaio, e ciò per analogia alla disposizione ministeriale che ha dichiarato incompetenti gli ufficiali di stato civile a ricevere atti di riconoscimento anteriori o posteriori alla nascita. (BELLINI — *Dizionario di giurisprudenza — stato civile*, pag. 125).

Incorre in una contravvenzione penale l'ufficiale di stato civile che procede alla pubblicazione del matrimonio di minorenni, quando il consenso dei genitori non risulta da atto autentico, ovvero dai registri di stato civile, prestato personalmente ed espressamente dai genitori stessi.

(Il Giornale. *Il Giudice Conciliatore*, 1883, p. 397).

Posto il caso che un genitore non potesse per malattia recarsi all'ufficio di stato civile per accordare l'assenso personalmente al matrimonio di sua figlia minore, nè potesse per miseria chia-

mare a sè un notaio per redigere in forma autentica l'atto di simile assenso; si può provvedere alla emergenza colla scrittura privata di promessa di matrimonio e contemporaneo assenso ed autorizzazione paterna, prevista dall'art. 54 codice civile, autenticata dal sindaco per la firma, in base alla quale l'ufficiale di stato civile, sulla richiesta anche di un solo degli sposi, procede alla pubblicazione (art. 66 dell'ordinamento) (*Giornale. Il Giudice Conciliatore* 1874, p. 523).

Il consenso regolarmente prestato dagli ascendenti all'atto della richiesta, personalmente, ovvero per iscritto, deve rinnovarsi al rinnovarsi della richiesta pel caso che siano trascorsi 180 giorni dalle pubblicazioni senza che il matrimonio venisse celebrato. (G. SIGHELE — *Ordinamento dello stato civile*, p. 247).

Tassa sugli atti giudiziari — Ingiunzione — Notificazione — Domicilio.

La notificazione di una sentenza portante condanna a pagare una tassa di registro può essere notificata al domicilio eletto dalle parti presso i rispettivi procuratori che le rappresentarono nella causa in cui emanò la sentenza da registrarsi. (App. Milano, 10 marzo 1885. — Mattiuzzi e Ferugli c. Finanze).

Tassa di successione — Debiti ereditari — Restituzione — Reclamo in via amministrativa.

Colui che ha dritto alla restituzione della tassa percetta in eccedenza, nel caso previsto dall'art. 57 della legge sulle tasse di registro, non può rivolgersi all'autorità giudiziaria, senza prima sperimentare la via amministrativa (App. Roma, 7 marzo 1885. — Colobello c. Finanze).

Nota — La giurisprudenza è costantissima in questo senso, nè può dubitarsi della esattezza, di fronte al chiaro e preciso disposto dell'art. 134 della legge sulle tasse di registro.

La disposizione di questo articolo, secondo cui la finanza non può essere condannata al rimborso delle spese di liti a favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare ricorso in via amministrativa, è applicabile non solo nel caso di opposizione od ingiunzione, ma anche nel caso di domanda di rimborso di una tassa indebitamente pagata. Questo principio è stato proclamato dalla corte di cass. di Roma con sentenze 19 settembre e 31 dicembre 1878 e 21 aprile 1881, dalle corte di app. Casale (sent. 3 settembre 1869); Napoli (sent. 26 novembre 1869) e dai tribunali di Pinerolo (sent. 30 settem. 1874) e di Genova (sent. 15 luglio 1873).

Tale eccezione si applica anche alle spese del giudizio di appello (Cass. Roma, 26 marzo 1881); mentre la corte di app. di Venezia (30 dicembre 1874) aveva sentenziato che doveva limitarsi alle sole spese del giudizio di prima istanza.

Quindi, rinunziatosi regolarmente dall'amministrazione ad una ingiunzione per pagamento di tassa, gli opposenti che tuttavia insistono nel giudizio senza aver prima prodotta domanda in via amministrativa, non hanno dritto al rimborso neppure delle spese anteriori alla rinunzia. (App. Messina, 4 luglio 1872; Torino, 23 dicembre 1873. — *Massime*, XI, p. 34 e XII, p. 155).

Riscossione — Contribuenti irreperibili — Verbali d'irreperibilità — Spese per atti esecutivi.

Niun compenso è dovuto agli esattori per i verbali a carico dei contribuenti irreperibili; e nessuno

per uso di matrimonio ed in carta libera perchè povero » ed iudi la firma del sindaco.

(1) Basta per eliminare la contravvenzione — come dice la stessa suprema corte — che nell'atto di stato civile si apponga per chiusura la seguente annotazione: « *Da cercare*

(2) La Cass. Roma dice che « *in casibus poenalibus benignius interpretandum est.* »

obbligo ha l'esattore di far constatare con verbale l'irreperibilità dei contribuenti. (Decreto Pref. Napoli 12 febbraio 1885).

Nota — In una parola, osserva il giornale *Le Imposte Dirette*, 1885, num. 6, gli esattori non possono pretendere compenso per atti non prescritti, quali sono, come abbiamo visto, i verbali d'irreperibilità o di ricognizione. Se con la lettera A dell'art. 2 della tariffa si stabilisce che non è dovuto alcun compenso all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui all'art. 31 della legge — e ciò perché la sola spesa d'avviso di mora è largamente compensata dalla multa del 4 per cento — esorbiterebbe evidentemente dalla parola e dallo spirito della legge e dalla tariffa quella interpretazione che sostenesse esser dovuto un compenso per atti che non sono *atti*, che la legge cioè non richiede e che l'esattore creerebbe a solo comodo del compenso. E non vogliamo omettere che questa nostra interpretazione riceve conforto da una recente ministeriale del 14 luglio 1883 diretta all'intendenza di Napoli.

Espropriazione per pubblica utilità — Notificazione del decreto prefettizio — Equipollente — Perizia — Opposizione — Spese — Occupazione dei fondi.

Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità non è necessaria, a pena di nullità, la notificazione del decreto prefettizio, valendo come equipollente quella dell'avviso che l'espropriante abbia spiccato in confronto dell'espropriato, indicandovi la data, il numero ed il tenore di detto decreto — art. 51 legge 25 giugno 1865.

La perizia in materia di espropriazione per pubblica utilità ha gli stessi effetti di una perizia giudiziale, e può quindi venir combattuta con tutt'i mezzi che la legge consente per impugnare quest'ultima (1).

L'opposizione pertanto può esser diretta a far dichiarare nulla la perizia per vizi di forma, oppure a combatterne il contenuto allo scopo di ottenere, secondo i casi, un aumento od una diminuzione della indennità determinata dal perito.

Quando l'opposizione si sia spiegata in tempo utile, o si fondi sopra motivi che, se accettati, potrebbero infirmare la perizia, non può negarsi all'opponente una seconda perizia.

Non può parlarsi di azione di danni per occupazione di fondi espropriati, per ciò solo che questa sia seguita pendente la opposizione alla stima.

Alle spese della seconda perizia non è applicabile il disposto dell'art. 37 della legge di espropriazione, ma quello generale dell'art. 370 cod. proc. civ. (App. Milano, 27 gennaio 1885. Marsaglia c. Società navigazione e ferrovia pel lago di Lugano e Prefettura di Como — *Monit. dei trib.* 1885, numero 6).

Espropriazione per causa di pubblica utilità — Piani regolatori edilizi e piani di ampliamento — Indennità.

I proprietari delle zone latitanti alle nuove strade, che, uniformandosi al piano regolatore di una città, erigono le loro fabbriche dotandole di portici aperti al pubblico, non hanno dritto ad indennità verso il comune per la privazione di godimento dell'area occupata dai portici, perchè il piano regolatore è da considerarsi legge speciale, di cui parla l'ultimo capoverso dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 (2). (App. Torino, 10 aprile 1885 — *Bovesini c. Comune di Spezia*).

(1) La perizia è da considerarsi amministrativa, avente natura di perizia giudiziaria (Cass. Napoli, 31 luglio 1884 — *Giurista*, a. c., p. 27).

Sussidii governativi — Danni di piena — Limiti.

Ai termini della legge 27 dicembre 1882, n. 1147 il sussidio governativo per danni di piena non è dovuto per le opere nuove o provvisorie (Decreto reale 21 marzo 1885 e conforme parere del cons. stato. Comune di Montecchio Precalcino ric.); ma solo per lavori indispensabili a rimettere l'opera danneggiata allo stato pristino e per le sole spese occasionate unicamente e direttamente dalla straordinarietà delle piene autunnali di quell'anno (Id. 15 detto. Comune di Bassano veneto ric.).

Corpi morali — Beni enfiteutici — Dominio diretto — Affrancamento — Autorizzazione sovrana — Legge 5 giugno 1850.

L'acquisto dei diritti del concedente dichiarati immobili dall'art. 415 del cod. civ., non è fatto obbligatorio dalla legge, ma è puramente facoltativo, e quindi l'acquisto che un corpo morale intende farne dev'essere autorizzato con decreto sovrano, giusta la legge 5 giugno 1885. (Cons. stato, 5 febbraio 1885, adottato — Istituto delle povere figlie pericolanti di Milano).

Giurati — Difetti fisici od intellettuali — Giunta distrettuale — Apprezzamento — Incensurabilità innanzi alla corte d'appello.

La legge sull'ordinamento dei giurati abbandona al coscienzioso e prudente arbitrio della giunta distrettuale l'estimazione delle ragioni di fatto, per le quali gli iscritti nella lista dei giurati, pure essendo forniti di tutti i requisiti richiesti dalla legge, possono per un difetto fisico od intellettuale non essere reputati idonei all'esecuzione dell'importante ufficio di giurato.

L'estimazione della predetta giunta sulla idoneità o non idoneità è un giudizio di fatto, sottratto al sindacato ed alla censura della corte di appello, la quale è chiamata al riesame della lista soltanto per fondati motivi di diritto (3).

(App. Napoli 23 gennaio 1885 — *Palma, Russo e Fusco c. Giunta distrettuale di Benevento*).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Mutuo civile o commerciale — Persone — Causa — Stipulazione a vantaggio del terzo.

Un mutuo tra persone, che non si dichiarano commercianti, contratto per causa non espressa, è civile, quantunque il mutuante fosse commerciante.

Se il garante assuma obbligo verso il debitore di pagare egli uno o più creditori, potranno costoro avvalersi della stipulazione a loro vantaggio, anche esercitando i dritti del debitore.

(Cass. Napoli, 10 marzo 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 148).

Risoluzione — Compravendita — Beni dello stato: diritti reali: terze persone.

Per la risoluzione della compravendita dei beni dello stato, a causa d'inadempimento da parte del compratore, restano impregiudicati i diritti reali acquisiti da terze persone innanzi la trascrizione della dimanda di risoluzione.

(2) Conf. Cass. Torino, 28 gennaio 1884. Cont. App. Genova, 19 gennaio 1883.

(3) La corte d'appello di Napoli conferma la sua giurisprudenza — V. la sentenza 19 gennaio 1885 — *Giurista* a. c., p. 37 con la nota.

Risolta la compravendita di uno stabile, che era dello stato, per inadempimento del compratore, se poi il cessionario dello stato reclami la proprietà dello stabile medesimo, che trova pignorato, la sentenza, che rigetti la domanda per l'ipoteca iscritta e il precetto per subastazione trascritto prima della domanda di risoluzione della compravendita, manca al dovere del ragionamento, se non esamini, se il debitore pignorato sia la stessa persona del compratore inadempiente, e quali diritti conferiscono ai creditori l'iscrizione dell'ipoteca, e la trascrizione del precetto. Per compiere il giudizio sulla contestazione è precipuamente necessario discutere quali diritti conferisca la sentenza di risoluzione contra il compratore inadempiente, e se alla rivendita avesse dritto costui al pari del venditore.

(Cass. Napoli, 4 marzo 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 148).

Appellante contumace — Riapertura di termini — Decreto del presidente, che nega la riapertura dei termini — Opponibilità.

L'appellante contumace può presentare la comparsa tardiva e nella ipotesi che il presidente credendo il contrario rigetti la domanda di riapertura di termini, vi ha violazione delle forme di legge nella sentenza, che rigetta l'appello senza esame, e di conseguenza l'annullamento di essa opera l'annullamento altresì della sentenza, che ritenne inammissibili le opposizioni al decreto del presidente.

È opponibile il decreto del presidente, che nega la riapertura dei termini al contumace.

(Cass. Napoli, 1 giugno 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 149).

Possessorio — Muro di un pianerottolo sito avanti l'ultimo piano — Possesso della stanza

In sede di giudizio possessorio non può ritenersi a mente dello art. 583 cod. civ. la comunione tra i diversi condominii di un muro che faccia parte di un pianerottolo, che stia avanti l'ultimo piano del fabbricato, quando tale pianerottolo fosse dedotto essere posseduto esclusivamente dal proprietario del suddetto ultimo piano.

(Cass. Napoli, 2 maggio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 152).

Vedova — Coniuge superstite — Erede — Figlio.

La vedova, alla quale compete la sola quota di usufrutto, a norma di legge, non può reputarsi insieme al figlio erede del marito.

(Cass. Napoli, 6 maggio 1885 — *Gazz. del Proc.*, XX, 152).

Esattore — Vendita della cauzione — Prefetto — Giurisdizione amministrativa — Stato — Responsabilità.

Il prefetto quando, sopra istanza del ricevitore o del comune, ordina, per inadempienza dell'esattore ai versamenti, la vendita della cauzione, esercita una giurisdizione amministrativa, per la quale non può restare impegnata la responsabilità dello stato: salva sempre la responsabilità dei danni di chi malamente e fuori di diritti abbia provocato lo esercizio di tale giurisdizione.

(Cass. Roma, 27 giugno 1885 — *Legge*, XXV, 109).

Imposta sui fabbricati — Teatro — Diritto di palco — Proprietario del teatro — Rivalsa verso i palchetti.

Per l'effetto dell'imposta sui fabbricati, come il reddito d'un teatro debbe valutarsi in correlazione alla capacità redditizia dell'intero edificio, senza ri-

guardo al diritto di palco attribuito a terzi, così del tributo stesso dee aversi ragione verso il solo proprietario del teatro, salva ad esso, ove del caso, rivalsa verso i singoli palchetti.

(Cass. Roma, 25 maggio 1885 — *Legge* XXV, 110).

Competenza per valore — Danni — Somma richiesta colla citazione — Variazione nel corso della causa — Cosa giudicata — Diritto di presa d'acqua — Servitù — Valore del fondo serviente.

In tema di danni, a determinare la competenza deve aversi unicamente riguardo all'ammontare dei danni richiesti in citazione, e non alla somma a cui in progresso di lite, o per concessioni delle parti, o per giudizio di periti vengano poi a liquidarsi i danni stessi (1).

Non impugnato nella prima risposta il valore dichiarato dalla domanda dell'attore, e contestata la lite sul merito, qualunque variazione nel corso successivo della causa non può far mutare la competenza già radicata nel giudice adito.

Non può più discutersi della competenza del tribunale, dopo che fra le parti tutta la disputa siasi limitata in ambo i gradi di giurisdizione fra la competenza del pretore e quella del conciliatore, e dopo una sentenza su ciò pronunziata dal pretore: dalla quale niuna delle parti abbia appellato per sostenere la competenza del tribunale (2).

Questionandosi del dritto di presa d'acqua che costituisce una servitù reale, il suo valore va desunto da quello del fondo servile.

(Cass. Roma, 26 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 115).

Beneficii ecclesiastici — Canonico — Arcipretura nello stesso capitolo — Incompatibilità — Acquisto di un secondo beneficio — Decadenza dal godimento del primo beneficio — Quando si verifichi — Perdita dell'annuo assegnamento.

La decadenza, stabilita dall'articolo 3.º della legge 15 agosto 1867, dall'assegnamento annuo concesso agli investiti per legale provvista degli enti non più riconosciuti, si verifica sol quando i detti investiti venissero provveduti di un altro beneficio semplice e che fosse incompatibile con quello che già da essi si godeva al tempo della soppressione.

L'arcipretura con cura delle anime in un investito del beneficio canonico nella stessa chiesa non costituisce un novello beneficio a mente della riferita legge.

Ove pure il canonico e l'arcipretura volessero considerarsi come due benefici diversi, essi non sarebbero mai incompatibili fra loro; e quindi non potrebbe darsi luogo alla decadenza.

(Trib. Salerno, 2ª sezione, 20 maggio 1884 — Pres. ed est. Notarianni — *Gazzetta del procuratore*, XIX, 250).

Nota — Crediamo utile riportare le considerazioni giuridiche del tribunale di Potenza, chiamato nel 7 febbraio 1880 a decidere sulle medesime questioni:

« 1.º Il sacerdote di una ex chiesa ricettizia che, nominato parroco e posto in possesso della congrua, ha continuato a percepire l'assegno come partecipante, può cumulare l'uno all'altra, invocare il giudicato sulla liquidazione della rendita della chiesa suddetta, tra il demanio ed i partecipanti, tra quali esso non nella qualità di parroco impugna la volontarietà del pagamento?

« 2.º Nella negativa può opporre all'azione d'indebito contro di lui promossa per la restituzione de-

(1) Confr. la decisione della stessa cass. 19 aprile 1876, (*Legge*, II, 1876, p. 231).

(2) La corte di cass. di Torino, colla decisione 31 dicembre 1884, (*Legge*, 1885, vol. I, p. 804) ebbe a dichiarare che la eccezione della cosa giudicata non può turbare l'ordine delle giurisdizioni stabilite esclusivamente dalla legge. — Sulla

prevalenza della eccezione d'incompetenza a quella della cosa giudicata V. nel *Mon. dei trib.* di Milano (XXIII, pp. 553-555) il dotto studio col titolo: L'acquiescenza delle parti produce cosa giudicata in tema di competenza per materia o valore?

gli assegni percepiti di aver sostenuto i pesi qual sacerdote partecipante?

« 3.^a Occorre la messa in causa degli altri sacerdoti?

« 4.^a Nella negativa ancora debbesi far dritto alla dimanda del fondo del culto?

« Il tribunale ritiene in fatto che per effetto della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico del 15 agosto 1867 venne amministrativamente prima e poi giudiziariamente accertata la rendita della chiesa ricettizia di Palmira dietro azione promossa dai sacerdoti di essa, tra quali Rocco Martino che si diè la qualità di economo curato, donde la sentenza del 21 aprile 1874 — e l'assegno annuo di lire 566,74 ai partecipanti maggiori tra quali al num. 7.^o dell'elenco figura il detto Martino — Costui nelle more del giudizio venne riconosciuto parroco per essere stata munita del *regio placet* la bolla del 26 maggio 1873, e con verbale del 9 ottobre 1874, il sub economo della diocesi di Acerenza gli rilasciò i beni costituenti la congrua parrocchiale con godimento dal 14 luglio 1873. Il Martino così ha percepito l'annuo assegno come sacerdote partecipante, ed ha percepito la rendita della congrua come parroco. Da ciò la dimanda del fondo del culto per aver da lui restituita la somma di lire 1889,17 dal 1.^o marzo 1874 fino a 30 giugno 1877, perchè indebitamente pagata. — Pel rigetto di tal dimanda il Martino sostiene che non gli è vietato il cumulo della partecipazione e della congrua parrocchiale, che quella gli è stata pagata per forza di giudicato e volontariamente; che ha sostenuto i pesi, ed infine che si debbono porre in causa gli altri sacerdoti i soli interessati e pregiudicati dal distacco della congrua dalla massa comune.

« 1.^o Osserva che la prima proposizione è respinta dalla disposizione testuale dell'articolo 3.^o della legge su citata, è respinta dal dritto canonico e dalle leggi che in queste provincie regolarono la polizia ecclesiastica. — L'articolo suddetto, dopo aver dichiarato in quanto alle chiese ricettizie che gli odierni partecipanti delle stesse, che si trovano nel possesso della partecipazione riceveranno vita loro durante un assegnamento annuo corrispondente alla dotazione ordinaria, purchè adempiano agli obblighi annessi all'ente, nel seguente capoverso aggiunge: *l'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e cesserà se l'investito venga provveduto di altro beneficio.* Questo capoverso contempla gli investiti di tutti gli enti morali indicati nel numero 1.^o dell'art. 1.^o, e non i soli membri di una chiesa collegiata. — La parola capitolo vuol dire collegio, e il clero ricettizio era anche un collegio, perchè aveva un capo, qual'era il parroco, massa comune sigillo et comerario. La interpestrazione restrittiva oltre che creerebbe una posizione privilegiata per i membri delle ricettizie delle comunie e cappellanie corali, distrugge lo scopo della legge. Che la partecipazione sia stata considerata sempre come un beneficio (s'intende patrimoniale, non ecclesiastico), lo insegna *Consaler sub octava regula cancellaria* ed altri canonisti, e lo ricordò il dispaccio del 26 agosto 1798; anzi con le istruzioni emanate dal re di Napoli per le dette chiese nel 18 novembre 1822, fu più spiccatamente definita per beneficio resedenziale, e poteva essere titolo canonico per i provvedimenti ai sacri ordini. — Il legislatore questo carattere appunto ha ritenuto nell'assegnamento vita durante, quando ha detto *ad altro beneficio* proscrivendo la riunione. Il signor Martino sostiene poi che nelle chiese ricettizie non vi era beneficio parrocchiale, perchè il parroco prendeva la sua porzione uguale sulla massa comune, e ne inferisce che il beneficio curato mentovato nel n.^o 1.^o

dell'articolo 1.^o riguarda le collegiate e nulla ha di comune col beneficio incompatibile, secondo l'articolo 3.^o. Niente di più erroneo. L'art. 1.^o di tutti gli enti ivi enumerati, tra quale le chiese ricettizie, aventi cura di anime, eccettuò dalla morte civile il solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale. Risulta dalla discussione che ebbe luogo nella camera elettiva, che le parole *od una quota curata di massa* furono a proposta del ministro di grazia e giustizia aggiunte per comprendere appunto quelle ricettizie che non avevano beneficio curato distinto, ma il sacerdote avente titolo e funzione di parroco prendeva la sua porzione nella massa comune, per lo che il beneficio curato del detto num. 1.^o non si deve riferire alle sole collegiate curate.

« Certo è che dopo la legge di soppressione è strano il sostenere che la parrocchia costituita come ente a sè, dove era collettiva la cura d'anime, non sia un beneficio ecclesiastico. Il parroco in dette chiese, come in tutte le altre, ha potestà di ordine e di giurisdizione, ha il dritto perpetuo di godere della dotazione o congrua *propter spirituale officium* che sono gli obblighi annessi alla cura delle anime. Lo stesso Martino fu nominato parroco di Palmira dalla potestà ecclesiastica ed ha ottenuto il *regio placet*, senza del quale non avrebbe potuto essere immesso nel possesso della congrua. Or come beneficio resedenziale è incompatibile *ratione detentionis* con la partecipazione o assegno annuo ottenuto qual membro del collegio ricettizio, per effetto della soppressione.

« Il capoverso dell'art. 3.^o parla di beneficio in generale, e quindi comprende anche quello curato.

« E questa incompatibilità non è stato un *ius novum*, perchè le regie istruzioni del 1822 nell'art. 14 dichiararono la vacanza della partecipazione ottenendosi dal partecipante un qualche beneficio incompatibile, o *nella stessa chiesa*, e certo questa disposizione generale non esclude la nomina a parroco con congrua separata, ed il signor Martino ora ha appunto la congrua prelevata dalla dotazione della chiesa.

« Osserva che mal s'invoca l'esecuzione volontaria della sentenza del 21 aprile 1874, che sulla istanza dei partecipanti della chiesa tra quali il signor Martino decise sul modo di accertare la rendita effettiva della chiesa, donde la liquidazione dell'assegno ai medesimi perchè s'è vero che *propter auctoritatem rei iudicate cessat condictio* l. 29, § 5.^o Del Dig. Mandati vel contra l. 36 Digesto familiae erciscundae, per la ragione che il giudicato novando la causa del debito rende dovuto ciò che non lo era; è vero altresì che dee esser condizione imprescindibile che dal giudicato sia stato affermato il rapporto giuridico; che con l'azione d'indebito si vuol dimostrare di non aver esistito per inferirne l'errore nel debitore e il diritto alla ripetizione.

« In questa ipotesi non il pagamento, ma la sentenza irrettrabile è fondata su di un errore di fatto o di dritto. Non potendo impugnarsi con uno dei mezzi ammessi dal cod. di procedura civile, si ricorrerebbe a quello indiretto della *condictio indebiti*, la quale non compete per l'eccezione della cosa giudicata articolo 1351 codice civile. — Il caso in specie è diverso. Il giudizio fu promosso nel 1873 per far decidere non del dritto all'annuo assegno dei sacerdoti ascritti alla chiesa di Palmira, perchè era riconosciuto, bensì del modo di accertare la rendita annuale, e fu deciso in conformità della dimanda. In esso, come il Martino riconosce, egli intervenne qual partecipante e non come parroco, sebbene s'intitolò economo curato, e non poteva darsi quel titolo perchè non ancora riconosciuto dal governo. L'assegno fu fatto ad esso come partecipante e non come parroco, avente dritto alla congrua, cosicchè il giudicato sulla li-

quidazione niuna influenza può spiegare sull'azione d'indebito promossa dal fondo del culto per causa posteriore all'epoca della istanza. Né si dica che l'amministrazione scientemente ha pagato l'assegno dopo la consegna della congrua parrocchiale, perchè, anzi tutto, questa scienza è esclusa, perchè l'economato da cui fu comunicato il *regio placet* al nuovo parroco Martino, è un'amministrazione diversa da quella del fondo del culto, ma pur ammessa, per una pubblica amministrazione specialmente, non se ne può dedurre che debba presumersi la volontà di fare al signor Martino una largizione. L'azione d'indebito è fondata sull'equità, e il dritto odierno non ammette tale presunzione. Basta che si dimostri che l'obbligazione, che il pagamento ha estinto, sia inesistente, o civilmente inefficace o poggiate su di un titolo nullo, oppure si trovi già estinta, per conchiudersi che il pagamento sia stato fatto per errore, e compete l'azione d'indebito. La volontarietà del pagamento non la respinge.

« L'articolo 1145 dice che chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto, ed in questa condizione si trova il signor Martino.

« 2.° Osserva che non vale allo stesso, per respingere l'azione d'indebito, sostenere di aver adempito i pesi come partecipante e non si ripete ciò che si è pagato per servizi prestati, ed in comprova esibisce un certificato fattosi rilasciare dagli altri preti; ma se pur fosse vero di aver adempito ai detti pesi è cosa che non interessa l'amministrazione del fondo pel culto. Non si tratta di servizi prestati per essa, la quale paga l'assegno ai partecipanti in luogo della porzione che avevano sull'antica massa comune, perchè ne erano nel legittimo possesso nell'epoca della soppressione della ricettizia. D'altronde è stato un fatto volontario del signor Martino, il quale appena riconosciuto parroco ed immesso nel possesso della congrua, avrebbe dovuto comprendere che era *ipso iure* decaduto dal dritto a percepire l'assegno annuo come partecipante, e cessato in lui l'obbligo di adempiere ai pesi annessi.

« 3.° Osserva che, sciolto il collegio dei sacerdoti nella chiesa di Palmira e cessata la massa comune è venuto meno in caso di vacanza di una porzione, della rendita assegnata *l'ius aderescenti* a favore degli altri preti, lo dichiara espressamente il più volte ricordato articolo 3 della legge 15 agosto 1867, che riguarda gl'investiti di tutti gli enti morali soppressi, e quindi profitta la parte vacata al fondo del culto. L'interesse adunque è di quest'amministrazione a far dichiarare la decadenza del signor Martino dal percepire l'assegno come partecipante, gli altri preti non hanno alcun dritto ad ostacolarlo nè possono trarre vantaggio per gli effetti della soppressione, non avendo più comunione d'interessi. La messa in causa di essi è del tutto inutile.

« 4.° Osserva che già dalle discorse cose viene spontanea la conseguenza che l'azione d'indebito promossa dal fondo del culto è giustificata.

« Il pagamento per assegno dal 1.° marzo 1874 all'aprile 1877 nella somma di lire 1889,47 non s'impugna dal convenuto: che l'abbia ricevuto per un titolo già estinto e per errore (se non scientemente) è punto di fatto evidente. L'articolo 1145 del codice civile gli fa l'obbligo di restituire la somma suddetta al fondo del culto.

« Osserva che la mala fede del signor Martino non è dimostrata nel riceversi gli annui assegni che non gli eran dovuti, sicchè gl'interessi non possono accordarsi dal giorno di ciascun pagamento come prescrive l'articolo 1147, per lo che bisogna stare alla regola generale dettata dall'articolo 1231 del codice civile ecc ».

In tema di incompatibilità di benefici agli effetti della decadenza dell'assegnamento di un investito di beneficio soppresso che vien provvisto di un secondo beneficio, ipotesi prevista dal capoverso dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867 il tribunale di Potenza con la riportata sentenza del 17 febbraio 1880, ebbe a decidere che un partecipante maggiore di una ex chiesa ricettizia nominato parroco nella stessa chiesa nel 1873 non può cumulare allo assegnamento qual partecipante il godimento della congrua parrocchiale, quindi accolse la *condictio indebita* promossa dal fondo del culto. — Il tribunale di Salerno ebbe a giudicare con la sentenza del 20 maggio 1884 il caso simile. Però trattavasi di un investito di canonicato soppresso che prima della legge di soppressione aveva già conseguita l'arcipretura con la cura d'anime e ritenne non essere incompatibili i due benefici; anzi l'arcipretura non è beneficio distinto dal canonicato e perciò non poteva esser colpito dalla pena di decadenza dall'assegnamento di cui nel citato capoverso dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867 — Il tribunale trovò questa ragione di decidere nella natura della collegiata cui appartiene il canonicato investito dall'arcipretura con cura attuale di anime perchè, trattandosi forse di collegiata curata, la cura d'anime risiede abitualmente presso tutti i canonici e se è attualmente esercitata dal loro capo, quale è l'arciprete, questi che non è che *primus inter pares* una dignità — non l'esercita per beneficio distinto ma come delegato del capitolo. Il GAGLIARDI, citando l'opinione del cardinal De Luca ed altri Canonisti nonchè la giurisprudenza della S. Congregazione e delle consuetudini e statuti di molte chiese collegiate, dice non essere incompatibile il beneficio canoniale con quello parrocchiale, o due dignità o personato, sebbene per dritto canonico puro quello stabilito dai concilii, soltanto due benefici semplici, uno dei quali di insufficiente rendita son ritenuti compatibili nella stessa chiesa. Ma se le cause di decadenza dall'assegnamento per un investito di beneficio soppresso sia ecclesiastico sia patrimoniale-canonicato-cappellania o quota di massa di una chiesa ricettizia per la provvista di altro beneficio di quelli conservati ben s'intende, nella stessa chiesa o in chiesa diversa si debbono ricercare nel dritto canonico come ben disse la corte di appello di Roma 20 febbraio 1883, e non nel solo capoverso dell'art. 3° come opinò la corte di appello di Modena 2 giugno 1882, bisogna sempre tener presente che per i mutati rapporti tra la chiesa e lo stato per la morte civile degli enti morali mentovati nell'art. 1° della legge 15 agosto 1867, la parrocchialità oggi è beneficio autonomo, distinto, e non semplice dignità di un membro di collegiate, la quale non più esiste in faccia alla legge, altrimenti l'accessorio starebbe senza il principale, e quindi se un investito di canonicato soppresso o un partecipante di una comunia o ricettizia soppressa vien nominato parroco, sempre un *altro* beneficio viene a conseguire, quindi decade dall'assegnamento. Sicchè se si ricorre al dritto canonico per decidere sulla compatibilità o meno dei due benefici, non devesi violare il capoverso del più volte citato art. 3°, pel quale ogni beneficio-semplice doppio, uniforme, difforme sull'*eodem tecta* è incompatibile con quello di cui il sacerdote trovasi già investito e produce l'effetto della decadenza dall'assegnamento. Si è voluto evitare il cumulo dei due proventi nello stesso sacerdote, senza guardare alla natura del nuovo beneficio, quantunque dopo la legge di soppressione questo non potrebbe essere che il parrocchiale, un canonicato in un capitolo cattedrale una fabbriceria secondo l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 — spiegato dallo stesso legislatore con la legge 11 agosto 1870.

Parte III.

Giurisprudenza penale

Pena — Aumento — Calcolo.

Per vedere se l'aumento a causa della reitera vada fatta con la norma dell' art. 108, ovvero con la norma dell' art. 109 del codice bisogna non arretrarsi alla pena originaria dei reati commessi stabilita dalla legge senza aver riguardo alle circostanze che possono modificarla, ma bisogna guardare a quella che nel caso concreto avrebbersi dovuto applicare, tenuto conto delle ragioni di diminuzione, comprese le circostanze attenuanti.

(Cass. Napoli, 13 marzo 1885 — *Gazz. del Proc.* XX, 191).

Erbe comunali — Fida — Indebita riscossione — Concussione — Estremi.

La disposizione dell' art. 215 codice penale non riguarda soltanto i pubblici ufficiali, ma si pure gli esattori di rendite comunali. E se per l' articolo 123 della legge provinciale e comunale allo esattore del comune spetta tale diritto, giusta è la sanzione dell' articolo 215, ove trascenda egli nella esazione per quantità o non dovute od eccedenti.

L'affittatore a partito forzoso in sostanza non è se non un esattore delle rendite comunali sotto denominazioni di fida del pascolo comunale, e conseguentemente pei diritti e pei doveri, bene sta in luogo dell'esattore, giusta le leggi a costui relative.

Estremo imprescindibile nel reato di concussione è anche la scienza della illegittima riscossione negli agenti.

(Cass. Napoli, 4 marzo 1885 — *Gazz. del Proc.*, XX, 192). —

Furto — Domestico — Casa del fratello del padrone — Esclusione della qualifica.

Il furto perchè abbia l'aggravante della qualifica di persona domestica bisogna assolutamente che sia la conseguenza di quella fiducia che il padrone direttamente e per necessità deve riporre nel domestico, od in altri termini che sia la conseguenza d'incarico o di affidamento del padrone ad individuo addetto nella sua casa al proprio giornaliero servizio.

Che se invece l'affidamento, la fiducia parta da terza persona (il fratello del padrone della persona domestica) in tale caso l'affidamento o la fiducia non è di necessità, e quindi, venendo meno la ra-

gione del rigore della legge, deve di conseguenza venir meno l'aggravante della qualifica.

In tale caso in rapporto al derubato il domestico di altri vuolsi parificare nè più nè meno che ad un estraneo, ossia ad individuo qualsiasi e conseguentemente il furto sarà spoglio della qualifica della persona e andrà reputato come furto semplice.

(Cass. Napoli, 17 giugno 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 204).

Atti d'istruzione — P. M. — Intervento a mezzo di consigliere comunale delegato dal sindaco — Nullità.

Se non può revocarsi in dubbio la facoltà, che ha il procuratore del re d'intervenire, non altrimenti che in tutti gli altri atti d'istruzione, anche in quelli, cui proceda l'istruttore per delegazione della corte d'assise, cui si trovi anche egli a norma di legge delegato, non è men certo che in cotali funzioni non può egli essere rappresentato da un consigliere municipale con delegazione del sindaco.

(Cass. Napoli, 26 maggio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 204).

Stampa — Gerente — Delitti — Articoli riferiti dopo la firma — (Legge sulla stampa, art. 47).

Sia o no conosciuto l'autore dell'articolo, il gerente è tenuto sempre come complice non solo delle contravvenzioni al capo VIII della legge sulla stampa, ma bensì dei delitti commessi con pubblicazioni nel giornale, e così anche delle diffamazioni.

In qualunque pagina del giornale trovisi poi l'articolo incriminabile, e quindi anche se trovasi dopo la firma del gerente, questi ne è ugualmente responsabile (1).

(Cass. Roma, 23 febbraio 1885 — *Legge*, XXV, 137).

Dibattimento — Porte chiuse — Lettura della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa — Pubblica udienza.

Nei dibattimenti da seguirsi a porte chiuse la lettura della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa può non essere fatta in pubblica udienza (2).

(Cass. Torino., 20 aprile 1885 — *Legge*, XXV, 137).

Danni morali — Risarcibilità — Omicidio colposo — Compensazione di colpe — Inammissibilità.

Anche il reato, che produce un semplice danno morale, dà luogo al risarcimento dei danni.

La colpa dei genitori per avere negletto d'invigilare il loro figlio non compensa la colpa di colui che per imprudenza lo uccise: epperò, sebbene minorata, la imputabilità dell'omicidio colposo sussiste sempre, e con essa l'obbligo del risarcimento dei danni (3).

(Cass. Torino, 15 gennaio 1885 — *Legge*, XXV, 138).

(1) Confor. V. stessa cass. 13 febbraio 1884 (*Legge*, 1884, vol. I, p. 780) e le sentenze della corte d'appello di Milano e del trib. di Roma, ivi richiamate.

La corte d'appello di Catanzaro (sent. 22 novembre 1882; *Riv. Pen.*, XVIII, p. 614. n. 4) ha invece ritenuto che tutto ciò che viene dopo la firma del gerente non è più parte del giornale, è uno stampato qualunque, del quale, o vi è la firma dell'autore, ed egli è responsabile, o non vi è, e ne risponde l'editore o tipografo.

(2) Confor. V. cass. di Napoli, 19 gennaio 1880 (*Legge*, I, 1880, p. 533). — L'HELIÉ (Istr. crim. vol. VIII, § 625, III) pone la distinzione tra la sentenza di rinvio e l'atto di accusa, sostenendo che la sentenza di rinvio debba essere letta in pubblica udienza, e l'atto di accusa no. « La sentenza di rinvio — così egli scrive — che investe la corte di assise, e che si limita ad enunciare i fatti per qualificarli, dovrebbe essere letta pubblicamente in tutti i casi: all'incontro l'atto di accusa, che sviluppa i mezzi dell'accusa, si collega necessariamente ai dibattimenti e l'inizia, esponendone gli elementi. E quindi pare che il procedimento a porte chiuse debba incominciare dalla lettura dell'atto di accusa. » — A queste considerazioni dell'HELIÉ, il SALUTO (vol. III, n. 868), ne fa seguire un'altra. « E noi aggiungiamo, egli dice, che senza la precedente lettura della sentenza non potrebbe la corte o il tribunale trarre materia legale per

fondare la ordinanza di procedere al dibattimento a porte chiuse, non avendo prima di questa lettura notizia legale del fatto che venga in discussione. »

I signori BORSANI e CASORATI (vol. IV, § 1348), in conformità della sentenza della cassazione torinese dichiarano di respingere tale distinzione, e fanno osservare, ugualmente alla detta sentenza, che se per la legislazione francese è vero che la sentenza di rinvio si limita ad enunciare i fatti per qualificarli, non può dirsi altrettanto di fronte all'art. 441 del nostro cod. di proc. pen., il quale prescrive che le sentenze di rinvio debbono contenere una sommaria esposizione dei fatti che furono l'oggetto dell'accusa e le varie circostanze per cui l'accusa stessa è pronunciata.

(3) La corte suprema di Torino aveva già deciso colla sentenza 29 dicembre 1881 (*Giuris. pen.*, 1882, p. 24) che nelle materie penali non è ammessa, come nelle civili, la compensazione delle colpe. Di contrario avviso sono la cassazione di Palermo (sent. 21 aprile 1868; *Legge*, I, 1868, p. 798) — CARARA, Programma, parte speciale, vol. I, § 1100 — PLOTTI, Espos. dei lav. prepar. del cod. pen. ital., vol. II, n. 147, il quale così esprime la propria opinione: « io propendo a ritenere che, quando un atto, tuttochè imprudente, sarebbe rimasto innocuo senza la imprudenza di colui che ne rimase ucciso, l'agente debba piuttosto compiangersi come uno sventurato, che punirsi come un colpevole. »

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

IL SINDACO ITALIANO

(Cont. c. n. 3.)

Può il Sindaco, nell'interesse del Comune, o per ciò che egli ritiene l'interesse del Comune, omettere di dar corso ad una deliberazione, o quanto meno ritardarne a suo talento l'esecuzione?

Il Consiglio di stato esaminando una simile ipotesi osservò « l'esecuzione di una deliberazione determina un dovere che al sindaco incombe senza dargli menomamente una facoltà discreitiva di temperare o prorogare l'esecuzione delle deliberazioni, o tanto meno di modificarle indirettamente » (1).

Come potrebbe fare un sindaco che reputasse nociva una deliberazione che egli ha incarico di eseguire?

O dovrebbe dimettersi, ovvero riproporre (se ve ne fosse il modo ed il tempo) l'affare al Consiglio, perchè quella data deliberazione venisse revocata o modificata; il suo dovere ineluttabile è di eseguirla. (2)

VIII.

Firma degli atti

Il sindaco, come si è visto avanti, esercita il potere esecutivo nel Comune. Esso n'è il capo e quasi lo personifica; epperò a lui spetta firmare gli atti nell'interesse del Comune.

Però gli atti e le obbligazioni che contrae nell'interesse del Comune non possono obbligare il Comune stesso, se manca la relativa deliberazione del Consiglio o della Giunta.

In questo caso il sindaco resta personalmente obbligato verso i terzi. (3)

Alinea 5. — *Stipula i contratti deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.*

IX.

Stipulazione dei contratti

L'art. 93, n. 4 da facoltà alla Giunta di concludere le locazioni e condizioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio.

A primo aspetto sembra che vi sia contraddizione fra questa disposizione e l'art. 102, n. 4, cioè che una stessa facoltà sia stata accordata al sindaco ed alla Giunta; ma pure non è così.

Ed invero: la Giunta per effetto del succitato articolo deve preparare i contratti, ossia formularne la base e gli articoli: ciò che può dirsi atto preliminare; mentre il sindaco, dopo che è seguita l'asta pubblica, la licitazione o trattativa privata, a seconda dei casi, deve stipulare il contratto: ciò che dicesi atto definitivo (4).

I contratti debbonsi stipulare con tutte le formalità prescritte dal Regolamento sulla Contabilità dello stato, sotto pena di nullità. (5)

Il sindaco nella stipulazione dei contratti può assistere personalmente, ovvero delegare le sue funzioni ad un assessore.

I contratti stipulati dal sindaco, senza che siano stati prima deliberati dal Consiglio o dalla Giunta sono nulli. (6)

Qualora una convenzione stipulata fra un Comune ed un privato dia luogo a controversie sul modo di osservarla; dovrà essa osservarsi secondo le deliberazioni prese dal Consiglio comunale, ovvero nel modo che, strettamente interpretando, deriva dalla stipulazione?

Tanta è la forza che ha il sindaco e l'autorità nello stipulare i contratti, che sempre dimostrata in esso lui la qualità di rappresentante del Comune, la convenzione stipulata dev'essere osservata come fu da lui stipulata in nome del Comune. E ciò è ben giusto e ragionevole; poichè chi contrae col sindaco sa di trattare col capo dell'amministrazione comunale, e quindi con persona che può obbligare il Comune; di ciò che possa intervenire tra il sindaco e il Consiglio non si occupa, nè può occuparsi il terzo; il sindaco risponderà del suo operato; ma intanto la convenzione deve avere pieno vigore nel modo onde fu stipulata. Così ha decisa anche la Corte di Cass. di Torino con sentenza del 15 luglio 1871. (7)

È accettabile quest'opinione?

Con tutto il rispetto dovuto all'illustre avv. Conti ed alla Cassazione Torinese ci permettiamo dubitare; giacchè la sua applicazione potrebbe in alcuni casi menare a rovina le amministrazioni comunali col restare obbligate a rispettare un contratto concluso dal sindaco senza l'autorizzazione del Consiglio.

La massima « *ignorantia juris neminem excusat* » è troppo nota, e su questa è basato il nostro parere contrario.

Chi contrae col Comune, ossia col sindaco, deve sapere che costui non può vincolare il Comune stesso, se manca l'autorizzazione del Consiglio o della Giunta. Quindi l'unica conseguenza, che può derivare dal fatto illegale del sindaco, si è la propria responsabilità rimpetto al terzo, quando il Consiglio Comunale non creda di sanzionarlo.

Quid juris se il sindaco si rifiuta di stipulare un contratto deliberato dal Consiglio Comunale, su capitolato approvato dal prefetto?

In questo caso spetta alla Giunta municipale provvedere alla stipulazione del contratto, sotto la presidenza dell'assessore anziano, avendo essa facoltà di concludere i contratti deliberati dal Consiglio, secondo l'art. 93, n. 4 della legge com., e dovendosi il rifiuto del sindaco considerare come un impedimento volontario, che può avere gli stessi effetti dell'impedimento dipendente da causa esteriore e necessaria, di che all'art. 108 della detta legge. (8)

tervento del sindaco, non hanno esistenza legale (Nota Ministeriale, 21 settembre 1869 — Riv. Amm. XX, p. 834).

(5) Giuris. costante. V. *Giurista*, 1884, p. 89.

(6) App. Lucca, 1 marzo 1875.

(7) Conti. — Il sindaco nel diritto amm. it., p. 196.

(8) Cons. Stato, 23 gennaio 1874. — Man., 1874, p. 263.

(1) Parere 17 dicembre 1873.

(2) Saredo — Legge Com. e Prov. annotata, p. 333.

(3) Cass. Firenze, 4 maggio 1874. — Comune di S. Paolo dei Cavalieri c. Pozzilli.

(4) Gli atti stipulati da Consiglieri Comunali, senza l'in-

Qui facciamo osservare che il Sindaco nella stipulazione dei contratti previsti dall'art. 128 della legge comunale dev'essere assistito dal segretario, che attribuisce la pubblica fede ai contratti stessi. (1)

Un'altra quistione, e di una certa importanza, si presenta, se cioè la sola deliberazione del Consiglio che autorizza la Giunta a concludere i contratti ed il Sindaco a stipularli vincola il Comune ed il terzo, senza che il relativo contratto sia stato stipulato.

La risposta non può essere che negativa, giacché la deliberazione, di cui si tratta, è un puro atto amministrativo interno, che non crea vincoli pei terzi nè pel Comune (2)

Nè può dirsi che esiste contratto di sorta fra il Municipio ed un terzo se manca la stipulazione formale fatta dal Sindaco, sebbene questi abbia notificato al terzo la deliberazione consigliare portante i vincoli sui quali doveva erigersi il contratto, e su cui seguirono poi le prestazioni. (3)

Alinea 6. — *Provvede alla osservanza dei regolamenti.*

X.

Dei regolamenti municipali

I regolamenti municipali sono deliberati dai Consigli, ed hanno, dopo l'approvazione dell'autorità competente, forze di leggi locali.

Qui non è la sede opportuna di parlare del modo come debbono essere compilati i regolamenti stessi, essendoci circoscritto dal titolo il limite entro cui possiamo spaziare, cioè *provvedimenti per l'osservanza di essi.*

Quindi diciamo che il Sindaco, quale rappresentante ed amministratore del Comune, ha obbligo da quest'alinea di vigilare all'osservanza dei regolamenti municipali deliberati dai consigli nell'interesse del proprio comune, quali sono i regolamenti d'uso e di amministrazione dei beni del comune e delle istituzioni che esso amministra, i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali, i regolamenti d'edilità, di polizia ed igiene locale, osservando in caso di contravvenzione le norme stabilite dagli articoli 146 e segg. della legge comunale e prov. (4)

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, deve anche provvedere all'osservanza di atti impostigli dalle leggi e dai regolamenti, che interessano non solo il comune, ma la società; ma di ciò avremo occasione parlarne sotto l'alinea 3 dell'art. 103.

Alinea 7. — *Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto della legge.*

XI.

Operazioni censuarie.

Su quest'alinea non abbiamo bisogno d'intrattenerci molto per illustrarlo, giacché è troppo chiaro per sé stesso.

Il Sindaco esercita siffatte attribuzioni solo quando non esiste nel comune un ufficio censuario indipendente dal comune stesso.

Una sola quistione si presenta, ch'è buono toccarla. Quando le operazioni censuarie sono attribuite

(1) La giurisprudenza amministrativa e giudiziaria è costante nel ritenere che il Segretario comunale può al pari del notaio rogare gli atti d'incanto ed i contratti nell'interesse del Comune, che sono previsti dall'art. 128 della legge comunale e prov.—V. da ultimo la sentenza del 23 gennaio 1884 della Cassazione di Roma. — *Giurista*, 1885, p. 4 con la nota.

In caso di assenza od impedimento del Segretario col ricevimento di tali atti può essere anche delegato il Vice-Segretario, purchè però sia provvisto della patente d'idoneità. V. Nota Min. Interno 19 giugno 1879.

(2) Cass. Torino, 15 giugno 1871; Cass. Roma, 6 luglio 1883. V. *Giurista*, 1883, p. 186 con la nota ivi.

(3) App. Napoli, 16 ottobre 1864.

al Sindaco, egli deve esercitarle da solo, ovvero in concorso della Giunta?

La vigente legge (art. 102 alinea 7) conferisce al Sindaco tali attribuzioni, senza punto parlare della Giunta; nè nell'art. 93, che determina le attribuzioni della Giunta stessa, fa motto delle operazioni censuarie.

È chiaro quindi che il Sindaco deve esercitare le operazioni censuarie da solo, e non già col concorso della Giunta.

È questa opinione viene maggiormente confermata quando si pensa che la legge del 1859 affidava alla Giunta tali operazioni, e questa vigente gliele ha tolto, conferendole al Sindaco.

Alinea 8. — *Rilascia attestati di notorietà pubblica stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta.*

XII.

Certificati di competenza del Sindaco.

Il Sindaco, e non la Giunta, deve rilasciare i certificati di notorietà pubblica (5), di povertà agli studenti, ed a coloro che debbono ottenere in carta libera atti dello stato civile (6), ovvero essere ammessi al gratuito patrocinio (7) di vita ai pensionisti, di nullatenenza ai debitori di pene pecuniarie e di spese di giustizia e per il servizio militare, sia per congedi, per dritti di esenzioni, di surrogazioni e via via.

In una parola il Sindaco deve attestare tutte le qualità delle persone nell'interesse della giustizia e nell'interesse pubblico o privato.

XIII.

Giurisprudenza.

I certificati di miserabilità rilasciati dal sindaco non producono effetto obbligatorio pel comune, essendo attestazioni di fatto secondo la verità. (8)

Il certificato attestante che il richiedente è ben-sì proprietario di stabili, ma che questi sono gravati di passività, non vale a comprovare l'indigenza del richiedente all'effetto della dispensa del deposito della multa, giusta l'art. 656, ult. alinea, cod. pen., sia perchè un confronto generico tra l'attivo ed il passivo di un patrimonio non è sufficiente ad accertare la vera condizione di chi lo possiede, sia perchè non è ufficio del sindaco di istituire così fatti apprezzamenti. (9)

È buono che si sappia che i certificati riguardanti libri o registri estranei all'amministrazione comunale non hanno alcun valore legale. (10)

I certificati da rilasciarsi agli studenti per la dispensa dalle tasse scolastiche devono contenere le seguenti indicazioni:

1. Il numero dei membri che compongono la famiglia:

2. La condizione e professione di ciascun membro: la natura, quantità e valore dei beni posseduti da ciascuno dei membri stessi: 4. le rendite annue dei beni ed i redditi delle professioni: i tributi e le tasse che gravitano i beni e le professioni. (11)

(4) V. *Giurista*, 1883, p. 139.

(5) Gli eredi di defunti creditori dello stato della somma lorda di L. 50. possono produrre il certificato di notorietà rilasciati dal Sindaco, anziché dal pretore o dal notaio (Circ. Min. Firenze 9 agosto 1876).

(6) Si noti che i certificati di povertà per gli atti dello stato civile sono rilasciati dal Sindaco, nella qualità di ufficiale di P. S., e quando non esiste nel Comune un apposito ufficio di P. S. (Nota Min. Int. 27 giugno 1867).

(7) Art. 10 R. Decreto 1865 e 2 legge 19 luglio 1880.

(8) Cons. Stato, 25 settembre 1885.

(9) Cass. — Torino, 11 maggio 1876 — N. Giuris. Amm. 1876, p. 246.

(10) Cass. Firenze, 20 luglio 1875.

(11) Circ. Min. Int. 12 novembre 1875.

Gli esattori delle imposte dirette per ottenere il rimborso delle partite inesigibili per insolvenza dei debitori, giusta l'art. 87 della legge 20 aprile 1871, debbono presentare il certificato del sindaco.

Ove per ritardo del Sindaco nel rilascio di tale certificato ne ricevano dei danni, costui n'è responsabile. (1)

XIV.

Ingerenza del Consiglio Comunale sui certificati rilasciati dal Sindaco.

Il Sindaco riveste la doppia qualità di Ufficiale del Governo e di Capo dell'amministrazione comunale.

I certificati emessi da lui in quest'ultima qualità vanno soggetti al consiglio comunale, il quale ha il diritto di rettificarli, ove siano inesatti, e di sconsigliarli, qualora li ritenga contrarii alle precedenti sue deliberazioni, ed in qualunque modo pregiudizievole agli interessi del Comune.

XV.

Legalizzazione di firme

La legalizzazione è l'attestazione di una firma apposta ad un atto, onde darle autenticità.

Le legazioni sono fatte, a seconda dei casi, dai sindaci, dai presidenti dei tribunali, dai prefetti, sotto prefetti, dalle legazioni e consolati all'estero, dal Ministro degli esteri e da altre autorità.

Il Sindaco quindi ha anche facoltà di legalizzare le firme apposte in alcuni atti.

Se si tratta di atti i quali, quantunque richiesti da un bisogno privato, devono avere un dato corso in via amministrativa, il Sindaco ha non obbligo, ma facoltà di aderire alle richieste di legalizzazioni, che gli venissero fatte; e ciò sia perchè il Sindaco è l'autorità amministrativa ordinaria alla quale gli amministrati possono far capo per i loro atti amministrativi, pel compimento dei quali non siano specialmente dalla legge designati altre autorità od ufficii; sia perchè nelle anagrafi esistenti presso i Municipi, essendo indicata la professione di tutti gli abitanti del comune, il sindaco è in grado, meglio d'ogni altro, di accertare gli atti che si riferiscono all'esercizio delle dette professioni; sia perchè altrimenti occorrerebbe pel detto accertamento di ricorrere ad atti che darebbero luogo a spese non lievi ed a perdita di tempo.

Quando però si tratti di atti contrattuali, compiuti in forma privata, alle cui firme vogliasi dare il carattere di autenticità, il Sindaco non può a fronte dell'art. 1323 del Cod. Civ. farne la legalizzazione, poichè tale incarico è dal detto articolo conferito espressamente ai Notai, i quali devono anche esercitarlo con certe e determinate cautele, e non potrebbe in tale ufficio sostituirsi il Sindaco. (2)

Può anche legalizzare la firma del Parroco apposta ad un estratto di antichi registri dello stato civile.

L'ufficio comunale non può autenticare documenti ed atti che non appartengono ai suoi archivi. (3)

XVI.

Certificati della Giunta.

Un'eccezione alla regola generale deve nascere da disposizioni generali di legge. Il Sindaco ha bisogno dell'intervento della Giunta, quando deve attestare certe determinate azioni, per le quali si fa luogo alla medaglia al valor civile, ovvero quan-

do deve attestare agli utenti pesi e misure il cessato o non intrapreso esercizio per l'esonerazione del pagamento dei dritti di verifica. (4)

XVII.

Legge sulle tasse di bollo.

Per regola generale tutti i certificati, che rilascia il Sindaco sono soggetti alla tassa di bollo.

Ne sono però esenti quelli di vaccinazione per essere ammessi alle scuole, quelli relativi alle liste ed alle operazioni elettorali, quelli di povertà rilasciati agli studenti poveri per essere ammessi alla dispensa dalle tasse scolastiche, quelli d'indigenza per questuare, per viaggiare nell'interno del paese, se poveri, i certificati relativi al domicilio, alla residenza, alla cittadinanza ed altri concernenti lo stato civile, quando si tratti di persone povere, quelli di malattia ai militari miserabili in congedo. (5)

I certificati di povertà per essere ammessi al gratuito patrocinio, quando attestano la povertà assoluta, vanno scritti in carta libera, mentre, quando attestano la povertà relativa, debbono essere scritti in carta bollata. (6)

La legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiasi richiesta nell'interesse privato e di amministrazioni, non governative, è sottoposta alla tassa di lira 1.

La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione senza riguardo al numero delle firme legalizzate.

Quando l'atto in cui è apposta la firma è esente da bollo, sia per le leggi vigenti, sia per la comprovata povertà degli interessati, la legalizzazione dovrà del pari essere eseguita gratuitamente.

XVIII.

Atti non riservati alla Giunta.

Il voler classificare tutto ciò che il Sindaco può fare *ex se* senza bisogno dell'intervento della Giunta sarebbe opera vana; capo dell'amministrazione, esecutore di tutte le deliberazioni, tutore naturale quotidiano di tutti gli interessi morali e materiali del Comune, obbligato dalle leggi a compiere una serie di atti diversi, il Sindaco può, per propria autorità e pel bene dell'amministrazione civica, iniziare ed eseguire molteplici incombenze quando questi non siano devoluti tassativamente alla Giunta. E tutto ciò non impedisce, che sebbene non obbligatovi dalla Giunta, pur tuttavia convochi la Giunta, le proponga le varie questioni, e ne ascolti e segua i consigli, se egli vuole corroborare la sua opinione con l'avviso della Giunta. (7)

(Continua)

F. A. ACCONCIA

Parte I.**GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**

Liste elettorali amministrative — Iscrizioni — Domicilio d'origine — Dichiarazione legale — Domicilio — Anno precedente.

Non appartiene il diritto d'iscrizione sulle liste elettorali del Comune che non sia il domicilio d'origine e dove non consti di essersi per legale dichiarazione fissato il domicilio, non ostante la inclusione su quelle liste negli anni precedenti (Cass.

(1) Circ. Min. 19 settembre 1873.

(2) Nota Min. Int. 12 maggio 1875 e Grazia e Giustizia 8 maggio 1875. — Man. 1875, p. 295.

(3) Cons. Stato, 12 febbraio 1883. — *Giurista*, 1883, p. 58.

(4) Circ. Min. Int. 9 settembre 1875.

(5) Riberi — Dizionario di amm. it., p. 429.

(6) La povertà è assoluta, quando si è affatto miserabile; relativa, quando si hanno mezzi, ma non sufficienti per sostenere le spese di una lite.

(7) Saredo — Legge com. e Prov. annotata, p. 334.

Roma, 23 dicembre 1884. Ric. Santagostino) *La Corte suprema*, 1884, n. 13).

Nota — Ecco i motivi della sentenza.

Diritto. La legge dispone che i cittadini, ai quali è conferito l'elettorato amministrativo per condizione di capacità secondo l'art. 18 debbono votare nel Comune di loro domicilio d'origine e, questo abbandonato, là dove avranno fissato loro residenza e fattane la legale dichiarazione (art. 19). Ed è corretta applicazione di cotale disposizione la sentenza denunciata, la quale dichiara non appartenere diritto al ricorrente di iscrizione sulle liste elettorali del Comune di Appiano, dappoichè non era questo il suo domicilio d'origine, nè quivi constava per legale dichiarazione avere egli fissata la sua residenza.

Il ricorrente deduce che, incluso già nelle liste degli anni precorsi, non potess'egli venirne eliminato senza dimostrazione di mutata residenza: e, che di fronte al precedente di detta iscrizione, come era fuor di luogo il pretendere dallo iscritto la legale dichiarazione di stabilita residenza in Appiano, così di questa si dovesse presumere la esistenza fino a prova contraria, incombente al Consiglio, il quale, allegando a motivo di radiazione la mutata residenza, dovevano addurre giustificazione.

Però quest'è assunto, che non regge, nella forma che, per intrinseca necessità della materia, assume ed è proprio di cosiffatta maniera di giudizi dinanzi al magistrato ordinario. Infatti (se anche fosse vero che la inclusione, una volta avvenuta, nelle liste di un Comune di chi manchi per avventura delle condizioni volute per esercitarvi lo elettorato, potesse originare diritto acquisito ed irrettabile, nè fosse dato alle autorità che ne hanno il compito, di riparare lo errore nella normale revisione, in ogni anno ricorrente, delle liste elettorali con lo eliminarne chi per difetto dei titoli all' uopo necessari vi fu già per lo innanzi malamente compreso del procedimento tenuto in tale bisogna e della osservanza del diritto del cittadino in stadio siffatto di operazioni sono giudici, rispettivamente e a grado, il Consiglio Comunale e la Deputazione provinciale. Ma se, esaurito senza pro il ricorso amministrativo dalle decisioni del Consiglio e della Deputazione, il cittadino stesso lamenti leso il suo diritto politico, e ne invochi la difesa dalla Corte di Appello, per indole sua nella nuova fase la contesa piglia altro aspetto d'innanzi a questa non più chiamata a pronunciare sulla regolarità degli atti amministrativi che condussero alla esclusione dallo elettorato del ricorrente, ma si sulla esistenza o meno del diritto reclamato.

Laonde qui riesce fuor di tempo e fuor di proposito il guardare se bene o male si fosse cancellata la precedente iscrizione e se questa creasse oppure no attendibile presunzione del concorso dei requisiti bisognevoli al preteso elettorato: bisogna, per contro, che dallo affermato diritto, da chi lo esperisce, siano dedotte le prove ed i titoli davanti al magistrato, che indi unicamente può e deve attingere argomento alla sua decisione. E se di alcun titolo sia difetto (com'è del caso presente, dove o manca o non fu prodotta la legale dichiarazione di fissata residenza in Appiano, che appunto la legge impone perchè ivi potesse votare l'elettore non noto e non contribuente nel Comune stesso) non viola la legge il magistrato, il quale, tenendo circoscritto nei precisi termini di sua competenza la controversia che è chiamata a decidere rigetta la domanda.

Attesochè, ciò posto, manchino di fondamento le censure del ricorso in ordine a sentenza che è inappuntabile in diritto per esatta applicazione degli art. 19 e 39 della legge 20 marzo 1865 all. A.

Per questi motivi ecc.

Quando si tratta d'iscrizioni per qualità, oltre del relativo titolo occorre che si abbia il domicilio nel Comune. (App. Napoli, 26 agosto 1881. *Dizionario amm.* p. 582).

Chi è elettore per solo titolo personale non può essere iscritto che nella lista del Comune d'origine, od in quello in cui ha fissata la sua residenza e fattane la legale dichiarazione (App. Venezia, 18 dic. 1868; Genova, 2 agosto 1877; Napoli, 26 agosto 1880; Genova, 23 luglio 1880; Napoli, 6 luglio 1880; Venezia, 10 luglio 1880. Id.)

Un impiegato in mancanza della dichiarazione di trasferimento di domicilio, conserva il diritto elettorale nel Comune di origine sebbene eserciti il suo impiego e risieda in Comune diverso (App. Venezia, 10 luglio 1880. Id.)

Usi civici — Colonie perpetue — Differenza — Diritti competenti ai cittadini.

Havvi differenza fra gli usi civici e le colonie. In virtù dei primi i cittadini avevano il diritto di entrare nelle terre senza permesso del feudatario, coltivarle senza poterne essere espulsi, sulla prestazione od altro diritto spettante al feudatario.

I coloni poi che per dieci anni almeno avessero coltivati terreni, pagando solo un canone o una prestazione, acquistavano diritto alla colonia perpetua. (Cass. Napoli, 27 gennaio 1885 — De Sangro e Comune di Colli a Volturmo).

Impiegati comunali — Licenziamento — Competenza dei prefetti.

Dopo lunga e ragionata discussione sullo stato attuale della giurisprudenza, amministrativa e giudiziaria, in materia di licenziamento degli impiegati comunali, il consiglio di stato, in adunanza generale del 16 maggio scorso, ha espresso l'avviso che « spetta al prefetto provvedere sui ricorsi degli impiegati comunali contro il loro licenziamento in quanto questo dipende dai motivi di servizio o di disciplina, annullando quelle deliberazioni che, non appoggiate a giusti motivi, ledono gli interessi legittimi degli impiegati, salvo sempre il disposto dell'art. 227 dei provvedimenti d'ufficio se il prefetto non abbia provveduto nel termine perentorio di trenta giorni, e salvo al comune ed agli interessati il ricorso contro la decisione del prefetto ai termini degli articoli 231 e 251 della legge comunale e provinciale.

Nello stato attuale della giurisprudenza, secondo la quale per gli impiegati licenziati dai comuni dovevano e l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa dichiararsi rispettivamente incompetenti a provvedere sui loro reclami, non può disconoscersi la gravità e l'importanza dell'accennato parere del consiglio di stato, che riconosce nei prefetti e nel governo del re la competenza a giudicare della legittimità dei licenziamenti determinati da motivi di servizio e disciplina, sicchè il ministero non può adottarlo.

Reputo quindi opportuno di comunicare integralmente ai signori prefetti quel parere, e di richiamare la loro attenzione sopra le conseguenze che ne emanano. La prima delle quali è di dover esaminare attentamente e scrupolosamente se i motivi adottati nelle deliberazioni di licenziamento d'impiegati comunali siano tali da giustificare il licenziamento stesso, al quale uopo occorre che i signori prefetti a loro volta partecipino il nuovo parere del consiglio di stato e le avvertano per un lato della necessità di bene e chiaramente designare le ragioni di servizio e di disciplina che le determinano a deliberare il licenziamento, per l'altra della responsabilità cui andrebbero incontro ove quel licenziamento venisse riconosciuto indebito ed in-

giusto. Giacchè, ove la deliberazione di licenziamento venisse annullata perchè mancante di giuste ragioni, sorgerebbero e la competenza della deputazione provinciale, a termini dell'art. 142 legge 20 maggio 1865 pel pagamento dello stipendio, e la competenza dell'autorità giudiziaria per la liquidazione dei danni-interessi all'impiegato indebitamente ed ingiustamente licenziato.

Altra conseguenza del parere del 16 maggio del consiglio di stato, riflette il caso in cui il governo del re sia chiamato a provvedere a termini o dell'art. 227 o degli articoli 231 e 251, nel quale caso i signori prefetti dovranno corredare le deliberazioni di licenziamento che trasmettono al ministero di una particolareggiata, ragionata e documentata relazione che ponga in grado il ministero stesso di formarsi, senza bisogno di ulteriori richieste e di conseguenti rinvii, un concetto chiaro e preciso del loro maggior o minor fondamento, e quindi non solo della legalità ma anche della legittimità del licenziamento denunciato o impugnato. (*Circ. Min. Int.* 8 giugno 1885 n. 15700 — 9).

Nota. — Ecco la massima del consiglio di stato « Spetta ai prefetti di procedere sulle deliberazioni consigliari portanti licenziamento di impiegati comunali per motivo di servizio o di disciplina, e di annullare quelle deliberazioni che non appoggiate a giusti motivi ledono gli interessi legittimi degli impiegati (parere in adunanza generale 16 maggio 1885).

Crediamo utile riferire i motivi del parere.

Vista la relazione del ministero dell'interno 10 marzo 1885, (div. 4 n. 15747-7), colla quale trasmette il ricorso del dott. Giov. Mario Dini, medico licenziato dal comune di Carpegno;

Ritenuto che nell'adunanza del consiglio comunale del 19 febbraio 1879 il dott. Dini risultò il terzo designato fra i concorrenti alla condotta medica, senza alcuna condizione in riguardo al tempo del servizio.

Per la rinuncia dei due primi egli nel 20 di maggio fu chiamato dalla giunta ad accettare l'incarico colla forma di un durevole contratto e sotto queste principali condizioni:

1. Che il medico-condotto, cadendo infermo, percepirebbe l'intero stipendio per due mesi, dopo i quali il comune provvederebbe a carico del titolare;

2. Che il comune, nella certezza di essere soddisfatto del servizio, si obbligava di concedere il permesso di 20 giorni di assenza ogni anno;

3. Che il contratto non poteva essere informato e revocato fuorchè per reciproco consenso, rimanendo riservato in ogni caso contrario la refusione di tutti i danni e pregiudizi;

4. Che se il dott. Dini non osservasse i patti convenuti, come dovrebbe risultare da denuncia documentata alla giunta, la stessa giunta poteva legalmente ammonirlo, e solo dopo la seconda infruttuosa ammonizione, il consiglio avrebbe avuto diritto di sperimentare le sue ragioni, come avrebbe avuto diritto di sciogliere il contratto, se l'autorità competente avesse giudicato il medico-condotto colpevole dolosamente.

I due contraenti si obbligavano di concedersi tre mesi di tempo dopo lo scioglimento del contratto.

La deliberazione, presa dalla giunta, rimase sottratta al voto del consiglio comunale, e conseguentemente alla approvazione dell'autorità tutoria.

Il consiglio comunale nella seduta del 23 settembre 1883 licenziava quel medico-condotto, due volte ammonito, il quale ricorse al tribunale e alla deputazione provinciale.

La deputazione nella seduta del 23 aprile 1884 deliberò di astenersi da qualunque provvedimento in pendenza del giudizio civile.

Il tribunale di Urbino nel 9 maggio successivo dichiarò la propria incompetenza.

Ora il dott. Dini ricorse al governo chiedendo:

1. Che fosse dichiarato ingiusto e nullo il suo licenziamento;

2. Che il comune fosse obbligato a pagargli lo stipendio coi relativi interessi dal giorno della sospensione (1.º ottobre 1883) fino alla sua riammissione nel servizio;

3. Che il comune, rifiutandosi di riammetterlo nella condotta per cinque anni, fosse obbligato alla refusione dei danni maggiori commisurati almeno nella ragione di tre anni dello stipendio prestabilito.

Dal prodotto ricorso la nota ministeriale prende occasione ad osservare come per la costante giurisprudenza amministrativa, tutt'applicata da parecchi tribunali, i comuni fossero sempre ritenuti liberi di licenziare i loro impiegati e medici-condotti, ai quali rimaneva salvo di sperimentare in via giudiziaria le loro pretese per ammenda di danni.

Indi rileva come la corte di cassazione di Roma, a sezioni riunite, a termine dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, con giurisprudenza recente, ma già in più casi affermata, ritenendo pur sempre facoltativo nei comuni il licenziamento dei loro impiegati, a malgrado di qualunque convenzione, abbia invece sancita che negli impiegati licenziati non può verificarsi lesione di diritto, ma semplicemente d'interesse, onde competente a risolvere sui ricorsi interposti in proposito è l'autorità amministrativa.

Avuto però riguardo al rito col quale l'autorità amministrativa emette i suoi provvedimenti, intendendosi sempre salva l'autorità giudiziaria, può verificarsi che il reclamante si trovi, senza alcun rimedio legale possibile, nel caso della denegata giustizia.

Ma ha ritenuti sempre liberi i consiglieri comunali di licenziare per motivi di pubblico interesse, con regolari deliberati non contrari alla legge ed ai regolamenti, gli impiegati comunali; malgrado qualunque convenzione in contrario; ritenuto che dal terzo contraente col comune male si addurrebbero su questo punto eccezioni, avvegnachè la legge comunale è di diritto pubblico, e l'ignoranza della legge non è ammesso e d'altronde le condizioni alla legge contrarie annullano il contratto (articolo 1160 cod. civ.), tuttavia fuori di questo campo parrebbe restare ancora un terreno nel quale la convenzione è legalmente possibile e deve osservarsi di buona fede.

« Sui rapporti relativi, appunto perchè derivanti da vincolo giuridico, l'autorità tutoria dei comuni ha all'occorrenza modo di provvedere per le attribuzioni affidatele circa le spese obbligatorie, e se sieno controverse, la cognizione ne spetta all'autorità giudiziaria dietro azione della parte più diligente.

« Che se all'opposto si ritenesse non possibile per gli impiegati comunali licenziati lesione di diritti, ma solo d'interessi, sarebbe a ponderare come praticamente possono ottenere conveniente valutazione i ricorsi degli interessati, di fronte al fine, ai limiti, al modo di esplicarsi ritualmente dei provvedimenti di *vigilanza* della autorità governativa nei diversi gradi di gerarchia, e di fronte all'indole, al fine, ai limiti ed al rito dei provvedimenti di *tutela* commessi, alla deputazione provinciale e in ultimo al governo del re sugli atti dei comuni: »

Ora giova richiamare le recenti decisioni, colle quali la magistratura suprema di Roma ha riconosciuta la competenza dell'autorità amministrativa sui ricorsi degli impiegati contro il loro licenziamento deliberato dai comuni per ragione e interesse di servizio pubblico.

1. Il segretario del comune di Peschici, nominato per 5 anni nel 1879 e licenziato nel 1881, ricorreva

al tribunale chiedendo il rifacimento dei danni. Il tribunale dichiara inammissibile la domanda; la corte d'appello, trattandosi di un impiegato che aveva assunto l'ufficio in conseguenza di contratto, condannò il comune a pagare lo stipendio a tutto luglio 1884.

La corte di cassazione nell'udienza dell'8 gennaio dell'anno decorso, atteso che la distinzione immaginata dalla corte di appello era apertamente contraria alla legge, mentre la nomina si fa per decreto non per contratto, e l'impiegato accetta, non stipula, ed accettando si sottopone a tutte le norme di gerarchia e di disciplina che stabiliscono e regolano la loro posizione, soggiungeva:

« Sono dunque rapporti essenzialmente amministrativi, anziché contrattuali, quelli che passano tra l'impiegato e il comune. Può esservi una misura giuridica in ciò che si attiene allo stipendio, alla pensione, ed anche alla durata dell'ufficio; ma i diritti ed obblighi rispettivi, che ne dipendono, restano subordinati alle disposizioni legislative e regolamentarie che riguardano l'andamento del servizio, il quale, come cosa di ordine pubblico, non può formare oggetto di privata convenzione ».

Qualora si ammettesse reclamo avanti ai tribunali contro i provvedimenti, che si riferiscono alla disciplina, sospensione e reozione degli impiegati i tribunali sarebbero « chiamati non più a decidere quistioni di mio e di tuo, ma a giudicare se male o bene abbia proceduto il comune in questa parte della sua amministrazione, non essendo dato in simili casi di escogitare diritti lesi da atti dell'autorità amministrativa, perchè rimettendo l'art. 87 della legge com. e prov. al pieno arbitrio del comune, come la nomina, così la sospensione e la reozione degli impiegati, il *vinculum juris* produttivo di azione esperibile in via giudiziaria, non ha possibilità di esistenza ».

E rilevato come l'assurdità della teoria della corte d'appello si facesse meglio manifesta col distinguere gli impiegati in due categorie affatto diverse o per nomina puramente amministrativa o per virtù di contratto, conchiudea dichiarando la incompetenza dell'autorità giudiziaria a pronunciare sulla pretesa ingiustizia del licenziamento e ritenendo però certo la sua competenza a giudicare della illeggittimità dei relativi provvedimenti, perocchè doce è inosservanza della legge, è pure violazione di diritto.

2. Licenziato un insegnante nel ginnasio del comune di Vasto, la corte di appello di Aquila si ritenne competente ad esaminare se fossero stati lesi i dritti da esso acquisiti per la convenzione quinquennale, credendo non ostarlo a quell'esame l'art. 87 della legge comunale, perchè di fronte ad un vero contratto di locazione d'opera a tempo determinato, il comune non poteva risolverlo in tronco: la legge gli dà facoltà di licenziare gli impiegati non ad arbitrio, ma in conformità delle leggi, fra le quali trovansi innanzi tutto le disposizioni del cod. civ.

La corte di cassazione nell'udienza del 16 aprile 1884 cassava senza rinvio, poichè la corte d'appello aveva dimenticato che gli impiegati comunali sono ufficiali pubblici, la cui posizione per tutto ciò che attiene alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento è regolata, nello interesse del servizio, anziché dal codice civile, da una legge speciale; e da tale dimenticanza era noto l'errore di considerare come un vero e proprio diritto civile quello che per riguardi gerarchici e disciplinari non è che un semplice interesse dell'impiegato al suo mantenimento in ufficio, e di ammettere perciò a tutela del medesimo un'azione esperibile avanti i tribunali, invece di un reclamo in via amministrativa.

3. Licenziato il medico condotto del comune di Vinci ricorreva alla corte di cassazione per l'emen-

da dei danni e il ricorso fu respinto nell'udienza del 3 giugno 1884, considerato che la domanda per l'indennizzo dei danni derivanti dalla ingiusta, menzognera e diffamatrice deliberazione consigliare » per giurisprudenza oramai assodata sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, la quale può essere dall'impiegato adita coll'azione dei danni, quando come causa della domanda si deduca la illegalità della deliberazione e la violazione del diritto, non già quando la causa petendi si faccia consistere nella ingiustizia dei motivi che determinarono la deliberazione, imperocchè la incensurabilità giudiziaria dei motivi che possono indurre il consiglio comunale a licenziare l'impiegato, è condizione necessaria all'esercizio della potestà disciplinare che la legge com. e prov. colla disposizione dell'art. 87 n. 2. attribuisce al consiglio comunale deliberante nei modi e forme stabilite dalla legge medesima ».

4. Il comune di Artena licenziava nel 1882 il direttore del concerto musicale, avendolo confermato in ufficio per un quinquennio nel 1878.

Il direttore destituito ricorse ai tribunali che accolsero la eccezione d'incompetenza opposta dal comune. Indi ricorre in cassazione, allegando che il consiglio non è una autorità, ma una rappresentanza di privati soggetta alla legge, quando contrae;

Che la nomina conferita ed accettata costituisce un vero e proprio contratto di locazione d'opera definita dall'art. 1570 del cod. civ.

Che non vi è autorità amministrativa superiore al consiglio comunale a cui reclamare nei casi d'ingiusto licenziamento.

La corte di cass. nell'udienza dell'8 luglio rigettava il ricorso, considerato che il comune è una istituzione politica, la quale fa parte dello stato ed esercita attribuzioni di amministrazione e di autorità entro il territorio assegnato e nei limiti della legge stabiliti, onde non può essere sempre ed in ogni atto riguardato come persona civile;

Che l'impiego è l'esercizio di una funzione pubblica conferita con atto di autorità; per via di determinazione, non di contratto;

Che le relazioni di diritto civile fra il comune e l'impiegato, per quanto concerne lo stipendio, la pensione, l'indennità ed anche la durata dell'ufficio, sono stabilite per virtù di leggi e di regolamenti amministrativi, e i dritti e gli obblighi che ne dipendono sono sempre subordinati alle disposizioni che riguardano l'interesse del servizio e la disciplina; e dove queste s'incontrano, non è possibile trovare materia di controversia giudiziaria, cioè questione di mio e di tuo;

Che non essendo concessa azione giuridica per insorgere contro il licenziamento deliberato per ragioni di disciplina o di servizio è evidente la incompetenza del potere giudiziario a conoscere delle cause;

Che il legislatore colla formola il consiglio delibera in conformità delle leggi e dei regolamenti ha inteso di riferirsi alle leggi ed ai regolamenti speciali cui sono soggetti i comuni, come amministrazioni pubbliche non già alle leggi di diritto civile privato;

Che, stando all'art. 9 n. 4 della legge sul consiglio di stato, non sembrerebbe fondato l'obbietto della mancanza di una autorità amministrativa superiore al comune; ma datone anche la sussistenza, se potrà lamentarsi un vuoto della nostra legislazione non ne terrà mai la conseguenza, che l'autorità giudiziaria sia competente a pronunciare sopra una questione d'interesse essenzialmente amministrativa.

(Continua)

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Dazio consumo — Appaltatore — Privilegio del solve et repete — Rotaie di tramvia — Tariffa municipale — Questione di fatto.

L'appaltatore del dazio consumo comunale che abbia riscosso delle somme su talune quantità di oggetti sostenuti non colpiti da dazio non può invocare il privilegio del *solve et repete* per tutta la precedente quantità degli stessi oggetti, che già si trovi introdotta nella cinta daziaria.

Il privilegio del *solve et repete* non compete all'appaltatore del dazio comunale che nei casi in cui sarebbe competuto al comune, e questi casi sono o quando vi sia un verbale di contravvenzione, o una liquidazione amministrativa.

È disputa di fatto l'esaminare se una tariffa municipale comprenda o meno determinati oggetti, come le rotaie dei *tramsays a vapore*.

(Cass. Napoli, 29 aprile 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 197).

Turbativa — Pilastro — Muro a secco già costruiti — Ammessibilità.

È ammissibile l'azione di turbativa nel caso di una costruzione di un pilastro poi abbattuto dall'attore nella turbativa e di un muro a secco, donde si tragga turbato il suo possesso del suolo, ove furono l'uno e l'altro formati.

Un pilastro distrutto già ed un muro a secco non si possono dire quelle opere più importanti costruite senza che si fossero nunciate, per le quali soltanto la giurisprudenza più recente di questo supremo collegio ha ritenuto non esser permesso dimandarne la demolizione nella sede possessoria.

(Cass. Napoli, 27 maggio 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 190).

Fideiussione — Pagamento — Imputazione fra creditore e debitore — Escussione preventiva — Interessi posteriori.

Se il fideiussore può prevalersi del pagamento, che il debitore principale ha fatto, non può impugnare le imputazioni ammesse fra il creditore e il debitore secondo legge.

Il fideiussore non è tenuto a pagare se non dopo la escussione del debitore, e quindi per la regola *in liquidandis non fit mora* non deve alcun interesse sulla somma pel tempo precedente alla compiuta escussione (1).

(Cass. Napoli, 6 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 124).

Enfiteusi — Canoni scaduti anteriori all'aggiudicazione — Cinque annualità — Privilegio.

L'aggiudicatario di un fondo enfiteutico può essere ammesso in una collocazione a ritenere sul prezzo da lui dovuto, ed a preferenza de' creditori concorsi, cinque annualità del canone già scadute prima dell'aggiudicazione, e da lui pagate al domino diretto.

(Cass. Napoli a sezioni unite, 11 aprile 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 141).

(1) Confor. consulta Ricci, Corso di dir. civ. IX, § 336 e segg. — FERRAROTTI, art. 1909 — LAURENT, Princ. de droit civil. vol. XXVIII, n. 211 e segg.

(2) In senso conforme V. la decisione della Cass. di Palermo, 7 aprile 1877. Faraone Nuccio c. Battaglia (Circ. giur. VIII, p. 206) e la sentenza della Corte d'app. di Palermo, 30 marzo 1882, Cernigliaro c. Scalia e Rosso (*Legge*, 1882, vol. II, p. 777).

(3) La comunicazione dei libri, inventari, lettere e telegrammi per affari di successione non deve però essere ordinata indipendentemente dal preventivo apprezzamento

Enfiteusi — Prelazione — Diritto reale — Vendita irrequisito domino — Affrancazione.

Il diritto di prelazione, concesso dalle leggi del 1819 al direttario nella vendita del dominio utile, è diritto reale, compreso nella parte di dominio che rappresenta il concedente sul fondo dato in enfiteusi, e può sperimentarsi anche dopo la vendita fatta al terzo.

Per le enfiteusi costituite anteriormente al codice vigente, nel caso di vendita del dominio *utile irrequisito domino*, il direttario può sperimentare il diritto di prelazione senza che questo possa venire invalidato dall'esercizio del diritto d'affranco concesso dallo stesso codice all'utilista (2).

(Cass. Napoli, 22 maggio 1885 — *Legge* XXV, 266).

Integrazione del giudizio non necessaria, quando i non citati non abbiano interesse di opporsi alla sentenza.

Non deve integrarsi il giudizio quando i non citati non abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma od annullamento di una sentenza.

(Cass. Napoli, 21 aprile 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 140).

Collazione — Donatario di ditta commerciale — Comunicazione dei libri, lettere e telegrammi — Art. 27 del vigente codice di commercio.

Nella collazione per parte del donatario di capitali commerciali, tra cui lo avviamento di una ditta formante parte della donazione, la comunicazione dei libri, lettere e telegrammi, permessa dall'articolo 27 del vigente codice di commercio, non deve arrestarsi a quei soli esistenti all'epoca della donazione, ma può ben estendersi al periodo di un decennio a far tempo dall'ultima registrazione a termini di legge (3).

(Cass. Roma, 7 gennaio 1885 — *Legge* XXV, 117).

Esattore — Esecuzione per debito d'imposta — Terzo proprietario — Rivendicazione.

L'esattore può procedere in via esecutiva per debito d'imposta sui soli immobili che al tempo in cui è promossa la subasta sono di proprietà del contribuente colpito dalla imposta e debitore inserito nei ruoli (4).

In conseguenza, il proprietario lasciato in disparte o rimasto estraneo alla procedura esecutiva, non può perdere il dominio del proprio stabile perciò solo che il medesimo sia stato, per un evento qualunque, venduto in un procedimento esecutivo attivato contro altri per esazione coattiva del tributo fondiario, anche riguardante lo stabile posto in vendita (5).

L'art. 63 della legge 20 aprile 1871 apprestando al terzo proprietario un mezzo speciale pronto e facile per rivendicare la cosa sua coll'intervento nel giudizio di espropriazione e col provocare la separazione dei suoi diritti, lascia d'altra parte pure aperta l'altra via ordinaria di rivendicazione e di difesa, secondo le norme del diritto comune (6).

L'art. 73 della citata legge del 20 aprile 1871 riguarda tassativamente le parti lese dagli atti dell'esattore, non i terzi estranei affatto agli atti esecutivi praticati dall'esattore.

(Cass. Torino, 25 giugno 1885 — *Legge*, XXV, 262).

della necessità e rilevanza della comunicazione ai fini della causa. — V. in questo senso la decisione della Cass. di Torino, 4 luglio 1879. (*Mon. dei trib.* di Milano XX, p. 837). V. inoltre in argomento la decisione della cass. di Firenze, 8 aprile 1880. (*Legge*, I, 1880, p. 580).

(4-6) Confor. V. Cass. di Roma, 18 giugno 1880, (Corte Suprema, V. p. 642) — Cass. di Firenze, 22 novembre 1884, (*Annal. di giur. it.*, IX, 1, p. 521). — V. inoltre in argomento Cass. di Roma, 19 luglio 1883, (*Legge*, 1883, vol. II, p. 723); 26 novembre 1884, (*Legge*, 1884, vol. II, p. 77); 4 febbraio 1885, (*Legge*, 1885, vol. I, p. 797).

*Società — Nomina dei liquidatori — Appello —
Diritto di recesso — Deliberazione sociale.*

È valido l'appello interposto dagli amministratori di una società anonima, anche quando siano stati nominati i liquidatori, se questi non ancora assunsero l'effettiva amministrazione e si trattava di *affare urgente*.

Perché un socio dissenziente dalla deliberazione di aumento di capitale sociale possa acquistare con ciò il diritto di recesso, occorre una deliberazione rivestita di tutte le condizioni stabilite dalla legge, e conseguentemente che il tribunale civile ne abbia verificata la regolarità ed ordinato la trascrizione e pubblicazione, e che tale pubblicazione abbia avuto luogo effettivamente.

(Cass. Firenze, 27 aprile 1885 — *Legge*, XXV, 119).

*Maestri elementari — Stipendi insequestrabili —
Pignoramento.*

Gli stipendi dei maestri elementari sono in-sequestrabili, ed il pignoramento eseguito sugli stessi è inefficace dal giorno della promulgazione della legge 1° marzo 1885.

(Pretura di Aversa, 4 luglio 1885).

Nota—Riportiamo le osservazioni fatte in diritto dallo egregio pretore signor Alfonso Miceli.

Osserva:

Che, per gli articoli 36 e 45 della legge 4 aprile 1864 num. 1731, nè le pensioni di riposo, gli arretrati di esse, nè gli stipendii degli impiegati civili possono cedere o sequestrarsi, se non in casi tassativamente designati. Colla successiva legge del 17 giugno 1864, le disposizioni degli art. surriferiti furono estese agli ufficiali dell'armata di terra e di mare. Coll'altra legge del 18 marzo 1866, num. 2830, si stabilì che, in ordine agli stipendii, i sequestri e le cessioni anteriori non avessero effetto, meno che per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione al momento della pubblicazione delle leggi summenzionate.

La in-sequestrabilità degli stipendii dei pubblici impiegati trova conferma maggiore nella espressa sanzione dell'art. 591 del codice di procedura civile che, per costante giurisprudenza, non si estende però agli impiegati comunali, nè a quelli di amministrazioni o corpi privati.

Nel corso del volgente anno si è poi avuta la legge del 1° marzo num. 2986, che, coll'art. 2, dichiara altresì in-sequestrabili e non pignorabili gli stipendii dei maestri elementari, tranne per ragioni di alimenti e con una certa limitazione.

Il fine di tali disposizioni legislative fu quello di non privare l'impiegato, l'ufficiale, il maestro, del necessario sostentamento e di quello stato di decenza, che il rispettivo grado richiede.

Che circa poi la in-sequestrabilità degli stipendii dei maestri, la legge del 1° marzo debba intendersi come avente effetto immediato, cioè, dalla data della sua promulgazione, anche se il sequestro avesse avuto luogo preventivamente, non è più da revocare in dubbio, dietro l'autorevole responso della corte di cassazione di Roma, all'uopo interpellata dal governo.

Che versando in tali condizioni l'attore signor Fedele, per pignoramento di stipendio in suo danno praticato, sin dal 1880, come garante di un'annata di estaglio non pagata, trovasi oggi coperto, quale maestro elementare, dal beneficio della novella legge, in virtù della quale non ha più effetto giuridico, dal 1° marzo ultimo, l'eseguito pignoramento in suo pregiudizio.

Parte III.

Giurisprudenza penale

*Corruzione—Segretario di congregazione di carità —
Pubblico ufficiale — Atto del proprio ufficio.*

Il segretario di una congregazione di carità è impiegato di pubblica amministrazione, a cui è perciò applicabile l'art. 217 del cod. penale.

Esiste il reato di corruzione seppur il pubblico ufficiale abbia accettato doni e promesse per compiere un atto del proprio ministero, sebbene questo atto non costituisca l'ultimo fine del corruttore, ma serva di mezzo per ottenere una determinata deliberazione dall'amministrazione cui l'impiegato è addetto.

(Cass. Torino, 8 luglio 1885 — *Legge*, XXV, 278).

*Sentenza — Esecuzione — Controversie — Competenza —
(Cod. proc. pen., art. 641 — Legge sull'ordin. giud., art. 144).*

L'esecuzione delle sentenze in materia penale è dall'art. 144 della legge sull'ordinamento giudiziario affidata al P. M.: ma le controversie nascenti a proposito dell'esecuzione stessa, assumendo il carattere d'incidenti contenziosi, sono devolute al magistrato che pronunciò la sentenza (1).

Epperò spetta alla Corte di assise, e, in chiusura di questa, alla Sezione correzionale della Corte di appello, il risolvere se una multa inflitta ad un giurato sia o no commutabile in carcere (2).

La disposizione dell'art. 601 del cod. proc. penale è limitata soltanto ai provvedimenti che il P. M. può chiedere senz'altro, anche d'ufficio, quando la pena risulti prescritta.

(Cass. Palermo, 2 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 280).

Contravvenzione a leggi speciali—Minorante dell'età.

La minorante dell'età è ammissibile anche in caso di contravvenzione a leggi speciali.

Fattispecie in tema di porto d'armi senza permesso.

(Cass. Roma, 21 gennaio 1885, — *Riv. pen.* 1885, p. 477).

*Eccitamento alla corruzione — Fanciulla trattenuta
in un postribolo — Verginità illesa.*

Costituisce il reato di eccitamento alla corruzione e non un semplice tentativo d'inducimento alla prostituzione, a senso dell'art. 421 del cod. pen., il trarre e trattenere per un tempo più o meno lungo una fanciulla in un postribolo, senza che però rimanga lesa la sua verginità.

(Cass. Roma, 23 gennaio 1885 — *Legge*, XXV, 241).

Furto qualificato — Tempo di pericolo — Colera.

È qualificato pel tempo di pericolo il furto commesso in una casa in cui giace il cadavere di un coleroso, e a danno di persona che dovette abbandonare la casa stessa pel prescritto isolamento.

(Cass. Torino, 3 giugno 1885 — *Legge*, XXV, 242).

Furto — Pali a sostegno delle viti — Fede pubblica.

I pali conficcati nel terreno, destinati a sostenere le viti, sono cose esposte alla pubblica fede, il cui furto è punibile ai sensi dell'art. 124. cod. pen. (3).

(Cass. Torino, 22 luglio 1885 — *Riv. pen.*, 1885, pag. 371).

(1-2) Confor. V. Cass. di Roma, 5 maggio 1875 (Ann. 1876, 1, 2; p. 159 — *SALUTO*, vol. VI, num. 2125).

(3) Confor. V. Cass. di Firenze, 15 dicembre 1883, (*Legge*, 1884, vol. 1, p. 642).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

ANALISI CRITICA

DEL PARERE DELLA SEZIONE DELL'INTERNO
DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 25 NOVEMBRE 1882.

Di far rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto.
Giuramento di Sua Maestà Umberto I.

Nel pregevole Manuale fondato dall'infaticabile e dotto amministratore e scrittore Carlo Astengo, dell'anno 1883 pag. 78, abbiamo letto il seguente parere dell'autorevole Sezione dell'interno del Consiglio di stato:

« Gli impiegati dei cessati consigli degli ospizii delle provincie meridionali, chiamati in servizio dello stato per effetto della legge 6 febbraio 1881, hanno conservato la qualità d'impiegati degli ospizii fino al giorno in cui detta legge è entrata in vigore e non divennero impiegati dello stato se non per effetto della legge stessa.

Essi perciò non hanno diritto all'aumento sessennale in base al regio decreto 31 dicembre 1876, per gli anni anteriori alla citata legge, ma lo avranno dal giorno soltanto in cui essa è entrata in vigore. »

Che gl'impiegati dei cessati consigli degli ospizii non erano pagati dal tesoro dello stato, ma da un fondo speciale ricavato dalle stesse opere pie, è argomento inconcusso.

Che erano dessi impiegati governativi con attribuzioni di missione governativa, risulta chiaramente:

1.º Dal regolamento legislativo del 15 marzo 1812:

Art. 5.º La legge attribuisce ai consigli generali la sorveglianza e l'autorità su gl'interessi di tutti gli stabilimenti di beneficenza.

2.º Con decreto del 1.º febbraio 1816 fu dichiarato:

« I consigli degli ospizii installati nelle provincie del nostro regno per soprintendere alle amministrazioni degli stabilimenti di pietà e dei luoghi pii laicali continueranno nelle loro funzioni ecc. »

3.º Vennero le istruzioni organiche del 20 maggio 1820, il regio decreto del 6 settembre 1852, e salvo il prevalere questo o quello elemento nel Collegio tutorio della pubblica carità di ogni provincia, le attribuzioni furono mai sempre di vigilanza governativa, di tutela.

4.º Queste medesime attribuzioni furono mantenute dal decreto della Dittatura del 23 ottobre 1860, dal Decreto del Governo Centrale del 9 ottobre 1861, laicalizzando il mentovato Consesso, anzi il decreto Reale ne ampliò i poteri.

5.º L'art. 34 della Legge del 3 agosto 1862 abolì i Consigli degli ospizii, sostituiti ai medesimi la Deputazione Provinciale, il Prefetto.

Qui si parrà la tua nobilitate.

Vi hanno due pareri di epoca non sospetta dello stesso autorevole Consiglio di stato, amendue dell'anno 1863.

L'uno del 31 marzo, con cui fu dichiarato che la sorveglianza di detti Collegii (Consigli degli ospizii)

zii) sulle opere pie per sua natura era governativa, e che il governo in mancanza di un suo rappresentante qual era il consiglio degli ospizii, tale sorveglianza debba riassumersi dal Prefetto che ha la rappresentanza governativa nella provincia, e che era pure il presidente del Consiglio degli ospizii.

Con l'altro parere dello stesso Consiglio di stato del novembre dell'indicato anno, adottato dal ministero con circolare 1.º dicembre 1863 n. 12191, fu fermato il principio che i Consigli degli ospizii non erano enti morali di beneficenza, nè erano perciò opere pie, ma *sebbene una emanazione del governo destinata a sorvegliare le opere pie stesse.*

Accessorium sequitur suum principale. Carattere governativo anche negli impiegati.

Non è il fondo su cui è pagato un ordine di funzionari che valga a statuirne l'indole, il carattere, le attribuzioni; ma sono i doveri, le funzioni che loro si assegnano.

La vigilanza e la tutela per i corpi morali è attribuito assolutamente governativo.

Esempi: Nelle provincie meridionali il vecchio Giudice Regio era pagato dai Comuni, senza che nessuno avesse mai sognato di farne un impiegato comunale.

Nel Regno di Sardegna l'Ispettore forestale, il Capoguardia, l'Ispettore provinciale delle scuole, una porzione degli Impiegati delle antiche intendenze erano pagati dalle Provincie.

Altri impiegati anche delle Intendenze e Sotto Intendenze erano pagati da un contributo a carico delle opere pie.

Tutti questi funzionari senza tante sottigliezze con godimento di tutti i vantaggi ed eccezioni son passati a carico dello Stato.

Finalmente nel Regno d'Italia: Il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza riceve una porzione dello stipendio dai Comuni, e sono considerati come funzionari governativi e non mai comunali.

Noi troviamo pure da porre in rilievo la ministeriale dell'Interno del 23 gennaio 1876 n. 25288-76 che contiene la seguente confessione:

« Nella presente occasione trovo opportuno osservare come gl'impiegati dei disciolti consigli degli Ospizii, disimpegnando attribuzioni proprie degli impiegati governativi, devono prestare il servizio negli uffizii della prefettura, assoggettarsi strettamente all'orario comune, e trovarsi insomma alla esclusiva dipendenza della S. V. o di un suo consigliere. »

Questa raccomandazione giungeva, quando tutto era precisamente in esecuzione dal 1º gennaio 1863.

In vista del regolamento del 20 agosto 1864 agli impiegati dei cessati consigli degli Ospizii furono applicati, come per gl'impiegati proprio pagati dal Tesoro dello Stato, le Leggi sulle aspettative, disponibilità e congedi degli 11 ottobre 1863, e del 24 agosto 1864 intorno agli stipendii e decimo.

Da questa ultima legge emergeva assolutamente l'aumento del decimo, e non si volle pagare anche a fronte di 17 anni di non promozione, eccesso consumato in onta dello statuto del Regno, dei plebisciti.

Lex posterior derogat priori. Ristretto ad un sesenio in uno stesso stipendio l'aumento del decimo per tutti gli altri funzionari, anche agli impiegati dei già consigli degli ospizi deve applicarsi lo stesso vantaggio. Art. 5 Disposizioni Generali precedenti il Codice civile, art. 24 Statuto Costituzionale 4 marzo 1848.

—In quale legge sta il divieto che gl'impiegati in parola non dovevano ricevere promozione per lunghissimi anni 17, che non dovevano ricevere l'aumento del decimo?

— È una pura supposizione. L'Unità italiana fu fatta in nome della nazionalità, della libertà e della eguaglianza!!!

Noi ci appelliamo all'articolo 4 dei prolegomeni del codice civile:

« Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali, o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espresse ».

Le eccezioni che si sono per lunga pezza adottati a danno massimo degli impiegati dei già consigli degli Ospizi, non emergono da verun precetto del Legislatore, ma sono unicamente il parto della immaginazione.

—Procediamo ancora più innanzi. Gl'impiegati dei già consigli degli ospizi non erano impiegati di missione governativa.

— È falso.

Tutto il meccanismo dell'amministrazione si riduce ai seguenti fatti: deliberazione, azione, vigilanza e tutela. — A chi incumbe la vigilanza e la tutela (per quanto riguarda preparazione ed esecuzione.) — Ai funzionari governativi.

Apriamo il regolamento degli 8 giugno 1865 e tutto ci parrà chiaro:

« Art. 95 Gli impiegati proprii del consiglio provinciale, di cui è cenno nell'articolo 196 della legge sono addetti unicamente all'azienda provinciale, ma non hanno ingerenza negli affari in cui la Deputazione esercita attribuzioni di autorità tutoria. »

« Art. 76. La Deputazione Provinciale è convocata dal Prefetto,

Per gli affari che ha da spedire come autorità tutoria, è sempre riunita nell'ufficio di prefettura, e deve essere coadiuvata da impiegati dell'ufficio medesimo a norma dell'articolo 9. »

« Art. 8 ogni ufficio di Prefettura è ripartito in quattro divisioni:

La 1.^a divisione comprende la segreteria e attende al servizio occorrente presso il consiglio di prefettura e la deputazione provinciale, negli affari in cui questa è chiamata ad esercitare l'autorità tutoria inserendo in apposito registro le relative deliberazioni.

La divisione 2.^a comprende l'amministrazione dei corpi morali. »

Noi non sappiamo comprendere la esistenza di doveri senza la effettiva corrispondenza di diritti!!!

Ma vogliamo pur supporre che gl'impiegati dei cessati consigli degli ospizi avessero perduto il carattere, le funzioni di funzionari governativi, ebbene appelliamoci all'analogia:

Regolamento dell'Economato generale dei beneficii vacanti nelle provincie napoletane degli 8 dicembre 1861:

« Art. 20. L'economato generale e gli impiegati del suo ufficio non si considerano come impiegati dello stato.

I loro stipendii e gli assegni per le spese di ufficio rimangono a carico dei fondi dell'economato generale.

Però tanto l'economato generale quanto gli impiegati del suo ufficio godono degli stessi vantaggi de-

gli impiegati dello stato, così in attività come in istato di disponibilità e di riposo. »

« Regio decreto 14 dicembre 1866.

« Art. 1. L'amministrazione del Fondo per il culto è posta sotto la dipendenza del ministero di grazia, giustizia e culti, ed esercita le proprie attribuzioni nei limiti e secondo le norme stabilite dalla legge 7 luglio 1866 n. 3036, e del regolamento approvato per la sua esecuzione col decreto del 21 stesso mese n. 3070.

Art. 3 Gli impiegati della detta amministrazione godono nei rispettivi gradi e classi delle prerogative annesse ai gradi e classi corrispondenti delle amministrazioni centrali dello stato. »

È pure l'art. 3.^o comma 2.^o dei prolegomeni del codice civile che viene in nostro soccorso:

« Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto. »

Il diritto degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi alle promozioni nasce dallo statuto costituzionale del regno, dalla legge del 24 agosto 1862 sulla parificazione, e sorge pure dalla medesima il diritto chiaro inconcusso all'aumento del decimo, art. 5.^o della legge 6 dicembre 1869 n. 3714, su cui poggia la mentovata legge di parificazione.

Sostituito alla legge del 6 dicembre 1859 il decreto 31 dicembre 1876, è appunto il medesimo applicabile anche agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi, che pur sono cittadini italiani e contribuenti, e che però godono di tutti i diritti civili e politici.

Questi nostri ragionamenti possono essere anche maggiormente confermati dall'articolo 1.^o della legge 6 febbraio 1881:

« Gli impiegati dei cessati consigli degli Ospizi ed ora addetti al servizio delle opere pie presso gli uffici delle prefetture e delle deputazioni provinciali sono reintegrati nei diritti e doveri che avevano innanzi l'attivazione della legge 3 agosto 1862 ».

Se la onorevole Sezione dello Interno del consiglio di stato non fosse convinta dei nostri argomenti, noi faremmo appello:

1.^o Alla sentenza del Tribunale civile di Napoli del 28 agosto 1868 con cui statui: esser canone di civile interpretazione che le leggi limitative di diritti sono di restrittiva interpretazione, e quindi nel difetto di una legge, non potere il magistrato proclamare l'abolizione di un diritto. »

2.^o Alla determinazione ministeriale del 1.^o dicembre 1862 così concepita:

« Le esclusioni debbono essere nominativamente espresse, e non è lecito di ampliarle a mezzo di una lata interpretazione della legge.

Ecco quello che sentenziarono i compilatori del Codice Napoleone:

« Quando la legge è chiara conviene seguirla, quando è oscura, conviene approfondirne le disposizioni. Se si manca di legge conviene consultar l'uso e l'equità. L'equità è il richiamo della legge naturale nel silenzio, nell'opposizione, o nell'oscurità delle leggi positive.

Dopo ciò noi ci crediamo in diritto di pronunziare sull'avviso del 24 novembre 1882: *Humanum est errare*, e di far voti ardentissimi perchè venga presto in discussione innanzi al Parlamento l'ultimo elaboratissimo e documentato disegno intorno alla riforma del Consiglio di stato, e noi pensiamo che questo importantissimo fatto risulterebbe a bene grandissimo della Nazione e del Governo.

Di Salerno 13 settembre 1885.

AVV. GIOACCHINO CAPPELLIERI

Parte I.
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

*Impiegati comunali — Licenziamento —
Competenza dei prefetti.*

(Cont. e fine vedi n. precedente p. 116)

5. Il comune di Palmi nominava maestro di disegno Nicola Sandulli, lo confermava per 5 anni nel 1876, gli riduceva lo stipendio da L. 50 a L. 30 mensili nel 1877, e nell'anno stesso lo licenziava.

Il Sandulli chiese in giudizio il pagamento dello stipendio di L. 50 dal 1878 a tutto il 1881 a titolo di risarcimento dei danni sofferti per essere stato, senza alcuna espressa ragione, licenziato fuori del tempo pattuito.

La sua domanda accolta dal tribunale fu respinta dalla corte d'appello, *non per la eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, ma per difetto di azione a risarcimento di danni derivanti da un atto dell'autorità amministrativa che rientra nella pienezza dei suoi poteri, il cui esercizio non è soggetto a sindacato giudiziario.*

Ricorse in cass. il Sandulli per violazione dell'articolo 87 della legge com. e prov. e dell'art. 517 del cod. di proc. civile.

« L'art. 87 della legge comunale e prov. (osservò la corte suprema nell'udienza del 10 luglio 1884) nel dar facoltà al consiglio comunale di licenziare gli impiegati non prescrive che le relative deliberazioni sieno motivate; onde dalla semplice mancanza di una motivazione espressa del licenziamento non è lecito argomentare che il licenziamento del Sandulli fosse decretato con manifesto abuso di potere ».

Ritenuto che il comune lo licenziasse, non per atto arbitrario di volontà, ma per apprezzamenti intorno all'opera da esso prestato, « ne consegue l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della sua domanda per risarcimento di danni, che si farebbero derivare dalla ingiustizia di un atto, di cui non potrebbero i tribunali giudicare senza invadere il campo riservato all'autorità amministrativa.

« La incompetenza del potere giudiziario a discutere della giustizia o ingiustizia del licenziamento dato per ragioni di servizio, trae seco l'incompetenza a conoscere della domanda dei danni, perchè subordinata a quella indagine e da essa dipende.

Si era obiettato che il diritto alla conferma nell'impiego era diverso dal diritto allo stipendio, poichè l'uno trovava ostacolo nella facoltà dei comuni di licenziare liberamente i loro impiegati, mentre l'altro dipende da rapporti meramente contrattuali.

Il diritto allo stipendio (soggiungeva la corte suprema), nasce dalla qualità d'impiegato, e cessa col cessare di questo; onde ammessa nel comune la piena facoltà di licenziare gli impiegati, quando questa sia esercitata per ragioni di servizio, di cui la sola autorità comunale è giudice competente, è forza ammettere ancora tutte le conseguenze, che necessariamente ne derivano.

Che se anche una influenza contrattuale vi fosse nei rapporti tra l'impiegato ed il comune sarebbe sempre subordinata a quella facoltà, cioè ad una condizione accettata dall'impiegato coll'assunzione dell'ufficio.

Attesochè la denunziata sentenza, dopo di avere riconosciuto insindacabile dai tribunali la deliberazione di licenza, ed insistente la pretesa lesione di diritto civile, là dove non è e non può essere che un semplice interesse, avrebbe dovuto concludere per l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, anzichè pel rigetto della domanda dell'attore ».

Per questi motivi cassava senza rinvio.

6. Una decisione conforme venne pronunciata nell'udienza del 20 agosto 1884, avendo il segretario comunale licenziato dal comune di Roggiano Gravina interposto ricorso, non per impugnare l'atto amministrativo del licenziamento, ma per ottenere il pagamento dello stipendio contrattuale.

« Se lo stipendio è compenso del servizio che presta l'impiegato, è evidente che, cessato il servizio per cause ad esso imputabili, deve pure cessare lo stipendio; e poichè di tale imputabilità giudice insindacabile è il comune, così nulla rimane, dopo il suo verdetto affermativo, che possa essere deferito alle cognizioni dell'autorità giudiziaria. »

7. Il comune di Foggia avendo nel 1866 nominato ad un impiego di segreteria un certo De Chiara, lo licenziava nel 1882 per ragioni di economia, assegnandogli lo stipendio di un semestre in lire 650. L'impiegato chiese avanti al pretore la condanna del comune alle altre lire 650 pretese per l'intempestivo licenziamento, e aggiunse altre domande d'indennità per riduzioni o minori riscossioni dello stipendio.

La eccezione d'incompetenza fu accolta dal pretore, e respinta dal tribunale, ritenuto che si trattava di un diritto leso da un atto dell'autorità amministrativa, e perciò di competenza dell'autorità giudiziaria, e dichiarando al tempo stesso che l'attore non aveva dimostrato quale fosse il suo diritto e in qual modo fosse stato offeso dal licenziamento.

La corte suprema cassò nell'udienza del 5 gennaio 1885, considerato che per legge i comuni hanno libera facoltà di licenziare i loro impiegati quando lo credono conveniente ed utile (art. 87 n. della legge com. e prov.) e non constava di alcun patto speciale fra il comune e l'impiegato.

« Azione giudiziaria sarebbe spettata (al ricorrente) per danno non *jure datum*, se la remozione dall'impiego non avesse avuto ragione nè di convenienza amministrativa, nè di demeriti personali dell'impiegato, se fosse stato, in altri termini, l'effetto di un mero capriccio. Ma una ragione ci fu, l'intendimento di fare economia nell'amministrazione, per cui si venne a sopprimere un posto reputato inutile, misura certo non arbitraria, e ad ogni modo non sindacabile dal potere giudiziario. »

E poichè il comune non aveva assunto di mantenere quel posto per un tempo qualsiasi, così, sopprimendolo, usò di un suo diritto e quindi non inferì verun pregiudizio legalmente risarcibile per la nota regola *nemo damnum fecit nisi qui id fecit quod facere jus non habet.* »

Ciò premesso, il consiglio, ritenuto che la suprema corte di cassazione, considerato che i rapporti che passano tra l'impiegato ed il comune sono essenzialmente amministrativi, anzichè contrattuali e che perciò non può derivarne un'azione esperibile in via giudiziaria e soltanto può esservi luogo a reclamo in via amministrativa, ha stabilita l'incompetenza del potere giudiziario a conoscere delle domande promosse dagli impiegati comunali per riparazione della deliberazione del loro licenziamento contro il quale non è aperto loro che il reclamo in via amministrativa.

Che da questa giurisprudenza, oramai assodata con ripetute sentenze, consegue che la cognizione dei reclami degli impiegati comunali contro il licenziamento dato loro dai consigli comunali o dalle giunte municipali rientra nella competenza dell'autorità amministrativa, ma limitatamente all'esame ed al giudizio della giustizia o ingiustizia del licenziamento in quanto dipende da motivi di servizio o di disciplina;

Che, dichiarata dalla corte di cassazione la competenza dell'autorità amministrativa, resta a vedere

da chi e con quale procedimento questa debba essere esercitata; su di che il consiglio di stato chiamato a dare parere ha considerato:

Che per la legge com. e prov. l'ingerenza governativa negli atti delle rappresentanze comunali si esercita in doppio modo, cioè per la via di tutela affidata alla deputazione provinciale, e per via di vigilanza affidata al prefetto;

Che la funzione di tutela mira precipuamente alla conservazione del patrimonio com., alla retta amministrazione delle rendite, alla difesa degli interessi dei contribuenti, ed è esercitata dalla deputazione provinciale col dare o negare l'approvazione ad atti tassativamente indicati dalla legge, ovvero col sostituire la sua azione a quella delle amministrazioni comunali che negligenti o reticenti non adempiono gli obblighi imposti dalla legge;

Che le funzioni di vigilanza affidate al prefetto mirano invece ad impedire che la legge sia violata dagli atti delle rappresentanze comunali, che queste esorbitino dalle loro attribuzioni, o che nei loro atti non osservino le forme dalla legge prescritte;

Che estraneo alle funzioni di tutela e non consentaneo al modo con che queste si esplicano apparisce la cognizione dei motivi, per i quali un consiglio comunale abbia deliberato il licenziamento di un impiegato, ed il provvedere ad impedire l'esecuzione quando i motivi ne siano riconosciuti ingiusti od insufficienti, o non consoni ai principii del diritto disciplinare amministrativo;

Che per contro non pare repugni alla ragione della legge che il prefetto, chiamato ad esaminare la legalità e regolarità delle deliberazioni dei consigli comunali, conosca pure dei motivi che determinano il licenziamento di un impiegato, e che la facoltà di impedire la esecuzione di deliberazioni viziate nella forma o contrarie alla legge, si estende anche ad impedire l'esecuzione del licenziamento deliberato senza giusti motivi di servizio o di disciplina;

Che dove ricorrono regolamenti sugli impiegati o patti convenuti, la facoltà d'impedire che con la non giustificata violazione di questi si offendano legittimi interessi trova chiaro riscontro d'analogia nella legge; in ogni caso poi questa facoltà è conseguenza di quel potere disciplinare, che appartiene al governo, il quale lo esercita per mezzo del prefetto che la legge ha costituito rappresentante del potere esecutivo in tutta la provincia, ed al quale ha affidato di vegliare sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni;

Che dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della giustizia o ingiustizia dei motivi di servizio o di disciplina, poi un consiglio comunale abbia licenziato un proprio impiegato, e ritenuta la cognizione di questi motivi estranea alle attribuzioni della deputazione provinciale, la competenza del prefetto si presenta come un mezzo più razionale per non lasciare senza tutela interessi legittimi che, nel difetto di azione esperibile dinanzi ai tribunali, devono trovare protezione nella equità della giustizia amministrativa.

Che la cognizione e il giudizio dei motivi di servizio e di disciplina, che determinarono il licenziamento, come non esorbita dall'indole delle attribuzioni affidate al prefetto, così d'altra parte lascia integri tutti i diritti, tanto ai reclami in via gerarchica amministrativa, come alle azioni esperibili in via giudiziaria poichè quando accada che il prefetto dichiari la insussistenza o insufficienza dei motivi suddetti, ed il licenziamento risulti perciò atto

di mero capriccio, si verifica il caso del danno *non jure datum*, pel quale può spettare al licenziato una azione giudiziaria, come ritenne la suprema corte di cassazione con la succitata sentenza 5 gennaio 1885 in causa tra il comune di Foggia e De Chiara.

E per queste considerazioni il consiglio, riunito in adunanza generale, riservato l'esame del ricorso prodotto dal dottor Dini, opina che spetti al prefetto provvedere sui ricorsi degli impiegati comunali contro il loro licenziamento in quanto questo dipenda da motivi di servizio o di disciplina, annullando quelle deliberazioni che, non appoggiate a giusti motivi, ledano gli interessi legittimi degli impiegati, salvo sempre il disposto dell'art. 227 dei provvedimenti di ufficio se il prefetto non abbia provveduto nel termine perentorio di trenta giorni, e salvo al comune ed agli interessati il ricorso contro la decisione del prefetto a termini degli art. 231 e 251 della legge com. e prov.

V. pure la giurisprudenza delle altre corte di cass. e d'app. del regno. *Giurista* 1883, 1884 e 1885 alla rubrica (*indice*) Impiegati comunali.

Cause nell'interesse della provincia — Consiglieri e deputati provinciali — Capacità a testimoniare.

I consiglieri ed i deputati provinciali possono essere intesi come testimoni nelle cause d'interesse della provincia (1) (Cass. Napoli, sez. unite, 11 aprile 1885. — Milose e Deput. prov. di Napoli).

Liste amministrative. — Trasferimento di domicilio — Equipollenti.

Chi dimora stabilmente in un comune da oltre 10 anni, può farsi iscrivere in questa lista per qualità, avendo qui di fatto trasportato il suo domicilio, abbandonando quello di origine (App. Napoli, 8 giugno 1885. — Ric. Galella, Baldanza e Capasso.)

Nota — L'art. 19 della legge com. e prov. esige la doppia dichiarazione per l'elettore per capacità il quale non intenda di essere iscritto nelle liste del Comune di origine; ma essendosi disputato se fosse ammissibile il sistema degli equipollenti, di che all'art. 17 del Cod. civ., non sono mancati giudicati in senso affermativo, e quello attuale della Corte d'app. di Napoli non è che la conferma del precedente in data 26 agosto 1880 nella causa Del Pozzo, mentre la stessa Corte era andata in diverso avviso con sentenza 1 febbraio 1879, in causa Majorini, imitando la Corte di Casale che a 18 agosto 1869 nella causa Morandetti, aveva pur respinto il sistema degli equipollenti. — V. SUMMONTE annotazioni alla legge sull'amministrazione com. e provinciale p. 63.

Liste amministrative — Affittuario. — Data certa del titolo. — Morte del locatore.

Il titolo d'affitto acquista data certa anche per la morte di colui che l'ha firmato avvenuta sei mesi innanzi la formazione della lista; epperò in questo caso l'affittuario può far valere il suo diritto all'elettore (2) (app. Napoli, 8 giugno 1885. — Ric. Galella, Baldanza e Capasso).

Esercenti pubblici — Licenza — Cambiamento di sito Nuovo permesso.

L'esercente che abbia ottenuta una licenza ordinaria per un'osteria, albergo e simile, non ha bisogno, ove nel medesimo paese cambi di sito per la sua industria, del permesso speciale ad occasione di fiere o altre feste. (Cass. Napoli, 25 ottobre 1884 — Ric. Pub. Min.)

Nota — È ben distinta la licenza ordinaria da quella speciale per determinate circostanze di fiere, feste o mercati. Se la prima potesse valere anche

(1) V. in senso uniforme: app. Napoli, 15 febb. 1884, p. 84. V. pure le sentenze riferite a p. 110 e 135 relative alle cause del Comune.

(2) App. Casale, 21 agosto 1884. — *Giurista*, 1884, p. 181.

pei casi temporanei, e se quindi ottenuta una permesso ordinaria a norma dell'art. 33 della legge di P. S. bastasse a facultare l'esercente ad avvalersene nelle occasioni, di cui al successivo articolo 37, si turbasse l'ordine di attribuzione della legge distinta. Le licenze infatti del primo articolo sono di competenza dell'autorità politica del circondario, mentre le altre invece rientrano nei poteri dell'autorità locale di pubblica sicurezza. E vi è di più ancora. Non può neppure dirsi facultato l'esercente al cambiamento del sito, sia pure nel medesimo comune, giacchè così facendo si renderebbe illusorio il voto della Giunta Municipale, il quale fra l'altro è appunto richiesta dall'art. 36 della citata legge, ai riguardi della polizia urbana. (*Boll. Amm.*, 1885, p. 66).

La Cass. di Firenze ha recentemente deciso — 25 febbraio 1885 — che neppure precariamente in occasioni di feste e fiere l'esercente può cambiare di sito, pel quale ottenne il permesso, senza un nuovo permesso dell'autorità politica.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Servitù discontinue non apparenti — Manutenzione — Giudizii possessorii — Possessorio e petitorio — Cumulo.

Nei giudizi possessorii relativi a manutenzione nel possesso di servitù discontinue non apparenti che siano costituite da titolo, il giudice non cumula il possessorio col petitorio se esamina anche l'efficacia giuridica di detti titoli.

(Cass. Napoli 14 aprile 1885).

Nota — La sentenza è riportata nel *Filangieri*, Parte II p. 411. V è pure una nota illustrativa.

Ecco in riassunto i motivi. I titoli non sono semplicemente costituzione di dominio o altri dritti; ma pure si riferiscono al *godimento* d'una cosa.

Come tali ben possono essere mezzi di prova in materia di possesso. Né potendosi altrimenti che con titolo avere il possesso legittimo di una servitù discontinua, o anche continua non apparente: ne avviene che nell'azione di manutenzione, di essa, basata appunto sul possesso legittimo, deve tener conto del titolo.

Fin qui la giurisprudenza è concorde e chiara. La novità però della sentenza accennata, consiste nel ritenere, che il giudice in possessorio debba anche pronunciare sull'efficacia giuridica del titolo, ove sia contestata. E così non si cumula col possessorio il petitorio, né è possibile una contraddizione nei giudicati, ove il secondo giudizio venisse indetto, diversi essendo gli effetti giuridici dei pronunciati.

Sappiamo che gli effetti giuridici delle sentenze sono la condanna o l'assolutoria, che diversificano a seconda della legge applicata. Ma la pronunzia del magistrato consiste invece nella ricognizione dei fatti e dichiarazione dei dritti controversi. Per modo che, se una medesima contestazione è riportata due volte alla cognizione del giudice, sotto qualunque forma e per qualsiasi fine, basta ciò perchè la nuova pronunzia possa essere contraddittoria alla prima.

Nè questo ci si contrasterà colla diversità dei giudizi e dell'autorità che provvede; giacchè uno è sempre il potere giudiziario ed una la verità giuridica.

Tutto ciò che diciamo a spiegazione del *non bis*

in idem, è conforme alle disposizioni di legge. Così l'art. 6. Proc. penale subordina la pronunzia del giudice civile alla pronunzia del giudice penale, nonostante tanta diversità si trovi di magistrati, giudizi e leggi che si applicano.

Ora dovendo prevalere il dritto poziore, è anche chiaro che non si possa subordinare la pronunzia in petitorio a quella in possessorio. Cosicchè, attaccata l'efficacia giuridica di un titolo, se la questione possessoriale implica necessariamente la petitoriale; al giudice in possessorio non resta, che sospendere il provvedimento. E così facendo, quello che perde in celerità, guadagna in serietà il pronunziato, che deve essere regolato e prendere figura più dalla materia che dall'urgenza.

AVV. GENNARO RISPOLI

Ipoteca — Interessi — Graduazione — Vendita giudiziale — Distribuzione fra creditori.

Gli interessi, sieno anteriori o posteriori al precetto, non sono graduabili insieme al capitale se la iscrizione non indica, oltre il capitale, gli interessi e la loro misura.

Dalla data della trascrizione del precetto i frutti dei beni in esso indicati s'immobilizzano e sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; seguita poi la vendita, ai frutti naturali, che fa propri il compratore, sono surrogati i frutti civili ossia gli interessi sul prezzo che si distribuiscono coi medesimi criteri che regolano la distribuzione del prezzo e dei frutti naturali.

La vendita giudiziale non modifica la condizione dei creditori ipotecari, i quali ottengono collocazione e pagamento in virtù della ipoteca regolarmente iscritta, che non si estingue se non col pagamento dell'intero prezzo fatto in conformità della sentenza di graduazione, o col pagamento dei singoli mandati rilasciati ai creditori utilmente collocati.

Gli interessi delle somme depositate a norma dell'art. 2090 del cod. civ. non appartengono ai creditori nel cui interesse si è fatto il deposito; ma devono pagarsi secondo le norme stabilite per la distribuzione degli interessi del prezzo ritratto dalla vendita dei beni espropriati (1).

(Cass. Roma, 22 aprile 1885 — *Legge*, XXV, 253).

Società — Mutazione; recesso; esclusione dei soci — Pubblicazioni — Interesse dei terzi.

Le pubblicazioni richieste dagli art. 163 e 164 dell'abolito codice di commercio per la mutazione, il recesso, o l'esclusione dei soci lo sono nello esclusivo interesse dei terzi, e non in quello dei soci.

(Tribunale Salerno, — luglio 1885).

Nota — Pubblichiamo per intero la sentenza del tribunale, estensore il giudice signor Napodano, che risolve la enunciata questione.

Ritenuto in fatto. Che con libello in data 24 febbraio scorso anno i fratelli Vincenzo e Domenico Gaeta dichiaravano al germano Giuseppe, che, morto nel 1866 il comune genitore Luigi, essi e gli altri superstiti figli, Giuseppe, Raffaele e Gaetano, rimanendo indivisi fra loro, proseguirono l'industria dei pannilana, menando avanti la fabbrica ereditata dal padre:

Che nel 18 settembre 1873, tutti detti fratelli, mercè pubblico stipulato, stabilirono una società commerciale in nome collettivo sotto la ragione sociale — Giuseppe e fratelli Gaeta.

Che con posteriore ist. del 17 marzo 1876 Gaetano si sciolse dalla società, e liquidò la sua quota in

(1) In senso conforme consulta BORSARI nel Commento all'art. 2090, vol. IV, parte 2.^a, § 4349, pag. 785.

lire 55 mila. e quindi con altro rogito della stessa data si stabilì che la società per la fabbricazione dei pannilana sarebbe continuata fra gli altri quattro fratelli sotto la stessa ragion sociale, con facoltà ai socii tutti di poter contrattare acquisti e vendite, e di contrarre obbligazioni firmando a nome della Ditta suddetta.

Che, stante la qualità di sacerdoti di essi istanti, l'amministrazione fu sempre tenuta dagli altri due germani Giuseppe e Raffaele, fino al 1.º maggio 1880, nella quale epoca, per incompatibilità con scrittura privata di pari data, si sciolsero da detta società, rimanendo ferma ed inalterata per Giuseppe e Raffaele:

Che a loro, quali socii uscenti si dettero in conto delle loro quote tutt' i fondi rustici ed un casamento in Pellezzano, restando in potere degli altri due germani l'opificio, con tutte le materie grezze e lavorate ivi esistenti, tutt' i crediti sociali e l'intero valente sociale; convenendosi però che da tre mesi dalla data della scrittura si sarebbe fatto un conteggio o liquidazione di tutto l'asse sociale, per determinare la quota definitiva di ciascun socio, con dichiarazione che qualora i fondi dati ai socii uscenti fossero stati di valore superiore od inferiore alla quota ricevuta, la differenza sarebbe soddisfatta o ricevuta in contanti.

Che ad onta del decorramento dei tre mesi la liquidazione dell'asse sociale non si effettuò, perchè il Giuseppe ed il Raffaele, stando in possesso della industria e dei capitali sociali, non si curarono della insistenza degli istanti pel conteggio finale di tutto.

Che nel 6 marzo 1882, morto il Raffaele, che lasciò suoi eredi universali essi Vincenzo e Domenico, il Giuseppe rimase solo nel possesso delle sostanze sociali, e non curò mai di addivenire al conteggio finale stabilito con la privata scrittura del 1880.

Alla base quindi di tali dichiarazioni e titoli il Vincenzo e Domenico convenivano davanti questo tribunale commerciale, il loro germano Giuseppe chiedendo il rendiconto e divisione di tutto l'asse sociale, col rilascio della quota spettante al defunto Raffaele quali eredi universali dello stesso; sentir dichiarare che in conto delle loro quote siano stati bene attribuiti gli stabili menzionati nella accennata scrittura del 1.º maggio 1880; nominarsi un Giudice innanzi a cui dal Giuseppe ceder si dovesse il conto in un termine da prefiggersi, elasso il quale abilitare essi istanti a presentarlo e confermarlo con giuramento; condannarsi al pagamento degli interessi commerciali sulle somme dovute e spese del giudizio con sentenza provvisionalmente eseguibile.

Che in vista di tale citazione Giuseppe Gaeta convenuto con atto del 22 maggio detto anno spiegava domanda riconvenzionale affermando:

1.º Che egli in virtù delle sue tavole nuziali stipulate con la consorte signor Emilia Guarini ha diritto di avere una quota non inferiore alle lire 85000, e di farsi assegnare questa quota sugli stabili di comune spettanza indicati nell'istromento nuziale, e sottoposti ad iscrizione per le doti della moglie.

2.º Che la scrittura del 1.º maggio 1880, è inefficace perchè non contiene che un semplice progetto di scioglimento di società, in rapporto degli attori Vincenzo e Domenico Gaeta, i quali poi, col fatto rimasero nella società di cui gerivano le operazioni come al solito, rimanendo così lettera morta detta scrittura, la quale deve ritenersi sempre nulla per essere modificativa dei patti nuziali di esso Giuseppe.

3.º Che i germani attori essendo stati amministratori di tutta l'industria e dei beni della famiglia e convivendo col defunto fratello Raffaele, si appropriarono di tutt' i beni di comune spettanza, dei titoli di credito ed effetti commerciali, estinti,

o firmati in bianco per uso sociale e di tutte le carte e registri relativi alla società.

4.º Che i suddetti attori s'impossessarono dell'altro vasto stabilimento acquistato in comune tra i quattro fratelli con istromento del 4 maggio 1881, ed hanno nello stesso esercitato l'industria stessa della fabbricazione dei pannilana, trasportandovi una porzione del macchinario con le materie grezze e quant'altro esisteva nello antico stabilimento di Pellezzano; senza mai voler render conto degli utili ritratti dall'uso e godimento di tale stabilimento.

5.º Che infine i ripetuti Vincenzo e Domenico essendo stati in possesso di tutt' i fondi creditorii, e di quelli acquistati in comune, ed avendo menata innanzi l'industria fino allo scioglimento della società avvenuta con la morte del Raffaele, son tenuti tanto in proprio nome, che quali eredi di costui, a rendere i conti sociali tanto per lo stabilimento industriale di Pellezzano, che per l'altro acquistato nel 1881 da Wonviller.

Aggiungeva perciò che ad esso Giuseppe doveva attribuirsi la sua quota su tutt' i beni sociali compresi gli utili, la quarta parte di tutte le rendite dei beni immobili, da non essere inferiore agli interessi corrispondenti al capitale di lire 85000 assicurategli con l'istromento nuziale del 30 novembre 1876.

E quindi al seguito delle accennate dichiarazioni, riconvenzionalmente chiedeva dal Tribunale con le funzioni commerciali.

a) Dichiarare inammissibile o rigettare la domanda principale spiegata dagli attori Vincenzo e Domenico con l'atto 24 febbraio 1884.

b) Dichiararsi inefficace la scrittura privata del 1.º maggio 1880, sia perchè contenente un progetto di scioglimento di società non eseguito per tacito consenso delle parti, sia perchè contrario all'istromento nuziale del 30 novembre 1876.

c) dichiararsi sciolta la società esistente fra lui e gli attori in principale dal di della morte di Raffaele Gaeta avvenuta nel 6 marzo 1882.

d) Condannarsi essi germani Vincenzo e Domenico solidalmente ed indivisibilmente a dargli conto in un breve termine a stabilirsi, di tutto l'amministrazione tenuta, e dello intero asse sociale, relativamente all'industria dei pannilana dal 18 giugno 1873 fino al 6 marzo 1882, da quest'epoca in poi a rendere il detto conto tanto in nome proprio che quali eredi del fu Raffaele.

e) Dichiararsi che il conto comprender debba anche l'industria esercitata da essi germani Vincenzo e Domenico nello stabilimento sull'Irno acquistato con l'istromento del 4 maggio 1881, e le rendite di tutt' gli immobili ereditari, e quelli acquistati nello interesse della società, di cui esclusivamente sono in possesso.

f) Condannarsi inoltre anche solidalmente a rendere conto di tutt' i mobili, effetti commerciali, titoli di crediti, registri commerciali, e quant'altro esisteva sia presso essi convenuti che presso il germano Raffaele, e di cui abusivamente si sono impossessati.

g) Ordinarsi la divisione di tutto l'asse sociale, e di tutt' i beni mobili ed immobili in quattro parti uguali, attribuendosi ad esso Giuseppe la quarta parte di detti beni, a condizione che la parte a lui d'attribuirsi non sia inferiore alle lire 85000.

h) Condannarsi i ripetuti germani solidalmente agli interessi legali su tutte le somme di cui risulteranno debitori, nonchè ai danni interessi da liquidarsi, specialmente per la cattiva amministrazione tenuta e per la distruzione e sottrazione di molti importanti documenti, e registri commerciali, di titoli, ed altri oggetti mobili di comune spettanza.

i) Nominarsi, in pendenza del giudizio, un amministratore giudiziario, scegliendolo fra i condividenti o gli estranei che offra valida garanzia, ordinandogli di pagare annualmente ad esso Giuseppe la sua rata di frutti su i beni comuni.

k) Accordarglisi una liberanza di lire 15000 per causa a dichiarare.

l) Munirsi di sentenza di clausola provvisionale.

Che con la comparsa del 30 gennaio 1885, gli attori in principale insistendo sull'accoglimento della loro domanda eccepiscono preliminarmente ai termini dell'art. 100 del cod. di p. c. l'inammissibilità per molti capi della domanda riconvenzionale spiegata da Giuseppe Gaeta, perchè non fondano sullo stesso titolo su cui fondasi la domanda principale, cioè l'istromento del 18 giugno 1873, e la scrittura di scioglimento della Società del 1.º maggio 1880 — eccepiscono inoltre l'incompetenza del Magistrato Commerciale adito a conoscere della divisione dei beni ereditari che il Giuseppe vorrebbe intendere col presente giudizio, e pel capo relativo alla chiesta liberanza; in merito contraddicono in fatto ed in diritto tutti gli altri capi della domanda riconvenzionale.

Che di replica l'attore in riconvenzione Giuseppe con la comparsa del 9 maggio ultimo, respingendo sempre la domanda principale, insiste per l'accoglimento dei capi 3, 4, 5 della sua riconvenzionale relativi alla chiesta reddizione del conto, rinviando nella sede di questo la prova delle appropriazioni e sottrazioni di cui è parola nel capo 5. e 7. della riconvenzionale suddetta, e subordinatamente essere facoltato a provare con testimoni i fatti di appropriazioni e sottrazioni in discorso articolati nel capo 7. della comparsa medesima: infine con l'ultima comparsa in data 9 giugno in linea subordinata, per quanto riguarda le dette sottrazioni ed appropriazioni formula un'altra articolazione di cui chiede essere ammesso a farne la prova anche per testimoni.

Gli attori in principale e convenuto in riconvenzione Vincenzo e Domenico con la comparsa del 26 maggio ultimo, impugnando e contraddicendo tutte le deduzioni di Giuseppe Gaeta, sostengono l'inammissibilità della chiesta prova onde, sia perchè ha per obbietto di dimostrare contro il titolo quale è la scrittura privata del 1.º maggio 1880, sia perchè le asserite sottrazioni ed appropriazioni vengono smentite dagli atti processuali, e dalla inverosimiglianza, per non aver mai il Giuseppe, prima dell'attuale giudizio, mossa doglianza per tali appropriazioni e sottrazioni.

Che premessi gli enunciati fatti giuridici della causa avvengono in diritto le seguenti quistioni:

1.ª Risulta legalmente giustificata, e per quali capi la domanda principale spiegata da Vincenzo e Domenico Gaeta con l'atto del 24 febbraio 1884?

2.ª Regge e per quali capi della domanda riconvenzionale spiegata da Giuseppe Gaeta con l'atto del 22 maggio dello anno, l'eccepita incompetenza del Magistrato Commerciale adito, e per quali altri capi della domanda medesima riesce fondata l'eccezione d'inammissibilità nei sensi dell'art. 100 del Codice di procedura Civile?

3.ª Ritenuta l'efficacia giuridica della scrittura privata del 1.º maggio 1880, in quanto al recesso degli attori in principale, Vincenzo e Domenico dalla società commerciale costituita tra i germani Gaeta

con l'istromento del 18 giugno 1873, rimangono o meno giustificati i capi segnati ai numeri 1. 2. e 3.º della domanda riconvenzionale suddetta?

4.ª Che di diritto se gli altri capi di domanda segnati coi numeri 4. 5. 6. 7. 8. e 9. della riconvenzionale medesima?

(Continua)

Parte III.

Giurisprudenza penale

Concussione — Rendite comunali — Esazione per quantità non dovute o eccedenti — Elementi costitutivi.

L'affittatore a partito forzoso delle rendite comunali in sostanza non è che un esattore delle rendite comunali, ed ove trascenda nella esazione per quantità o non dovute od eccedenti, commette il reato di concussione previsto dall'articolo 215 del codice penale.

Fra gli elementi costitutivi della concussione ravvisar debbesi quello della scienza nel prevenuto della illegittima esazione.

(Cass. Napoli, 4 marzo 1885 — *Filiangieri*, X 590).

Falso — Vaglia postale — Reato di cui all' art. 334 n. 1 codice penale.

La falsità in vaglia postale non costituisce nè il reato di falso in scrittura privata, nè quello in atti pubblici, ma sibbene il reato previsto dall'art. 334 n. 1 del cod. pen., essendo il vaglia un recapito, biglietto od ordine di pagamento spedito a nome e per conto dell'Amministrazione dello Stato (1).

Il condannato non ha però diritto di richiedere l'annullamento della sentenza, se questa lo abbia ritenuto colpevole di falsità in atti pubblici, invece del reato previsto dall'art. 334 n. 1 del cod. pen., essendo riuscita più mite la pena che gli venne per conseguenza applicata.

(Cass. Napoli, 26 giugno 1885 — *Legge*, XXV. 496).

Sottrazione domestica — Impunità — Matrimonio ecclesiastico — Appropriazione indebita — Prova testimoniale.

L'impunità stabilita dall'art. 635, cod. pen. a favore del coniuge che commette sottrazioni a danno dell'altro coniuge, ha luogo solo quando i due coniugi siano uniti col matrimonio civile, e non quando siano uniti col matrimonio puramente ecclesiastico.

Dalle risposte date dall'imputato nel suo interrogatorio scritto si può ricavare un principio di prova testimoniale per stabilire la consegna, e quindi l'appropriazione indebita di una somma eccedente le lire 500.

(Cass. Napoli, 17 aprile 1885 — *Riv. pen.*, 1885, pag. 359).

Armi — Confisca.

Nei reati di porto di armi senza permesso, deve sempre avere luogo la confisca dell'arme anche quando non appartenga al contravventore (2).

(Cass. Roma, 6 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 493).

(1) Confor. V. Cass. di Torino, 16 gennaio 1879 (*Legge*, I, 1879, p. 201). — La giurisprudenza prevale però nel senso che la falsità in vaglia postale costituisce il reato di falso in atto pubblico. V. Cass. di Torino, 7 gennaio 1882 (*Legge*, 1882, vol. I, p. 780); 20 dicembre 1886 (*Legge*, I, 1887, p. 80) — Cass. di Firenze, 5 agosto 1871 (*Legge*, I, 1871, p. 847) — Cass. di Napoli, 30 gennaio 1878 (*Legge*, I, 1878, pag. 585).

(2) La stessa Cassazione di Roma colla sentenza 21 aprile 1876 (*Legge*, I, 1876, p. 639) ritiene che « deve pronunciarsi la confisca dell'arma, anche quando la proprietà dell'arma stessa non appartenga al condannato » e che « si fa eccezione a questa regola solo quando l'arma sia stata rubata al proprietario o da lui smarrita, competendo al medesimo in tal caso l'actio furti o l'actio de dolo ».

Stupro — Donna non meretrice — Diminuzione di pena inapplicabile.

Per aver dritto alla diminuzione di pena da uno a tre gradi accordati dall'articolo 499 cod. pen. è necessario che la persona stuprata sia una pubblica meretrice; non è sufficiente che alle altrui voglie già precedentemente siasi data, quand'anche si trattasse della stessa persona che usò con lei violenza carnale.

(Cass. Torino 15 aprile 1885 — *Filangieri*, X, 595).

Reato tentato e mancato — Differenze.

Il reato *mancato* non è una circostanza aggravante del reato *tentato*, ma una forma criminosa da esso diversa e distinta.

Qualora quindi il Presidente delle Assise creda di interrogare i giurati tanto sul reato mancato, quanto sul reato tentato, entrambe le questioni devono essere poste come *di fatto principale*.

Viola quindi gli articoli 494 e 495 in relazione agli articoli 503, 507 e 509 del cod. di proc. pen., il Presidente che pone come questione di fatto principale soltanto quella relativa al tentativo, e pone poi come questione sopra circostanza aggravante quella relativa al reato mancato.

(Cass. Torino, 22 aprile 1885 — *Mon. dei trib.* di Milano, 1885, p. 635).

(1) Crediamo opportuno di far seguire a questa sentenza le considerazioni con cui l'accompagnava l'esimia Direzione degli *Annali di giurisprudenza*:

« Dopo le norme di competenza per materia o in ragione della pena, di cui parlano gli art. 9, 10 e 11 del codice di procedura penale, la regola predominante in questo argomento è quella che assegna al giudice del luogo del commesso reato la competenza sia nell'istruire che nel giudicare, ancorchè da altri giudici siasi proceduto ad atti d'istruzione. È chiarissimo in proposito l'art. 15 del codice suddetto così concepito: « Il giudice del luogo del commesso reato è preferito ad ogni altro giudice, sì nell'istruire » che nel giudicare.

« Gli atti e le informazioni cui si fosse proceduto da altri giudici o da altri ufficiali di polizia giudiziaria, i corpi del reato, e l'imputato se fosse in arresto, saranno rimessi al giudice del luogo del commesso reato, quand'anche non siano stati richiesti ».

Nella legge di ordinamento giudiziario e nelle disposizioni complementari si stabilisce il territorio di ogni mandamento, di ogni tribunale, di ogni Corte (legge 6 dicembre 1865, num. 2626, art. 34, 41, 64 e 73).

Con l'art. 34 di questa legge si dispone, che in ogni mandamento havvi un Pretore; ma nel capoverso primo si soggiunge, che in una città possono essere istituite più preture. È di fatto ciò è avvenuto in gran parte delle città del Regno. Ciascuna di queste preture ha il suo territorio nel quale ciascun Pretore esercita la sua giurisdizione; ma lo stabile dove è collocato l'ufficio di ciascun Pretore è forse situato sempre nel territorio che gli è stato assegnato per esercitarvi la sua giurisdizione? Non sempre; avviene spesso che nelle città dove sono stabilite più preture, gli uffici di tutte siano collocati in un solo stabile, come avviene appunto in Firenze. Ciò deriva dal perchè alla spesa dei locali e dei mobili per le preture supplisce il Comune nel quale esiste il territorio delle preture stesse in ordine all'art. 269 della suddetta legge sull'ordinamento giudiziario; ed avviene che al Comune della città divisa in più mandamenti torni comodo e utile collocare in un solo stabile tutti gli uffici delle preture in cui il Comune stesso è diviso. In questo caso è evidente che fra più Pretori, i cui uffici sono riuniti in un solo stabile, uno solo di essi ha l'ufficio nel territorio di sua giurisdizione; gli altri lo hanno nel territorio giurisdizionale di altra pretura.

E se avviene un reato nell'ufficio di uno dei Pretori che l'hanno fuori del territorio di loro giurisdizione, a chi spetterà la competenza per istruire e per giudicare? Per risolvere la difficoltà ci sembra doversi fare una distinzione.

Competenza — Città divisa in più mandamenti — Stabile di un mandamento nel territorio di un altro — Reato ivi commesso — Competenza per ragione di territorio.

Se in una città, ove vi sono più mandamenti, lo stabile in cui il Pretore di un mandamento esercita il proprio ufficio trovasi nel territorio assegnato alla giurisdizione di un altro mandamento, spetta al Pretore di quest'ultimo mandamento a giudicare del reato commesso nello stabile suddetto (1).

Eccitamento alla corruzione — Minorenne — Lenone — Conto proprio.

Una fanciulla che si dà alla vita della concubina, è per fermo una fanciulla corrotta e quando a ciò la infelice è tratta per blandizie, carezze e promesse di doni, quegli che a tanto la trae è reo di eccitamento alla corruzione nei termini dell'articolo 421 del cod. pen.

La legge punisce non solo il lenone ma anche chi, senza l'opera del mediatore, raggiunga da se lo stesso scopo immorale raccogliendo per dipiù della turpitudine sua tutto il frutto.

Il P. M. ha facoltà di appellare tuttochè il sostituto che lo abbia rappresentato all'udienza sia venuto nelle conclusioni dell'assoluzione.

(Cass. Napoli, 22 giugno 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 252).

se il reato viene commesso nella sala d'udienza, la competenza spetta al Pretore che ivi funziona in ordine alla disposizione speciale degli art. 622 e 623 del cod. di proc. pen.; ma se avviene fuori della sala d'udienza, non vi è disposto di legge che attribuisca la competenza al Pretore che funziona in quell'ufficio; essa si stabilisce allora con la regola fissata dall'art. 15 trascritto di sopra, cioè in ragione del territorio in cui il reato è avvenuto, in cui cioè è situato lo stabile dove il reato è stato commesso. Nè per decidere il contrario si potrebbe immaginare che l'ufficio tutto dove funziona il Pretore si debba considerare come parte del territorio assegnato alla sua giurisdizione; sarebbe questa un'applicazione del principio di *extraterritorialità*, che nessun disposto di legge o regola di ragione autorizza a fare. È vero che per le regole generali di diritto desunte dal diritto romano il magistrato esercita la sua giurisdizione contenziosa nel territorio ad esso assegnato, e fuori di questo territorio si considera come un privato (leg. 3, Dig. de officio praesidis — *Donello*, De jure civili, lib. 17, cap. IX, § V, tom. IV, pag. 1234), donde la massima insegnata dal giureconsulto Paolo nel frammento ultimo, Dig. de jurisdictione: *Extra territorium judicanti impune non paritur*; ma questa non è regola fondamentale, generale ed assoluta che non ammetta limitazioni. Lo stesso *Donello* citato di sopra, al § VI insegna, che in questa materia: *Consulendum uniuscuiusque gentis, et rationis, itemque civitatis in quo versamur, leges; et videndum quos magistratus et iudices ferant reipublicae, quae loco, quaeque munia cuique attribuant; quae ut singulis populis certa esse solent, ita sunt pro arbitrio constituentium varia. Haec cognita hinc parti legem dabunt, non aliorum populorum instituto*. La storia insegna, che a Roma al tempo di Nerone erano istituiti 18 Pretori; nè tutti esercitavano la loro giurisdizione nel territorio della città; fra gli altri vi era il *praetor urbanus*, ed il *praetor peregrinus*, siccome è narrato da *Gaio* nel frammento 2, §§ 28 e 32, Dig. de origine juris, e si ripete nel frammento I, Dig. de rebus eor, qui sub tutela, e 10, § 4, Dig. de dolo malo. Dunque è evidente che quando si tratta di più Pretori in una stessa città non è necessario che lo stabile, dove ciascun Pretore esercita il suo ufficio, sia situato nel territorio assegnato alla sua giurisdizione; e se è situato nel territorio giurisdizionale di altra pretura, i reati che vi si commettono appartengono alla competenza del Pretore che ivi esercita la sua giurisdizione in ragione del territorio in cui lo stabile dell'ufficio si trova. Ogni finzione di estraterritorialità è arbitraria, perchè non appoggiata da alcun disposto di legge o regola di ragione ».

(Cass. Firenze, 25 aprile 1885 — *Legge*, XXV, 493).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

DELL' OPPOSIZIONE

DEL CONTUMACE

(Continuazione v. n. 14 del 31 luglio 1885.)

La contumacia si rileva in qualunque stadio del giudizio. Può rilevarsi per diversi passi di istruttoria, e può non esservi nello stadio definitivo del giudizio, cioè quando si conclude nel merito. Quindi la sentenza che pronunzia nel merito non potrà dirsi contumaciale se il convenuto comparve da ultimo.

In via di domanda, udienza stante, si provvede a pochi atti di istruzione che potessero occorrere nel giudizio contumaciale.

Tutte le istanze ed ordinanze che avvengono nel corpo del giudizio contumaciale si notificano col mezzo di affissione della copia alla porta esterna dell'ufficio del magistrato giudicante. Non però è così delle sentenze e degli altri atti decisivi che devono notificarsi personalmente al contumace. Non si prenda però la parola — personalmente — nello stretto senso. Spirito e volontà della legge è di ricercare la persona per notificarla in proprie mani personalmente —; ma se anche si notificano tali atti al domicilio, la notificazione è ben fatta e si è soddisfatto al voto della legge.

Poichè si è detto che vari sono gli stadi del giudizio, convien anche dire che il convenuto può essere e non essere contumace, inquantochè, non comparso durante il giudizio, può comparire all'ultimo, prima cioè che la sentenza definitiva sia pronunziata. Comparendo prima di questa, egli ha il diritto di esporre quelle ragioni onde scusare la incorsa contumacia e onde far contrasto alle avversarie domande.

Per questo dunque si può ritenere come non avvenuto il giudizio già istruito in sua contumacia; ma però quelle sentenze o provvedimenti emanati nel corso del giudizio e che non si possono più impugnare o per la loro natura o per perenzione di termini, hanno il loro pieno effetto sebbene il presunto contumace sia da ultimo comparso.

La sentenza dei termini rende inoppugnabile un mezzo di prova. Se il convenuto comparisce quando i termini di prova e controprova testimoniale sono scaduti, deve sopportare quello stato di cose che trova già compiuto ed irreparabile quando improvvisamente si presenta in giudizio a favore la sua contumacia, benchè anche dichiarata.

Prescrive la legge, e ciò in via di presunzione, che quando il convenuto comparisce, la scrittura che l'attore ha da opporre contro di lui si ha per riconosciuta. Ora questa ricognizione presuntiva, ideata solo per fatto della contumacia, cessa quando il convenuto comparisca anche soltanto in via di opposizione od appello alla sentenza definitiva a giudizio contumaciale terminato. Però in questo caso, onde escludere la presuntiva ricognizione, occorre che egli, appena comparso nel giudizio, in quello di opposizione, neghi per primo atto e subito e spe-

cificatamente la scrittura a lui attribuita, o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

Si è detto che in caso di contumacia l'atto riprende le sue conclusioni ed il giudice in base a quelle emette il suo giudizio con sentenza. Perchè non abusi l'attore di troppo dello stato favorevole in cui si trova quando il convenuto non comparisce è prescritto che egli, l'attore, non può decampare da ciò che espresse nell'atto di citazione, non può nè deve azzardarsi di concludere aggiungendo o togliendo ciò che chiese ed espresse col detto atto di citazione. Perfettamente giusta quanto assolutamente logica è questa disposizione la quale evita il caso che il convenuto si trovi di fronte a cose nuove, a variazioni della prima domanda che egli, atteso il suo stato di contumacia, non poteva conoscere.

Il convenuto anche non deve avvantaggiarsi approfittando della contumacia dell'attore, che tale neppur potrebbe dirsi in quanto anche il progetto del codice non ammetteva possibile l'opposizione per parte di lui sul riflesso che avendo egli stesso fatto intimare la citazione diretta ad iniziare o proseguire il giudizio, non può ignorare l'atto che si compie a sua istanza. Nella non comparsa dell'attore il convenuto può ottenere soltanto un'assoluzione dall'osservanza del giudizio; egli deve fare le stesse conclusioni che ha prese nell'atto di riconvenzione che avrà già reso note all'attore quando ha affacciato la riconvenzionale domanda.

Comparendo il convenuto nel giudizio di opposizione e rimanendo vittorioso, tuttavia stanno a carico suo le spese fatte durante e per causa della contumacia e quelle della sentenza di primo giudizio, purchè però la contumacia sia per bene verificata e specificatamente dichiarata.

È soltanto esclusa la tassa di registro sul valore della causa, cioè quella della sentenza contumaciale revocata in giudizio di opposizione che non entra fra le spese a carico del convenuto come in pena della sua contumacia.

Mi permetto di rilevare che questa disposizione non è consona ai saggi canoni legislativi ed è troppo assolutamente determinata.

Mi spiego: dato il caso che il giudizio contumaciale sia in quello di opposizione dichiarato nullo perchè fu difettoso, per esempio perchè non si ebbe cura di rinnovare la citazione e si giudicò in base alla prima, con qual sana ragione si deve condannare il convenuto a tutte le spese del primo e secondo giudizio? In questo caso io non credo giusto che il convenuto debba pagare le spese in pena di contumacia che non poteva legalmente dichiararsi.

Sarebbe stato quindi desiderabile che quest'articolo fosse stato formulato con una riserva, cioè — escluso il caso in cui sia riconosciuto che la contumacia, per difetto del giudizio, non poteva legalmente dichiararsi.

La sentenza contumaciale è esecutiva pel capo delle spese anche in pendenza del giudizio di merito. E ben a ragione si prescrive così, dal momento che si ammette che il contumace deve in ogni modo pagare le spese.

Che il rimedio dell'opposizione poi debba essere

usato con grande circospezione ne fa prova anche lo stesso progetto, il quale non ammette neppure l'opposizione per parte del convenuto non citato personalmente, quando gli sia stato rinnovata e notificata la citazione. E ben a ragione. Se si può infatti ritenere che un primo atto di citazione non sia stato consegnato alla persona del convenuto e non sia pervenuto a sua notizia, non si potrebbe egualmente supporre che il convenuto continuasse evidentemente ad ignorare la sua chiamata al giudizio dopo una seconda intimazione ancorché non notificata a mani proprie. Seicento volte in una ciò potrà succedere; e questa forma un caso che non può essere atteso per regola per non offrire al debitore moroso il modo di ritardare il corso della giustizia.

Se la sentenza contumaciale non fu regolarmente notificata, l'opposizione non può farsi perchè la sentenza stessa non ha alcun valore finchè non fu notificata, sebben anche il convenuto ne conosca il tenore: la notificazione soltanto nei modi di legge legittima la conoscenza di essa sentenza, e da questo punto la legge accorda il rimedio dell'opposizione.

L'opposizione fatta alla sentenza contumaciale paralizza il termine per appellare e paralizza anche quello per ricorso in cassazione perchè l'opposizione stessa è ammessa anche contro le sentenze proferite dalle Corti di appello.

Non troverei molto lodabile il concetto spiegato in queste disposizioni procedurali specialmente per quanto riguarda il diritto all'opposizione anche dopo scaduto il termine ad opporre — sino al primo atto di esecuzione, e nell'atto di esecuzione. — Troppe sono le vie aperte ai debitori! Non mi fonda su riflessioni di critica riguardo alla poca chiarezza e bontà ed agli assurdi cui si va incontro colle norme tracciate dalla procedura; non lo permette la mia veste!

Mi limito quindi ad osservare soltanto, per ultimo, che l'opposizione non si addice a tutte le sentenze contumaciali.

Non sono poche le eccezioni in materia di esecuzione forzata e in materia commerciale nelle sentenze che possono occorrere durante la procedura di un fallimento, e che non parmi rigorosamente logico che il sistema dell'opposizione contro le sentenze contumaciali debba rientrare nell'ordine dei mezzi per impugnare le sentenze.

È desso un rimedio per rilevare la non possibile esistenza di una sentenza nulla per difetto intrinseco a causa della condizione di risolubilità che ha implicate.

AVV. NUMA VALERIANI

ELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE PROVINCIALE

Per essere eletto a Consigliere provinciale i requisiti di capacità stabiliti dalla legge comunale e provinciale sono: età, censo, domicilio. La lettera dell'art. 162 dispone: « Non possono essere eletti « quelli che non possiedono nella provincia, o che « non vi hanno domicilio, » — sicchè la reciproca, è, che il censo e il domicilio sono requisiti essenziali, assoluti, congiuntivi per l'eleggibilità.

Chi vede nell'amministrazione provinciale niente altro che interessi territoriali, se ne accontenta, lamentando però che la legge non istabilisca il minimo di censo; e che volendolo pure argomentare dall'art. 17, è troppo esile, illusorio.

Ma questa interpretazione a noi non sembra e-

satta; ed avvisiamo piuttosto essere sbagliata la redazione dell'articolo. Il legislatore dice tutto il contrario in altre disposizioni della stessa legge; ed è noto come non sempre fosse esatto nelle dizioni. All'art. 158, inibendosi di potere fare parte di più consigli provinciali, già suppone l'eleggibilità in più provincie. E se questo è compatibile col requisito del censo, non è certo compatibile col requisito del domicilio, che è sempre uno; giacchè si sa che la legge parla del reale e non dell'eletto, del quale non si hanno esempi fuori del dritto giudiziario e che viene inoltre sempre specificato, non mai usandosi *domicilio* in un senso latissimo. E quando l'elezione risulta in più provincie, non è il criterio del domicilio che ha prevalenza, ma l'opzione, e, in mancanza, nemmeno il domicilio, bensì il maggior numero di voti.

Dunque il domicilio non è requisito essenziale assoluto di capacità. Ora nella forma negativa dell'art. 162, essendo la possidenza e il domicilio due termini d'una stessa disgiunzione, è certo che, non essendo assoluto l'uno, non è tale nemmeno l'altro; e non vi sarebbe costruito ad accoppiare due requisiti, l'uno relativo l'altro assoluto.

E come relativi, ben può stare l'uno senza l'altro; e la loro essenzialità consiste nella necessità che vi sia uno di essi per istabilire la capacità.

Il legislatore con più chiarezza avrebbe detto:... che non possiedono nella provincia, nè vi hanno domicilio.

Ma inoltre, che la possidenza non sia nemmeno essa un requisito essenziale assoluto, si ritrae dalle disposizioni degli articoli 162 e 26 contemplati i casi di indegnità. Tra gli indegni si noverano coloro « che abbiano fatto cessione di beni, finchè « non abbiano pagato interamente i creditori. » Dunque chi di costoro, *che più non possiede*, perchè ha ceduto i beni, ha nondimeno pagati i creditori, è eleggibile a consigliere provinciale.

Il criterio degli interessi territoriali non entra affatto nei concetti della nostra legge comunale e provinciale.

Noi abbiamo per la provincia e il comune un'unica base elettorale, dove il censo non figura che come semplice presunzione di capacità, deducendosi questa da niente altro che dallo sviluppo intellettuale. Un'eleggibilità, che non movesse dallo stesso concetto, sarebbe interamente fittizia e nella specie anche non molto seria, una volta che giungerebbe a un censo di sole poche lire. L'art. 162 stesso, letto per intero, si vede che parte dagli unici criterii di eleggibilità, stabiliti nei comuni ed ai quali sempre si riferisce. Laonde sono modalità quelli che regola in specie, come l'età. Stabilendo poi non potersi cumulare più rappresentanze provinciali coll'art. 158, a differenza di quelle comunali; certamente concepisce il legislatore una prevalenza d'interessi nell'eletto rispetto alla località. E trattandone nell'art. 162, a parere nostro, muove dagli stessi criterii che formano la base elettorale, e cioè la possidenza per gli elettori che hanno censo, il domicilio per quelli che hanno qualità, (art. 17 e art. 19 capv.).

Ed ecco ora spiegato a chi sono relativi quei requisiti.

Così il legislatore è logico. Ma non è logico se prende fondamento dall'eleggibilità, col criterio degli interessi territoriali, la possidenza, e vi accoppia il domicilio, che non v'ha relazione nessuna, ed a segno che rende assolutamente ineligibili i capaci, laddove domiciliavano in una provincia diversa di quella ove sono siti i beni.

AVV. GENNARO RISPOLI

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Elezioni comunali — Capacità elettorale — Ricorso in cassazione — Deposito.

Pei ricorsi in cassazione in materia elettorale non è richiesto il deposito della multa. (1) (Cass. Roma, 23 aprile 1885. — Comune di Camposano e di Sarno).

Elezioni amministrative — Consigliere comunale — Lite vertente — Perenzione.

A stabilire l'ineleggibilità a consigliere comunale per lite vertente col comune, a senso dell'art. 25 della legge provinciale e comunale, occorre una vertenza reale ed attuale, non già il semplice fatto d'una lite introdotta e poi abbandonata per un termine tale da rendere eccezionale la perenzione.

(Cass. Roma 27 aprile 1885 — *Vedetta Forense*, IV).

Imposte dirette — Esattore — Cauzione — Vendita — Prefetto — Danni — Responsabilità dello Stato.

Il Prefetto che, in esecuzione della legge 20 aprile 1871, rilascia ordinanza per la vendita della cauzione dell'esattore, non vincola coll'atto suo a responsabilità di danni lo stato, neppure quando con sentenza passata in cosa giudicata siasi precedentemente dichiarato non esser luogo a vendita della cauzione stessa.

(Cass. Roma, 27 giugno 1885 — *Legge XXV*, 469).

Giurati — Tesoriere Comunale.

Il Tesoriere comunale, qualora non abbia un supplente, ha dritto d'essere dispensato dal servizio di giurato, e non già escluso dal far parte dalla lista dei giurati (app. Torino, 25 gennaio 1885. — *Lopez*.)

Maestri comunali — Licenziamento innanzi tempo — Stipendio — Competenza dell'Autorità giudiziaria.

Entra nella competenza dell'Autorità giudiziaria il vedere se al maestro, licenziato prima del tempo stabilito dalla legge per ragioni non attinenti alla disciplina o alla sua personale condotta spetti o meno lo stipendio, (Cass. Roma, 10 aprile 1885 — Comune di Toscanella e Guelfi Desideri.)

Nota — La corte ecc. —

« Attesochè su questa eccezione è da osservare che l'art. 87 n. 2 della legge com. e prov. mentre attribuisce al comune la facoltà di nominare, sospendere e licenziare gli impiegati, fra cui annovera i maestri e le maestre, aggiunge la clausola « salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore ». E leggi speciali vi sono che regolano i doveri e i dritti dei maestri comunali; ond'è che quando essi pretendono che sia stato dal comune violato un diritto sancito a loro favore da queste leggi; l'autorità giudiziaria è senza dubbio competente a giudicare di siffatta pretesa, semprechè non si tratti di rapporti semplicemen te disciplinari, essendo la cognizione di questi rimessa al comune e al consiglio provinciale scolastico.

Legge 13 novembre 1859, n. 3725, art. 334, 335, 337; regolamento 15 settembre 1860, n. 4336. articolo 78, 79, 80, 101, 102.

Non è dunque vero che tra comuni e maestri esistono relazioni puramente amministrative e che i ma-

estri possano lagnarsi di lesione di interessi, non mai di dritti, dappoichè sono veri e propri dritti quelli, ad esempio, che assicura la legge ai maestri per la stabilità della loro posizione, abbiano assunto l'ufficio per nomina o per convenzione, leg. cit. art. 332, 333, reg. cit. 67, 68, 69, 70, 74, 75 a 80 ».

Questa massima è conforme a quella precedentemente sanzionata dalla stessa corte, 28 aprile 1880, 8 gennaio 1881, 19 dicembre 1882, — *V. Giurista*, 1883, p. 163 e dalla cass. Torinese 9 luglio 1878.

Mentecatti — Parenti obbligati al mantenimento — Obbligo della provincia verso il manicomio.

Il fatto, che un demente abbia congiunti forniti di mezzi ed obbligati per legge a sostenere la spesa del suo mantenimento nel manicomio, non esonera la provincia dall'obbligo di rimborsarne il manicomio, restando ad essa il diritto di rivalersene verso i parenti anzidetti (2). (Cons. — Stato, 24 aprile 1885 — adottata. — *Provincia di Napoli*).

Opere eseguite sulle acque pubbliche. — Azione di danni. — Mancanza del preventivo giudizio amministrativo sulla nocevolezza dell'opera. — Inesperiabilità.

Davanti l'autorità giudiziaria è inesperibile in confronto dell'amministrazione dello Stato l'azione per l'ammenda di danni derivanti da difetti di costruzione di un'opera nell'alveo di un fiume, o da negligenza ed imperizia nello apprestare i necessari ripari, prima che l'autorità amministrativa abbia statuito sulla bontà o meno dell'opera suddetta (App. Catanzaro, 9 gennaio 1885. — Labonia e de Angelis c. provincia di Cosenza e Min. dei LL. PP.) *Legge*, 1885, n. 15).

Elezioni comunali. — Verbale non firmato. — Nullità.

Quando il processo verbale delle elezioni non venne firmato dai componenti l'ufficio, le relative operazioni elettorali sono nulle di pieno dritto. (Cons. Stato, 1.º maggio 1885, adottato. — Comune di Fabrizia).

Elezioni comunali — Voti in più — Influenza.

Qualora dal complesso dei voti assegnati ai diversi candidati nella tabella n. 2 annessa al verbale risultino quattro voti in più in confronto di quelli effettivamente resi e ritenuti validi, il sistema adottato dalla Deputazione di togliere quattro voti a ciascuno dei candidati è manifestamente erroneo, poichè non viene che a mantenere l'errore che dovrebbe correggere, e fu già escluso dalla giurisprudenza.

Qualora poi la piccola differenza dei voti rispettivamente assegnati a ciascun candidato, detraendosi i voti eccedenti da quelli che figurano riportati dagli eletti, cambia il risultato delle elezioni, si manifesta l'influenza che il rilevato errore può avere nel risultato delle elezioni, le quali perciò devono essere annullate. (Cons. stato, 27 marzo 1885, adottato — Comune di Roccanova).

Nota — L'ottimo *Man. degli amm.* (1885, p. 184) fa le seguenti osservazioni:

Settantatré furono i votanti e 4 i consiglieri da nominarsi. Se le schede fossero state tutte complete e tutte valide dovevano dare un totale di 292 voti. Dal verbale risultava che vennero annullati tre voti, e che due schede portavano 3 nomi invece di quattro, sicchè il totale dei voti avrebbe dovuto essere di 287; invece dal computo dei voti contenuti nella tabella n. 2 risultò di 291, e così di 4 voti in più. Ora il

(1) *Giuris. formata* — V. l'altra sentenza del 12 agosto 1887, con la nota — *Giurista*, 1885, p. 20.

V. pure la sentenza 7 gennaio 1885 della cass. di Roma. — *Giurista*, a c. p. 93.

(2) La giurispr. è costante in questo senso, come appare dai pareri del *Cons. Stato* in data 10 febb. 1883 — Comune di Verona: 1.º agosto 1877: 12 dicembre 1877.

consiglio di stato ha applicato a questi voti in più il medesimo principio sanzionato per le schede trovate in più del numero dei votanti che il prelodato consenso applica anche al caso di voti scritti nelle schede in numero maggiore di quello dei consiglieri da eleggersi, e quando questa irregolarità venga rilevata a scrutinio finito, giacchè in caso contrario l'ufficio elettorale doveva ritenere per non scritti i nomi portati in più nelle schede.

— Non può produrre nullità la differenza in meno tra il numero reale dei voti, ed il numero che dovrebbe verificarsi, moltiplicando il numero dei votanti per quello dei consiglieri da eleggersi; non essendo gli elettori tenuti a scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggersi. — (Cons. stato, 14 aprile 1875, 28 luglio 1875, 21 maggio 1875 e 2 maggio 1879. — *Diz. Amm.* p. 367). V. parere 13 ottobre 1883. — *Giurista* 1884, p. 44 circa gli effetti risultanti dalle schede trovate in più, con la nota ivi, e 30 agosto 1884. — *Giurista* 1885 p. 36.

L'esistenza nell'urna di un numero di schede in più di quello dei votanti, non vizia l'elezione, se anche detratti i voti di coloro che ne ebbero maggior numero, questi conservano la maggioranza. (Cons. stato 27 giugno 1884. — Comune di Asti. — *Man.* 1884, pag. 327).

Deliberazioni comunali — Convocazione ordinata del Prefetto — Ordine del giorno.

Qualora un consiglio comunale, convocato dal prefetto sopra un ordine del giorno, non l'abbia interamente esaurito, non è nulla la deliberazione presa, ma deve di nuovo essere invitato a deliberare in un'altra seduta sullo stesso oggetto, pel quale fu convocato (Cons. stato, 27 febbraio 1885, adottato — Comune di Bogna).

Nota — Il consiglio comunale era stato invitato dal prefetto a riconoscere se la rete stradale obbligatoria era completa, ed invece il consiglio si limitò a respingere la proposta fatta da un consigliere di aggiungere un'altra strada, dichiarando solo nel verbale che respinta tale proposta ritenevasi debba portarsi cambiamento alcuno all'elenco delle strade obbligatorie. Ma come ritenne il consiglio di stato il rigetto di questa proposta non portava per necessaria conseguenza di ritenere completa la rete stradale obbligatoria, potendo accadere che questa avesse a completarsi con strada diversa da quella proposta e respinta (*Del Man.*, 1885, p. 188).

Deliberazioni comunali — Nomina del medico — Concorso — Revoca.

Viola il disposto degli art. 213 e 221 della legge com. e prov. quel consiglio comunale, che, avendo in seguito alla rinunza del medico condotto di aprire un concorso per tale posto, in un'adunanza successiva nomina il medico dimissionario con aumentargli lo stipendio. (Cons. stato, 16 gennaio 1885, adottato — Comune di S. Vito Romano).

Esattore — Demanio — Spese di esecuzione — Devoluzione — Verbale irregolare o nullo — Rimborso — Prezzo — Prova — Imposta — Sovraimposta — Debito — Multa — Ritardo nel pagare il tributo.

Il Demanio non è vincolato a rimborso di spese di esecuzione dal verbale di una devoluzione irregolare o nulla.

Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione non è subordinato a capienza nel prezzo di devoluzione, molto più se il demanio non provò la insufficienza del prezzo di devoluzione a coprire, in un col credito d'imposta e sovraimposta, le spese della esecuzione.

Il debito del Demanio nel caso di devoluzione è ristretto alle imposte, sovraimposte e spese di ese-

cuzione; e perciò non si estende alla multa per ritardo del Demanio nel pagare il tributo per i fondi devoluti.

(Cass. Napoli, 29 aprile 1885 — *Vedetta Foreuse* IV).

Dazio consumo — Società cooperativa — Persona facoltosa — Generi alimentari — Soci contribuenti — Consumazione.

Le società cooperative, quand'anche ne facciano parte persone facoltose, non pagano il dazio di consumo per i generi alimentari che distribuiscono ai soci contribuenti e che questi consumano nelle loro case, in conformità dei relativi regolamenti.

(Id. 9 gennaio 1885 — *Id.*)

Sanità pubblica — Contravvenzione — Conciliazione Inammissibilità.

In materia di contravvenzione alle disposizioni sanitarie non è applicabile l'esperimento di conciliazione. (Cass. Roma, 21 Gennaio 1885. — *Rio.*, Ramaccioni).

Nota — La Corte ecc.

Ritenuto che il pretore di Gubbio, con sentenza 3 ottobre 1884, condannò Giuseppe Ramaccioni a trenta lire di ammenda e nelle spese processuali, come colpevole di contravvenzione alla legge 20 marzo 1865 per inosservanza al precetto sanitario:

E che contro tale sentenza il condannato, fatto il prescritto deposito, interpose regolare ricorso, deducendo questi mezzi d'annullamento:

1.° Violazione degli art. 148 e segg. della legge com. e prov., perchè non ebbe luogo il previo esperimento di conciliazione; violazione degli art. 104 e 138 della detta legge, 28 e 29 della legge sulla sanità pubblica e 8 e 9 del regolamento sulla sanità pubblica, perchè (non essendo legittimo il provvedimento dato) la relativa infrazione non si poteva redarguire.

Visti gli art. succitati, 568 e 656 del cod. proc. pen. Atteso, sul primo mezzo, che il provvedimento preso dal magistrato civico di Gubbio, e al quale il ricorrente contravenne, non è tra quelli dell'art. 147 della succitata legge preveduti, la cui azione penale non si può svolgere, se non vi precede un tentativo fallito di conciliazione, bensì tra quelli preveduti dall'art. 104, e cui i capi dei comuni ponno prendere d'urgenza e come in nome dello stato per tutelare la sanità generale;

E sul secondo, che basta avvertir questo per riconoscere, quanto tale provvedimento (enunciabile o meno) fosse legittimo. — Per questi motivi ecc.

Tassa di bollo — Deliberazioni comunali a corredo dei mandati di pagamento.

Ai termini dell'art. 21, n. 5, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, le copie delle deliberazioni comunali, che vengono unite ai mandati di pagamento per servire di corredo e di giustificazione ai conti degli esattori, sono esenti dalla tassa di bollo.

Epperò nella specie ne sono esenti le copie delle deliberazioni comunali per giustificare la erogazione di somme stanziata a calcolo, ed al prelievo delle casuali, nonchè l'emissione dei mandati per spese fisse (1) (Dispaccio Min. Fin. 13 maggio 1885, numero 41038-7178).

Privativa sulla vendita della neve — Inammissibilità.

Non è permesso ai Comuni concedere la privativa della vendita della neve al minuto dietro corrispettivo, perchè la legge non lo consente. (Cons. stato, 1.° aprile 1885, adottato. — Comune di Roccascalegna).

Elezioni amministrative — Consiglieri provinciali — Stipendiato da un istituto — Eleggibilità.

Colui che riceve uno stipendio da un Istituto di carità e beneficenza esistente nella provincia è e

leggibile a consigliere provinciale, ma non può far parte della deputazione provinciale (cons. — Stato, 17 aprile 1885 — adottato. — Comune di Vespolate).

Nota. Ecco lo stato della giurisprudenza.

Pel combinato disposto degli art: 162 e 183 della legge comunale la esclusione dalla carica di consigliere provinciale non si applica agli impiegati e contabili di tutti gli istituti di carità e beneficenza provinciale, cioè direttamente ed indirettamente amministrati e dipendenti dall'amministrazione provinciale. (Cons. stato, 12 maggio 1877).

I medici e chirurghi a stipendio delle congregazioni di carità o di opere pie con assegnamenti stanziati in bilancio, fissi, annuali, continuativi, corrisposti colle forme ordinarie a termini e scadenze fisse, sono ineleggibili all'ufficio di consigliere provinciale.

(Cons. stato (sez. unite). 24 giugno 1871, 5 ottobre 1873 e 26 ottobre 1878).

— Gli impiegati di un'opera pia autonoma esistente nella provincia sono ineleggibili a consiglieri provinciali (Cons. stato, 30 ottobre 1875).

— Non è eleggibile a consigliere provinciale il segretario della congregazione di carità sussidiata dalla provincia (Cons. stato 27 dicembre 1878).

— Sono ineleggibili a consiglieri provinciali gli impiegati degli istituti di beneficenza sussidiati dalla provincia (Cons. stato, 25 giugno 1879).

— Se un ospedale riceve dalla provincia un sussidio annuo a titolo di dotazione volontaria non si può però dire che per ciò sia un pio istituto della provincia; specialmente se ha rendite proprie e se non fu provato che una parte delle sue spese ordinarie sono a carico della provincia.

Quindi il segretario della congregazione di carità amministratrice dello spedale non si può dire un impiegato di un istituto della provincia, e perciò è eleggibile all'ufficio di consigliere provinciale (Cons. stato (sez. unite) 8 luglio 1879 — Dizion. amm. p. 182).

V. *Quistioni di eleggibilità Giurista*, 1884, p. 162.

Elezioni provinciali — Professore delle scuole dello stato — Sussidio delle provincie — Eleggibilità

I professori delle scuole dello stato, alle quali contribuiscono le provincie sono eleggibili a consiglieri provinciali (1) (Cons. stato, 20 febbraio 1885, adottato. — Mandamento di S. Lorenzo in Napoli).

Elezione comunale — Farmacista sovventore di medicinale ai poveri — Eleggibilità.

Il farmacista che, provvedendo i medicinali ai poveri del comune, ne riscuote dal comune stesso il prezzo a misura delle fatte somministrazioni, è eleggibile a consigliere comunale (2) (cass. Roma, 26 marzo 1885. — Provenzani c. Pace, Favara e Sardo).

Liste elettorali amministrative. — Analfabetismo

È da ritenersi analfabeta colui che non sa scrivere diversi nomi, oltre il proprio, in maniera intelligibile; epperò come tale non può essere iscritto nelle liste elettorali amministrative (app. Napoli, 28 settembre 1885—Greco ed altri di Mercato Sanseverino c. Deput. prov. di Salerno).

Nota — Ecco lo stato della giurisprudenza.

È analfabeta chi non è in grado di scrivere in modo almeno intelligibile, non già solo il proprio nome, ma ben anche il nome e cognome altrui.

(app. Torino 7 ottobre 1862, 11 novembre 1862; Napoli, 6 settembre 1869, Genova 23 luglio 1880).

Il saper soltanto scrivere il proprio nome non basta per escludere l'analfabetismo nel senso della legge, ma occorre sia accertata l'attitudine a saper scrivere altri nomi, ed a leggere i manoscritti (app. Genova, 2 agosto 1877 — Diz. amm., n. 10686).

Nè basta tirare alla peggio delle linee e metterle stentatamente insieme in modo da raffigurare lettere, sillabe e parole; essendo necessario che quelle linee non sia un fatto meramente meccanico, figlio di uno sforzo imitativo, ma dell'abitudine di tracciarle con maggiore sicurezza e precisione. (app. Catanzaro, 10 ottobre 1879 — Id. n. 10689).

È analfabeta chi non sa leggere e scrivere sebbene sappia fare materialmente la propria firma (app. Cagliari, 9 agosto 1866 — Id. n. 10691).

— È analfabeta, chi sebbene legge non correntemente, ma in modo da non prendere equivoco, tuttavia non è in grado di formare una scheda di più nomi e pronomi tutti intelligibili. (app. Casale, 20 dic. 1869 — Id., n. 10692).

— È analfabeta chi nell'esperimento di lettura non riuscì a decifrare che pochi nomi di battesimo senza poter leggere i pronomi, nè conoscere le lettere minuscole (Id. Id.)

— È analfabeta chi a grande stento riesce a leggere qualche parola scritta o stampata, senza sapere sillabarla, e si mostra incapace affatto di scrivere nomi e pronomi dettati, fuorchè col suggerimento di ciascuna lettera e con grande stento. (Id. Id.)

— Non è analfabeta colui che da sè possa leggere, e comprendere il significato di ciò che scrive in modo da non essere indotto in inganno. (app. Torino, 13 dic. 1878 — Diz. amm., n. 10695).

— Per essere iscritto nella lista amministrativa basta saper riunire insieme tante lettere dell'alfabeto per modo che riesca chiaro e spiccato il nome ed il casato, ed a provarlo serve a sufficienza la sottoscrizione apposta dall'elettore al mandato rilasciato al suo procuratore per rappresentarlo davanti la corte, o ad altri atti pubblici ed autentici. (app. Genova 3 sett. 1864 e 4 nov. 1875, Ancona, 24 luglio 1879; Torino 16 agosto 1882 — Diz. amm. n. 10687).

— Per l'ammissione all'elettorato amministrativo basta che l'elettore sia in grado di rilevare da per sè, sia pure con difficoltà, gli scritti, per non incorrere in equivoci e per sfuggire alle sorprese. (app. Venezia, 14 nov. 1879 — Id. n. 10700.)

Liste elettorali politiche — Azione del pubblico ministero

Il pubblico ministero ha facoltà di reclamare avverso le liste politiche alla corte di appello e non già alla commissione provinciale. (app. Catania, 20 giugno 1885 — P. M. c. Carini).

Società privato — Corporazione costituita per interesse pubblico e permanente — Fondazione — Cessazione — Corpo morale — Successione nell'affidamento delle opere — Commissione amministrative — Stato antico — Stato nuovo.

Altra è la società privata contratta nell'interesse ed a beneficio dei singoli che la compongono, ed altra la corporazione costituita con autorizzazione superiore per uno scopo od interesse pubblico e permanente.

Nelle fondazioni è da considerarsi in primo luogo

senso, dovendo il farmacista somministratore dei medicinali astenersi in forza dell'art. 222 della legge comunale da quelle deliberazioni che possono anche lontanamente interessarlo (12 aprile 1885—Ceraso c. comune di S. Anastasia).

(1) V. il parere di pari data — *Giurista*, 1885, p. 101, per professori stipendiati dalla provincia.

(2) V. in conformità: app. Venezia, 20 novembre 1884. — *Giurista*, 1885, p. 27.

La corte d'app. di Napoli ha sentenziata nell'istesso

l'opera, che formò il fine dell'istituzione ed al quale venne destinato l'uso dei beni; secondaria, e quale mezzo al fine va riguardata la persona preposta a rappresentare ed amministrare l'opera. Se il fine ed i beni mancano pure la materia da rappresentare od amministrare. Ma se la persona o la funzione del rappresentante ed amministratore è quella che manca, l'opera non cessa e le viene assegnata una persona nuova che assume la necessaria rappresentanza ed amministrazione.

La questione di vedere se sia cessata la personalità giuridica di un corpo morale, va decisa applicando le speciali disposizioni del diritto pubblico positivo imperante nello Stato.

Quando il pubblico potere ebbe ordinato il passaggio dell'esercizio di un'opera da una od altra istituzione, eseguito cotesto passaggio, deve necessariamente ritenere di essere avvenuto non altrimenti che per l'avvenimento di uno dei tre casi preveduti nell'art. 88 delle istruzioni del 1820.

La rappresentanza ed amministrazione di un'opera, trasferita da una corporazione alla commissione amministrativa comunale era esercitata, al pari di ogni altra opera soggetta ad essa ammissione, per un diritto proprio della medesima, e non a titolo di gestione temporanea in nome e per conto della mancata corporazione.

Le commissioni amministrative comunali rappresentavano ed esercitavano il diritto delle antiche università, a cui era data l'ingerenza e l'amministrazione dei luoghi pii laicali, i quali perciò erano considerati come sezioni comunali ed erano governati con le norme stesse sancite per le università.

Decorsi trenta anni dopo le istruzioni del 1820, per una sovrana risoluzione del 27 settembre 1851, non si poteva più dire sull'appartenenza alle commissioni amministrative del governo, dell'amministrazione e di tutti i diritti delle confraternite sciolte od estinte.

Trovandosi le cose nello stato medesimo in cui furono poste col trasferimento alla commissione amministrativa della rappresentanza e dei beni dell'antico ente non si poteva lo stesso ente ritenere capace di propria rappresentanza, li eleggere un superiore e prendere veste in giudizio. Né vale invocare in sostegno della ricostituita esistenza giuridica della confraternita l'intervenuta autorizzazione della deputazione provinciale a stare in giudizio, non potendo mai siffatta autorizzazione avere avuta per implicito tanta efficacia da ridonare vita alla confraternita e col suo soffio conferirle un'esistenza novella. (cass. Napoli, 4 luglio 1885 - congrega di carità di Montecorvino e finanza - Gazz. amm., 1885, p. 287.)

Reati elettorali — Uso di titoli simulati — Art. 57 legge com. e prov. — Inapplicabilità

Colui che fa uso di titoli semplicemente simulati per essere iscritto nelle liste elettorali non va soggetto alle pene, di cui all'art. 57 della legge com. e prov. (app. Casale, 2 luglio 1885 — Amerio, Falletti ed altri).

Nota — La cass. di Torino (26 luglio 1874) ha deciso in senso perfettamente opposto, soggiungendo. « il reato di cui all'art. 57 si verifica pel solo fatto dell'uso dei documenti indipendentemente dall'esito che siasi ottenuto coi documenti stessi; cioè favorevole, o sfavorevole ».

Leva — Decisioni del consiglio — Ricorso — Figlio adulterino riconosciuto — Non è esente — Incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Il ricorso ammesso dall'art. 18 della legge sul reclutamento militare contro le decisioni del consiglio di leva, spetta non soltanto ai singoli iscritti

nelle liste ed alle loro famiglie, ma ben anche a quei funzionari che sono incaricati pel pubblico interesse di dirigere e sorvegliare le operazioni sul reclutamento.

L'irrevocabilità stabilita con l'art. 62 della legge sulla leva vuolsi intendere limitata a quelle decisioni dei consigli di leva che non furono nei prescritti termini denunciate per la loro riforma al ministero, ed a quelle che quest'ultimo emette in secondo grado.

Il fatto che il figlio adulterino sia stato riconosciuto dal padre sotto l'impero della legislazione austriaca, che non aveva una disposizione corrispondente all'art. 180 del vigente cod. civ., non ha virtù di rendere applicabile al figlio stesso il beneficio della esenzione dal servizio militare di prima e di seconda categoria, accordata dall'art. 94 della legge sulla leva ai figli unici.

Quando non si tratta di definire questioni di controversa cittadinanza, domicilio, ed età, né di pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione, ma di decidere soltanto sulle conseguenze che dal non contraddetto stato dell'iscritto (nella specie quello di figlio adulterino) derivano nei riguardi della leva, non è applicabile l'art. 14 della legge sul reclutamento che sottrae le questioni sopraindicate alla competenza dei consigli di leva per deferirle alla competenza dell'autorità giudiziaria (app. Milano, 10 aprile 1885. — Insetti Luigi e Vincenzo c. Min. Guerra e sottoprefetto di Monza).

Nota. L'ottimo *Monit. dei Trib.* (1885, numero 19) osserva:

La soddisfazione di legge una sentenza così saggiamente motivata, in un argomento, per noi, almeno affatto nuovo, ed assai importante, non ci impedisse di dubitare della correttezza del sistema seguito dalla corte: quello, cioè, di risolvere in merito una questione, per poi finire col dichiararsi incompetente.

Nei riguardi delle parti ne deriva un maggiore aggravio di spesa per l'accresciuta mole della sentenza (e presso noi è anche questa una cosa da non trascurarsi); nei riguardi della giurisprudenza, si ha un lavoro superfluo, puramente accademico; imperocché nessuna autorità può attribuirsi ad un giudicato reso da una magistratura, che dichiara essa stessa di non aver giurisdizione in materia.

GIURISPRUDENZA DELLE PENSIONI

Sulla valutazione delle campagne di guerra nella liquidazione delle pensioni militari. (Leggi 27 giugno 1850, n. 1049, art. 24; 20 giugno 1851, n. 4208, articolo 24; 26 marzo 1871, n. 147, art. 1).

SOMMARIO (1)

1. Della prova di avere preso parte alla campagna di guerra. — 2. Quando siano valide. — 3. Campagne di guerra fatte anteriormente al 17.^o anno di età. — 4. Come si valuti il tempo della campagna di guerra per la giubilazione. — 5. Campagne non notate in matricola — motivi della omissione — incompetenza della Corte a conoscerli. — 6. Segue prova. — 7. Segue — brevetto delle medaglie commemorative. — 8. Efficacia di questo brevetto. — 9. Cessazione dal servizio prima dell'acquisto del diritto a pensione. — 10. Campagne di guerra — valutazione per giubilati, esclusione per riformati e revocati. — 11. Campagne di guerra non utili per riformati. — 12. Segue — legge del 1852. — 13. Segue — legge del 1871. — 14. Segue. — 15. Ufficiali revocati. — 16. Segue. — 17. Segue — leggi del 1850 e 1852. — 18. Assegni temporanei — per la loro liquidazione non si tien conto delle campagne di guerra. — 19. Campagna nella guardia nazionale mobile. — 20. Campagna all'estero contro

(1) Vedi *Giurista*, 1883, pag. 156.

l'indipendenza d'Italia. — 21. Campagna contro l'indipendenza d'Italia colle truppe borboniche. — 22. Campagna colle truppe borboniche — del 1814 contro la Francia. — 23. Segue — degli Abruzzi nel 1821. — 24. Segue — di Venezia nel 1818. — 25. Segue — di Sicilia e Roma nel 1848-49. — 26. Segue — Assedio di Capua nel 1860. — 27. Campagne di guerra colle truppe esteusi — valutabilità delle campagne del 1815-31-49 — 28. Segue — spedizione di Ruscello.

1. Non si può aver diritto ad aumento di pensione per campagne fatte se non si offre la prova dell'avervi preso parte. — C. Conti 15 febbraio 1867, Broetto — *Legge*, XIV, II, 218.

2. Le campagne di guerra intanto volgono per il computo delle pensioni in quanto s'innestano ad un utile servizio militare di cui sono accessorio e non parte principale. — C. Conti, 7 febbraio 1873, Grimaldi — *Legge*, XIV, 128.

3. Per la liquidazione delle pensioni militari — debbono valutarsi anche le campagne di guerra fatte pendente un servizio non computabile, come quello anteriore al 17° anno di età — C. Conti, 11 giugno 1875, Troyse Barba — *Boll. Giur.* III, 22.

4. Per costante giurisprudenza della Corte mentre si ammette ai termini di legge l'aumento di un anno per ogni campagna di guerra, nel valutare poi il servizio utile per la pensione, si calcola soltanto quello effettivamente prestato durante la campagna stessa. — C. Conti, 20 aprile 1883, Ceresa — *Giurista*, 1883, 156; *Sinossi Giuridica*, n. 4, 7.

5. Non può tenersi conto di una campagna di guerra che non fu notata in matricola, né la Corte dei conti è competente a farsi giudice dei motivi per i quali il ministero della guerra trovò di rifiutare tale annotazione — C. Conti, 4 dicembre 1874, Cheli — *inedita*.

6. Le campagne di guerra sono da valutarsi per un militare quando sia provato che egli vi prese parte, nonostante che di esse non sia stato fatto parola nell'estratto di matricola. — C. Conti, 23 febbraio 1869, Vicari — *Racc. di massime*, 28.

7. I militari hanno diritto che sia loro valutata una campagna di guerra anche quando non risulti dallo stato di servizio, ma sia comprovata dalla dichiarazione della commissione istituita con regio decreto del 4 marzo 1865 alla quale deferiva questo la facoltà da statuire in proposito nei casi dubbi. — C. Conti, 3 maggio 1867, Barbetti — *Legge* VII, II 155.

8. Quando l'autorità competente ha dichiarato competere ad un individuo il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa per aver fatta una data campagna, implicitamente ritenne e dichiarò aver egli fatta la campagna nelle condizioni richieste per poterla computare nella liquidazione della pensione — C. Conti, 9 luglio 1870, Trombaccia — *Racc. massime*, 28; *Giurista*, 1883, 156.

9. La valutabilità delle campagne di guerra come anni di servizio militare è un favore accordato a coloro che, quando cessano dal servizio militare, hanno diritto ad una pensione di riposo e che è quindi inefficace per i militari i quali cessano dal servizio prima di aver diritto a pensione. — C. Conti, 10 gennaio 1866, *Ric. Amm.*, XVII, 548.

10. Le campagne di guerra sono computabili come aggiunta alla durata del servizio nella liquidazione della pensione per i militari giubilati per anzianità di servizio e non per i riformati — e revocati. — C. Conti, 20 marzo, 1866, Gabrielli — *Legge* VI, II, 198.

Confr. — Il militare non può vedersi computati gli anni di campagna qualora non conti gli anni di servizio necessari per l'art. 2.° della legge 27 giugno 1850 per aver diritto alla giubilazione per anzianità di giudizio. Perciò un ufficiale riformato o rivotato non avendo diritto a giubilazione non può vedersi computato alcun aumento per le campagne. — C.

Conti, 17 marzo 1866, Petrosino — *Racc.* XVIII, 3, 271; *Riv. Ammin.* XVII, 550.

11. Nel caso di riforma non si computano le campagne che sono valutabili soltanto in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto a pensione. — C. Conti, 28 novembre 1868, Monti — *Legge* XI, II, 287.

12. Gli ufficiali riformati a senso dell'art. 34 della legge 25 maggio 1882 non possono invocare l'annuo aumento accordato dalla legge sulle pensioni per le campagne di guerra. — C. Conti, 25 aprile 1865, Ferrandina — *Legge*, V, II, 267; — 16 aprile 1867, De Franco — *Racc. di massime*, 27.

13. Il computo delle campagne di guerra giusta la legge 26 marzo 1871 è solo concesso nelle pensioni di riforma vitalizie. — C. Conti, 26 febbraio 1875. *Racc.* XXVII, II, 77.

14. Colla legge del 26 marzo 1871 il favore dell'aumento per le campagne fu accordato agli ufficiali riformati, essendosi stabilito che le pensioni vitalizie di riforma ai militari di terra e di mare avranno per ogni campagna di guerra l'aumento fissato dalle leggi per le pensioni di ritiro. Evidentemente con questa legge si volle bensì aggiungere quel caso di favore ossia quell'aumento di che gli ufficiali riformati rimanevano in addietro privi, in forza dell'art. 37 della legge 25 maggio 1852, ma concepita quale è per le sole pensioni vitalizie di riforma, non potrebbe estendersi, contro le regole di sana interpretazione, né agli assegni temporanei di riforma né alle pensioni od assegnamenti vitalizi di revoca o rimozione. — C. Conti, 26 febbraio 1875, Calabria — *inedita*.

15. Un ufficiale revocato non può mai vedersi computato una campagna ad aumento della pensione vitalizia. — C. Conti, 11 dicembre 1874, Modugno — *inedita*.

16. A norma dell'art. 24 della legge 27 giugno 1850 non sono computabili le campagne a favore di un militare revocato dall'impiego, non avendo egli diritto a pensione ma ad un semplice assegno, giusta l'art. 38 della legge 25 maggio 1852. — C. Conti, 9 aprile 1867, De Vincenti — *Racc. di massime*, 27.

17. La legge del 25 maggio 1852 allo art. 37, nell'assegnare agli ufficiali riformati, i quali in specie avessero prestato un servizio maggiore di anni 20, una pensione di riforma, eguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro assegnata al loro grado quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari, stabili che applicando le norme di tali leggi si dovessero però eccettuare i casi di favore nelle stesse contemplati; fra i quali casi di favore si comprendono evidentemente gli aumenti per le campagne di guerra, i quali dovevano in conseguenza escludersi. La stessa legge nel successivo art. 38 dichiarò che gli ufficiali rivotati, nella cui posizione sono equiparati circa l'assegnamento, i rimossi giusta lo art. 3.° di detta legge, avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente 37 ove fossero riformati. Perciò giusta tali disposizioni, né i riformati, né i rivotati o rimossi avrebbero diritto al compenso delle campagne. — C. Conti, 26 febbraio 1875, Calabria — *inedita*.

18. Per la liquidazione dell'assegnamento vitalizio che può spettare all'ufficiale rivotato o rimesso dal grado o dall'impiego, non devono computarsi le campagne di guerra. Tale computo non deve neppure farsi per la liquidazione degli assegni temporanei di riforma. — Conti, 26 febbraio 1875; *Boll. Giur.* II, 277 *Racc.* XXVII II, 77.

19. Non sono valutabili le campagne di guerra fatte nella guardia nazionale mobile. — C. Conti,

17 marzo 1871, De Vita; 20 febbraio 1874, Scandurra — *Giurista*, 1883, 156.

20. La valutazione dei servizi — a quei militari che avessero servito in altre armate costituiva il diritto comune; ma quella delle campagne dovendo considerarsi come un favore, non poteva questo estendersi fino a valutare le campagne contro l'indipendenza e la libertà d'Italia; quindi l'art. 5 della legge 7 febbraio 1865. — C. conti, 14 giugno 1870, Gattelli — *Racc. di massime*, 26.

21. La campagna di Roma nel 1849 fatta da un militare napoletano incorporato poscia nell'Esercito italiano non è valutabile per il disposto dell'art. 18 della legge 27 giugno 1850. — C. conti, 10 aprile 1866, Orsini; 4 maggio 1866, Guccione; 31 marzo 1869, Pignatelli — *Racc. di massime*, 30 — Vedi ai numeri 24 e 25.

22. A senso del Real decreto Borbonico 12 settembre 1816 è valutabile in pensione la campagna del 1814 contro la Francia. — C. Conti 9 novembre 1869, del Gaudio ved. Saura — *Racc. di massime*, 29.

23. La spedizione delle truppe borboniche negli Abruzzi nel 1821 non può valutarsi come campagna di guerra per non essere stata dichiarata tale. — C. Conti, 18 febbraio 1868, De Beaumont — *Racc. di massime*, 29.

24. La campagna di guerra del 1848 fatta a Venezia da un militare delle truppe delle Due Sicilie incorporate poi nel R. esercito italiano è valutabile nella liquidazione della pensione fatta in base alla legge 27 giugno 1850. — C. Conti, 4 maggio 1866, Guccione — *Racc. di massime* 29. — Vedi al n. 21.

25. La spedizione di Sicilia del 1848 non può essere valutata qual campagna di guerra secondo la legge del 27 giugno 1850 perchè manca degli estremi voluti dall'art. 24 di detta legge, applicando la quale non può neppure tenersi conto delle dichiarazioni contrarie di cui ai rescritti borbonici del 1848 e 49. — C. Conti, 11 gennaio 1868 Perrone — *Racc. XX*, 3, 1, *Legge XIII*, II, 234; — 8 maggio 1868, Valentini, *Racc. di massime*, 29; — 10 luglio 1868, Zecca — *ivi*. Vedi al n. 21.

Cont. La campagna di Sicilia del 1848 può valutarsi in forza dei sovrani rescritti 30 marzo e 27 novembre 1849 e 29 aprile 1850 qualora si liquidasse la pensione in base alle leggi napoletane. — C. Conti, 8 maggio 1868, Valentini — *Racc. di massima*, 30.

Cont. — Applicandosi il real decreto 12 dicembre 1815 danno diritto allo aumento le campagne di guerra colle truppe borboniche nel 1848 in Sicilia e nel 1849 in Roma. — C. Conti, 21 febbraio 1868, Manzione — *Racc. di massime*, 30.

26. Gli ufficiali del disciolto esercito borbonico che avendo partecipato allo assedio di Capua, resa nel 2 novembre 1860, furono di autorità posti al ritiro dopo avere fatta adesione al nuovo ordine di cose, hanno diritto di avere computato in pensione quell'assedio come una campagna di guerra. — C. Conti, 7 maggio 1870, Paternò — *Racc. di massime* 30.

27. Il beneficio concesso dal Sovrano decreto estense 12 aprile 1852 di valutare un anno di servizio in più per le campagne del 1815, 1831 e 1849 si applica alle sole milizie regolari — C. Conti, 28 luglio 1870, Ferretti ved. Bonfatti — *Racc. di massima*, 31.

28. Ai termini del Sovrano decreto estense 19 aprile 1852 la spedizione di Brescello deve essere considerata come una campagna che dà diritto a computare un anno di servizio in più. — C. Conti, 30 dicembre 1870, Zaccaria — *Racc. di massime*, 31.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Società — Mutazione; recesso; esclusione dei soci — Pubblicazioni — Interesse dei terzi.

(*Cont. e fine vedi n. precedente p. 125*)

Sulla 1.^a

Attesochè, per procedere ad un accurato e distinto esame della diversa specie dei molteplici capi sia della domanda principale che di quella riconvenzionale rispettivamente spiegata dai contendenti germani Gaeta, fa mestieri anzitutto notare che costoro dalla morte del padre Luigi, avvenuta nel 1863, non solo in comune proseguirono la paterna industria dei pannilana, che con l'istramento del 18 giugno 1873 per Notar Murino costituirono in Società Commerciale sotto la Ditta Sociale Giuseppe e fratelli Gaeta, e da cui si sciolse il Gaetano con l'altro istramento del 17 marzo 1876, quanto che in comune procedettero all'acquisto di diversi immobili, che possedettero anche indivisi, come i beni ereditari paterni; giovando qui non tralasciare di aggiungere, che gl'immobili acquistati non lo furono a nome dell'accennata Ditta Sociale, ma in nome proprio dei quattro germani Vincenzo, Domenico, Giuseppe, e Raffaele, come risulta dai relativi istrumenti 29 e 30 maggio 1879, 20 marzo 1880 per Notar Petrone, mentre l'acquisto degl'immobili, di cui è oggetto l'altro istramento del 13 maggio 1880, fu fatto esclusivamente dal Canonico Vincenzo e pagato il prezzo con suo proprio danaro, come ivi leggesi nello art. 4.^o

Che dal semplice accenno storico di tali fatti, rilevasi di leggieri che al 1.^o maggio 1880, in cui si conezionò la scrittura privata, di cui contestasi l'efficacia giuridica, tra i contendenti ed il defunto germano Raffaele esisteva comunione tanto dei beni costituenti la Società Commerciale stabilita con l'istramento del 18 giugno 1873, che di quelli acquistati in comune, e degli altri ereditari.

Che, ciò premesso, riesce agevole comprendere come, con la scrittura privata del 1.^o maggio 1880, i contraenti statuirono una duplice pattuizione, l'una relativa al recesso dei germani Vincenzo e Domenico dalla Società Commerciale per lo esercizio della paterna industria, costituita con l'istramento del 1873, l'altra circa il godimento degl'immobili tanto ereditari che di comune acquisto.

Che, fatta questa necessaria distinzione, deriva spontaneamente la conseguenza, che anche quando l'attribuito godimento degli accennati immobili ai preti Domenico e Vincenzo, possa in giudizio di propria sede, e non in questo essenzialmente commerciale, ritenersi nullo perchè modificativo delle convenzioni sancite nelle tavole nuziali del Giuseppe Gaeta con la signora Emilia Guarini, ciò non trarrebbe certamente seco la nullità dell'altra pattuizione contenuta nella menzionata scrittura, e specialmente in quanto al recesso dei preti Vincenzo e Domenico dalla Società commerciale, testè menzionata, e dell'obbligo di procedersene al conteggio, liquidazione e divisione dell'asse sociale, fra i tre mesi dalla sua data.

Che invano dal Giuseppe Gaeta per infirmare l'efficacia di detta scrittura, circa il recesso dei preti attori dalla Società, si afferma che la stessa fu un mero progetto, e rimase lettera morta, perchè nel fatto non fu eseguito il conteggio e la liquidazione, ed i preti seguitarono a rimanere in Società, imperochè queste sue deduzioni restano smentite dalla

scrittura medesima che attesta lo scioglimento definitivo della Società nel rapporto di Vincenzo e Domenico, e contro il contenuto della quale non è ammissibile alcuna prova orale a mente del dettato dell'art. 1341 del Codice Civile, nè il patto della liquidazione e divisione dell'asse sociale stabilito, come necessaria conseguenza dello scioglimento della Società, sanzionato col 1.º articolo della ripetuta scrittura, può far opinare in contrario, mentre con lo stesso si costituisce il modo di esecuzione dello stipulato, e non una condizione risolutiva del convenuto recesso.

Che del pari non vale argomentare a sostegno della inefficacia del pattuito recesso, che in detta scrittura siansi usati verbi di tempo futuro, e che la stipulazione contenuta nella stessa tradur dovevasi in solenne istromento, mentre, per le modalità relative alla liquidazione e divisione dell'asse sociale, necessariamente dovea adoperarsi il tempo futuro, una volta che la esecuzione era rimandata fra i tre mesi dal convenuto recesso.

Il patto poi di tradursi in solenne istromento la convenzione consacrata nella ripetuta scrittura privata, se costituiva una reciproca facoltà dei contraenti a costringere l'inadempiente al soddisfacimento dell'obbligo assunto, la mancanza di usarne per una circostanza qualsiasi non importa certamente la caducità e l'inefficacia della convenzione legalmente formata tra i paciscenti in una scritta privata.

Che infine con niun fondamento giuridico sostienasi la legale inefficacia della più volta menzionata scrittura per manco delle pubblicazioni volute dagli art. 163 e 164 dell'abolito Codice di Commercio, sotto il cui impero ebbe vita, mentre se l'è vero che per la mutazione, il recesso, o l'esclusione dei soci l'articolo 163 richiede l'adempimento delle formalità in esso indicate, non è men certo però che dal complesso delle combinate disposizioni dell'ultimo alinea dell'art. 164 e da quelle del seguente articolo 165 rilevasi evidente il concetto legislativo, che le formalità su indicate richieggonsi nello esclusivo interesse dei terzi: perchè se, rispetto ai soci, può ciascun di essi recedere dalla società mediante una dichiarazione notificata per atto di usciere, maggiormente deve, rispetto ai soci, ritenersi sciolta la società mercè una espressa convenzione pattuita al riguardo in una scrittura privata.

Che per le discorse ragioni ritenuta l'efficacia giuridica della scrittura privata del 1.º maggio 1880 in quanto concerne il recesso degli attori Vincenzo e Domenico dalla Società Commerciale stabilita con i germani nel 18 giugno 1873, ne segue che i capi della loro domanda principale spiegata con l'atto del 24 febbraio passato anno relativi alla liquidazione, conteggio, e divisione dell'asse sociale, perchè giustificati, meritano accoglimento; rimanendo del pari giustificato la loro qualità di eredi dell'altro defunto socio loro germano Raffaele.

Che il conto riesce utile rendersi davanti ad un arbitro Conciliatore, nei sensi dell'art. 402 del codice di procedura civile.

Che, in quanto al capo di domanda con cui chiedono ritenerle in conto della loro quota gli stabili attribuitigli con la privata scrittura 1.º maggio 1880, si osserva che tali immobili, provenendo alcuni dai comuni acquisti fatti non in nome della Ditta Sociale costituitasi nel 18 giugno 1873; ed altri dalla paterna successione, non potrebbero in questa sede di giudizio puramente commerciale emettersi alcuni provvedimenti circa la ritenzione, valutazione, e divisione degli immobili anzidetti, poichè le relative azioni *communi dividundo e familiae exercundo* vanno esperite davanti al Magistrato Civile, e seb-

bene il Collegio adito sia investito della doppia giurisdizione, pure, nel rincontro, non potrebbe contemporaneamente spiegarla.

Che al seguito soltanto della liquidazione e divisione dell'asse sociale può provvedersi su i domandati interessi commerciali sulle somme che in esito potranno loro spettare e di cui è oggetto il capo quarto di domanda trascritto nel libello del 24 febbraio scorso anno in relazione al n. 2. della parte conclusiva nella comparsa 30º gennaio corrente anno.

Sulla 2.ª

Attesochè i convenuti in riconvenzione Vincenzo e Domenico Gaeta preliminarmente eccepiscono la incompetenza del giudice Commerciale adito a conoscere della domanda riconvenzionale spiegata da Giuseppe Gaeta con l'atto del 22 maggio 1884 — perchè taluni capi della stessa sono d'indole tutta civile, ed in linea subordinata l'inammissibilità per altri capi della domanda stessa, perchè non fondati sullo stesso titolo su cui fondasi la domanda principale nei sensi dell'art. 100 del codice di procedura civile. Al proposito si osserva, che, ritenuto pure che tutti i capi della riconvenzionale spiegata da Giuseppe Gaeta derivassero da azioni di natura civile, ciò non importerebbe che il Tribunale adito mancase di potestà, e quindi fosse incompetente a conoscerne, mentre, come si è accennato di sopra, per la duplice giurisdizione di cui è investito ne ha la facoltà, se non che, adito commercialmente, non potrebbe nel contempo spiegare la giurisdizione civile, donde è che sorgerebbe piuttosto un'eccezione d'inammissibilità, anzicchè d'incompetenza come quella proposta; ma nel fatto poi sta, che non tutti i capi di detta domanda derivano da azioni d'indole civile, mentre il primo, secondo, terzo, quarto e quinto capo riguardando l'efficacia o meno del recesso della Società commerciale stabilito nella scrittura privata del 1.º maggio 1880, la determinazione dell'epoca dello scioglimento della società stessa, il rendiconto dell'asse sociale per l'uno e l'altro stabilito in industriale, e quello di tutti i mobili, titoli di credito, registri commerciali, e di quanto esisteva presso i convenuti in riconvenzione Vincenzo, Domenico, ed il defunto socio Raffaele, riesce evidente la natura commerciale delle relative azioni per cui sonosi formulati detti capi per i quali, stante l'identità di ragione, risulta infondata l'inammissibilità eccepita in via subordinata, poichè i capi suddetti fondansi sullo stesso titolo su cui fondasi la domanda principale, cioè, sulla scrittura privata del 1.º maggio 1880; meno però gli altri capi della detta riconvenzionale relativi alla divisione dei beni immobili di comune acquisto ed ereditari, i cui titoli sono al certo diversi da quelli su cui fondasi la domanda principale.

Sulla 3.ª e 4.ª.

Attesochè ritenuta, per i precedenti ragionari, l'efficacia giuridica della scrittura privata del 1.º maggio 1880, in quanto al recesso dei Sacerdoti Vincenzo e Domenico dalla Società Commerciale costituita tra i germani Gaeta con l'istromento del 18 Giugno 1873, e quindi lo scioglimento della stessa nel rapporto dei ripetuti preti dal 1.º maggio 1880, ne consegue che i capi primo e secondo della domanda riconvenzionale spiegata da Giuseppe Gaeta, perchè sformati di base, vanno rigettati.

Che altrettanto riesce pel capo terzo, mentre, vuoi per legge che pel pattuito nello istromento del 18 Giugno 1873, essendo tutti i fratelli Gaeta amministratori e soci di una Società in nome collettivo; non può darsi luogo a rendiconto scambievolmente all'epoca dello scioglimento della Società, ma bensì a liquidazione e divisione dell'asse sociale.

Che sul quarto capo si osserva come lo Stabilimento sull' Irno venne acquistato nel 4 maggio 1881, cioè dopo un anno dal recesso dei sacerdoti Vincenzo e Domenico dall'accennata Società commerciale di cui rimasero in esercizio Giuseppe e Raffaele, e basta leggere il relativo istrumento di pari data per convincersi fino all'evidenza che tale acquisto fu fatto in comune sì, ma in nome proprio dai quattro fratelli Gaeta, e non come Ditta sociale, donde la conseguenza che al comunista Giuseppe non compete che un'azione *communi dividundo*, sia per la divisione di questo stabilimento che degli altri immobili di comune acquisto, e l'altra *familiae erciscundo* per la divisione dei beni ereditari, da farne esperimento in giudizio di propria sede davanti al Magistrato Civile, e però, nella presente sede commerciale, evidente risulta l'inammissibilità di questo come dal sesto capo di domanda, in quanto riguarda la divisione ed attribuzione dei beni di comune acquisto, ed ereditari.

Che i provvedimenti su i capi quinto e settimo, ed anche nella domandata prova orale per la giustificazione delle asserite appropriazioni e sottrazioni di mobili, titoli, effetti, e registri commerciali, sono a riservarsi all'esito del conteggio e liquidazione dell'asse sociale della disciolta società Commerciale per la industria dei pannilana statuita tra essi germani Gaeta con l'istrumento del 18 giugno 1873.

Che nel presente giudizio commerciale, non potendosi per le ragioni dette di sopra provvedere su i capi di domanda che han per oggetto la divisione dei beni di comune acquisto ed ereditari, non può di conseguenza emettersi alcun provvedimento su i capi segnati coi numeri 8 e 9 della riconvenzionale suddetta, relativi alla nomina di un Amministratore giudiziario, e concessione di liberanza, domande queste che trovar possono tutt'al opportunità di sede allorchè saranno promosse davanti al Magistrato Civile i giudizi *communi dividundo* e *familiae erciscundo* dianzi accennati.

Per tali motivi ecc.

Diritto anteriore al 1809 — Regalie e beni del fisco — Prescrizione centenaria od immemorabile — Buona fede — Art. 2187 LL. CC. del 1819 — Migliorie — Diritto di ritenzione.

Pel diritto anteriore al 1809 le regalie ed i beni del fisco non si prescrivevano in queste provincie che mediante l'immemorabile o centenaria. L'immemorabile o centenaria ha valor di titolo fondandosi non nelle condizioni di ogni ordinaria prescrizione, si invece nella *vetustas*, onde non è applicabile ad essa il principio dell'art. 2187 LL. CC. del 1819, che ogni prescrizione iniziata prima del 1809 se pur pel gius anteriore maggiore di trent'anni abbia a reputarsi compiuta con questo spazio di tempo.

Alla prescrizione, anche nell'interesse del terzo possessore, era pel gius anteriore al 1809 necessaria la buona fede, e la mala fede sopraggiunta nuoceva; non si può quindi far ricorso al possesso tenuto allora in mala fede per completare il trentennio necessario a prescrivere sotto la nuova legislazione.

La legge vuole, si è vero, che la mala fede sia provata, ma non prescrive le forme ed i modi di tal prova. E se le leggi civili del 1809 ammettendo anche la mala fede sopraggiunta richiedevan all'uopo una prova scritta, di certo quanto alla fede dovuta a questa se ne rimetteano alla coscienza del magistrato.

È al diritto di ritenzione, non già alla domanda delle migliorie, necessaria la prova dell'esistenza in genere di queste ultime.

(Cass. Napoli, 15 maggio 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 232).

Perenzione — Trattative di convenzione con altri — Non sospende il corso della perenzione.

L'istanza è di per sé indivisibile, basta quindi un atto di procedura, venga pur da un solo dei litiganti, per mantenerla in vita rispetto a tutti.

Il procedimento, e quindi il corso della perenzione, possono rimaner sospesi per certe necessità giuridiche, che sono o legali, o dipendenti dalla volontà delle parti.

Non bastano a simigliante sospensione le nude e semplici trattative, ma è necessario un patto esplicito che quello debba stare durante queste come condizione di esse.

Non possono coteste trattative e patti avere efficacia di sospensione rispetto a quelli dei litiganti che non parteciparono nè alle une nè agli altri.

(Cass. Napoli, 3 giugno 1885 — *Gazzetta del proc.* XX, 233).

Opera pia — Fondazione — Persona preposta — Cessazione o mancanza di essa — Resta l'opera — Corpo morale — Successione nello affidamento delle opere — Commissioni amministrative — Stato antico — Stato attuale.

Nelle fondazioni è da considerare in primo luogo l'opera, che formò il fine dell'istituzione, ed al quale venne destinato l'uso de' beni: secondaria e quale mezzo al fine va riguardata la persona preposta a rappresentare ed amministrare l'opera.

Col mancare della persona o della funzione del rappresentante ed amministratore, l'opera non cessa, e le viene assegnata una persona diversa, che ne assume con proprio dritto la necessaria rappresentanza ed amministrazione.

La questione di vedere se sia cessata la persona giuridica per estinzione o scioglimento di un corpo morale, va decisa applicando le speciali disposizioni del dritto pubblico positivo imperante nel tempo.

Avvenuto il trasferimento dell'esercizio di un'opera da uno ad altro Corpo morale, deve necessariamente ritenere di essersi ciò operato non altrimenti che per l'avveramento di uno de' tre casi preveduti nell'art. 88 delle istruzioni del 20 maggio 1820, e non è più lecito di muover questione se la disposizione di quel trasferimento sia stata giusta, e se il fatto che vi diede motivo sia sussistente.

La rappresentanza ed amministrazione di un'opera pia, trasferita da una corporazione alla commissione amministrativa comunale era esercitata, al pari di ogni altra opera soggetta ad essa commissione, per un dritto proprio della medesima, e non a titolo di gestione temporanea in nome e per conto della mancata corporazione.

Le commissioni amministrative comunali rappresentavano ed esercitavano il dritto delle antiche università, a cui era data l'ingerenza e l'amministrazione de' luoghi pii laicali, i quali perciò eran considerati come sezioni comunali, ed erano governati con le norme stesse sancite per le università.

La distinzione de' bilanci e de' titoli o nomi di ciascuna delle opere pie affidate alle commissioni amministrative comunali veniva serbata per disposizione di legge, e tanto per le opere trasferite ad esse da altra Corporazione, quanto per quelle non trasferite. Codesta distinzione era ordinata per l'esatto adempimento de' dritti ed obblighi speciali a ciascuna Opera, e non perchè le Commissioni fossero semplici amministratrici precarie degli enti morali, da' quali le Opere un tempo eran rappresentate ed amministrate.

Decorsi trenta anni dopo le istruzioni del 1820, per una sovrana risoluzione del 27 settembre 1851, non si poteva più dire sull'appartenenza alle commissioni amministrative del governo, dell'ammini-

strazione e di tutti i dritti delle confraternite sciolte od estinte.

Trovandosi ultimamente le cose nello stato in cui pel decreto del 1809 e per le istruzioni del 1820 furono poste, non è possibile che l'antico ente morale assuma da sè nuovamente la rappresentanza ed amministrazione trasferita alla commissione amministrativa, e dopo alla congregazione di carità; che esso proceda all'elezione de' superiori, e prenda veste in giudizio appunto per riavere la rappresentanza ed il rilascio de' beni. Per tutto ciò non ha alcuna efficacia la deliberazione della deputazione provinciale data per istare in giudizio (1).

(Cass. Napoli, giugno 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 184).

Giuramento — *Decreto che lo fissa* — *Nullità* — *Quando possa farsi valere* — *Termine* — *Assistenza* — *Giuramento* — *Formola* — *Variante* — *Giudicato*.

La nullità derivante dal decreto che fissa il giuramento non può altrimenti esser dedotta che impugnando l'atto seguito, e nel momento stesso in cui l'altra parte ne provoca le conseguenze.

Il termine di 15 giorni stabilito all'articolo 223 cod. di proc. civ. è nello interesse della parte che deve giurare, non dell'altra, che deve assistere al giuramento.

Colui che ha deferito il giuramento, se sia stata variata la formola, ha il diritto di revocarlo anche dopo la sentenza, e malgrado che questa fosse passata in giudicato.

(Cass. Napoli, 9 giugno 1885 — *Gazz. del Proc.*, XX, 187).

Contratti — *Causa* — *Cessione* — *Prezzo* — *Pagamento* — *Modo diverso*.

La causa nei contratti onerosi è il corrispettivo a vicenda promesso da una delle parti all'altra, e così ciò che è obbietto per l'una è causa per l'altra.

Non può dirsi mancar la causa di una cessione, se, stabilito il prezzo di essa in somme determinate che si dicano pagate in biglietti di banca, dappoi si dimostri dall'un canto che cotesto pagamento non avvenne, e dall'altro che invece quel prezzo fu compensato con un credito certo ed esigibile del cessionario.

(Cass. Napoli, 20 maggio 1885 — *Gazz. del Proc.*, XX, 188).

Appello — *Precetto mobiliare opposto* — *Termine per appellare*.

La sentenza pronunciata su opposizione a precetto mobiliare, è appellabile nel termine ordinario (2).

(Cass. Napoli 25 aprile 1885).

Nota — *Motivi* — Questo supremo collegio ha con parecchie sentenze fermato il principio, che gli appelli dalle sentenze pronunziate su opposizioni a precetti mobiliari non debbono essere proposti nel termine di giorni quindici dalla notificazione delle stesse, a mente dell'art. 656 del codice di procedura civile, ma sivero nel termine ordinario statuito dall'articolo 485 dello stesso codice.

Le ragioni che indussero questo supremo collegio a statuire una siffatta massima di dritto, adottata conformemente da tutte le altre corti regolatrici, (3) sono assai facili ad essere riconosciute, e quasi po-

trebbe pur trascurarsi di ripeterle, essendo molte volte dichiarate e ricordate.

La facoltà di appellare in un termine statuito come regola generale non vuol essere limitata e circoscritta, se non nei casi nei quali la legge medesima per eccezione la limiti.

Or se l'art. 659 c. proc. determina espressamente, che lo appello avverso alle sole sentenze pronunziate nei giudizi d'esecuzione immobiliare dev'essere proposto fra' quindici giorni dalla notificazione di esse, è legittima la conseguenza, che, ove non si tratti d'esecuzione in corso, non possa tale disposizione applicarsi, ma sivero fare ricorso ai termini per regola generale statuiti pel termine ad appellare.

Poichè non può muoversi dubbio che per l'altro articolo 569 dello stesso codice l'esecuzione quanto ai mobili non s'intende comunicata se non col pignoramento, sorge limpida la conseguenza che non si abbia a reputare essere giudizio di esecuzione quello sulle opposizioni avverso il precetto mobiliare; epperò l'appello avverso le sentenze, che pronunziano su di esse, va regolato, quanto al termine per prodursi, dalla norma comune statuita nell'articolo 485.

Nè vale opporre che il precetto mobiliare, essendo un necessario preliminare per l'esecuzione mobiliare, il giudizio sulle opposizioni avverso di esse si abbia a reputare di esecuzione; imperocchè questo raziocinio potrebbe appuntarsi di soverchia leggerezza, arrestandosi alle forme esterne, senza vedere le ragioni per le quali la eccezione alla regola comune venne fatta.

Preoccupata la legge dalle lentezze, che per le norme statuite nei codici passati si verificavano nei giudizi di esecuzione, volle per ogni via intendere a rimuoverle, e far che si fosse proceduto con la massima possibile celerità. Ma quando l'esecuzione non è cominciata, e stando anco ai preliminari non vi ha a temere dei danni dello indugio in riguardo al debitore che fosse stato per certo modo privato dei suoi beni mercè il pignoramento, sia riguardo ai creditori che sovente non potevano procedere innanzi per le cavillazioni dei debitori, senza ogni ragione di non seguire la regola comune. Il che va pure confortato dall'altra ragione che il creditore, non essendo impedito a proseguire gli atti di esecuzione non ostante la opposizione, non può ricevere nessun nocumento dalla lunghezza maggiore dei termini.

Fallimento — *Creditori* — *Accordo* — *Dichiarazione di cessazione della procedura di fallimento* — *Concordato* — *Creditori* — *Opposizione*.

L'accordo dei creditori di un fallito non vale a generare esso solo il concordato.

Nè il riconoscimento di tale accordo fatto con sentenza, che per esso dichiarati cessate le procedure del fallimento, equivale a piena e completa omologazione di un concordato.

Cotesto accordo quindi non riesce obbligatorio per tutti, nè fa stato contro quei creditori che vi si fossero opposti o che non l'avessero consentito.

(Cass. Napoli, 12 maggio 1885 — *Gazz. del Proc.*, 1885, pag. 198).

Espropriazione per pubblica utilità — *Diritto all'indennizzo*.

Il fittuario di un fondo espropriato, per pubblica utilità, deve nei modi e nei termini della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (arti-

(1) Grave ed importantissima sentenza.

(2) In senso conforme:

Cass. Napoli 6 febbraio 1877, *Legge* I, 1877 p. 598; — detta 11 gennaio 1876, *Gazz. del proc.*, XI, p. 14; — App. Genova 31 marzo 1880, *Eco di giurispr.*, IV, I, p. 200; — App. Venezia 29 sett. 1876, *Temi Veneta*, I, p. 315; — App. Messina 19 luglio 1877- *Iri*, VI p. 181.

(3) Sono in senso contrario:

Cass. Firenze 19 marzo 1877 *Temi Veneta*, II p. 171; — Cass. Torino 14 giugno 1880, *Giur. di Torino* XVII 588; — App. Perugia 3 novembre 1879 *Ann.*, XIII, III p. 429; — T. Roma 24 marzo 1877, *Legge*, I, 1877 p. 256.

coli 27, 52, 54, 55 e 56) chiedere la rivalsa dei danni che crede competergli (Cass. Napoli, 19 gennaio 1885. — Ditta Cacace e ferrovie Meridionali.)

Congrua parrocchiale — Spese di culto.

In virtù dei dispacci del 25 luglio 1872 e 14 agosto 1877 la congrua parrocchiale comprese le spese di culto va determinata nel minimo ad annue lire 800. (1) (Cass. Napoli, 10 giugno 1885. — Menna e Mancini.)

Tassa del 30 per cento — Canoni e censi — Inesigibilità — Prescrizione.

Il reddito da assoggettarsi alla tassa del 30 per cento deve esser libero del solo *aes alienum*, e non già della tassa di ricchezza mobile (2).

Agli effetti della tassa del 30 per cento la maggiore o minore difficoltà nella esazione d'un dato reddito non può eguagliarsi alla deficienza del reddito stesso, tanto più nei canoni e censi che hanno un fondo soggetto.

La prescrizione della tassa del 30 per cento, che costituisce prelevazione straordinaria sul patrimonio ecclesiastico, è la trentennale, e non può cominciare a correre durante il periodo della liquidazione della tassa stessa.

(Cass. Roma 20 maggio 1885 — *Legge*, XXV, 471).

Asse ecclesiastico — Patronato familiare puro — Svincolo — Art. 15 del decreto Valerio 3 gennaio 1861.

Non nel patronato familiare misto, nè nel patronato familiare graduale, ma solo nel patronato familiare puro la successione va per capi (3).

Per l'art. 15 del decreto Valerio del 3 gennaio 1861 lo svincolo della dotazione dei beneficii soppressi va a favore di coloro che avevano il diritto di patronato al momento della soppressione, ossia di coloro che avevano quel diritto in atto, non in potenza, o, secondo i termini di una formula pratica, di coloro che avrebbero avuto diritto a presentare il beneficiato se la vacanza fosse avvenuta al momento della soppressione (4).

(Cass. Roma, 10 aprile 1885 — *Legge*, XXV, 473).

Beni dell'asse ecclesiastico — Azione petitoria — Interdetti possessorii — Privati — Demanio — Enti morali — Ricorso per Cassazione — Deposito a titolo di multa.

Salva l'azione petitoria a garanzia degli interessati, non si ammettono in materia dell'asse ecclesiastico interdetti possessorii, sia che questi si oppongano da terzi privati contro il Demanio, sia che siano opposti da corpi ad enti morali.

Accolto il ricorso in cassazione del Demanio, se non sia più il caso di esaminare le ragioni addotte da altro ricorrente, a questa si deve restituire il deposito a titolo di multa.

(Id. 18 maggio 1885 — *Id.*)

Esattore — Pigioni dovute a contribuenti morosi — Pignoramento

L'esattore può pignorare le pigioni dovute al contribuente moroso, anche quando tali pigioni siano state assegnate ad altri in virtù di sentenza di magistrato (Cass. Roma, 20 marzo 1865. Esattore delle imposte di Lanciano c. Mensa arcivescovile ed altri).

Nota. La legge dà facoltà all'esattore, trattandosi di fitti e pigioni, di procedere con le norme fiscali pei fatti e pigioni medesimi, e di procedere

con le norme ordinarie pei beni dell'affittuario o inquilino che non abbia pagata l'imposta, nel termine prefisso nell'articolo 41 della legge 20 aprile 1871.

Egli ha dritto di pignorare i fitti e le pigioni di un immobile, per la riscossione dell'imposta fondiaria relativa all'immobile stesso non ostante ch'essi fitti e pigioni siano stati precedentemente assegnati a terzi con sentenza di magistrato. (Trib. civ. di Napoli 27 giugno 1884.)

Dazio consumo — Motivazione — Contravvenzione illegale — Multa concordata — Privilegio — Trapasso — Creditore — Derrata.

È nulla per difetto di motivazione la sentenza, che, senza rispondere alla eccezione d'illegalità della contestata contravvenzione, e quindi di inefficacia e non ammissibilità della multa concordata in via amministrativa dai pretesi contravventori, dichiara soltanto raffermando e perdurante il privilegio dell'appaltatore del dazio consumo, e nega il trapasso in potere di un terzo creditore della derrata, che è il soggetto della contravvenzione.

(Cass. Roma, 25 maggio 1885 — *Vedetta Forense* IV).

Seminario — Bilancio dello stato — Persona — Istituto — Governo — Obbligazione — Vigilanza — Legge Casati — Art. 2144 del codice civile — Pagamento periodico — Prescrizione quinquennale.

L'iscrizione nel bilancio dello Stato fatta in un dato anno d'una somma a favore di determinata persona o di determinato istituto, dà per quell'anno il diritto ad esigere la somma tabellata; ma non obbliga il Governo ad iscriverla in bilancio e pagarla in tutti gli anni successivi, a meno che la iscrizione non sia la conseguenza d'una obbligazione legalmente contratta.

La coltura classica e secondaria nei seminarii è sotto la vigilanza del Governo, ed anche ai seminarii va applicata la legge Casati.

Per l'art. 2144 del codice civile ogni pagamento è soggetto alla prescrizione quinquennale, senza eccezione di sorta.

(Cass. Roma 28 febbraio 1885 — *Vedetta Forense*, VI).

Quadri esecutivi — Esecuzione — Formazione di un titolo — Fondo pel Culto — Atto di ricognizione — Comune — Canone enfiteutico — Rinnoiazione del titolo — Privilegiatus contra aequae privilegium uti non potest — Provincia napoletana — Luoghi pii laicali.

Non si tratta di un giudizio di esecuzione, ma di un giudizio per la formazione di un titolo, cioè la somministrazione di un documento nuovo, se il fondo pel Culto chiede null'altro che la stipulazione di un atto di ricognizione.

Nel giudizio promosso contro un comune, debitore di una prestazione per canone enfiteutico verso il fondo pel culto, allo scopo di ottenere la rinnovazione del titolo, stante la riconosciuta inefficacia del ruolo esecutivo in confronto del comune stesso, non ricorre la massima: *privilegiatus contra aequae privilegium uti non potest*, secondo cui nelle provincie dell'ex reame di Napoli fu interdetto l'uso dei ruoli esecutivi ai luoghi pii laicali fra loro, ed in confronto dei comuni.

(Id. 27 aprile 1885 — *Id.*)

Legge, 1885, vol. I, p. 541, 19 marzo 1884, Scoccia c. Azzolino *Legge*, 1884, vol. I, pag. 757.

(1) V. l'altra sentenza della stessa cass. in data 14 giugno 1884 — *Giurista*, 1881, p. 142.

(2) Confr. le decisioni della stessa Cass. 29 ottobre 1879, *Legge*, 1880, p. 223; 5 gennaio 1877, *Legge*, II, 1877, p. 135; 4 ottobre 1879, *Legge*, II, 1880, pag. 104.

(3) Sulla formula del patronato misto V. le decisioni della stessa Cass. di Roma, 21 febbraio 1885, Furlani c. Massimi

(4) Confor. V. le decisioni 6 marzo 1877, (*Legge*, II, 1877, p. 119), 9 marzo 1877, Rodini c. Rodini e Finanze (*Legge*, II, 1877, p. 491) 17 maggio 1876, Falconi c. Bernetti (*Legge*, I, 1876, p. 829), 14 giugno 1876, Giampaoli c. Segreto (*Legge*, I, 1876, p. 904). Confr. la decisione 12 giugno 1882, Antonelli c. Cappelletti (*Legge*, 1882, vol. II, p. 621).

Appalto — Artefici — Azione diretta contro il committente — Credito dell'intraprenditore — Cessione.

L'azione diretta, che l'art. 1645 cod. civ. concede agli artefici — impiegati nella costruzione di un'opera data in appalto contro il committente di lavori, fino a concorrenza del debito che questi ha contro l'intraprenditore non si può sperimentare quando il credito, dell'intraprenditore sia stato già trasferito in altri per effetto di regolare cessione.

Solo nel caso che l'intraprenditore, sprovvisto di altri beni, avesse ceduto fraudolentemente il prezzo dell'appalto a un terzo partecipe della frode, soccorrerebbe la legge agli artefici contro l'atto ad essi dannoso, ma col mezzo dell'azione revocatoria dell'art. 1235 cod. civ.

(Cass. Roma, 1 aprile 1885 — *Filangieri*, X 575).

Cappellania laicale — Demanio — Svincolo — Termine — Diritto — Trasferimento — Patronato ereditario — Eredi testati — Cappellano — Patronato passivo.

Se il demanio può rinunciare al diritto di negare lo svincolo di una cappellania laicale, dopo scorso il termine fissato dalla legge, a favore delle persone cui compete, non ha all'incontro alcuna facoltà, concedendo lo svincolo dopo scorso il termine, di trasferirne il diritto in persona diversa da quella designata dalla legge.

Non è censurabile dinanzi alla corte di cassazione il giudizio di fatto del magistrato di appello che il controverso patronato di cappellania sia ereditario con vocazione anche degli eredi testati del fondatore.

Il cappellano, cui per legge d'istituzione appartiene il patronato passivo del beneficio, in difetto dagli altri patroni conosciuti, non può trovare ostacolo all'esercizio del suo diritto di svincolarne i beni.

(Cass. Roma, 2 giugno 1885. — *La corte suprema di Roma*, 1885, p. 436)

Autorizzazione maritale — Acquisto d'immobili.

L'acquisto o compra di beni immobili può essere contrattata dalla moglie senza autorizzazione. (1)

Nota—Motivi — L'art. 134 C.C. designa specificamente e tassativamente i contratti che la donna non può fare liberamente. Vi comprende bensì l'alienazione e perciò la vendita di beni immobili, ma non l'acquisto o compra dei medesimi. Nè d'altronde si può dire che sotto il nome di alienazione sia inclusa la compra, che n'è il contrapposto. Il dire pertanto che la donna comprando un immobile fa atto che può deteriorare la sua condizione economica, ed anche più irreparabilmente, che vendendo, in quanto al compratore non è data l'azione di lesione, non è argomento che valga ad estendere a tal contratto il divieto della legge una volta che questa non l'ha imposto genericamente per tutti i contratti da cui possa risultare danno più o meno irreparabile, ma lo ha limitato a certi contratti.

Cosa giudicata — Sentenza interlocutoria — Motivi.

Non costituiscono cosa giudicata i motivi di una sentenza interlocutoria che ammette una prova, tranne il caso in cui l'ammissione sia la logica e necessaria conseguenza di quei motivi.

Molto meno poi può esservi cosa giudicata, se la

(1) La ragione dell'autorizzazione maritale non è quella che accenna la corte suprema, cioè per evitare che la donna maritata riceva esse detrimento nei contratti.

La legge invece riconosce la di lei capacità a regolare da sé i suoi interessi; e l'autorizzazione vien data dal marito come capo della famiglia, onde evitare il dualismo nell'azienda domestica. Tassativi sono i casi previsti dall'art. 134, perchè restrittivi delle facoltà giuridiche a persona interamente capace. Se poi alienare immobili valga la

definizione della questione di merito venne nella sentenza interlocutoria esplicitamente riservata.

(Cass. Torino, 21 marzo 1885 — *Ann. ital.*, 1885, I, I, p. 833).

Cassazione — Ricorso — Mandato — Tardiva presentazione — Confessione qualificata — Inscindibilità.

Se risulta dai documenti depositati tempestivamente in cancelleria, nonché dalla tardiva presentazione del mandato speciale a ricorrere in cassazione, che il mandato medesimo fu rilasciato anteriormente alla notificazione del ricorso, non può questo dichiararsi inammissibile solo perchè, per un semplice scambio, era stato depositato un mandato diverso.

Se il convenuto afferma di essersi trattenuta una somma chiesta dalla parte attrice, ma aggiunge un motivo giustificativo del suo operato, non può il giudice scindere la confessione, la quale, essendo qualificata, è per sua natura indivisibile.

Non può dirsi che una confessione contraria quanto risulta da un atto scritto, se le parti sono d'accordo in massima nel riconoscere che l'atto non esprime intera la realtà delle pattuizioni.

(Cass. di Firenze, 30 luglio 1885. — *Temi Veneta*, 1885, p. 443).

Sentenza — Art. 443 codice procedura civile — Cassazione — Questioni nuove.

Le questioni di vernacolo sono questioni di apprezzamento improponibili in cassazione.

Eguale è insindacabile il giudizio contro una pretesa confessione, quando sia giustificato da una ragione di fatto principale, sebbene possa essere sbagliata la ragione di diritto.

Non è nulla la sentenza se siasi fondata a disposizioni della legislazione presente, anzichè della cessata, quando le une e le altre sono inapplicabili alla fattispecie.

Tanto per la legge italiana, quanto per la legge austriaca, le rinunce non si presumono, ma vogliono essere concludentemente provate.

Il divieto, di cui l'art. 443 cod. proc. civ., non attiene all'ordine pubblico.

Non si può proporre per la prima volta in cassazione una questione che non si è agitata in appello.

La domanda di cassazione delle turbative patite e la relativa pronuncia del giudice sono comuni tanto all'azione possessoria che alla petitoria.

(Cass. Firenze 20 luglio 1885. — *Temi Veneta*, 1885, p. 424).

Prove — Divisione — Sentenza — Contraddizione.

La illazione dal *dovere* all' *essere* in fatto di prove è contraria non meno alla logica che all'obbligo del giudice di fondare la propria convinzione sopra criteri positivi, non mai sopra semplici supposizioni.

Viola l'articolo 991 codice civile la sentenza che alle somme dovute da un dividente, al prezzo cioè che incassò dalla vendita del taglio di un bosco ed ai relativi interessi, sostituisce il valore di stima del taglio medesimo e il frutto naturale che presuntivamente poteva ottenersi.

sola vendita e non il contratto di compravendita è disputato.

Stanno colla cass. di Roma la cass. di Napoli 16 dicembre 1876, *Legge* I. 1877 p. 292 — App. Firenze 18 dic. 1872 A. VII. 2, p. 37 — App. Torino 13 dec. 1878, *Giurispr. Torino*, XVI p. 95 — App. Venezia 18 giugno 1878, *Temi Veneta*, III p. 558 e *DEMOLOMBE*, vol. IV n. 157 pp. 161-165.

Lo senso contrario L. URANT, *Princ. de droit. civ.* vol. III n. 97 pp. 130-131 — Cours. elem. de droit. civ. vol. I n. 204 p. 263 —; BOILEUX *Comm.* art. 217 cod. p.; ZACHARIAE, II p. 123.

La prova per presunzioni non può ammettersi nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniale, sebbene vi concorra l'accordo dei contendenti.

Non può considerarsi per terzo il creditore che interviene nella divisione per esercitare l'azione del dividendo suo debitore.

Quindi, se una prova è per legge inammissibile pel debitore, lo è egualmente, in tal caso, pel creditore.

Vi è contraddizione tra il dispositivo ed i motivi, se in questi si dice che taluno *potendo ritirare* delle cartelle depositate da un altro *viene con ciò ad essere saldato*, e poi nel dispositivo dichiara *provato il pagamento col ritiro da farsi non più dal creditore, ma dal depositante* stesso.

Tali enunciazioni e disposizioni non sono da attribuirsi a semplice errore materiale da poter essere corretto nei modi tracciati dall'art. 473 codice civile.

(Cass. Firenze, 30 luglio 1885 — *Temi Veneta* 1885, p. 453).

Giuramento di manifestazione — Legislazione austriaca.

Il giuramento di manifestazione ammesso dalla legislazione austriaca, riferendosi al tema delle prove, è ammissibile rispetto alla divisione di una eredità e ad una lite già pendente sotto la legislazione medesima.

(Cass. Firenze, 6 luglio 1885 — *Temi Veneta*, 1885, p. 423).

Rinuncia al dritto — Sentenza appellata

La rinuncia al dritto per parte dell'appellato toglie alla sentenza ogni efficacia giuridica e fa cessare la materia del contendere.

(Trib. di Salerno 7 luglio 1885 — estensore il giudice Alfonso Rispoli).

Nota—Motivi—L'appellante, nell'accettare gli effetti della rinuncia, osservava però che contro di esso sarebbe rimasta ferma l'appellata sentenza qualora venisse a mancare una pronuncia di totale riforma, che per ciò da lui espressamente si chiedeva.

Però cotesti timori son del tutto infondati, come inconsistente sarebbe la dichiarazione di revoca dell'appellata sentenza. Imperocchè qui non trattasi solamente di rinuncia agli atti del giudizio (articolo 343 proc. civile), la quale non estingue l'azione (art. 341 e 345 ivi), nè di rinuncia all'appello per parte dell'appellante, la quale produrrebbe l'effetto di dar forza di cosa giudicata alla sentenza gravata (seconda parte del citato art. 341); ma invece di rinuncia alla domanda da parte del resistente all'appello. Cotesta rinuncia importa insitivamente ed essenzialmente l'abbandono del dritto che in primo e secondo grado già l'appellato sosteneva avere.

E quindi produce l'estinzione dell'azione creditoria, l'inefficacia di tutti gli atti di procedura nei quali si svolse, e rende irrita la dichiarazione stessa del magistrato, la quale ne era conseguenza, sull'appartenenza di quel dritto (art. 1236 C. C.)

(1) La notificazione è necessaria, quando si vuole intimare alla controparte l'esecuzione della sentenza. Similmente è indispensabile per farla passare in cosa giudicata. Fuori di questi casi, la notificazione sarebbe senza scopo, e basta per norma del giudizio a proseguirsi l'alligazione della sentenza fra gli atti (App. Milano 19 luglio 1867 e Cass. Napoli 12 marzo 1868). Anzi la sentenza che non trova luogo allo stato a deliberare per difetto nei documenti non si spedisce neppure, bastando riproporre la domanda coi documenti regolarizzati (Cass. Napoli 1.º aprile 1871. *Ann.*, V. 1. 191).

(2) L'inefficacia della cauzione o precetto è solo rispetto all'esecuzione; ma non si perime come domanda, e continua quindi ad essere un atto interruttivo della prescrizione

Notificazione di sentenza preparatoria — Restrizione di domanda — Prescrizione quinquennale — Cauzione — atto interruttivo.

Non è necessaria nè utile l'intima di sentenza che dichiara non esser luogo allo stato a deliberare.

Non importa rinuncia ad atti del giudizio il restringere la domanda al convenuto come rappresentante di minori, quando era citato anche in nome proprio; specialmente se, alla ripresa del giudizio, sia chiamato colla sola qualità.

Il precetto, e similmente la cauzione, anche caducati, interrompono la prescrizione.

(Trib. di Salerno 19 maggio 1885 — estensore il Giudice Pasquale Napodano).

Nota—Motivi—1.º Se l'è certo che ai sensi dell'articolo 562 niuna sentenza può eseguirsi senza la precedente sua notificazione, non è men vero che di quelle sentenze che non danno disposizioni di sorta alcuna, e per cui non v'è alcun che da eseguire, non vi sia d'uopo della loro notificazione.... Così è della sentenza che ha per esclusivo oggetto la regolarizzazione dei documenti prodotti perchè passano dal magistrato esaminarsi, il quale per le leggi finanziarie non potrebbe altrimenti conoscerne e giudicarne (1).

2.º L'attore nel rettificare, com'era in sua facoltà, l'equivoco incorso, nel quale citava la prima volta il convenuto come rappresentante i minori... e in nome proprio, non rinunciò a nessun dritto, per cui rendevasi necessaria la sua firma o quella di mandatario speciale (art. 344 P. C.), che ben si può in corso di causa rettificare qualsiasi errore, o ridurre qualsiasi domanda, purchè non cangi la natura dell'azione istituita.

3.º È certo che gli avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi interromperò il periodo prescrittivo, equivalendo detti avvisi al precetto, che costituisce atto interruttivo della prescrizione (2).

AVV. GENNARO RISPOLI

Parte III.

Giurisprudenza penale

Fatto principale — Circostanze aggravanti o attenuanti — Presidente — Quistione — Maggioranza semplice sul fatto principale.

In un reato complesso sol per nesso, e che presenta il concorso di due malefizi, l'omicidio volontario cioè e la depredazione, la corte ha la facoltà di ordinare il rinvio alla prossima sessione per maggioranza semplice sull'affermazione del solo omicidio.

Nel concetto del legislatore il fatto principale è quello che contiene in sé gli elementi necessari a costituire il reato al giudicabile apposto, il quale

ne, anche meglio della citazione. E ciò viene da questo, che la citazione promuove la dichiarazione d'un dritto, ancora incerto, e che si ravvisa nella prosecuzione dell'istanza, onde soffre coll'azione per l'interrompersi della procedura; ma il precetto ha origine in un dritto dichiarato già; è il precetto che vive nel dritto e nell'azione e non viceversa. Sono di accordo gli scrittori, e della giurisprudenza citiamo: C. Roma 20 agosto 1878 *Foro It.*, 1219. Detta 15 maggio 1880 *Legge*, 1880 I. 80). Detta 21 ottobre 1882 *Legge*, 1883. I. 40.

La cass. di Napoli ha « I precetti non si perimono, ma si prescrivono » 23 aprile 1876 *Foro It.*, 1036; 22 gennaio 1878 *Gaz. Trib. N.* XXIX. 253, 283; 20 nov. 1877 *Foro*. — 1878. I. 213; — 21 nov. 1877 *Gazz. Proc.*, XII. 583.

sta da sè e sussiste indipendentemente dalle circostanze, che ne aumentano o ne attenuano la gravità, ma che non potrebbero avere essere e sussistenza senza di quello.

In un'accusa di furto qualificato, il fatto principale sia nel furto, cioè nella dolosa sottrazione della cosa altrui a fin di lucro, la quale basta sola a costituire il reato, pur spogliato delle circostanze, che lo qualificano, e che non sono se non delle semplici modalità, che lo aggravano.

In causa di omicidio volontario, il fatto principale sta nell'aver volontariamente tolto altrui la vita, in che essenzialmente consiste il detto reato, indipendentemente dalle circostanze che potrebbero valere a scusarlo e scemarne la pena, come l'eccesso nella difesa della vita o del pudore, quello nell'esercizio della forza pubblica, o l'impeto dell'ira in seguito di provocazione; le quali tutte in tanto possono sussistere in quanto sussiste il primo.

Quando il Presidente crede di dividere il quesito sul fatto principale in più quistioni, riguardanti separatamente i diversi elementi materiali e morali del reato in accusa, la menzione particolare circa la maggioranza semplice di sette voti, secondo la più ricevuta ed autorevole giurisprudenza, dee farsi per ciascuna delle dette quistioni.

(Cass. Napoli, 14 marzo 1885 — *Gazzetta del proc.*, XX, 239).

Premeditazione — Vizio di mente — Concorso simultaneo.

La premeditazione ed il vizio di mente non possono concorrere simultaneamente nel medesimo agente (1).

È quindi contraddittorio il verdetto, che in un maleficio di sangue affermi il concorso simultaneo della premeditazione e del vizio di mente quando l'accusato commise il reato (2).

Quando il verdetto è contraddittorio dev'essere rinviare i giurati a correggerlo, a pena di nullità del giudizio.

(Cass. Napoli, 5 novembre 1884. — *Riv. pen.*, 1885, pag. 371).

Minaccia — Estorsione — Ipotesi diverse.

La legge negli art. 431 e 432 cod. pen. non comprende e colpisce solo la minaccia che è scopo a sè stessa, ma anche quella, che è mezzo di raggiungere un altro fine, contenuto appunto nell'ordine o condizione, da cui la minaccia è accompagnata.

I termini usati dal legislatore negli indicati articoli sono generalissimi, e comprendono qualunque specie di ordine o condizione, con cui la minaccia sia fatta, anzi l'ordine o la condizione, che possono riferirsi a scopo di lucro, sono più specificatamente disegnati degli altri colle parole: *con ordine di dare o depositare in luogo indicato una qualche somma o di adempiere ad altre condizioni.*

Allorchè una minaccia di morte, d'incendio o di altro grave danno è fatta con ordine o condizione di dare o di consegnare danaro costituente illecito lucro, tre casi possono accadere; o che il minacciato non si curi di ottemperare all'ordine o condizione impostegli, e, ciò non ostante, la minaccia non sia punto messa ad esecuzione, o che l'autore della minaccia, non vedendo adempiuto l'ordine o la condizione, metta ad esecuzione la minaccia, attentando alla persona o alla proprietà del minacciato, o cagionandogli altro grave pregiudizio; o finalmente che il minacciato ceda o mostri di cedere

alla minaccia, adempiendo o disponendosi ad adempiere l'ordine o condizione.

Nel primo caso, la minaccia resta pura e semplice minaccia, ed è punita a termini degli art. 431 e 432; nel secondo si ha il reato di omicidio, di ferimento, d'incendio o altro consumato, mancato o tentato, secondo le diverse ipotesi dalla legge stabilite; nel terzo, da ultimo, si ha il reato di estorsione o di tentativo di estorsione secondo che il colpevole sia giunto a conseguire il suo criminoso intento ovvero questo sia fallito per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà di lui.

(Cass. Napoli, 10 aprile 1885 — *Gazz. del proc.*, XX, 229).

Elezioni comunali — Attentato all'esercizio dei diritti politici — Ufficiale pubblico — Reato — Natura — Pena.

Nel caso che manchino le violenze, vie di fatto o minacce non è applicabile l'art. 190 cod. pen.; ma bensì il successivo 194, quando l'ufficiale pubblico esercita un atto arbitrario contro il libero esercizio dei diritti politici dei cittadini. (Cass. Napoli, 19 gennaio 1885. — Albano).

Nota — La corte ecc.

Osservava che la sezione d'accusa delle Calabrie, in grazia delle attenuanti, rinviò ad unanimità innanzi al tribunale correzionale Albano Giuseppe, e Giuseppe Maria Lucà, non che Ferdinando Galluzzo, per essere giudicati tutti e tre di atto arbitrario commesso per soddisfare una passione o per particolari interessi, per avere sospesa l'elezione comunale, senza superiore ordine, in pregiudizio di vari elettori, il primo nella qualità di funzionante da sindaco e gli altri due nella qualità di componenti la giunta municipale, e Giuseppe Mario Lucà di simili atti arbitrarii, nella qualità di presidente del saggio pronziario e di quello definitivo nelle elezioni comunali, contro l'usciera di pretura Francesco Zappia e contro parecchi elettori, per avere impedito al primo lo esercizio delle proprie funzioni ed agli altri il libero esercizio del voto elettorale amministrativo. In appoggio di cosiffatti carichi, ritenne il collegio di accusa: che in S. Giovanni Grotteria due partiti denominati Paranza, al quale appartenevano gli imputati, e l'altro Bandiera si disputavano i posti al consiglio del comune. Che nel 1883 la deputazione provinciale, rivedendo la lista elettorale del comune, cancellò da essa i nomi di 42 individui, appartenenti al partito Paranza e non soltanto di quelli del partito Bandiera. Era intanto fissata l'elezione amministrativa pel 26 agosto 1883, ma la sera innanzi uno del partito Bandiera, reduce da Catanzaro, informò i suoi dello scacco subito dagli avversari per avere la corte d'appello respinto il ricorso dei 42 cancellati dalla lista, ed in segno di gioia quei del partito vittorioso percorsero il paese, gridando viva Bandiera ed esplodendo in aria colpi di arma da fuoco.

Allora i tre imputati, nella rispettiva qualità ufficiale come sopra sospesero le elezioni col pretesto che nella notte precedente gravi disordini erano avvenuti, il che diè luogo ad inchiesta amministrativa, terminata con la sospensione dal funzionante da sindaco.

Riappuntate le elezioni pel 7 ottobre successivo, l'usciera Zappia aveva incarico di notificare la sentenza della corte di appello di Catanzaro, riflettente i 42 elettori cancellati, ma non fu ricevuto dal prevenuto Giuseppe Maria Lucà, che funzionò da presidente e del seggio provvisorio e di quello definitivo, si che l'usciera fu costretto ad affiggere la sentenza alla porta e molti di quei 42 vennero ammessi alla votazione.

(1-2) Conf. stessa cassazione, 11 agosto 1883 (*Legge*, 1883, vol. II, p. 819) — Vedasi però la nota ivi.

Nè basta, perciocchè, notificato dall'uscire al presidente del seggio un certificato del cancelliere della corte di appello, non peranco erasi fino a quel dì 7 ottobre discusso il ricorso dei nove del partito Bandiera, sì che costoro reclamarono il diritto alla votazione, Giuseppe Maria Luca intascò quel documento e non ammise al voto gli elettori, che invano sponsero ragionata protesta.

Apertosi il dibattimento innanzi al tribunale correzionale, quel collegio preliminarmente rilevò. Che i fatti attribuiti ai giudicabili non potevansi definire reati a senso dell'art. 194 del cod. pen., ma si bene erano a ritenersi attentati all'esercizio dei diritti politici, a norma degli art. 190 e 193 del medesimo cod., di competenza della corte di assise, giusta il numero 3 dell'art. 9 del cod. proc. pen. - Rilevò in proposito il tribunale correzionale, che il diritto di votare nelle elezioni o politiche od amministrative non sia fondato immediatamente sulla umana natura, ma sulla costituzione politica dello stato.

E così fu che proclamò la propria incompetenza, trasmettendo gli atti a questo supremo collegio per risolvere in linea di conflitto la questione di competenza.

Osserva che, trattandosi di procedimento per sentenza di rinvio e di dichiarazione d'incompetenza per diversa definizione di reato, opportunamente è stato disposto l'invio degli atti al collegio supremo, in conformità della prima parte dell'art. 395 del cod. proc. pen.

Che però nei fatti come sopra esposti, mancando a qualsiasi accenno a violenze, vie di fatto o minacce, ciò solo è bastevole ad escludere il reato dell'art. 190, riflettente l'impedimento ad uno o più cittadini dell'esercizio dei propri diritti elettorali, perciocchè appunto per tal reato vuole il legislatore il concorso delle violenze e vie di fatto o minacce. Nè si dica che non sia applicabile l'articolo 294 del medesimo codice che prevede il reato dell'ufficiale pubblico, il quale eserciti qualche atto arbitrario contro il libero esercizio dei dritti di un privato; a causa che il diritto di votare nelle elezioni non dev'essere dalla umana natura, ma dalla costituzione politica dello stato, perciocchè l'art. 194 non si direbbe estraneo alle ragioni derivanti dalla costituzione dello stato, quando la sua locuzione è così generale ed ampia, e quando esso inizia la sezione seconda del capo primo titolo terzo del cod. pen., il quale capo ha questa intestazione: » *dei reati contro diritti garentiti dallo statuto* «.

Che anzi, posto a confronto l'art. 190 sotto la sezione dell'attentato all'esercizio di diritto politici con l'art. 194, racchiudente qualsiasi attentato contro il libero esercizio dei diritti del privato da parte del pubblico ufficiale, si ha ragione a conchiudere che quando sia costui il quale col suo carattere ufficiale attentati all'esercizio dei dritti politici elettorali altrui, l'art. 194 sia il solo applicabile, riguardando l'art. 190 i soli privati.

Per tali motivi ecc.

Concussione — Rendite comunali — Esazione per quantità non dovute o eccedenti — Elementi costitutivi.

L'affittatore a partito forzoso delle rendite comunali in sostanza non è che un esattore delle rendite comunali, ed ove trascenda nella esazione per quan-

tità o non dovute od eccedenti, commette il reato di concussione previsto dall'art. 215 del cod. pen.

Fra gli elementi costitutivi della concussione ravvisar debbasi quello della scienza nel prevenuto della illegittima esazione.

(Cass. Napoli, 4 marzo 1885 — *Filangieri*, X, 530.)

Tassa di bollo — Più contravventori — condanna solidale.

Il sindaco, l'assessore ed il segretario comunale, che abbiano contravvenuto alla legge sul bollo 13 settembre 1874 (per avere scritto su carta da bollo insufficiente un verbale di deserzione d'asta) vanno soggetti ad un'unica pena, ai termini degli art. 45 e 53, n. 1 di essa legge, e non già ciascuno contravventore alla pena comminata da questi articoli (1) (Cass. Roma, 25 febbraio 1885 — P. M. Basile Saracino ed altri.)

Stupro — Donna, non meretrice — Diminuzione di pena inapplicabile.

Per aver dritto alla diminuzione di pena da uno a tre gradi accordati dall'articolo 499 cod. pen. è necessario che la persona stuprata sia una pubblica meretrice; non è sufficiente che alle altrui voglie già precedentemente siasi data, quand'anche si trattasse della stessa persona che usò con lei violenza carnale.

(Cass. Torino, 15 aprile 1885 — *Filangieri*, X, 595.)

Capo d'accusa — Condanna — Canti notturni — Contravvenzione.

Non si può in cassazione, per la prima volta, allegare una nullità di procedura, non dedotta davanti ai giudici di merito.

L'art. 85 della legge di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 6 luglio 1871, n. 294, serie seconda, non esige che gli agenti della forza pubblica, pria di accertare la contravvenzione, debbano invitare i disturbatori della quiete pubblica, nelle ore notturne proibite, a smettere, e che i clamori e i canti si facciano entro l'abitato, bastando a costituire la contravvenzione che dessi avvengano in luogo da poter disturbare la pubblica quiete.

L'art. 96 del regolamento faculta gli agenti della forza pubblica a fare il detto invito, secondo le circostanze; il cui unico effetto, in caso di pertinacia e disobbedienza, è che i disturbatori possono essere arrestati.

(Cass. Torino, 15 gennaio 1885. — *Giur. pen.*, 1885, pag. 43.)

Stabilimento pubblico — Esercizio per interposta persona — Marito e moglie.

Il marito, che in luogo della moglie assente, titolare di un esercizio di rivendita di vino e liquori, ne fa le veci, stando al banco a servire gli avventori, non può essere responsabile della contravvenzione dell'art. 35 della legge di P.^a S.^a, il quale punisce chiunque apra senza licenza una bottega, negozio ecc. (2).

(Cass. Firenze, 25 febbraio 1885. — *Riv. pen.*, 1885, pag. 298.)

(1) Uniforme alla massima precedentemente sancita con la sentenza 16 maggio 1876 — *Man.*, 1878, p. 170.

(2) Confor. v. cass. di Torino, 23 gennaio 1884 (*Legge*, 1884, vol. 1, p. 355) e richiamo in nota.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

SULLA QUESTIONE DI INCOMPETENZA

DEL CONCILIATORE NELLE MATERIE DI DANNO DATO

La discrepanza dei pareri su questa materia che apparve interpretativa portò una divergente giurisprudenza, la quale ormai sembra decisa all'opinione dell'incompetenza del Conciliatore nelle questioni di danno dato.

Vi ha infatti chi ritenne che il fatto del semplice danno dato ad immobili non si commette a questioni di proprietà o di possesso, non esce dalla competenza ordinaria perchè non produce in colui che la commette altra obbligazione che quella del risarcimento, il quale, a mente dell'art. 418 codice civile è azione mobiliare e personale, che secondo l'art. 70 proc. civ. non esce dalla competenza del Conciliatore se non supera le lire 30.

V'ha chi ritenne che tal fatto dimostra sempre l'azione personale e mobiliare e rientra nella competenza del conciliatore quando non sorga disputa sulla proprietà del fondo.

V'ha chi, a proposito dell'art. 82 proc. civ., ha sostenuto che quella disposizione come posteriore a quelle che riguardano il conciliatore, ha inteso di estendere il limite della competenza pretoriale appunto perchè queste cause richiedevano alacrità e speditezza, e un tale scopo non sarebbe raggiunto se sotto le lire 30 dette cause fossero state sottratte al giudizio dei conciliatori che procedono franchi e spediti.

In tale stato di divergenze sembra più accettabile la opinione adottata dai più e dalla giurisprudenza (Ricci e Borsari commento, Pretura di Poppi 30 agosto 1881, corte di appello di Torino 23 aprile 1870 e 7 dicembre 1870 etc.) che l'azione di danno dato è azione reale, e che le azioni, anche personali e non eccedenti le 30 lire, sfuggono dalla competenza del conciliatore quando sono relative a beni immobili.

E difatti; distinguiamo per poco le azioni. È personale quella che è inerente del tutto alla persona; reale quella per la quale chiediamo in giudizio la cosa che è di nostra proprietà e che altri possiede: sono miste quelle azioni (che il moderno diritto più non considera) le quali sono ad un tempo reali e personali, fra le cui ultime andrebbe compresa anche la mobiliare.

Sofisticando con una male intesa e troppo stiracchiata interpretazione, molti ritennero non applicabile al caso il disposto dell'art. 70 proc. civ. volendo che il legislatore avesse sbagliata la frase e avesse voluto intendere — non le azioni personali relative ai beni mobili — ma — le azioni personali mobiliari. Convenendosi che le leggi devono essere intese secondo lo spirito e la volontà del legislatore, ed accordata la più giusta applicazione delle regole ermeneutiche, non si può, senza cadere in un paradosso, venire a ritenere che il legislatore aveva in animo di esprimersi in modo diverso da quello con

cui si è espresso e che l'azione relativa ai beni mobili debba aversi per sinonimo di azioni personali immobiliari — *Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.*

L'azione di danno o guasto dato ad un fondo rustico od urbano si appalesa relativa ad un immobile, dappoichè il danno non consiste nella parte o svelta o bruciata o troncata o consumata, ma nel tutto e quindi anche nella parte che resta attaccata al fondo, non essendo infrequenti od impossibili i fatti di danni cagionati al fondo per il guasto fatto ad una parte o ad un prodotto del medesimo.

La parola — relative — usata nel ripetuto art. 70, suona — dipendenti da — e quando l'azione origina da un guasto o danno dato al fondo allora è relativa all'immobile. E dato anche in ipotesi, che in danno reclamato fossi arrecato a frutti anche staccati dal suolo, non che aderenti, la loro rivendicazione, essendo il prodotto di un'azione reale, sfugge alla competenza del Conciliatore che non può giudicare dell'azioni reali. Nè potrebbero ritenersi nella competenza del Conciliatore i diritti che scaturiscono da un gius immobiliare, come quelli dell'art. 418 cod. civ., imperocchè a questi appone un limite la qualità di azione reale che per lo più vi si annette.

Ma v'ha di più. L'art. 82 proc. civ. stabilisce la competenza dei Pretori per ragione di materia, come pel valore la stabiliscono gli articoli da 71 a 80. Esclusivamente determina che il Pretore è l'unico giudice investito dell'azione per guasti o danni qualunque ne sia il valore, lo che comprende tanto il valore inferiore a lire 30 quanto quello superiore a lire 1500.

Il fatto di ritenere che questa indeterminativa disposizione sia stata scritta per il caso che il danno ecceda le lire 1500 è un errore di molti imperocchè il verbo — eccedere — contiene una misura cioè quella che eccede, e, nel caso, sarebbe la cifra di lire 1500 che non fu l'obiettivo del legislatore. Che se questi avesse voluto attribuire ai Conciliatori competenza anche nelle azioni per danni ai fondi avrebbe usato espressioni generali nell'art. 70, anzichè limitarle alle azioni relative ai beni mobili: e se avesse voluto investire di tali azioni il Pretore soltanto oltre il limite di sua natural competenza, lo avrebbe detto: Che se nel primo capoverso dell'art. 70 ridetto non avesse limitato la competenza, le azioni relative ai beni mobili, avrebbe incluso quella delle azioni per guasti e danni dati ai fondi quando il valore non eccedesse le lire 30; in tale caso al numero primo dell'art. 82 avrebbe fatto salvo il disposto dell'art. 70 siccome lo fece al numero 5.º col non averlo fatto ha dimostrato ineluttabilmente che non diè competenza ai conciliatori nelle azioni per guasti e danni ai fondi rustici e urbani.

Un altro riflesso ancora sull'esame della questione che fu in molte guise dilaniata e con poco accettabile interpretazione in vari modi risolta.

Si obietta che sottraendo al Conciliatore le azioni per danni inferiori a lire 30 si verrebbe ad eludere la celerità e speditezza di giudizio dalla legge

volute. Tal sistema di argomentare sarebbe fallace e parmi doversi sostenere il contrario.

E, di vero, concesso che il giudizio avanti ai Conciliatori deve avere una forma speciale di speditezza scevra da prove, da lunghe ricerche e per fino da verbali, che soltanto si fanno nel caso dell'art. 445 proc. civ. non si potrebbe convenire che fosse affidata quella prova che richiede l'azione di danno, la quale, alla guisa dei giudizi possessori, se segue il sommarissimo rito, non è però scevra da lungaggini di procedura, come la prova testimoniale, la perizia, l'accertamento del danno, ed in molti casi anche l'accesso giudiziale sulla faccia del luogo ove il danno reclamato avvenne. Ed ora siffatto modo di giudizio potrebbe dirsi celere nel vero senso della parola e nel vero concetto del legislatore? Consentirlo sarebbe disconoscere la verità di un fatto positivo!

A corollario per tanto di ciò, applicando i proposti riflessi che più di ogni altro mi sembrano adottabili e ragionevoli, converrebbe ritenere che il Conciliatore è incompetente per quelle azioni che riguardano i danni dati ai fondi urbani o rustici e che rientrano nella competenza esclusiva del Pretore giudice ordinario sedente sul luogo dell'avvenuto reclamato danno.

AVV. NUMA VALERIANI

Su gli Articoli 1244, 1294 e 1539 Codice Civile; 651 e 619 Codice Procedura Civile.

Sul testo di questi articoli nella dottrina e nella giurisprudenza si disputa per sapere se dopo il sequestro il terzo sequestratario paga cede o compensa son.ma maggiore per cui si fece il sequestro, il creditore sequestrante, in contributo con creditore posteriore prenderà l'intero fino alla concorrenza del suo credito, ossia vero il suo credito sarà ridotto pel concorso degli altri creditori, e in tal caso chi gli rimborserà quel tanto di meno che egli prenderà.

§ 1.º

Il PACIFICI MAZZONI (vendita 11 pag. 326 n. 183) sostiene che i sequestri posteriori alla notificazione della cessione al pagamento dell'eccedenza della somma sequestrata, alla compensazione non pregiudicano i diritti del cessionario o del debitore che ha pagato o compensato; giacchè i sequestri andrebbero a cadere sopra un credito non più di pertinenza di colui a danno del quale si è fatto il sequestro; che i creditori posteriori non hanno nemmeno il diritto di concorrere alla somma sequestrata anteriormente, perchè già troverebbero uscito dal patrimonio del debitore l'oggetto del sequestro. (1)

Il CANNADA BARTOLINI (§ 42 — sistema ipotecario italiano pag.....) sostiene invece sull'autorità dello CHAUVEAU e dello SCIALOIA che se i creditori posteriori non hanno nessun dritto da sperimentare contro il terzo cessionario e il sequestratario che ha pagato o compensato prima del loro pignoramento, così hanno il dritto però di concorrere insieme ai primi sulle somme sequestrate, perchè questi non acquistano nessuna preferenza dalla priorità del pignoramento e non avendo conseguita l'attribuzione della somma questa è rimasta nel patrimonio del debitore e tutti vi concorrono per rate; che i primi creditori per virtù del quasi contratto hanno diritto ad essere rivaluti dal terzo o dal cessionario, i quali non possono dedurre il pagamento o la compensazione in pregiudizio dei creditori sequestranti od opposenti nè far valere la cessione posteriormente

notificata; che questa ragione di regresso, diminuendo gli effetti della cessione o del pagamento, il pignoramento vincola la intera somma pignorata, anche quando quella per la quale si procede sia minore non assolutamente, ma relativamente.

Noi quantunque non pretendiamo di sedere a scranna e di porre la nostra opinione nella bilancia delle discussioni scientifiche ci dichiariamo partigiani dell'opinione del PACIFICI MAZZONI; con che però non escludiamo la possibilità che i primi creditori sequestranti od opposenti in contributo fra loro si facciano rivalere dal terzo sequestratario che ha pagato ceduto o compensato posteriormente al sequestro. Neghiamo soltanto che i creditori posteriori al pagamento, alla cessione alla compensazione abbiano diritto di far concorso, spingendo indietro e riscando in confronto, sull'ammontare degli oggetti sequestrati le ragioni creditorie dei primi sequestranti od opposenti. A noi sembra che con questa distinzione sia completato il sistema e posta fuori ogni quistione.

§ 2.º

La ragione che esclude i creditori posteriori od opposenti è quella bellamente enunciata dal PACIFICI MAZZONI quando egli dice che i sequestri posteriori vanno a cadere sopra un credito non più di pertinenza di colui a danno del quale si è fatto il sequestro; che i creditori sequestranti posteriori trovano uscito dal patrimonio del debitore l'oggetto del sequestro. E questo e non altro è il concetto del legislatore, sanzionato negli articoli 651, 619 del codice di procedura civile 1244, 1249, 1539 del codice civile. Di vero, seguita la vendita, art. 651 codice proc. cit., il prezzo ricavato da essa è distribuito in ragione dei crediti rispettivi tra i creditori istanti e gli altri creditori che abbiano fatto opposizione prima della vendita senza pregiudizio dei diritti di privilegio. Sulla locuzione di questo articolo si è creduto lecito desumere che conservando gli istanti od opposenti prima della vendita i loro diritti non possansi perdere pel fatto del pagamento della cessione o compensazione. Noi ci facciamo invece lecito di asserire essere questo un ragionare sofistico.

Non perchè si conserva, prima della vendita, il dritto al concorso deriva che per tutti indistintamente creditori anteriori e posteriori alla cessione, al pagamento, alla compensazione, lo stesso dritto rimanga tale per quelli e per questi, quando, nell'intervallo dal primo o primi sequestri alla vendita, sia intervenuto pagamento, cessione, anteriormente agli ultimi sequestri od ultime opposizioni. La legge nel cennato articolo ha enunciato un principio che è fuori il caso in disputa, fuori cioè l'ipotesi dell'intervento del pagamento, della cessione, della compensazione.

E, di vero, se sotto le condizioni che le somme siano esigibili immediatamente o in termine non maggiore di giorni centottanta e non siavi, d'altra parte, contestazione o concorso di altro creditore, le somme istesse sono dal pretore nella stessa udienza in cui è fatto la dichiarazione assegnate in pagamento, pure l'esazione è stabilita al creditore istante fino alla concorrenza del suo credito. Il che vuol dire che per effetto del sequestro o del pignoramento gli oggetti sequestrati rimangon vincolati, da un verso fino alla concorrenza della somma per cui fu fatto il sequestro, dall'altro per mancanza di opposizione o contestazione in pro esclusivamente del creditore istante. Or se al creditore istante rimangon vincolate le somme dichiarate e fino alla concorrenza del suo credito ognun vede chiaramente che quando l'opposizione o la contestazione avvenga, e sia pur prima della vendita ove si trattasse di

oggetti a vendersi, ma dopo la cessione il pagamento o la compensazione di tutta la somma dichiarata o di tutti interamente gli oggetti sequestrati, le opposizioni e i sequestri posteriori troveranno uscito dal patrimonio del debitore l'oggetto del sequestro.

Qui però facciamo un'eccezione che conferma viepiù il principio da noi sostenuto. Potrebbe il debitore comune al creditore istante posteriore colludersi col terzo sequestratario, debitore del debitore, nel senso di simulare la cessione, il pagamento la compensazione. In tal caso, ma per l'altro principio dell'*actio revocatoria*, i creditori posteriori potranno benissimo far revocare il pagamento, la cessione la compensazione con apposito giudizio. In questi sensi ha giudicato la cassazione di Torino, con la sentenza 21 maggio 1868 (*Ann. di cassazione* 1848 n. 154) essere valido il sequestro di un credito, quantunque apparisca ceduto dal creditore ad un terzo con susseguita notificazione della cessione al debitore ceduto, quando il sequestrante provi che la cessione fu simulata.

FRANCESCO ISAIA

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Bilanci comunali — Riordinamento dell'archivio — Spesa — Carattere — Competenza della Deputazione provinciale.

Ai termini dell'art. 116, n. 1 della legge comunale le spese per l'ordinamento dell'archivio e dell'ufficio comunale sono obbligatorie.

Se per tale riordinamento un comune, che eccede la sovrimposta, concede una gratificazione al segretario, spetta alla deputazione e non al prefetto, il giudicare su tale spesa. (Cons. Stato, 22 maggio 1885, adottato — Comune di Stazzema).

Nota — Trattandosi di spesa facoltativa del Comune fuori del bilancio comunale, è massima assoluta che non alla deputazione provinciale, ma al prefetto spetti l'esame dell'atto consigliare; ed egli adempie alla legge, quando, eccedendo il comune il limite legale della sovrimposta, annulla l'atto come contrario all'art. 2 della legge 14 giugno 1874. (Cons. Stato, 5 dicembre 1884, adottato — Comune di Sospirolo. — *Man.*, 1885, p. 58).

Varii altri pareri del supremo consesso sono conformi al surriferito.

Come vedesi, si è generata una confusione; epperò si rende necessario che il consiglio di stato stabilisca definitivamente a chi spetta la competenza a provvedere in tale materia, cioè se al prefetto o alla deputazione provinciale.

Bilanci comunali — Mandati d'ufficio sui fondi risultanti disponibili — Deputazione provinciale.

È illegale il decreto della deputazione provinciale con cui ordina la spedizione di un mandato d'ufficio sui fondi risultanti disponibili del bilancio dell'esercizio corrente, dappoichè i mandati in genere e quindi anche quelli d'ufficio debbono essere emessi sopra un determinato articolo passivo del bilancio, e non sui fondi disponibili in genere.

La disponibilità di una somma può verificarsi solo quando il relativo conto sia stato approvato. (a)

Ove il comune pagasse la somma voluta e nella

liquidazione finale risultasse debitore di minor somma, potrebbe perdere quello pagato in più; epperò il succitato decreto della deputazione provinciale deve essere revocato. (Cons. Stato, 12 giugno 1885, adottato — Comune di Racconigi).

Nota — (a) I residui di un titolo del bilancio non divengono disponibili per il consiglio comunale, se non quando dalla revisione dei conti dell'annata a cui il bilancio si riferisce risulti che la somma stanziata per quel titolo non fu effettivamente spesa, nè vi è più necessità di spenderla. (Cons. Stato, 10 agosto 1860 — *Man.*, 1872, p. 13 e 3 giugno 1881 — *Man.*, 1881, p. 212).

Finchè non sia approvato il conto finale di un esercizio, non può il consiglio comunale disporre dei residui attivi che potrebbero risultare dal conto stesso per aumentare il fondo delle casuali. (Cons. Stato, 6 dicembre 1882 — *Manuale*, 1883, p. 158).

Bilancio comunale — Eccedenza della sovrimposta — Tasse prescritte — Stanziamento d'ufficio.

La Deputazione provinciale è non solo competente ma ha l'obbligo di stanziare le tasse prescritte dalle leggi in caso che il comune non le abbia stanziate, o le abbia stanziate in misura non adeguata: ma sempre quando il bilancio ecceda il limite massimo della sovrimposta, ai termini degli art. 15 della legge 14 giugno 1874 (1) (Cons. Stato, 26, giugno 1885, adottato. — Comune di Scalea).

Bilancio comunale — Governo — Provvedimento d'ufficio.

L'atto della deputazione provinciale, con cui modifica d'ufficio un bilancio comunale senza prima sentire il consiglio comunale, merita d'essere revocata in omaggio all'art. 141 della legge comunale.

Il governo che revoca tale decreto della Deputazione può nel contempo anche provvedere sul merito del bilancio. (Cons. Stato, 13 marzo 1884, adottato — Comune di Castelnuovo Geva).

Bilancio comunale — Eccedenza della sovrimposta — Nuove e maggiori spese nel corso dell'esercizio — Storni — Inammissibilità.

Qualora il comune sia stato col bilancio autorizzato dalla deputazione provinciale ad eccedere il limite legale della sovrimposta, non può nel corso dell'esercizio deliberare nuove o maggiori spese, neppure suppendo col fondo delle casuali, perchè vi osta l'art. 3 della legge 14 giugno 1874.

In tal caso spetta al prefetto annullare la relativa deliberazione (2) (Cons. Stato, 1 maggio 1885, adottato — Comune di Diana Marino).

Bilanci comunali — Eccedenza di sovrimposta — Pensione ad impiegati.

Se non esiste uno speciale regolamento in virtù del quale gli impiegati municipali acquistino diritto a pensione, le somme per tal titolo stanziate in bilancio a favore di un impiegato collocato a riposo devono ritenersi come una liberalità non consentita anzi espressamente vietata ad un comune che eccede il limite legale della sovrimposta.

Giustamente quindi la deputazione, interloquendo sul bilancio appunto per tale scadenza, le cancella. (3)

Nè avrebbe valore per conservarlo il fatto che la deputazione precedentemente approvò quella spesa per un quinquennio, e che essa figurò nel bilancio anche di qualche esercizio dopo il quinquennio.

E se il comune, in vista della cancellazione di quella spesa, delibera all'impiegato un sussidio da

(1) Giurispr. costantissima — V. *Giurista*, 1883, p. 44, 84.

(2) Giurisprudenza assodata.

(3) Giuris. assodata.

prelevarsi dalle casuali, rettamente il prefetto annulla la relativa deliberazione. (1) (Cons. Stato, 24 aprile 1885, adottato — Comune di Sernide — *Man.*, 1885, pag. 232).

Elezioni comunali — Messo esattoriale — Elegibilità.

Il messo dell'esattore consorziale non è ineleggibile a consigliere comunale. (App. Napoli, 29 agosto 1884 — D'Avanzo *ç.* Deput. di Caserta).

Elezioni amministrative — Manifesto pubblicato d'ufficio — Differimento.

Qualora la Giunta municipale non abbia in tempo opportuno pubblicato il manifesto, e sia quindi stato pubblicato d'ufficio dalla deputazione provinciale, non è permesso differire le elezioni sotto il pretesto che le liste non erano state ancora approvate. (Cons. — Stato, 10 aprile 1885. — *Comune di Calabritto*).

Elezioni comunali — Esattoria — Resoconto — Mancanza — Versamento mensile — Ineleggibilità.

L'esattore o tesoriere che non ha ancora reso il conto finale, quantunque avesse mensilmente versato nelle casse comunali il danaro esatto, non può essere eletto a consigliere comunale. (Cass. Roma, 15 aprile 1885. — *Ruzzi Coffer ric.*).

Elezioni comunali — Lite vertente — Comune attore — Eccezione di rito — Ineleggibilità — Reclamo alla Corte — Convincimento.

V'ha lite vertente da produrre l'ineleggibilità a Consigliere comunale, quando colui che vien citato dal comune contesta la lite, chiedendo la comunicazione dei documenti, perchè il cozzo, nota in sui preliminari, pone in essere e fa aperti il conflitto. (2)

Nè si può muovere censura alla Corte di Corte se, a sorreggere il suo convincimento sulla lite vertente, trasse ancora sussidio da ciò che fu esposto dai ricorrenti stessi nel richiamo alla Corte avverso la deliberazione, con cui furono esclusi dal Consiglio (Cass. Roma, 29 maggio 1885. — *Romana, Roncagli e Comune di Sarconi*).

Elezioni comunali — Lite vertente — Perenzione.

Non può dirsi che esista lite vertente per stabilire l'ineleggibilità a Consigliere comunale, quando la lite fu introdotta e poi abbandonata per un termine tale da dar luogo alla perenzione (Cass. Roma, 27 aprile 1885. — *Baccari C. Comune di Benevento*).

Elezioni comunali — Lite vertente — Citazione — Mancanza di contestazione.

Agli effetti dell'ineleggibilità a Consigliere Comunale basta la esistenza della citazione spiccata, anche quando non sia stata ancora susseguita da contestazione, perchè si verifica la lite pendente (3) (Cass. Roma 29 maggio 1885 — *Masella, Senise e Pasquale c. Comune di Mottola*).

Elezioni Comunali — Lite vertente innanzi ai Commissari ripartitori nelle Province Napolitane.

È ineleggibile a Consigliere Comunale chi, nelle provincie napoletane, ha innanzi al R. Commissa-

rio ripartitore per occupazione o illegittima alienazione dei demani comunali un giudizio pendente di reintegra istituito dal Comune. (4) (App. Napoli, 23 gennaio 1885 — *De Angelis c. Comune di Roccamonfina*).

Elezioni comunali — Reclamo — Notificazione — Usciere di Conciliazione.

È regolare e legale la notificazione del reclamo avverso le elezioni comunali, fatta agli interessati a mezzo dell'usciera di conciliazione. (Cons. Stato, 27 marzo 1885, adottato — *Comune di Roccanova*).

Nota — Questa massima non ha precedenti, e, secondo noi, non è conforme alla legge; giacchè l'usciera di conciliazione, non essendo tenuto a prestare giuramento (art. 10 legge 6 dicembre 1865) e cauzione (art. 188 cit. legge), non può essere compreso fra i funzionari dell'ordine giudiziario, e quindi non può considerarsi vero usciere giudiziario.

Elezioni comunali — Vice-Curato — Comune diverso da quello ove esercita le sue funzioni — Eleggibilità.

I ministri del culto aventi cura d'anime e coloro che ne fanno le veci non possono essere eletti a consiglieri comunali solamente nel comune, ove esercitano le loro funzioni (5) (App. — Torino, 30 giugno 1885 — *Masucco c. Pairotti ed altri*).

Elezioni comunali — Appaltatore del dazio comunale — Ineleggibilità.

L'appaltatore dei dazi comunali non può essere eletto all'ufficio di consigliere comunale (6) (cass. Roma, 11 maggio 1885. — *Ferrari ric.*)

Liste elettorali amministrative — Deputazione provinciale — Indagini — Commissari — Spese relativa.

La deputazione provinciale ha facoltà di assumere quelle indagini che meglio stima per verificare la regolarità delle liste amministrative, mandando sopra luogo appositi commissari, la cui spesa è a carico del Comune (Cons. — Stato, 10 aprile 1885. — *Comune di Calabritto*).

Liste dei Giurati — Maestro normale — Iscrizione.

Colui che è munito del diploma di maestro normale, rilasciato da una scuola normale, ha dritto ad essere iscritto nella lista dei giurati (app. Casale, 13 gennaio 1885. — *Sororie*).

Spese — Servizi pubblici.

È nulla la deliberazione del consiglio comunale con cui si approvano delle spese che non si riferiscono a servizi pubblici, per es. spese di rappresentanza, sussidi ad un privato per fargli restaurare la propria casa, e per pagamento di multe cui furono condannati il sindaco ed il segretario comunale; specialmente se alla deliberazione riguardante il terzo dei menzionati oggetti abbia preso parte il sindaco, che era direttamente interessato (7) (Cons. Stato, 25 genn. 1885, adottato — *Comune di S. Croce Camerina*).

(1) Giuris. fermata.

(2) V. *Giurista*, 1883, p. 2 in nota

(3) App. Casale, 22 nov. 1884. — *Giurista*, a. c., p. 69 con la nota.

(4) La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'art. 25 legge com. e prov. è applicabile, in quanto accenna a lite vertente, a qualunque lite vertente avanti a qualunque autorità giudicante.

V. stessa Corte — *Giurista*, 1885, p. 51, con la nota di rimonda.

(5) Le corti di appello di Torino (30 dicembre 1862) e di Milano (6 ottobre 1879) hanno giudicato che la incapacità ad essere eletti consiglieri dei ministri dal culto con cura d'anime, essendo assoluta, non è limitata solo nel comune ove esercitano il proprio ufficio; ma è applicabile altresì in tutti gli altri comuni.

(6) V. la conforme sentenza della stessa cassazione, 28 marzo 1885 — *Giurista*, a. c., p. 92.

(7) Giuris. fermata.

*Tassa di bollo — Mandati Comunali —
Aggi dovuti agli esattori.*

I mandati annuali per aggio, che i comuni o consorzi di comuni rilasciano agli esattori delle imposte dirette, sono soggetti alla marca da bollo da cent. 50, giusta l'art. 20 § 4 num. 16 della legge 13 settembre 1874 sul bollo, (1) (Cass. Roma, 10 giugno 1884 — P. M. c. Vair, Amprimo e Rivero).

*Entrate comunali — Atti di coazione —
Tassa di bollo.*

Gli atti di coazione intimati dagli uscieri giudiziari per la riscossione delle entrate comunali e delle opere pie, anche per somme inferiori alle lire 30, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla legge 29 giugno 1882 n. 835 (Serie 3.^a).

Sono poi esenti dalla tassa di bollo e di registro, quando vengono intimati dai messi esattoriali, giusta il sistema privilegiato tuttora in vigore nel napoletano.

(Nota. min. fin. 9 settembre 1885 all'int. 9 settembre 1885 all'int. Finanza di Caserta).

Tassa di bollo — Istanze presentate a Sua Maestà.

Fu proposto il quesito se ed in quali casi le petizioni ed istanze a sua Maestà siano soggette alla tassa di bollo.

A tale riguardo un recente parere del Consiglio di Stato ha confermato le dichiarazioni fatte sotto l'influenza di disposizioni di legge in questa parte conformi a quelle ora vigenti colla circolare 22 agosto 1862, n. 42—4644, pubblicata nel vol. II, della collezione demaniale a pagina 250 che qui si riassume.

Le istanze e i ricorsi che si presentano a sua Maestà sono esenti dal bollo perchè non contemplate dalla legge, quando riguardano l'esercizio del diritto di grazia riservato al Capo dello stato, e quando hanno per scopo il conseguimento di un sussidio od altro atto di liberalità direttamente dalla persona del Sovrano; quelle insomma sulle quali decide la volontà del Re, sia per effetto delle leggi organiche dello Stato, sia perchè concernenti affari estranei alle attribuzioni del Governo.

Siccome poi non è l'indirizzo che piace alle parti di dare alle loro istanze, che ne può determinare l'esenzione dal bollo, così i memoriali e ricorsi, che comunque diretti a Sua Maestà venissero dal gabinetto del Re o dal Ministero della real Casa rimessi per ragioni di competenza alle Amministrazioni governative, non potranno essere presi in considerazione ove non sia stato prima pei medesimi soddisfatta la prescritta tassa di bollo.

Non sono però soggetti a quest'obbligo le petizioni che fossero dirette unicamente a sollecitare l'esame e le risoluzioni di ricorsi già prodotti in bollo regolare (Circ. Min. Fin. 30 luglio 1885. Boll. Uff. dem. 1885, p. 710).

*Tassa di bollo — Foglio di carta bollata —
Doppio uso.*

Un foglio di carta bollata, che sia servito solo alla semplice intitolazione od al principio di un atto rimasto incompleto od inefficace non può essere adibito ad altro atto o scritto qualunque (Cass. Roma, 20 febbraio 1885).

*Tassa di esercizio e rivendita — Provvedimenti della
deputazione provinciale — Ricorso — Inammissibilità.*

Il ricorso, ai termini dell'art. 143 della legge comunale, avverso la decisione della Deputazione provinciale con cui cancella dai ruoli della tassa esercizi e rivendite gli avvocati, è inammissibile, essendo tale decisione un atto di giurisdizione con-

tenziosa, e non già un provvedimento amministrativo. (Cons. Stato, con R. Decreto 12 aprile 1885, adottato, — Comune di Poreno).

Nota. — Avuto riguardo allo spirito ed allo scopo della legge 11 agosto 1870, all. O, deve ritenersi ammessa nei comuni la facoltà di applicare alle professioni liberali la tassa di esercizio. — (Cons. Stato, 21 settembre 1872; 21 gennaio 1875; 12 marzo 1877; app., Venezia, 25 aprile 1875: Cass. Firenze, 1 marzo 1876. — *Dizionario amm.* — Massime nn. 15493 e 15498).

La corte d'app. di Palermo ha sentenziato contrariamente, avendo deciso che gli esercenti professioni liberali, come avvocati, procuratori ecc. non possono essere colpiti dalla tassa esercizio e rivendita (14 agosto 1876).

— L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda del cittadino per esonero di pagare la tassa di esercizio e rivendita col rimborso della quota, quando con tale istanza non si solleva una questione di semplice estimazione, ma si sostiene di non dover essere sottoposto per alcun motivo alla tassa stessa — (app. Genova, 27 ottobre 1877 — *Diz. amm.*, massima n. 15505).

Spedalità nel veneto — Meretricio — Domicilio.

Agli effetti della competenza passiva della spedalità costituisce domicilio la stabile dimora tenuta da una donna in un comune, sia pure esercitandovi il turpe mestiere del meretricio (2) (cons. stato, 9 gennaio 1885, adottato. — Comune di Verona).

Congregazione di carità — Entrata in carica.

I membri delle congregazioni di carità non possono entrare in carica se non dopo che la relativa deliberazione, regolarmente pubblicata all'albo pretorio, è divenuta esecutoria, ai termini degli art. 90, 133 e 134 della legge comunale. (Cons. stato, 27 febbraio 1885, adottato. — Congrega di carità di Pertanna).

*Opere pie — Impiego di capitali — Deputazione
provinciale — Approvazione.*

A sensi dell'art. 15 n. 4 della legge 3 agosto 1862 le deliberazioni delle amministrazioni delle opere pie relative agli impieghi di danaro così in acquisto di rendita pubblica quanto la stipulazione di mutui con o senza ipoteca e per un tempo precario sono soggette all'approvazione della Deputazione provinciale — (Cons. Stato, 17 luglio 1885, adottato. — Monte di Pietà di Genova).

Nota. — Come appare chiaramente dai pareri del cons. stato, 18 sett. 1863, 13 maggio 1875, 20 marzo 1872, 9 agosto 1876 e 24 marzo 1880 dalla circ. min. Int. 12 dicembre 1875 si è costantemente ritenuto che debba considerarsi come trasformazione del patrimonio delle opere pie ogni contratto relativo ai loro beni che importi un vincolo agli stessi, una mutazione nella loro condizione giuridica a un collocamento di capitali, soggetta all'approvazione dell'autorità tutoria.

*Congregazione di carità — Dimissione dei
membri — Revoca.*

Prima che le dimissioni date da un componente la congregazione di Carità siano state accettate, possono essere ritirate.

Il Consiglio comunale non può prenderne atto, qualora siano state ritirate prima che gli fossero state comunicate. — (Cons. Stato, 19 maggio 1885, adottato — Comune di Compodimele).

Congrega di carità — Opere pie — Scioglimento.

Quando viene sciolta una congrega di carità per irregolarità verificate in una delle opere pie, che

(2) Giuris. costante. V. il parere 5 luglio 1884 — *Giurista* — 1885, p. 73.

(1) Conf. 24 gennaio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 85.

amministra non restano sciolte anche le altre opere pie, ove a carico di queste non risulti alcun addebito (Cons. Stato, 6 marzo 1885, adottato).

Nota — Il Ministero dell' Interno (7 febbraio 1882) fu di parere che col fatto dello scioglimento di una Congrega di Carità s'intendono sciolte *ipso iure* tutte le opere pie amministrate da essa congrega, e non già soltanto quella che dette motivo alla grave misura, non potendosi intendere che sia stata la congrega disciolta solamente in parte.

Pio lascito — *Tavole di fondazione* — *Sindaco Rappresentante giuridico* — *Erezione in corpo morale* — *Continuazione della lite* — *Danni* — *annualità arretrate* — *Interessi*.

Sfugge alla censura della Cassazione il convincimento dei giudici del merito che, per le disposizioni del fondatore, ritiene nel sindaco a muovere giudizio contro l'erede fiduciario per l'attuazione di un pio lascito a pro delle donzelle povere del Comune.

Eretto il pio lascito in corpo morale, la congrega di carità, cui ne sia affidata l'amministrazione, ha azione e continuare il giudizio istituito dal sindaco.

L'erede fiduciario inadempiente deve non solo le annualità scadute, ma ancora, come danni, giusta l'art. 1231 cod. civ., gli interessi legali su quelle del giorno della dimanda giudiziale (Cass. Napoli 28 genn. 1885. — Friozi c. congrega di carità di Capua — la Legge 1885. n. 3).

Ente morale — *Rappresentanza* — *Registri* — *Autorità* — *Fede in giudizio*.

Un ente morale è validamente rappresentato sia in giudizio, sia nelle contrattazioni dalla maggioranza dei suoi amministratori.

I registri di un pio istituto di beneficenza sottoposto alla sorveglianza della congregazione di carità, hanno carattere di autenticità da far fede di quanto in essi si contiene. (App. Catania, 25 maggio 1885 — Fidecommissaria Palagonia c. Nicolosi — Foro Cat., 1885, p. 207).

Opere pie — *Acquisto di stabili* — *Autorizzazione*.

Quando l'acquisto di uno stabile per parte di un opera pia è un semplice investimento di capitale non giustificato da alcun bisogno proprio del Pio Istituto o da ragioni di superiore convenienza, può essere negata l'autorizzazione. (Cons. Stato, 8 maggio 1885, adottato).

Nota — L'acquisto di stabili consigliato unicamente a scopo economico, senza che sia necessario a conseguire il fine della beneficenza, non può essere autorizzato. (Cons. Stato, 2 aprile 1880 *Man.*, 1880, pag. 176).

Atti dello stato civile anteriori al 1866 — *Copie Segretari comunali* — *Dritti*.

I segretarii comunali non possono rilasciare ed autenticare le copie degli atti dello stato civile anteriori al 1866, e riscuotere a proprio vantaggio le tasse stabilite dalle leggi, che prima vigevano nelle provincie napoletane; giacchè spetta agli ufficiali dello stato civile rilasciare tali copie, attestandone la conformità all'originale e riscuotere a favore del comune i dritti stabiliti dalla vigente tariffa. (Cons. Stato, 23 giugno 1885).

Incanti. — *Decorrenza di un'ora senza concorrenti* — *Deserzione*.

Giusta l'art. 86 del regolamento 4 settembre 1870 (1) passata un'ora, dopo quella stabilita, senza che si siano presentati almeno due concorrenti,

l'asta deve dichiararsi deserta, facendosi constare col relativo processo verbale. (Cons. Stato, 10 aprile 1885, adottato. — Comune di Rocchetta e Croce).

Incanti — *Offerte dopo scorsa l'ora* — *Inammissibilità*.

Sono inammissibili le offerte presentate dopo passata un'ora da quella stabilita. (Cons. — Stato, 10 aprile 1885, adottato. — Comune di Rocchetta e Croce).

Incanti — *Facoltà di chi presiede l'asta a prolungare l'ora*.

Chi presiede l'asta non ha facoltà di prolungare il lasso di tempo fissato ad un'ora dal regolamento. (Cons. Stato, 10 aprile 1885, adottato. — Comune di Rocchetta e Croce).

Maestri comunali — *Abbandono della scuola per forza maggiore* — *Diritto allo stipendio*.

Il maestro comunale che abbandona la scuola, non per propria volontà, ma per forza maggiore che impedisce la prestazione del servizio, non perde il diritto a ricevere l'intero stipendio, specialmente se si tiene pronto a riprendere il servizio, appena chiamato dal comune. (2) (Cons. — Stato, 20 marzo 1885, adottato. — Comune di Casamicciola.)

Segretario comunale — *Diritti di segretario* — *Segretario di nuova nomina* — *Assegnazione*.

Se l'antico segretario comunale collocato a riposo godeva dei diritti di segreteria, il comune deve provvedere alla nomina del successore, assegnandogli il relativo stipendio, ma non può in luogo di uno stipendio determinato e regolarmente deliberato cederli i diritti di segreteria contro il disposto del R. decreto 25 ottobre 1881. (Cons. — Stato 13 marzo 1885, adottato. — Comune di S. Prisco — *Riv.* 1885, p. 570).

Segretario comunale — *Condanna a pene criminali per furto, frode o attentato ai costumi*. — *Riabilitazione*.

Colui che fu condannato a pene criminali per furto, frode o attentato ai costumi, ancorchè riabilitato, non può, giusta il disposto dell'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865, esercitare la carica di segretario comunale (3). (Cons. — Stato, in adunanza generale, 6 giugno 1885, adottato. — Antonio M... di Volturara Ispina ric.)

Deliberazioni comunali — *Nomina d'impiegati* — *Supposta parentela* — *Astensione volontaria dal voto* — *Niuna influenza*.

Qualora alcuni consiglieri, credendosi erroneamente affini coll'aspirante all'impiego comunale nei gradi indicati della legge, si siano volontariamente astenuti dal votare, il risultato di una deliberazione regolarmente votata e compiuta non può essere viziato od alterato. (Cons. — Stato, 2 gennaio 1885 — *Comune di Mordano*).

Strade comunali — *Costruzioni fattevi dal comune* — *Distanze legali* — *Regole d'arte* — *Violazione* — *Risarcimento di danni*.

Qualora un comune nel costruire chiaviche stradali abbia violato le distanze e le regole d'arte, da cui derivi un danno permanente ai proprietari fronteggianti, è tenuto al risarcimento del danno stesso — (Cass. Roma 5 luglio 1884 — comune di Rocnocavallo c. Ghirlandino).

(2) V. VITALEVI, leggi sull'istruzione pubblica annotate p. 622, n. 2.

(3) Conf. all'altro parere, 23 gennaio 1885, adottato — *Giurista*, 1885, p. 193.

(1) Conforme all'art. 80 del nuovo regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074.

Nota. — Crediamo utile riferire lo stato della giurisprudenza sull'importante quistione del diritto o meno del proprietario fronteggiato di una strada comunale ad essere rivaluto del danno che risente per lavori fatti dal comune sulla strada stessa.

Ove dalla ricostruzione delle strade comunali venga a modificarsi il livello, per cui i proprietari risentano danni, non essi sono obbligati a sottostarvi, ma bensì il Municipio che ha ordinato i lavori. — (App. Napoli, 6 aprile 1870, — Cons. Stato, 31 gennaio 1871). Il compenso è dovuto, giusta l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, dovendo i piccoli dissesti causati restar compensati con i vantaggi che derivano dai lavori stessi. — (App. Catania, 30 maggio 1871); e dev'essere commisurato alle spese occorrevoli per riparazione e raggugliamento, a senso degli art. 46 della citata legge e 273 di quella sui lavori pubblici. — (Cass. Napoli 18 giugno 1872; Palermo, 1 febb. 1873).

I proprietari delle case che per effetto della restaurazione delle strade e della nuova livellazione di queste si credono lesi nelle loro proprietà, hanno in massima azione per reclamare dal comune e dallo Stato il risarcimento dei danni.

Però non è dovuta la stessa indennità che si dovrebbe, quando si trattasse di vera e propria occupazione delle cose altrui.

In questo caso, se sono dovuti certamente i danni reali arrecati al fabbricato nell'azione stessa dell'abbassamento o rialzamento della strada, e le spese che il proprietario ha sopportate o deve sopportare per ricondurre la sua casa al nuovo livello stradale, non sempre è dovuta una indegnità pel diminuito valore della casa considerata in sé stessa, dovendosi calcolare i vantaggi che la casa ha risentito per effetto dei nuovi lavori. — (App. Roma, 1 luglio 1882).

Il Comune non può invocare speciali disposizioni regolamentari che consacrino la ragioni d'invadere una parte del terreno di proprietà privata, per esonerarsi dall'obbligo di corrispondere una proporzionata indennità ai proprietari danneggiati da variazioni sulle vie pubbliche. (App. Torino, 18 giugno 1880).

La corte d'appello di Roma precedentemente ha detto. « Il proprietario di una casa non ha altro dritto sulla strada che dà accesso al suo fondo, che quello di servirsene *invece civitatis*, compatibilmente colla esigenza della pubblica comodità.

« Quindi se un municipio rialza un marciapiede di una via impedendo l'accesso in carrozza nel cortile delle case, non può il proprietario pretendere che venga rimosso il marciapiede, e gli sia attribuita una indennità » (20 luglio 1880).

Dal *Diz. amm.*, p. 810.

Pesca — Pesci uccisi con materie esplodenti o venefiche — Contravvenzione.

Colui che raccoglie da un lago pesci uccisi con materie esplodenti o venefiche, giusta l'art. 5 della legge 4 marzo 1877 cade in contravvenzione. (Cass. Roma, 25 marzo 1885. — *Conti e Bonifazi*).

GIURISPRUDENZA DELLE PENSIONI

Sul diritto a pensione e sulla valutabilità dei servizi degli impiegati dell'ex Regno delle Due Sicilie retribuiti a carico dei fondi provinciali — (Legge 14 aprile 1864, n. 1731, art. 41).

SOMMARIO (1)

1. Pensioni — a carico dei fondi provinciali — Competenza della Corte dei conti — 2. Origine del diritto a pensioni

(1) Vedi *Giurista*, 1883, 60.

degli impiegati delle Intendenze — 3. Rescritto del 10 agosto 1859 — suo scopo — 4. Offerta di versamento — 5. Effetti del ritardato versamento delle ritenute — 6. Tardivo versamento — suoi effetti — 7. Credito dello Stato — 8. Decorrenza nel caso del tardivo versamento — 9. Il Rescritto del 1859 contempla pure i napoletani — 10. Chi contempi il rescritto del 1859 — 11. Capo di ufficio provvisorio — 12. Soprannumeri — 13. Consigliere provinciale ff. da Consigliere d'intendenza — 14. Vicecapo del censimento — 15. Pensione condizionata — non può dirsi di grazia — 16. Pensione — vedovile — 17. Pensioni concesse col decreto del 1851 — riversibilità — 18. Orfani — riversibilità — 19. Impiegati carcerari siciliani — 20. Archivi provinciali di Sicilia — 21. Catasto di Sicilia — 22. Prigioni di Napoli — 23. Società economiche del napoletano.

1. Per l'attuazione della legge unificatrice dell'Amministrazione dei Comuni e delle provincie, è abolita la istituzione del fondo comune provinciale già esistente nelle provincie meridionali. Dal 1 gennaio 1866 in avanti è carico dello stato il pagamento delle pensioni agli impiegati dell'Intendenza e sotto intendenze di dette provincie, e le precedentemente liquidate sono anche in via provvisoria pagate sul Bilancio dello Stato; finchè non sia definitivamente deciso se quello preesistente carico si debba per avventura sopportare dai Bilanci particolari delle provincie. La riforma delle pensioni liquidate ed iscritte anteriormente al 1 gennaio 1866 sul fondo comune provinciale ora abolito, entra in massima nelle competenze della Corte dei conti ai termini dello art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800 — C. Conti, 15 marzo 1867, Troisi — *Riv. Amm.* XVIII, 82; *Rac.* XIX, 3, 16; *Legge.* VII, II, 248.

Confr. — a partire dal 1 gennaio 1866, per le nuove leggi unificatrici restò abolito il fondo comune delle provincie meridionali e le pensioni che vi erano iscritte passarono a carico dello stato rientrando nella competenza della corte dei conti la relativa liquidazione — C. Conti, 17 gennaio 1868, Guzzi — ved. Bufalo — *Riv. Amm.* XIX, 897; *Legge.* VII, II, 307.

2. Gli impiegati di segreteria delle Intendenze e sotto intendenze del Regno delle Due Sicilie avevano radicato il loro diritto a pensione negli articoli 154 e 155 della legge organica 12 dicembre 1816, per le provincie al di qua del Faro, ed estesa poi alla Sicilia per Real Decreto del 7 maggio 1838. — C. Conti, 15 dicembre 1876, Zampino ved. Cirillo — *inedita*.

Confr. — Il diritto a pensione degli impiegati di Segreteria delle Intendenze e Sotto intendenze napoletane e siciliane trovansi radicato nella legge organica del 12 novembre 1816 e fu riconosciuto ed attuato col tardivo regolamento del 1851 e 1852, il primo dei quali che sottopone a ritenuto i soldi degli impiegati delle Intendenze per renderne pensionabili i servizi, fornì solamente un mezzo per esperire il diritto già riconosciuto nella legge del 1816. — C. Conti 30 ottobre 1865, De Nava — *Legge.* VII, II, 20; — 6 gennaio 1869, Crispo — *Legge.* IX, II, 47.

3. Con il Sovrano Rescritto 13 aprile 1859, si mirò a facilitare il pagamento dell'arretrato, ma non si fece una condizione assoluta di pagamento allo impiegato, nè si impose all'amministrazione di fare la ritenuta dell'arretrato stesso; ma bensì si permise all'impiegato di effettuare il pagamento dell'arretrato a doppia annata — C. Conti, 17 maggio 1870, Giudice — *Rac. di massime*, 265.

4. Il Sovrano Rescritto del 13 aprile 1859 che ammetteva gli impiegati suddetti a pagare a doppia annata gli arretrati delle ritenute, deve considerarsi come un espediente diretto ad eliminare le difficoltà che si frapponevano alla liquidazione delle loro pensioni; sicchè le offerte dell'integrale pagamento delle ritenute arretrate, soddisfacendo alle

obbligazioni imposte dai relativi regolamenti, rende valutabile a pensione il servizio precedentemente prestato — C. Conti 30 ottobre 1865, De Nava — *Legge* VII, II, 20; — 6 gennaio 1869, Crispo, — *Legge*, IX, II, 47.

Confr. — Gli impiegati delle intendenze e sotto intendenze furono ammessi ad effettuare il tardivo versamento dei rilasci per avventura non ancora soddisfatti. E per quelli che si presentarono alla Corte dei conti senza avere eseguito il pagamento del detto importo, ha sempre deciso nel senso di rimmetterli alla sezione 2.^a, per la liquidazione della pensione, quando abbiano prima versato nelle casse erariali lo importo corrispondente alla tassa non soddisfatta per i primi servizi. Possono vedersi tra le altre le decisioni 30 ottobre e 23 dicembre 1865 pei reclami — De Nava ed Arcadipane — C. Conti, 15 dicembre 1875; Zampino ved. Cirillo — *inedita*.

5. Il ritardato pagamento delle tasse arretrate non fa decadere gli antichi impiegati delle Intendenze di Sicilia del beneficio del Sovrano Rescritto 13 aprile 1859, ma rende difficile la liquidazione della pensione nei precisi termini del detto Rescritto.

L'impiegato che profitta di questo beneficio, non può esser ammesso ad aver liquidata la pensione finchè non ha effettuato il pagamento dello importo corrispondente al due e mezzo per cento sugli stipendi percetti innanzi il 9 ottobre 1852.

Ma però non può opporsi agli impiegati in questione il difetto della ritenzione sugli stipendi correnti come condizione mancante giusta la legge siciliana per la valutabilità dei servizi prestati prima del 9 ottobre 1852, e neppur rispetto alla legge sarda 22 marzo 1824, mentre il fatto della ritenzione è supplito dal fatto del credito costituito in favore dello Stato — C. Conti 23 dicembre 1865; Arcadipane — *Rivista Amm.* XVII, 441 — Così è riportata nella cit. *Riv.* la decisione, ma il testo di essa è però molto più chiaro e si esprime così — La speciale disposizione emessa dal Re di Napoli in favore degli impiegati delle intendenze di Sicilia col Rescritto 13 aprile 1859, produceva due effetti cioè: per la valutabilità dei servizi resi da quegli impiegati prima del 9 ottobre 1852 sostituiva alla ritenzione del due e mezzo per cento dovuti sugli stipendi correnti giusta la legge generale sulle pensioni, una ragione di corrispondente credito a favore delle finanze dello Stato, e stabiliva poi che il pagamento del dovuto importo era una condizione per togliere la difficoltà alla effettiva liquidazione della pensione. Il ritardato pagamento di quelle tasse arretrate, continua bensì a difficoltare la liquidazione della pensione nei precisi termini del sopra citato rescritto, ma non importa il decadimento dal beneficio dal rescritto medesimo già concesso.

Il difetto della ritenzione sugli stipendi correnti, se non potrebbe opporsi come condizione mancata giusta la legge siciliana, per la valutazione dei servizi, neppur può opporsi come condizione mancata rispetto alla legge sarda 22 marzo 1824, mentre il fatto della ritenzione sugli stipendi correnti è supplito dal fatto del credito costituito in favor dello Stato. Non può però pretendere che sia operata la sua liquidazione col compito dei servizi prestati anteriormente al 9 ottobre 1852 chi non abbia ancora effettuato il pagamento dell'importo corrispondente al due e mezzo per cento sugli stipendi percetti anteriormente a detta epoca.

6. Secondo i precisi termini delle proposte state approvate col Sovrano Rescritto 13 aprile 1859, fino a che non sia stato pagato lo importo del due e mezzo per cento sui soldi percetti dagli impiegati di segreteria delle intendenze e sotto intendenze delle provincie meridionali nel tempo anteriore alla organizzazione delle rispettive segreterie, rimane dif-

ficoltato per essi impiegati e per le loro vedove la computazione di quei primi servizi allo effetto della pensione. I rilasci arretrati per il servizio prestato rendono difficolata la valutazione dei servizi stessi sebbene l'effettivo pagamento del due e mezzo per cento non costituisca una condizione per l'acquisto del diritto a pensione. C. Conti, 15 dicembre 1876, Zampino ved. Cirillo — *inedita*.

7. Il Sovrano Rescritto 13 aprile 1859 sostitui al fatto del rilascio del due e mezzo per cento, nel corso del servizio anteriore al 7 aprile 1851, (o rispettivamente al 24 maggio 1852) una ragione di corrispondente credito delle finanze dello stato. C. conti 15 dicembre 1876, Zampino ved. Cirillo — *inedita*.

8. Il tardivo versamento dei rilasci non fatti, i quali per leggi napoletane erano condizione indispensabile per la valutazione del servizio, finchè non fu fatto non poteva dar diritto ad avere il godimento della pensione: non potendo, chi rimase dal proprio canto inadempiente, pretendere dallo Stato l'adempimento della corrispondente obbligazione. La pensione non può quindi cominciare a decorrere che dal giorno del tardivo versamento delle ritenute, malgrado che la dimanda fosse stata fatta in tempo — C. Conti, sezione 2.^a, 27 dicembre 1879, De Bono.

Confr. — Non si può far luogo alla liquidazione ed all'assegno della pensione se non è fornita preventivamente la prova che siano stati eseguiti i rilasci di legge colla presentazione della relativa quietanza del Tesoro. E siffatta produzione di un documento che deve provare un fatto essenziale quale è quello del versamento delle ritenute, sarebbe illegale ed avverso a tutte le norme dettate per l'istruttoria delle domande di pensione, se venisse differita al tempo della riscossione della pensione.

Tutto ciò che è coordinato a far constare il diritto alla pensione deve per logica giuridica precedere la proclamazione del diritto stesso — C. Conti Sezione II, 29 maggio 1875, Consoli.

Confr. ved. *Giurista*, 1883, pag. 60.

9. Il Sovrano Rescritto 13 aprile 1859 emesso accidentalmente sulle proposte fatte per gli impiegati siciliani è naturalmente estensibile agli impiegati delle provincie napoletane per la piena parità delle condizioni — C. Conti, 15 dicembre 1876, Zampino ved. Cirillo — *inedita*.

Confr. — Il Sovrano Rescritto 13 aprile 1859 sul pagamento a doppia annata delle ritenute per gli impiegati delle Intendenze e Sottointendenze Siciliane, si può ritenere applicabile anche alla amministrazione civile delle provincie napoletane — C. Conti 7 ottobre 1870. Meomartino — *Racc. di massime*, 197.

10. È valutabile il servizio nelle Intendenze in applicazione del decreto del 1851, anche se l'impiegato fosse stato in altro ufficio quando venne emesso lo stesso; ed è anche applicabile il Sovrano Rescritto 13 aprile 1859 che permette il versamento in unica rata degli arretrati delle ritenute; ammettendosi così per questo speciale caso il tardivo versamento delle ritenute — C. Conti, 5 gennaio 1869, Crispo — *Legge*, IX, II, 47 — 28 giugno 1869, Caracciolo, *Racc. di massime*, 198.

Giusta i principii stabiliti dal Real Decreto 3 maggio 1816, il periodo di tempo passato negli uffici d'Intendenza e del consiglio degli ospizi nelle provincie napoletane, non avrà diritto a pensione sull'erario dello Stato. Tali servizi vennero in seguito dichiarati pensionabili solo per coloro che si trovavano tuttora nella stessa carriera, e non per quelli che avevano già fatto passaggio, ad altra ammini-

strazione — C. Conti 26 settembre 1866, Ruggiero — *Racc. di massime*, 205.

Il Rescritto 13 aprile 1859 che abilitava gli Impiegati delle Intendenze e Sotto intendenze ad effettuare a doppia annata il rilascio delle ritenute arretrate, può ritenersi applicabile anche a quel pensionato che a quell'epoca trovavasi già collocato a riposo con assegno di grazia, equivalente a quello che avrebbe potuto ottenere in linea di giustizia ove i suoi servizi fossero stati riconosciuti valutabili in pensione — C. Conti, 10 ottobre 1866, Caminuti — *Racc. di massime*, 265.

11. Il servizio come capo di ufficio provvisorio presso una Intendenza in Sicilia è valutabile a pensione, quando siasi supplito alla originaria mancanza del rilascio del due e mezzo per cento col posticipato pagamento delle rate arretrate, in base al Rescritto 13 aprile 1859 — C. Conti, 6 marzo 1869, Scorsone — *Racc. di massime*, 199.

12. Gli Intendenti delle provincie in Sicilia potevano nominare dei soprannumerari in virtù della legge 12 novembre 1816. Il servizio prestato in tale qualità, al seguito di una nomina intendenziale, è valutabile agli effetti della pensione — C. Conti, 29 aprile 1869, Caravella — *Racc. di massime*, 200.

13. Il Consigliere provinciale che giusta gli ordinamenti napoletani esercitò per delegazione le funzioni di consigliere d'intendenza, non ha diritto che gli sia valutato in pensione tal periodo di servizio, perchè non era retribuito con soldo soggetto a rilascio, e non può considerarsi come alunnato o principio di carriera — C. Conti 23 dicembre 1868, Galdi — *Racc. di massime*, 190.

14. Il posto di vice capo del censimento e di capo di ufficio nell'Intendenza di Napoli erano posti governativi, sia perchè dati a nomina del potere Sovrano, sia perchè retribuiti dalla Tesoreria centrale — C. Conti, 2 luglio 1867, Capaldo — *Legge*, XII, II, 288.

15. È da ritenersi come pensione di giustizia e non di grazia quella che liquidata su servizi utili, sebbene sia stato ordinato che la ritenuta del due e mezzo per cento, non fatta precedentemente, sarebbe fatta posteriormente sulla pensione — C. Conti, 17 gennaio 1868, Guzzi ved. Bufalo — *Legge*, VII, II, 307; *Riv. Amm.*, XIX, 997.

16. Secondo il sistema borbonico la pensione accordata o negata al marito non fa stato per la vedova. Per questa si doveva procedere ad una distinta liquidazione, la quale assumeva per base, non già la pensione stata assegnata al marito, sebbene il soldo già goduto dal marito (art. 7.º del Real Decreto 3 maggio 1816). Laonde per la sussistenza e per la misura del diritto alla pensione vedovile non influiva la circostanza della pensione goduta o non goduta dal marito e neppur quella che la pensione di esso fosse di grazia anzichè di giustizia.

La vedova quindi con questo sistema, non solo esercita un diritto suo proprio, ma ha diritto per di più ad una liquidazione tutta sua propria. Il Sovrano Rescritto 13 aprile 1859 ha senza dubbio favorito anche le vedove. Riesce quindi applicabile anche alle vedove quando la Corte dei conti a sezioni riunite ha costantemente ritenuto per gli impiegati circa per la portata del Sovrano Rescritto 13 aprile 1859, sul tardivo versamento delle ritenute ed a prescindere dal fatto se il marito fosse o no pensionato o se la pensione da esso goduta fosse di grazia invece che di giustizia — C. Conti, 15 dicembre 1876, Zampino ved. Cirillo — *inedita*.

17. Non sono reversibili le pensioni concesse agli impiegati delle Intendenze napoletane in forza dei Reali Decreti 12 dicembre 1816 e 7 aprile 1851,

perchè i medesimi non contemplano le vedove e gli orfani. C. Conti, Sezione II, 5 gennaio 1870, Picerni, *inedita*.

Confr. Non si può provvedere sulla domanda per pensione di una vedova di un impiegato delle cessate Intendenze, al ritiro, finchè la medesima non provi di aver versato al Tesoro il tardivo versamento delle ritenute non eseguite sui soldi percetti dal suo defunto marito — C. Conti, Sezione 2.ª, 27 gennaio e 1.º maggio 1875, Arginteri ved. Raguusa — *inedita*.

18. Si ritengono senz'altro reversibili a favore degli orfani le pensioni vedovili iscritte originariamente a carico del fondo comune provinciale e passato a carico del Bilancio per il Ministeriale Decreto 16 agosto 1867 — C. Conti, Sezione 2.ª, 24 aprile 1878, Tramunto — *inedita*.

Confr. — Gli orfani di un impiegato delle cessate Intendenze di Sicilia collocato a riposo con Sovrano Rescritto nel 1859, ed ammesso al godimento della pensione di grazia pari allo intero stipendio per più di quarant'anni di non interrotto servizio, a condizione però che sulla pensione stessa venga esercitato lo sconto del due e mezzo per cento, per il tempo in cui questa ritenuta non venne soddisfatta, hanno diritto di ottenere pensioni tutte le volte che resti provato essere stati soddisfatti interamente gli arretrati delle ritenute stesse.

È infatti da ritenersi che l'assegno precedentemente accordato dal cessato Governo sia di giustizia e non di grazia, riferendosi piuttosto questa parola alla concessione di eseguire il pagamento delle ritenute durante lo stato di giubilazione — C. Conti — 29 novembre 1869, Musumeci — *Racc. di massime*, 199.

Confr. — Gli assegni concessi sui fondi provinciali alle vedove d'impiegati delle intendenze non sono reversibili agli orfani — C. Conti Sezione 2.ª, 27 aprile 1875 — Del Grosso — *inedita*.

19. È superfluo esaminare se ad un impiegato carcerario della Sicilia sia o no applicabile il Sovrano Rescritto 13 aprile 1859, quando risulta che egli non fece nè cominciò a fare in tempo utile il pagamento a doppia annata per le ritenute non effettuate, e che non subì, a cominciare dalla pubblicazione del Sovrano Rescritto 5 ottobre 1857, le regolari ritenute del due e mezzo per cento. Corte dei Conti, 22 maggio 1868, Perroni — *Legge*, XII, II, 288.

Ma del resto il Rescritto del 13 aprile 1859 riguarda i soli impiegati sottoposti al rilascio dal regolamento del 1852; e perciò il pagamento a doppia annata imposta dal detto Rescritto si riferisce alle quote anteriori al 1852; onde deve ritenersi che fosse ammesso a pagare l'arretrato chi non sopportava la ritenuta pel tempo corrente — *ivi* — *Racc. di massime*, 209.

Gli impiegati carcerari Siciliani sono virtualmente compresi nella disposizione del Sovrano Rescritto 5 ottobre 1857, agli effetti della ritenuta del due e mezzo per cento — C. Conti, 7 gennaio 1868, Messina 22 maggio 1868, Perrone — *Legge* XII, II, 288.

Codesto Rescritto però non imponeva alle Amministrazioni l'obbligo di sottoporre gli impiegati al rilascio, ma dava a queste facoltà di farlo, quando l'avessero creduto conveniente, onde acquistare diritto di pensione verso lo stato — C. Conti, 22 maggio 1868, Perroni — *Racc. di massime*, 265.

Il favore concesso agli impiegati dell'Amministrazione civile di Sicilia, pagati sui fondi provinciali una volta, della pensionabilità dei loro servizi, è sottoposta alla condizione del rilascio della ritenuta sugli stipendi, onde non hanno diritto a profittarne quelli che, sebbene compresi nella categoria degli impiegati, cui quel favore si riferisce, non hanno soddisfatto alla condizione imposta. Gli

impiegati carcerari siciliani sono virtualmente compresi nella disposizione del Sovrano Rescritto 5 ottobre 1857, agli effetti della ritenuta del due e mezzo per cento.

La facoltà data agli Impiegati delle Intendenze e sottointendenze delle provincie siciliane col Rescritto del 13 aprile 1859 di pagare in rate annuali la ritenuta da loro non rilasciata durante il tempo nel quale i loro stipendi non vi erano sottoposti, non si estende agli altri impiegati dell'Amministrazione civile, più tardi ad essi assimilati per gli effetti del diritto alla pensione.

Quando anche codesta estensione fosse possibile, la facoltà del tardivo rilascio si riferisce al periodo di servizio in cui la ritenuta non doveva legalmente farsi, ma non a quella in cui, dovendo farsi, non fu fatta. La disposizione del Rescritto 13 aprile 1859 di potere pagare in doppia annata la ritenzione del due e mezzo per cento sui soldi percetti.

Non può dunque, mediante il tardivo pagamento della ritenuta, rendersi pensionabile un servizio durante il quale esso non fu, come innanzi al 14 ottobre 1857, non è applicabile a quelli percetti posteriormente a quest'ultima epoca — doveva naturalmente esser pagata — C. Conti, 7 gennaio 1868, Messina — *Legge*, VIII, II, 195 e XII, II, 288; — *Racc. di massime* 186, e 209.

20. Gli impiegati degli archivi provinciali di Sicilia erano alla dipendenza delle Intendenze; e perciò, pagati, come gli altri impiegati dell'amministrazione civile, sul fondo provinciale comune. Ad essi è quindi applicabile il beneficio accordato dal Sovrano Rescritto 13 aprile 1859, agli impiegati delle Intendenze e Sotto Intendenze Siciliane, di pagare cioè tardivamente la ritenuta sugli stipendi percetti negli anni precedenti, allo scopo di rendere utili in pensione i servizi precedentemente prestati. Invero, parlando il Rescritto del 13 aprile 1859 degli Impiegati d'Intendenza, e prendendo per punto di partenza un diritto che si trovava radicato negli ordinamenti di quegli uffici provinciali e consacrato altresì da altri successivi rescritti, era naturale che, enunciandosi la parte principale dell'Amministrazione civile, quella cioè che stava a capo della provincia, non potevano escludersene le diramazioni, che, avendo origine comune e comuni gli ordinamenti, operavano con poteri delegati e subordinati nei subcentri a maggior comodo degli amministrati e maggior felicità dell'Amministrazione stessa — C. Conti, 17 maggio 1870, Giudice — *Legge*, X, II, 191 e XII, II, 286; *Racc. di massime*, 178 e 265.

21. Il Sovrano Rescritto del 13 aprile 1859 fu fatto tassativamente per gli impiegati delle Intendenze e Sottointendenze di Sicilia, e non può quindi essere invocate dai controllori del catasto — C. Conti, 17 gennaio 1868, Rapisardi — *Legge* XII, II, *Rio. Amm.* XIX, 896.

22. Il servizio carcerario provinciale nell'ex Reame di Napoli non era per legge pensionabile, comunque facesse parte dell'Amministrazione civile. Ed invero con l'organico 1.º gennaio 1817 leggesi sanzionato all'art. 3.º che i soldi di quei diversi impiegati nella pianta distinti, saranno esenti da qualsivoglia ritenuta sia del due e mezzo per cento, sia per offerta volontaria, dovendo esser considerati come qualificazione; ben vero, tutti coloro che ne godranno, non avranno diritto a pensione di ritiro, di vedove, o di orfani, salvo qualche circostanza particolare in cui crederassi derogare a siffatte determinazioni. Ed è notevole come nel seguente mese di febbraio, sotto la data del 10, es-

sendosi provveduto alla definitiva organizzazione della Tesoreria generale, quegli impiegati carcerari provinciali reggensi espressamente coll'articolo 5 esclusi dall'assiento, e disposto per essi il pagamento dei loro soldi con acconti agli Intendenti, e giusto il prescritto nel detto Decreto organico 1.º gennaio 1817: esenti cioè da ritenute qualsiasi. E da ultimo sta a sugello della niuna valutabilità di quel servizio il Decreto 8 marzo 1824, col quale furono date le norme circa la ritenuta del due e mezzo per cento sui soldi di alcune classi d'impiegati perchè avessero diritto a pensioni di ritiro; e, tra le varie classi ivi indicate, non scorgesi quella degli impiegati carcerari provinciali, bensì quella degli impiegati delle prigioni della Capitale; per cui nel detto organico 1.º gennaio 1817 erasi con lo art. 2.º fatto riserva di una decisione particolare.

Invano si fa appello al Sovrano Rescritto 13 aprile 1859 ove si rifletta che scorgesi dato a beneficio esclusivamente degli Impiegati delle Intendenze e Sotto intendenze, per i quali, già coi regolamenti 7 aprile 1851 e 24 maggio 1852, erano stati soggetti alla ritenuta del due e mezzo per cento. La condizione speciale di codesti impiegati carcerari esclude ogni lontana assimilazione con tutti gli altri impiegati governativi dell'Amministrazione provinciale, dichiarata come fu per essi la non pensionabilità del servizio; esclusi sempre del rilascio delle ritenute (condizione assoluta della pensionabilità) nè mai derogato posteriormente quel solenne art. 3.º dell'organico 1.º gennaio 1817. Per le quali osservate cose, infondate sono tutte le querele che si fanno per la pensionabilità di un servizio tassativamente dalle leggi, regolamenti e decreti ritenuto non pensionabile — C. Conti, 22 giugno 1883, Solimena — *inedita*.

Il servizio prestato in qualità di medico straordinario delle prigioni di Napoli non è valutabile in pensione, per la legge 3 maggio 1816, nè per quella italiana 14 aprile 1864, art. 41, non potendosi equiparare a volontariato o tirocinio per apprendere, ma piuttosto un collocamento provvisorio, improduttivo di diritti — C. Conti, 17 maggio 1870, Piretti — *Legge* XII, 176.

La qualità di Ispettore straordinario delle prigioni in Napoli, di cui è parola nell'organico approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1835, è da ritenersi equivalente a quello di Ispettore soprannumerario prevista dal successivo organico del 15 aprile 1848. Agli uni ed agli altri è applicabile il disposto degli articoli 7 e 41 della legge 14 aprile 1864 — C. Conti, 28 giugno 1869, De Sulleri — *Legge* XII, II, 157.

23. I segretari perpetui delle Società economiche nelle provincie napoletane nominati direttamente dal governo, colle forme di Regio Decreto e retribuiti sui fondi provinciali, avevano diritto a pensione a carico dello Stato, quando i loro stipendi erano sottoposti alla ritenuta del due e mezzo per cento a favore dell'Erario. Il decreto luogotenenziale dell'8 gennaio 1861, in virtù del quale l'Amministrazione dei fondi speciali passò alle rispettive provincie, non variò la loro condizione giuridica, nè mutò il titolo di nomina di detti segretari, la loro qualità ed il lor ufficio d'impiegati governativi — C. Conti, 28 giugno 1869, Laudiero ved. d'Elia — *Racc. di massime*, 211.

A. ARMELISSO

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Servitù fumi immittendi — Continuità — Atto contrario — Prescrizione.

La continuità della servitù non viene meno malgrado che sia necessario un fatto dell'uomo per metterla in esercizio, quante volte, messa in esercizio, procede naturalmente senza bisogno di fatti ulteriori.

Epperò è continua ed apparente la servitù fumi immittendi manifestata da tubo fumario analogo.

L'abolizione del focolare nel fondo dominante costituisce l'atto contrario alla servitù da cui deve computarsi il trentennio giusta l'art. 667 del codice civile, per la estinzione della stessa a termini del precedente art. 666.

(Cass. Napoli, 22 aprile 1885 — *Legge*, XXV, 589).

Competenza — Dazio consumo — Tariffa daziaria comunale — Illegalità — Competenza giudiziaria.

In materia di dazio di consumo rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria la domanda con cui si tende a far dichiarare illegale, contraria cioè alle leggi sul dazio consumo 3 luglio 1864 e 28 giugno 1866, la tariffa daziaria d'un Comune, al solo ed unico oggetto di ottenere la restituzione dei singoli dazii indebitamente pagati (1).

(Cass. Roma, a sezioni unite, 25 luglio 1885 — *Legge*, XXV, 577).

Nota — Il Consiglio comunale di Parma sottopose a dazio-consumo i cuoi e le pelli conciate con deliberazioni del febbraio 1869 che andarono in vigore nel 1° aprile successivo,

Al seguito di reclami di negozianti e della Camera di commercio, favorevolmente accolti dal Ministero delle finanze, il Comune fu invitato a sopprimere la tassa perchè contraria alla legge, e fu soppressa dal 1° gennaio 1870.

La ditta Rossi che per cuoi e pelli introdotte in Parma dal 1° aprile al 31 dicembre 1869 aveva dovuto pagare al Comune il nuovo dazio nella complessiva somma di L. 681 e cent. 46, citò in giudizio il Comune dicendo illegali le deliberazioni che imposero il dazio, ingiusta perciò l'esazione di quanto la Ditta aveva pagato, e tenuto il Comune a restituirle la somma surriferita, risultante da 47 ricevute d'ufficio del dazio-consumo che produsse in atti.

Il Comune oppose l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere delle domande della Ditta. L'eccezione, accolta in primo grado e respinta in appello con sentenza 16 maggio 1873, fu riproposta dal Comune con ricorso per cassazione.

Attesochè non è vero che la decisione invocata dalla ditta Rossi e pronunziata dalla Corte di Parma abbia un carattere di generalità repugnante ai principii fondamentali della materia, sanzionati dall'art. 4 della legge sul contenzioso amministra-

tivo. La Ditta domandò che fosse dichiarata illegale, contraria cioè alle leggi sul dazio-consumo 3 luglio 1864 e 28 giugno 1866, la tariffa daziaria del Comune di Parma in quanto assoggettava a dazio i cuoi e le pelli conciate, al solo ed unico oggetto di ottenere la restituzione dei singoli dazii indebitamente pagati, che in complesso ammontavano a L. 681,46. Si limitò dunque a contestare la lesione di un diritto civile derivatagli da un atto amministrativo. E la Corte di merito conobbe unicamente degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, quando ritenne illegale il dazio e condannò conseguentemente il Comune a restituire ciò che per questo titolo aveva dalla Ditta riscosso. Così decidendo la Corte non venne a revocare o modificare rispetto alla Ditta, e tanto meno nell'interesse generale dei contribuenti, le deliberazioni del Comune 27 e 29 febbraio 1869, ma soltanto a dichiarare che, malgrado coteste deliberazioni, la ditta Rossi non era obbligata a pagar il dazio ed aveva quindi diritto alla restituzione delle somme pagate. E tale dichiarazione rientra senza dubbio nelle competenze dell'autorità giudiziaria cui sono espressamente deferite le controversie d'imposta dalla stessa legge che il ricorso pretende violata.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Competenza — Cose pubbliche — Uso — Facoltà civica — Turbamento arbitrario — Competenza amministrativa.

L'uso delle cose pubbliche, come la navigazione sui fiumi, il transito sulle vie pubbliche e cose simili, non costituisce un diritto propriamente civile che faccia parte del patrimonio individuale del cittadino; ma è invece una facoltà civica, regolata assolutamente dall'autorità amministrativa, che la modera conformemente alle esigenze dell'interesse pubblico, affidato dalla legge al suo discrezionale e disciplinato giudizio (2).

In ordine quindi a quell'uso, mancando un rapporto di diritto civile che possa dirsi leso da atti amministrativi, manca pure materia su cui possa spiegarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria; e, nel caso di turbamento arbitrario nell'uso stesso, deve esso denunziarsi alla competente autorità amministrativa (3).

(Cass. Roma a sezioni unite, 23 luglio 1885 — *Id.*, id.)

Competenza per valore — Rivendicazione — Parte di fondo.

Nel giudizio promosso dall'acquirente di un fondo contro un terzo per la rivendicazione di parte del fondo acquistato, deve, per la determinazione della competenza, aversi riguardo non al valore dello intero fondo, ma a quello della parte del medesimo che l'attore sostiene usurpata e tende a rivendicare (4).

Tassa di manomorta — Cassa di risparmio.

Le casse di risparmio, ancor quando rivestano la forma di società anonime, sono soggette alla tassa di manomorta per le rendite di loro dotazione permanente (5).

(1) Confor. V. la decisione della stessa Cass. di Roma, 13 marzo 1883, Cofano c. Bianchi (*Legge*, 1883, vol. I, p. 686).

(2-3) Confr. Cass. di Parigi, 17 luglio 1867 (*Ville de Creil*) (*Journ. du Pal.*, 1867, p. 1076) — La stessa Cass. di Roma colla decisione 4 aprile 1881, Chiamone c. Sindaco di Moltecalvo-Irpino (*Legge*, 1881, vol. I, p. 709) mentre ritenne inammissibile l'azione di manutenzione in possesso contro una ordinanza del Sindaco che, a rimuovere le opere fatte sulla strada comunale e a danno della medesima, abbia disposto la chiusura d'un condotto, ond'erano tratte le acque in un fondo attiguo, dichiarò che può in tal caso spe-

rimentarsi davanti al giudice competente l'azione petitoria pel risarcimento dei danni.

(4) Confr. Cass. di Palermo, 23 dicembre 1879, Navarra c. Castellet e Comp. (*Circ. giurid.*, XI, p. 128) — C. d'app. di Venezia, 24 agosto 1876, Nordini c. Clemente (*Tem. veneta*, I, p. 288) — *Id.*, 22 maggio 1885 — *Id.*, XXV, 579.

(5) Colla presente decisione è stata pienamente confermata la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 28 marzo 1884, riferita nella *Legge*, a pag. 90 di questo volume — *Id.* 11 maggio 1885 — *Id.*, XXV, 580.

Ruoli esecutivi — Rinnovazione — Nome degli attuali debitori — Prestazioni enfiteutiche — Eredi del concessionario — Indivisibilità.

Nelle rinnovazioni dei ruoli o quadri esecutivi nel napolitano l'aggiunta del nome degli attuali debitori era facoltativa, e di semplice schiarimento, non richiedendosi per la validità della rinnovazione che il nome di colui, che nella formazione primitiva del ruolo era il debitore del canone, censo od altra prestazione di simile natura (1).

Trattandosi di prestazioni enfiteutiche, non è ammissibile la prescrizione dei ruoli per la mancanza di rinnovazione nel trentennio (2).

Il canone enfiteutico, rappresentando la ricognizione del dominio diretto, rappresenta un diritto incorporale individuo nella sua primitiva costituzione, che non può per ciò dividersi fra gli eredi del concessionario (3).

(Cass. Roma, 15 aprile 1885 — *Legge*, XXV, 582).

Esazione di imposte — Vendita — Pretore — Sospensione — Difetto di potere e di forme per parte dell'esattore — Appello — Tribunale — Dichiarazione d'incompetenza.

Non ha potestà il Pretore di sospendere la vendita all'asta per debito d'imposte sol perchè si adduca difetto di potere e di forme dal canto dell'esattore precedente; ed il tribunale, adito in appello contro il provvedimento del Pretore che rigetta una tale domanda, ben fa a dichiarare la propria incompetenza (4).

Nota — È disposto, per la legge del di 20 aprile 1871, che gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra i beni del contribuente moroso non possano venire sospesi od arrestati da altro procedimento in via esecutiva (art. 65); che dalla esecuzione debba desistersi solamente quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, paghino l'intero debito, non ammettendosi, per la sospensione degli atti, altra eccezione che quella di pagamento ed altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore (art. 66); che (fatto salvo a chi pretenda la proprietà od altro diritto reale sopra tutto o parte dei beni esposti in vendita, il proporre la separazione a suo favore di quanto gli appartenga, opponendosi all'asta e citando l'esattore dinanzi al Pretore, cui tocca allora provvedere in conformità dello art. 647 della procedura civile) chiunque altri si creda gravato dagli atti dell'esattore debba adire il Prefetto, che solo ha potestà di sospendere, con ordinanza motivata, la esecuzione, non essendo aperto ricorso all'autorità giudiziaria, per sofferta lesione, fuorchè contro l'esattore e per il solo effetto del risarcimento del danno e delle spese (art. 61, 72, 73).

Attesochè, di fronte a queste disposizioni, appaia destituito di fondamento l'assunto del ricorso. Ed invero (chechè sia del valore delle eccezioni dedotte, nella sollevata controversia, a dimostrare irregolarità nei procedimenti dell'esattore) poichè l'avvocato Bondi veniva innanzi al Pretore, non come terzo chiedente separazione di proprietà, ma come rappresentante la fallita debitrice d'imposta e poichè della vendita chiedeva, anzichè sola riparazio-

ne dei danni, la sospensione, non perchè fatto integralmente in atti o provato con normale quietanza anteriore il pagamento del debito, ma per difetto di potere e di forme dal canto dell'esattore procedente, ei fu appieno corretto che il Pretore, il quale presiedeva all'asta, non si arrestasse ordinando proseguirsi la vendita e non meno corretto fu il pronunciare del tribunale che investito di gravame contro ciò che in tal contingenza disposto dallo stesso Pretore, dichiarò la propria incompetenza a revocarne il provvedimento, assolvendo gli appellati dall'osservanza del giudizio.

Sono capisaldi della sentenza ora denunciata, che il sospendere gli atti esecutivi sia unicamente del Prefetto e non dell'autorità giudiziaria e che di sospensione d'asta e non già di mera riparazione di danno inferto da esecuzione improcedibile fosse tema il contendere odierno; dappoichè, comunque discorressero eziandio di protesta di danni e spese le conclusioni tolte dall'odierno ricorrente nel giudizio davanti al tribunale, tuttavia includesse esclusivo proposito ed intento di arresto di esecuzione e di nullità del seguito deliberamento ulteriore l'azione, che dal Bondi si spiegava sotto forma di appello contro contraria decisione del Pretore. Evidente, di conseguenza, non aversi errore, che tragga a nota il biasimo, nella prima affermazione di diritto. Evidente, non meno, non essere qui censurabile la seconda affermazione la quale si risolve in apprezzamento dell'obbietto dell'appello e della domanda ivi proposta. Apprezzamento che, dinanzi al tribunale, legittima le condizioni in cui ivi svolto; il giudizio e più ancora, se pure a codesto si volesse e potesse guardare, legittima ora il ricorso, dove ponasi la tesi di nullità degli atti esecutivi proponibili in giudizio, contro l'effetto di avvenuto deliberamento, per parte del contribuente moroso o di chi li rappresenti.

Attesochè, dopo ciò, torni superfluo il fermarsi sull'indole del provvedimento, che il Pretore, nel presiedere ad asta fiscale, emette a respingere opposizione non procludente il proseguimento della vendita. Imperochè il discutere, che ne ha fatto la sentenza, ad argomento d'incompetenza propria, si trasfonde nel motivo prevalente che attinse dal richiamare quant'è al riguardo disposto dagli art. 72 e 73 della legge speciale sulla riscossione delle imposte dirette e per la quale si astenne dal decidere in merito dello impugnato provvedimento pretoriale e dal conoscere del merito eziandio della causa: di guisachè può bene affermarsi che la ragione sostanziale d'incompetenza giudiziaria qui completamente assorba e faccia venir meno ogni ragione d'incompetenza meramente rituale.

Per questi motivi, rigetta. ecc.

Libri di commercio — Principio di prova — Giuramento suppletorio — Prestazione alla udienza — Delegazione di giudice — Sentenza — Difetto di motivazione.

I libri di commercio, nei quali si trovi qualche irregolarità, possono ben valere come principio di prova per la delazione del giuramento suppletorio (5).

Il giuramento suppletorio, come il decisorio, deve di regola prestarsi alla udienza, e solo nel caso di gravi motivi può delegarsi un giudice per riceverlo (6).

(1-2) Confor. V. le decisioni della stessa Cass., 4 marzo 1884, Fondo per il culto c. Cordopatri; 24 ottobre 1883, Fondo per il culto c. Punzo ed altri (*Legge*, 1883, vol. I, pagine 613, 256).

(3) Confor. V. la decisione della Cass. di Palermo, 29 dicembre 1883, Puleo c. Ospedale civico (*Legge*, 1884, vol. II, pag. 19).

La divisibilità del canone è stata però affermata dalla Cass. di Roma in ordine alla legge 10 agosto 1862 sulla censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia — V. la decisione 19 maggio 1882, Marcora c. Finanze (*Legge*, vol. II, p. 145) coi richiami in nota.

(4) Confor. V. la decisione della stessa Cass. di Roma, 23 dicembre 1881, Giansanti c. Bonaccorsi (*Legge*, 1882, vol. I, p. 543).

(5) Colla decisione 13 aprile 1867, Pastore c. Antonacci (*Legge*, I, 1867, p. 916) la Corte di cassazione di Napoli negò ogni valore in giudizio ai libri di commercio non tenuti colle norme stabilite dal codice di commercio.

(6) Confor. V. C. d'appello di Casale, 7 aprile 1877, Carnevali c. Nani; 4 giugno 1877, Rollino c. Rollino (*Racc. di giurisprudenza ital.*, XXX, I, 2, col. 535; XXIX, I, 2, col. 701).

Di tale eccezione deve però espressamente constare in sentenza a pena di nullità per difetto di motivazione (1).

Dazio di consumo — Comuni chiusi — Consumazione — Crusca adoperata per la brillatura del riso — Beneficio della introduzione temporanea.

Per la legge sul dazio di consumo il consumo colpito da tassa si esaurisce col fatto della immissione del genere nel Comune chiuso, salve le eccezioni del transito, del deposito e della introduzione temporanea (2).

L'introduzione temporanea, ai termini dell'art. 30 del regolamento daziario, è solo consentita per animali bovini, ovini e porcini immessi in comune chiuso a solo scopo di allevamento, pascolo, lavoro od esposizione a vendita sulle fiere e mercati, ed eziandio pel risone da sottoporsi a pillatura e brillatura (3).

Per la crusca, quindi, adoperata per la brillatura del riso, ancorchè la si riesporti non consumata entro la cinta del comune chiuso, non compete il diritto al beneficio della introduzione temporanea che solo costituisce ristretta e singolare eccezione nei casi stabiliti dalla legge.

Competenza — Procedimenti emessi dal Prefetto a tutela della sanità pubblica — Danni — Risarcimento — Incompetenza giudiziaria — Intimazione del decreto prefettizio.

È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda di rifazione di danni sofferti per la sommersione del carico di una nave fatta a seguito di provvedimento emesso dal Prefetto a tutela della pubblica salute, dopo constatata dal sanitario del porto la condizione del carico, e dopo relativa deliberazione del consiglio provinciale di sanità (4).

Non è in tal caso condizione di legalità del provvedimento prefettizio la intimazione del relativo decreto al proprietario del carico.

Spese giudiziali — Cassazione — Omissione — Art. 370, capov. ultimo.

Sebbene il capoverso ultimo dell'articolo 370 del cod. di proc. civile, onde è disposto provvedersi con nuova sentenza su istanza della parte interessata, ed omessa pronuncia sulle spese, sia scritto nel titolo IV del cod. di proc. civ., che governa il procedimento dinanzi ai tribunali ed alle Corti di appello, tuttavia può tale disposizione venire invocata e deve ricevere applicazione anche per ciò che è del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione (5).

Vendita di merci — Art. 91 del cod. di proc. civile — Luogo della consegna e del pagamento.

Sollezata l'eccezione d'incompetenza a norma dell'articolo 91 del cod. di proc. civ., ancor quando possa rendersi necessario accertare un punto di fatto riguardante il merito, il giudice chiamato a statuire sulla competenza propria deve sempre evitare ogni ragionamento troppo approfondito, che vulneri

il merito della controversia; e quando l'attore si presenti con un titolo apparente, e non assuma giustificare la sua intenzione con mezzi tutti artificiali di prova, il giudice deve esaminare il titolo apparente, e giusta quello, dirimere la incidente questione di competenza (6).

Luogo della consegna della merce, epperò del pagamento incombente al compratore convenuto per la esecuzione della sua obbligazione, si considera non quello da cui la merce spedisce, ma quello in cui viene rimessa a mano del destinatario, e dove può conoscersi se la merce stessa ha la qualità convenuta (7).

Prova testimoniale — Donazione — Società in nome collettivo — Associazione in partecipazione — Nozione giuridica.

Il divieto di ammettere a provare per testimoni le donazioni, nascente dal disposto dell'art. 1056 del codice civile, procede ogniquivolta con quel mezzo di prova si pretenda far riconoscere la sussistenza e la validità di una donazione onde conseguirne gli effetti, non già quando si voglia provare un semplice fatto comunque importante donazione, che si deduca ad altri effetti (8).

Il principio della inammissibilità della prova testimoniale in tema di società in nome collettivo, nascente dalla necessità che sia costituita per atto scritto, trova congrua applicazione nel caso in cui si domandi di provare quella specie di società nell'intento di volerne la continuazione, non già quando i fatti capitolati, che per avventura rappresentino il concorso degli estremi d'una società in nome collettivo, siano dedotti ad un fine diametralmente opposto, cioè quello di liquidare e dividere una proprietà che si asserisce comune.

La nozione giurica della associazione in partecipazione sta nella gerenza soltanto da una parte, e nella sola partecipazione dall'altra (9).

(Cass. Firenze, 6 luglio 1885 — *Legge*, XV, 584).

Nota — Altesochè la sentenza denunciata disse che l'ammissione della prova testimoniale, domandata dall'appellante Luigi Cariaggi, trovava ostacolo nella legge, sia in quanto era diretta a provare avere egli ed il suo fratello Alessio incominciata l'industria dei trasporti e delle vetture con legni e cavalli dati loro dal padre in ricompensa dei servigi a lui prestati in famiglia, perchè in ciò vide un atto di donazione che l'art. 1056 del codice civile vuole, a pena di nullità, sia fatto per istrumento pubblico, sia in quanto era diretta a provare come i detti fratelli separatisi dal padre avessero concordato di tenere indiviso il capitale dato loro dal padre onde proseguire in comune l'esercizio della loro industria, perchè in ciò ravvisò il concorso degli estremi di una società in nome collettivo, che l'articolo 155 del cessato cod. di commercio, non riconosce se non sia costituita per atto scritto.

Ed, esclusa per tali considerazioni l'ammissibilità della prova testimoniale, la sentenza passò a decidere il merito sull'esame dei numerosi docu-

(1) Confor. V. Cass. di Firenze, 28 giugno 1877, Taiuti c. Filippini (*Legge*, I, 1877, p. 775).

(2) Confor. V. a pag. 326 la decisione della stessa Cass. 23 maggio 1885, D'Ambrà c. Maglione.

(3) Sulla soggezione a dazio della crusca V. la sentenza della Corte d'app. di Torino, 28 novembre 1883, Branca c. Musso e comune di Cuneo (*Legge*, 1884, vol. I, p. 739).

(4) In senso conforme V. le decisioni della stessa Cass. di Roma, 19 maggio 1882, Verrogio c. Ministero dell'Interno e delle finanze; 1 giugno 1882, Sanità marittima di Palermo c. Thorsen (*Legge*, 1882, vol. II, p. 3 e 2).

(5) In mancanza di norma speciale, la Corte ha rettamente applicata quella del capoverso ultimo dell'art. 370 del cod. di proc. civile anche alle sentenze di cassazione in applicazione dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari al codice civile.

(6) In senso confor. V. la sentenza della Corte d'appello di Lucca; 1 dicembre 1873, Nesti e Magni c. Della Beffa (*Ann.*, VIII, I, 2, p. 66).

(7) Contrar. consulta PARDESSUS, *Diritto comm.*, n. 278, 1287 — TROPLONG, *Vendita*, n. 281.

(8) L'art. 1056 non riguarda però i doni manuali, i quali si pongono in essere con la tradizione — V. C. d'app. di Lucca, 7 aprile 1879, Di Lustrò c. Di Doano (*Ann.*, XIII, III, p. 438) — Consulta *Borsari* nel commento al detto articolo, vol. III, parte 2ª, p. 33 e seg.

(9) Confor. la decisione della stessa Cass. di Firenze, 30 aprile 1877, Broilli c. Banca di Udine (*Tem. Veneta*, II, pagine 270) — Consulta la monografia dell'avv. G. ERRERA, nell'*Archivio giuridico*, vol. XXIV, pag. 361-394.

menti prodotti; e ritenuto che fra i detti fratelli esistesse una associazione in partecipazione (senza dire chi dei due fosse l'associato gerente e chi il partecipante) concluse pel rigetto dell'appello, osservando che l'associazione in partecipazione è idonea a giustificare diritti di condominio e quindi a dar fondamento all'azione di divisione.

Attesochè il divieto di ammettere a provare per testimoni le donazioni, nascente per logica deduzione dal disposto dell'art. 1056 del codice civile, procede ogniquale volta con quel mezzo di prova si pretenda far riconoscere la sussistenza e la validità di una donazione onde conseguirne gli effetti, non già quando si voglia provare un semplice fatto, comunque importante donazione, che si deduca ad altri effetti; come appunto si verifica nel caso in esame, dove per quanto emerge in sintesi dalla sentenza impugnata, il fatto di avere i fratelli Cariaggi ricevuto dal padre legni e cavalli mentre non era impugnato, si deduceva soltanto a dimostrare storicamente l'origine e l'occasione di altri fatti, dal complesso dei quali il capitolante intendeva desumere la prova dello stato di comunione, onde giustificare la promossa azione di divisione. Al che si aggiunge che è assurdo il supporre, come fece d'ufficio la Corte di merito, che tra due donatari contendenti circa la proprietà di cose donate si impugni per nullità quell'atto, senza del quale l'una e l'altra parte rimarrebbe priva di ogni diritto sulle cose controverse.

Attesochè il principio della inammissibilità della prova testimoniale in tema di società in nome collettivo, nascente dalla necessità che sia costituita per atto scritto, come dispone il codice di commercio, trova congrua applicazione nel caso in cui si domandi di provare quella specie di società nell'intento di volerne la continuazione, non già quando i fatti capitolati che per avventura rappresentino il concorso degli estremi di una società in nome collettivo siano dedotti ad un fine diametralmente opposto, cioè a quello di liquidare e dividere una proprietà che si asserisce comune; il quale concetto discretivo fu altra volta riconosciuto ed affermato da questa Corte suprema.

Attesochè dovendosi per le esposte considerazioni riconoscere fondati i mezzi primo e secondo del ricorso in quelle parti in cui censurano la denunciata sentenza di falsa applicazione degli art. 1056 del codice civile, e 155 del cessato codice di commercio, e dovendosi per ciò annullare quella sentenza in vista delle errate ragioni per le quali ritenne inammissibile la prova testimoniale, non sarebbe necessario esaminare in ogni altra parte i fondamenti del ricorso.

Senonchè la Corte trova opportuno osservare come questo sia fondato anche nel terzo mezzo, dove in relazione alla pronuncia di merito si rimprovera la denunciata sentenza di violazione dell'art. 177 del cessato codice di commercio, perchè, dopo avere esclusa la prova testimoniale, quasi fosse diretta a provare l'esistenza di una società in nome collettivo, stranamente ammesse la sussistenza di una ben diversa associazione in partecipazione, senza ritenere che da una parte soltanto stesse la gerenza, e dall'altra la sola partecipazione, e per avere così ammesso la possibilità che l'una e l'altra fosse promiscua; il che non risponde alla nozione giuridica che di quella società impropria vien data dalla citata disposizione di legge.

Per questi motivi, cassa, rinvia, ecc.

Giuramento decisorio — Inammissibilità d'altre prove — Querela di spergiuro — Inefficacia nella causa civile — Art. 31, cod. proc. pen. — Inapplicabilità — (Cod. civ., art. 1370).

Per la delazione di un giuramento decisorio e la

prestazione del medesimo sorge e si radica tra il deferente e il giurante una transazione, contro la quale non è ammissibile alcuna prova (1).

Il magistrato per ciò non ha altro compito fuor quello di verificare se le risposte date dal giurante corrispondono categoricamente ai capitoli della formola giuratoria, senza punto preoccuparsi della verità delle medesime, in relazione all'animo del giurante (2).

Quindi eccederebbe i suoi poteri se per indubbiare o rafforzare quelle risposte prendesse in esame atti prodotti dalle parti prima o dopo la prestazione del giuramento (3).

Assodato che le risposte affermative o negative date dal giurante sono chiare e precise, deve senza più pronunciare sentenza, che sanzioni la transazione interceduta tra le parti, onde la medesima possa avere il suo pronto effetto.

Non potrebbe il giudice essere trattenuto dall'emanare questa sentenza da ciò che la parte che si pretende lesa dal giuramento avesse prima della discussione sul merito del medesimo prodotto querela di spergiuro contro il giurante.

L'art. 31 del cod. di proc. pen. non può avere applicazione nella causa la cui istruttoria comincia e si compie mediante giuramento decisorio.

Questo può essere decisorio anche quando cada non sopra tutta la continenza della causa, ma sopra un punto della medesima (4).

Però questa massima non può essere invocata ogni volta che dal contesto della formola si rilevi che fu intenzione del deferente di volere con tale mezzo di prova risolta ogni questione sul merito della lite, precludendosi così la via a proporre nuove eccezioni contro la domanda dell'avversario.

(App. Parma, 18 maggio 1885 — *Legge*, XXV, 599).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Caccia — Fondo chiuso — Esercizio.

Ad impedire l'esercizio della caccia nei fondi altrui non è indispensabilmente richiesta la chiusura degli stessi; ma basta il divieto del proprietario in qualsiasi modo espresso. (Cass. Napoli, 23 marzo 1885 — Magdalone c. Fera).

Nota — Ogni cittadino ha oggi il diritto di cacciare; non vi sono più privilegi a questo riguardo: il diritto di caccia non è più riguardato come un accessorio del diritto di proprietà; esso non richiede menomamente in colui cui appartiene la coesistenza di un possesso.

(*Digesto it.*, vol. 6, p. 1, p. 60). Ecco la giurisprudenza: Il codice italiano non esige che il cacciatore abbia il permesso del proprietario del fondo per introdursi a cacciare, ma solo proibisce d'introdursi allorchè il possessore del fondo l'abbia vietato. È chiaro che cotesto divieto dev'essere espresso; e non si può supporre di diritto, perchè, se il divieto si avesse a supporre anche nel silenzio del possessore, si verrebbe nella conclusione pratica ad imporre la prova del consenso, e così si riuscirebbe ad una conseguenza non solo contraria alla lettera, ma anche allo spirito degli art. 711, 712 e successivi del cod. civ.

(1 a 3) Confor. V. Cass. di Firenze, 17 novembre 1881, Ferranti c. Garzi (*Legge*, 1882, vol. I, p. 78) — Cass. di Torino, 15 settembre 1880, Olivetti c. Radicati di Borrella (*Giurispr.* di Torino, XVIII, p. 91).

(4) Confor. V. Cass. di Napoli, 18 giugno 1883, Servelli c. Catalano e Masdea (*Legge*, 1883, vol. II, p. 305).

È naturale che il divieto debba essere dichiarato in modo che il cacciatore possa venire a conoscerlo, val quanto dire che dovrà essere dichiarato o con pubblicazioni o con affissi, i quali facilmente possono essere vedute, riscontrati dai cacciatori, ovvero con intimazioni personali, o infine con quei fatti che dimostrano l'intenzione del possessore d'impedire a chicchessia di introdursi nel fondo suo.

Se però le leggi speciali che sono in vigore nelle diverse parti d'Italia indicassero qualche procedimento dichiarativo, o altro segno proibitivo per cui si avesse a ritenere notificato il divieto del possessore di cacciare nel suo fondo, è naturale che queste speciali disposizioni, confermate dall'art. 712 del cod., debbono essere rispettate, come dovranno essere rispettate anche quelle disposizioni locali aventi carattere legislativo, le quali richiedessero il consenso del proprietario del fondo, giacchè il principio di esigere il consenso espresso non è in contraddizione alle disposizioni del cod., ma solo è un principio più rigoroso e più restrittivo. (Con. stato, 22 marzo 1873).

La cass. di Roma in una causa relativa ad un fatto di caccia accaduto nelle provincie ex pontificie ebbe a ritenere che per escludere la facoltà di cacciare occorre o il divieto espresso del possessore del fondo, o la chiusura di questo, o la sua coltivazione presente e fruttificante, o l'avvicinarsi non interrotto dei prodotti nei terreni vallivi e paludosi (11 dicembre 1883. — *Racc.*, 1884, I, 2, 21).

A nessuno è lecito, sotto verun pretesto, trasgredire il divieto del possessore d'introdursi nei suoi fondi. (Cass. Firenze, 15 marzo 1882, Torino, 12 luglio 1876. — *Annali*, XI; Roma, 8 agosto 1876 e 30 novembre 1877. — *Corte suprema*, 1876 p. 299 e *Riv. Pen.* VIII, 146; — trib. di Lodi, di Conegliano Con. stato 22 marzo 1875. — *Mon.*, 1876, p. 905).

— Si viola in pari tempo la legge coll'introdursi nel fondo altrui tanto se questo si trovi chiuso da siepi, quanto se, essendo aperto, si opponga un divieto del possessore per l'esercizio della caccia. (Cass. Roma 25 maggio 1882 — *Corte supr.*, 1882, p. 311 —; Napoli, 6 febb. 1880. — *Foro it.*, IV, 2, 185 —; Firenze, 18 agosto 1877; Torino, 12 luglio 1876, — *Temi veneta*, v. 515).

Porto d'armi — Concessione a donne.

La legge di P. S. ed il relativo regolamento nelle disposizioni concernenti il porto d'armi non fanno distinzione alcuna fra maschi e femmine; che tacendo la legge, non si vede la ragione per la quale alla donna si dovesse negare il porto d'armi e che quindi si potessero secondare eventuali domande da parte di donne, qualora le richiedenti si trovassero nelle condizioni generali volute dal regolamento (Nota del *Min. Int.* — *Man. funz. di S. P.*, p. 116).

Testimoni falsi — Arresto — Rinvio della causa —

Facoltà del magistrato — (Cod. proc. pen., art. 312).

È lasciato al prudente arbitrio del magistrato giudicante di ordinare l'arresto e il procedimento contro alcuni testi come sospetti di falsità, e non contro alcuni altri, e di ricusare il rinvio della causa, senza che con ciò possa dirsi pregiudicato l'apprezzamento sul valore delle rispettive disposizioni.

(Cass. Roma, 13 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 605).

Nota — Osserva la corte che non regge il secondo mezzo perchè l'ordinanza di cui all'art. 312), cod. proc. pen., è meramente facoltativa e lasciata al prudente arbitrio della Corte, incensurabile quindi in Cassazione; ond'è che poteva la Corte d'assise ordinare l'arresto ed il procedimento contro alcuni testi e non ordinarlo contro alcuni altri — nè può dirsi avere con ciò pregiudicato l'apprezzamento sul valore delle rispettive deposizioni; sia perchè la legge impone alla Corte d'assise e non ai giurati di giudicare se la deposizione di un teste apparisca falsa

e se sia il caso di ordinarne l'arresto, — ed a ciò solo si limitò nel caso di cui si tratta la Corte di assise di Roma; — sia perchè un tale giudizio richiesto dal bisogno di tutelare la pubblica fede non menoma in alcun modo nei giurati (soli competenti a decidere sul fatto) la libertà di apprezzare, come essi credono nella loro coscienza, i risultati del processo relativo al reato sottoposto al loro giudizio; ed era parimente in facoltà della Corte accordare o non accordare il rinvio.

Per questi motivi, ecc.

Giurati — Verdetto — Capo giurato — Errore materiale nello scrivere il sì invece del no — Rettificazione — (Cod. proc. pen., art. 507).

L'art. 507 del cod. di proc. pen. contempla i vizi e le irregolarità del verdetto quale è stato proferto dal giuri, ma non contempla il caso in cui il capo giurato, avendo scritto per errore il monosillabo *si* invece di *no*, abbia dato un risultato affatto opposto della votazione (1).

Questo errore può quindi esser corretto nell'atto stesso della sottoscrizione del verdetto, tenendone conto nel verbale, senza che occorra di rimandare i giurati nella camera delle deliberazioni (2).

Nè alla rettificazione di detto errore, il quale tornò vantaggioso all'accusato, osta la disposizione dell'ultima parte dello stesso art. 507 in quanto prescrive, sotto pena di nullità, che non può essere variata o modificata una prima dichiarazione del giuri quando non sia poi contraddetta da altra dichiarazione contraria (3).

(Cass. Napoli, 11 ottobre 1884 — *Legge*, XXV, 608).

(1-3) Con una prima sentenza del 18 ottobre 1878, di cui diamo la intera motivazione, la Corte di cassazione di Napoli aveva all'opposto ritenuto che non poteva essere corretto il verdetto, anche quando per errore del capo giurato nello scrivere il *si* invece del *no* avesse affermato una circostanza favorevole all'accusato. La sentenza così considerava:

« Osserva che in tale procedimento riesse d'indiscutibile evidenza la violazione del secondo capoverso dell'art. 507 del cod. di proc. pen., in cui è sancito che, sotto pena di nullità non sia lecito di variare o modificare una prima dichiarazione del giuri favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, od altra qualunque, quando esso non sia contraddetta d'altra opposta. La quale disposizione rende più fermo il concetto del capoverso precedente dallo stesso art. 507, che cioè la rettifica può, anzi deve, consentirsi sol quando il verdetto apparisse incompleto, contraddittorio od altrimenti irregolare; irregolarità che indubitamente convien che emerga dallo stesso verdetto; — Se si consentisse ancora al sistema adottato nella specie dalla Corte di assise, frequente sarebbe il pericolo di vedere risolto ad un accusato un beneficio ammesso col verdetto per postumo pentimento dei giurati, o per tardo riesame della questione, e ciò altamente ripugna al principio della stabilità della certezza dei giudicati; — È deplorevole che, se davvero sia incorso un equivoco od abbaglio di scritturazione nel caso concreto, un colpevole di parricidio si abbia la scusa, forse non meritata, del vizio di mente; ma il Collegio regolatore, cui è commesso l'alto mandato di mantenere inviolata l'osservanza delle leggi, deve preoccuparsi dei principii, non del singolo inconveniente che un grande malfattore, in grazia della intangibilità dei principii, ottenga un vantaggio immeritato; — Così è che l'annullamento non può evitarsi, nel senso però che, rimanendo ferma la prima dichiarazione dei giurati sulla quinta questione, e con la quale ammettevasi il vizio di mente non tale da non rendere imputabile l'azione, si applica in rinvio la pena che è di regola. »

Ma la Cassazione di Napoli colle sentenze 30 giugno 1880 e 10 giugno 1881 (*Foro ital.*, 1881, II, p. 62 e 399) aveva già cambiata di giurisprudenza ammettendo la correzione del verdetto, anche quando il capo giurato dichiarasse di avere scritto per errore il *si*, invece del *no*, e la stessa cosa sia stata affermata dai giurati.

Anche la Cassazione di Palermo colla sentenza 29 novembre 1875 citata dal SALURO ritiene che questo errore dia luogo alla rettifica del verdetto. Il SALURO (vol. V, n. 1908) dissenza però da essa perchè egli è d'avviso che i giurati debbano rientrare nella camera delle deliberazioni per la correzione, in seguito all'eccitamento dello intero Collegio, mentre la sentenza della Corte suprema palermitana si contenta che i giurati vi siano rientrati col semplice assentimento del Presidente.

Nota — Sul secondo motivo — Appena il capo dei giurati ebbe letta la risposta affermativa alla seconda domanda relativa alla scusa, tutti i giurati nell'ascoltarla professarono di aver dato voto negativo, ed il capo medesimo affermò avere per errore materiale scritto *si* invece di *no*, come era risultato dallo scrutinio delle schede, e che quindi la Corte eccitava i giurati a correggere il verdetto rientrando nella camera delle loro deliberazioni, senza che nulla avesse eccitato in contrario la difesa.

Di certo non può dirsi corretto il metodo seguito dalla Corte, poichè, trattandosi d'errore materiale pubblicamente confessato con significativa unanimità e da tutte le parti riconosciuto, ben poteva la correzione puramente calligrafica farsi nell'atto della sottoscrizione, tenendone conto nel verbale; ma da questa scorrezione alla nullità gran divario ci corre, poichè essa non ha potuto recare iattura di sorta al ricorrente, ma anzi ha dato all'atto d'una semplice correzione materiale solennità maggiore, ed al verbale la sanzione efficace d'una riaffermazione.

L'articolo 507 cod. di proc. penale contempla i vizi e le irregolarità nel verdetto qual è stato preferito, ma non contempla, nè poteva contemplare, il caso in cui il capo dei giurati avesse scritto un monosillabo opposto a quello preferito dal Giuri; poichè l'errore materiale, come quello di calcolo, *etiam per longum tempus retractari potest* come diceva Bartolo; l'errore di una addizione va sempre corretto, perchè l'aritmetica non è un'opinione, e senza opinione non si può concepire umano giudizio; e lo stesso è a dire dell'errore materiale, per il quale la mano, agitata dall'orgasmo d'un grave giudizio, macchinalmente scrive un monosillabo opposto a quello che le era comandato dalla coscienza.

Di certo l'art. 507 prescrive sotto pena di nullità, che non sia lecito di variare o modificare una prima dichiarazione del Giuri favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, od altra qualunque, quando essa non sia contraddetta da altra opposta; ma con pari certezza la coscienza giuridica intuisce che il legislatore non abbia potuto riferirsi che al *verdetto vero*, non a quello *falsato* per errore materiale o per crimine scoperto ed ineluttabilmente comprovato prima che la sentenza fosse proferita.

Si comprende facilmente che, ove si fosse trattato di fatto principale affermato alla sola maggioranza di sette voti, sarebbe stato più cauto per la Corte rinviare la causa alla seguente sessione, avvalendosi dalle facoltà concesse dall'art. 509; ma anche in questo caso se sette giurati affermassero l'errore e gli altri tacessero, l'evidenza della verità sarebbe la stessa, e non si potrebbe censurare la Corte per averlo fatto omaggio ordinando la correzione dell'errore materiale.

Nè approda a conseguenza diversa l'osservare che seguendo il metodo adottato dalla Corte, frequente sarebbe il pericolo di vedere ritolto ad un accusato un beneficio ammesso col verdetto per postumo pentimento dei giurati o per tardo riesame delle questioni, e si farebbe offesa al principio della stabilità dei giudicati.

Non si può, senza demolire dalle fondamenta il credito della giustizia, ammettere che i giurati, ai quali si è affidata la parte precipua, possano con tanta unanime impudenza mentire, non per postumo pentimento, poichè istantaneo è il fatto, nè per riesame, che non è punto richiesto; che essi fossero cotanto degradati che dopo avere giurato di proce-

dere al giudizio senza passioni, con l'imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero; e dopo avere scritto il loro voto sotto le parole stampate nella scheda: *sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è questo*, senza ragione, nè tempo a pentimento, contrario alle naturali tendenze ad indulgenze, e senza possibilità di riesami collettivi, per effetto acustico del monosillabo letto dal capo e da essi poco prima scritto, per vie soprannaturali ed invisibili, s'indettassero subitamente a recitare l'indecente commedia di una menzogna.

Cotali osservazioni che vogliono essere pietose e si preoccupano solo del danno, che potrebbe derivarne all'accusato, potrebbero ragionevolmente condurre a conseguenze diverse, ove non di scusa, ma di circostanze aggravanti si trattasse. Esse d'altra parte riescono maggiormente, più che alla demolizione, alla corruzione della nostra preziosa istituzione giudiziaria.

Al voto di dodici giurati sarebbe sostituito facilmente con maggiore frequenza e con pericolo presentissimo, lo errore, o peggio l'audace e colpevole vototà del capo eletto. Indarno si agiterebbero supremi interessi di parti. Egli ben potrebbe lasciarsi sedurre dalla speranza che la sorpresa o la disattenzione tenesse in silenzio i suoi compagni, ed in ogni evento cavarsela con una ingenua confessione, malgrado la quale sarebbe assicurato l'effetto dell'opera sua colpevole, ed impune, essendo quasi impossibile provare che con l'errore confessato espellesse un crimine consumato.

Da questo dilemma non si sfugge: o trattavasi di errore materiale, ovvero di crimine commesso per corruzione dal capo dei giurati. In entrambi i casi non potevano dal verdetto falsato derivare diritti quesiti. Fu ritenuto in fatto con l'assentimento della difesa l'errore materiale; era quindi inesorabile necessità correggerlo per dare base sicura e sincera alla giustizia; poichè sarebbe gravemente perturbata l'economia delle forze tutelari dell'ordine sociale con lo spettacolo di sentenze fondate sopra errore materiale solennemente rilevato e riconosciuto prima che esse siano proferite.

Nè può efficacemente invocarsi la massima sapientemente cristiana che ha ispirato l'art. 507 che cioè nel contrasto tra la *legalità* e la *realtà*, quelle delle due abbia a prevalere che giovi all'accusato; poichè non può concepirsi legalità fondata sull'errore materiale o sul crimine, e quindi rimane solo la realtà solennemente riaffermata.

Vigorosamente pugna con la coscienza giuridica il credere che si osservi la stabilità e la certezza dei giudicati nel falsarne la base. Quando siano disordinati o corrotti i poteri giudicanti, si da potersi impunemente falsare il verdetto, e si resiste all'evidenza pur di non correggerlo, non si tutela ma si demolisce il credito dei giudicati che su quello si fondano.

Ma a prescindere da queste gravi considerazioni, come sicura ragione a decidere, basta ricordare le disposizioni degli art. 248 e 523 cod. proc. pen., per le quali non è ammesso ricorso per l'annullamento contro le deliberazioni prese dalla Corte d'assise nel caso della pubblica discussione, ove non vi sia stata protesta d'una delle parti.

La Corte d'assise, sull'unanime e spontanea affermazione dei giurati, senza che nulla le parti eccitassero, con ordinanza motivata giudicò incensurabilmente in fatto che si trattasse di un semplice errore materiale da correggere; e nulla osservò la difesa dopo averne ascoltata la lettura.

Per questi motivi ecc.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

ERRATA-CORRIGE

Nell'articolo — *Opposizione del contumace* — dell'Avv. Numa Valeriani inserito nel n. 17-18 del *Giurista* sono incorsi vari errori, che vanno corretti.

2.^o capoverso *corpo* — leggi *corso*
 5.^o » *sentenza* — » *scadenza*
 » » *a favore* — » *a sanare*
 9.^o » *sia per bene* — » *siasi bene*
 15.^o » *seicento volte in una* — leggi *su cento volte una*.

IL CENSO ELETTORALE

NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO ITALIANO

I.

Fissazione e graduazione del censo.

Insegna Aristotile che il diritto elettorale costituisce la qualità particolare del cittadino; e quindi a ragione va considerato il più importante esercizio della sovranità. Molti sono gli studii che si son fatti e si stanno facendo su tale arduo problema, ma finora non è stato risoluto nè in pratica, nè in teoria.

Noi, lasciando da banda siffatta quistione nel lato generale, intendiamo fare alcune considerazioni su di una parte di essa, cioè sul censo.

La vigente legge comunale e provinciale (art. 17) conferisce il diritto elettorale a coloro che pagano una certa contribuzione in ragione della popolazione dei Comuni. Per eccezione, nei Comuni, nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, ammette all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti, dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastano a compiere il numero suddetto.

Fuori questo caso di eccezione colui che paga un centesimo di meno, anche quando sia un utile cittadino, non può essere iscritto nelle liste dei votanti.

Questo principio, che si fonda sulla presunzione di capacità dei contribuenti, vien lodato, fra gli altri, dal MACAREL, il quale dice: « la legge comunale giustamente ha posto un limite all'esercizio dei diritti elettorali con lo stabilire la quota e la graduazione dei censi, a seconda l'importanza dei Comuni, come le leggi civili determinano l'età degli anni 21 per l'esercizio dei diritti civili. »

Taluno si avvisò che il censo non essendo altro che il titolo della presunzione di capacità, presunzione che si avvicina alla certezza a misura della sua elevatezza, per applicarla convenientemente bisognava accrescere il censo in quanto lo comportasse la popolazione del luogo: che nelle grandi città dove ad una certa elevatezza di censo si trova un certo numero di elettori, sarebbe stato illogico discendere ad un censo minore: nei piccoli Comuni a vece, se si fosse richiesto un censo alto, difficilmente sarebbero trovati gli elettori. E però per questa ragione di necessità la legge sia proceduta ancora più oltre stabilendo, che nei Comuni, ove il numero dei cen-

siti minimi non sia doppio di quello dei Consiglieri richiesti, si attenni il censo prescritto e si accordi il diritto elettorale a tanti dei maggiori imposti fra quelli ordinariamente esclusi, quanti siano sufficienti a completare la lista nel numero prescritto. (1)

Invece ad altri pare che non sia questa la vera e principale ragione sulla quale si basa la filosofia della legge, epperò il DE GIOVANNIS GIAQUINTO (2) ritiene che la ragione di siffatta differenza consiste nella diversa importanza degli affari da trattarsi; poichè — soggiunge — il limite della estensione dell'elettorato è la capacità a poter fare buone elezioni. Più la popolazione di un Comune è numerosa, e più gli interessi ne divengono complessi e difficili a regolare.

Dividiamo il disposto della legge in due parti, cioè *quota o limite e graduazione del censo* ed esaminiamole separatamente.

Ed in prima troviamo non regolare la fissazione della quota del censo. Ammettiamo anche noi che il censito d'ordinario possiede un'educazione necessaria, ed è in grado di esercitare con coscienza, libertà ed indipendenza il suo diritto, tanto vero che tale sistema, poggiato sul censo, ha fatto buona pruova in Roma ai tempi della repubblica, in Francia ed Inghilterra.

Questo sistema è combattuto da molti, fra cui notiamo il SISMONDI, il quale dice: « molte virtù sembrano, è vero, ereditarie nei proprietari delle terre, e se lo Stato dovesse governarsi da un sol ordine, esso sarebbe il più degno; ma non si ha questa necessità, anzi vi ha la legge universale che quella nazione che commette i suoi destini ad un uomo, ad un ordine, ad un'assemblea, cade in servitù; debbono esservi consacrati il diritto ed i mezzi di resistenza contro le usurpazioni del potere sovrano. »

Noi non siamo di quella scuola, che vuole abolito il censo, ma diciamo solo che se si presume capace ad esercitare il diritto elettorale colui che paga una determinata quota di censo, deve per logica conseguenza presumersi egualmente capace chi ne paga qualche cosa di meno per contribuzione diretta qualsiasi.

« quistione di logica, poichè la massima romana d'identità di ragione c'insegna: *ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*. »

Che differenza passa tra i maggiori ed i minori censui?

Non attingono tutti alla medesima fonte — *proprietà* — la presunzione di capacità?

Si è detto pure che il governo è principalmente la difesa della proprietà, che la storia dell'uomo è strettamente legata a quella della terra; e che quindi il proprietario dello stessa ha certo maggior interesse che l'ordine sociale non sia turbato.

Quest'argomento si combatte coll'istesso argomento. Tutti i proprietari, anche quelli di piccolissimo censo, hanno interesse di veder conservato e mantenuto l'ordine sociale; anzi questi ultimi se ne son mostrati sempre più amanti.

(1) GARELLI. Elementi di diritto amministrativo.

(2) Corso di diritto pubblico amministrativo p. 244.

Non sono forse i grossi proprietari che coltivano principii sovversivi?

Un'altra incongruenza contiene l'art. 17 della legge, perchè fissa il censo a seconda l'importanza del Comune.

E la ragione si è che l'elettore di qualsiasi Comune del Regno non deve avere altro interesse che di scegliere buoni, onesti ed intelligenti amministratori.

È vero che in un Comune grande gli affari sono in maggior numero e più importanti; ma è pur vero che qui havvi la stampa e l'istruzione più diffusa, che illuminano i cittadini, mentre di ciò difettano i Comuni rurali o di minore importanza.

In Toscana era accordato il diritto elettorale a tutti coloro che erano iscritti nei ruoli delle contribuzioni dirette del Comune. Questo metodo, come ne fa testimonianza la storia, non produsse inconvenienti.

Il progetto di legge comunale e provinciale presentato dal Governo al Parlamento Subalpino nel 1863 aboliva il pagamento di certa quota di contribuzione col sanzionare nell'art. 5 « i consiglieri comunali sono eletti da tutti coloro, che avendo l'età di anni 21 compiti, e godendo dei diritti civili, sono iscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette.

Ed il Ministro dell'Interno nella sua relazione dichiara.... « nella parte comunale la innovazione principale sarebbe quella sul diritto di elezione attribuito indistintamente a tutti i contribuenti d'imposte dirette, mentre la legge del 1859, art. 14, lo concede soltanto a chi paga un censo determinato a seconda la importanza del Comune dedotta dal numero della popolazione. Il Ministro ha creduto di risolvere tutte le questioni subalterne di minore o maggiore larghezza di censo, adottando un principio assoluto, il quale, ove pur si consideri il Comune come semplice consorteria d'interessati, trova giusta applicazione nel diritto, che ha ogni contribuente a veder bene amministrato il patrimonio della comunanza. »

Però questa proposta non fu accolta dalla Commissione legislativa per due ragioni: 1.º perchè era necessario di porre prima in esperimento la legge del 1859, che allargava il numero degli elettori, per poscia procedere oltre, se ne era il caso: 2.º perchè prima di entrare in vigore la legge sulle imposte dirette non era possibile stabilire la base del diritto elettorale.

Non si può al certo sconvenire che nelle riforme progressive fa mestieri procedersi con prudenza ed a gradi, ovvero farsi guidare dall'esperienza. Ora però l'esperienza di circa quattro lustri avuta sotto l'impero delle leggi del 1859 e 1865, e le leggi d'ogni sorta d'imposte già in vigore da lunga pezza, hanno risolto tutte le difficoltà in modo che si possa fare un passo avanti nella riforma del diritto elettorale.

Il nuovo progetto di riforma della legge comunale e provinciale presentato dal Ministro dell'Interno, on. Depretis, all'art. 23. fissa il censo per tutti i Comuni del Regno, senz'alcuna distinzione, a lire 5 per contribuzione di qualunque natura.

Questa riforma nemmeno ci suffraga. È tempo oramai aprire la via al suffragio universale, perchè l'esperienza ha dimostrato il grado di coltura e di civiltà del popolo; epperò una riforma più larga nel sistema del diritto elettorale non può affatto riuscire pericolosa.

Secondo il nostro modesto avviso, pare, che pur ritenendo il censo come elemento di capacità elettorale, non debba stabilirsene la quota, giacchè non v'è differenza fra chi paga lire 5 d'imposta e chi ne paga di meno. L'uno e l'altro sono contri-

buenti, e quindi amendue debbono essere considerati egualmente.

Ed in pratica in fatti si riconosce tale principio, dappoichè, come si è visto avanti, nei Comuni rurali si abbassa il censo per trovare gli elettori.

Conchiudendo quindi facciamo voti acciò colla riforma della legge comunale e provinciale venga accordato il diritto elettorale a tutt' i contribuenti d'imposte dirette senza determinarne il limite e senza distinzione di Comuni.

F. A. ACCONCIA

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Scuole comunali — Classificazione — Domanda di revisione — Rigetto — Obblighi del comune — Mancata nomina di maestri — Provvedimenti d'ufficio.

Finchè la classificazione delle scuole non è modificata nelle forme di legge, il consiglio provinciale scolastico è nel suo pieno diritto nominare d'ufficio i maestri, se il comune vi si rifiuta (articolo 36 del reg. 3 novembre 1877); ed il comune non può allegare a scusa del rifiuto la ristrettezza delle sue finanze o la poca frequenza degli alunni alla scuola. (1)

Quando il comune chiese la revisione della classificazione delle scuole ed ottenne il parere contrario del consiglio provinciale scolastico, per poter ricorrere avverso questa deliberazione occorre che sia prima emanato il provvedimento prefettizio che provvede sulla domanda di nuova classificazione (art. 115 del reg. 15 settembre 1860, num. 4336). (Cons. Stato — 28 luglio 1885, adottato — Comune di Caiazzo).

Nota. — È tanto giusto questo parere e son tanto chiare le ragioni che ci dispensano dallo spendervi qualche parola. I comuni hanno la facoltà di opporsi all'elenco della classificazione delle scuole, ma fino a nuova decisione deve osservarsi quella in vigore.

Non basta che il comune chieda la revisione della classificazione delle scuole; ma occorre che ne sia decretata una nuova dall'autorità prefettizia.

Al contrario quando deve risolversi un dubbio sull'obbligo o meno di un comune a tenere una scuola di un certo grado, il comune stesso non può essere obbligato a tenere la scuola se prima la questione non è stata risolta. (Cons. Stato — 6 settembre 1875).

Maestri comunali — Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti — Stipendi.

Ai termini dell'art. 343 della legge 13 ottobre 1859 i comuni aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti non sono soggetti alla classificazione delle scuole, nè a corrispondere il minimo degli stipendi ai maestri, di cui all'art. 341 della succitata legge e nell'altra del 9 luglio 1876 (2), essendo in loro facoltà determinare lo stipendio del maestro salvo l'approvazione dell'autorità scolastica. (Cons. Stato — 5 giugno 1885, adottato. — Comune di Brovida).

Maestri comunali — Comuni con popolazione inferiore ai 50 abitanti. — Pensioni.

Giusta l'art. 343 della legge 13 ottobre 1859 nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 500 abi-

(1) Cons. Con. Stato — 3 maggio 1870.

(2) Ora Testo unico della legge 19 aprile 1885, n. 3099.

tanti il contributo al monte delle pensioni pei suoi insegnanti è facoltativo (art. 16 della legge 16 dicembre 1878); epperò i comuni non possono contro la volontà dell'insegnante fare la ritenuta sullo stipendio, nè essere obbligati a pagarlo (1) (Cons. Stato — 5 giugno 1885, adottato. — Comune di Brovida).

Liste amministrative — Parte — Giudizio — Ricorso — Inammissibilità.

Il ricorso prodotto in tema di elettorato amministrativo da chi non fu parte nel giudizio precorso è inammissibile (Cass. Roma, 8 aprile 1885. — Manetti c. Simonelli.)

Nota — Ecco i motivi:

Diritto — Attesochè osti allo esame di merito del ricorso la eccezione, preliminarmente e con buon fondamento dedotta, di sua inammissibilità.

Consente, infatti, la legge ai comuni ed anche ai privati il richiamo alla corte di appello per contraddire a decisioni della deputazione provinciale o lagnarsi di denegata giustizia in materia di elettorato (art. 39). Ma l'interesse di ogni cittadino alla cosa pubblica bene è motivo della attribuita azione, non ragione così prevalente perchè questa, esplicandosi in forma contenziosa dinanzi al magistrato ordinario, sia sottratta alle regole generali del procedimento relativo, tranne in quanto la legge stessa, per rispondere ai suoi intenti di speditezza e di economia, ha con acconcie modificazioni espressamente disposto per questa singolare maniera di giudizi (art. 40 e sogg. della legge 20 marzo 1865.)

E poichè in rito comune la domanda di annullamento di una sentenza non può essere proposta fuorchè da chi intervenne nel precedente giudizio; e poichè nulla che immuti a questo precetto generale, è scritto nell'art. 40 della legge, è corretto il concludere alla inammissibilità di ricorso contro sentenza in tema di elettorato dal canto di chi, non essendo stato nel giudizio precorso, di azione già pertinente e non tempestivamente usata, ora abuserebbe sconvolgendo l'ordine proprio e naturale dei giudizi con adizione diretta del magistrato di cassazione.

Per questi motivi, ecc.

Cassa di Risparmio amministrata dalla Congrega di Carità — Opere pie — Conti — Deputazione provinciale.

Non basta ad imprimere il carattere di opera pia ad una Cassa di Risparmio la circostanza che essa Cassa viene amministrata e diretta dalla Congrega di Carità, quando nello statuto è espressamente detto che lo scopo e le rendite debbono tenersi separate.

Quindi la Deputazione provinciale non ha alcuna ingerenza nei conti di essa cassa, ed ogni controversia relativa agli stessi perde il carattere di questione amministrativa e rientra nella competenza dei tribunali ordinari (Cons. Stato — sez. Finanze, 7 Novembre 1884 — Cassa di Risparmio di Mercato Sanseverino c. Deput. prov. di Salerno).

Nota — Le Casse di Risparmio, avuto riguardo al modo con cui sono oggi organizzate, non possono ritenersi come opere pie e quindi non vanno soggette alla tutela della Deputazione provinciale (Cons. Stato — 29 luglio 1858 — Riv., XXI, p. 124).

Giunta Municipale — Nomina — Ballottaggio.

Non può dirsi nulla la nomina della Giunta, se si procedè al ballottaggio dopo tre votazioni libere a vece di due.

(Cons. Stato — 1° aprile 1885 — Comune di Campogalliano).

(1) Così ha deciso pure il miu. int. con circolare 11 aprile 1879.

Uscieri presso i Conciliatori — Licenziamento — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

Gli inservienti Comunali che fanno anche l'ufficio presso i Conciliatori, venendo licenziati dal Comune non possono chiedere riparazione di danni avanti l'autorità giudiziaria, perchè incompetente, quando manca la capitolazione di nomina.

(App. Venezia, 23 giugno 1885).

Nota — Il Cons. di Stato ha opinato che l'inserviente comunale, non essendo compreso fra gli impiegati del ramo giudiziario, il suo licenziamento è di competenza della Giunta.

(Par. 20 maggio 1885, adottato — Comune di Palombaro).

Nè valse la ragione esposta dal ricorrente che cioè essendo stato nominato nel 1859 usciera presso il Conciliatore coi soli proventi annessi a tale ufficio, esso non poteva ritenersi inserviente comunale, e dipendeva solo dall'autorità giudiziaria e non dal Comune; dappoichè — disse il Cons. Stato — a termini dell'art. 173 del R. decreto 6 dicembre 1865, presso i Conciliatori fanno l'ufficio di uscieri gli inservienti comunali, e quindi la qualità di uscieri suppone quella d'inserviente comunale.

Espropriazione per pubblica utilità — Sottosuolo — Diritto del proprietario — Indennità.

Il sottosuolo si appartiene al proprietario del suolo. (a)

Epperò lo Stato che, nella costruzione di una ferrovia, escava una galleria senza prima procedere all'espropriazione del sottosuolo, è tenuto rispondere verso il proprietario del suolo sovrastante. (Cass. Napoli, 7 luglio 1883 — Fazzari c. Ministero LL. PP.)

Nota — (a) Ci par giusto, giacchè la proprietà fondiaria comprende il suolo e il sottosuolo. In questo senso sonosi pronunziati DEFOUR, I; HERSON, I; DE PEYRONNE DELLAMMARE, I; DALLOZ, I; DEL MARMOL.

Deliberazioni comunali — Prefetto — Visto — Revocabilità.

Quando il prefetto ha esercitato i poteri che gli art. 132 e segg. della legge com. gli conferiscono, sia munendo del suo visto una deliberazione comunale, sia ricusandolo, non può più ritornare sul suo operato, avendo esaurito l'ufficio suo (2) (Cons. Stato — 20, marzo 1885 — Simonelli).

Sanità pubblica — Colera — Cordone sanitario disposto dal Sindaco — Contravvenzione.

Il Sindaco, per scongiurare nell'interesse della salute pubblica il pericolo imminente dello sbarco di barche, sospette di avere avuta comunicazione con barche provenienti da luoghi infetti dal colera, può provvisoriamente stabilire il cordone sanitario, essendo un provvedimento d'igiene e di sicurezza pubblica, contingibile ed urgente.

Per le contravvenzioni è applicabile l'art. 685, n. 8 cod. penale. (App. Palermo, 13 aprile 1885 — Sansone riv.)

Conti comunali — Decreti del Consiglio di prefettura — Notificazione e mezzo dell'Inserviente comunale — Ricorso alla Corte dei Conti.

Un decreto del Consiglio di prefettura, relativo a conti comunali, che viene notificato all'esattore non già per opera di un usciera giudiziario, ma di un

(2) Giuris. costante.

Non v'è altro rimedio che la denuncia al Governo del Re pei necessari provvedimenti d'ufficio (Giuris. non più discutibile).

donzello del Comune, è suscettibile di ricorso alla Corte dei Conti. (Corte dei Conti, 10 febbraio 1885 — Cerri c. Comune di Camajore).

Deliberazioni comunali — Adunanza consiliare straordinaria — Fissazione del giorno.

Con la deliberazione della Giunta municipale, chiedente l'autorizzazione di una convocazione straordinaria del Consiglio, non si può implicitamente intendere conferita al Sindaco la facoltà di fissarne il giorno per discutere i noti affari. (Cons. Stato—15 maggio 1885, adottata. Comune di Sezze).

Nota — Secondo la legge e la giurisprudenza spetta alla giunta fissare il giorno per la riunione del Consiglio. V. *Giurista*, 1883, 97, 1884, 43, 132, 1885, p. 5. Secondo poi il diritto amministrativo le attribuzioni non si possono deferire, e tanto meno quindi si possono assumere per tacito mandato, come nel caso in esame.

Deliberazioni comunali — Seduta di seconda convocazione — Proca.

Una seduta consiliare per ritenersi di seconda convocazione, non basta che tale sia dichiarata nel verbale od altro documento equipollente (1) che valga a provare la realtà e infruttuosità di una prima convocazione. (Cons. Stato—15 maggio 1885, adottata. Comune di Sezze).

Deliberazioni comunali — Seconda convocazione.

Se un affare posto all'ordine del giorno di una seduta venne rinviato ad altro giorno, non già per mancanza di numero legale, ma perchè sospesa e differita la discussione a causa dell'ora tarda, la relativa deliberazione deve essere presa in prima, e non in seconda convocazione. (Cons. Stato—19 maggio 1885, adottato. Comune di Biancavilla).

Nota — La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere siffatta massima, che è conforme alla legge, come appare dal parere 16 aprile 1885 in adunanza generale. Comune di Borghetto Varo.

Ecco i precedenti pareri del supremo Consesso, che rileviamo dal *Dizionario Amm.*

Affinchè una seduta del Consiglio comunale si possa considerare in seconda convocazione, è necessario che la prima seduta nella quale deve trattarsi un affare sia andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri, e che i consiglieri, siano espressamente diffidati che sul detto affare si sarebbe deliberato qualunque fosse il numero degli intervenuti. (Par. 9 e 16 maggio). n. 5365.

Una seduta del Consiglio comunale non può considerarsi di seconda convocazione, se non per quegli oggetti che non poterono essere deliberati in una precedente seduta per mancanza del numero legale degli intervenuti, e non già per quegli oggetti che furono rimandati volontariamente in una seduta alla quale intervenne il numero legale. (Par. 15 ottobre 1881 e 24 giugno 1882). n. 5371.

Deliberazioni comunali — Soppressione del posto di vice-segretario — Voti palesi.

In omaggio al principio stabilito dall'art. 212 della legge com. e prov. la deliberazione del Consiglio comunale riflettente il mantenimento o la soppressione del posto di vice-segretario va presa, sotto pena di nullità, a voti palesi, perchè non riguarda apprezzamento personale. (1) (Cons. Stato—

17 aprile 1885, adottato. Comune di Castelletto d'Orba).

Deliberazioni della Giunta — Nomina di un interveniente — Assessori affini dell'interessato — Nullità.

Ai termini degli art. 95 e 222 della legge comunale è nulla la deliberazione della giunta, con cui si nomina un interveniente, quando dei tre Assessori intervenuti, uno è affine dell'interessato. (Cons. Stato, 3 luglio 1885, adottato. Comune di Lioni).

Nota — La giurisprudenza ha costantemente ammesso il principio che per le deliberazioni del Consiglio non possono computarsi nel numero dei presenti necessario alla validità delle adunanze i consiglieri affini o parenti dell'interessato. V. *Giurista*, 1885, p. 70 con la nota di rimando.

Tale giurisprudenza per identità di ragione è applicabile anche alle deliberazioni della Giunta.

Deliberazioni della Giunta municipale — Assessori effettivi non impediti — Assessori supplenti — Consiglieri comunali — Intercento — Illegalità.

Quando non esiste alcun motivo di impedimento o di assenza degli assessori effettivi, è illegale chiamare in loro vece alle sedute della Giunta un assessore supplente e un Consigliere comunale (Cons. Stato—9 giugno 1885, adottato. Comune di Monteparano).

Nota — Il Consiglio di Stato ha considerato: « che l'aver chiamato in luogo degli assessori effettivi non impediti da alcun motivo a prender parte alla deliberazione della giunta, un assessore supplente ed un consigliere, costituisce una illegalità che gli atti dimostrano voluta dal Sindaco per ottenere da una Giunta illegalmente composta ciò che non avrebbe conseguito colla Giunta composta a norma di legge ».

Dato il caso che la Giunta municipale trovisi nella necessità di provvedere in via d'urgenza ad un dato servizio e non vi sia numero legale per giustificata assenza od impedimento di un assessore effettivo e di qualche supplente, non è contrario alla legge che per ottenere il numero legale la Giunta faccia prender parte alla seduta il Consigliere anziano (Cons. Stato—28 maggio 1884. Comune di S. Felice Slavo. *Man.*, 1884, p. 234).

Il supremo consesso modifica il precedente parere del 25 giugno 1883. Comune di Fragnano.

In quanto alla critica di tale giurisprudenza rimandiamo i lettori ai n. 23 e 24 del *Giurista*, 1884, all'articolo del direttore ACCONCIA. Il Sindaco Italiano.

Tassa sulle anticipazioni con pegno — (Legge 19 luglio 1868 e 14 settembre 1874).

I prestiti sulle azioni che le Banche cooperative fanno ai propri soci con sottoscrizioni di effetti commerciali, rientrano nella categoria delle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra depositi o pegno di merci, titoli o valori per le quali l'articolo 75 della legge sul bollo prescrive la tassa speciale in ragione di una lira per ogni mille sulla somma complessiva delle operazioni effettuate nel semestre.

(Corte d'appello di Catania, 5 agosto 1885 — *La giurisp. di Catania*, 1885, p. 132).

Pesi e misure — Vendita di liquidi in recipienti non bollati.

Il venditore non ha l'obbligo di fornire ai consumatori il vino od altri liquidi nei soli recipienti bollati, potendo benissimo somministrarli ad essi in altri recipienti, purchè nella quantità domanda-

V. il parere 30 agosto 1884 Comune di Fardella — con la nota — *Giurista*, a. c. 37.

ta, e purchè questa possa, a richiesta del consumatore, venire accertata col mezzo delle misure legali (1).

(Cass. Roma, 29 maggio 1885 — Legge, XXV, 819).

Sicurezza pubblica — Esercizi pubblici — Vendita di vino o liquori — Permesso dell'autorità.

Cade in contravvenzione all'art. 35 della legge di pubblica sicurezza colui che senza il permesso dell'autorità trasferisce fuori della località, ove gli fu concesso, l'esercizio di vendita di liquori o vino al minuto (2) (cass. Firenze, 25 settembre 1885 — P. M. c. Manzini).

Sindaco — Funzioni di pubblico ministero — Delegazione al segretario.

Il sindaco, che delega il segretario comunale a fungere da pubblico ministero presso la pretura, non è obbligato di addurre o giustificare i motivi che gli impediscono di assistere personalmente. (Cass. — Torino, 6 maggio 1885 — Gandola ric.)

Igiene pubblica — Contravvenzione — Conciliazione.

Per le contravvenzioni ai regolamenti o divieti del sindaco in materia d'igiene non è ammessa la conciliazione, di cui all'art. 148 della legge comunale. (3) (Cass. Palermo, 20 febbraio 1885. — Borgetti ric.)

Opere pie — Caratteri Classe bisognosa — Diritti eventuali.

La chiamata eventuale della classe meno agiata a godere dei benefici di una istituzione basta ad attribuire all'istituzione stessa il carattere di opera pia soggetta alla legge 3 agosto 1862 (Cons. Stato — 3 luglio 1885 — Genova — Fondazione Gentile).

Ricchezza mobile. — Foglia di gelso. — Reddito agrario. — Coltivazione del filugello.

La foglia di gelso è reddito agrario, essendo reddito strettamente agrario il prodotto primo e naturale di terreno coltivato.

La coltivazione del filugello è reddito d'industria agraria.

La fabbricazione del seme di bachi è soggetta alla tassa di Ricchezza mobile.

Cass. Roma, 11 luglio 1885. — Finanze e Bellotti.

Ingegnere municipale — Nomina — Esperimento.

Il Comune che ha nominato un Ingegnere per tre anni, con la condizione di un anno di esperimento, può licenziarlo compiuto quest'anno, ritenendo la sua opera non più proficua all'Amministrazione, (Cons. Stato — 16 gennaio 1885. adottato. — comune di Chiari).

Tassa di ricchezza mobile — Industria armentizia — Figlio che convive con la madre — Forza produttiva dei fondi.

Non è soggetto a tassa di ricchezza mobile il reddito che il figlio (il quale conviva con la madre e ne abbia comuni gli interessi) ritrae dagli animali che sono alimentati sui fondi della madre stessa, quando gli animali costituiscono la dotazione di tali fondi e non ne eccedono la forza produttiva (Dec. comm. cent. 29 marzo 1885. Imposte dirette 1885, p. 303.)

Fabbricati — Edificio che cessa di essere fruttifero — forza maggiore — Sgravio d'imposta.

Quando un edificio ha cessato di essere fruttifero per forza maggiore, il proprietario ha diritto di essere sgravato della corrispondente imposta, ancorchè di esso edificio non sia seguita la rovina e la demolizione; perocchè ove manca la potenza produttiva, vien meno la ragione e la base dell'imposta. (Dec. Comm. cent. 11 giugno 1885. — Id.)

Competenza — Autorità giudiziaria — Tesoriere comunale — Azione contro gli Assessori

Entra nella competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere dell'azione promossa, anche pendente il conto innanzi all'Autorità amministrativa, dal Tesoriere comune contro il comune e gli assessori per il recupero di somme da essi riscosse e non versate nella cassa. (Cass. Roma, 18 gennaio 1885 — Mancini c. comune di Belforte del Chiento.)

Deliberazioni comunali — Verbale — Lettura — Ammissione.

Qualora in una deliberazione non s'indichi che sia stata letta ed approvata la deliberazione stessa, questa non può dirsi nulla, quando la sua veridicità non viene impugnata, nè viene fornita alcuna prova che non sia stata approvata dal consiglio (4).

Giunta Municipale — Deliberazione d'urgenza — Omessa comunicazione al Consiglio. — Provvedimenti del Governo.

Le deliberazioni della Giunta, anche quando non furono ratificate dal consiglio, sono soggette al sindacato del Governo, ai termini dell'art. 227 della legge com. (Cons. Stato — 17 aprile 1885, adottato. — Comune di Venafro).

Sanità pubblica — Vendita di magnesia calcinata.

La vendita di magnesia calcinata fatta da un droghiere ma non a dose e forma di medicamento non costituisce esercizio illecito di farmacia (5) (Cassazione Roma 22 febbraio 1885. — P. M. c. Giola).

Impiegati comunali — Licenziamento. — Motivi — Giustificazione — Nullità.

La deliberazione del consiglio comunale con cui si licenzia il Segretario enunciandone la causa con le parole — *per motivi noti al consiglio* — merita di essere annullata, giacchè una tale vaga enunciazione non può giustificare la rescissione della capitolazione stipulata coll'impiegato stesso. (Consiglio Stato — 3 luglio 1885, adottato. — Comune di Landiona).

Nota. — Giusta la recente giurisprudenza del supremo consesso è di competenza dell'autorità amministrativa il conoscere dei motivi di disciplina o di servizio che determinarono il licenziamento di un impiegato comunale. V. *Giurista* a. c. p. 116.

È inevitabile quindi la conseguenza che l'autorità prefettizia sappia i motivi per poterli giustamente apprezzare.

Da ciò si vede che la massima è conforme ed in consonanza alla precedente. V. come sopra.

Il consiglio di stato ha pure deciso che il prefetto fa uso legittimo del suo potere rendendo esecutiva una deliberazione comunale con cui licen-

(1) Confor. stessa Cass. di Roma, 7 aprile e 10 maggio 1882 (*Corte suprema*. 1882, p. 368 e 485).

(2) Conf. Nota min. 23 sett. 1870 — V. *Giurista*, 1885, p. 124.

(3) V. *Giurista*, a. c. p. 132.

(4) La mancanza di lettura del processo verbale quando sia in mala fede pretermessa, non è dichiarata dalla legge

causa di nullità, nell'evidente intendimento di escludere ogni indebito tentativo contro le deliberazioni che fossero per sè stesse regolari.

(Cons. Stato — 4 gennaio 1885).

(5) V. per analogia Cass. Torino, 17 gennaio 1883 — *Giurista*, 1883, p. 76.

ziavasi un impiegato del comune, quando la ricorrebbe regolare nella forma, nè contraria alla legge, ritenendo che il consiglio comunale ebbe giuste ragioni per determinarsi ad un provvedimento consigliato dai precedenti dell'impiegato stesso (Parere, 12 giugno 1885, adottato. — Comune di Carovigno. — *Man.*, 1885, n. 15700-9. Ad ogni buon fine facciamo osservare che il Min. Int. con circolare in data 30 giugno 1865 ha dichiarato che la massima sanzionata dal Cons. Stato col parere 16 maggio 1885 è applicabile per identità di ragione anche al licenziamento dei salariati comunali.

Amministrazione comunale — Ingiurie — Deliberazioni comunali — Istituzione di giudizio penale — Implicita facoltà di costituirsi parte civile.

Anche le ingiurie simboliche, quando siano pubbliche, cadono sotto il disposto dell'art. 572, e non dell'art. 563 Cod. pen.

Quindi il P. M. può, in caso di ingiuria pubblica simbolica, appellare della sentenza assolutoria del Pretore.

La deliberazione del Consiglio comunale di autorizzare la Giunta ad agire penalmente a repressione di un'ingiuria, ed a rappresentare l'amministrazione comunale nel processo, comprende ed implica la facoltà nella Giunta stessa di costituirsi parte civile.

Caso in cui fu giudicato non costituire ingiuria all'Autorità comunale il fatto di aver rincorso ed inseguito un asino facendolo salire sul loggiato della casa municipale (Trib. Civ. e Corr. di Novara 16 settembre 1885. P. M. e Comune di Cerano c. Blandoni e Lioni. *Monit. Trib.*, 1885, p. 1059).

Incompatibilità amministrative. — Assessore — Deputato provinciale.

Un deputato provinciale è eleggibile ad assessore comunale; ma poichè le due cariche sono incompatibili, così per mantenere quella di assessore deve dimettersi da deputato (Cons. Stato — 20 marzo 1885 — Simonelli.)

Elezioni comunali — Maestro privato — Indennità a retribuzione — Eleggibilità.

Un maestro privato, che riceve dal Comune una indennità o retribuzione per agevolare l'istruzione in una borgata, è eleggibile a consigliere comunale. (App. Torino, 4 agosto 1885. Delfino c. Ghio).

Impiegati comunali — Licenziamento — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

Gli impiegati comunali che, non hanno in virtù di speciali disposizioni di legge o per contratto una capitolazione, venendo licenziati non possono adire l'autorità giudiziaria, non essendo questa competente a conoscere la convenienza ed opportunità del licenziamento. (App. Venezia 23 giugno 1885).

Impiegati comunali — Licenziamento per motivi di salute — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

È esame d'indole amministrativa, e quindi sfugge dalla competenza dell'autorità giudiziaria, il vedere se un impiegato per l'età avanzata e per la deperita salute sia o no in grado di continuare nelle funzioni affidategli in modo corrispondente ai bisogni del servizio. (Cass. Roma, 6 marz. 1885. — Lucchetti ric.)

Impiegati comunali — Licenziamento — Danni — Motivi — Autorità giudiziaria — Competenza.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda di danni promossa da un impiegato comunale contro il Comune, fondandosi sulla inettitudine supposta dei motivi di licenziamento (1). (App. Casale, 18 aprile 1885. — Comune di Montemagno c. Ferrero).

Segretario comunale — Licenziamento per motivi di servizio — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

La domanda di danni promossa dal segretario comunale licenziato per motivi di servizio non può essere proposta all'Autorità giudiziaria perchè incompetente. (Cass. Roma — 7 aprile 1886. Comune di Boara Pisani c. Antonietti).

Nota — L'impiegato comunale destituito non ha azione giudiziaria nemmeno per costringere il Comune a pagargli lo stipendio, o a risarcirgli il danno risentito per la destituzione decretata per apprezzamenti relativi all'opera da esso prestata. (Cass. Roma, 20 agosto 1884. Comune di Boggiano Grovina c. Leonetti. — Legge, 1885, n. 10. — V. in senso conforme l'altra sentenza 10 luglio 1884. Sandulli c. Comune di Polini. *Giurista*, 1885, p. 26.)

Però la domanda di danni proposta da un impiegato licenziato prima del tempo stabilito nella convenzione, non per fatti ad esso imputabili, ma per soppressione di ufficio, può essere proposta avanti all'autorità giudiziaria (Cass. Roma — 15 aprile 1885. Ugolini ric.)

Comune — Citazione. — Notificazione al sindaco — Assenza precaria — Residenza comunale.

Trovandosi precariamente assente il Sindaco, in modo che non gli si può personalmente notificare una citazione, questa dev'essere notificata alla residenza comunale (2) Cass. Roma — 2 giugno 1885.

Regolamenti municipali. — Polizia — Località ad uso mercato. — Inapplicabilità ai luoghi suburbani, strade esterne e campagne.

Un regolamento di polizia municipale inteso a tutelare l'igiene, lo smercio e l'ordine interno dell'abitato urbano, e a determinare le località destinate ad uso di mercato, non può riguardare i luoghi suburbani, le strade esterne e le campagne, nè le sue disposizioni possono estendersi alle compre che si facciano sulle pubbliche vie fuori del paese. (Cassazione Roma — 16 gennaio 1885. — Braca ric.)

Nota — La Corte osserva.

Sta in diritto che gli articoli 14 e 25 del regolamento di polizia urbano non riguardano che coloro i quali vogliono attendere allo smercio di generi sia nelle botteghe e in altri luoghi nel capoluogo, e così esclusivamente i venditori. E che gli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza sindacale non parlano che delle vendite nel capoluogo, e dei venditori, senza accennar punto ai compratori.

Attesochè per tanto nella fattispecie non trattandosi di vendita nel capoluogo, ma di semplice compra avvenuta fuori del paese, è manifesto e incontrastabile che la Rosa Braca non poteva in verun modo andar soggetta alle disposizioni dei suddetti articoli che non possono in verun modo ricevere una interpretazione estensiva. — La contravvenzione adunque a suo riguardo non ha legale sussistenza e la denunciata sentenza deve senz'altro essere annullata ecc. (Dalla *Ric.*, 1885, p. 613).

(1) La Corte, come vedesi, è discorda dalla giurisprudenza della Cass. Romana.

(2) Ha deciso nel medesimo senso la Cass. di Torino con la sentenza 25 ott. 1879 — V. *Ric.* 1880, p. 321.

Dazio consumo. — Proventi comunali. — Insequestrabilità.

I proventi dei dazi di consumo non sono soggetti a sequestro, perchè rendite di uso pubblico.

Nè la loro iscrizione in bilancio cambia la natura, perchè essendo un provvedimento d'interna amministrazione nell'interesse del comune, non conferisce, nè consente diritto od azione a pro dei terzi (Cass. Roma; 2 marzo 1885 — Banca generale di Roma — c. comune di Gradoli).

Nota. — Crediamo utile riferire lo stato della giurisprudenza su questa importante questione.

Le imposte comunali, dirette a fornire al comune i mezzi per provvedere all'ordine pubblico, alla libertà e sicurezza delle persone e delle proprietà non costituiscono un ente patrimoniale di cui il comune possa disporre in difetto di apposita legge che a ciò lo autorizzi, vincolandole per l'avvenire al pagamento di speciali suoi debiti.

Epperò l'anticipata cessione che un comune acconsente ai suoi creditori del provento di una determinata imposta, in specie dazio consumo, non può produrre alcun valido effetto, nemmeno se la cessione fosse limitata a quella parte della detta imposta che, costituendo un'eccedenza del canone dovuto al Governo, si devolve a profitto del comune.

(Cass. Firenze 27 novembre 1879) *Ric.* 1880, pagina 116).

— Le persone civili delle pubbliche amministrazioni, essendo state create per poter acquistare proprietà o possessi, stipulare e contrarre obbligazioni, furono costituite in uno stato di perfetta uguaglianza al paragone delle persone dei privati cittadini.

Quindi, come quelle possono procedere ad atti esecutivi contro i privati, così questi possono ricorrere all'esecuzione forzata contro le medesime.

Nè varrebbe ad arrestare il provvedimento coattivo un'ordinanza del R. Delegato straordinario che vieti ai tesorieri e percettori di pagare i debiti per cui si agisce.

L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle esecuzioni forzate contro i comuni.

(Cass. Roma, 3 maggio 1879. — *Ric.* 1879, p. 788).

— I comuni non sono sottratti alle regole del diritto comune sulla esecuzione forzata; epperò i loro creditori possono in base ad un titolo esecutivo procedere a sequestri e pignoramenti sulle casse comunali, abbiano o non i comuni stanziato nei bilanci le somme necessarie alla soddisfazione del debito. (Cass. Napoli 7 giugno 1876. — Repertorio di Giuris. amm. pag. 776).

— Il creditore che procede al pignoramento non ha d'uopo di notificare, oltrecchè al sindaco, anche al cassiere del comune la copia della sentenza e il precetto; e neppure di chiedere prima al sindaco e quindi alla deputazione provinciale, la spedizione del mandato di pagamento. (App. Genova 22 maggio 1876 — Id.)

— Non può ritenersi vietato ai creditori del comune di procedere in via esecutiva per essere pagati dai loro crediti divenuti già liquidi ed esigibili (App. Napoli, 10 luglio 1874 — Roma — 2 maggio 1873 — Id. Cass. Roma, 19 giugno 1876: Cassazione Napoli... giugno 1878: app. Firenze, 25 gennaio 1879: opp. Venezia 29 luglio 1880 e 27 luglio 1880 e 27 luglio 1881 — *Diz. amm.* n. 5071-)

— Sui beni d'uso pubblico e sui tributi e proventi destinati al servizio pubblico i comuni non possono soggiacere a sequestri o pignoramento ad istanza dei propri creditori; non potendo l'autorità giudiziaria turbare l'esercizio degli uffici del comune, autorità amministrativa indipendente.

All'incontro possono essere sottoposti ad atti di esecuzione i beni patrimoniali dei comuni; mentre

da niuna legge è stabilita a questo riguardo una condizione privilegiata ai comuni, in confronto alle altre persone fisiche o giuridiche.

Nell'obbligazione che un comune assume di *vincolare tutte le sue rendite* in garanzia di un mutuo contratto, non si possono ritenere compresi i *proventi dei tributi*, poichè, essendo questi destinati al servizio pubblico, si considerano come *inalienabili* e come sottratti ad atti di esecuzione *ministerio judicis* (Cass. Roma, 19 giugno 1876 — Id.)

— Le regole di amministrazione dei beni patrimoniali, la tutela delle deputazioni provinciali sulle alienazioni di patrimonio e le norme di legge per gli stanziamenti obbligatori nei bilanci comunali, non impediscono ai creditori dei Municipi di valersi dei mezzi d'azione derivanti dal diritto comune.

Da nessuna disposizione di legge si può ricavare dai comuni, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, siano costretti a tentare la via amministrativa. (Cons. Stato — 16 novembre 1872 — Id. p. 777).

— Non si possono dai creditori sequestrare le rendite dei comuni, siano patrimoniali, siano derivanti dalle imposte, le quali hanno avuto nel bilancio in corso una determinata destinazione. (App. Modena, 5 marzo 1875. — *Diz. amm.*, n. 5075.)

— Il sequestro può farsi anche sui redditi patrimoniali dell'anno venturo. (Id.)

— I beni dei comuni destinati all'uso pubblico non possono venir sequestrati dai creditori dei comuni stessi.

Fra i beni d'uso pubblico sono le strade, le piazze, le fontane, gli edifici destinati per funzioni a servizio dei comuni, quelli destinati per le scuole e gli stabilimenti di carità, le biblioteche, le pinacoteche e i musei, similmente i registri dell'amministrazione, la collezione delle leggi, gli atti ufficiali della prefettura con i rispettivi scaffali.

Gli altri mobili degli uffici comunali, tavole, scritti, sedie, divani ecc. non sono però sottratti all'azione dei creditori, e soltanto non si può negare ad essi il beneficio d'esenzione che è dato ai debitori, dall'art. 586, n. 2 del cod. di proc. civile. (App. Napoli, 20 aprile 1877 — Id., n. 5090).

— Sono per loro natura e destinazione inalienabili i proventi delle imposte, eccetto il caso di deroga concessa dal potere legislativo. (Cass. Roma. 30 aprile 1878 — App. Palermo, 30 aprile 1878. Id., n. 5094).

— Non è valido, nè può sortire effetto il patto con cui il comune, contraendo un prestito, oltre l'obbligazione generale di tutte le proprie rendite e dei propri beni e la iscrizione speciale in bilancio del debito annuo assunto vincolò ancora, a titolo di appignorazione nelle mani del tesoriere comunale, il provento del dazio consumo, detratto soltanto il canone dovuto al Governo. (Cass. Firenze 12 marzo 1879 — *Ric.*, 1879, p. 420).

Conti comunali — Responsabilità degli Amministratori e dei Tesorieri.

Debbono considerarsi come responsabili gli amministratori comunali che emettono mandati di pagamento senza uniformarsi alle prescrizioni della legge ed alle istruzioni del Ministero.

Per l'esplicazione di tale responsabilità vi è la via del giudizio civile contro gli amministratori o da parte del Tesoriere cui vennero significate le somme indebitamente pagate in forza di quei mandati, o da parte del comune se contro di questo il Tesoriere avesse rivolta la sua azione di rivalsa.

Possono e debbono significarsi al Tesoriere le somme pagate in eccedenza al fondo stanziato in bilancio, se i relativi mandati non sono corredatai

delle corrispondenti deliberazioni di storno debitamente rese esecutorie dalle autorità competenti.

A meno che si tratti di *spesa fissa*, si possono e si debbono significare al Tesoriere le somme pagate, anche entro il limite dello stanziamento, in forza di mandati non corredati, delle relative deliberazioni esecutorie e non debitamente documentate (1).

(Nota Min. Int. 8 marzo 1885 al Prefetto di Caserta = Boll. Prefettura di Terra di Lavoro).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Società in nome collettivo — Esistenza nei rapporti fra soci — Proca.

Non solo sotto l'impero del cod. di commercio del 1885, ma anche di quello vigente, è ammesso provare l'esistenza di una società in nome collettivo, nei rapporti fra soci con altri mezzi, indipendentemente dal contratto scritto. (Cass. — Napoli, 23 maggio 1885 — Pisenti; Toir c. Migliorini).

Imposta indebitamente pagata. — Azione di rimborso. Proprietario del fondo — Competenza del Conciliatore.

Entra nella competenza del Conciliatore il conoscere un'azione per rimborso di somma non eccedente le lire 30, pagata da un privato a titolo d'imposta per un fondo che da lui non si possiede, quantunque il convenuto impugni di avere il possesso del fondo. (Cass. Napoli 24 luglio 1885 — Covelli ed Angiolillo).

Tassa di successione — Legato d'usufrutto.

Il principio, secondo cui in tema di tassa di successione non può essere percetta tassa maggiore di quella corrispondente al valore capitale esistente all'apertura della successione, non è applicabile al caso in cui la persona, cui fu lasciata una rendita temporanea, sia diversa da quella cui pervenne il capitale, come accade nel legato d'usufrutto.

(Cass. Roma, 10 novembre 1885 — Legge XXV, 794).

Tassa di registro — Obbligazione avente ad oggetto una somma — Assegno di determinati stabili — Dazione in solutum.

L'assegno di determinati stabili fatto in seguito ad una obbligazione avente per oggetto una somma, o un valore determinato in genere e non in singole specie, non può mai considerarsi come semplice tacitazione dell'obbligazione stessa, ma presenta i caratteri giuridici della *dazione in solutum*, equiparata alla vendita (2).

(1) Trovasi sotto i torchi l'opera. I mandati di pagamento ecc. — pel Prof. F. A. ACCONCIA, ove è raccolta tutta la giurisprudenza.

(2) Confor. V. la decisione della stessa Cass. di Roma, 12 maggio 1884, Giannuzzi c. Finanze (Legge, 1884, vol. II, pagina 147 e quella ivi richiamata in nota).

(3) Confor. V. le decisioni della stessa Cass. di Roma, 10 agosto 1881, Cocuzza c. Finanze (Legge, 1881, vol. II, p. 721), 25 maggio 1883, Fondo per il culto c. Corvaja (Legge, 1883, vol. II, p. 218).

Privilegi fiscali — Amministrazione del Fondo per il culto — Ruoli o quadri esecutivi — Intestazione in nome del Re — Canoni enfiteutici — Rinnoiazione.

Pel privilegio concesso all'Amministrazione del Fondo per il culto dall'art. 21 della legge 15 agosto 1867 non ha essa, nel procedere alla riscossione delle sue rendite patrimoniali, obbligo di notificare copia del titolo spedito in forma esecutiva, ma le basta di enunciare nella coazione il titolo, che le dà diritto ad esigere la reclamata prestazione.

Non essendo per la legge di formazione dei ruoli o quadri esecutivi in uso nelle Provincie napoletane richiesta la intestazione in nome del Sovrano, non è essa neppure necessaria nelle coazioni per la riscossione delle rendite in essi ruoli riportate (3).

In tema di canone enfiteutico non è necessaria la rinnovazione del ruolo nel trentennio (4).

(Cass. Roma, 29 luglio 1885 — Legge, XXV, 798).

Cassazione — Deposito — Ricorso per adesione — Ammissibilità — Questione di diritto — Contratto — Interpretazione — (Codice di proc. civ., art. 470 — Codice civile, art. 1123).

Per l'ammissibilità del ricorso per adesione non è necessario un nuovo deposito (5).

È questione di diritto e non di fatto, e quindi censurabile in Cassazione, per violazione dell'art. 1123 del codice civile, lo interpretare un contratto e ritenere che trattasi di credito dato in pegno ed in pari tempo ceduto, in un caso in cui sia inefficace il pegno stante la mancanza della tradizione.

(Cass. Torino, 24 sett. 1885 — Legge, XXV, 800).

Locazione di immobili — Commercianti — Atto civile — (Codice di comm., art. 4).

La locazione di immobili è atto essenzialmente civile (6).

Quindi, se anche stipulata fra commercianti, essa conserva il carattere civile (7).

Potrebbe per *avventura* farsi eccezione a questa regola quando si tratti di locazione di un opificio per il determinato scopo dell'esercizio di un'industria (8).

Questa eccezione non si verifica nel caso di locazione di botteghe vuote per uso vendita di vino al minuto, con annesse camere di abitazione (9).

(Corte d'appello Milano, 8 giugno 1885 — *Mon. dei trib.* di Milano, 1885, p. 609).

Tassa di registro — Successione — Erede beneficiato — Minore — Denuncia — Termine.

Gli incapaci per difetto di età e di mente sono eredi beneficiati necessari nel senso che non decadono dalla qualità beneficiata per l'omessa dichiarazione, durante il loro stato d'incapacità, ma diviene per essi obbligatoria per lo acquisto definitivo di detta qualità la correlativa dichiarazione entro l'anno successivo alla maggiore età.

Per la legge fiscale, anche nello interesse degli eredi beneficiati *necessari*, il termine di favore per la denuncia di successione, è accordato a condizione, ch'entro i quattro mesi dall'aperta successione sia fatta esplicita dichiarazione, senza equipollen-

(4) Confor. V. la decisione della stessa Cass. di Roma, 5 gennaio 1884, Fondo per il culto c. De Sapia, Maurigemina Amodei e De Lucia (Legge, 1884, vol. I, p. 507).

(5) In senso contrario V. la decisione della Cass. di Roma, 25 aprile 1885, Sili c. Ghezzi (Legge, 1885, vol. I, p. 721) — Consulta MARRUOLO, Tratt. di dir. giud. civ., vol. IV, numeri 883, pp. 805-808.

(6-9) V. da ultimo in senso contrario, a pag. 591, la sentenza della Corte d'app. di Roma, 10 febbraio 1885, Urgesi c. Sorbolenghi.

ti, di assumere la qualità ereditaria col beneficio dell'inventario (1).

Nè per legge comune, nè per legge fiscale la istanza per la nomina del notaro onde redigere l'inventario, può equivalere alla esplicita dichiarazione richiesta dall'art. 955 codice civile e 79 della legge di registro.

(Corte d'appello di Catania, 5 agosto 1884 — *La Giurisp. di Catania*, 1885, p. 131).

Mutuo — Titolo — Competenza.

Col vocabolo *titolo* di cui all'articolo 73 codice di proc. civile non si volle designare dal legislatore il documento su cui poggia la domanda, ma si volle significare la causa o la posizione od il rapporto giuridico, da cui nasce l'azione proposta in giudizio.

In conseguenza è competente il tribunale a giudicare di un mutuo stipulato con tre distinti chirografi da L. 1000 ciascuno.

(Corte d'appello di Casale, 3 febbraio 1885 — *Giurisp. casalese*, 1885, p. 266).

Cosa giudicata — Parte di credito — Valore ed efficacia giuridica della obbligazione — Pagamento pattuito a rate — Scrittura privata — Buono od approvato — Proca.

Quando pel pagamento, sia pure d'una parte minima di un credito, sia impegnata e risolta la questione sul valore ed efficacia giuridica della obbligazione, la sentenza relativa fa stato di cosa giudicata per la restante parte, benchè la più importante del credito stesso (2).

Deve ritenersi unica l'obbligazione, ed unica la somma che ne è l'oggetto, anche quando per comodo del debitore il pagamento è pattuito a rate.

A norma dell'art. 1325 del codice civile la mancanza del *buono od approvato* non porta la nullità delle obbligazione scritta nella polizza, ma toglie soltanto alla scrittura l'efficacia di prova piena della obbligazione, pienezza di prova che può raggiungersi con altri mezzi, in specie con argomenti e presunzioni risultanti dagli atti (3).

(Cass. Roma, 23 luglio 1885 — *Legge*, XXV, 758)

Sequestro conservativo — Sequestrante — Creditori posteriori ed anteriori al sequestro

Il sequestro conservativo, se toglie al debitore la libera disponibilità della cosa sequestrata, non produce a favore del sequestrante un gius di prelazione sulla cosa medesima rispetto ai creditori aventi titoli di data posteriore al sequestro (4).

Epperò il creditore divenuto tale posteriormente al sequestro, ha il diritto di concorrere nella distribuzione del prezzo delle cose sequestrate, alla pari dei creditori per titoli anteriori al sequestro (5).

(Cass. Roma, 12 giugno 1885 — *Legge* XXV, 760).

(1) Conforme V. da ultimo la decisione della Cass. di Roma, 16 marzo 1885, Finanze c. Di Benedetto (*Legge*, 1885, vol. I, p. 793).

(2) In senso pienamente conforme V. la decisione della stessa Cass. 2 dicembre 1884, Finanze c. Patrelli, Federici e Brandi (*Legge*, 1885, vol. I, p. 253) — Consulta SAVIGNY, Appendice XVI sulla Legge 7, *de exceptione rei judicatae*, Dig. 45,2.

(3) Confor. V. la sentenza della Corte di appello di Casale del febbraio 1883, Marullo c. Torre (*Legge*, 1883, vol. II, p. 640) — Consulta LAURENT, *Princip. de droit civil*, vol. XIX, n. 263; *Cours elem. de droit civil*, vol. III, n. 216.

(4-5) In senso conforme V. la decisione della Corte di Cassazione 28 dicembre 1882, Brunazzo c. Prina (*Legge* 1883, volume I, p. 618) — Consulta GIANZANA, del sequestro giudiziario e conservativo, 3ª ediz., n. 272 e seq. — In senso contrario V. C. d'app. di Torino, 8 aprile 1879, Ferrario c. Prina (*Legge*, I, 1880, p. 192).

(6) Confr. Cass. di Torino, 7 novembre 1878, Vertua c. Della Volta (*Giurisp. di Torino*, XVI, p. 201); 10 agosto 1882, Gablotti c. Franzini (*Legge*, 1883, vol. II, p. 20) — C. d'app. di

Proca testimoniale — Prova contraria — Rapporto tra i fatti della prova e quelli della riprova.

Perchè la prova testimoniale, composta della diretta e della contraria proceda pronta ed ordinata, la prova contraria deve limitarsi a negare direttamente i fatti della prova proposta; ed occorre per ciò che tra i fatti della riprova e quelli della prova esista un rapporto o nesso che dia loro il carattere di vera riprova (6).

(Cass. Roma 13 giugno 1885, *Legge*, XXV, 761)

Locazione d'opera — Medico — Infermo povero — Cura — Richiesta del Sindaco — Mancanza di servizio sanitario — Onorarii e spese di cura — Debito del Comune.

Prestarsi l'opera dal medico libero, in circostanza di privato infortunio, per disposizione di urgenza del Sindaco, a favore di un infermo povero del Comune, nella mancanza di stabilito servizio sanitario di medici e chirurghi pei poveri del Comune stesso, non può questo esimersi dal retribuirlo congruamente, e ricusarsi dal pagargli i suoi onorarii e le spese occorse per la cura (7).

(Cass. Torino, 1 ottobre 1885 — *Legge*, XXV, 767).

Parte III.

Giurisprudenza penale

Minaccia — Condizione — Estorsione — Esecuzione del male minacciato.

La differenza radicale ed essenziale fra il reato di minaccia, contemplato dagli art. 431 e 432 codice penale, ed il reato di estorsione, od altro qualunque che con la minaccia s'intenda commettere, sta nell'essersi o non essersi trasceso ad atti di esecuzione (8).

Chi perciò con scritto fa a taluno minaccia di grave danno, senz'ordine o condizione, commette il reato previsto dall'articolo 432 codice penale; — se la fa con ordine o condizione, senza che però si siano verificati atti d'esecuzione, commette il reato previsto dall'art. 431; — se colla minaccia con ordine o condizione ottiene ciò che desidera di conseguire, commette il reato di estorsione, che può anche essere mancato; — se, infine, per non avere ottenuto nulla, eseguisce il grave male minacciato si rende colpevole del reato relativo, p. e., di omicidio, incendio, ec. (9).

(Cass. Napoli, 10 aprile 1885 — *Giur. pen.*, 1885, pag. 485).

Venezia 28 marzo 1876, Borsatti c. Cattedrale di Padova (Temi veneta, I, p. 153; 22 aprile 1879, Isotta c. Branca (Temi veneta, IV, p. 241); 5 febbraio 1879, Gortuna c. Mario (Temi veneta, IV, p. 221) — Consulta SAREDO, *Inst.*, n. 458 — BORSARI, *Proc. civ.*, nel comm. all'art. 229, vol. I, pp. 335-336 — MARTINOLO, *Trattato di dir. giudiz. civile*, vol. III, n. 368-377.

(7) In alcuni casi, scrive il VITA-LEVI, la equità importa ancora che l'azione in pagamento delle mercedi si possa rivolgere contro chi, senza mandato di sorta, condusse le opere di un'altra persona a profitto di un terzo, considerandosi chi condusse queste opere come tenute a pagarle o solidariamente con chi ne profitto, od esso solo ed in prima linea. Così la Cassazione francese recentemente (4 dicembre 1872; Journ. du Palais, 1872 1139) decise che l'intermediario il quale prese l'iniziativa di chiamare un medico al letto di una donna ammalata, è considerato tenuto solidariamente col marito al pagamento degli onorarii del medico (Delta locazione di opere, ecc., vol. I, n. 196, p. 153).

(8-9) Confor. V. Cass. di Roma, 13 febbraio 1884 (*Legge*, 1885, vol. I, p. 569) e i richiami.

Pena — Diminuzione — Sostituzione della multa al carcere.

Il giudice di appello che crede di diminuire la pena inflitta all'imputato, e così sostituire la multa al carcere, deve applicare la multa in misura tale che, in caso di commutazione per non effettuato pagamento, il carcere non riesca di durata maggiore di quella a cui fu condannato nel giudizio di primo grado (1).

E se ciò non è possibile ottenere, anche quando la multa venga ristretta al minimo di lire 51, si deve far passaggio all'ammenda.

(Cass. Napoli, 11 maggio 1885 — *Legge*, XXV, 824).

Contravvenzione — Lavorazione del tabacco in forma di sigarette — Pagamento del dazio.

Nel divieto di cui agli art. 1, 28, n. 1 e 39 n. 1 della legge 15 giugno 1865, sono compresi la lavorazione e lo smercio del tabacco in forma di sigarette, quand'anco il genere per la formazione delle sigarette abbia pagato il dazio dovuto.

(Cass. Roma, 15 maggio 1885 — *Legge*, XXV, 715)

Legittima difesa — Estremi — Questioni ai giurati — Nullità — (Cod. pen., art. 559).

La legittima difesa non è limitata alla tutela dell'esistenza, ma si estende alla tutela in genere della integrità personale; epperò è nullo il quesito in cui siasi semplicemente domandato « se l'accusato commise il fatto nella necessità attuale di difendere la propria vita o l'altrui, cioè non avendo altra via per scampare la morte (2).

(Cass. Roma, 30 marzo 1885 — *Legge*, XXV, 715).

Falso — Scrittura privata — Croce-segno — (Cod. penale, art. 350).

Il così detto segno di croce apposto da analfabeta a privata scrittura non dà a questa alcuna forza probante e nemmeno può servire come principio di prova scritta (3).

Laonde non commette reato di falso in privata scrittura colui che foggia una quietanza semplicemente crocesegnata dal suo creditore; e ciò quantunque la quietanza sia vidimata dal notaio il quale attesti che il creditore vi appose il segno di croce alla presenza sua e dei testimoni (4).

(Corte di cassazione di Roma, 4 maggio 1885, Pres. Ghiglieri P., est Basile — *Ric. Petriglia*) — *Foro ital.*, 1885, II, col. 146.

Falsa moneta — Biglietti di banca — Questione ai giurati — Indicazione del taglio dei biglietti — Riunione di cause — Ordinanza relativa — A chi debba notificarsi — (Codice penale, art. 320 — Cod. procedura penale, articolo 563).

In caso di accusa di uso doloso di carte di credito pubblico equivalenti moneta, non occorre di pre-

(1) La pena pecuniaria dell'ammenda, applicata anche nel suo massimo di lire 50, è sempre pena minore di quella afflittiva degli arresti; epperò in appello ben può quella a questa sostituirsi, benchè, non effettuato il pagamento, la commutazione dell'ammenda negli arresti superi per durata la pena applicata dal primo giudice (Cass. di Torino, 8 novembre 1882; *Legge*, 1883, vol. I, p. 140) — Confr. Cass. di Torino, 29 gennaio 1885 e i richiami (*Legge*, 1885, vol. I, pag. 713).

(2) Le Corti di cassazione di Torino (sent. 4 giugno 1884; *Giur. pen.*, 1884, p. 293) e di Palermo (sent. 2 ottobre 1882; *Legge*, 1883, vol. II, p. 25) ritennero che se l'accusa è di omicidio, la questione della legittima difesa deve riferirsi al pericolo di vita; se invece l'accusa è di ferite o percossa, la questione deve riferirsi al pericolo di essere ferito o percosso.

(3-4) « La Corte, ecc. — Giovanni Petriglia ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, che, come agente

chiesare nella relativa questione il taglio ed il numero dei biglietti.

Quando uno stesso individuo è accusato di due crimini della stessa natura, ed in uno di essi, ch'è il maggiore, vi sono altri coaccusati, ordinandosi la riunione dei processi in un solo giudizio dinanzi il giudice del reato maggiore, non occorre notificare agli altri non interessati la ordinanza di riunione.

(Corte di cassazione di Roma, 21 novembre 1884, Pres. Ghiglieri P., est. De Cesare — *Ric. Carlesimi ed altri* — *Foro italiano*, 1885, II, col. 149).

Competenza — Guardie di finanza — Ferimento con arma propria — Tribunali ordinari — (Legge 8 aprile 1881, art. 14, 15 e 17).

Il ferimento con arma propria commesso da una guardia di finanza sulla persona di altra guardia di finanza, è reato di competenza del Tribunale ordinario, e non del Tribunale militare (5).

Il Procuratore generale,

Atteso che la legge 8 aprile 1881, che riordina il corpo delle guardie doganali, per cui assumono titolo ed ufficio di guardie di finanza, nell'articolo 18 stabilisce che le pene, di cui agli articoli 14, 15 e 17, sono pronunciate dai tribunali militari; da che riesce che le altre pene in cui per avventura fossero incorse sono applicate dai tribunali ordinari. Or negli art. 14, 15 e 17 sono contemplati reati che nulla hanno di comune col ferimento con arma propria che produca malattia od impedimento al lavoro per giorni undici, di cui è chiamato a rispondere l'imputato;

Che non è al caso applicabile l'art. 172 codice penale per l'esercito, sia perchè esso si riferisce ai militari e non trovasi esteso alle guardie di finanza, sia perchè il ferimento di che trattasi sarebbe fatto con arma propria.

Chiede perciò, ecc.

CELLI, S. P. G.

La Corte, ecc.

Adottando i motivi svolti nella su tenorizzata requisitoria, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza ordinaria, ecc.

Pesi e misure — Società cooperative — Serie completa dei pesi — (Legge 28 luglio 1861, art. 14 — Regol. 29 ottobre 1874, art. 131 n. 6).

L'Amministrazione delle società cooperative, quando rivende al minuto ai soci di essa i prodotti comperati all'ingrosso, non esercita nessun commercio; epperò non è obbligata ad avere la serie completa dei pesi, richiesta pei commercianti dall'art. 131 n. 6 del regolamento metrico 29 ottobre 1874.

(Cass. Roma 14 maggio 1883 — *Legge*, XXV, 783).

Caccia — Consiglio provinciale — Determinazione del tempo lecito per la caccia — (Legge com. e prov., art. 172 n. 20).

Il Consiglio provinciale, in ordine alla determi-

principale di falso in scrittura privata, lo condannava alla pena del carcere per anni tre.

« A prescindere da ogni altro inutile esame, basta notare che questo supremo Collegio ha più volte ritenuto che per le leggi civili ora imperanti il così detto segno di croce apposto da analfabeta a privata scrittura non dia ad essa alcuna forza probante e nemmeno possa servire come principio di prova scritta, c'onde è necessaria la inferenza che, non essendo atta a produrre liberazione di quietanza nella quale è stato commesso il falso, non possa al ricorrente opporsi il reato represso dall'art. 350 cod. penale — Per questi motivi, annulla senza rinvio, ecc. »

(5) La competenza del Tribunale militare rispetto alle guardie di finanza è limitatata ai pochi casi specificati dagli articoli 14, 15 e 17 della legge 8 aprile 1881 (*Trib. supremo di guerra e marina*, 5 marzo 1883; *Giuris. del Trib. supr.*, 1883, p. 29).

nazione del tempo lecito per la caccia, ha un vero mandato legislativo, in virtù del quale le sue deliberazioni hanno forza di legge e possono per conseguenza derogare alle leggi anteriori (1).

(Cass. Roma, 27 maggio 1885 — *Legge*, XXV, 783).

Appello — Appellabilità — Titolo dell'imputazione — Pena inflitta — (Codice di proc. pen., art. 399).

L'appellabilità si desume dalla originaria imputazione e non dalla pena inflitta, benché sia stato ritenuto il reato con una modalità meno grave di quella imputata, e portante a pena più lieve.

Nel dubbio se una sentenza sia o no appellabile, si deve ritenere l'appellabilità.

In specie, trattandosi di ritardo ferroviario nelle corse dei treni la cui multa è proporzionata al numero dei minuti di ritardo, se il ritardo imputato porta ad una multa superiore a lire 600, la sentenza è appellabile, benché abbia ritenuto un minore ritardo portante a multa inferiore a quella somma. (2)

(1) Ma se il Consiglio provinciale è pienamente libero di determinare il tempo della caccia, non può però limitarla ad alcune specie soltanto — V. Cass. di Firenze, 18 aprile 1874 (*Legge*), II, 9874, p. 248) e nota.

(2) In termini chiari, la Cass. di Torino (sentenza 25 maggio 1882; *Giur. pen.*, 1882, p. 276) ci dà la vera massima da seguire in proposito. Di regola generale (essa dice) l'indole manifestamente ingiuriosa della espressione induce la presunzione dell'animo di ingiuriare, e spetta quindi all'imputato di dimostrare la verosimiglianza di un animo diverso. Di regola generale; sicché possono esservi dei casi in cui nonostante l'indole ingiuriosa della parola non esiste reato. Così il CARRARA (Programma parte speciale, vol. III, § 175 I in nota) trova che la regola quando verba sunt per se injuriosa animus injuriandi praesumitur sarebbe esorbitante s'intendesse di una presunzione juris et de jure, la quale non può mai ammettersi in criminale; e quindi egli riassume la dottrina in questo modo: « O le parole sono equivoche, e possono prestarsi al senso non ingiurioso, ed allora dell'animo ingiurioso si deve fare prova rigorosa dall'accusa bastando al giudicabile dedurre che usò le parole nel senso buono, finché non venga smentito. O le parole hanno un senso assolutamente ingiurioso per loro stesse e per il comune usus loquendi; ed allora incombe alla difesa lo escludere per circostanze speciali lo animus injuriandi; e quando ciò si faccia anche per mezzo di congetture vevole, il giudice può assolvere, malgrado la natura ingiuriosa delle parole, purché ritenga dell'animo di ingiuriare ».

(3) Dichiariamo francamente che non conveniamo con questa decisione della Corte suprema di Torino: Essa argomenta principalmente dal silenzio conservato dal codice di commercio riguardo all'invalidità, mentre si occupa del minore emancipato e della donna maritata. Ma il codice di commercio non parla neppure del minore non emancipato, e dell'interdetto: debesi dunque ritenere che essi siano capaci ad esercitare il commercio? L'incapacità sancita nel cod. civ. per il minore non emancipato, per l'invalidità è generale e si applica così al civile che al commerciale; e d'altro lato, il codice di commercio, volendo regolare con norme diverse, che non potevano desumersi dal codice civile, e con formalità che in questo non potevano trovar luogo, la capacità dei minori emancipati e delle donne maritate, era naturale che di essi specialmente si occupasse. Infatti l'articolo 9 del codice di commercio dispone che « i minori emancipati, maschi o femmine, per potere esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore con atto davanti al Pretore: dove si può ricavare nel codice civile una simile condizione? O, prosegue l'articolo, dal consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione emulgata dal tribunale civile, secondo le disposizioni dell'art. 319 del codice civile. » L'art. 319 del cod. civile, così statuisce: « Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia e di tutela. Le deliberazioni del consiglio relative al patrimonio del minore emancipato saranno soggette all'omologazione del tribunale, ecc. » Come si vede, il codice di commercio toglie una condizione, il consenso del curatore, sicché il minore emancipato per assumere la qualità di commerciante ha bisogno della sola deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale civile. — Quanto alla donna maritata, l'art. 13 dello stesso codice di commercio dispone: « la moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso

(Corte di cass. di Roma, sezioni unite — *Foro ital.*, 1885, II, col. 169).

Bancarotta — Inabilitato non assistito dal curatore — Qualità di commerciante — (Cod. di comm., articolo 9, I, 683. 856 e seg.)

L'inabilitato (nella specie, per prodigalità) che, senza l'assistenza del curatore, si sia dato al commercio, assume la qualità legale di commerciante; e se cade in fallimento, può essere condannato come colpevole di bancarotta (3).

(Cass. Torino, 29 luglio 1884 — *Legge*, XXV, 535).

Nota — La Corte, ecc.

Ritenuto che Gastaldetti Giuseppe Enrico, nel 19 ottobre 1883, fece nella cancelleria del tribunale civile ff. di quello di commercio di Asti, la dichiarazione di esser caduto in fallimento per la cessazione dei pagamenti, depositando nell'un tempo il bilancio di cui appariva un attivo di lire 5179,87 ed

o tacito del marito»; consenso che è cosa ben diversa dall'autorizzazione richiesta dall'articolo 131 del codice civile.

È evidente dunque che il codice di commercio, volendo regolare altrimenti la capacità del minore emancipato e della donna maritata, abbia dovuto occuparsi specialmente di loro, mentre ha taciuto del minore non emancipato, dell'inabilitato, per i quali la legge civile (che in sua mancanza deve essere applicata) già sufficientemente provvedeva. — Infatti, è chiaro, fra l'altro, il combinato disposto degli art. 299 e 329, secondo cui « gli stabilimenti di commercio o d'industria che si trovano nel patrimonio del minore e dell'interdetto saranno alienati o liquidati dal tutore nei modi e colle cautele di legge che determinerà il consiglio di famiglia. Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell'esercizio quando vi sia l'evidente utilità del minore o dell'interdetto; questa deliberazione sarà sottoposta all'omologazione del tribunale. » Da questa disposizione risulta dunque che i minori non emancipati e gli interdetti non possono intraprendere, né per essi può essere intrapreso, alcun commercio, anzi se hanno ereditato degli stabilimenti debbono essere alienati o liquidati dai loro tutori: solo dal consiglio di famiglia può essere permesso di continuare l'esercizio, se offre una evidente utilità; sicché ogni commercio di minore importanza, che non offra una tale utilità, non può essere, nonché intrapreso, neppure continuato, se è già esistente. — Quanto all'inabilitato, la legge civile dichiara che non può fare alcun atto eccedente la semplice amministrazione, senza l'assistenza del curatore; e la legge commerciale, non trovando da modificare, può benissimo essersi ad essa riportata tacitamente.

Ma la Cassazione di Torino esclude nel caso l'applicazione del codice civile. « Non ha qui luogo, essa osserva, la disposizione del primo articolo del codice di commercio secondo cui *in mancanza si applica il codice civile*. Qui le leggi commerciali non mancano; non sono mute, e devono avere effetto i noti aforismi *inclusio unius est exclusio alterius* e *quod lex voluit, dixit, et quod noluit, tacuit*. La Corte di cassazione ha posto mente alle conseguenze di questo suo ragionamento? Inclusi sono i minori emancipati e le donne maritate; esclusi (poiché il codice non ne parla affatto) sono i minori non emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; da ciò dovrebbe quindi seguire che un ragazzo di 10 o 12 anni potrebbe esercitare liberamente il commercio, mentre non lo potrebbe un giovanotto di 19 a 20 anni, senza essere autorizzato; che un interdetto, un *infermo di mente*, come dice il codice civile (art. 324) sarebbe capace di commerciare, mentre non lo sarebbe un giovane nella *pienezza delle facoltà mentali*, benché sia per poco discosto dalla maggiore età. — E da ciò dovrebbe seguire che un interdetto che non può fare il menomo atto senza che sia nullo di pieno diritto (art. 225 cod. civ.) possa assumere come commerciante una serie di continue e gravi obbligazioni. — È possibile dedurre tutte queste conseguenze dal silenzio del codice di commercio?

La Corte suprema di Torino respinge come inopportuna citata la giurisprudenza francese; ma anche il codice di commercio francese parla solamente del minore emancipato e della donna maritata; sicché a noi sembra che possa essere utilmente invocata. Ma poi le fonti di Francia non sono trovate buone dalla suprema Corte di Torino, noi ne faremo a meno, limitandoci a citare il più autorevole dei nostri scrittori di diritto commerciale, ERCOLE VIMARI, che nel suo *Corso* dedica tre distinte sezioni di un capitolo alla incapacità dei minori, degli interdetti e degli inabilitati (vol. I, lib. I, tit. II, capitolo II, sezione I, 2, 3, n. 113 e seg.).

un passivo di lire 15,703,12, e dei suoi libri di commercio nello stato in cui si trovano. Il tribunale il di seguente dichiarava il fallimento del Gastaldetti, negoziante in chincaglieria, merceria, ed altri generi in Villafranca;

Ritenuto che nel di 8 novembre fu iniziato il procedimento penale contro il Gastaldetti, ascrivendogli il reato di bancarotta semplice; e dietro la compilata istruzione ed il pubblico dibattimento, tanto il tribunale di Asti, che la Corte d'appello di Casale lo ritennero di siffatto reato colpevole, col concorso di circostanze attenuanti, e lo condannarono a sei giorni di carcere ed alle spese del procedimento; ma egli ha interposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte per i tre mezzi sovra riferiti, che formano il soggetto delle seguenti considerazioni:

Atteso che, il ricorrente fondò precipuamente le sue difese sulla circostanza, che essendo stato inabilitato per prodigalità dal tribunale civile di Torino con sentenza 8 aprile 1876, non poteva riconoscersi legalmente in esso lui la veste di commerciante fallito, senza la quale non può farsi luogo a procedimento penale per bancarotta semplice o fraudolenta. La natura e l'importanza di questo terzo mezzo esige logicamente che sia discusso con precedenza sul primo e sul secondo; posciachè, se mai sussistesse, diverrebbe del tutto inutile la disamina degli altri due;

Atteso che, per l'art. 8 del vigente codice di commercio, sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e questa posizione di fatto nel caso odierno sta indubitabilmente ed è ammessa dallo stesso Gastaldetti. Nè monta che sia inabilitato; stante che appunto gli stessi art. 8, 9, 10, 11, 12, 14, e 683 dell'anzidetto codice, che egli invoca, avversano, anzi che favorire, il di lui assunto. E per fermo, le disposizioni contenute dall'art. 9 al 14 risguardano i minori emancipati e le donne maritate, i quali, per poter esercitare il commercio ed essere reputati maggiori, quando alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, debbono rispettivamente essere autorizzati dal genitore o dal Consiglio di famiglia o di tutela e dal marito nel modo indicato in essi articoli; ma a queste formalità intrinseche ed estrinseche non sono sottoposti gli inabilitati per l'esercizio della mercatura; e trattandosi d'incapacità, si debba restringere ai soli casi espressamente contemplati dalla legge (art. 4 delle disposizioni preliminari del codice civile). Inopportuna si invoca la dottrina e la giurisprudenza francese, perchè sul proposito non sono identiche tutte le disposizioni di quel codice a quelle sancite nel nostro. È verissimo che ai termini dell'art. 330 del cod. civile l'inabilitato per prodigalità non può fare alcun atto che ecceda la semplice amministrazione senza l'assistenza del curatore; ma tale assistenza nei casi ivi espressi e richiesta per legare anche l'inabilitato all'osservanza delle seguite contrattazioni in materia civile. In quella di commercio, si dice nell'art. 1° di questo codice, si osservano le leggi commerciali.... *In mancanza si applica il diritto civile.* Le leggi commerciali, come si è di sopra accennato, non sono mute sul proposito; e pei noti aforismi che *inclusio unius est exclusio alterius*, e che *quod lex voluit, dixit, et quod noluit, tacuit*, ne conseguita che il Gastaldetti anche per la responsabilità penale deve ritenersi commerciante fallito, come lo ha dichiarato il tribunale di commercio, alla cui sentenza (senza derogare alla loro autonomia) si sono rettamente uniformati i giudici

penali del merito. Sarebbe strano che, dopo aver esercitato il Gastaldetti il commercio per una notevole serie d'anni potesse poi sfuggire alle leggi commerciali coercitive, adducendo di non esser di diritto commerciante.

Il seguito commercio di fatto, esercitato lungamente e pubblicamente senza opposizione di veruno, e tanto meno del consulente giudiziario (se vero è che vi fosse tuttora soggetto) importa che chi ne fece sua principal occupazione ed abituale professione, debba pure sottostare alle norme che a tutela del medesimo furono dal legislatore sancite....

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Bancarotta — Concordato — Azione penale — Competenza.

Il giudice penale non può entrare nell'apprezzamento se il fallito concordatario meriti speciali riguardi, per cui sia il caso di revocare la sentenza di fallimento anche *rispetto al procedimento penale*, ai sensi dell'articolo 839 del codice di commercio; ciò spetta esclusivamente al tribunale di commercio nella sentenza di omologazione del concordato (1).

Epperò l'azione penale per bancarotta semplice non è estinta colla omologazione del concordato pura e semplice, e coll'adempimento degli obblighi nel concordato imposti ed assunti (2).

(Corte di cassazione di Torino, 21 maggio 1885, Pres. Enrico P., est Verga — Ric. Bonomini — Giurisprudenza pen., 1885, pag. 273).

Stupro — Pubblica meretrice — Chi sia — (Cod. pen., art. 499).

La diminuzione di pena stabilita dall'art. 499 codice penale deve applicarsi nei soli casi di stupro o ratto violento commessi sulla persona di una *pubblica meretrice* (3).

Non può quindi applicarsi, solo perchè la persona stuprata si sia prestata già altre volte a scopo di lucro alle voglie lascive dell'imputato, ed anche di altri.

(Cass. Torino. 15 luglio 1885 — Legge, XXV, 607).

Cassazione — Recesso dal ricorso — Difensore — Mandato — (Cod. proc. pen., art. 558).

L'avvocato eletto a difensore nel giudizio di Cassazione può per ciò solo recedere dal ricorso, quando lo trovi insostenibile, senza bisogno di un mandato speciale.

(Cass. Torino, 8 luglio 1885 — Legge XXV, 608).

Nota — La Corte, ecc.

L'avvocato dal ricorrente eletto ha presentato formale recesso dalla dimanda di cassazione, e ad accoglierlo non vi osta veramente alcun testo di legge, o principio di ragione. Poichè la disposizione dell'articolo 550 della procedura civile, richiedente il mandato speciale per questo oggetto, non può estendersi alla materia penale, in cui l'avvocato abbisogna di maggiore larghezza di poteri per meglio fare i veri interessi del suo cliente. E però, costui nell'affidargli il mandato pel giudizio di cassazione, virtualmente e necessariamente gli affida pur quello di recedere, qualora non sussistessero omissioni di formalità sostanziali, e violazioni di legge (art. 659 proc. penale). Certamente l'avvocato chiamato a difendere presta pure la sua difesa recedendo da un giudizio, ove manca la speranza di un possibile esito felice, chè gran parte di difesa e di giustizia è pur questa. E soprattutto poi quando dall'un canto

(1-2) Confr. stessa Cass. 26 luglio 1884 e Cass. di Firenze, 30 luglio 1884 (Legge, 1885, vol. I, pp. 747 e 749).

(3) Vedasi quanto osserva il CARRARA (Programma, parte speciale, vol. II, § 1531), circa la qualifica di *meretrice*.

L'art. 499 del codice penale sardo considera attenuante dello stupro il solo meretricio *reale*, e non anche il *putativo* (Cassaz. di Firenze, 8 marzo 1882; *Giur. ital.*, 1882, t. 2, p. 289).

si riguarda all'alto ufficio esercitato dall'avvocato di cassazione, e dall'altro appare il recesso assai ben fondato per la nessuna attendibilità dei mezzi proposti, il non accoglierlo importerebbe sottoporre la parte ad atti e spese, ed in tutti i casi maggiori fastidii e danni e senza alcun profitto; onde tutto consiglia ad ammettere il recesso presentato dall'avvocato eletto come fatto dal ricorrente stesso.

Per questi motivi, accoglie. ecc.

Contravvenzioni — Merci — Alterazioni non nocive alla salute — (Cod. pen., art. 416, 685 n. 6).

Per l'applicazione dell'art. 685 non si richiede che l'alterazione sia nociva alla salute; ma non ogni aggiunta di sostanze estranee deve qualificare un'illecita alterazione.

Epperò non ogni aggiunta al vino naturale, ma quelle sole mescolanze che o rendono il vino nocivo alla salute, o, anche rimanendo innocuo, ne producono una vera alterazione, diguisachè il compratore, che credette di acquistare un vino di una data qualità, bontà e valore, si trovi invece di avere un liquido di natura diversa o di qualità più scadente, possono essere soggetto a pena.

(Cass. Torino, 2 ottobre 1885 — Legge, XXV, 784).

Reato continuato — Ammissibilità nell'attuale legislazione — Risarcimento dei danni.

Nella nostra legislazione penale è ammesso il caso del reato continuato.

Sebbene più ferimenti costituiscono un solo reato continuato, ciascuno dei feriti ha diritto di farsi risarcire l'intero danno che ha sofferto.

(Cass. Torino, 9 ottobre 85 — Legge, XXV, 785).

Nota. — La corte osserva:

Atteso che non rimarrebbe che la disamina se la nostra legislazione penale ammetta il reato continuato, per potersi nell'affermativa ritenere non applicabili le disposizioni degli articoli 106 e 112 del codice penale italiano. Il toscano contempla espressamente nell'art. 80 il reato continuato statuendo che: « Più violazioni della stessa legge penale commesse in uno stesso contesto di azione, o anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo delitto continuato ». Ed il nostro, benchè non contenga una consimile espressa disposizione (la cui teoria era già ammessa dalla scienza e dalla giurisprudenza), accenna non pertanto al reato continuato nell'art. 144. Dal fin qui detto si raccoglie adunque che di due elementi consta il reato continuato, dei quali l'uno è obbiettivo e consiste nella violazione della stessa legge, e l'altro subbiettivo risulta dalla medesima risoluzione criminosa dello agente; ed il concorso di entrambi è affermato nella specie dalla Corte di merito, di tal che al ricorso del sig. Procuratore generale non può farsi buon viso;

Atteso che dall'essere unica la pena da applicarsi nei reati continuati, non ne conseguita, come si obietta, che non possa la condanna alle indennità

proporzionarsi alla condizione ed a seconda dei danni patiti da ciascuno degli offesi. E difatti, l'Agnesetti insieme cogli altri delinquenti fu in solido condannato alle indennità di ragione verso le parti lese; ed è indubitabile che nel giudizio di liquidazione, avanti il giudice civile, Abrete Giovanni, Ghiglia Francesco, Ansaldo Stefano e Giuliano Matteo hanno diritto ad ottenere rispettivamente una indennità secondo la propria condizione e la durata della loro malattia ed incapacità al lavoro.

Appello — Forme — Motivi — Enunciazione — Censure vaghe e generiche — (Codice proc. pen., articoli 356, 404 e 659).

Gli art. 356 e 404 del cod. proc. pen. non richiedono che le forme degli appelli siano rigorose quanto quelle prescritte dall'art. 659 per il ricorso in Cassazione (1).

La facoltà accordata al condannato da sentenza pretoriale di formulare da sè i motivi, a differenza dell'appello correzionale, dimostra che la legge col prescrivere l'enunciazione dei motivi non intese di volere la dimostrazione dei medesimi (2).

Se non possono apprezzarsi per motivi di appello, come vaghe e generiche censure, quelle di essere leso od aggravato dalla sentenza, di essere innocente e simili, debbono essere apprezzate e render valido l'appello, se viene però soggiunta la ragione che le ha determinate, come, ad esempio, perchè non è rimasta provata la responsabilità penale davanti il primo giudice (3).

(Cass. Firenze, 23 giugno 1885 — Legge, XXV, 715).

Foreste — Regolamento di polizia forestale — Contravvenzione — Pena.

Avendo l'art. 25 della legge forestale 20 giugno 1878 disposto che le contravvenzioni ai regolamenti sono punibili con pene di polizia, non possono i Comitati forestali stabilire pene più gravi coi loro regolamenti.

Quindi se questi regolamenti per le contravvenzioni di pascolo commisurano l'ammenda per ogni capo di animale, deve ritenersi che ciò intendessero di fare nei limiti delle pene di polizia stabiliti dalla legge per l'ammenda, cioè di lire 50.

Da ciò emerge che stabilito in un regolamento forestale che la pena dovrà essere di lire 5 per ogni capo di bestiame pascolante, questa non può nel suo complesso qualunque sia il numero degli animali, eccedere l'ammenda di lire 50. (Cass. Firenze, 22 aprile 1885 — Orlando ric.)

Reato di stampa — Prescrizione — Atti interruttivi Provincie toscane.

Nei reati di stampa la prescrizione trimestrale si interrompe anche nelle Provincie toscane secondo le norme degli art. 138, 139 del codice penale sardo.

(Corte di cassazione di Firenze, 1 luglio 1885, Pres. Paggi P., est Giorgieri — Ric. Tempesti — Ann. ital., 1885, VIII, II, p. 165)

(1-3) « Le legge non ha prescritto (così scrivono BORSANI e CASORATI vol. VI, § 2047) alcuna forma speciale per l'esposizione dei motivi di appello, mentre pel ricorso motivato di cassazione, giusta l'art. 659, essa stabilisce che dovranno indicarsi con precisione le formalità omesse e gli articoli della legge violati. Ciò importa avvertire subitamente per trarne lume nell'interpretazione dell'articolo 356, il quale, accennando ai motivi di appello, si astiene dall'indicare qualsiasi criterio intorno alla loro essenza. Questo silenzio osservato in ordine ai motivi di appello, posto in relazione con la sollecitudine usata nel tracciare il contenuto del ricorso in cassazione, vuol dire che quanto a

quei motivi basta che siano tali da chiarire la ragione determinante l'appello, ossia che non occorrono larghi svolgimenti, ma basti anche una succinta e concettosa indicazione ».

« In questo senso si è anche pronunciata la giurisprudenza. V. Cass. di Roma, 23 febbraio 1880 (Foro it., 1880, II, p. 176) — Cass. di Torino, 28 dicembre 1877 (Legge, I, 1879, p. 806). — Vi sarebbe una sufficiente enunciazione dei motivi, quando si dicesse che il Pretore avrebbe mal giudicato in merito per erroneo apprezzamento dei fatti che risultarono all'udienza (Cass. di Torino, 28 dicembre 1880; Legge, 1881, vol. II, p. 462).

Libertà provvisoria — Crimine correzionalizzato — Ricorso in Cassazione — Giudizio di rinvio — Imputati di delitti — Mandati di comparizione e di cattura.

L'accusato di crimine condannato dalla Corte di assise alla pena correzionale può essere ammesso a libertà provvisoria, non solo nella pendenza del ricorso in Cassazione da lui interposto (1), ma anche dopo l'annullamento della sentenza di condanna, e così in pendenza del giudizio di rinvio dinanzi ad altra Corte di assise. (2).

Per le riforme sui mandati di comparizione e di cattura e sulla libertà provvisoria contenute nella legge del 30 giugno 1876, un imputato di delitto non ha dritto di ottenere la libertà provvisoria, ma lo ha solo quello contro cui non possa speditarsi nell'istruttoria che il mandato di comparizione.

Invece per l'imputato verso il quale sia inoltre facoltativa la spedizione del mandato di cattura, è semplicemente facoltativa l'ammissione alla libertà provvisoria.

(Cass. Firenze, 1.º aprile 1885 — *Legge*, XXV, 605).

Ammonizione — Contravvenzione — Oziosi e vagabondi — Pene (Cod. pen., art. 497 — *Legge* di pubblica sicurezza, art. 70, 71 e 114).

Le contravvenzioni all'ammonizione dell'ozioso e vagabondo, che ritorna o persevera nell'ozio e nel vagabondaggio, sono punite con tre mesi di carcere e colla pena accessoria della sorveglianza di polizia; mentre le contravvenzioni all'ammonizione previste all'art. 71 della legge di pubblica sicurezza, consistenti nel non avere fatto constare di essersi dato a stabile lavoro o nell'aver traslocato la propria abitazione senza il preventivo avviso all'autorità, sono punite col solo carcere da tre mesi a sei, non potendosi aggiungere la pena accessoria della sorveglianza di polizia (3).

(Cass. Firenze, 4 luglio 1885 — *Legge*, XXV, 533).

Nota — Sul ricorso del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello, che rimprovera alla sentenza denunziata l'omessa condanna dell'imputato Seracini nella pena accessoria della sorveglianza della pubblica sicurezza, violando l'art. 437 del cod. penale sardo e le massime relative della giurisprudenza;

Considerando che l'imputazione a carico dell'intimato era di contravvenzione all'ammonizione inflittagli, ai sensi dell'art. 70 della legge di pubblica sicurezza, per avere, anteriormente al 9 gennaio 1885, menato vita oziosa e traslocata la propria abitazione da via della Nave, n. 14, alla Piazza della Luna, n. 7, senza darne preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza:

E che essendo rimasto escluso in fatto che egli avesse menato vita oziosa, mentre invece lavorava giornalmente facendo il facchino, e guadagnandosi così il pane pel sostentamento della vita, non cadeva in contravvenzione, onde per questo primo capo dell'imputazione fu dichiarato non farsi luogo a procedimento per inesistenza del reato. Restava bensì comprovata la sua responsabilità penale per avere il Seracini traslocata la sua abitazione senza preventiva licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e per questo capo d'imputazione il tribunale prima, e la Corte d'appello poi lo condannavano a tre mesi di carcere, applicando gli art. 71 e 114 della legge di pubblica sicurezza, quali sono oggi riformati dalla legge 6 luglio 1871, n. 294, serie 2ª;

Considerando che i due articoli di legge applicati esattamente corrispondono al fatto ritenuto e alla specie della pena applicata. Imperocchè l'art. 71 della legge contempla appunto il caso dell'ammonito per oziosità, il quale abbia traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, non tenendo conto dell'altro caso dell'ammonito che non abbia fatto constare entro il termine prefisso di essersi dato a stabile lavoro, della quale contravvenzione non è qui luogo a parlare, perchè non cadde nel soggetto dell'imputazione, come non è luogo a parlare dell'altra specie di contravvenzione che emerge dall'art. 70, ed è quella, la quale si confonde col vero e proprio reato di oziosità, previsto dall'articolo 437 del codice penale sardo, pubblicato in Toscana tanto nella sua prima edizione (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, art. 123), quanto nella seconda edizione del decreto 22 giugno 1865, n. 2355, convertito in legge, alinea dell'articolo 123 della legge 6 luglio 1871 sopra citata;

Considerando, che evidentemente fondato in legge sarebbe il ricorso, se il Seracini si fosse ritenuto colpevole di questa ultima contravvenzione al momento che già gli si addebitava, e consisteva nell'aver menata vita oziosa dopo l'ammonizione a darsi immediatamente a stabile lavoro. Ma quanto a questa (già si notò) fu dichiarato non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato. E perchè nell'articolo 114 della nuova legge del 1871, ove le relative penalità per le trasgressioni all'art. 70, nell'alinea 2 e 3, sono contenute, non si prevede quella testè accennata, che è la maggiore, perchè sostanzialmente rappresenta la perversa perseveranza dell'ammonito nel continuare o riassumere la vita dell'ozioso, assurdo, illogico ed impolitico sarebbe il concetto di lasciare questa flagrante contravvenzione affatto impunita, mentre la legge la punisce, ed è quella istessa dell'art. 437 del codice penale del 1859, che, secondo l'ultima edizione, la vuole repressa colla pena di tre mesi di carcere e colla indeclinabile sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;

Ma ben altrimenti il concetto legislativo procede rispetto alla contravvenzione, della quale soltanto è qui opportuno far parola, parificata per l'art. 71 all'altra dell'ammonito che non ha fatto constare entro il termine prefisso di essersi dato a stabile lavoro. Per queste due specie di contravvenzioni non è dato eccedere i limiti assegnati dal disposto letterale del nuovo articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, sostituito a quello della legge del 1865, che di questa specie di trasgressione non si occupava ed oggi invece strettamente la contempla nel suo quarto alinea, così condannandola: « Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'art. 71; »

Considerando, che, sebbene l'ufficio dell'interprete della legge, l'intera economia di questo nuovo articolo 114 non può essere trascurata o troppo superficialmente esaminata dacchè, se l'alinea 4 dell'articolo 71, e a differenza dell'art. 71 della precedente legge del 1865 non assoggetta il contravventore alla punizione a norma del codice penale, ma a quella testè trascritta, conviene riconoscere la incompetenza del magistrato a riportare nella relativa penalità quella accessoria del codice penale (sorveglianza della pubblica sicurezza), che non solo non è ri-

(1) Conf. Cass. di Palermo, 4 novembre 1884 (*Legge*, 1885, vol. I, p. 423). V. i richiami ivi.

(2) Conf. stessa Cass. 31 agosto 1884 (*Giorn. dei trib.*, 1875 p. 304; 18 luglio 1873 *Legge*, I, 1873, p. 1147 — (Cass. di Torino, 16 luglio 1873 *Mon. dei trib.*, 1873, I, p. 989).

(3) Confor. V. stessa Cass. di Firenze, 27 marzo 1874 (*Legge*, I, 1874, p. 569) — Nello stesso senso V. Cass. di Torino, 7 maggio e 5 settembre 1884 (*Legge*, 1884, vol. II, pp. 30 e 608), che cambiò di giurisprudenza V. pure la nota alla prima di queste sentenze.

portata nell'articolo della nuova legge, ma raffrontato l'antico col nuovo articolo, letteralmente la esclude, allorchè non più il contravventore deve essere arrestato e tradotto avanti l'autorità giudiziaria per essere punito a norma del codice penale (articolo 71 della vecchia edizione), ma deve esservi tradotto per l'opportuno procedimento (art. 71 della legge ora vigente). Lo che senza il bisogno d'un sottile ragionamento esprime chiarissimo l'intendimento di surrogare in questi casi la sanzione esclusiva dell'art. 114 nella ripetuta sua sede a quella preesistente del codice penale;

Considerando, che a sostegno di questa piana e facile argomentazione devesi aggiungere che l'art. 114 della legge del 1871, nel 2° e 3° alinea, due distinte penalità contiene pei trasgressori dell'art. 70. Riguarda la prima l'uffiziale pubblico che rilascerà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio, ed altre persone sospette, e la seconda i capi di fabbrica e di officina, esercenti arti e mestieri, impresari, capi-maestri ed altri, che rilasceranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, ecc. Onde spontanea ne sorge la duplice osservazione, che la materia delle trasgressioni per l'oziosità e vagabondaggio è in questa moderna legge più completamente ordinata e riformata, giacchè di queste due specie i trasgressori non è menzione nella primitiva legge di pubblica sicurezza. In secondo luogo, la penalità espressa per queste due minori figure di reato, di che nell'articolo 70 della legge del 1871, congiunta all'assoluto silenzio su quella che si addice a chi ammonito torna a delinquere colla vita oziosa, o in essa persevera, pone in luce sempre maggiore l'applicabilità dell'art. 437, a questa specie di contravvenzione peculiare e distinta da quella dell'art. 71, e diversamente punita senza che della contraddizione nella legge, che pei canoni della legale ermeneutica mai si deve supporre, possa apparire traccia, non essendo invero sostenibile che sia punito meno il contravventore nel senso dell'art. 71 della legge, che può essere condannato fino alla pena di sei mesi di carcere, dirimpetto al contravventore cui per l'art. 437 del codice penale non può essere inflitta l'istessa pena maggiore di tre mesi, sebbene coll'aggiunta della speciale sorveglianza della pubblica sicurezza che non è pena principale correzionale, nè di polizia, ma soltanto accessoria;

Considerando, che ai principii fin qui svolti siasi costantemente attenuta la giurisprudenza di questa Corte suprema, tenendo ferma nelle varie sue decisioni, oltre quelle invocate dal ricorso, la distinzione tra le contravvenzioni all'ammonizione dell'ozioso e vagabondo che ritorna o persevera nell'ozio e nel vagabondaggio per applicare in questo caso colla pena affittiva l'accessoria della sottoposizione alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza, come nei casi contemplati dal 2° e 3° alinea dell'art. 106 della legge di pubblica sicurezza, senza però stabilire la massima che debba aver luogo l'applicazione di questa pena accessoria al caso semplice della contravvenzione prevista dall'art. 71 riferito di detta legge. A determinare il principio, essendo oggi richiamata non ha potuto pronunziarsi che nel senso sovra espresso e contrario all'inoltrato ricorso.

Per questi motivi, ecc.

Prescrizione — Giudizio di Cassazione — Sospensione.

La prescrizione rimane sospesa durante il giudizio di Cassazione (1).

La Corte, ecc.

Osserva, che in tema di contravvenzioni la legge non accorda se non il periodo di un solo anno, malgrado qualunque atto di procedura, per ottenersi la sentenza condannatoria dell'imputato (art. 140, cod. penale).

Si è così voluto dare un impulso pel celere andamento di giudizi di lieve importanza, ma non rendere impossibile la repressione della trasgressione ponendo il Pubblico Ministero nella impossibilità di agire. Conseguentemente nell'esistenza di un ricorso per annullamento, non potendo, per fatto dello imputato e della legge proseguirsi il giudizio di merito onde raggiungere lo scopo, deve necessariamente restare sospeso il corso della prescrizione fino al giorno della sentenza della Corte di cassazione che annulla la sentenza di condanna.

Tutti riconoscono infatti che il tempo d'inazione forzata per impedimento di diritto deve essere detratto dal tempo utile pel procedimento; essendo in codesti casi applicabile anche al penale la massima di diritto *contra non valentem agere non urit prescriptio*.

Emerge da ciò come mal si pretende dal ricorrente la nullità della impugnata sentenza in quanto non venne accolta la istanza di prescrizione, poichè non si ha il periodo dell'anno per poco che venga detratto il tempo decorso durante il giudizio presso la Corte di cassazione, che aveva annullato la prima sentenza e rinviata la causa al tribunale di Messina.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Azione civile — Pascolo — Colpa — Danno volontario.

Non costituisce reato, ma dà soltanto luogo ad azione civile, il pascolo abusivo, commesso nel fondo altrui dal bestiame d'un proprietario negligente, senza la circostanza del danno volontario (2).

(Cass. Palermo, 9 febbraio 1885 — *Giur. pen.* 1885, p. 476).

Registri penali — Amnistia — Cancellazione dell'imputazione — (Cod. proc. pen., art. 604).

Colui che gode l'amnistia ha diritto di far cancellare dai registri penali la relativa condanna od imputazione. (3)

(Cass. Palermo, 4 maggio 1885 — *Legge*, XXV, 785)

Prevaricazione — Estremi — Restituzione della somma sottratta.

Ricorrono gli estremi del reato di prevaricazione nel fatto del brigadiere dei reali carabinieri, il quale, avendo il comando della stazione, si serve della somma formante parte del fondo d'ordinario, a lui affidato per ragione delle sue funzioni amministrative, e posto sotto la sua immediata sorveglianza,

(1) Confor. stessa Cass. di Roma, 6 giugno 1884 (*Legge*, 1884, vol. II, p. 643) V. però i richiami ivi.

(2) Confor. V. Cass. di Torino, 9 luglio 1884 (*Legge*, 1884 vol. II, pag. 535).

(3) Confor. V. Cass. di Roma, 17 novembre 1884 (*Legge*, 1884, vol. in corso, p. 241,) e i richiami — Contr. V. Cass. di Firenze, 2 dicembre 1882 (*Legge*, 1883, vol. I, p. 529) = V. però la nota ivi.

usandone temporaneamente per soddisfare alcuni debiti propri (1).

In tal fatto è insito il dolo; nè la possibilità di risarcire il danno colla restituzione, nè la restituzione stessa vale ad escludere il reato (2).

(Trib. supremo di guerra, 22 giugno 1885 — *Legge*, XXV, 823).

Religione — Ministro del culto — Esercizio delle funzioni — Ingiurie — (Cod. pen., art. 187).

A costituire il reato previsto dall'art. 187 del cod. penale, occorre che il ministro del culto trovi nell'esercizio delle sue funzioni; e non trovandosi in tale esercizio, solo perchè abbia già indossato gli indumenti sacri (3).

Epperchè le contumelie profferite contro di lui in tale momento costituiscono soltanto il reato d'ingiuria (4).

(Trib. Bologna, 2 giugno 1885 — *Legge*, XXV, 536).

Nota — Il Tribunale, ecc.

Attesochè, in armonia alle risultanze del pubblico dibattimento, il primo giudice abbia ritenuto in fatto che nel 15 marzo 1885, essendosi il parroco di Crevalcore don Alessandri Landi trasferito alla casa della famiglia Rossi pel trasporto di un cadavere, e stando nella cucina di tal casa intento ad indossare la cotta, ed in attesa che il cadavere medesimo venisse, altrove, preparato nella cassa, mentre gli altri intervenuti, e così pure il chierico colla croce, erano fuori nella loggia, venne, per motivi di particolari interessi, ingiuriato dal sacerdote Garagnani don Raffaele, odierno appellante, che colà trovavasi per semplice combinazione, colle parole di *scrannaro, ladro, e senza ripulazione*;

Attesochè, dietro tali risultanze, il primo giudice ritenesse colpevole il Garagnani del reato previsto e punito dall'art. 187 cod. penale, e proferisse la costui condanna a sei giorni di carcere, non valutando la desistenza della querela, formalmente intervenuta, per trattarsi, a suo vedere, di reato d'azione pubblica;

Attesochè il legislatore col suddetto articolo 187 ebbe in mira di reprimere la offesa fatta alla religione nella persona del sacerdote uffiziante; epperò

(1-2) Vedi Cass. di Palermo, 24 settembre 1883 (*Legge*, 1884 vol. I, p. 99) e le altre sentenze ivi richiamate, secondo le quali non basta a costituire il reato di peculato previsto dall'articolo 210 del codice penale comune, la momentanea inversione che il pubblico ufficiale abbia fatto a proprio profitto delle somme a lui affidate, quando non difetti di volontà e potenza di restituirle — Consulta però in senso diverso CARRARA, programma, parte speciale, vol. VII, n. 3377 e 3378.

(3-4) Nell'art. 187 del cod. pen., il legislatore ha considerato come oggetto di maggior tutela giuridica i ministri della religione dello Stato e degli altri culti non genericamente per riguardo al carattere e dignità di cui sono rivestiti, ma soltanto e precisamente nel mentre e in quelli intervalli di tempo in cui si trovano ad adempiere le funzioni inerenti e proprie del loro ministero. Non ricadono quindi sotto la sanzione del citato articolo le offese fatte al ministro del culto prima o dopo l'esercizio della funzione religiosa, quantunque, allorchè le riceve, il ministro si trovi vestito del suo abito sacerdotale e stia attendendo a qualche preparativo predisponente una funzione (Cass. di Torino, 4 giugno 1879; *Legge*, I, 1880 p. 40).

(5) In questo senso si è spiegata la dottrina e la giurisprudenza francese in tema di resistenza. « Noi crediamo — così scrive il LE SELLYER. (*trattato dei reati e delle pene e della responsabilità civile*, n. 193 — che bisogna distinguere tra il caso in cui è provato che l'autore della ribellione

a costituire il reato medesimo necessita che il ministro del culto venga oltraggiato proprio nella vera attualità dell'esercizio dello uffizio suo, dal che solo nasce quella profanazione della religione, onde più grave deriva il turbamento dell'ordine sociale;

Attesochè, ad avviso del Collegio non possa ammettersi quanto ritenne il primo giudice, e cioè che nelle sovra dette circostanze di fatto il parroco don Landi si trovasse, allorchè venne dal Garagnani offeso, nell'esercizio della funzione religiosa. Se il Landi vestiva la cotta, allora allora indossata, se si predisponesse alla funzione mortuaria, non può dirsi però che la funzione stessa religiosa e sacra fosse cominciata; e per verità, nè le preci, nè il trasporto cadaverico erano cominciate; e per di più il ministro neppure trovavasi in presenza del cadavere;

Attesochè, per conseguenza, le offese fatte al Landi debbano essere regolate dalle norme comuni ad ogni cittadino, e costituiscano un reato di mera azione privata;

Attesochè, come si avvertì, esista in atti ed in proposito regolare desistenza dalla querela.

Dichiara non luogo a procedere.

Autorizzazione a procedere contro Deputati — Mutazione del titolo del reato — Oltraggio — Funzionario pubblico — Mancanza dei distintivi della sua carica — Parola ingiuriosa — Animo di oltraggiare — Codice penale, art. 260).

Ottenuta l'autorizzazione della Camera per procedere contro un deputato, non occorre una nuova autorizzazione quando il magistrato trovi che il fatto costituisca un reato diverso, ma più mite di quello per il quale si era iniziato il giudizio.

Non viene meno il reato di oltraggio contro un funzionario di pubblica sicurezza, se questo, benchè non sia fregiato del distintivo di cui all'art. 19 della legge 20 marzo 1865, venga però riconosciuto dall'oltraggiante (5).

A costituire il reato di oltraggio occorre la intenzione di oltraggiare, la quale può non esistere, sebbene le parole profferite siano per sé stesse d'indole ingiuriosa.

(Corte di appello di Roma, 15 giugno 1885 — *Legge*, XXV, 786).

abbia riconosciuto l'ufficiale pubblico, malgrado la mancanza della divisa e il caso contrario. La divisa non facendo l'ufficiale pubblico, ma essendo solamente destinata a farlo riconoscere, se è provato che l'autore della resistenza abbia riconosciuto l'ufficiale pubblico, sebbene non rivestito della sua divisa, non esista verun motivo per giustificare la sua resistenza. Sarebbe altrimenti se non sia stabilito che egli abbia riconosciuto il funzionario pubblico perchè non si può presumere contro di lui. — Secondo CHAUVEAU-HÉLIE (tom. 4, p. 323) la circostanza che l'ufficiale pubblico non indossava la divisa o non aveva i distintivi delle sue funzioni può essere considerata come circostanza attenuante, anche quando l'ufficiale pubblico sia stato riconosciuto. Essi si fondano su ciò che i segni esteriori dell'autorità, imponendo più rigore e rispetto, la loro mancanza priva l'autorità di una parte della sua forza morale, e sembra togliere per ciò stesso al delinquente una parte della sua colpabilità. Questa opinione ci sembra che debba essere adottata. »

Così pure la nostra giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la mancanza di distintivo nel pubblico ufficiale non toglie l'esistenza del reato, se egli venne riconosciuto. V. Cass. di Firenze, 27 novembre 1874 (*Legge*, II, 1875, pagina 47); 11 novembre 1876 (*Giorn. dei trib.* 1876, pag. 1211) = Cass. di Torino, 13 novembre 1867 *Gazz. dei trib.* di Genova, XIX, 477).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Scuole tecniche. — Ammissione di fanciulle. — Scuole separate dai maschi. — Obblighi del Comune.

Quando una fanciulla abbia fornito le prove prescritte nell'art. 295 della legge 13 novembre 1859, ha dritto d'essere ammessa rispettivamente alla scuola tecnica e all'Istituto tecnico, senza che la differenza di sesso faccia ostacolo all'ammissione dinanzi alla formola generale dell'articolo stesso (« per essere ammessi »); dovendosi applicare la *regula juris* del Giureconsulto Ulpiano che, cioè, *verbum hoc si quis tam masculos quam faeminas complectitur*, e che *pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur*. (LL. 1, 195, D. De *verborum significatione*, L. 14).

È quindi di assoluta convenienza che le scuole tecniche frequentate dalle fanciulle siano distinte e separate da quelle frequentate dai maschi.

Quando l'Amministrazione scolastica ritiene necessaria l'apertura di una scuola tecnica per le fanciulle, il Comune è tenuto agli obblighi portati dall'art. 280 della citata legge. (Cons. Stato, 25 agosto 1885).

Nota — In tutta la legge Casati e in tutti i regolamenti fatti in esecuzione di essa in tal parte, non si trova una parola sola che autorizzi il rifiuto delle giovinette all'ammissione ai licei o ginnasi e questa limitazione in odio del sesso femminile. La legge tace e nel suo silenzio non è lecito interpretarla in senso restrittivo. Anzi, fino a che non vi sono corsi speciali per le donne è necessario che esse possano approfittare degli istituti che ora esistono. Nè vi è danno a temersi dall'essere frequentate le scuole maschili dalle donzelle, venendosi anzi così a ristabilire tra i maschi e le femmine una maggiore armonia intellettuale ed educativa.

Tuttavia, ferma stando la regola generale che anche le giovinette possono essere ammesse, è necessario lasciare all'autorità scolastica un certo qual potere discrezionale sia in vista di una già troppo numerosa scolarisca in certi luoghi onde non escludere dei maschi per poter far posto alle femmine, sia per considerare lo stato degli animi e se vi è abbastanza efficacia disciplinare ed educativa che insegna nei ginnasi o licei, si da non lasciare il timore che ne nascano inconvenienti. La cosa poi non è già rimessa nè al giudizio discrezionale di un preside, nè a quello del consiglio provinciale scolastico, ma alla decisione dell'intero *Collegio dei professori*, i quali debbono giudicare sulla propria responsabilità sino a qual punto possa non essere dannosa l'ammissione delle fanciulle nelle scuole maschili. Tale almeno è la giurisprudenza sinora seguita dal Ministero sull'argomento. (Relaz. min. sul reg. 22 sett. 1876. Boll. dell'Ist. pubb. 1876, 769. VITA-LEVI — Le Leggi sulla P. I. annotate, p. 348).

Maestro comunale senza patente. — Stipendio.

Quando un maestro Comunale viene assunto in ufficio, privo di patente e con stipendio inferiore al minimo, stabilito dalla legge 9 luglio 1876, non può pretendere lo stipendio legale, sebbene dopo la nomina avesse ottenuta la patente. (Cass. Roma, 30 maggio 1885. — Santoro e Comune di Cepagatti).

Nota — Sotto la legge 9 luglio 1876 la circostanza della mancanza di patente, impedendo che il maestro possa considerarsi come vero maestro e faccendoso ritenere semplicemente provvisorio, permette in via di eccezione, ai Comuni di pattuire con esso uno stipendio inferiore al minimo legale = (VITA-LEVI — Legge sulla P. I. annotate pag. 607).

Però secondo la Corte di Appello di Roma, 2 luglio 1878 (*Riv.* 1878, 835) la mancanza di patente nel maestro non gli toglie le garanzie della legge 9 luglio 1876, e secondo il Tribunale Civ. di Novara, 16 agosto 1878 (*Legge*, 1879, 11, 26) il supplente si equipara al titolare agli effetti suddetti.

La Cass. Romana, 24 aprile 1877 (*Giuris.* 1877, 549) sostiene che al maestro provvisorio non patentato non si garantisce dalla legge l'ammontare dello stipendio.

Mandato di pagamento — Carta da bollo o visto per bollo — Quietanze.

Giusta l'art. 20, n. 16, della legge 13 settembre 1874 modificato dall'art. 7 della legge 11 gennaio 1880, i mandati di pagamento per regola debbono scriverli in carta filigranata; ma si può anche adoperare per essi il bollo straordinario o il visto per bollo da cent. 50. La quietanza poi va soggetta alla marca da bollo da cent. 5, come prescrive l'art. 20 n. 7 della citata legge del 1874.

L'una e l'altra tassa non hanno nulla di comune fra loro; e quindi il mandato di pagamento non può confondersi con la quietanza, essendo due atti essenzialmente distinti (1).

Cade perciò in contravvenzione colui che quietanza un mandato di pagamento senza la prescritta marca (2) (Cass. Roma, 15 giugno 1885 — P. M. presso il Tribunale di Salerno e Cappella).

Strade comunali obbligatorie. — Sussidio accordato dalla provincia — Revoca — Inammissibilità di reclamo da parte del Comune sussidiato.

I sussidi che credono di concedere le provincie ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie non sono obbligatori, ma meramente facoltativi.

Dare un sussidio senza obbligo di fornirlo non può dar luogo ad obbligazione di corrisponderlo al di là delle proprie risorse.

Quindi è che la provincia può benissimo revocare il sussidio accordato o modificarne la misura, senza

(1-2) V. L'opera del Prof. ACCONCIA — I mandati di pagamento ecc. ai capitoli. Tassa di bollo sui mandati e sulle quietanze, che uscirà quanto prima.

che il Comune possa impugnare la revoca o modificazione, perchè non à nessun diritto acquisito (App. Colonia, 31 agosto 1885. — Comune di Agira e Provincia di Catania).

Nota. — Il Cons. Stato (23 aprile 1884) non è d'accordo con la Corte Catanese, giacchè ha detto che il sussidio della provincia una volta concesso passa intangibilmente a far parte del fondo speciale.

In quanto poi ai sussidi governativi si è stabilito col Decreto Reale 2 dicembre 1880 che il Ministero è sempre libero di revocare o limitare il sussidio stato concesso ad un Comune, quando il *Comune non si trovi più nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge 30 agosto 1868 o la spesa per le strade si trovi a di lui favore in qualche modo alleviata.*

Da ciò si evince che il sussidio governativo è revocabile sotto condizione; per l'istessa ragione deve ritenersi anche quello provinciale revocabile sotto condizione.

Liste elettorali amministrative — Falsità di titoli e documenti — Simulazione — Uso di titoli semplicemente simulati.

L'art. 57 della legge com. e prov. comprende qualunque alterazione della verità, mediante qualunque documento, inclusi anche i simulati, purchè fatta dolosamente e capace di alterare la sincerità e libertà del voto (1).

Si considerano come titoli e documenti in tal senso le denunce degli affitti verbali fatte all'ufficio del Registro per lo scopo suindicato. (App. Catanzaro, 17 agosto 1885. — Comune di Marano Principato. — Riv. 1885, pag. 831).

Liste elettorali amministrative — Censo — Sovrimposta comunale e provinciale.

Nelle iscrizioni elettorali amministrative si deve tener conto per costituire il censo anche della quota di contribuzione diretta pagata a titolo di sovrimposta comunale e provinciale (2). (App. Torino, 1° agosto 1885. — Perazzo ric.).

Conti comunali — Mandati — Irregolarità di documentazione — Tesoriere.

Il Tesoriere comunale non è responsabile delle irregolarità che si possono rilevare nella documentazione dei mandati di pagamento, sempre quando i medesimi siano stati spediti in forma regolare, esistessero i fondi in bilancio e i mandati siano stati regolarmente quietanzati (3). (Corte dei Conti, 2 luglio 1885. — Comune di Martina Franca).

Conti comunali — Molino comunale — Gestore — Contabile.

Chi abbia gerito un molino appartenente al Comune deve ritenersi contabile, e deve quindi presentare al Consiglio comunale ed a quello di Prefettura il conto della sua gestione regolarmente documentato.

(Corte Conti, 2 luglio 1885. — Comune di Martina Franca).

Conti comunali — Copia dei ruoli — Spesa relativa.

Non è ammissibile a carico del Comune la spesa per la copia dei ruoli ad uso delle liste elettorali, perchè tale copia deve formarsi dall'esattore gra-

tuitamente. (Corte Conti, 14 luglio 1885 — Comune di Norcia).

Conti comunali — Mandati intestati al Tesoriere — Ritardo nell'estinzione — Responsabilità.

Devono addebitarsi al Tesoriere i mandati per pagamento di somme per interessi di mora, a causa di ritardato versamento del canone daziario, per multa di tassa macinato e per commissari spediti al Comune quando ciò dipende dalla negligenza del Tesoriere, che ottenne a tempo debito il relativo mandato di pagamento intestato a sè. (Corte Conti, 2 luglio 1885. — Comune di Norcia).

Conti — Domanda vaga — Documenti.

Quando l'appello non è talmente vago, che non si possa comprenderne l'oggetto, non può dirsi irricevibile.

Del resto se tale eccezione sulla indeterminazione del ricorso non venne fatto prima della discussione, e se non furono prodotti dal Comune documenti che il contabile affermava avergli richiesto, è d'uopo pronunziare interlocutoriamente, ordinando al Comune stesso la produzione dei documenti medesimi che siano indispensabili per la soluzione della controversia. (Corte Conti 12 maggio 1885 — Grassi e comuni di Valmontone — *Esattore e comune*, 1885, p. 292).

Caccia — Porto d'arma.

Cade in contravvenzione colui che viene sorpreso in attitudine di cacciare senza permesso né di porto d'arma, né di caccia. (Cass. Roma, 6 maggio 1885 — P. M. e De Prato).

Porto d'arma — Caccia — La licenza di un individuo non può giovare al suo compagno.

Nello scopo di evitare che il prescritto della legge resti eluso, la licenza del porto d'arma e di cacciare, di cui trovasi munito un cacciatore, non può giovare al suo compagno. (Cass. Roma, 6 maggio 1885 — P. M. e De Prato).

Nota — Questa massima è l'esatta applicazione del principio che la licenza è personale; ed è tanto chiara da non meritare commento.

Ferrovie — Contravvenzione.

Il divieto di far pascolare bestiame in vicinanza delle ferrovie, scritto nella prima parte dell'art. 55 del regolamento 31 ottobre 1873 è generale e colpisce tutti quelli che in qualunque modo vi contravenissero; invece, la disposizione che concerne esclusivamente i proprietari o conduttori dei fondi finitimi, è quella che è contenuta nel capoverso dell'articolo medesimo, cioè che debbono provvedere perchè il bestiame ivi pascolante sia continuamente ed attentamente sorvegliato da appositi guardiani. (a)

La disposizione dell'art. 88 del cod. pen., per la quale il minore degli anni 14 e maggiore dei 9 non può essere sottoposto a pena, se non consti di avere operato con discernimento è generalissimo e si applica a tutti i fatti punibili, di cui esso minore fosse chiamato a rispondere, non essendovi eccezione per la materia contravvenzionale e per le infrazioni della legge e del regolamento sulla polizia delle strade ferrate. (b) (Cass. Napoli, 19 giugno 1885 — Busicchio ric. — *N. Giuris. amn.*, 1885, p. 302).

Vada quindi così corretto l'errore.

(2) Conf. app. Genova, 11 settembre 1877 e 31 ottobre 1878.

(3) Consulta l'opera del direttore Acconcia — I mandati di pagamento ecc.

(1) V. App. Casale 2 luglio 1885 — *Giurista* 1885 p. 134. In nota a tale sentenza è citata un'altra della Cass. Torino, con la data del 26 luglio 1874, mentre, dev'essere 26 luglio 1884.

Nota. (a) La parola *strade tecnicamente* adoperata all'art. 64 del regolamento del 31 ottobre 1873, n. 1187, sulla polizia della sicurezza nell'esercizio delle ferrovie, non esprime esclusivamente la superficie piana del suolo, ove son site le ruotaie, ma comprende in essa parola tutte le opere d'arte, dentro il recinto ferroviario, che servono ad attuare il sistema d'armamento, che lo mantengono esercibile.

Consequentemente vi ha contravvenzione anche quando un animale sia sorpreso sulla *scarpa* della ferrovia. (Cass. Palermo, 30 giugno 1882 — *N. Giur. amm.* 1883, p. 181).

— Perchè si verifichi la contravvenzione, di cui agli art. 55 e 64 del regolamento 31 ottobre 1873, sulla polizia delle ferrovie, è necessario che i fondi dai quali sonosi inoltrate sulla ferrovia, siano limitrofi a questa — quindi non si verifica la contravvenzione in discorso, bensì eventualmente una diversa, ogni qualvolta le bestie, trovandosi a pascolare sopra fondi non limitrofi, per difetto di conveniente custodia sianosi introdotte sulla ferrovia da un passaggio a livello. (Cass. Torino 27 giugno 1878 — *Id.*, 1878, p. 266).

(b) La Cass. di Roma ebbe a giudicare che anche per le infrazioni alla legge forestale si deve diminuire la pena se il giudicabile è minore d'età (9 maggio 1884 — D'Angelo ric. — *Giurista*, 1884, p. 52; insomma anche in caso di contravvenzione a leggi speciali, come in tema di porto d'armi senza permesso è ammissibile la minorante dell'età (21 gennaio 1885 — *Giurista*, 1885, p. 120) — V. pure il *quesito* risoluto nella copertina del n. 3 dell'anno 1885.

Impiegati particolari — Retribuzione giornaliera e quindicinale — Sequestro.

La retribuzione, che si paga a quindicina ad un impiegato di amministrazione particolare, è soggetta a sequestro. (Cass. Napoli, 13 maggio 1885 — Catalano, Amodè e Società dei tramwys a vapore).

Rendite comunali — Esazione — Tesoriere comunale. Nomina effettiva.

Ai termini del decreto transitorio del 14 maggio 1882 pel quinquennio 1883-1887 nel termine prorogato deve farsi la sola deliberazione che separi la riscossione delle rendite comunali dalla esattoria delle imposte; e non già anche la nomina effettiva del Tesoriere comunale. (Cass. Napoli, 8 febbraio 1885 — Banca di prestiti di Corato c. comune di Corato).

Nota — La corte ha considerato:

« Attesochè la disputa è surta dacchè il comune resistente, nel provvedere al servizio di esattoria pel quinquennio 1883-1887, deliberò nel termine prorogato dal decreto transitorio del 14 maggio 1882, cioè a 3 giugno di quell'anno, che la riscossione delle entrate comunali ed il servizio di cassa fossero da affidare ad un tesoriere particolare che poi nominò nell'agosto seguente.

Dalla quale nomina, quasi fosse fuori termine e tardiva, la Banca ricorrente trasse argomento alla sua domanda di danni interessi, dicendosi lesa nel dritto quesito con la sua nomina del 14 luglio precedente. Imperocchè destinata con questa della Esattoria delle imposte dirette, quando non vi era ancora nomina di Tesoriere del comune, avrebbe avuto a ritenere affidata a lei anche il servizio di cassa, di cui sarebbe stata privata ad arbitrio e con suo detrimento.

Attesochè il diritto quesito, posto a base dell'azione, presupporrebbe che non esistesse alcun altro contrario, senza di che sarebbe ridotto nei limiti di un semplice interesse combattuto da un diritto opposto che ne impedirebbe la soddisfazione. Ma la

ricorrente non impugna il diritto che avrebbe avuto comune, di procedere alla nomina del suo cassiere particolare, limitandosi unicamente a dire che non lo avesse esercitato nel termine di legge. Dunque la prima proposizione da esaminare è realmente quella che la sentenza impugnata ha rilevato dai termini della contestazione: il vedere cioè, se il comune fosse mai decaduto dal diritto che farebbe svanire quello preteso dalla ricorrente.

Onde bene ancora la sentenza ha detto erroneo l'argomento di analogia per interpretazione estensiva in fatto di decadenza; dappoichè in materia di leggi ristrettive e delle sanzioni che ne derivano le norme di interpretazione dettate dall'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice vanno accordate col seguente articolo 4 che ne tempera l'applicazione nella applicazione ivi espressa. E d'altra parte si cade in petizione di principio dicendo trattarsi d'interpretazione estensiva e non piuttosto di applicazione della legge come è scritta quando si disputa appunto della differenza tra il suo dettato letterale e quello più estensivo che le si voglia aggiungere in virtù di più larga interpretazione.

Attesochè pel quinquennio 1883-1887, tornando impossibile la osservanza dei termini prescritti dal regolamento 14 maggio 1882, perchè già decorsi alla sua applicazione, fu mestieri del decreto transitorio di pari data per propagargli all'uso della prossima applicazione. Se non che l'art. 2 di detto decreto transitorio limitasi a prescrivere in un termine designato la sola deliberazione comunale sul sistema da tenere per le due gestioni delle imposte dirette e delle entrate comunali, senza aggiungerne altro in caso di separazione, per la nomina effettiva del tesoriere particolare.

E però non è chi non vegga come a volere intendere nella disposizione anche quest'ultimo atto che non vi è compreso, si verrebbe a creare un termine arbitrario allo scopo di dedurne la decadenza contro il testo letterale ed i principii di dritti dianzi cennati che ne vietano la estensione.

Nè qui giova argomentare del sistema del regolamento preso in condizioni normali, per inferirne che nel termine designato si dovesse includere anche la nomina di cui si contende, dappoichè niuno è più sapiente della legge per arrogarsi il diritto di aggiungervi ciò che non vi è espresso, o rilevarne alcune che fossero da colmare. Basterà notare in contrario che il decreto abbia creduto sufficiente all'equilibrio tra le parti contraenti in questo primo quinquennio che l'esattore delle imposte da nominarsi in luglio 1882, come fu effettivamente nominata la ricorrente, sapesse di dovere o pure no amministrare anche le entrate comunali, secondo che si fosse deliberato nel giugno su questo obbietto. Ed è da ritenere che questo o altra qualsiasi ragione abbia dovuto sottrarre la nomina effettiva del cassiere alla osservanza del termine designato per la deliberazione di giugno; dappoichè a volerlo imporre per forza di dialettica e per induzione occorrerebbe dire la locuzione del decreto, a cui sarebbe constatato ben poco di aggiungere l'art. 4 agli altri, ove avesse inteso farne obbietto di proroga con quelli citati.

Anzi contro il significato estensivo concorre pure il ricordo dell'art. 93 della legge 20 aprile 1871 che in principio generale addossa all'esattore senza corrispettivo l'ufficio di tesoriere comunale.

Conciossiachè, trattandosi anzi di peso e non di un diritto, non poteva il decreto preoccuparsi dello interesse che si avesse ad assumerlo, più che di quello di sapersene esentato per la deliberazione di cui è parola nell'art. 3 del regolamento.

Attesochè per le cose già notate non accade discendere all'analisi delle altre proposizioni della

sentenza che riescono superflue nella equazione da stabilirsi delle ragioni dei contendenti con le disposizioni che debbono regolarle ».

Liste elettorali amministrative — Capacità letteraria — Prova.

Il certificato della giunta municipale, che attesti la capacità letteraria di un individuo che chiede l'iscrizione nelle liste, non può ritenersi valida prova per gli effetti dell'iscrizione stessa, perchè deriva da chi è giudice e parte nel tempo istesso. (App. Napoli, 27 luglio 1885. — Comune di Arpino).

Liste elettorali amministrative — Censo della moglie — Separazione — Convivenza posteriore — Prova — Certificato del Sindaco.

I Sindaci possono certificare il fatto della convivenza tra coniugi, distruggendo gli effetti della sentenza di separazione.

Quindi è che il marito per la coabitazione colla moglie, attestata dal Sindaco, ha dritto d'essere iscritto nella lista elettorale per il censo della moglie. (App. Napoli, 16 ottobre 1885 — Comune di Tufino).

Liste amministrative — Affittatori — Prova del censo.

Colui che chiede d'essere iscritto nelle liste elettorali amministrative deve provare non solo il fitto ma altresì l'ammontare del tributo che grava sul fondo, che tiene in fitto. (App. Napoli, 16 ottobre 1885 — Comune di Caserta).

Ammonito — Discarico

Non vi ha alcuna tassativa disposizione di legge la quale in modo assoluto vieti all'ammonito di presentare un discarico, per far revocare la ricevuta ammonizione, massime quando egli appena conosciuto il carico appostogli, lo abbia recisamente contestato. (Cass. Napoli, 3 giugno 1885 — Massariello ric. — *N. Giuris. amm.*, 1885, p. 302).

Deliberazioni comunali — Adunanze — Consiglieri interessati — Numero legale.

I consiglieri comunali che debbono astenersi per legge di prendere parte ad una deliberazione (articolo 222 della legge com. e prov.) non possono computarsi nel numero legale per poter deliberare. (Cons. Stato, 5 giugno 1885 — Comune di Bosco Mare.)

Nota. — La giurisprudenza ha costantemente ammesso tale principio, sicchè sembra ora ozioso ritornarvi sopra. V. i par. del cons. Stato 19 ottobre 1878, 20 marzo 1880; 13 ottobre 1883 — *V. Giurista*, 1884, p. 47 e 132.

Non basta che in principio di seduta il consiglio comunale si trovi in numero legale, almeno la metà per deliberare, ma questo numero legale deve mantenersi durante tutta quanta l'adunanza: ove quindi nel corso della seduta i consiglieri non si trovino più in numero sarebbe illegale di prendere altre deliberazioni, e prendendosi sono esse nulle. (Cons. Stato, 17 febbraio 1882 — comune di Mantova. *N. Giuris. amm.*, 1882, p. 165).

Non trovandosi più il consiglio comunale in numero legale non può prendere alcuna deliberazione, così quando al momento della votazione si allontanano dalla sala alcuni consiglieri, e perciò non rimanendo più il numero legale, i rimanenti debbono astenersi da qualsiasi deliberazione. (Cons. Stato, 17 febbraio 1881. — *N. Giuris. amm.*, 1882, p. 166).

Deliberazioni comunali — Segretario assunto o scrutatore.

Il consigliere, che viene assunto a funzionare da segretario, può anche fare da scrutatore, non essendovi incompatibilità fra i due uffici. (Cons. — Stato, 5 giugno 1885 — Comune di Bosco Mare).

Deliberazioni comunali — Sedute segrete — Presenza del serviente comunale.

Non è motivo di nullità di una seduta segreta del consiglio comunale il fatto che vi è stato presente il serviente comunale. (Cons. Stato, 5 giugno 1885, adottato. — Comune di Bosco Mare).

Nota. — La presenza del serviente comunale ad una deliberazione del consiglio non può costituire di per sé sola una violazione dell'art. 88, il quale stabilisce che non possa aver luogo pubblicità di sedute quando si trattano quistioni di persone; in quantochè non si potrà mai ritenere pubblica un'adunanza alla quale si trova presente il serviente del comune, chiamato forse a prestare qualche servizio proprio della sua qualità.

Neppure si può supporre che la presenza abbia potuto menomare la libertà dei votanti perchè il partito fu preso a voti segreti, come prescrive la legge (par. 23 ag. 1870).

Non può ritenersi violata la disposizione racchiusa nell'art. 88 della legge comunale, in quanto ad essere entrate persone estranee nella sala delle adunanze del consiglio comunale, ove di questa circostanza non si faccia alcun cenno nel relativo verbale di elezione (par. 30 ottobre 1880. — *N. Giuris. amm.*, 1881, p. 200).

È manifesta la violazione di una deliberazione comunale a voti segreti, quando interviene all'adunanza una persona estranea al consiglio e si fece a proporre la nomina all'ufficio vacante di un impiegato comunale, versandosi sulle favorevoli qualità del candidato medesimo (par. 12 nov. 1879. — *Id.*, 1880, p. 61).

Non può desumersi un motivo di nullità da che il segretario assunto venga assistito da un impiegato comunale, in una adunanza segreta, quando il consiglio nell'affidare l'incarico al detto segretario volle che fosse assistito da un impiegato comunale. (par. 4 nov. 1879. — *Id.* 1880, p. 362).

Dazio consumo — Influenza della quantità della merce stanziata.

Quando il pretore vagliando testimonianze è convinto che ebbe luogo una macellazione clandestina, e che intendevasi evidentemente esimersi dal pagamento del dazio in danno delle finanze dello Stato, a nulla può approdare l'asserzione del ricorrente, di non aver introdotto né avuto animo d'introdurre in frode della legge la carne macellata. (Cass. Roma; 16 ottobre 1885. — Ric. Danieli — *Riv. Daziaria*, 1885, 304).

Tassa di bollo — Mandati comunali — Quietanza.

Per gli effetti della legge sul bollo il mandato di pagamento spedito dall'amministrazione comunale non si può confondere con la quietanza, essendo due atti essenzialmente distinti per indole e correlazione opposta. (Cass. Roma, 15 giugno 1885 — P. M. ric. c. Cappella).

Nota. — La Cassazione Romana contraddice la sua precedente giurisprudenza, perchè secondo la massima, che pubblichiamo, le quietanze ai mandati di pagamento inferiori alle L. 30 sono soggette al bollo. Senz'aggiungere altro qui, rimandiamo i lettori al-

l'opera — *I mandati di pagamenti ecc.* — pel Prof. F. A. ACCONCIA v. pure p. 177 di questa dispensa.

Dazio consumo — Vitella — Macellazione entro la cinta — Stanziamiento — Introduzione in esercizio fuori della cinta — Contravvenzione — Inesistenza. Regolamento — Art. 38. 39 e 40 — Applicabilità.

Se fu pagato il dazio sulla macellazione di una vitella all'ufficio daziario posto entro la cinta, e indi la vitella fu introdotta in una osteria fuori della detta cinta, gli agenti, che la bolletta stata presentata non trovassero buona, sotto il pretesto che la denuncia avesse dovuto farsi all'ufficio posto fuori della cinta, sacrificerebbero ad una questione puramente formale la sostanza della legge, la quale non chiama contravventori che coloro i quali frodano o tentano di frodare il dazio, e che non può permettere sotto un pretesto qualunque più o meno specioso che colui che ha pagato una volta sia obbligato a pagare la seconda. Gli articoli 38 39 e 40 del regolamento non sono applicabili al caso di comuni chiusi, aventi porzione aperta, ma si riferiscono a casi nei quali il comune della macellazione è diverso da quello dello spaccio, o nello stesso comune la stessa persona ha più esercizi, (Cass. Roma, 25 novembre 1885 — Piccottini Ilario e Ditta Trezza - *Mass. giurid.*; 1886, p. 3).

Conti comunali — Ricorso — Corte dei conti — Termine.

Il ricorso contro il decreto del consiglio di prefettura in materia di conti comunali non è ammissibile dopo decorsi 31 giorni dall'intima. (1)

(Corte Conti, 3 novembre 1885 — Mannorelli c. comune di Montenero).

Impiegati comunali — Rinunzia condizionale — Accettazione — Licenziamento prima del tempo — Stipendio — Pagamento — Prefetto — Competenza.

Secondo la massima adottata spetta al prefetto provvedere sui ricorsi degli impiegati comunali, salvo agli interessati il diritto di ricorrere contro la decisione del prefetto a termini degli art. 231 e 251 della legge comunale e prov. (2)

L'essere diretta l'istanza al prefetto, anche nella qualità di Presidente della deputazione provinciale acciocchè potesse prontamente provvedervi, occorrendo anche con una deliberazione di questa, non autorizza a dire che il decreto emanato dal prefetto nella qualità di funzionario del governo non fosse fondato sopra apposita istanza della parte interessata, quando questa aveva invocato in genere dal prefetto medesimo *quei mezzi di provvedimenti che ravoicasse più opportuni.*

Qualora la rinuncia era subordinata alla condizione espressa che il rinunziante rimanesse in ufficio fino al compimento dell'anno in corso del suo servizio, una tale condizione era trasformato in patto obbligatorio tra le parti coll'accettazione della rinuncia così condizionata e veniva a costituire un diritto acquisito a favore del rinunziante per quanto concerneva lo stipendio riferibile a quel tempo di convenuta permanenza di lui nell'impiego.

Epperò se con altra deliberazione presa immediatamente nella stessa adunanza poté il consiglio ordinare che il Segretario dovesse tosto cessare dall'esercizio delle sue funzioni e restituire le chiavi

dell'ufficio, ciò attenendosi unicamente all'ordine del servizio pubblico, non poté per altro privarlo del diritto pecuniario che aveva per patto acquistato mediante l'accettazione della rinuncia da lui data condizionalmente. (Cons. Stato, 28 luglio 1885, adottato — Comune di Petescia).

Liste elettorali amministrative — Elettori per titoli — Licenza liceale.

Chi è fornito della licenza liceale non ha dritto ad essere iscritto per qualità nella lista elettorale amministrativa, perchè tale licenza non può ritenersi grado accademico ai sensi dell'art. 18 della legge 20 marzo 1865. (3) (App. Napoli, 27 luglio 1885 — comune di S. Gennaro — Ric. d'Ascoli).

Appalto — Corso fortuito — Equità — Collaudo.

L'appaltatore di opera pubblica non può pretendere compensi per danni derivanti da forza maggiore, se non nei limiti consentiti dal contratto. — art. 348, legge 20 marzo 1865, all. F. (a).

Pertanto laddove il contratto d'appalto stabilisca che mediante corrispettivi determinati siano a totale carico dell'imprenditore le spese di qualunque genere necessario alla completa e perfetta ultimazione dei lavori senza ragione a indennità per danni causati da straordinarie piene o da qualunque altra causa, non si può attribuire per questi danni verun compenso o titolo di equità.

La relazione del collaudatore, quantunque il collaudo sia prescritto da legge o regolamento per liquidare il credito, della impresa e risolvere le relative contestazioni, non ha per l'autorità giudiziaria se non il valore di una perizia, che per sua natura non vincola il giudice — art. 970 cod. proc. civ. (b) (Cass. Torino, 21 aprile 1885 — Riguti c. Provincia di Alessandria. — *La Giuris.* 1885, n. 21).

Nota (a) — Si denunciava la violazione dell'art. 1124 cod. civ., secondo cui i contratti devono eseguirsi di buona fede e a termine di equità; onde la sentenza denunciata non avesse potuto negare il chiesto compenso che il collaudatore aveva attribuito per ragione d'equità. Si denunciava pure la violazione dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici che riconosce all'imprenditore un diritto a compenso per danni derivanti da caso fortuito alle opere e alle provviste. In quanto all'art. 1124 la Corte suprema osservava doversi il medesimo intendere ed applicare tenendo conto della speciale natura dei contratti. Ora nella specie « la convenzione essendo di appalto, e quindi aleatoria, sarebbe un travisarla quando a mero titolo di equità si ammettessero in favore dell'appaltatore quei pretesi indennizzi che dalla natura stessa del contratto sono respinti ». Considerava poi ancora che in concreto i pretesi compensi erano dal contratto espressamente esclusi, imperocchè l'art. 53 del capitolato stabiliva che mediante i corrispettivi specificati all'art. 46 fossero a carico dell'impresa le spese di qualunque genere necessarie alla completa e perfetta ultimazione dei lavori; e l'art. 54 disponeva che l'impresa non potesse pretendere compensi di sorta per danni alle opere o provviste causate da straordinarie piene, o da qualunque altra causa, intendendosi la medesima abbastanza soddisfatta colle somme fissate a tal fine dall'art. 46. — Onde concludeva la Corte di Casale non aver violato l'art. 1124 col negare all'appaltatore i pretesi indennizzi, sul riflesso che questi non

(1) *Giuris. costante.*

(2) V. il parere 16 maggio 1885 — *Giurista*, 1885 p. 147 in nota alla Circ. Minis. Int. del dì 8 giugno 1885.

(3) La Corte d'appello di Napoli contraddice la sua pre-

cedente sentenza del 23 agosto 1884 — *Giurista* 1884, pagina 179 con nota.

Conforme è poi la Corte d'appello di Genova, 25 luglio 1884 — *Giurista*, 1885, p. 25

erano fondati nel contratto, ma da questo esorbitavano. Meno ancora, osservava, regge la violazione dell'art. 348 della legge dei lavori pubblici, che testualmente, nel far luogo a compensi per danni di forza maggiore, soggiunge « nei limiti consentiti dal contratto ».

(b) Il collaudatore aveva dichiarato che gli indennizzi chiesti dall'appaltatore non gli erano dovuti nè per legge, nè per contratti; però li aveva attribuiti a titolo di equità liquidandoli nella somma di lire 13822. L'imprenditore invocava questo giudizio del collaudatore, malgrado il quale la Provincia aveva creduto di non dover pagare. La sentenza denunciata aveva considerato che, una volta accertato che l'indennizzo, anche per avviso del collaudatore, non era dovuto nè per legge nè per contratto, era inattendibile il giudizio dello stesso collaudatore che aveva attribuito per pretesa equità. Indi la censura per violazione dell'art. 364 della legge sui lavori pubblici, e degli articoli 92 e 95 del relativo regolamento 19 dicembre 1875. La Corte suprema respingeva anche questa censura considerando che « se i citati articoli 92 e 95 incaricano il collaudatore di liquidare il credito dell'impresa e di risolvere le relative contestazioni, non l'hanno di certo costituito quale arbitro conciliatore, dal cui giudizio abbiano le parti senz'altro ad essere inappellabilmente vincolate: laonde l'operato del collaudatore, ove dia luogo a contestazioni, e queste per la loro risoluzione siano domandate all'autorità giudiziaria, non può in giudizio rappresentare fuorchè un avviso di perito, che, a termini dell'art. 270 del cod. proc. civ., non vincola il giudice, il quale sovraneamente apprezzandolo, e in tutto o in parte ammettendolo, deve pronunciare secondo la propria coscienza.

Amesso poi che l'operato del collaudatore non fosse che una perizia, a nulla valeva che questa, invece di essere proposta dalle parti e ammessa dal giudice previo giudizio sulla sua opportunità; fosse imposta dalla legge speciale e dal regolamento sulle opere pubbliche: imperocchè l'art. 270 cod. proc. civ. è applicabile anche quando la perizia è imposta dalla legge stessa: Cass. Roma 27 febbraio 1878 (*La Giuris.* XV, 384); app. Venezia 30 novembre 1880 (*Tem. Veneta*, VI, 113).

Comuni — Acquisto di stabili — Dichiarazione di pubblica utilità — Autorizzazione Sovrana.

L'acquisto di stabili per parte dei Comuni in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità è soggetta all'autorizzazione sovrana, di cui la legge 5 giugno 1850; tranne il caso che si trattasse di opere comunali o provinciali fatte obbligatorie per legge (Cons. Stato 3 novembre 1885. — Comune di Padova).

Strade comunali — Lavori d'urgenza — Spesa superiore alle lire 500 — Consigliere assuntore dei lavori — Mancanza di stanziamento in bilancio — Violazione dell'art. 128 della legge com.

Non si può per riguardo alla bontà intrinseca dei provvedimenti dati dalla giunta e dal consiglio comunale convalidare le deliberazioni in cui erano contenute, non ostante che queste si trovassero in opposizione alla legge, e revocare il decreto dell'autorità prefettizia che per mantenere l'osservanza della legge medesima annullò quelle deliberazioni.

In forza dell'art. 222 della legge 20 marzo 1865 all. A un consigliere del comune non può essere as-

suntore dei lavori deliberati dal consiglio comunale. (1)

La giunta municipale non può ordinare l'esecuzione dei maggiori lavori non ancora deliberati dal consiglio e per quali non eravi speciale stanziamento in bilancio, sebbene la necessità di detti maggiori lavori si sia manifestata dopo che il consiglio comunale aveva deliberato l'opera ritenendo la spesa in una somma minore. (2)

Il consiglio comunale non può mediante un atto di approvazione posteriore al compimento di quei lavori, convalidare la deliberazione con cui la giunta li aveva ordinati. (3)

Trattandosi di opere eccedenti il valore complessivo di lire 500, non è lecito provvedervi a trattativa privata se non in seguito a permesso del prefetto, secondo l'art. 128 della legge comunale, nè, eseguite le opere senza l'adempimento di queste forme, può il consiglio ordinarne il pagamento. (4)

Essendo una spesa obbligatoria quella occorsa per la costruzione e sistemazione di una strada comunale, ed essendo dimostrato che la spesa fu contenuta nei limiti della necessità, può competere a chi l'ha anticipata nell'interesse del comune l'azione per ripeterne il rimborso, a titolo se non altro di gestione di negozi. (Cons. Stato, 25 luglio 1885, adottato. — Comune di Fauglia).

Opere pie — Competenza — Autorità giudiziaria — Conto — Approvazione — Deputazione provinciale — Questione identica.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della impugnazione di conto di una opera pia, già approvata dalla deputazione provinciale qualunque dinanzi l'autorità giudiziaria possa risollevarsi la questione identica sul conto. (Cass. Roma, 23 luglio 1885 — Scafarelli c. pio istituto delle Gerolomine di Potenza. — *La corte suprema di Roma*, 1885, n. 6).

Controversie fra esattori e contribuenti — Ricorsi — Autorità giudiziaria — Competenza,

Il ministero delle finanze non ha competenza di pronunciarsi sui ricorsi presentati avverso le decisioni emesse dal prefetto, a termini dell'art. 72 della legge 20 aprile 1871, nelle controversie fra esattori e contribuenti, essendo aperta la via all'autorità giudiziaria in virtù del successivo art. 73 della legge (Nota Min. direz. gen. delle imposte dirette 10 novembre 1885).

Incanti — Tassa di bollo — Scheda segreta — Carta da bollo insufficiente — Validità.

L'offerta per schede segrete accompagnata da tutte le altre condizioni richieste dalla legge non può ritenersi come inesistente e non avvenuta, perchè non scritta su carta non sufficientemente bollata (5). (Cons. Stato, 15 ottobre 1885, adottato. — Comune di Sondrio).

Spedalità — Maggioreanni — Domicilio.

I malati maggioreanni e capaci di scegliersi un domicilio proprio al tempo del loro ingresso nell'ospedale, non lo possono mutare durante la permanenza nell'ospedale medesimo (6). (Cons. Stato, 19 maggio 1885, adottato — Comune di Legrate).

(1-2-3-4) *Giuris. costante*. Dal *Man.*, 1885, p. 380.

(5) L'offerta di prezzo per adire ad un'asta dev'essere

scritta su carta da bollo da lire 1,20, giusta l'art. 19, n. 7 della legge sul bollo.

(6) *Giuris.* non più discutibile.

Deliberazioni comunali — Pubblicazione — Ritardo — Effetti.

Non è motivo di nullità l'essere stata pubblicata all'albo pretorio una deliberazione comunale non nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla sua data, ma un mese dopo. (Cons. Stato, 28 luglio 1885, adottato — Comune di Solbrito).

Nota. — Il Cons. di Stato ha sempre ritenuto che la pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione non è prescritta a pena di nullità nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla data. Solo l'irregolarità o l'inadempimento di questo rito possono sospendere l'efficacia dell'atto consigliare sino a che non sia soddisfatto l'intendimento della legge (par. 24 agosto 1880 — H Comune).

Deliberazioni comunali — Invio al prefetto — Termine — Ritardo — Effetti.

Non produce nullità l'invio fatto al prefetto della deliberazione consiliare dopo scorsi gli otto giorni dalla sua data. (Cons. Stato 28 luglio 1885, adottato. — Comune di Solbrito).

Nota. — È giusto: quando la legge non prescrive la nullità, non si può creare. Del resto un tale ritardo non può produrre altro che differire la decorrenza dei termini per i provvedimenti del prefetto.

In ogni modo il prefetto può evitarne la spedizione, ed in caso di riluttanza per parte del Comune usare i mezzi coercitivi consentiti dalla legge. Cons. Stato, 11 maggio 1883).

Diritti di segreteria — Contratti nell'interesse della provincia — Tabella n. 3 del regolamento 8 giugno 1865 — R. Decreto, 23 ottobre 1881.

I segretari delle Amministrazioni provinciali non possono esigere i diritti stabiliti dalla tabella n. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865, nè per la celebrazione dei contratti nell'interesse delle amministrazioni predette, nè per gli atti preliminari e concomitanti relativi a tali contratti. (Cons. Stato, 1° agosto 1885, adottato — Provincia di Rovigo).

Nota. — La tariffa per le tasse ed emolumenti da esigersi dalle Segreterie degli uffici provinciali stabilita con la legge 16 dicembre 1859 deve ritenersi tuttora in vigore, nè può essere modificata da una deliberazione del Consiglio provinciale. (Con. Stato, 9 maggio 1886); e quindi deve osservarsi tale tariffa del 16 dicembre 1859. (Min. Int. 4 ottobre 1871).

V. Il parere 13 novembre 1885 inserito in questa stessa dispensa.

Diritti di segreteria — Contratti provinciali.

Nessuna tassa per diritto di segreteria può stabilirsi per i contratti ricevuti e stipulati dai segretari degli uffici provinciali (1). (Cons. Stato, 13 novembre 1885, adottato. — Provincia di Rovigo).

Conti comunali. — Giunta municipale — Danni — Competenza giudiziaria — Incompetenza del Consiglio di Prefettura.

Il Consiglio di Prefettura non può chiamare responsabili i membri della Giunta municipale pei danni derivati al Comune da cattiva amministrazione o negligenza, perchè la loro condanna deve essere pronunziata dall'autorità giudiziaria. (Corte Conti, 2 luglio 1885. — Comune di Martina Franca).

Meta o colmiere. — Facoltà del comune sotto condizione. — Azione dei venditori. — Incompetenza giudiziaria.

La imposizione e la riserva della meta o colmiere sono atti di impero esclusi dal sindacato dell'autorità giudiziaria; epperò qualora un comune con apposito regolamento abbia proclamata la libertà del commercio del pane con riserve di adottare la meta in case di circostanze eccezionali, non ha competenza l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione promossa dai fornai per far dichiarare non essersi avverate quelle circostanze eccezionali ed essere basata la meta su criteri erronei (2). (App. Milano, 10 aprile 1885. Podini ed altri c. Comune di Lodi).

Dazio consumo — Interiora di animali:

La legge sotto la denominazione di carne fresca macellata assoggetta a dazio di consumo governativo le interiora, le teste ed i piedi freschi degli animali vaccini, bufalini, ovini e suini (3). (Nota Min. Finanze 4 novembre 1885 n. 11523-13052).

Tassa di bollo — Legge 29 giugno 1882, n. 835 — Precetti immobiliari.

I precetti per esecuzione immobiliare in base a sentenze di pretori o per altri titoli esecutivi non eccedenti per ragioni di valore la competenza pretoriale, possono redigersi sulla carta filigranata da lire 2,40 (4). (Cass. Roma, 1 giugno 1885 — Ambrosi rie).

Tassa di registro — Ingiunzione — Notificazione al domicilio eletto.

L'elezione di domicilio fatta in un contratto soggetto a registrazione vale, oltrechè per la sua esecuzione fra le parti contraenti, anche per gli effetti del pagamento della tassa di registro. La ingiunzione, notificata alle parti al domicilio eletto nel contratto cui la tassa si riferisce, è valida ad interrompere la prescrizione. (Cass. Roma, 14 agosto 1885 — Schisono ric.).

Tassa di successione. — Eredità beneficate devolute a minorenni — Termine utile per la presentazione della denuncia all'ufficio del registro.

Sebbene la eredità devoluta a minorenni non si possa accettare se non col beneficio d'inventario, tuttavia rimpetto alla Finanza e per godere del termine più lungo dell'ordinario per la denuncia di successione non viene mai meno la necessità della dichiarazione esplicita di che nell'art. 955 del cod. civ. da emettersi entro i quattro mesi dall'apertura della successione (5). (Cass. Roma 28 febbraio 1885, — Framolise, di Benedetto e Bonifaci).

Farmacie — Visitatori.

Ai termini degli art. 104 e 106 del regolamento generale sanitario 6 sett. 1874 le visite ufficiali alle farmacie debbono essere eseguite da distinti chimici farmacisti ed esercenti medici della Provincia in concorso del Sindaco del Comune ove si trovano le farmacie da visitare; epperò i prefetti non possono incaricarne i veterinarii in sostituzione dei Medici (6). (Nota Min. Int. 21 ottobre 1885, n. 20546-1).

(1) V. il parere 1° agosto 1885 inserito in questa stessa dispensa.

(2) V. Rassegna di giurisprudenza in argomento. *Giurista*, 1883, p. 81.

(3) V. Cass. Roma, 7 novembre 1882 — *Giurista* 1883, p. 29 con la nota ivi — App. Roma, 13 marzo 1884. — *Giurista*, 1884, p. 109.

(4) Il Min. delle Finanze con circolare 20 novembre 1885

si è uniformato alla massima della Cass. Romana. Ora quindi resta modificata la normale inserita a p. 870, n. 172 — 46 del Bollettino demaniale 1884.

(5) Principio accolto in causa Castellano. — V. Normale n. 85, p. 362 Boll. Uff. 1880, e n. 89, p. 984 Boll. dem. 1885.

(6) V. dispaccio 4 agosto 1884 — *Giurista*, 1885, p. 53 — in quanto all'applicazione del regolamento sanitario in tutto il Regno.

Farmacie dell'antico Regno delle due Sicilie—Art. 3 del regolamento 27 gennaio 1883 — Interpretazione.

In virtù dell'art. 30 della legge 20 marzo 1865, all. C, nelle provincie dell'antico regno delle due Sicilie è tuttora in vigore il regolamento pubblicato con R. Decreto 27 gennaio 1853 (1).

La disposizione legale della distanza di 50 passi geometrici fra le farmacie dello stesso abitato rappresenta solo la tutela di un interesse privato; epperò può venir trascurata dall'autorità, quando il principale interessato per iscritto e volontariamente rinunziò al beneficio di tale disposizione. (Nota Min. Int. 18 agosto 1885 al Prefetto di Catania).

Nota — Ecco le varie leggi che sono tuttora vigenti:

In Piemonte RR. patenti 14 marzo 1839; nella Liguria RR. patenti 16 gennaio 1841; nel Lombardo-veneto notificazione governativa 10 ottobre 1835; nel Parmigiano decreto 11 ottobre 1817; nelle provincie toscane non esiste alcuna legge speciale per l'esercizio farmaceutico e nelle provincie Romane ordinamento 15 novembre 1836.

È buono osservare che le citate leggi sono mantenute in vigore solo ed in quanto si conciliano cogli attuali regolamenti di pubblica sanità.

I farmacisti possono, senza violare alcuna legge, fare il trasloco da una casa ad un'altra dello stesso villaggio o città delle loro farmacie.

L'autorità amministrativa però, ove giuste ragioni il persuadono, può diniegare l'approvazione del sito prescelto dal farmacista, ed obbligarlo a sloggiare ed a trasportare la farmacia in quell'altro sito, che fosse giudicato più conveniente. (Cass. Torino, 11 dic. 1866 — *Gazz. G.* XVIII, II, 360; *Racc.* XVIII, I, 954).

Contratti comunali — Segretario — Rogito d'appalto pel dazio — Atti successivi — Ipoteca.

Il Segretario comunale ha facoltà di ricevere nell'interesse del Comune atti non solo quando si tratti di atti compiuti nel momento stesso della celebrazione della subasta, ma anche di atti successivi e separati, in esecuzione dell'atto primitivo a complemento previsto del medesimo.

Quindi egli può compilare in seguito ad un contratto compiuto nel momento dell'aggiudicazione del dazio comunale un atto separato, che ha del pari la veste autentica agli effetti dell'iscrizione ipotecaria. (Cass. Roma, 17 gennaio 1885. — Frattini c. Comune di Frosinone).

Nota — La massima è troppo chiara per sé stessa. Se il Segretario comunale è il pubblico ufficiale chiamato a ricevere gli atti d'appalto nell'interesse del comune, è necessità che egli compia tutti gli atti nei quali l'appalto si concreta. L'appalto è unico e solo, e la sua divisione non ne può cambiare il carattere.

Se egli può ricevere l'obbligazione ipotecaria nell'atto principale d'appalto, per l'identica ragione può riceverla con atto separato, ma sempre in dipendenza del principale.

V. in senso uniforme. App. Roma, 23 gennaio 1884. — *Giurista*, 1885, p. 4 con la nota ivi.

Opere pie. — Riscossione delle rette dei convittori di un collegio. — Privilegi fiscali. — Inapplicabilità.

Per la riscossione delle rette arretrate, che l'amministrazione di un'opera pia vanta verso i Convittori, non sono applicabili i privilegi fiscali, non potendo tali crediti annoverarsi fra le rendite patrimoniali. (Cons. Stato, 19 settembre 1885, adottato — Istituto Leardi in Casole Monferrato).

(1) Conf. Cons. — Stato 13 Giugno 1884. — *Giurista*, 1883 p. 140.

Cimiteri. — Insufficiente estensione — Distanza dall'abitato. — Soppressione.

Quando un cimitero comunale non ha l'estensione voluta dalla legge e non si trova alla distanza legale dall'abitato merita d'essere soppresso, non essendo sufficiente la dichiarazione del Comune di essere disposto all'ampliamento. (Cons. Stato, 10 ottobre 1885. — Comune di Duino).

Nota — Dalla lettera e dallo spirito del vigente regolamento sulla sanità pubblica si ricava che non si può ampliare (e deve essere soppresso appena se ne sia occupato tutto il terreno colle sepolture) quel cimitero insufficiente il quale per l'estendersi della fabbricazione in un Comune siasi avvicinato oltre il limite di 200 metri all'abitato che forma la continuazione del paese.

Lo stesso è a dirsi quanto ad un cimitero contiguo al nucleo principale dell'abitato di un Comune anche quando nella cerchia di 200 metri circondante il cimitero stesso si trovi un numero minore di 200 abitanti. (Cons. Stato, 22 sett. 1883, adottato. Comune di Lari. — *Riv. Amm.*, 1883, p. 848).

Un comune non potrebbe invocare un decreto prefettizio, che permetteva l'ampliamento del cimitero in base al regolamento del 1865 per vantare un diritto quesito in onta all'art. 146 modificato dal regolamento del 1876. — (Con. Stato, 23 agosto 1876 — *Man. Amm.* 1877, p. 88).

Ecco la disposizione del regolamento sanitario — art. 146 — « I cimiteri comunali, che alla pubblicazione del presente regolamento non si trovino nelle condizioni di distanza prescritte dall'art. 60, non potranno essere ampliati, e quando con le sepolture ne sia occupato tutto il terreno, rimarranno soppressi ».

Non è necessaria la distanza di duecento metri da case isolate o da una chiesa parrocchiale per costruire un cimitero, dovendosi l'art. 60 del regolamento sanitario del 1874 interpretare restrittivamente. (Cons. Stato, 26 luglio 1878 — *Giuris. Cons. Stato*, III, p. 378).

Spedalità — Spese — Provincie meridionali.

I Comuni delle provincie meridionali non sono obbligati a sostenere le spese di spedalità per gli infermi poveri per mancanza di speciali disposizioni preesistenti. (Cons. Stato 10 luglio 1885, adottato — Comune di Cereola).

Nota — Nel Lombardo-Veneto si ritengono ancora vigenti le circolari 18 giugno 1818, il vice-reale decreto 10 febbraio 1836 e la declaratoria 15 giugno 1846: — nelle provincie venete in ispecie, i vice-reali dispacci 27 ottobre 1844, n. 9210 e 4 giugno 1847, n. 6857, i quali stabilirono, che la spesa degli infermi poveri sia a carico del Comune del domicilio legale, come ebbe a ritenere ripetutamente coi pareri 9 agosto 1862 e 29 ottobre 1866 il Cons. Stato — *Legge* 1862, p. 330 — *Riv. Amm.*, 1867, p. 865).

In Toscana per le istruzioni graduali 18 febbraio 1818, e pel *motu proprio* del 6 luglio 1833, si statui, che non vi fosse luogo a ripetere dai luoghi più il rimborso delle spedalità a carico dei comuni, se non quando dai conti finali risultasse essere stati nell'anno esauriti i fondi assegnati a ciascuno spedale pel mantenimento dei letti gratuiti, occupati in tutto l'anno; e che quando ciò fosse, la spesa andasse a loro carico.

Nelle altre provincie del regno manca affatto ogni legislazione speciale sulla spedalità, e perciò la cura degli indigenti viene fatta dagli spedali, ove sono ricoverati, salvo le speciali disposizioni dei loro Statuti, come decise il Cons. Stato col parere 28 aprile 1875.

Quindi l'obbligo, che ai Comuni incombe per effetto della legge comunale (art. 116, n.º 4) di provvedere al servizio sanitario dei poveri è circoscritto a farli assistere nel corso di malattia da persone dell'arte e non può quindi invocarsi per tenerli obbligati a provvedere alla loro cura e trattamento anche fuori del territorio del Comune.

Le normali austriache non hanno vigore che nei comuni delle provincie Lombarde-Venete. (Par. Cons. Stato — *Giuris.* — Cons. Stato, a. II, p. 452).

Sia i comuni delle provincie ex pontificie, sia quelli delle provincie della Toscana, non sono tenuti a sostenere le spese di spedalità. — (*Giuris. cost.* — Cons. Stato, 17 dicembre 1879, adottato).

Nella pratica si supplisce ai difetti della legge ed al suo silenzio nel modo seguente:

I comuni i quali non hanno ospedali propri, o dritti di riporre i propri malati in altri ospedali, o fanno contratto con qualche luogo pio, o tacitamente si obbligano a pagare le spese dei propri ricoverati; a questo modo si provvede a quest'obbligo, che è primo fra i doveri d'umanità; certo egli è però, che, se un ospedale ricoverasse alcuno senza che tra esso ed il comune, cui l'ammalato appartiene, vi fosse contratto o tacito od espresso, l'ospedale (meno nei paesi, avvertiamo, in cui vi avesse legge esplicita) non avrebbe azione di sorta ad aver rifusione delle spese di malattia, come appunto ebbe a decidere il Cons. Stato col parere 2 giugno 1876. — *Giuris.*—Cons. Stato, I, p. 1374).

Anche i Comuni della provincia dell'Emilia non hanno obbligo a sostenere le spese di spedalità perchè non vi esistono disposizioni speciali. (Par. Cons. Stato, — *Giuris.*—Cons. Stato, I, p. 59).

Ai comuni per cui non esistesse l'obbligo di spedalità, non si può imporre l'obbligo del rimborso pel solo fatto, che un suo cittadino abbia avuto ricovero in uno spedale di paese, regolata come la Lombardia, dalla legge che onera la spedalità ai comuni; epperò debbono le spese stesse rimanere a carico del luogo pio, atteso il fine della propria istituzione — (Cons. Stato, 2 dicembre 1874 — *Riv.*, 1875, p. 65).

Cimiteri — Inumazione e tumulazione dei cadaveri.

Ai termini del regolamento generale sanitario il sistema di seppellimento dei cadaveri è quello della inumazione, non può essere sostituita da quello della tumulazione se non nei casi di assoluta necessità espressamente dal Ministero.

Il sistema della tumulazione deve essere sempre attivato con nicchie individuali per ogni cadavere; ma non può attivarsi in un cimitero già incominciato ad inumazione, se non dopo trascorsi 10 anni dal giorno dell'ultimo seppellimento. (Cons. superiore di Sanità e Cons. di Stato adottato con Reale decreto 10 ottobre 1885 — Comune di Tremestieri).

Nota. Non si può mai approvare il sistema di seppellire i cadaveri nelle fosse carnicarie, perchè esso è contrario all'igiene pubblica, ed è proibito dall'art. 76 del regolamento 6 settembre 1874.

Data l'impossibilità assoluta di costituire un cimitero a sistema d'inumazione nel caso non si possa rinvenire una località ed un terreno adatto allo scopo, il sistema delle fosse sepolcrali in piena terra non può surrogarsi che dalla costruzione di nicchie o locali murati, capaci di un solo cadavere, destinati a rimanere ermeticamente chiusi fino alla totale decomposizione del cadavere, ed in ogni caso non suscettibili di rinnovazione se non dopo il decorso dei 10 anni prescritti dal regolamento.

Quando però questa surrogazione occorre deve sempre essere consentita caso per caso in via eccezionale dal Ministero (Min. Int. dic. 1883. — *Mon.*, 1883, p. 380).

Tassa di Ricchezza mobile — Esercenti di stabilimenti industriali — Stipendi e salari — Denuncia in modo complessivo ed unico.

Ai termini dell'art. 17 della legge sulla ricchezza mobile (testo unico) gli esercenti di stabilimenti industriali devono denunciare come passività dell'esercizio della loro industria, non già in cifra complessiva ed unica, ma separatamente gli stipendi o salari dei loro dipendenti, acciò l'Amministrazione possa conoscere il reddito di ciascuno dei dipendenti stessi (Cass. Roma, 3 dicembre 1885 — Intendenza di Mantova c. Antonioli).

Nota. L'obbligo imposto dall'articolo in esame agli esercenti di stabilimenti industriali, commercianti, ecc. di denunciare gli stipendi, onorari ed assegni mensili, pagati ai loro aiuti commessi e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e di pagare direttamente la relativa imposta, salvo a rivalsa mediante ritenuta, mira a colpire di tassa tutti gli stipendi, assegni, ecc. eccedenti le L. 400, ad esclusione solo delle mercedi degli operai, la cui opera è *impegnata* unicamente a giornata od a periodi inferiori ad un mese: che quindi quando un industriale tenga dipendenti che prestando opera non affatto precaria, percepiscono almeno per un mese un assegno che ragguagliato ad anno eccede le L. 400, egli deve fare la denuncia ed il pagamento della tassa, comunque per patto speciale, quell'assegno sia corrisposto a settimane, e qualunque sia la qualifica data a quei dipendenti. (App. Venezia, 4 luglio 1876 — *Boll. giurid. amm.* III, p. 371). — V. Quarto. — *Commento alla legge sull'imposte di ric. mob.* p. 495 e segg.

Dazio consumo — Indebito pagamento — Obbligazione naturale — Prescrizione.

Non può ravvisarsi l'adempimento di un'obbligazione naturale quando indebitamente si paga una tassa (a)

Ai termini dell'art. 12 della legge 3 luglio 1864, la prescrizione si applica per il pagamento in quantità maggiore o minore di una tassa, e non già per il pagamento di tassa insussistente che non si sarebbe dovuta pagare, nè esigere nella sua integrità (b) (Cass. Roma, 10 settembre 1885 — Comune di Fossano c. Origlia o Sciolli).

Nota. (a) Di vero — dice la Corte — nell'obbligazione naturale esiste la *causa debendi*; ed è perciò che la legge pur non concedendo azione per ottenere il suo adempimento nega la restituzione di ciò che fu pagato da chi seguì i dettami della propria coscienza.

Così non è nella specie. In una tassa indebitamente imposta non può riconoscersi una causa di debito che rimane elisa dalla illegittimità della causa stessa.

Ne può derivarsi la suddetta causa da altro fatto, cioè dagli accordi intervenuti fra l'appaltatore e la Ditta, di riduzione della tassa stabilita della tariffa, e da sussieguito pagamento, anche diuturno, della tassa concordata; imperocchè l'accordo ed il pagamento presuppongono una causa, ma non la creano; e se questa manca per la riconosciuta tassa indebita, non può essere invocata per l'accordo e pagamento che alla causa non mai esistita si riferivano.

E veramente in materia di tasse la regola del *solvet et repetet* esclude ogni presunzione di pagamento volontario; epperò non può negarsi la ripetizione d'indebito a chi ha pagato sotto la irreparabile pressione di atti esecutivi. (Cass. Roma, 21 luglio 1881 — *Legge*, 1881, p. 296).

(b) La giurisprudenza è concorde. V. Cass. Napoli 6 agosto 1884. — *Giurista*, 1885, p. 10 con la nota di rimando.

*Elezioni comunali — Preside del liceo comunale
pareggiato — Ineleggibilità.*

Il preside del liceo comunale pareggiato è ineleggibile a consigliere del comune. da cui dipende il liceo stesso (App. Roma, 14 novembre 1885 — Antonelli c. Novelli).

*Elezioni comunali — Incapacità elettorale —
Corte d'appello — Surrogazione.*

La Corte d'appello, che dichiara ineleggibile un consigliere comunale eletto, non può proclamare eletto in sua vece chi riportò maggiori voti, essendo ciò domandato all'ufficio elettorale o all'autorità amministrativa (1) (App. Roma, 14 novembre 1885. — Antonelli c. Novelli.)

Confraternite — Processioni — Precedenza.

Giusta l'art. 3 del regolamento 16 dicembre 1824, nelle pubbliche processioni, ove intervengono diverse Confraternite, spetta la precedenza a quella che ha anteriormente ottenuto il regio assenso, escluso qualunque altro uso o privilegio; nè può ammettersi la prescrizione acquisitiva. (Cass. Napoli, 11 novembre 1885 — Congrega di S. Pasquale c. Congrega dell'Annunziata).

*Debelirazioni consiliari rese esecutive —
Ricorso — Effetto.*

Il ricorso al Governo del Re avverso una deliberazione comunale resa esecutiva non ha effetto sospensivo (Cass. Napoli, 28 novembre 1885 — Comune di S. Andrea Conza c. De Laurentiis.)

*Deliberazioni comunali — Contratto — Esecuzione —
Inefficacia della deliberazione — Dimanda.*

Quando un Municipio in seguito di una deliberazione consiliare resa esecutiva, abbia stipulato un affitto e l'abbia eseguito, non può dimandare che l'autorità giudiziaria dichiarì inefficace la deliberazione per vizi e nulla l'affitto se non v'è lesione di un diritto. (Cass. Napoli, 28 novembre 1885 — Comune di S. Andrea Conza c. De Laurentiis.)

LA PRATICA AMMINISTRATIVA

Polizia Rurale

Rassegna di giurisprudenza

*1. — Norme per la compilazione del Regolamenti
di polizia rurale.*

I Regolamenti municipali, cui si riferisce l'art. 87, num. 6, della legge 20 marzo 1865, allegato A, possono disporre soltanto dentro la sfera di azione affidata ai comuni; la quale, per quanto riguarda regolamenti di polizia rurale, deve dedursi dai principi generali risultanti dall'articolo 68 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, le cui norme sono da ritenersi come limiti entro i quali si restringe la competenza municipale.

(Consiglio di Stato, 16 agosto 1870, n. 496,229).

Da ciò consegue che li detti regolamenti non possono disporre sopra fatti sui quali provvedono le leggi e regolamenti generali.

Solo si può permettere che per taluni casi, come semplice ricordo, vi si cennino le prescrizioni legislative: queste però, per tal fatto non cambiano natura; e le contravvenzioni alle stesse, quand'anche rilevate dagli agenti municipali, debbono essere accertate e giudicate con le norme del Codice di procedura penale, o delle altre leggi speciali;

(1) V. in senso conforme App. Napoli, 23 gennaio 1885 — *Giurista*, 1881, p. 59. —

nè possono dar luogo alla conciliazione di cui tratta l'articolo 148 della legge comunale.

Giova però avvertire che vi possono essere fatti i quali, se per alcuni casi sono colpiti dal Codice penale, possono per altri casi non preveduti da questo e sotto altri rapporti essere regolamenti municipali. Così, quantunque il codice penale punisca nell'art. 674 il reato di pascolo abusivo e nell'art. 672, n. 2, il danno recato col pascolo, nondimeno, il regolamento di polizia rurale può disporre sul divieto dei pascoli inconciliabili coll'interesse generale del Comune (articolo 68, n. 5 del regolamento 8 giugno 1865) sul tempo del transito delle greggi da un Comune all'altro (Articolo 98, ultima alinea della legge sulla pubblica sicurezza) e simili. In questi casi, la contravvenzione consiste nella violazione dell'ordine municipale e quindi la stessa ricade nell'applicazione degli articoli 146 e seguenti della legge comunale, coi quali, d'altronde, non si degoga, o immuta il procedimento ordinario, ma solo si accorda una prova privilegiata per lo accertamento del reato e la conciliazione nell'interesse del comune e della parte lesa, senza imporla e senza privare il Comune e la parte lesa del dritto di valersi del procedimento ordinario del Codice di procedura penale e di ogni altro diritto civile.

(Consiglio di Stato, 22 maggio 1869: n. 5506-2448).

Le disposizioni delle leggi e regolamenti generali ricordate in un regolamento di polizia rurale, possono riprodursi testualmente in calce al regolamento medesimo.

(Consiglio di Stato, 9 febbraio 1866, n. 504-175).

Un regolamento di polizia rurale non deve disporre sopra materie le quali, giusta l'articolo 87, n. 6, della legge comunale debbono formare oggetto di altri regolamenti, il di cui esame per ragione di competenza spetta ad altri Ministeri.

(Consiglio di Stato, 24 marzo 1866, n. 1218-425).

Ministero dell'Interno, 8 settembre 1870, numero 16017-11).

Possono far parte di un regolamento di polizia rurale le disposizioni riguardanti il godimento in natura delle proprietà patrimoniali dei comuni, a termini dell'articolo 112 della legge comunale e provinciale.

(Consiglio di Stato, 4 giugno 1875).

Non è della competenza municipale il fare disposizioni pei vagabondi.

(Consiglio di Stato, 11 marzo 1869, n. 366 243).

Gli articoli 102, n. 6, 104, 147, 148 e 149 della legge comunale, conferiscono al Sindaco talune attribuzioni esclusivamente sue proprie e del tutto estranee alla competenza del Consiglio Municipale.

(Consiglio di Stato, 18 agosto 1865, n. 817-290).

La municipale rappresentanza non può attribuire al Sindaco la facoltà di provvedere sui casi non contemplati dal regolamento locale; perciocchè, il Sindaco ad eccezione dei casi previsti dagli articoli della legge comunale, ad altro non è chiamato dalla legge che a far osservare i regolamenti.

(Consiglio di Stato, 27 giugno 1867, n. 2788-1376).

Il provvedere alla osservanza dei regolamenti locali è attribuzione del Sindaco, o di chi per esso.

(Consiglio di Stato, 1 luglio 1870, n. 2387-1235).

Una disposizione del Municipio, avente per scopo lo imporre un obbligo a sè medesimo, non è mate-

ria di regolamento da pubblicarsi a norma degli abitanti.

(Consiglio di Stato, 16 marzo 1866, n. 2249-851).

Il dichiarare in un regolamento, che le licenze municipali sono vevoli pel tempo stabilito, riuscirebbe superfluo, esponendo un concetto necessariamente sott'inteso, e potrebbe risultare eccessivo qualora conseguisse dalla pretesa d'imporre vincolo fuori delle condizioni da osservare per regolamenti municipali.

(Consiglio Stato, 3 luglio 1868, n. 3535-1572).

La responsabilità del Sindaco e della Giunta non può essere determinata in un regolamento di polizia rurale, né formare soggetto di giudizio contravvenzionale.

(Consiglio di Stato, 6 maggio 1870, n. 1440-733).

Per la esecuzione di nuovi regolamenti locali, dovrebbe assegnarsi un termine non immediato.

(Consiglio di Stato, 9 febbraio 1866, n. 504-175).

Nei regolamenti municipali, oltre al merito della disposizione, dovrà curarsi che questa venga espressa in modo corretto ed intelligibile.

Un regolamento municipale mal formulato, se da un canto darebbe occasione al Governo di fare quelle avvertenze le quali fossero richieste dal rispetto della legge e dal decoro dei rappresentanti governativi e provinciali, metterebbe dall'altro lato nella necessità di concludere per lo annullamento di disposizioni deliberate dalla Deputazione provinciale presieduta dal Prefetto.

(Consiglio di Stato, 24 marzo 1866, n. 1218-425).

La mancanza di regolamenti locali non è tollerabile in un'amministrazione ben ordinata.

(Ministero dell'interno, 15 agosto 1871 numero 16085).

Disposizioni che versino in materia di diritti uniformemente regolati per tutto lo Stato dal Codice civile e da applicarsi quindi, ove avvenga contestazione e caso per caso, dai Tribunali competenti a tenore del Codice stesso a seconda le norme indicate dall'articolo 3 delle disposizioni preliminari, non possono formare oggetto di regolamento. Che se neppure le decisioni delle Corti supreme possono tener luogo di legge fuori del caso deciso, a maggior ragione non potrebbero tenerlo in tema di diritto comune le prescrizioni adottate da un Municipio per proprio uso e comodo amministrativo in un regolamento di polizia rurale.

(Consiglio di Stato, 10 settembre 1880).

II. — *Pastorizia*

Esercizio dell'industria.

Ai Municipii non è permesso di proibire, o di limitare la tenuta di animali domestici.

Secondo le leggi generali, chiunque è libero di tenere bestiame di qual si sia specie, senza limitazione di numero e senza bisogno di preventivo giustificazioni e di permessi municipali. I Consigli municipali possono solamente assoggettare il tenutario alla dichiarazione del numero, specie e marchio del suo gregge e delle variazioni successive; nonchè alla osservanza delle cautele bisognevoli per guarentire l'altrui proprietà dal danno che il gregge medesimo può cagionare sia lungo il transito, sia durante il pascolo in fondi non chiusi da muri o siepi.

(Consiglio di Stato, 23 agosto 1867, n. 3857-1873).

Id. 11 marzo 1869, » 335-108.

Id. Id. » 655-277.

Id. Id. » 1023.

Id. 17 marzo 1869, » 4020-1617.

(Consiglio di Stato, 29 luglio 1869, » 4070-1635.

Id. 17 dicem. 1869, » 16388-2745.

Id. 1 luglio 1870, » 2554-1340).

I Consigli municipali non possono disporre che un proprietario di animali debba tener questi ad una data distanza dal fabbricato del comune e dai campi. (Consiglio di Stato, 14 marzo 1869, n. 2066-822).

Al tenutario di animali domestici non può darsi l'obbligo di giustificare al Sindaco i mezzi dei quali dispone per mantenerli; perciocchè disposizione simile estenderebbe al Magistrato municipale una facoltà che gli articoli 97 e 98 della legge sulla pubblica sicurezza attribuiscono al Giudice nei soli casi di sospetto di pascolo abusivo.

(Consiglio di Stato, 25 febbraio 1870, n. 709-372).

L'obbligo imposto ai proprietari di bestiame, che non hanno terreni sufficienti dove pascolarlo, di fare presso l'ufficio del comune la dichiarazione dei pascoli presi in fitto e di esibire a qualunque agente, ove la richieda, copia della detta dichiarazione, aggrava le disposizioni di cui si è accontentata la legge di pubblica sicurezza, che ha provveduto sulla materia.

(Consiglio di Stato, 29 luglio 1869, n. 4020-1610.

Id. 25 febr. 1870, n. 709-372).

Un proprietario di animali domestici può essere obbligato di denunciare al Municipio il numero, la specie e il marchio degli animali medesimi, nonchè le variazioni successive. Però l'inadempimento di tale obbligo non può dar luogo alla proibizione di tenere detti animali; perciocchè la trasgressione di cui sopra, se costituisce una contravvenzione punibile con ammenda, non può menomare un dritto attribuito dalla legge ad ogni cittadino, quello cioè di poter tenere animali domestici.

(Consiglio di Stato, 15 marzo 1872, n. 594-318).

Il divieto di tener capre e caproni a chi non possiede un ettaro almeno di terreno è contrario alla legge.

(Consiglio di Stato, 1 luglio 1870, n. 2854-1349).

La disposizione che gli animali pascolanti debbano tenersi legati, può essere ammessa ove si limiti al pascolo in fondi non chiusi.

(Consiglio di Stato, 12 maggio 1871, n. 1803-864).

Pascolo

Nei regolamenti di polizia rurale, allo scopo di prevenire danni all'altrui proprietà, si possono prescrivere norme sul modo come condurre e tenere gli animali da pascolo.

Non è permesso però di statuirvi l'assoluto e generale divieto del pascolo e di tenere animali; perciocchè simili disposizioni limiterebbero la libertà dell'industria privata, o a dir meglio, sarebbero la esclusione di un ramo importante d'industria.

L'articolo 68, n. 5, del regolamento 8 giugno 1865 n. 2321, riguarda il divieto dei pascoli cui potrebbero i cittadini aver diritto nei demani comunali, o per servitù reciproca, ma non già il pascolo nel proprio fondo, o nell'altrui col consenso del proprietario. Il divieto e le misure preventive, sancite dal capo 4, titolo 2 della legge di pubblica sicurezza, riguardano soltanto il pascolo abusivo, e possono colpire lo individuo solo per sentenza del Giudice che lo dichiara sospetto per reato.

I privati proprietari poi hanno, nelle sopraindicate disposizioni della legge di pubblica sicurezza, nel Codice penale e nelle leggi forestali, sufficiente garanzia contro i danni che alle loro proprietà pos-

sono gli animali recare, senza che sia mestieri di impedire o limitare ai cittadini la tenuta degli animali medesimi.

(Consiglio di Stato, 23 agosto 1868, n. 3857-1837).

L'esclusione assoluta delle capre dal pascolo in tutti i fondi esistenti nel comune, costituisce una restrizione arbitraria dell'industria della pastorizia ed una limitazione dell'uso della proprietà privata, non giustificabili dal fine che vuolsi proporre un regolamento di polizia rurale e dai limiti in cui deve restringersi l'autorità di un consiglio comunale nel deliberarlo.

(Consiglio di Stato, 29 luglio 1869, n. 4070-1625).

I danni all'altrui proprietà si possono ovviare ponendo regole per una rigorosa custodia del bestiame a pascolo e comminando pene pel caso in cui gli animali sortano dai confini dei fondi posseduti dal proprietario del bestiame.

(Consiglio di Stato, 1.º luglio 1870, n. 2294 1212).

Le cautele credute bisognevoli per impedire che gli animali domestici, sia lungo il transito, sia durante il pascolo in fondi non chiusi, arrechino danno all'altrui proprietà, debbono tenorizzarsi nel regolamento di polizia rurale e non lasciarsi allo arbitrio del sindaco.

(Consiglio di Stato, 11 marzo 1869, n. 1023-40).

Per pascolo in fondi privati non possono invocarsi le discipline sancite dalla legge forestale.

(Consiglio di Stato, 21 marzo 1869, n. 2359-929).

Conseguentemente alla nuova legge amministrativa, i prefetti delle provincie meridionali non possono emanare ordinanze per regolare l'industria e il pascolo delle capre; spettando ai consigli municipali di provvedere con regolamenti di polizia rurale.

(Consiglio di Stato, 8 aprile 1870, n. 1098-587).

Per la ragione detta nel precedente avviso, nelle provincie venete, l'uso del pascolo ormai non può andar più soggetto alla licenza preventiva dell'autorità comunale ed alle condizioni della salita degli animali sulla montagna all'epoca da fissarsi dall'autorità politica, come disponeva la circolare luogotenenziale austriaca del 9 gennaio 1866.

(Consiglio di Stato, 19 agosto 1870, n. 3162-1674).

Non potrebbe ammettersi una disposizione che vietasse il transito di animali per le vigne e per gli oliveti, quand'anche il proprietario presti il suo consenso; o che proibisse al proprietario medesimo di esercitare il pascolo in detti luoghi. Disposizioni simili, contraddicendo al diritto della privata proprietà, eccederebbero i limiti stabiliti dalle leggi in riguardo ai furti campestri e al pascolo abusivo.

(Consiglio di Stato, 3 luglio 1868, n. 3535-1572).

Il voler impedire ai proprietari che non hanno terreni sufficienti, i pascoli in fondi privati ai quali non si può accedere per la via pubblica, sarebbe una limitazione dell'uso della proprietà, non intesa neanche ad impedire un danno probabile e generale, sibbene un danno necessario di soli proprietari vicini, i quali possono guardarsene da se stessi, ed in ogni modo chiederne giudiziariamente il risarcimento.

(Consiglio di Stato, 29 luglio 1869, n. 4020-1617).

I municipi non possono imporre la riduzione di bestiame, nè stabilire un termine per tale oggetto.

Simili attribuzioni, nei casi previsti dagli articoli 97 e 98 della legge sulla pubblica sicurezza, restano affidate al prudente arbitrio del Giudice.

(Consiglio di Stato, 3 ottobre 1867, n. 4541-2262).

La giustificazione dei mezzi bisognevoli al mantenimento di un gregge può, da quello cui spetta, richiedersi unicamente alle persone indiziate di pascolo abusivo, od ai conduttori di gregge che transitano da un comune all'altro.

(Consiglio di Stato, 25 febbraio 1870, n. 709-372).

Il disposto che vieta d'asportare scure o falce ai guardiani di capre sarebbe, se approvar si potesse materia di un regolamento di pubblica sicurezza, non mai d'un regolamento municipale.

(Consiglio di Stato, 4 ottobre 1884).

Comunione di pascolo.

Il diritto che l'articolo 682 del Codice civile attribuisce al privato proprietario, di recedere in tutto o in parte dalla comunione del pascolo, non esclude la facoltà dei municipi di regolare le comunioni generali per l'uso dei beni privati e di vietare i pascoli non conciliabili con l'interesse generale del comune ai sensi dell'articolo 68 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321.

(Consiglio di Stato, 17 marzo 1869, n. 1103-463).

La facoltà nei municipi, di cui l'avviso precedente, se non altro, fa meno gravi gli effetti di un'antica dannosa costumanza, mantenuta in vigore da qualche agricola popolazione tuttora inaccessibile alla gagliarda molla del tornaconto.

Però, sarebbe gran bene se la pastorizia comune, che può dirsi la negazione di ogni agricolo miglioramento, cessi del tutto; e diversi municipi già providero con l'abolirla.

Il consiglio di stato, richiesto del suo parere se i consigli municipali possano abolire i reciproci pascoli, considerato che a tenore dell'articolo 87 n. 6, della legge comunale, spetta ai cennati consigli il deliberare intorno ai regolamenti di polizia locale; che a norma dell'articolo 68 del regolamento per la esecuzione della legge medesima, sono materia dei regolamenti di polizia rurale le comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, ed il divieto dei pascoli non conciliabili coll'interesse generale del comune, replicate volte ha dichiarato che i consigli comunali possono legalmente deliberare l'abolizione della comunione del pascolo, purchè non vi siano titoli particolari su cui certamente detti consigli non possono arbitrare la soppressione, dovendo le contestazioni che sorgessero sui medesimi sottostare al giudizio dei Tribunali.

(Consiglio di Stato, 6 dicembre 1854, n. 3737-1582).

Id. 15 ottobre 1867, n. 4264-2043.

Id. 11 marzo 1869, n. 695-279).

Pascolo abusivo.

Le disposizioni municipali riguardanti il pascolo abusivo, debbono corrispondere a quelle date dalla legge sulla pubblica sicurezza.

(Consiglio di Stato, 27 giugno 1867, n. 2787-1376).

Transito o temporanea residenza di bestiame proveniente da altro comune.

L'articolo 98 della legge sulla pubblica sicurezza attribuisce ai consigli municipali la facoltà di deliberare le condizioni alle quali i conduttori di gregge, da uno ad altro comune, debbono sottoporsi per ottenere dal municipio il permesso di transito, o di temporanea residenza del territorio comunale. Però i consigli medesimi disporrebbero eccessivamente ove imponessero al privato proprietario che appresta il ricovero, l'obbligo di denunziarvi anch'esso al sindaco il fatto, perciocchè la dichiarazione ri-

chiesta al medesimo non altro sarebbe che una duplicazione della prova imposta ai pastori.

(Consiglio di Stato, 14 gennaio 1870.

Id. 1.º luglio 1870, n. 1887-997).

La pretesa che ogni conduttore di gregge, il quale intenda fermarsi nel comune pel tempo permesso-gli, debba fare deposito nella Cassa comunale in garanzia di danni che gli animali possono recare ai comunisti, impone, si direbbe, a chi non è nato nel comune un obbligo di *albinaggio* assolutamente da respingere, ed eccede le cautele che l'articolo 98 della legge di pubblica sicurezza ha creduto sufficienti per garentire da' danni che possono venire da greggi che transitano da uno ad altro comune.

(Consiglio di Stato, 29 luglio 1869, n. 407-1025).

Obbligandosi i pastori o conduttori di gregge transitanti da uno ad altro comune a giustificare i mezzi di mantenimento, risulterebbe superflua una disposizione in forza di cui si astringano coloro che alloggiavano il gregge medesimo, a cedere i foraggi ed i pascoli necessari; disposizione d'altronde eccedente la competenza municipale.

(Consiglio di Stato, 11 marzo 1869, n. 600 278).

Tasse arbitrarie sul bestiame.

Non è lecito ai Consigli municipali di sottoporre a tassa gli animali domestici che s'introducono nel territorio del rispettivo Comune per pascolare in terreni di privata proprietà.

Le tasse che possono imporre i Comuni sono solamente quelle che per leggi speciali, o per la legge comunale o provinciale essi furono autorizzati a stabilire.

(Consiglio di Stato, 20 gennaio 1872, N. 4546-2475).

La tassa che la legge comunale permetta di stabilire sul bestiame e sulla occupazione del suolo pubblico non giustifica in alcun modo una tassa sul bestiame di passaggio nel comune.

(Consiglio di Stato, 28 gennaio 1869, N. 268-74).

Ove non si tratti di occupazione di spazi e di aree pubbliche nel senso del numero 3 dell'articolo 118 della legge comunale non può sottoporsi a tassa il bestiame in transito pel comune.

(Consiglio di Stato, 1.º luglio 1871, N. 1887-997).

III. — *Bachicoltura.*

I Consigli municipali non possono imporre ai privati l'obbligo di denunciare al Sindaco la quantità dei bachi che intendono allevare e le località destinate allo allevamento.

(Consiglio di Stato, 29 aprile 1870, N. 204-148).

Una disposizione, che darebbe ai bachicoltori l'obbligo di giustificare preventivamente al Sindaco i mezzi di cui dispongono per lo allevamento dei bachi, non potrebbe ammettersi, perchè contraria a quanto viene sancito dagli articoli 97 e 98 della legge sulla pubblica sicurezza.

(Consiglio di Stato, 29 aprile 1870, N. 294-148).

IV. — *Operazioni agricole.*

Non incontrandosi nelle vigenti leggi disposizione alcuna che attribuisca ai Consigli municipali la facoltà di determinare l'epoca della vendemmia, del taglio delle messi e dei fieni, simili a quelle scritte in altre leggi speciali attualmente abrogate, detti Consigli non possono statuire sulla materia; e ciò anche per il riflesso che disposizioni di simil fatta violerebbero la libertà dei privati e potrebbero essere contrarie agli interessi del commercio.

(Consiglio di Stato, 11 marzo 1869, N. 867-344).

I consigli municipali non possono disporre sull'epoca della vendemmia.

Si riconosce però che, ove straordinarie contingenze ed urgenti necessità di sicurezza e d'igiene pubblica facciano sorgere la convenienza di un provvedimento per cui resti vietata la vendemmia prima di una data epoca, il Sindaco, in forza di una attribuzione esclusivamente sua propria, conferitagli dall'articolo 104 della legge comunale, volta per volta può farlo; purchè però l'ordine suo, rilevando le straordinarie e gravi ragioni che lo motivano, dichiarare la temporaneità del provvedimento.

(Consiglio di Stato, 16 aprile 1870, N. 496-229).

Id. 1.º luglio 1870, N. 1988-998).

V. — *Furti campestri.*

La legge di pubblica sicurezza sancisce le norme dirette non solo a reprimere ma a prevenire i furti di campagna. Fa quindi mestieri che i Municipii, per quando riguarda tale materia, si riferiscano alla detta legge, o che si limitino a disposizioni complementari per meglio assicurarne l'osservanza; purchè però non s'impongano maggiori vincoli ai cittadini.

(Consiglio di Stato, 16 aprile 1870, N. 496-229).

I Consigli municipali non possono dare l'obbligo al trappettajo di negarsi alla fratturazione di olive, di cui non si giustifichi la provenienza, o che vengano presentate da persone sospette. Disposizioni simili, oltre che avrebbero dell'arbitrario e dello eccessivo, non sono di competenza municipale; perciòchè le norme come reprimere e prevenire i furti di campagna sono quelle sancite dalla legge di pubblica sicurezza.

(Consiglio di Stato, 9 settembre 1865, N. 1221-424).

Id. 1.º ottobre 1867, N. 432-2104).

Per le considerazioni espresse nel precedente avviso, i Consigli municipali debbono astenersi dal sancire che quelli i quali trasportano produzioni campestri debbano, ad ogni richiesta, provarne la legittima provenienza.

(Consiglio di Stato, 1.º ottobre 1867, N. 4322 2104).

Non è ammissibile una disposizione che proibisce la compra e vendita a piccole misure o pesi delle olive, delle carubbe e di altri prodotti agricoli.

(Consiglio di Stato, 12 maggio 1871, N. 1503-365).

Sono da annullare le disposizioni che cadono nello arbitrio o nel vessatorio, come quella, ad esempio, che, per prevenire i furti, vieta di lasciare durante la notte scale di qualunque forma nei fondi, senza che siano assicurate a qualche oggetto stabile.

(Consiglio di Stato, 9 novembre 1881).

VI. — *Insetti nocivi all'agricoltura.*

Vi sono obbligazioni inerenti al diritto di proprietà il cui adempimento può essere moderato dai regolamenti, ingiungendo di fare o di non fare quelle cose la cui pratica od omissione potrebbe nuocere ai vicini; del che offrono esempi parecchie leggi di polizia generale, il regolamento 8 giugno 1865, numero 2331, e i regolamenti municipali.

Nel novero di tali obbligazioni è da comprendersi l'obbligo nei proprietari di distruggere nel proprio fondo gl'insetti nocivi all'agricoltura.

(Consiglio di Stato, 12 sett. 1867, N. 4265-3044).

Non vi ha dubbio circa la competenza dei Consigli comunali a determinare il tempo ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti nocivi alle campagne, e ciò coerentemente a quanto dispone l'art. 68 del regolamento 8 giugno 1865.

(Consiglio di Stato, 14 giugno 1870, N. 7101-2915).

Nei regolamenti di polizia rurale si può sancire la disposizione, mediante la quale i proprietari dei fondi sieno obbligati a distruggere i bruchi con recidere ed abbruciare i rami cui sono attaccati.

In vista di provvedere ad un male generale e per opporsi al quale non è possibile altro modo d'impedire il maggior danno derivabile all'agricoltura, una siffatta disposizione si appalesa necessaria, e quindi non può ritenersi contraria all'articolo 29 dello statuto fondamentale del Regno, ed all'articolo 438 del Codice civile.

(Consiglio di Stato, 14 giugno 1870, N. 7104-2915).

L'Autorità pubblica, a cui la legge attribuisce la facoltà d'impedire che il cittadino, facendo uso della sua proprietà, apporti danno a quella degli altri, ove il cittadino medesimo non condisca a variare l'uso anzidetto, ha nella legge istessa il diritto di far eseguire quelle modificazioni da essa creduta indispensabili per rimuovere le cagioni che rendono pernicioso l'uso all'università degli agricoltori di una contrada e di pretendere dal proprietario la rifusione intera o parziale della spesa che per tali modificazioni sia accorsa (art. 104 della legge comunale e provinciale) senza di che il diritto nella Autorità di provvedere a simili infortuni risulterebbe affatto inefficace.

(Consiglio di Stato, 30 dicem. 1868, N. 7193-3151).

Considerato che in caso di calamità pubbliche, come tumulti, naufragi, inondazioni, incendi e simili, la legge dà espressamente alla legittima autorità la facoltà di richiedere da tutti, quei lavori, servizi e soccorsi che possono servire a ripararvi, e punire coloro che ricusano o trascurano di prestarsi (articolo 685, n. 8 del cod. pen.), è indubitato che dette disposizioni sono conformi alle positive prescrizioni della legge. L'esperienza poi ha dimostrato che, senza il concorso obbligatorio di ognuno, l'Autorità municipale mal potrebbe riuscire alla distruzione delle cavallette.

(Consiglio di Stato, 30 dicem. 1868, n. 7193-3151).

Occorrendo di provvedere per opera dell'Autorità municipale alla distruzione di animali nocivi, come per le cavallette, la facoltà concessa agli agenti nominati da quella, di entrare nei terreni dei privati per osservare se cavallette vi sieno, e se vi sono distruggerle, è condizione prima, per cui si rende possibile qualunque provvedimento contro simil genere di calamità.

(Consiglio di Stato, 30 dicem. 1868, n. 7193-3151).

Lo spirito pubblico e i nostri ordinamenti tutto giorno fanno ricorrere all'opera cittadina in servizi comunali, con non altro compenso che la soddisfazione di essere utili al proprio paese. Laonde non sembra punto disdicevole od illegittimo il partito dei comuni di costituire, con disposizioni regolamentare, una Commissione composta di probe ed intelligenti persone, incaricate di ispezionare gratuitamente e senza alcun compenso le campagne prima che passi il mese di marzo per vedere ed accertarsi della distruzione delle uova degli insetti nocivi, cui possono obbligarli i rispettivi possidenti o coloni, punibili diversamente di pene di contravvenzione fissate all'uopo.

(Consiglio di Stato, 14 settembre 1874).

VII. — Caccia. (1)

A norma degli articoli 712 del codice civile e 172 n. 20 allegato A della legge 20 marzo 1865, lo sta-

tuire su quanto riguarda l'esercizio della caccia, non è competenza municipale.

(Cons. di Stato, 1 luglio 1870, n. 2387-1235).

Il codice italiano non esige che il cacciatore abbia il permesso del proprietario del fondo per introdursi a cacciare, ma solo proibisce d'introdurvisi allorchè il possessore del fondo l'abbia vietato. E' chiaro, che codesto divieto deve essere espresso; e non si può supporre di diritto, perchè, se il divieto si avesse a supporre anche nel silenzio del possessore, si verrebbe nella conclusione pratica ad imporre la prova del consenso, e così si riuscirebbe ad una conseguenza non solo contraria alla lettera ma anche allo spirito degli articoli 711, 712 e successivi del codice civile.

E' naturale che il divieto debba essere dichiarato in modo che il cacciatore possa venire a conoscerlo val quanto dire, che dovrà essere dichiarato o con pubblicazioni o con affissi i quali facilmente possano essere veduti riscontrati dai cacciatori, ovvero con intimazioni personali, o infine con quei fatti che dimostrano l'intenzione del possessore d'impedire a chicchessia di introdursi nel fondo suo. Se però le leggi speciali che sono in vigore nelle diverse parti d'Italia indicassero qualche procedimento dichiarativo, o altro segno proibitivo per cui si avesse a ritenere notificato il divieto del possessore di cacciare nel suo fondo, è naturale che queste speciali disposizioni, confermate dall'art. 712 del cod., debbano essere rispettate, come dovranno essere rispettate anche quelle disposizioni locali aventi carattere legislativo, le quali richiedessero il consenso del proprietario del fondo, giacchè il principio di esigere il consenso espresso non è in contraddizione alle disposizioni del codice, ma solo è un principio più rigoroso e più ristretto.

(Cons. di Stato; 22 marzo 1873 N. ⁹³⁹³⁻⁴⁴⁻⁴⁵
1927-29-29)

Le leggi sulla caccia hanno il triplice carattere di leggi tutelari dell'ordine pubblico, di disposizioni pensate a beneficio dell'industria e dell'agricoltura, e di misure finanziarie. Di conseguenza, nessuno può sottrarsi all'effetto di disposizioni aventi precisamente il carattere di tutte le altre, le quali pongono condizioni, regole e limitazioni all'uso della proprietà privata, secondo l'articolo 436 del codice civile. Dev'essere ritenere adunque, che, tanto per portare armi come per cacciare, ciascuno deve uniformarsi, sia sul fondo proprio, sia sul fondo altrui, alle prescrizioni di tempo e di modo e alle altre condizioni che s'impongono dalle leggi speciali all'esercizio della caccia.

Che se alcuna di codeste disposizioni speciali riconosca (come fa la legge francese del 1844) nel proprietario il diritto di cacciare in ogni tempo sul suo fondo, semprechè esso sia cinto da muro e attiguo all'abitazione in guisa da esserne come un'appendice edilizia, dovrà naturalmente ammettersi l'eccezione, finchè non venga una nuova legge a toglierla di mezzo o a sollevarla a principio generale. In questo caso però conviene avvertire che le disposizioni relative alla sicurezza pubblica, al maneggio ed allo sparo delle armi da fuoco, alle caccie fatte con materie venefiche e alla vendita della cacciagione durante i mesi di proibizione di caccia, dovranno essere mantenute, come quelle che non riguardano il diritto privato, ma l'ordine pubblico.

(Cons. di Stato, 22 marzo 1863, n. ⁹³⁴³⁻⁴⁴⁻⁴⁵
1927-28-29)

E' naturale che, essendosi data facoltà ai consigli provinciali di stabilire nella loro giurisdizione il tempo in cui la caccia è permessa o vietata, nasce

(1) V. *Giurista*, 1885, p. 158.

ora e potrà sempre durare, una disformità di tempo e quindi una difficoltà grandissima nel mantenere efficacemente il divieto della caccia col proibire la vendita della cacciagione. A tutto rigore potrebbe dirsi che in ciascuna provincia, nel tempo di caccia proibita, possa sequestrarsi la cacciagione, supponendola frutto di una contravvenzione, e lasciando in ogni caso il carico al presunto contravventore di provare il contrario. Ma dacchè l'esperienza ha dimostrato la nessuna efficacia di codesto procedimento può sostenersi che, dove e quando è proibita la caccia, sia proibito anche il far mercato di cacciagione essendo chiaro che il secondo divieto è insieme la conseguenza e la sanzione dell'altro.

Tanto più appare ragionevole codesta soluzione, in quanto che non vuolsi aprire l'adito ad una specie di gara insidiosa che potrebbe stabilirsi tra provincia e provincia, anche nel determinare il tempo della caccia in modo da vantaggiare i consumatori e i cacciatori di una provincia a danno di provincie limitrofe.

(Cons. di Stato, 23 marzo 1873, n. $\frac{9343-44-45}{1927-28-29}$)

L'articolo 172 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale, 10 marzo 1865, allegato A, al n. 20, affida ai consigli provinciali la cura di provvedere alla determinazione del tempo in cui la caccia e la pesca possono essere esercitate. La clausola aggiunta a codesta condizione legislativa per mantener ferme le altre disposizioni delle leggi relative alla caccia e alla pesca, non fa che confermare e determinare il senso della speciale facoltà delegata ai consigli provinciali rispetto alla fissazione del tempo.

La ragione stessa per cui venne domandata ai consigli provinciali la facoltà di fissare il tempo in cui potesse in ciascuna provincia esercitarsi la caccia e la pesca, mostra evidentemente come il legislatore sentisse il bisogno di far sì che tale determinazione di tempo potesse rispondere alle diverse condizioni dei luoghi, sempre all'intento generale di provvedere alla necessaria conservazione delle specie animali, utili all'agricoltura, all'igiene, all'industria, ond'è che i consigli provinciali, riconosciuti dal legislatore più atti a giudicare delle diverse condizioni dei luoghi e dei tempi, potranno determinare non solo il tempo della caccia generale, ma anche dichiarare che in tale determinazione sono compresi i generi di caccia che per le leggi precedenti avessero avuto un periodo eccezionale di permissione; e di specificare i generi di caccia per cui occorressero una speciale fissazione di tempo.

Non potrebbe poi sostenersi, esservi impedimento assoluto del diritto di caccia sol perchè non si permetta la caccia in quel periodo di tempo in cui la presa degli animali sarebbe più copiosa e più facile, come nei tempi di passata; dacchè lo scopo delle restrizioni imposte all'esercizio della caccia è quello appunto di proteggere la propagazione delle specie animali di cui si reputi utile la conservazione; e sono appunto i tempi in cui la caccia riuscirebbe più abbondante, sono appunto i modi di presa che riuscirebbero più efficaci e più distruttivi, quelli che di necessità debbonsi escludere, affinchè il diritto di caccia possa essere esercitato senza pubblico danno.

Nel tempo istesso però si riconosce che la diversità dei tempi concessi alla caccia può, specialmente per le provincie contigue, esser cagione di non pochi inconvenienti; e che la materia, principalmente per quanto riguarda i tempi e le condizioni della passata di alcune specie di uccelli, ha bisogno di provvedimento che distingua piuttosto le grandi zone

geografiche che le circoscrizioni puramente amministrative.

(Con. di Stato, 15 maggio 1873, n. 1678-406).

Il cacciatore che entra nel fondo altrui chiuso, va soggetto alle pene sancite dalla legge, perciocchè è evidente, che il permesso di caccia non dà la facoltà di violare disposizioni legislative di carattere generale che non ammettono altre eccezioni se non che quelle espresse dall'articolo 687 del Codice penale.

Le semplici contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti della caccia non possono confondersi colle contravvenzioni per violazione di un fondo effettivamente chiuso. Imperocchè al fondo chiuso secondo le designazioni dell'articolo 712 del codice civile non può parreggiarsi il fondo di caccia riservata, non chiuso, ma solo per qualsiasi forma di dichiarazione, inibito ai cacciatori; nel qual caso converrà procedere secondo le speciali disposizioni delle leggi di caccia; salvo sempre la questione del risarcimento dei danni che dovrà trattarsi colle norme generali. (Consiglio di Stato, 22 marzo 1873, numero 9343-44-45-1927-28-29).

VII. — *Strade.*

Provvedgono le leggi e regolamenti generali sulla polizia delle strade, i consigli municipali debbono astenersi dal disporre sulla materia.

(Consiglio di Stato, 15 marzo 1872, n. 594-318).

Id. 11 luglio 1884, n. 3684-986).

Le disposizioni riguardanti le strade, meno quelle relative al divieto dei modi di trasportare i carichi contrari alla conservazione in buono stato delle strade medesime (articolo 68, n. 8 del regolamento 8 giugno 1865), essendo di competenza del Ministero dei lavori pubblici, debbono formare oggetto di speciale regolamento.

(Consiglio di Stato, 2 sett. 1865, n. 1221-424).

Spetta al Consiglio provinciale di deliberare il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade comunali e consorziali (articolo 24 della legge sulle opere pubbliche).

(Ministero dei LL. PP. 8 aprile 1870, numeri 14525-1092).

Id. 6 dicembre 1870, numeri 53253-3973).

Per gli scavi in vicinanza alle pubbliche strade, i consigli municipali non possono disporre diversamente di quanto prescrive l'articolo 68 della legge sui lavori pubblici.

(Ministero dei LL. PP. 20 dicem. 1870, numeri 56098-4086).

(*Continua*)

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Nobiltà feudale di famiglia — Successione — Diritto sculo.

Al barone che muore senza figli, nè frateili, succede la sorella ed esclude lo zio paterno, per diritto sculo (a).

Il figlio naturale riconosciuto e non legittimato non succede: nei titoli di nobiltà feudale di famiglia (b).

La madre che succede nei titoli, può cederli al suo primogenito, se altri non vi abbia diritto (c).

(App. Palermo, 31 ottobre 1885 — Mallia c. Mallia — Legge, 1886, p. 55).

Nota — (a) La Consulta Araldica ha rinviato all'autorità giudiziaria le quistioni per titoli di barone e marchese de' Mallia di Terranova. Non è controverso che le quistioni dei titoli devono giudicarsi secondo il diritto feudale.

Rescritti sovrani ha dichiarato in Sicilia che « i titoli han conservato lo stesso divieto che vi era per le antiche leggi feudali, e le stesse regole di trasmissione da persona a persona ».

La Corte ha giudicato la quistione Mallia in favore della sorella, secondo il cap. *Si aliquem*, 33 del re Giacomo. Vari antichi scrittori siciliani sostengono tale interpretazione. Non sono applicabili le dottrine di altri, fondate sui capitoli 204 di Carlo V. 18 di Filippo I, che regolano casi differenti. Le leggi per successione feudale sono indicate da *La Mantia, Storia della legislazione di Sicilia*, Palermo 1866-1874, vol. 1, p. 152 e reg., vol. 11, p. 125 e seg.

(b) La Corte ha ritenuto che anche nel dubbio, o nell'ipotesi che avesse diritto il genitore ai titoli, l'appellante dopo tanti riconosciuto per figlio naturale, e non legittimato neanche per rescritto del principe, non era capace dei pretesi titoli di nobiltà feudale.

La incapacità del figlio naturale fu sancita nei *Libri Feudorum*, 4, 11, lit. 26. In Sicilia il diritto comune era vigente ove non fosse derogato da leggi municipali. I siciliani giureconsulti additavano le dottrine degli scrittori stranieri di ragion feudale, poichè la base comune era sempre il diritto consacrato nella raccolta lombarda degli usi dei fondi. *Libri feudorum*, modificati in ogni paese del diritto municipale *La Mantia* Storia, vol. 11, p. 127.

Giurba scriveva: *Equem vicinus in hoc Siciliae Regno, donec aliud sancitum videatur, etc. Causae feudales secundum regni iura in primis terminandae sunt, inde ex communi feudorum iure* (*De successione feudorum*, Messina, 1635, p. 59 e seg.).

Seguendo gli espositori del diritto feudale comune, i Siciliani escludevano il figlio naturale non legittimato, e disputavano sugli effetti della legittimazione per *rescriptum principis* non destinata a dispensare il vizio dei natali per ottenere feudi e titoli. *Cumia* diceva:

Propter nobilissimam naturam feudalium repetitio, Catinæ, 1563, p. 241. — Giurba, op. cit. p. 134 e seg. scrive: « Naturales.... cum de familia non sint nec de domo, aut agnatione, seu cognatione parentis, inde est ut arma et insignia parentum ipsi non deferant, nec retinent generis nobilitatem Pona feudum, ideo non admittit naturales quia honor est, sed ab honore et dignitate arcantur naturales. — Hinc si filios suo intestamento vocet testator, naturales vocasse non censetur. Feudum prote, hoeredibus et quibus dederis concessum, etsi alienabile sit, ad naturales tamen et spurios pervenire non potest. Nec ex patris testamento, naturalis capere possit feudum etiam haereditarium.

In Francia Tiraquello diceva: *Transeat nobilitas ad legitimos et naturales, non etiam ad naturales tantum id est, nothos et non legitimos, quos vulgo bastardos vocamus Generale est ut huiusmodi naturales filii. Bastardi ipsi non ducuntur esse dedomo sive agnatione, aut familia parentum, sive Casola ut Itali*

vulgo appellant, nec possunt eorum insignia, aut ut vulgo vocant, arma deferre. De nobilitate, Lugduni, 1566, p. 69. — In Germania Struvio dichiarava: Illegittime nati... in feudis plane non succedunt; e aggiungeva: « jus feudale legitimam natiuitatem requirere in quocunque feudo succedetur ». Syntagma juris feudalis, Francoforte, 1726, p. 302.

La teoria che vorrebbe eguagliare in diritto i figli naturali ai legittimi poté illudere negli eccessi della rivoluzione francese (decreto 12 brumaio, anno 11 (1793 art. 2 e seg): ma non fu emessa del *Code civil* nè dai codici moderni italiani e stranieri. Nella relazione del nuovo codice civile italiano, *Pisanelli* dichiarava: « L'equiparare il figlio naturale al legittimo sarebbe reputato un oltraggio alla famiglia legittima, che è base e fondamento della società ». Ora alcuni scrittori, velando e adornando antichi errori di saper moderno, vorrebbero eguagliare ai legittimi i naturali col noto pretesto di loro innocenza dalla colpa dei genitori. Il grande giureconsulto e filosofo *Laurent*, nel suo *Avant — projet de revision du code civil*, (art. 790 e seg) propone quella eguaglianza. Il ministro di giustizia di Spagna *Alfonso Martinez* (*El Código civil ex sus relaciones con las legislaciones forales*, Madrid, 1884, p. 256-272) ne ha fatto una elaborata ed energica confutazione (*V. recensione di La Mantia nella Rivista critica delle scienze giuridiche*, Roma, 1885, pagina 236 e seguenti).

A ogni modo tali teoriche non sono applicabili come contrarie alle sanzioni delle leggi positive e ripugnanti alle feudali.

I titoli di nobiltà feudale possono abolirsi nei governi repubblicani o retti con massime di eguaglianza democratica, ma finchè non sono aboliti, nè regolati con nuove leggi hanno per norma il diritto e la giuresprudenza feudale.

c) Nella edizione ufficiale *Supplemento al codice, ossia Collezione di leggi e decreti ed altri atti sovrani di massima in materia di diritto privato e pubblico*. Napoli, Stamperia reale. 1850, p. 133 e seg. sono vari rescritti che impediscono disporre dei titoli di nobiltà in pregiudizio di persone che vi abbiano diritto; non potendo alcuno disporne liberamente, nè privarne i chiamati e successorii. La madre che rifiuta e cede al suo primogenito non offende i diritti di alcuno congiunto, che non potrebbe escludere il figlio, se non può vincere i diritti della madre. Tale quistione sarà in fatto esaminata dalla Consulta Araldica.

Prescrizione quinquennale — Accettazione del debito — Domanda di dilazione pel pagamento — Rinunzia.

L'accettazione del debito e la domanda di dilazione pel pagamento, dopo verificata la prescrizione, importa rinunzia alla prescrizione stessa (1). (Cass. Napoli, 4 maggio 1885 — Barra c. Di Napoli — La Legge, 1886, p. 48).

Mutuo — mutante — commerciante — obbligazione civile.

Trattandosi di mutuo, quando le parti contraenti non assumano veste alcuna di commercianti, nè il titolo esprime per quale causa il mutuo è stato fatto, l'obbligazione deve considerarsi di natura civile, ancorchè sia commerciante il mutante (2). Cass. Napoli, 10 marzo 1885 — Addario c. Addario — La Legge, 1885, p. 49).

(1) Confr. Cass. Torino, 20 gennaio 1882, Polleri c. Arduino Legge, 1882, vol. 11, p. 449).

(2) Confr. V. la decisione della stessa Cass. di Napoli - 1 giugno 1872, De Carlo c. Vernazzo. (Legge, 1, 1882, pagina 915).

INDICE ALFABETICO ANALITICO PER MATERIE

ANNO 1885

ARTICOLI DOTTRINALI

Il Sindaco Italiano — Monografia (F. A. Accocchia)	pag. 17, 113
Mandati di pagamento comunali (Idem)	33, 50, 81
Appunti sul progetto del nuovo codice penale (A. de Leo)	57
Delle azioni in garanzia in compensazione ed in riconvenzioni secondo l'art. 100 e seg. del Cod. di proc. civ. (Avv. N. Valeriani)	65
Chiamata in garanzia. Nel caso di chiamata in garanzia e di non comparso di alcuno dei garanti, il rinvio di causa per la seconda citazione non costituisce incidente da risolversi con sentenza (Idem)	97
Dell'opposizione del contumace (Idem)	105 e 129
Analisi critica del parere della Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato del 25 novembre 1882 (Avv. G. Cappellieri)	121
Sulla questione di incompetenza del Conciliatore nelle materie di danno dato (Avv. N. Valeriani)	145
Il Censo elettorale nel diritto amministrativo italiano (F. A. Accocchia)	161

Parte I.

GIURISPRUDENZA E PRATICA AMMINISTRATIVA

A

Acque — Opere eseguite. Azione di danni. Mancanza del preventivo giudizio amministrativo sulla nocevolezza dell'opera. Inesperiabilità	pag. 131
Aggio — Contabili dello Stato. Liquidazione	60 e 66
Alienazione — Piante d'alto fusto. Autorizzazione della Deputazione provinciale	5
Amministrazione Comunale — Ingiurie. Deliberazione. Istituzione di giudizio penale. Implicita facoltà di costituirsi parte civile	166
Ammonizioni — Oziosi e vagabondi. Pene. Contravvenzione	174
— Discarico	180
— V. Sicurezza pubblica	
Appalti — Stipulazione del Segretario Comunale. Ipoteca. Validità	4
— Oggetto e nome della legge sulle opere pubbliche	6
— Caso fortuito. Equità. Collaudo	181
— V. Contratti	
Assessori Municipali . Rinuncia. Accettazione	71
Asse Ecclesiastico — Conversione. Province venete. Equivalente d'imposta. Rettifica. Boschi. Piante mature al taglio. Usufruttuario. Indennità per i tagli non eseguiti	94
Assisa — V. Meta.	
Atti Amministrativi — Legalità. Competenza giudiziaria	94
Atti d'asta — V. Contratti. Confraternite.	

B

Beneficenza — V. Lasciti.	
Bilanci comunali — Maestri nominati d'ufficio. Stipendio. Stanziamento	pag. 5
— Condotta medica. Spesa	38
— Debito liquido. Stanziamento d'ufficio	39
— Eccedenza della sovrimposta. Lavori municipali. Diurnista. Retribuzione. Inammissibilità	106
— Riordinamento dell'Archivio. Spesa. Carattere. Competenza della Deputazione provinciale	147

— Mandati d'ufficio sui residui risultanti disponibili. Deputazione provinciale	pag. 147
— Eccedenza della sovrimposta. Tasse prescritte. Stanziamento d'ufficio	147
— Governo. Provvedimenti d'ufficio	147
— Eccedenza della sovrimposta. Nuove e maggiori spese nel corso dell'esercizio	147
— Storni. Inammissibilità	147
— Pensione ad impiegati	147

C

Caccia — Fondo-chiuso. Esercizio	pag. 158
— Consiglio provinciale. Determinazione del tempo	170
— Porto d'armi	178
— La licenza di un individuo non può giovare al suo compagno	178
Calmiere — V. Meta.	
Capacità elettorale — Appaltatore del dazio comunale	20
— Resa di conto. Mancata approvazione	20
— Assegno impersonale al bilancio	20
— V. Consiglieri Comunali. Elezioni Amministrative.	
Cappelle laicali — Province napoletane. Conversione. Criteri	11
— Demanio. Svincolo. Formine. Diritto. Trasferimento. Patronato ereditario. Eredi testati. Cappellano. Patronato passivo	141
Carcere Mandamentale — Ricostruzione ed ampliamento. Spese	62
Cassa di Risparmio — Tassa di manomorta	155
— V. Opere pie.	
Catasto — Custodia. Diritti. Cessione ad un privato. Nullità	53
Cause della Provincia — Consiglieri e Deputati provinciali. Testimoni. Capacità	124
Cimiteri — Insufficiente estensione. Distanza dall'abitato. Soppressione	184
— Inumazione e tumulazione di cadaveri	185
Commissione mandamentale — Delle imposte dirette. Componenti. Ineleggibilità a consigliere in alcuno dei Comuni del Mandamento.	42
Competenza . Esattore comunale. Azione d'indebito contro il Ricevitore provinciale. Autorità giudiziaria.	6
— Contratti comunali. Validità. Autorità giudiz.	11
— Maestri Comunali. Licenziamento. Disapprovazione per parte dell'autorità amministrativa. Autorità giudiziaria.	40
— Corte d'appello. Questione di merito. Lite vertente. Consiglieri comunale.	73
Appaltatore del dazio consumo. Impiegati. Licenziamento. Obbligo di conservarli.	75
Dazio di consumo. Contravvenzione. Contestazione. Competenza a decidere.	86
— Atti amministrativi. Legalità	94
— Maestri. Licenziamento innanzi tempo	131
— Usciere di conciliazione. Licenziamento. Incompetenza	163
— Tesoriere. Azione contro gli assessori. Autorità giudiziaria	165
— V. Esattore comunale. Impiegati Comunali. Segretario comunale.	
Comune — ocali appartenenti a sopresse corporazioni religiose. Condizioni. Inadempimenti	21
— Citazione. Notificazione al Sindaco. Assenza precaria. Residenza comunale	166
— Acquisto di stabili. Dichiarazione di pubblica utilità. Autorizzazione Sovrana	181
Conciliazione — V. Uscieri.	
Confraternite — Atti d'asta — Sindaco	11
— Nomina dei membri. Tavole di fondazione. Consuetudini. Inammissibilità	26
— Ricorso. Autorizzazione	27
— Nomina degli amministratori. Ritardo. Provvedimenti	78
— Processioni. Precedenza	186
Congregazione di Carità — Distribuzione gratuita di chinino	48
— Amministratori. Condanne penali. Ineleggibilità	101
— Membri. Entrata in carica	149
— Dimissione di membri. Revoca	149

- Opere pie. Scioglimento pag. 149
- Congrua parrocchiale** — Spese di culto » 149
- Consiglieri comunali** — Pena correzionale. Espiazione. Decadenza » 4
- Suocero e genero. Dimissioni. Istanza di decadenza. Quistioni di eleggibilità » 4
- Appaltatore del dazio comunale. Capacità elettorale » 20 e 148
- Resa di conti. Mancata approvazione. Ineleggibilità » 20
- Assegno impersonale in bilancio. Capacità elettorale » 21
- Decadenza. Mancanza di notificazione della deliberazione del consiglio. Non può eccepirsi dal consigliere che l'impugna » 26
- Lite vertente. Indagine sui motivi di esso. Inammissibilità » 27
- Frazioni. Riparto. Deputazione provinciale » 40
- Lite vertente innanzi alla corte d'appello. Incapacità » 51
- Lite vertente. Quistioni di merito. Corte d'appello. Limite della competenza » 73
- Lite vertente. Persezione » 131
- Analfabeta. Cancellazione dalla lista. Decadenza » 72
- Messo esattoriale. Eleggibilità » 148
- Esattore. Resoconto. Mancanza. Versamenti mensili. Ineleggibilità » 148
- Lite vertente. Comune attore. Eccezione di rito » 148
- Lite vertente. Citazione. Mancanza di contestazione » 148
- Lite vertente innanzi ai commissarii ripartitori nelle provincie napoletane » 148
- Vice Curato » 148
- Assuntore dei lavori » 182
- Consigli comunali** — Sedute straordinarie. Fissazione del giorno » 5
- Sedute di 1.^a convocazione » 70
- Consorzio stradale** — Costituzione. Ricorso. Termine » 28
- Assessore. Rinunzia. Accettazione » 71
- V. Opere pie.
- Consiglieri provinciali** — Testimoni. Capacità » 124
- V. Elezioni provinciali.
- Contabili dello Stato** — Aggio. Liquidazione » 60 e 63
- Conti comunali** — Decreto del consiglio di Prefettura. Notificazione a mezzo dell'Insergente comunale. Ricorso alla corte dei conti » 163
- Responsabilità degli amministratori e dei Tesorieri » 167
- Mandati di pagamento. Irregolarità di documentazione. Tesoriere » 178
- Molino comunale. Gestore. Contabile » 178
- Mandati di pagamento intestati al Tesoriere. Ritardo nell'estinzione. Responsabilità » 178
- Copie dei ruoli — Spesa relativa » 178
- Domanda vaga. Documenti » 178
- Ricorso. Corte dei conti. Termine » 181
- Giunta municipale. Danni. Competenza giudiziaria. Incompetenza del consiglio di Prefettura » 183
- Contratti comunali** — Segretario. Rogito d'appello pel dazio di consumo. Atti successivi. Ipoteca » 184
- Appalto. Patto di risoluzione *ipso jure*. Efficacia » 6
- Validità. Autorità giudiziaria. Competenza » 11
- Appalti. Regio Delegato straordinario. Consiglio comunale. Prefetto. Autorizzazione » 28
- Contravvenzioni** — Sanità pubblica. Conciliazione. Inammissibilità » 132
- Sanità pubblica. Colera. Cordone sanitario disposto dal Sindaco pag. 163
- Igiene pubblica. Conciliazione » 165
- V. Dazio consumo. Ferrovia — Foresta.
- Corpi morali.** Accettazione di eredità o lasciti. Autorizzazione. Tasse sulle concessioni governative. Trasmissione del decreto » 27
- Acquisto d'immobili. Donazione. Assenso regio » 71
- Beni enfiteuci. Dominio diretto. Affrancamento. Autorizzazione Sovrana. Legge 5 giugno 1850 » 108
- Società privata. Corporazione costituita per interesse pubblico e permanente. Fondazione. Cassazione. Corpo morale. Successione nell'affidamento delle opere. Stato nuovo. » 133
- Rappresentanza. Registri. Autorità. Fede in giudizio » 150
- V. Ruoli esecutivi.
- Corporazioni religiose** — Locali. Condizione. Adempimenti » 21
- D**
- Dazio Consumo.** — Pane Farina. Comune aperto. Contravvenzione. Elementi costitutivi pag. 8
- Prescrizione biennale. Applicazione pag. 10
- Grassi e Farine raffinate. Macinazione. Esecuzione di dazio. Destinazione ad essere esportate » 12
- Comuni aperti. Vino prodotto con l'uva dei proprii fondi. Vendita al minuto. Dichiarazione. Momento della consumazione. Pagamento » 22
- Farine. Esportazione fuori cinta. » 39
- Comune chiuso. Fabbricazione e produzione. Sapone. Candele di sevo » 39
- Vendita al minuto. Apertura di servizio. Contravvenzione » 39
- Comune chiuso. Farine. Esportazione. Indicazione del Comune » 39
- Società cooperativa. Beneficenza. Distribuzione » 52 86
- Marito e moglie. Contravvenzione. Generi fuori l'esercizio » 52
- Cessazione di licenza speciale » 54
- Verbale di contravvenzione e sequestro. Mancato intervento dell'Autorità giudiziaria o del Sindaco. Validità » 71
- Appaltatore. Impiegati. Licenziamento. Obbligo di conservarli. Competenza civile » 75
- Manovaglia. Titolo. Elenco. Contratto. Produzione. Eccezioni » 46
- Contravvenzione. Competenza a decidere » 86
- Vendita al minuto. Presunzione. Apertura di esercizio. Frode. Farine. Ricorso in Cassazione. Domanda. Prova testimoniale. Magazzino » 93
- Appaltatore. Privilegio del Solve et repete. Rotaie di tranvia. Tariffa municipale. Questione di fatto » 119
- Società cooperative. Persone facoltose. Generi elementari. Socii contribuenti. Consumazione » 132
- Motivazione. Contravvenzione illegale. Multa concordata. Privilegio. Trapasso. Creditore. Derrate » 140
- Tariffa daziaria, comunale. Illegalità. Competenza giudiziaria. » 155
- Comuni chiusi. Consumazione. Crusca adoperata per la brillatura del riso. Beneficio della introduzione temporanea » 151
- Proventi comunali. Insequestrabilità » 167
- Influenza della quantità della merce stanziata » 180
- Vitella — Macellazione entro la cinta. Stanziamento. — Introduzione in esercizio fuori della cinta. Contravvenzione. Inesistenza. Regolamento » 181
- Interiorità di animali » 188
- Indebito pagamento. Obbligazione naturale. Prescrizione » 184
- Decadenza** — V. *Consiglieri comunali*.
- Delegato Regio Straordinario** — Deliberazioni d'urgenza. Appalto. Approvazione del Consiglio Comunale » 73
- Durata in ufficio. Elezioni comunali dopo tre mesi. Validità » 72
- V. *Contratti*.
- Deliberazioni comunali** — Funzionari governativi. Lode o biasimo. Nullità » 12
- Annullamento parziale » 5
- Ordine del giorno. Revoca » 5 e 37
- Seduta straordinaria del Consiglio. Fissazione del giorno » 5 e 164
- Sessioni ordinarie. Casi di 2.^a convocazione. Proroga » 26
- Gratificazione. votazione » 37
- Tassa di esercizio e rivendita. Ricorso. Deposito della proposta. Ordine del giorno » 37
- . . . Giunta Comunale. Facoltà » 37
- Seconda convocazione del Consiglio. Verbale della prima. Difetto. Conseguenze » 27 e 164
- . . . Prova » 164
- Appalto del dazio consumo deliberato d'urgenza del Regio Delegato. Revoca » 38
- . . . Consiglieri comunali esercenti. Interesse proprio » ivi
- Seduta consiliare di prima convocazione » 70
- Consiglieri parenti con l'interessato » 70
- . . . Numero legale » 180
- votazione per palle. Scrutatori. Dichiarazioni posteriori dei Consiglieri » 70
- Istituzioni delle Guardie campestri — votazione » 101
- Verbali. Firma. Pubblicazione. Mancanza. Effetti » 106
- Consiglieri comunali. Lite vertente. Decadenza. votazione » 106
- Convocazione ordinata dal prefetto » 132
- . . . Ordine del giorno » 132
- Nomina del Medico condotto. Concorso. Revoca » 132
- Nomina d'Impiegati — Supposto parente. Ostensione volontaria del voto. Niuna influenza » 150
- Visto prefettizio. Revocabilità » 163
- Soppressione del posto di Vice-Segretario. Voti palesi » 164
- Verbale. Lettura. Ammissione » 165
- Istituzione di giudizio penale. Implicita facoltà di costituirsi parte civile » 166
- Segretario assunto a scrutatore » 180

— Contratto. Esecuzione. Inefficacia della deliberazione. Dimanda pag. 186

— Esecutorietà. Ricorso. Effetto » 186

— Invio al prefetto. Ferrarie. Ritardo. Effetti » 183

— Pubblicazione. Ritardo. Effetti » 183

— Sedute segrete. Presenza del serviente com. » 180

Deliberazioni della Giunta — V. *Giunta Municipale.*

Deliberazioni provinciali — Quando il Consiglio può deliberare » 38

Deputazione provinciale — Vendita di piante di alto fusto » 5

— Liste elettorali amministrative. Revisione. Valore per un anno » 52

— Decisioni. Termine. Decorrenza » 52

— Eccedenza della sovrimposte. Tasse prescritte. Statuimento d'Ufficio » 147

— Mandati d'ufficio sui fondi risultanti disponibili » 147

— Edifici scolastici. Costruzione. Designazione della località. Incompetenza » 102

Deputati provinciali — Testimoni. Capacità » 124

Diritti di Segreteria — Segretario di nuova nomina. Assegnazione » 150

— Copie degli atti dello stato civile » 150

— Esazione. Metodo » 4

V. *Contratti provinciali.*

Domicilio — Trasferimento. Equipollenti » 124

E

Edifici Scolastici — Costruzione. Designazione della località. Deputazione provinciale. Incompetenza pag. 120

Elezioni Comunali — Suocero. Incompatibilità. Tardiva rinuncia di colui che stava in carica. Effetti » 4

— Quistioni di eleggibilità » 19

— Appaltatore del dazio comunale » 20

— Schede in più dei votanti. Influenza » 20 e 36

— Ricorsi in cassazione. Deposito della multa » 20

— Resa di conti. Mancata approvazione. Ineleggibilità » 20

— Assegno impersonale in bilancio. Capacità elettorale » 12

— Farmacista sorventore di medicinali. Ineleggibilità » 27

— Ricorso contro deliberazioni del Consiglio comunale. Notificazione al Comune. Corte di rinvio. Decisione conforme ai criteri proposti dalla cassazione. Nuovo ricorso. Inammissibilità » 30, 69 e 74

— Verbale. Fede. Fatti non accertati. Prova. Presenza di tre membri » 36

— Collettore delle imposte. Ineleggibilità » 36

— Messo esattoriale. Eleggibilità » 148

— Schede poligrafate » 36

— Ufficio definitivo. Costituzione. Seconda votaz. » 36

— Lite vertente innanzi alla Corte dei Conti » 51

— Ineleggibilità. Autorità giudiziaria. Surrogazione » 69 e 186

— Ricorsi. Notificazione giudiziaria » 69

— Stipendiati municipali. Ineleggibilità » 69

— Surrogazione. Inazione del Consiglio Comunale. Chi deve provvedere » 69

— Ammoniti. Ineleggibilità » 69

— Lite vertente. Estremi » 69

— Lite vertente. Quistioni di merito. Corte d'Appello. Limiti della competenza » 73

— R. Delegato straordinario. Elezioni dopo i tre mesi. Validità » 72

— Ex Tesoriere. Conto non reso. Ineleggibilità » 74

— Subappaltatore del dazio consumo. Ineleggibilità » 74

— Appaltatore del dazio consumo. Eleggibilità » 74

— Ineleggibilità » 92 e 148

— Ufficio definitivo. Tabella dei voti. Mancanza. Effetti » 92

— Condanna per sciopero. Eleggibilità » 102

— Giudizi elettorali. Spese » 106

— Capacità elettorale. Ricorso in Cassazione. Deposito » 131

— Lite vertente. Perenzione » 148, e 131

— Verbale non firmato. Nullità » 131

— Voti in più. Influenza » 131

— Farmacista sovventore di medicinali ai poveri. Eleggibilità » 148

— Manifesto pubblicato d'ufficio. Differimento » 148

— Esattoria. Resoconto. Mancanza. Versamento mensile. Ineleggibilità » 148

— Preside del Liceo comunale pareggiato. Ineleggibilità » 186

— Maestro privato. Indennità o retribuzione. Eleggibilità » 160

— Vice-Curato. Comune diverso da quello ove esercita le sue funzioni. Eleggibilità pag. 148

— Reclamo. Notificazione. Usciere di Conciliazione » 148

— Lite vertente innanzi ai Commissari ripartitori nelle Provincie napoletane » 148

— Lite vertente. Citazione. Mancanza di contestazione » 148

— Lite vertente. Comune attore. Eccezione di rito. Ineleggibilità. Reclamo alla Corte. Convincimento. V. *Consiglieri Comunali* — Reati elettorali » 148

Elezioni politiche — Operazioni irregolari. Costituzione degli uffici » 25

— Chiusura della votazione » ivi

— Mancato controllo degli elettori. Influenza » ivi

— Turbazione della libertà del voto. Artifici e vie di fatto » 25

— Pressioni ed ingerenze indebite di pubblici funzionari » ivi

— Art. 100 della legge. Efficacia » 62

— Impiegati dello Stato e retribuiti a carico dello Stato. Professore nell'Istituto di belle arti di Bologna. Ineleggibilità. Aspettativa » 77

Elezioni provinciali — Verbale Fede. Fatti non accertati. Prova. Presenza di tre membri » 36

— Professori stipendiati dalla Provincia. Eleggibilità » 101

— Medico condotto comunale. Ineleggibilità » 101

— Eleggibilità a consigliere provinciale (monografia) » 130

— Stipendiato da un Istituto. Eleggibilità » 132

— Professore delle scuole dello Stato. Sussidio della Provincia. Eleggibilità » 132

Enti morali — V. *Corpi morali*

Entrate comunali — Riscossione. Atti esecutivi. Tassa di bollo » 73

— Riscossione. Atti di coazione. Tassa di bollo » 149

— Inesquestrabilità » 167

V. *Riscossione. Rendite comunali*

Esattore — Azione d'indebito contro il Ricevitore provinciale. Competenza giudiziaria p. 6

— Espropriazione di fondi enfiteutici » 11

— Conseguenza di ruoli » 11

— Esazione delle imposte. Multa di ritardato pagamento » 22

— Collettori. Esazione di spese. Quietanze » 42

— Esecuzione contro l'esattore. Creditori del Comune e del Ricevitore provinciale. Contributo. Diritto di prelazione. Competenza amministrativa » 86

— Compenso di spese per atti esecutivi » 86

— Imposta prediale. Procedura esecutiva. Possessore allibrato al censo » 93

— Crediti. Prescrizione » 101

— Vendita della cauzione. Prefetto. Giurisdizione amministrativa. Stato. Responsabilità » 109

— Erbe comunali. Fida. Indebita riscossione. Concussione. Estremi » 110

— Esecuzione per debito d'imposta. Terzo proprietario. Rivendicazione » 111

— Cauzione. Vendita. Prefetto. Danni. Responsabilità dello Stato » 131

— Demanio. Spese di esecuzione. Devoluzione » 132

— Verbale irregolare e nullo. Rimborso.

— Prezzo. Prova.

— Imposta. Sovrimposta. Debito. Multa. Ritardo nel pagare il tributo » 132

— Pignoni dovute a contribuenti morosi. Pignorami » 140

— Controversie coi contribuenti — Ricorsi. Autorità giudiziaria. Competenza » 182

Esercizi pubblici — Licenza. Cambiamento di sito. Nuovo permesso. » 124

Esposti — Provincie lombarde. Spesa » 73

— Mantenimento. Provincie venete. Disposizioni Austriache » 42

Espropriazione per pubblica utilità — Indennità. Accettazione condizionata » 21

— Parte residua del fondo espropriato. Muro di cinta. Ricostruzione. Modo di determinarne l'indennità » ivi

— Decreto del Prefetto. Occupazione. Obbligo del proprietario di cedere il fondo. Condizioni e limiti » ivi

— Perizia. Indole. Opposizione. Termini. Documenti » 26

— Conduttore. Indennizzo

— Notificazione del decreto Prefettizio. Equipollente. Perizia. Opposiz. Spesa. Occupazione di fondi » 108

— Piani regolatori edilizi e piani di ampliamento. Indennità » 188

— Diritto all'indennizzo » 139

— Sottosuolo. Diritto del proprietario. Indennità » 162

F

- Farmacie** — Visitatori pag. 183
 — Antico regolamento delle due Sicilie. Art. 3 del regolamento 27 gennaio 1853. Interpretazione » 184
- Ferrovie** — Contravvenzione » 178
- Foreste** — Contravvenzioni. Multa. Determinazione. Frazioni di ettaro » 24
 — Regolamento di polizia forestale. Contravvenzione. Pene » 173
- Frazioni** — Liti col capoluogo. Attribuzioni del Prefetto e della Deputazione provinciale. Nomina di commissarij. » 27
 — Riparto di consiglieri. Deputazione provinciale » 49

G

- Giunta Municipale** — Deliberazioni. Rinunzia d'impiegati. Accettazione. Effetti pag. 22
 — Dimissione d'impiegati. Presa d'atto. Incompet. » 12
 — Assessori — Incompatibilità » 71
 — Nomina — Ballottaggio » 162
 — Deliberazione. Nomina di un inserviente. Assessori affini dell'interessato. Nullità » 164
 — Deliberazione — Assessori effettivi non impediti. Assessori supplenti — Intervento di Consiglieri comunali illegalità » 164
 — Deliberazioni d'urgenza. Omessa comunicazione al Consiglio. Provvedimenti del Governo » 165
- Giurati** — Indennità per trasferimento. Computo delle distanze » 56
 — Tesoriere comunale » 131
 V. *Liste dei giurati.*
- Guardie campestri** — Salario. Sequestrabilità. Comuni. Spesa. Caratteri pag. 102

I

- Igiene** — Invasione colerica. Sindaco. Provvedimenti contingibili ed urgenti pag. 21
 — Processioni religiose. Clero. Proibizione Prefetto. Sindaco. Facoltà » 71
- Impiegati comunali** — Rinunzia. Accettazione per parte della Giunta — Effetti » ivi
 — Presa d'atto. Giunta municipale. Incompetenza » 12
 — Azione per indennizzo di danni. Azione suprema di Roma. Competenza » 26
 — Licenziamento. Mancanza di motivazione. Competenza. Risarcimento di danni. Servizio. Stipendio » 26
 — Licenziamento. Ricorso all'autorità amministrativa. Inammissibilità » 27
 — Nomina per oltre i 5 anni. Approvazione della Deputazione provinciale. Spese obbligatorie » 42
 — Licenziamento del Medico condotto. Ricorso » 86
 — Licenziamento. Motivi d'economia. Danni. Azione giudiziaria. Inammissibilità » 106
 — Licenziamento. Competenza del Prefetto » 116
 — Licenziamento. Motivi. Giustificazione. Nullità » 165
 — Autorità giudiziaria. Incompetenza » 165
 — Motivi di salute. Autorità giudiziaria incompetenza » 166
 — Licenziamento. Danni. Motivi. Autorità giudiziaria. Competenza » 166
 — Rinunzia condizionata. Accettazione » 181
 — Licenziamento prima del tempo. Stipendio. Pagamento Prefetto. Competenza » ivi
- Impiegati governativi** — Pensione. Perdita della vista. Lavori eccessivi d'ufficio » 26
- Impiegati particolari** — Retribuzione giornaliera e quindicinale. Sequestro » 179
- Imposte Dirette** — Multa per ritardato pagam. » 21
 — Esecuzione mobiliare contro il contribuente. Secondo incanto. Menzione dell'ora » 72
 — Esazione. Procedura esecutiva. Possessore ollibrato al censo » 94
 — Contribuenti irreperibili. Verbale d'irreperibilità. Spese per atti esecutivi » 107
 — Esattore. Cauzione. Vendita. Prefetto. Danni responsabilità dello Stato » 131
 — Esazione di rendita. Difetto di potere e di forma per parte dell'esattore. Appello. Tribunali. Dichiarazione d'incompetenza. » 156
- Incanti** — Offerta condizionata. Nullità. Inammissibilità di ricorso. Potere discreto del governo » 10
 — Offerte del ventesimo. Termine. » 41
 — Verbale di deserzione. Tassa di bollo Sindaco. Segretario. Contravvenzione. pag. 42 e 144

- Decorrenza di un'ora senza concorrenti. Deserzione » 150
 — Facoltà di chi presiede l'asta a prolungare l'ora » 150
 — Tassa di bollo. Schede segrete. Carta da bollo insufficiente. Validità » 182
- V. *Strade comunali.*
- Incapacità elettorale** — V. *Elezioni comunali.*
- Incompatibilità** — Suocero e genero. Consiglieri comunali
 Nomina e membro di un istituto di Beneficenza Nullità » 27
 — Vice Pretore. Incompatibilità con la nomina a membro dell'amministrazione di opere pie » 39
 — Assessori » 71
 — Assessore. Deputato provinciale » 166
- Ingegnere Comunale** — Nomina. esperim. » 165
- Istruzione pubblica** — Comune e Maestro. Controversia. Autorità giud. Stipendio. Arretrati » 91
 V. *Maestri comunali.*

L

- Lasciti** — Scopo di beneficenza. Erogazione a pro della generalità degli abitanti. Inammissibilità pag. 5
 — Accettazione. Autorizzazione. Tassa sulle concessioni governative. Trasmissione del decreto » 27
- Leva militare** — Misura competenza » 30
 — Renitenza. Arrestato per altro motivo. Pena » 55
 — Renitenza. Reato continuato. » 53
 — Reato continuato. Beneficio dell'età minore » 88
 — Decisioni del Consiglio. Ricorso. Figli adulterini riconosciuti. Non è assente. Incompetenza dell'Autorità giudiziaria » 134
- Liste amministrative** — Padre analfabeta. Delegazione del censo al figlio » 4, 92 e 93
 — Condannati per truffa e appropriazione indebita. Incapacità » 4
 — Documenti estratti dalle pubbliche amministrazioni. Modo d'impugnarli » 4
 — Donazione del padre al figlio. Riserva d'usufrutto. Censo » 10
 — Censo. Prestazioni d'opera per strade obblig. » 10
 — Ricorso alla Corte d'appello. Termini. Pubblicazione delle liste. » 10
 — Cause. Perenzione » 10
 — Elettori per titoli. Licenza liceale » 25 e 181
 — Comuni divisi per quartieri. Elettori per causa e per qualità. Luogo d'iscrizione. » 24
 — Cittadini del Canton Ticino. Residenza nel regno. Diritto d'iscrizione » 36 e 52
 — Ufficiale della milizia territoriale » 36
 — Condannato amnistiato » 52
 — Revisione. Valore per un anno » 52
 — Decisioni della Deputazione provinciale. Termine. Decorrenza. » 52
 — Pubblico Ministero. Ricorso. Termine. » 70
 — Art. 35. Notificazione. Deputazione provinciale. Corte d'Appello. Omessa pronuncia. » 92
 — Alfabetismo. Documento. Esperimento. » 92, 153 e 180
 — Sindaco. Deputazione provinciale. Cancellazione. Titoli. Deliberazione. Copia conforme. Autenticità. Spesa. Deposito multa. » 93
 — Elettori iscritti in forza di sentenze. Indicazioni prescritte dall'art. 92 della legge comunale e provinciale » 102
 — Iscrizioni. Domicilio d'origine. Dichiarazione legale Domicilio. Anno precedente » 115
 — Domicilio Trasferimento. Equipollenti » 124
 — Affittuario. Data certa del titolo. Morte del locatore. » 124
 — Deputazione provinciale. Indagini. Commissario. Spesa relativa » 148
 — Corte. Giudizio. Ricorso. Inammissibilità » 163
 — Falsità di titoli e documenti. » 178
 — Simulazione. Uso di titoli semplicemente simulati » 178
 — Censo. Sovrimposta comunale e provinciale. » 178
 — Censo della moglie. Separazione. Convivenza. Prova. Certificato del Sindaco » 180
 — Affittatori. Prova del censo » 180
- V. *Reati elettorali.*
- Liste dei Giurati** — Incapacità Cancellazione. Reclamo alla Corte d'app. Inammissibilità » 25
 — Giunta distrettuale. Corte d'appello. Reclamo. Inammissibilità » 37 e 72
 — Difetti fisici ed intellettuali. Giunta distrettuale. apprezzamento. Incensurabilità innanzi alla corte d'appello. » 108
 — Tesoriere Comunale. » 131
 — Maestro normale. Iscrizione. » 148
- Liste politiche** — Art. 100. Iscrizione nel 1884 » 4
 — Commissione provinciale. Decretazione definitiva delle liste. Termine perentorio. » 36

- Condanna per allontanamento dai pubb. lucauti pag. 37
- Decretazione definitiva. Commissione provinciale. Termine perentorio. » 70
- Azione del Pubblico Ministero » 133
- Liti** — V. *Frazioni Cause della provincia.*
- Luoghi pii laicali** — V. *Ruoli esecutivi.*
- Lotterie** — Scopo di lucro. » 79

M

- Maestri comunali** — Licenziamento. Disapprovazione per parte dell'Autorità Amministrativa. Competenza dell'Autorità giudiziaria pag. 40
- Licenziamento dato dalla Giunta. Nullità » ivi
- . . . Demeriti. Approvazione del Consiglio Scolastico. » ivi
- Stipendio. Arretrati. » 91
- Stipendio. Insequestrabilità. Pignoramento. » 130
- . . . Maestro senza patente. » 477
- . . . Abbandono della scuola per forza maggiore. Diritto allo stipendio. » 150
- Licenziamento innanzi tempo. Stipendio. Competenza dell'Autorità giudiziaria. » 131
- Stipendi. Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. » 162
- V. *Scuole comunali.*

- Mandati di pagamento** — Somma eccedente le lire 30. Tasse di bollo. Responsabilità del Sindaco e Segretario. » 11
- Bollo. Competenza » 42
- Carta per bollo o visto per bollo. Quietanza » 177
- Tassa di bollo. Quietanza. » 180
- Girata. Quietanza. Obbligo del Tesoriere comunale » 22
- Tassa di bollo. Deliberazioni comunali a corredo dei mandati. » 132
- Mandati d'ufficio a carico del Comune. Stanziamento. » 92
- Mandati d'ufficio. Fondi risultanti disponibili. Deputazione provinciale. » 147
- Aggio pagato agli esattori. » 149
- Responsabilità degli amministratori e dei Tesorieri » 167
- Irregolarità di documentazione. Tesoriere. » 178
- Mandati intestati al Tesoriere. Ritardo nell'estinzione. Responsabilità. » 178

- Medico condotto** — Licenziamento. Diffamazione. Dichiarazione di non farsi luogo a procedimento. Autorità giudiziaria. » 40
- Ineleggibilità a Consigliere comunale. » 69
- Licenziamento. Ricorso. » 85
- Nomina. Concorso. Revoca. » 132

- Menticati** — Parenti obbligati al mantenimento. Obbligo della Provincia verso il manicomio. » 131

- Meta** — Facoltà del Comune d'imporgli sotto condizione. Azione dei venditori. Incompetenza giudiziaria. » 133

- Ministero pubblico** — Sindaco. Delegazione al Segretario » 165

V. *Liste amministrative — Liste politiche.*

- Muni** — Facoltà della Deputazione provinciale. Ricorsi. Inammissibilità. » 39

N

- Neve** — Privativa di vendita. Inammissibilità. pag. 132

O

- Opere pie** — Impiegati. Condanna per frode. Pensione. Revoca. pag. 5
- Riforma di Statuto. Valore del voto del Consiglio Comunale. » 11
- Amministrazione dell'Istituto di Beneficenza. Vice Pretore. Incompatibilità con la nomina a membro dell'Amministrazione. » 39
- Canoni, censi, livelli, decime. Affrancazione. Ricchezza mobile. » 39
- Tesoriere. Amministratore. Incompatibilità » 39
- Acquisto d'immobili. Assenso regio. » 71 150
- Donazione. Assenso regio. » ivi
- Amministratori. Analfabeti. » 71
- Istituzione avente scopo di soccorrere i poveri. In genere. Costituzione giuridica. » 72
- Impiego di capitali. Deputazione provinciale. Approvazione. » 149

- Scioglimento. pag. 149
- Tavole di fondazione. Sindaco rappresentante in giudizio. » 150
- Erezione in corpo morale. Continuazione della lite. Danni. Annualità arretrate. Interessi. » 150
- Cassa di Risparmio amministrata dalla Congrega di Carità. Conti. Deputazione provinciale. » 463
- Caratteri — Classe bisognosa. Diritti eventuali. » 165
- Competenza — Autorità giudiziaria. Couto Approvazione. Deputazione provinciale. Quistione identica. » 182
- Riscossione delle rette dei Convittori di un Collegio. Privilegi fiscali. Insequestrabilità. » 184
- V. *Corpi morali — Società privata.*

P

- Pensioni** — Impiegati governativi. Perdita della vista. Lavori eccessivi d'ufficio. pag. 26
- Ricorso per revocazione. » 83
- Pensioni di favore. » 88
- Impiegati del dazio cons. e loro vedove ed orfani » 97
- Valutazione delle campagne di guerra (raccolta di giurisprudenza). » 134
- Impiegati dell'ex Regno delle due Sicilie retribuiti dalle provincie (idem). » 151

- Pesca** — Pesci uccisi con materie esplodenti e venefiche. Contravvenzione. » 151

- Pesi e misure** — Negozianti grossisti. » 42
- Verificazione. Mancanza di uso. Verificazione periodica. » 47
- Vendita di liquidi in recipienti. » 164
- Società cooperative — Serie completa di pesi » 170

- Peso pubblico** — Bollette. Bollo. Privativo » 16

- Polizia rurale** — Rassegna di giurisprudenza » 186 e segg.

- Porto d'armi** — Nulla osta per rinnovazione. Tassa di bollo » 71
- Concessione a danno » 159
- Caccia. » 178
- La licenza di un individuo non può giovare al suo compagno. » 178

- Pratica Amministrativa** — Polizia rurale. » 186 e segg.
- Prefetto — Processioni religiose. Igiene pubblica. Proibizione. Facoltà. » 71
- Strade comunali obbligatorie. Liti. Intervento. Avvocatura erariale. » 74

- Privativa** — V. *Nere.*
- Processioni religiose** V. *Prefetto.*

Q

- Quietanze** — V. *Mandati di pagamento.*

R

- Reati elettorali** — Uso di titoli simulati. art. 57 Legge Com. e Prov. Inapplicabilità. pag. 134
- Attentato all'esercizio dei diritti politici. Ufficiale pubblico. Reato natura. Pene. » 143

- Regolamenti municipali.** Polizia. Località ad uso di mercato. Inapplicabilità ai luoghi suburbani. Strade interne e di campagna. » 166

- Rendite comunali** — Esazione » 179
- V. *Entrate comunali. Riscossioni.*

- Riscossione** — Entrate comunali. Atti esecutivi. Tassa di bollo. » 73 e 149
- Contribuenti irreperibili. Verbali d'irreperibilità. Spese per atti esecutivi. » 107
- Erbe. Indebita riscossione. Concussione. Estremi » 112
- Esazione per quantità non dovute o eccedenti. Concussione. Elementi costitutivi. » 144
- V. *Entrate Comunali. Rendite comunali.*

- Ruoli esecutivi** — Esecuzione. Formazione di un titolo. Fondo pel culto. Atto di ricognizione. Comune. Cauone enfiteutico. Rinnovazione del titolo. *Privilegiatus contra aquae privilegium ut non potest.* Provincie napoletane. Luoghi pii laicali. p. 140
- Rinnovazione. Nome degli attuali debitori. Prestazioni enfiteutiche. Eredi del concessionario. Indivisibilità. » 156

S

- Salario** — Sequestrabilità. pag. 71
- Sanità pubblica** — Invasione colerica. Sindaco. Provvedimenti contingibili ed urgenti » 21
- Alterazione di sostanze alimentari. Fabbricatori e Rivenditori. Estremi. Scuse. » 24
- Congregazione di Carità. Distribuzione gratuita di chinino. p. 48
- Farmacie. Visite. Regolamento sanitario 6 settembre 1874. Applicazione in tutto il regno. » 53
- Igiene pubblica. Processioni religiose. Clero. Proibizione. Prefetto. Sindaco. Falcoltà. » 71
- Cadaveri. Introduzione nel Regno. » 72
- Contravvenzione. Conciliazione. Inammissibilità. » 132 e 165
- Colera. Cordone disposto dal Sindaco. Contravvenzione. » 162
- Vendita di magnesia calcinata. » 165
- Scuole comunali** — Classificazione. Domanda di revisione. Rigetto. Obblighi del Comune. Mancata nomina dei maestri. Provvedimenti d'ufficio. » 162
- V. *Maestri comunali.*
- Scuole tecniche** — Ammissione di fanciulle. Scuole separate dai maschi. Obblighi del Comune. » 177
- Segretario Comunale** — Qualità di ufficiale pubblico. Appalto del dazio consumo. Ipoteca. Validità. » 81 e 184
- Sospensione. Gratificazione Inammissibilità » 70
- Nomina. Maggioranza di voti. » 71
- Condanna a pene criminale per furto e attentato ai costumi. Riabilitazione. » 93 e 150
- Atti dello Stato civile anteriori al 1865. Copie. Diritti. » 150
- Diritti di Segretario. Segretario di nuova nomina. Assegnazione. » 150
- Licenziamento per motivi di servizio. Autorità giudiziaria. Incompetenza. » 166
- V. *Impiegati Comunali. Mandati di pagamento*
- Sicurezza pubblica** — Ammonizioni. Sospetti e condannati per reati contro le persone e la proprietà. Sorveglianza di polizia. Contravvenzione all'ammonizione. » 24
- Quietè notturna. » 32
- Vendita di vino. Licenza provvisoria. » 54
- Esercenti pubblici. Vendita di vino e liquori. Permesso dell'Autorità. » 165
- Sindaco** — Invasione colerica. Provvedimenti contingibili ed urgenti. » 21
- Provvedimenti di pubblica igiene. Contravvenzione. Tentativo di conciliazione. Suffimicazioni. » 47
- Processioni religiose. Igiene pubblica. Proibizione. » 71
- Nulla osta per rinnovazione di licenza di porto d'armi. » 71
- Provvedimenti contingibili ed urgenti. Nota delle spese » 101
- Funzioni di Pubblico Ministero. Delegazione al Segretario. » 165
- Società private** — Corporazione costituita per interesse pubblico e permanente. Fondazione. Cessazione. » 133
- Corpo morale. Successione nell'affidamento delle opere. Commissione amministrativa. Stato antico. Stato nuovo. » 133
- Sovrimposte** — V. *Bilanci Comunali.*
- Spedalità** — Province venete. Urgenza di ricovero. Competenza. » 71
- Domicilio di una meretrice. » 37
- Province venete. Meretrino. Domicilio. » 149
- Maggioreanni. Domicilio. » 182
- Spese. Province meridionali » 184
- Spese comunali** — Pel culto. Art. 237 Legge C. P. » 10
- Carcere mandamentale. Ricostruzione ed ampliamento. » 72
- Esposti. Province lombarde. » 73
- Servizi politici. » 148
- Spese di culto** — Congrua parrocchiale. » 140
- Stato civile** — Matrimonio contratto all'estero. Cittadini napoletani. Mancanza di pubblicazione. Figli. Successione. » 94
- Figlio nato prima dei 180 giorni della celebrazione del matrimonio. Marito consapevole della gravidanza della moglie » 103
- Atti. Paese estero. Ammissioni. » 106
- Atti Tassa di bollo. Povertà. Constatazione. Certificato dell'autorità di P.^a S.^a Sindaco. » 106
- Atti di matrimonio. Consenso degli ascendenti. Prova. Omissione. Contravvenzione. » 107
- Atti anteriori al 1865. Copie. Segretari Comunali. Diritti. » 150
- Strade comunali** — Costruzioni fattevi dal Comune.

- Distanza legale. Regola d'arte. Violazione. Riscarcimento di danni. pag. 150
- Lavori d'urgenza. Spesa superiore alle lire 500. Violazione dell'art. 128. » 128
- Strade comunali obbligatorie** — Espropriazione per pubblica utilità. » 21
- Lite. Prefetto. Intervento dell'avvocatura erariale. » 74
- Sussidio accordato dalla provincia. Revoca. Inammissibilità di reclamo da parte del Comune sussidiato. » 177
- Strade vicinali** — Proprietà. » 12
- Sussidi governativi** — Danni di piena. Limiti 108
- Sussidi provinciali** — V. *Strade comunali obbligatorie.*

T

- Tassa sugli atti giudiziari** — Ingunzione. Notificazione. Domicilio. pag. 107
- Tassa di bollo** — Mandati di pagamento. Somma eccedente di lire 30. Responsabilità del Sindaco o Segretario. » 11
- Bollette di pesi pubblici. Privati. » 16
- Mandati comunali. Spesa di bollo. » 42
- Atti esecutivi contro l'esattore. Comune. Esenzione 42
- Incanti. Verbale di deserzione. Sindaco. Segretario. Contravvenzione. » 42
- Nulla osta per rinnovazione di licenza per porto di armi. Sindaco. » 71
- Attestati scolastici. » 72
- Carte d'ammissione alle scuole normali. » 72
- Perizie e misure finali. Bollo straordinario. » 72
- Entrate comunali. Riscossione. Atti esecutivi. » 73
- Prescrizione quinquennale. Interruzione. » 92
- Domande alle pubbliche amministrazioni. » 92
- Deliberazioni comunali a corredo dei mandati di pagamento » 132
- Più contravventori. Condanna solidale. » 144
- Mandati comunali Aggi agli esattori. » 149
- Entrate comunali. Atti di coazione. » 149
- Istanza presentata a Sua Maestà. » 149
- Foglio di carta bollata. Doppio uso. » 149
- Mandati di pagamento. Quietanze » 177 e 181
- Incanti. Schede segrete. Carta da bollo insufficiente » 182
- Precetti immobiliari. » 183
- V. *Stato civile.*
- Tassa sulle anticipazioni con pegno.** » 164
- Tassa sulle concessioni governative** — Corpi morali. Accettazione. Autorizzaz., Trasmissione del decreto » 27
- Tassa d'esercizio e rivendite** — Provvedimenti della Deputazione provinciale. Ricorso. Inammissibilità » 149
- Tassa sui fabbricati** — Verifica. Facoltà delle Commissioni Mandamentali e provinciali delle imposte dirette. Ricorso. Inammissibilità. » 42
- Teatro. Diritto di palco. Proprietario del teatro. Rivalsa verso i palchettisti. » 109
- Edificio che cessa d'essere fruttifero. Sgravio d'imposta » 165
- Tassa di focatico** — Caratteri della residenza nel Comune per determinare l'obbligo del pagamento » 52
- Tassa di manomorta.** » 155
- Tassa di ricchezza mobile.** Quotisti di terre demaniali nel napoletano. Protestazione. Tassabilità. Ritenuta del quinto per tributo fondiario. » 101
- Industria armentizia. Figlio che convive colla madre. Forza produttiva dei fondi » 165
- Foglia di gelso. Reddito agrario. Coltivazione del f. luggello » 165
- Esercenti di stabilimenti industriali. Stipendi e salarii. Denuncia in modo complessivo ed unico » 185
- Tassa di successione** — Debiti creditorii, Restituzione. Reclamo in via amministrativa. » 107
- Legato d'usufrutto. » 168
- Eredità beneficate devolute a minorenni. Termine utile per la presentazione all'ufficio del registro della denuncia. » 183
- Tesoriere comunale** — Agg. Crediti eventuali. Pegnoramento. » 41
- Stato di cassa. » 42
- Posizione di cassa. Dimostrazione. Documenti » 93
- Lista dei giurati. » 131
- Azione contro gli assessori. Autorità giudiziaria. Competenza. » 156
- Nomina. » 179
- V. *Mandati di pagamento.*
- Tombola pubblica** — Scopo di lucro. Lotteria proibita. » 79
- Tassa di registro** — Pene pecuniarie. Riduzione

- della metà. Intimazione dell'ingiunzione. Avviso di pagamento pag. 6
- Prescrizione. Reclamo amministrativo. Efficacia interruttiva. Atti successivi. » 30
- Tassa suppletiva. Carattere. » 31
- Atti esecutivi contro l'esatt. Comune. Esenzione » 42
- Transazione. Modificazione di dritti e titoli anteriori. Trasferimento. Tassa proporzionale. » 45
- Sopratassa. Amnistia. Sezione d'accusa. Giudice del merito. » 55
- Obbligazione avente ad oggetto una somma. Assegno di determinati stabili. Dazione in solutum. » 168
- Successione. Erede beneficiato. Minore. Denuncia. Termine. » 168
- Ingiunzione. Notificazione al domicilio eletto » 183

U

- Uscieri di conciliazione** — Licenziamento. Autorità giudiziaria. Incompetenza. pag. 163
- Usi civici** — Godimento personale. Domicilio. Cambiamento. Doppia dichiarazione. Permanenza dell'antico. Intenzione. Atti contrari. » 101
- Colonie perpetue. Differenze. Dritti competenti ai cittadini. » 106

V

- Vice Pretore** V. *Incompatibilità.*

Parte II.

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

A

- Affitto Verbale** — Denuncia al registro; contratto scritto; compratore; scienza della locazione pag. 22
- V. *Azione ricocatoria.*
- Affrancazione** — V. *Enfiteusi.*
- Aggio** — Ricevitore del registro; inesquestrabilità » 7
- Amministratore** d'eredità. V. *Spese.*
- Appaltatore** — V. *Dazio consumo. Manovregia.*
- Appalto stradale.** Oggetto della legge sulle opere pubbliche » 7
- Oggetto del contratto; determinazione; lavori da compiersi in economia; ampliamento del progetto; obbligo e facoltà dell'appaltatore; assunzione dell'opera intera; condizioni; aumento della spesa, danni; giudizio di liquidazione. » 28
- Artefici; azione diretta contro il committente; credito dell'intraprenditore; cessione. » 141
- V. *Contratto.*
- Appello** — Concessione; effetti. » 44
- Appellante contumace; riapertura dei termini; decreto del presidente che la nega; opponibilità » 109
- Precetto immobiliare opposto; termine per appellare. » 141
- Rinunzia dell'appellato; sentenza. » 141
- Incidente. Notifica al procuratore; riproduzione con la conclusionale; riparazioni al proprio fondo; diligenza; danni inevitabili al fondo altrui. » 54
- Cassazione; rinvio; usufruttuario del disponibile; locazioni; rinunzia all'usufrutto; effetti. » 43
- V. *Perenzione d'istanza. Società. Esazione.*
- Armatore** — V. *Nave.*
- Asse ecclesiastico** — Cappellania; nullità d'erezione; debitore; eccezione; prescrizione novativa del titolo; fatto negativo dei contraenti. » 30
- Giurpatronato misto; formola sibi et suis haeredibus; eredi estranei; volontà del disponente; osservanza. » 75
- Enti soppressi; presa di possesso; azioni possessive; inammissibilità. » 77
- Presa di possesso; beni non appartenenti ad ente soppresso, responsabilità dello stato. » 75
- Conversione; province venete; equivalente d'imposta; rettifica; boschi; piante mature al taglio; usufruttuario; indennità per tagli non eseguiti. » 94
- Patronato familiare puro; svincolo; decreto Valerio 3 gennaio 1861. » 140
- Beni; azione petitoria; interdetti possessori; privati

- demanio; enti morali; ricorso per cassazione; deposito a titolo di multa. pag. 140
- Associazione** in partecipazione. V. *Prora testimoniale.*
- Atto** del potere esecutivo — ore attribuzioni; decreti reali e ministeriali; cambiamento di governo; reali dis-spacci; riforme d'istituti pii; competenza giudiziaria. » 31
- commerciale, V. *Locazione. Competenza.*
- amministrativo, V. *Competenza.*
- Autorizzazione** maritale — Acquisto d'immobili. » 141
- Avviso** di pagamento. V. *Tassa di registro.*
- Azioni** revocatoria per frode in fatto di retrocessione di un affitto; animo di frodare per parte del locatore; effetti. » 93
- possessoria. Via vicinale; sentiero privato. » 28
- petitoria. V. *Asse ecclesiastico.*
- di rivalsa. V. *Biglietto all'ordine.*
- di rimborso. V. *Imposta.*

B

- Banca** popolare. Società cooperativa; mutazione dell'oggetto a scopo sociale. pag. 31
- Beneficii** ecclesiastici — Canonico; arcipretura nello stesso capitolo; incompatibilità, acquisto di un secondo beneficio; decadenza dal godimento del primo; quando si verifichi; perdita dell'annuo assegnamento. » 109
- Biglietto all'ordine** — Possessore; mancanza di protesto; azione di rivalsa contro il girante. » 54
- Bilancio** dello stato — Iscrizioni di somma a favore di determinata persona o istituto; seniuari; coltura classica e secondaria; legge Casati; prescrizione quinquennale. » 55
- Boschi** — V. *Asse Ecclesiastico.*
- Buono** od approvato — V. *Cosa giudicata.*

C

- Cambiale** — Girata non trascritta nel precetto; iscrizione in falso pag. 31
- V. *Sentenza.*
- Camera** di commercio — V. *Elezione.*
- Camposanto** — Arce; sepoltura; azione; competenza. » 44
- Canone** — Pagamento; contratto; titolo di ricognizione. » 43
- V. *Tassa; Quadri esecutivi.*
- Canonico** — V. *Beneficii ecclesiastici.*
- Caparra** — V. *Vendita.*
- Capitoli** matrimoniali — V. *Notaio.*
- Cappellania** laicale — Demanio; svincolo; termine; dritti; trasferimento; patronato ereditario; eredi testati; cappellano; patronato passivo. » 141
- V. *Asse ecclesiastico.*
- Caso** fortuito — V. *Procedimento.*
- Cassa** di risparmio — V. *Tassa di manomorta.*
- Cassazione** — Deposito; ricorso per adesione; ammissibilità; questione di dritto; contratto; interpretazione. » 168
- Ricorso; mandato; tardiva presentazione; confessione qualificata; inscindibilità. » 141
- V. *Appello incidente. Ricorso. Spese giudiziali. Sentenza.*
- Cauzione** — V. *Esattore.*
- Censi** — V. *Tassa.*
- Cessionario** — Debitor ceduto; compensazione; credito di un terzo contro il cedente; mancata denuncia. » 44
- Citazione** — V. *Pretore.*
- Collazione** — Donatario di ditta commerciale; comunicazione di libri, lettere e telegrammi. » 119
- Colonia** — V. *Usi civici.*
- Commerciante** — V. *Locazione — Mutui.*
- Compensazione** — Per legge, credito liquido esigibile; credito risultante da sentenza meritata di clausola. » 12
- V. *Cessionario.*
- Competenza** — Dritti civili; collegio dei Cinesi » 5
- Esattore comunale; azione d'indebito contro il ricevitore provinciale. » 6
- leva militare; misura; competenza amminis. » 30
- Vescovo; allontanato dalla diocesi per misura d'ordine pubblico; temporalità; incompetenza giudiz. » 30
- Demolizione di lavori ordinati dall'autorità amministrativa; incompetenza giudiziaria. » 55
- Carezza di dritto; improponibilità di azione; incompetenza giudiziaria; requisizioni; militari; indennizzo; governo estense e italiano; danni di guerra; commissione esaminatrice; provvedimento politico. » 87

- Atti amministrativi; legalità. pag. 94
 — Cosa giudicata; atto commerciale; nuova legge; applicazione immediata. » 94
 — Dazio consumo; tariffa daziaria comunale; illegalità; competenza giudiziaria. » 155
 — Cosa pubblica; uso; facoltà civica; turbamento arbitrario; competenza amministrativa. » 155
 — Provvedimenti del prefetto a tutela della sanità pubblica; danni; risarcimento; incompetenza giudiziaria; intimazione del decreto prefettizio. » 15
 — Valori; danni; somma richiesta colla citazione; variazione del corso della causa; cosa giudicata; dritto di presa d'acqua; valore del fondo servente » 109
 — Valore; rivendicazione; parte di fondo. » 155
 — *V. Locazione; obbligazione; imposta; esazione; mutuo.*
Compravendita — Risoluzione; beni dello stato; dritti reali; terze persone. » 108
Comune — *V. Dazio consumo, locazione d'opera.*
Concordato — *V. Fallimento.*
Congrua parrocchiale; spese di culto. » 140
Coniuge superstita; vedova; erede; figlio. » 109
Conessione — *V. Appalto.*
Contestazione della lite — *V. Precetto.*
Conto di dare e avere — pendenza; mancanza di acclaramento; giuramento deferito al debitore; omessa discussione del conto. » 23
Contratto — Appalto; rate; scadenza; mancanza di pagamento; patto di risoluzione ipso iure; efficacia. » 6
 — Causa; cessione; prezzo; pagamento; modo diverso » 139
 — Vitalizio; carattere oneroso e gratuito; apprezzamento incensurabile; donazione; riduzione. » 45
Contravvenzione — *V. Dazio Consumo.*
Contumacia — *V. Sentenza.*
Cosa giudicata — Legittimazione di domanda; sentenze interlocutorie; ricerca di paternità naturale; prova testimoniale; querela di falso; quistioni di stato; prova per interrogatorio » 6
 — Violazione; interessi compensatori; riserva di dritti; omessa pronunzia e motivazione » 87
 — Parte di credito; valore ed efficacia giuridica dell'obbligazione; pagamento pattuito a rate; scrittura privata; buono od approvato; prova. » 166
 — Sentenza interlocutoria; motivo. » 141
 — *V. Competenza.*
Credito — *V. Compensazione.*
Curatore — *V. Fallimento.*
Danni — *V. Debitore; appello incidente; competenza; condita.*
Dazio consumo — Grani e farine raffinate; macinazione; esecuzione del dazio; destinazione ad essere sportata. » 12
 — Comuni aperti; proprietario; vino prodotto con l'uva dei fondi propri; vendita al minuto; dichiarazione; momento della consumazione. » 22
 — Appaltatore; privilegio del solve et repete; rotaie di tramvia; tariffa municipale; quistione di fatto. » 119
 — Comuni chiusi; consumazione; crusca adoperata per la brillatura del riso; beneficio dell'introduzione temporanea. » 157
 — Motivazione; contravvenzione illegale; multa concordata; privilegi; trapasso; creditore; derrata. » 110
 — Appaltatore; impiegati; licenziamento; obbligo di conservarli; competenza civile. » 75
 — *V. Procedimento. Manoregio-competenza.*
Debitore espropriato — Non citato; nullità; aggiudicazione non impugnata; danni contro il creditore per mancata notificazione del bando; inammissibilità » 23
Decreti — *V. Atti del potere esecutivo.*
Demolizione — *V. Competenza.*
Denuncia di nuova opera — *V. Pretore.*
Disponibile — *V. Appello incidente.*
Divisione inter liberos — Donazione; accollo di passività; titolo oneroso; tassa di registro » 22
 — *V. Vendita.*
Domicilio — *V. Ricorso; Sentenza contumaciale.*
Donatore — Vendita di beni; interessi pattizi » 102
Donazione — Causa mortis; accettazione del donatario; morte del donante prima dell'accettazione; condizione, giudizio promosso da rappresentanti o mandatari. » 77
 — Anticipazione di legittima; rinuncia; importazione; accettante; riduzione di donazione. » 94
 — *V. Prova testimoniale; Dizione; Prescrizione; Contratto di vitalizio.*
Dote — *V. Notaio.*

E

- Effetti cambiarii** — Indicazione del luogo di emissione; mancanza; effetti; equipollenti. » 23
Elettorato politico — Formazione delle liste; art. 100; efficacia. » 72

- Elezione** — Camera di Commercio; ricorso. pag. 12
 — Amministrative. Ricorso contro deliberazione del Consiglio comunale; notificazione; nuovo ricorso » 30
Enfiteusi — Domino diretto; domino utile; vendita irrequisito domino; patto di prelazione; efficacia; enfiteusi antiche. » 91
 — Canonici scaduti anteriori all'aggiudicazione; cinque annualità; privilegio. » 119
 — Prelazione; dritto reale; vendita irrequisito domino; affrancazione. » 119
Erede beneficiato — Decadenza del beneficio; vendita di mobili; atto d'amministrazione; universalità di fatto. » 22
 — *V. Tassa di registro.*
Eredità — *V. Pignoramento.*
Esattore — Esecuzione per debito d'imposta; terzo proprietario; rivendicazione. » 119
 — Vendita della cauzione; prefetto; giurisdizione amministrativa; stato; responsabilità. » 109
 — Pignoni dovute a contribuenti morosi; pignoramento. » 140
 — *V. Competenza.*
Esazione d'imposte — Vendita; pretore; sospensione; difetto di potere e di forme per parte dell'esattore; appello; tribunale; incompetenza » 156
Esecuzione preventiva — *V. Fideiussione.*
Espropriazione per pubblica utilità — Conduttore; indennizzo » 51
 — Dritto all'indennizzo. » 139

F

- Fabbricati** — Proprietario del piano superiore a bottega; ampliamento del vano d'ingresso; azione di turbativa; azione di danno. pag. 44
 — *Imposta.*
Fallimento — Data; retroazione; moglie del fallito » 9
 — opposizione; criterio di fatto. » 2
 — Curatore; nomina del procuratore a liti; nullità; rigetto dell'appello senza esame. » 31
 — Curatore; intervenuto; fallito; deduzione; simulazione; dritto non personale al fallito. » 44
 — Creditore; accordo; dichiarazione di cessazione della procedura di fallimento; concordato; opposizione. » 139
Fallito — Moglie; presunzione dell'art. 782; prova contraria testimoniale; inammissibilità. » 53
Falso — Querela; proposta in appello. » 45
 — *V. Sentenza contumaciale.*
Ferrovie — Trasbordo lungo la strada provinciale; responsabilità. » 95
Fideiussione — Pagamenti; imputazione tra debitori e creditore; esecuzione preventiva; interessi posteriori. » 62
 — Fideiussore solidale; debitore; beneficium cedendarum actionum. » 77
Figlio — Nato prima dei 180 giorni dal matrimonio; marito consapevole della gravidanza della moglie » 103
 — *V. Vedova-matrimonio.*
Fisco — Regalie e beni; dritto anteriore al 1809; prescrizione centuaria ed immobile; buona fede; art. 2187 leggi civili del 1819; miglione; dritto di ritenzione. » 138
Fondazione — *V. Opera pia.*
Fondiarie — Catastazioni; errori; rettifica; azioni. » 103
Fondo pel culto — Cauone enfiteutico; comune; rinnovazione di titolo; principio privilegiatus contra aequae privilegiatum privilegio non utitur; inapplicabilità. » 87
 — *V. Privilegi fiscali. Quasi-possesso. Quadri esecutivi.*
Frode — *V. Azione rievocatoria.*

G

- Giudizio** — Integrazione non necessaria quando i non citati non abbiano interesse d'opporli alla sentenza. pag. 119
 — *V. Serietà.*
Giuramento — Decisorio; inammissibilità d'altre prove; querela di spergiuo; inefficacia della causa civile; art. Il cod. proc. pen; inapplicabilità. » 158
 — Decreto che lo fissa; nullità; quando possa farsi valere, termine, assistenza; formola, variante; giudicato. » 139
 — Giuramento di manifestazione austriaca. » 142
 — *V. Conto di dare e avere. Libri di commercio.*
Graduazione — *V. Ipoteca.*

I

- Impiegati** — V. *Dazio consumo.*
- Imposta** — Su fabbricati; teatro; diritto di palco; proprietario del teatro; rivalsa verso i palehettisti. pag. 109
 - Indebitamento pagata; azione di rimborso; proprietario del fondo; competenza del conciliatore. » 168
 - V. *Esattore.*
- Insegna** — V. *Privative industriali.*
- Interdetti possessorii** — V. *Asse ecclesiastico.*
- Interessi** — V. *Fideiussione. Cosa giudicata. Debitore. Ipoteca.*
- Ipoteca** — Interessi; graduazione; vendita giudiziale; distribuzione fra creditori. » 125
- Istituto pii** — V. *Atti del potere esecutivo.*
- Istruzioni ministeriali** — V. *Tassa di registro.*

L

- Legittima** — V. *Donazione.*
- Lesione** — V. *Permuta.*
- Leva** — V. *Competenza.*
- Libri** di commercio — Principio di prova; giuramento suppletorio; prestazione all'udienza; delegazione di giudici; sentenza; difetto di motivazione. pag. 156
- V. *Collazione.*
- Liste** — V. *Elettorato politico.*
- Locazione** — Commerciale; vasto stabilimento; atti di commercio; pignoramento presso terzi; dispute tra sequestrante e terzo; materia e competenza commerciale. » 5
 - Immobili; commerciante; atto civile. » 168
 - Locazione d'opera, medico; infermo povero; cura; richiesta del sindaco; mancanza di servizio sanitario; onorari e spese di cura; debito del comune. » 169
 - V. *Appello incidente.*
- Luce** — V. *Superedificazione.*

M

- Maestri elementari** — Stipendi insequestrabili; pignoramento. pag. 120
- Mandato** — Validità; specificazione di testimoni » 29
- Manougia** — Appaltatore del dazio consumo; titolo; elenco; contratto; produzioni; eccezioni. » 76
- Manutenzione** — V. *Servitù.*
- Matrimonio** — Contratto all'estero; cittadini napoletani; mancanza di pubblicazione; figli; successione. » 94
 - V. *Figlio.*
- Medico** — V. *Locazione d'opera.*
- Merce** — V. *Vendita.*
- Mezzani** — V. *Vendita.*
- Ministero** dei LL. PP. — Rappresentanza giuridica; leggi anteriori al 1865; giudizio; atti compiuti. » 28
- Muro** — Comunione; mancanza di determinazione del valore del tributo; incompetenza del pretore. » 44
 - V. *Turbativa.*
- Mutuo** — Civile e commerciale; persone, causa; stipulazione a vantaggio del terzo. » 108
 - Mutuante; commerciale; obbligazione civile. » 192

N

- Nave** — Pignoramento durante il viaggio; approdo; rilascio forzato; operazioni di scarico; cambiamento di equipaggio; pendenza del viaggio; prove. pag. 7
 - Proprietà; armatore; usufrutto di parte dei carati. » 31
- Nobiltà** feudale di famiglia — Successione; diritto siculo. » 191
- Notaio** — Capitoli matrimoniali; iscrizione dotale; responsabilità; mancata designazione d'immobili » 5
- Notificazione** di lista — V. *Prova testimoniale.*
- Nunciazione** di nuova opera — Domanda d'inibizione contro colui che esegue l'opera. » 12

O

- Obbligazione** — Commerciale; validità o nullità; competenza. pag. 5
 - V. *Tassa di registro.*
- Opera pia** — Fondazione; persona preposta; cessazione

o mancanza di essa, resta l'opera; corpo morale, successione nello affidamento delle opere; commissioni amministrative; stato antico; stato attuale pag. 138

P

- Pagamento** — V. *Fideiussione. Prescrizione. Cosa giudicata. Contratto.*
- Passaggio** — V. *Prescrizione.*
- Paternità** — V. *Cosa giudicata.*
- Pignoramento** presso terzi — Estensione; somme spettanti ad eredità beneficiata; attribuzione; esclusione dei creditori tardivi; azione di regresso pag. 46
 - V. *Locazione. Nave. Maestro. Esattore.*
- Perenzione** — Trattative di convenzione con altri; non sospende il corso della perenzione. » 138
 - Perenzione d'istanza; rinuncia ad appello. » 28
- Perizia** — Produzione in diversi giudizi; apprezzamento; certificati stragiudiziali; valori di prova. » 23
- Permuta** — Lesione; diritto di preferenza. » 41
- Petitorio** — V. *Possessorio. Servitù.*
- Pigione** — V. *Esattore.*
- Possesso** — V. *Servitù. Asse ecclesiastico.*
- Possessorio** — Petitorio. » 44
 - Muro di un pianerottolo sito avanti l'ultimo piano; possesso della stanza. » 199
 - V. *Servitù.*
- Precetto** — Rinnovazione; efficacia; contestazione della lite; estremi; quasi-contratto giudiziale. » 6
 - V. *Appello.*
- Prefetto** — V. *Esattore.*
- Prelazione** — V. *Enfiteusi.*
- Prescrizione** — Donazione a corpi morali; accettazione; autorizzazione; impedimento; insussistenza 76
 - Prescrizione virtuale; diversità tra le disposizioni della legge notarile e del testamento segreto; lettura dell'atto di ricevimento; dubbio; data » 94
 - Trentennale; passaggio necessario; limitazione ad una sola stagione dell'anno. » 6
 - Quinquennale; accettazione del debito; domanda di dilazione al pagamento; rinuncia. » 192
 - V. *Tassa di registro. Asse ecclesiastico. Bilancio. Servitù. Fisco. Seminario. Sentenza.*
- Prestazioni** — In natura; commutaz. non esaurita » 86
 - V. *Ruoli esecutivi.*
- Pretore** — Decreti; denuncia di nuova opera; citazione delle parti; mancanza; inapplicabilità. » 6
 - V. *Prova testimoniale. Muro. Esazione.*
- Privative industriali** — Uso d'insegna. » 29
- Privilegi fiscali** — Credito del fondo pel culto; ruoli esecutivi; mandati di coazione; enunciazione del titolo di credito; decreti 30 giugno 1817 e 2 maggio 1823; abrogazione. » 14
 - Amministrazione del fondo pel culto. » 55
 - Id.; ruoli esecutivi; intestazione in nome del re; canoni enfiteutici; rinnovazione. » 168
- Procedimento formale** — Istanza al collegio per ammissione di prove; dazio consumo; cessazione di licenza speciale; caso fortuito. » 54
- Protesto** — V. *Biglietto all'ordine.*
- Prova testimoniale** — Notificazione della lista; procedimento innanzi i pretori. » 22
 - Pretore; termini; proroghe. » 103
 - Donazione; società in nome collettivo; associazione in partecipazione; nozione giuridica. » 157
 - Prova contraria; rapporto tra i fatti della prova e quelli della riprova. » 169
 - Divisione delle prove; sentenza; contraddizione » 114
 - V. *Fallito.*
- Pubblicazioni** — V. *Matrimonio.*

Q

- Quadri esecutivi** — Esecuzione; formazione di un titolo; fondo pel culto; atto di ricognizione; comune; canone enfiteutico; rinnovazione del titolo; privilegiatus contra aque privilegiatum privilegio uti non potest; provincia napoletana; luoghi pii laicali 104
- Quasi possesso** — Canone enfiteutico; esazione; fondo pel culto; cessazione dei pagamenti; molestia o turbativa. » 87
- Querela** V. *Cosa giudicata. Giuramento decisorio.*
- Quistione di stato** — V. *Cosa giudicata.*

R

- Reclamo** — V. *Tassa di registro.*
- Retratto successorio** — Leggi antiche napoletane; attore erede del venditore. » 44

- Ricevitore** del registro — V. *Aggio*.
Ricorso — Cassazione; notificazione; domicilio eletto; mancanza di dichiarazioni; notifica al procuratore costituito in appello. pag. 45
 = Più ricorrenti; mezzi di difesa diversi; unico deposito; inammissibilità. » 53
 — *Elezioni. Cassazione. Asse ecclesiastico.*
Riparazioni — V. *Appello*.
Rivendicazione — V. *Esattore. Competenza*.
Ruoli esecutivi — Rinnovazione; nome degli attuali debitori; prestazioni enfiteutiche; eredi del concessionario; indivisibilità. » 156
 — V. *Privilegi fiscali*.

S

- Seminario** — Bilancio dello stato; persona; istituto; governo; obbligazione; vigilanza; legge Casati; articolo 2144 cod. civ.; pagamento periodico; prescrizione quinquennale. pag. 149
 — V. *Bilancio dello stato*.
Sentenza — Pubblicazione in udienza correzionale; nome dei giudici; sostituzione di altri nomi » 43
 — Art. 443 cod. proc. civ.; questione nuove. » 141
 — Preparatoria; notificazione; restrizione di domanda; prescrizione quinquennale; cauzione; atto interruttivo. » 142
 — Contumacia; seconda citazione; inapposibilità; domicilio eletto; atto; iscrizione in falso; cambiale; revocazione dell'esito del falso dichiarato. » 44
 — V. *Casa giudicata. Proca. Libri commercio*.
Sepoltura — V. *Camposanto*.
Sequestro conservativo — Sequestrante; creditori posteriori ed anteriori al sequestro. » 169
Servitù di passaggio — Possesso; turbativa; manutenzione; termine. » 30
fumi immittendi — Continuità; atto contrario; prescrizione. » 155
 discontinua non apparente — Manutenzione; giudizi possessori; possessorio e petitorio. » 125
 — V. *Competenza*.
Società in nome collettivo — Difetto di pubblicazione; soci in mala fede; domanda di scioglimento; ammissibilità; estremi. » 6
 — Atto scritto; rapporto dei soci fra loro. » 94
 — Esistenza nei rapporti fra soci; prova. » 168
 — Mutazione; recesso; esclusione dei soci; pubblicazione; interesse dei terzi. » 125
 — Nomina dei liquidatori; appello; dritto di recesso; deliberazione sociale. » 120
 — V. *Banca. Proca test moniale*.
Spese — Ordinanza presidenziale; notificazione; amministratore d'eredità. » 30
 — Cassazione; omissione; art. 370 cap. ult. » 157
Stipendi — V. *Maestri*.
Successione — V. *Tassa di registro. Nobiltà*.
Superedificazione — Luce; oscuramento; criteri assoluti; criteri di fatto. » 23

T

- Tariffa** daziaria — V. *Competenza*.
Tassa del 30 per cento — Canoni e censi; insignificabilità; prescrizione. pag. 148
di manomorta — Cassa di risparmio. » 160
di successione — Legato d'usufrutto » 168
di registro — Pene pecuniarie; riduzione della metà; intimazione della ingiunzione; avviso di pagamento » 6
 — Prescrizione; reclamo amministrativo; efficacia interruttiva; atti successivi. » 30
 — Tassa suppletiva; carattere. » 31
 — Transazione; modificazione di dritto e titoli anteriori; trasferimenti; tassa proporzionale. » 45
 — Obbligazione avente ad oggetto una somma, assegno di determinati stabili; dazione in solutum » 168
 — Successione; eredi beneficiati; minore; denuncia; termine. » 161
 — V. *Divisione*.
Teatro — *Imposta sui fabbricati*.
Termini — V. *Appello. Giuramento*.
Tesoriere municipale — Stato di cassa. » 62
Testamento — V. *Prescrizione*.
Titolo enfiteutico — Rinnovazione; condanna; dissenso degli attitisti; procedimento contenzioso. » 12
Transazione — V. *Tassa di registro*.
Turbativa — Pilastro; muro a secco già costruito; ammissibilità. » 119

U

- Usi civici** — Colonie; differenza. » 29
Usufrutto — V. *Asse ecclesiastico. Tassa di successione*.

V

- Vendita** — Delegazione di prezzo fatta dal padre al figlio per dopo la sua morte; accettazione; forme pag. 43
 — Fondo indiviso; quota del maggiore e minore; nullità, subordinata all'esito della divisione. » 44
 — Consegna della merce rifiutata dal compratore; rivendita a rischio e pericolo del compratore; mezzi pubblici; caparra; danci. » 87
 — Mercè; art. 91 cod. proc. civ.; luogo della consegna e del pagamento. » 187
 — V. *Erede. Enfiteusi. Debitore. Ipoteca*.
Vescovo — V. *Competenza*.
Vitalizio — V. *Contratto*.

Parte III.

GIURISPRUDENZA PENALE

A

- Accesso** sopra luogo — Dibattimento pubblico; intervento dell'accusato non necessario pag. 104
Adulterio — Figlio illegittimo; pendenza del giudizio civile » 48
 — Flagranza; prova » 88
Alterazione di sostanze alimentari — Fabbricatrici e rivenditori; estremi; scuse » 24
Ammonda — V. *Legge forestale*.
Ammonizione — Sospetti e condannati per reati contro le persone e le proprietà; sorveglianza di polizia; contravvenzione all'ammonizione » 24
 — Contravvenzione; oziosi e vagabondi; pene » 170
 — Avvocati.
Amnistia — *Tassa di registro. Registri penali*.
Appello — Appellabilità; titolo d'imputazione; pena inflitta » 171
 — Forme; motivi; enunciazione; censure vaghe e generiche » 173
 — *Connestità*.
Appropriazione indebita — Appropriazione di cosa smarrita; furto qualificato » 8
 — Coniuge ecclesiastico; impunità; principio di prova; interrogatorio » 104
 — V. *Sottrazione*.
Armi — Porto; concessione a donne » 159
 — Confisca » 127
 — V. *Persona diffamata*.
Attenuanti — Concorso con circostanze aggravanti; applicazione » 63
 — V. *Pena. Furto. Questioni ai giurati*.
Atti d'istruzione — P. M.; intervento a mezzo di consigliere comunale deleg. dal sindaco; nullità » 112
Avvocati e procuratori — Mancanze commesse all'udienza; giudizio disciplinare; ammonizione » 79
Azione civile — Nascente da reato; incompetenza del magistrato penale » 7
 — Pascolo; colpa; danno volontario » 175
Penale — V. *Bancarotta*.

B

- Bancarotta** — Regole generali sulla recidiva; applicabilità; deduzione nel capo d'imputazione; mancanza pag. 88
 = Inabilitato non assistito dal curatore; qualità di commerciante » 171
 = Concordato; azione penale; competenza » 172
 = V. *Questioni ai giurati. Commerciante*.
Bollo — Collette di pesi pubblici » 16
 = Prescrizione quinquennale; interruzione » 79
 = Tassa; più contravventori; condanna solidale » 141

C

- Caccia** — Fendo chiuso; esercizio pag. 158
- Consiglio provinciale; determinazione del tempo lecito per la caccia » 170
- V. *Interrogatorio*.
- Calunnia** — Falsa denuncia di reato; lettera anonima » 47
- Cassazione** — Quistione nuova; ingiuria pubblica; cartolina postale » 15
- Motivi del ricorso; deposito in cancelleria; trasmissione per la posta » 31
- Ricorso; sentenze preparatorie; definitive » 46
- Sentenza che eleva conflitto di giurisdizione; ricorso inammissibile » 47
- Libertà provvisoria; condannato alla custodia; detenuto al momento del giudizio » 48
- Recesso dal ricorso; difensore; mandato » 172
- Nullità di procedura » 144
- V. *Libertà provvisoria*.
- Colera** — V. *Furto*.
- Commerciante** — Obbligo della tenuta dei libri, annotazioni su fogli volanti; bancarotta » 79
- V. *Bancarotta*.
- Competenza** — Connessità di causa » 16
- Nuove circostanze emesse dal dibattimento; rinvio all'istruttore; obbligo di nuova istruzione » 24
- Insubordinazione; omicidio; reato complesso; competenza dei tribunali militari; lettura d'atti; istanza della difesa; certificato del sindaco; notizie sulla famiglia dell'accusato; periti; giuramento » 88
- Guardie di finanza; ferimento con arma propria; tribunali ordinari » 170
- Città divisa in più mandamenti; stabile di un mandamento sul territorio di un altro reato ivi concesso; competenza per ragione di territorio » 128
- V. *Sentenza. Bancarotta*.
- Complicità** — Premeditazione; complice » 55
- Giuri; premeditazione; scienza; circostanza personale » 104
- Comune** — Pesi e misure pubblici; concessione di privativa; uso di misura propria » 16
- Concordato** — V. *Bancarotta*.
- Concubinato** — Separazione personale; casa coniugale » 80
- Concussione** — Rendite comunali; esazione per quantità non dovute od eccedenti; elementi costitutivi » 127
- V. *Pubblico funzionario. Erbe comunali*.
- Conflitto** — V. *Cassazione*.
- Congiuanti** — Dichiarazione raccolta dai pubblici funzionari; non possono costoro essere esaminati; circostanze di fatto risultanti dal dibattimento; quistione; inclusione. » 104
- Congrega di carità** — V. *Sanità pubblica. Corruzione*.
- Coniuge ecclesiastico.** » 104
- Connessità** — Sentenza di tribunale; appello; pena pecuniaria. » 96
- V. *Competenza*.
- Contravvenzione** — Forestale; multa; determinazioni di ettaro. » 24
- In ferrovia; competenza; ordinanza; ricorso. » 32
- Art. 685 n. 8 cod. pen.; applicabilità. » 64
- Leggi speciali; minorante dell'età. » 120
- Lavorazione del tabacco a forma di sigarette, pagamento del dazio » 170
- Merci; alterazioni non nocive alla salute. » 173
- Conti notturni; condanna. » 144
- V. *Igiene. Dazio Consumo. Ammonizione. Legge forestale. Leggi speciali. Foreste. Bollo*.
- Contumacia** — V. *Testimone*.
- Corruzione** — Segretario di congregazione di carità; pubblico ufficiale; atto del proprio ufficio. » 120
- Eccitamento alla corruzione; fanciulla trattenuta in un postribolo; verginità illesa. » 120
- Id; minorenni; lenone; conto proprio. » 128
- V. *Pubblico funzionario*.

D

- Danni** — Morali; riparabilità; omicidio colposo; compensazione di colpe; inammissibilità. pag. 112
- V. *Reato continuato. Azione civile*.
- Dazio-consumo** — Pane; farina; comune aperto; contravvenzione; elemento costitutivi. » 8
- Denuncia** — V. *Ricettazione. Calunnia*.
- Deputato** — Autorizzazione a procedere; mutazione del titolo del reato; oltraggio; funzionario pubblico mancanza dei distintivi della sua carica; parola ingiuriosa; animo di oltraggiare. » 176
- Dibattimento** — Ordine della discussione; interrogatorio. » 32

- Testimone; assistenza all'udienza. pag. 48
- Porte chiuse; lettura della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa; pubblica udienza. » 112
- V. *Stampa. Accesso sopra luogo*.
- Diffamazione** — Fatto positivo; fatto negativo. » 47
- Domestico** — V. *Furto*.
- Domicilio** — Violazione; estremi. » 8

E

- Elezioni comunali** — Attentato all'esercizio dei diritti politici; ufficiale pubblico; reato; natura; pena. pag. 113
- Erbe comunali** — Fida; indebita riscossione; concussione; estremi. » 172
- Estorsione** — V. *Minaccia*.
- Estradizione** — Domanda; sezione d'accusa, eccesso di potere. » 88
- Età minore** — V. *Leba. Furto. Testimone. Contravvenzione*.

F

- Fallimento** — Libri comunali. pag. 32
- Falso** — Scrittura privata; croce; segno. » 170
- Vaglia postale, reato di cui all'art. 334 n. 1 cod. pen. » 127
- V. *Frode. Sentenza*.
- Farmacista** — Medicinali non preparati; responsabilità penale. » 32
- Ferimento** — V. *Competenza. Giurati*.
- Fida** — *Erbe comunali*.
- Foreste** — Regolamento di polizia forestale; contravvenzione; pena. » 173
- Frode** — Falso; truffa; pena; scopo raggiunto. » 64
- Commerciale; estremi; pesi e misure. » 8
- Furto** — Beneficio dell'art. 682 cod. pen.; età; concorso di scuse od attenuanti; modo di computarle » 95
- Domestico; casa del fratello del padrone; esclusione della qualifica. » 122
- Tempo di pericolo; colera. » 120
- Pali a sostegno di viti; fede pubblica. » 120
- V. *Appropriazione di cosa smarrita*.

G

- Giudizio civile** — V. *Adulterio. Avvocato*.
- Giuochi vietati** — Estremi dell'azzardo e dell'invito; tenuità delle vincite. pag. 47
- Giurati** — Indennizzo per trasferimento; confronto delle distanze. » 56
- Ferite seguite da morte; volontarietà omessa nel quesito principale; si può desumerla dal quesito sull'accesso nel fine. » 104
- Verdetto; errore materiale nello scrivere il sì invece del no; rettificazione. » 159
- Capo-giurato; surrogazione; teste; congedo; ordinanza. » 96
- V. *Complicità*.

I

- Igiene** — Provvedimenti; sindaco; contravvenzione; tentativo di conciliazione, suffumicazioni. pag. 47
- Incesto** — Padrigno e figliastra; morte della rispettiva moglie e madre; buona fede. » 48
- Incompetenza** — V. *Azione civile*.
- Infanti cidio** — Quistione ai giurati. » 96
- Ingiuria** — V. *Casazione. Deputato*.
- Insubordinazione** — V. *Competenza alla forza armata*.
- Interrogatorio** — Imitazione alla generalità; nullità del dibattimento; sentenza; pretore; caccia; leggi napoletane; verbale non giurato fra 24 ore; nullità; equipollenti. » 24
- V. *Dibattimento. Appropriazione indebita*.
- Istruzione** — V. *Competenza*.

L

- Legge speciale** — Contravvenzione; elementi del reato; buona fede. pag. 88
- Legge forestale** — Contravvenzione; multa; ammenda » 64

- Legittima difesa** — Estremi; quistioni ai giurati; nullità. pag. 170
 — V. *Quistioni ai giurati*.
Lenone — V. *Corruzione*.
Lettera anonima — V. *Calunnia*.
Leva — Renitenza; reato continuo. » 64
 Id.; — beneficio dell'età minore. » 88
Libertà provvisoria — Crimine correzionalizzato; ricorso in cassazione; giudice di rinvio; imputati di delitti; mandati di comparizione e di cattura. » 174
 — V. *Cassazione*.
Libri commerciali — V. *Commercianti. Fallimento*.
Lotteria proibita — V. *Tombola*.

M

- Mandati di comparizione di cattura** — V. *Libertà provvisoria*.
Matrimonio ecclesiastico — V. *Sottrazione*.
Merci — V. *Contravvenzione*.
Militari — V. *Resistenza alla forza armata*.
Minaccia — Condizione, estorsione; esecuzione del male minacciato. pag. 169
 — Estorsione; ipotesi diverse. » 143
Moneta falsa — Biglietti di banca; questione al giurati; indicazione del taglio dei biglietti; riunione di cause; ordinanza relativa; a chi debba notificare » 120
Multa — V. *Contravvenzione. Legge forestale. Pena*.

O

- Oltraggio** — Membri di commissione sanitaria municipale. pag. 95
 — V. *Deputato*.
Omicidio — V. *Quistioni ai giurati. Competenza. Ribellione. Danni*.
Oziosi — V. *Ammonizione*.

P

- Parte civile** — Costituzione; notificazione; decreto di citazione. pag. 24
Pascolo — V. *Azione civile*.
Pena — Concorso di più crimini; attenuanti; valutazione » 75
 — Graduabilità; art. 35 cod. pen. » 88
 — Aumento; calcolo. » 112
 — Diminuzione; sostituzione della multa al carcere » 170
 — V. *Frode. Ribellione. Concessità. Appello. Adulterio. Stupro*.
Periti — V. *Competenza*.
Persona diffamata — Armi; aggravanti; recidiva » 104
Pesi e misure — Verificazione; mancanza d'uso; verificazione facoltativa. » 47
 — Società cooperativa; serie completa dei pesi » 170
 — V. *Comune. Frode commerciale*.
Porto d'arma — Recidiva; persona diffamata; doppio aumento di pena. » 53
Premeditazione — Vizio di mente; concorso simultaneo. » 143
 — V. *Quistioni ai giurati. Complicità*.
Prescrizione — Reato connesso; sospensione » 24
 — Giudizio di cassazione; sospensione. » 175
 V. *Bollo. Reato di stampa*.
Preterintenzione — V. *Omicidio*.
Prevaricazione — Estremi; restituzione della somma sottratta. » 175
Provocazione — V. *Quistioni ai giurati. Scatto d'arma*.
Pubblico funzionario — Astensione da un atto del suo ufficio; corruzione; concussione. » 78
 — V. *Corruzione*.
Pubblico Ministero — V. *Ricorso. Atti d'istruzione*.

Q

- Quistioni ai giurati** — Nesso; omicidio; premeditazione. pag. 16
 = *Provocazione grave*. » 16

- Complessità; bancarotta. pag. 16
 — Bancarotta fraudolenta; semplice. » 16
 — Legittima difesa. » 16
 — Fatto principale; circostanze aggravanti o attenuanti; presidente; maggioranza semplice sul fatto principale. » 142
 — V. *Infanticidio. Legittima difesa. Moneta falsa*.

R

- Reato** — Definizione diversa da quella in rubrica; potere del magistrato. pag. 64
 — Reato continuato; ammissibilità nell'attuale legislazione; risarcimento di danni. » 173
 — Reato di stampa; prescrizione; atti interruttivi; province toscane » 173
 — Tentato e mancato; diffidenze » 128
 — V. *Azione civile. Prescrizione. Competenza. Elezioni*.
Recidiva — V. *Porto d'arma. Bancarotta*.
Registri penali — Amnistia; cancellazione
Religione — Ministro del culto, esercizio delle funzioni; ingiurie » 176
Resistenza alla forza armata — Insubordinazione; militari; resistenza ai carabinieri » 93
Ribellione — Diminuzione di pena; omicidio » 95
Ricettazione — Gioiellieri; acquisti nei loro negozi aperti; denuncia » 95
Ricorso — P. M.; termini di 24 ore; decorrenza » 24
 — V. *Cassazione. Contravvenzione*.
Rissa — V. *Omicidio*.

S

- Sanità pubblica** — Congregazione di carità; distribuzione anonima di chinino. pag. 48
Scatto d'arma — Rissa; provocazione » 16
Scrittura privata — V. *Falso*.
Scrivano di cancelleria. Impiegato ed ufficiale pubblico; art. 245 cod. penale » 55
Scuse — V. *Furto*.
Sentenza — Notificazione; visto del cancelliere; scrittura dell'uscire; iscrizione in falso; documenti impugnati in parte; esame della non impugnata » 104
 — Esecuzione; controversie; competenza » 130
 — V. *Cassazione* — *Concessità*.
Separazione personale — V. *Concubinato*.
Sezione d'accusa — V. *Tassa di registro*.
Sicurezza pubblica — Quietè notturna » 32
Società cooperativa — V. *Pesi e misure*.
Sottrazione — Impunità; matrimonio ecclesiastico; appropriazione indebita; prova testimoniale » 127
Stabilimento pubblico — Esercizio per interposta persona; marito e moglie » 144
Stampa — Resoconto di dibattimenti a porte chiuse » 48
 — Gerente; delitti; articoli riferiti dopo la firma » 112
Stupro — Pubblica meretrice; chi sia » 172
 — Donna non meretrice; diminuzione di pena inapplicabile. » 128

T

- Tabacco** — V. *Contravvenzione*.
Tassa di registro — Soprattassa; amnistia; sezione d'accusa; giudice del merito » 64
Testimone — Età; contumacia; ultimo la parola » 95
 = Falso; arresto; rinvio della causa; falsità del magistrato » 159
 = V. *Dibattimento. Verbale. Capo giurato*.
Tombola pubblica — Scopo di lucro; lotteria proibita » 79
Truffa — V. *Frode*.

V

- Vaglia postale** — V. *Falso*.
Verbale di dibattimento — Giuramento dei testimoni; menzione incompleta; iscrizione in falso; inutilità. pag. 24
Verdetto — V. *Giurati*.
Vizio di mente — V. *Premeditazione*.

AMSTERDAM



CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO
PER LE BIBLIOTECHE
FONDO CUOMO

1962

N. INGRESSO

LA BRIGLIA

W. FRANCISE



